

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
&
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

XXXVI CYCLE

JOINT DOCTORAL COURSE IN
Diritto civile nella legalità costituzionale

**AMBIENTE E TUTELA DELLA PERSONA: *PROSUMER* E DIRITTO ALLE
ENERGIE RINNOVABILI**

PhD Student

Ari Rogério Ferra Júnior

Supervisor

Maria Cristina De Cicco

Università degli Studi di Camerino – Italia

Supervisor

Antonio Carlos Morato

Universidade de São Paulo – Brasil

Coordinator of the PhD Programme

Lucia Ruggeri

Università degli Studi di Camerino – Italia

Camerino, Italia / São Paulo, Brasil

2025

RIASSUNTO

FERRA JÚNIOR, Ari Rogério.

Ambiente e tutela della persona: Prosumer e diritto alle energie rinnovabili. 283 p.
Tesi. Dottorato di ricerca in diritto civile. Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino in co-tutela con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Universidade de São Paulo. 2025.

Dato che il Brasile affronta significative sfide per garantire energia pulita, accessibile e sostenibile alla società, in particolare nelle regioni più vulnerabili, le comunità energetiche emergono in modo strategico come soluzione per democratizzare l'accesso all'energia, in linea con gli impegni presi a livello internazionale, soprattutto con l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 dell'Agenda 2030. Da sottolineare che la mancanza di linee guida giuridiche specifiche sulle comunità energetiche ostacola la loro implementazione, esponendo in modo significativo i consumatori a rischi contrattuali e regolatori. Partendo da questa realtà, la presente ricerca analizza il seguente problema: esistono in Brasile linee guida giuridiche efficaci per l'implementazione delle comunità energetiche, basate sulle necessità locali e regionali, che garantiscano la protezione dei consumatori di energia elettrica come diritto della personalità, secondo il modello di direttive sull'energia rinnovabile efficaci nell'Unione Europea? La necessità di colmare questa lacuna normativa, al fine di creare basi concrete per un modello giuridico adattato alle peculiarità del Brasile e ispirato alle esperienze internazionali di successo giustifica questa tesi, che si propone di verificare se l'ordinamento giuridico brasiliano sia adeguato a costituire linee guida per regolamentare le comunità energetiche, offrendo così protezione ai consumatori e promuovendo una società più giusta, democratica e sostenibile. Per tracciare l'allineamento con l'obiettivo generale, la tesi si propone i seguenti obiettivi specifici: i) studiare i concetti di dignità della persona umana, diritto a uno standard minimo esistenziale, diritto a una vita dignitosa e diritto alla sostenibilità, con il sostegno della regolamentazione dell'energia elettrica come diritto fondamentale; ii) analizzare il concetto di *prosumer* in Brasile, le sue

vulnerabilità e le sfide affrontate nelle relazioni contrattuali regolate dal Diritto Civile e dai diritti dei consumatori; iii) valutare i contributi delle direttive europee e del quadro giuridico brasiliano sulla generazione distribuita per la formulazione di politiche pubbliche efficienti; iv) elaborare proposte che possano contribuire alla realizzazione di un modello giuridico brasiliano che promuova la sicurezza giuridica per le comunità energetiche, basandosi sulla giustizia energetica, sulla transizione energetica e sulla protezione dei consumatori. Con l'obiettivo di sviluppare linee guida giuridiche chiare e adeguate alle necessità delle comunità brasiliane, la ricerca utilizza un metodo deduttivo con un approccio bibliografico e documentale. Si auspica che questa tesi contribuisca alla consolidazione del concetto di *prosumer* nell'ordinamento giuridico nazionale, alla protezione dei consumatori e alla democratizzazione dell'accesso all'energia, favorendo lo sviluppo di un quadro normativo nazionale che renda possibile un'energia sostenibile per tutta la società, in linea con l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 e con le norme costituzionali.

Parole chiave: Tutela della personalità. Diritto contrattuale ed energia elettrica. Prosumer. Comunità energetiche.

RESUMO

FERRA JÚNIOR, Ari Rogério.

Ambiente e tutela da pessoa, *prosumer* e direito às energias renováveis. 283 f. Tese. Doutorado em Direito Civil. Faculdade de Direito da Universidade de Camerino em cotutela com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2025.

Diante do fato que o Brasil enfrenta significativos desafios para garantir energia limpa, acessível e sustentável para a sociedade, em especial nas regiões com maior vulnerabilidade, as comunidades energéticas despontam de forma estratégica como solução para a democratização do acesso à energia, com alinhamento aos compromissos firmados com a seara internacional, principalmente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 07 da Agenda 2030. Convém salientar que a carência de diretrizes jurídicas específicas sobre as comunidades energéticas acaba por dificultar sua implementação, e isso expõe, de maneira acentuada, os consumidores a sofrerem riscos contratuais e regulatórios. Partindo dessa realidade, a presente pesquisa apresenta o seguinte problema a ser analisado: no Brasil existem diretrizes jurídicas efetivas para a implementação de comunidades energéticas, com base nas necessidades locais e regionais que garantam a proteção dos consumidores de energia elétrica como direito da personalidade, conforme o modelo de diretivas de energia renovável da que são efetivas na União Europeia? Justificando-se pela necessidade de preencher essa lacuna normativa, no intuito de criar bases concretas para um modelo jurídico que se adapta adaptado às singularidades do Brasil e, ainda, com influência das experiências internacionais exitosas, a tese defendida tem por objetivo central apresentar uma investigação que indique se o ordenamento jurídico brasileiro está adequado para constituir diretrizes que regulamentem as comunidades energéticas, para desse modo, conceder proteção aos consumidores para a efetivação de uma sociedade mais justa, democrática e sustentável. Para traçar o alinhamento do objetivo geral, a tese tem como objetivos específicos desenvolver: i) o estudo sobre a dignidade da pessoa humana, do direito ao mínimo existencial, do direito à vida digna e do direito à sustentabilidade, com respaldo na regulamentação da energia

elétrica como direito fundamental; ii) a análise do conceito de *prosumer* no Brasil, suas vulnerabilidades e desafios enfrentados nas relações contratuais estabelecidas pelo Direito Civil e direitos como consumidor; iii) a avaliação das contribuições das diretivas europeias e do marco legal brasileiro de geração distribuída para a formulação de políticas públicas que sejam eficientes e, iv) a elaboração de propostas que possam produzir a efetivação de um modelo jurídico brasileiro que contribuam para a promoção de segurança jurídica às comunidades energéticas, com fundamento na justiça energética, na transição energética e na proteção dos consumidores. Com o propósito de atingir o resultado satisfatório de desenvolver diretrizes jurídicas claras e adaptadas às necessidades das comunidades brasileiras, a pesquisa se utiliza de método dedutivo com uma abordagem bibliográfica e documental. Espera-se, com a presente tese, a consolidação do conceito de *prosumer* no ordenamento jurídico nacional, a proteção dos consumidores e a democratização do acesso à energia para contribuição da viabilização de um marco normativo nacional, oportunizando a concretização de energia sustentável para toda a sociedade que esteja em consonância com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 07 e com as normas constitucionais.

Palavras-chave: Tutela da Personalidade. Direito contratual e energia elétrica. Prosumer. Comunidades Energéticas.

ABSTRACT

FERRA JÚNIOR, Ari Rogério.

Environment and personal rights, prosumer rights and the right to renewable energies.

283 p. Thesis. Doctorate in Civil Law. Faculty of Law of the University of Camerino in joint supervision with the Faculty of Law of the University of São Paulo. 2025.

Given that Brazil faces significant challenges in ensuring clean, accessible, and sustainable energy for society, particularly in the most vulnerable regions, energy communities emerge strategically as a solution to democratize access to energy while aligning with international commitments, especially Sustainable Development Goal 7 of the 2030 Agenda. It is worth noting that the lack of specific legal guidelines on energy communities hinders their implementation and significantly exposes consumers to contractual and regulatory risks. Based on this reality, the present research addresses the following problem: Are there effective legal guidelines in Brazil for the implementation of energy communities that are tailored to local and regional needs and ensure the protection of electricity consumers as a personal right, following the model of renewable energy directives effectively implemented in the European Union? Justified by the need to fill this regulatory gap and create concrete foundations for a legal model adapted to Brazil's specificities and inspired by successful international experiences, this thesis aims to investigate whether the Brazilian legal framework is adequate to establish guidelines that regulate energy communities, thereby protecting consumers and promoting a fairer, more democratic, and sustainable society. To align with this central objective, the thesis has the following specific objectives: i) to study the concepts of human dignity, the right to a minimum existential standard, the right to a dignified life, and the right to sustainability, grounded in the regulation of electricity as a fundamental right; ii) to analyze the concept of the prosumer in Brazil, their vulnerabilities, and the challenges faced in contractual relationships under Civil Law and consumer rights; iii) to evaluate the contributions of European directives and Brazil's distributed generation legal framework to the formulation of effective public policies; and iv) to propose measures to establish a Brazilian legal model

that provides legal certainty to energy communities, based on energy justice, energy transition, and consumer protection. To achieve the desired outcome of developing clear legal guidelines adapted to the needs of Brazilian communities, the research employs a deductive method with a bibliographical and documentary approach. This thesis aims to consolidate the concept of the prosumer in the national legal framework, protect consumers, and democratize access to energy, contributing to the development of a national normative framework that enables sustainable energy for all, in alignment with Sustainable Development Goal 7 and constitutional norms.

Keywords: Personality rights. Contract law and electricity. Prosumer. Energy Communities.

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

Acta Científica Ciências Humanas	Acta cient. ciênc. hum.
Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino	Ann. Fac. giur. univ. Camerino
Articolo/Articoli	Art./artt.
Autori Vari	Aa.Vv
Codice civile	C.c.
Comma/commi	Comma/commi
Corte costituzionale	Corte cost.
Document numerique	Doc. numer.
Estudos Avançados	Estud. av.
Giurisprudenza di merito	Giur. merito
Giustizia civile	Giust. civ.
Le Corti Umbre	Le corti umbr.
Letterario	Lett.
Nuova Giurisprudenza Civile Commentata	Nuova giur. civ. comm.
Nuove leggi civili commentate	Nuove leggi civ. comm.
Persona e Mercato	Pers. merc.
Problemi del diritto civile	Probl. dir. civ.
Rassegna di diritto civile	Rass. dir. civ.
Rassegna giuridica dell'energia elettrica	Rass. giur. en. el.
Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana	Rev. act. juríd. iberoam.
Revista Argumentum	Rev. argum.
Revista Brasileira De Comunicação Organizacional e Relações Públicas	Rev. bras. comun. organ. rel. públ.
Revista Brasileira de Direito	Rev. bras. dir.
Revista Brasileira de Direito Civil	Rev. bras. dir. civ.
Revista Brasileira de Direito do Petróleo, Gás e Energia	Rev. bras. dir. petrol., Gás e energ.
Revista Brasileira De Filosofia	Rev. bras. filos.
Revista da CGU	Rev. CGU
Revista da Faculdade de Direito	Rev. Fac. dir.
Revista de Administración Pública	Rev. adm. públ.
Revista de Cultura e Extensão USP	Rev. cult. ext. USP
Revista De Direito Administrativo	Rev. dir. adm.
Revista de Direito Ambiental	Rev. dir. amb.
Revista de Direito da Saúde Comparado	Rev. dir. saúde. compar.
Revista de Direito do Consumidor	Rev. dir. consum.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro	Rev. dir. merc., ind., econ. e financ.
Revista de Direito Privado	Rev. dir. priv.
Revista de Direito Público da Economia	Rev. dir. públ. econ.
Revista de Informação Legislativa	Rev. inf. legis.

Revista de Teorias da Democracia e Direitos
Políticos
Revista do Advogado
Revista Do Direito
Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo
Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região
Revista dos Tribunais
Revista Forense
Revista Jurídica
Revista Trimestral de Direito Civil
Revista USP
Revista Vedere
Rivista Amministrazione in Cammino
Rivista del Diritto Commerciale
Rivista Europa e Diritto Privato
Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente

Rev. teor. democr. dir. polít.

Rev. adv.
Rev. dir.
Rev. inst. adv. SP.
Rev. trib. reg. fed. 1ª reg.
Rev. tribun.
Rev. for.
Rev. jur.
Rev. trim. dir. civ.
Rev. USP
Rev. vedere
Riv. amm. cam.
Riv. dir. comm.
Riv. eur. dir. priv.
Riv. quadrim. dir. amb.

SOMMARIO

Introduzione	12
---------------------------	-----------

CAPITOLO I - L'energia elettrica e la tutela della persona: legalità costituzionale, centralità della dignità umana e valorizzazione dell'ambiente	16
---	-----------

1. Dignità umana, tutela della persona ed energia elettrica nella legalità costituzionale	17
1.1 Dignità umana e ripersonalizzazione: la svolta copernicana e la tutela della persona nelle costituzioni italiana e brasiliana.....	18
1.2. Diritti della personalità e ambiente nel ragionamento costituzionale brasiliano	33
1.3. L'ambiente come interesse pubblico nella tutela costituzionale italiana.....	42
1.4. Le energie rinnovabili e la costruzione di una politica energetica sostenibile a tutela dell'ambiente	51
1.5. L'energia elettrica come bene giuridico e oggetto di diritto nei Codici Civile brasiliano e italiano	58
1.6. La protezione della personalità e i servizi pubblici di energia elettrica come attività indispensabile per lo sviluppo della persona umana e della società in generale	75
1.7. Conclusioni provvisorie.....	84

CAPITOLO II - Il consumatore e la trasformazione dei contratti elettrici: vulnerabilità, responsabilità e nuovi principi giuridici	89
---	-----------

2. Energia elettrica, contratti e ruolo del <i>prosumer</i>	90
2.1 Il minimo esistenziale e il diritto all'energia elettrica	91
2.2. Vulnerabilità e responsabilità del consumatore nel contesto dell'energia elettrica....	105
2.3. Nuovi principi di diritto contrattuale e relazioni energetiche	118
2.4.L'energia elettrica come minimo esistenziale: contratti di profitto e contratti <i>Prosumer</i>	130
2.5. Il ruolo del <i>prosumer</i> nel mercato dell'energia elettrica.....	147
2.6. Sostenibilità e ruolo attivo del consumatore.....	153
2.7. Conclusioni provvisorie	156

CAPITOLO III - Comunità energetiche: giustizia contrattuale, transizione energetica e quadri normativi	162
---	------------

3. Comunità energetiche e giustizia nella transizione energética	163
3.1. Principi fondamentali di giustizia energetica nei contratti	164
3.2. Contratti e proprietà eco-energetiche nella transizione verso le energie rinnovabili.	174
3.3. Fondamenti della transizione energetica ed ecosistemi del <i>prosumer</i> : le 5 D della sostenibilità	195

3.4. Linee guida europee per la transizione energetica: Direttiva 2018/2001/UE, Direttiva 2019/944/UE e Direttiva 2023/2413/UE	206
3.5. Quadro giuridico brasiliano: mini e microgenerazione distribuita: Legge 14.300/2022.....	225
3.6. Comunità energetiche: sostenibilità, inclusione e giustizia sociale	232
3.7. Conclusioni provvisorie	239
Conclusione	245
Riferimenti	254

Introduzione

La transizione energetica porta alla ricerca di modelli di generazione energetica decentralizzati, più accessibili e sostenibili, capaci di collocare il consumatore più in primo piano nelle relazioni di mercato. L'implementazione di nuove soluzioni promuove il consumatore di energia elettrica a protagonista del mercato energetico, soprattutto con l'emergere della figura del *prosumer*.

Con il crescente interesse dei consumatori nella produzione decentralizzata di energia, nascono nuove entità giuridiche. È quanto accade con il fenomeno delle comunità energetiche, un insieme di prosumer che si riuniscono sotto diverse entità giuridiche, da associazioni a consorzi o cooperative, che si occupano di regolamentare giuridicamente l'incontro dei consumatori che autoproducono.

I *prosumer* e le comunità energetiche sono allineati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare all'SDG 7, e hanno il potenziale per trasformare il settore elettrico con la partecipazione attiva dei consumatori.

Esistono differenze notevoli tra lo sviluppo delle comunità energetiche brasiliana e italiana. Da un lato, l'Unione Europea e l'Italia stanno fortemente incoraggiando una maggiore partecipazione dei consumatori e la creazione di nuove comunità di energia rinnovabile, sulla base delle linee guida europee e del loro recepimento da parte dell'ordinamento giuridico italiano. D'altro canto, il Brasile non ha una legislazione chiara e specifica che regoli le comunità energetiche o che le preveda come figure giuridiche nell'ordinamento giuridico. Per questo motivo, le comunità energetiche brasiliane non occupano la stessa importanza globale delle comunità energetiche dei paesi ove già trovano una regolamentazione specifica.

L'assenza di un quadro normativo specifico espone i consumatori e i piccoli produttori a rischi contrattuali e normativi, creando un contesto di incertezza giuridica che scoraggia gli investimenti e la partecipazione di nuovi soggetti, che incontrano difficoltà nelle regioni vulnerabili, dove l'accesso all'energia è già limitato, a riunirsi in comunità energetiche. La difficoltà è maggiore perché una comunità energetica non è semplicemente una qualsiasi forma di associazione civile, regolata da disposizioni di un codice civile, ma deve

prevedere regole chiare per la sua costituzione, la composizione dei soci e la partecipazione a tali associazioni.

Partendo da questa realtà, la ricerca tenta di rispondere alla domanda se esistano linee guida legali efficaci per l'implementazione delle comunità energetiche in Brasile, tenendo conto delle esigenze locali e garantendo la tutela del consumatore come diritto della personalità, in modo analogo alle direttive dell'Unione Europea sulle energie rinnovabili e alla legislazione italiana.

L'ipotesi di questa tesi è l'esistenza o no di una comunità energetica rinnovabile in Brasile, in confronto alle comunità energetiche italiane, influenzate dalla legislazione comunitaria.

A tal fine, l'obiettivo principale della tesi è analizzare se l'ordinamento giuridico brasiliano sia pronto a regolamentare le comunità energetiche in modo da garantire la tutela dei consumatori e promuovere una transizione energetica equa e sostenibile. Giustificata dall'esigenza di colmare una lacuna nella legislazione brasiliana e di fornire supporto alla formulazione di politiche pubbliche che promuovano la transizione energetica, la ricerca si pone i seguenti obiettivi specifici: (i) analizzare il ruolo della dignità umana, dell'ambiente (e della sostenibilità) e dell'elettricità come minimo esistenziale nei contratti; (ii) studiare il concetto di prosumer, le sue vulnerabilità e le sfide contrattuali nel diritto civile e dei consumatori; (iii) valutare i contributi delle direttive europee (2018/2001/UE, 2019/944/UE e 2023/2413/UE) e del quadro giuridico brasiliano per la mini e micro generazione distribuita (Legge 14.300/2022) alla formulazione di politiche pubbliche efficienti; e (iv) proporre un modello giuridico brasiliano per le comunità energetiche, basato sulla giustizia energetica, sulla transizione energetica e sulla tutela dei consumatori.

Si sottolinea che la rilevanza di questa ricerca risiede nella necessità di contribuire alla costruzione di un quadro giuridico che armonizzi gli interessi dei consumatori, dei produttori di energia e dell'ambiente. Analizzando la legislazione brasiliana e le esperienze internazionali, questa ricerca cerca di identificare le opportunità e le sfide per l'implementazione delle comunità energetiche nel paese, proponendo soluzioni innovative per la regolamentazione di questo nuovo modello di produzione e consumo di energia.

Per raggiungere gli obiettivi, la ricerca è strutturata in tre capitoli. Nel primo capitolo verrà analizzato il diritto all'energia elettrica dal punto di vista della tutela della persona nelle sue prospettive giuridiche basate sul principio della dignità umana e sulla necessità di uno sviluppo sostenibile.

Il secondo capitolo si concentrerà sullo studio del concetto di *prosumer*, considerando il contratto di fornitura di energia elettrica e le sue particolarità come contratto esistenziale con l'obiettivo di rafforzare l'applicazione dei principi fondamentali del diritto contrattuale, quali la buona fede contrattuale, la funzione sociale del contratto e l'equilibrio contrattuale nelle relazioni contrattuali, che incidono direttamente sui principi di sviluppo sostenibile nelle relazioni tra individui. Si analizzano i diversi gradi di applicazione dei principi nuovi e tradizionali del diritto contrattuale, con particolare riguardo ai contratti esistenziali.

Il terzo capitolo presenterà una valutazione dei contributi delle direttive europee (2018/2001/UE, 2019/944/UE e 2023/2413/UE) e del quadro giuridico brasiliano per la mini e micro generazione distribuita (Legge 14.300/2022) alla formulazione di politiche pubbliche volte a rafforzare le comunità energetiche in Brasile, supportate da chiare linee guida giuridiche che riconoscono e integrano la diversità socioeconomica e culturale del Paese.

Questa tesi propone, quindi, in modo inedito e innovativo, la creazione di un quadro normativo ispirato alle direttive dell'Unione Europea e alla legislazione italiana, stabilendo criteri specifici per la costituzione e il funzionamento di queste comunità di energia rinnovabile, garantendo e tutelando la partecipazione attiva dei consumatori, promuovendo un sistema inclusivo ed efficiente e avendo i consumatori come protagonisti del nuovo mercato energetico.

Il modello normativo proposto ha come punto principale il riconoscimento giuridico della figura del *prosumer*, garantendone la tutela contrattuale sulla base dei principi consolidati nel Codice civile, nella legislazione brasiliana dei consumatori e principalmente alla luce della Costituzione.

Infine, la tesi propone un modello di governance partecipativa e decentralizzata per le comunità energetiche, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente gli attori sociali ed economici locali, definendo chiaramente i ruoli di ciascun partecipante sulla base dei

principi di giustizia energetica, cercando di garantire pari accesso all'energia per tutta la società brasiliana e un'equa distribuzione dei benefici economici ottenuti da tali comunità. In linea con i principi costituzionali che tutelano l'ambiente e la dignità umana, questa struttura integra i valori della sostenibilità e della solidarietà sociale per affrontare le sfide del settore energetico.

Si prevede che i risultati presentati contribuiranno allo sviluppo di linee guida giuridiche chiare e adattate alle esigenze delle comunità brasiliane, rappresentando una pietra miliare nel dibattito sul futuro energetico del Brasile, oltre a contribuire alla costruzione di un sistema più equo, inclusivo e sostenibile.

CAPITOLO I - L'energia elettrica e la tutela della persona: legalità costituzionale, centralità della dignità umana e valorizzazione dell'ambiente

1. Dignità umana, tutela della persona ed energia elettrica nella legalità costituzionale

La legalità costituzionale, nella sua teoria dell'interpretazione, ha il compito di interpretare i valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, operando per la realizzazione della giustizia nel caso specifico, al di là del mero rispetto della legge. Ciò include sia la necessità di rileggere gli istituti civili alla luce della Costituzione, sia l'applicazione diretta delle norme costituzionali nei rapporti interprivati. È quella che si definisce ricostruzione del diritto civile, parte integrante di un sistema unitario, che richiede anche la concretizzazione dei principi costituzionali nei rapporti tra privati. Oggi le sfide della vita contemporanea si ripercuotono sul rapporto tra dignità umana, tutela della personalità e accesso all'energia elettrica e influenzano questa ricostruzione degli istituti di diritto civile.

Questo capitolo analizza come i sistemi giuridici brasiliano e italiano affrontano il tema della dignità umana e della tutela della personalità, con la ripersonalizzazione e la depatrimonializzazione del diritto civile, esplorando anche quadri normativi come gli articoli 225 e 170 della Costituzione federale brasiliana e gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, riferimenti per rileggere il diritto civile alla luce della tutela dell'ambiente, un aspetto fondamentale per la protezione della persona umana. Inoltre, si discute dell'energia elettrica come bene giuridico essenziale, secondo la definizione dell'articolo 83, I, del Codice Civile brasiliano e dell'articolo 814 del Codice Civile italiano, e del suo ruolo centrale nelle politiche energetiche e nell'incentivazione delle energie rinnovabili. Questo perché la dipendenza dai combustibili fossili e il crescente utilizzo delle risorse naturali stanno contribuendo in modo considerevole al declino della qualità della vita e all'aggravarsi del cambiamento climatico.

Infine, si analizzerà l'importanza della tutela della personalità nei servizi pubblici di energia elettrica, riflettendo sulle sfide e sulle possibilità di un approccio giuridico che favorisca lo sviluppo della personalità umana in armonia con un ambiente equilibrato.

1.1. Dignità umana e ripersonalizzazione: la svolta copernicana e la tutela della persona nelle Costituzioni italiana e brasiliana

La depatrimonializzazione del diritto civile può essere indicata come un punto di svolta nella storia del diritto privato stesso, frutto del doveroso superamento di un diritto civile panpatrimoniale, basato sulla proprietà privata, sulle ragioni dell'impresa e del mercato, e dell'emergere di un diritto civile ispirato al valore primordiale della dignità della persona, dell'uguaglianza e della solidarietà¹. Le sfide contemporanee impongono ancora la necessità di una critica e di un'autocritica all'interno del diritto civile, al fine di realizzare la ridefinizione e l'espansione della logica privatistica incorporata nell'unità e nella complessità del sistema giuridico². Ciò porta il diritto civile a ricollegarsi alla depatrimonializzazione e alla ripersonalizzazione degli istituti di diritto privato, poiché le connessioni tra l'uno e l'altro sono un'esigenza inevitabile per realizzare l'unità dell'ordine normativo e la sistematicità dell'interpretazione³.

Il diritto civile si orienta verso la tutela dei rapporti giuridico-esistenziali, privilegiando i rapporti giuridico-patrimoniali. La svolta copernicana del diritto civile è sostenuta dal principio della dignità della persona umana, che diventa il fondamento della Repubblica come riflesso dei costumi e dei valori della società, trasformando il codice civile. In precedenza, il diritto civile era limitato alla categoria dell'“avere”, quando solo il proprietario era il destinatario delle regole del diritto e la proprietà era il diritto per eccellenza. Con la “svolta copernicana”, la proprietà e il proprietario perdono la loro

¹ Il dibattito, iniziato da tempo, sulla cosiddetta depatrimonializzazione del diritto civile ha dimostrato che, in una prospettiva unitaria del sistema e, di conseguenza, della sua assiologia, il diritto civile non può più essere considerato il diritto dei rapporti patrimoniali: sul punto, v., P. PERLINGIERI, *Depatrimonializzazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, 1983, p. 1. L'unità del sistema significa che i suoi principi ispiratori e caratterizzanti sono presenti in ogni parte dello stesso sistema, caratterizzato da prospettive assiologiche unitarie: così, P. PERLINGIERI, *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, in *Probl. dir. civ.* Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 167-168.

² La realtà richiede la necessità di una critica e di un'autocritica nel diritto civile, con l'espansione della logica privatistica incorporata nell'unità e nella complessità del sistema giuridico: v., per tutti, P. PERLINGIERI, *La ricerca civilistica: tra critica ed autocritica*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, 1983, p. 628.

³ La scelta didattica della metodologia di insegnamento e di ricerca con la divisione tra diritto civile e diritto privato non implica la loro separazione, perché l'unità deve verificarsi anche nell'applicazione giuridica, in quanto le connessioni di entrambi rappresentano un'esigenza inevitabile della stessa unità di ordine e della sistematicità dell'interpretazione: così, P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto privato e diritto civile: un problema didattico*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, 1984, p. 185-186.

centralità a favore della persona, considerata all'interno della categoria dell'“essere”, della personalità e dei suoi valori e diritti esistenziali⁴.

La “svolta copernicana” impone trasformazioni alle categorie del diritto civile, dal contratto all'obbligazione come processo, dalla proprietà individuale al patrimonio, dalla famiglia alle famiglie, tra gli altri. Ciò che è stato costituzionalizzato è un diritto civile più sensibile ai problemi e alle esigenze della società⁵.

La cura del costituente nella definizione dei principi è la conclusione politica della scelta del legislatore per la preminenza della dignità della persona umana nell'ordinamento normativo, generando la depatrimonializzazione del diritto civile, con la reinterpretazione

⁴ Con la personalizzazione o depatrimonializzazione delle relazioni private, basate sulla solidarietà sociale e sull'uguaglianza sostanziale, vengono reinterpretate le categorie tradizionali del diritto civile (proprietà e individualismo) e viene elogiata la funzione promozionale dei valori esistenziali stabiliti dall'ordinamento costituzionale. L'equilibrio tra relazioni esistenziali e patrimoniali, tra “essere” e “avere”, diventa un requisito costituzionale. Vengono rivisitati e reinterpretati temi giuridici sensibili, come i nuovi modelli di famiglia, la responsabilità soggettiva, la proprietà privata, i contratti, le obbligazioni e, soprattutto, la personalità come sviluppo della persona umana. Questo perché la rilettura critica degli statuti fondamentali del diritto privato viene rivisitata in modo critico e costruttivo in: a) il transito giuridico, basato sui contratti, le obbligazioni e le loro modalità; b) la proprietà e le sue nozioni di possesso e appropriazione in generale; e c) il progetto genitoriale e la nozione di famiglia: L. E. FACHIN, *Teoria crítica do Direito Civil: à luz do novo Código Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, p. 31. Il principio della dignità umana basterebbe da solo come quadro di riferimento per l'intero sistema giuridico, poiché una scienza che non cerca lo sviluppo della persona umana non può essere considerata una scienza del diritto: R. M. DE A. NERY, *Noções preliminares de direito civil*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 114. Quando si tratta del concetto di solidarietà abbracciato dalla Costituzione italiana, come indicato negli articoli 2 e 3, esso ha senso solo se viene utilizzato con l'obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana, costituendo la tutela dei valori della persona un dovere sia dello Stato che della comunità: così, M. C. DE CICCO, *La normativa sul cognome e l'uguaglianza tra genitori*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 1985, p. 963. “La teoria dell'interpretazione deve essere orientata a realizzare i valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, agendo non solo per rispettare la legge, ma per realizzare la giustizia nel caso specifico. In questa direzione va intesa sia la necessità di rileggere gli istituti del diritto civile alla luce della Costituzione, sia l'applicazione diretta delle norme costituzionali nei rapporti interprivati. Una ricostruzione del diritto civile come settore non separato dal diritto costituzionale, ma come parte integrante di un sistema unitario che richiede anche la concretizzazione dei principi costituzionali nei rapporti tra privati”: v., sul punto, M. C. DE CICCO, *Atos de disposição do próprio corpo entre autonomia e dignidade da pessoa humana*, in *Civiltistica.com*, v. 2, n. 2, 2013, p. 2. Un'unità, quindi, non teorica, ma applicativa: secondo M. C. DE CICCO, *Teoria da interpretação e normas de direito civil*, in *Rev. bras. filos.*, n. 59, vol. 235, 2010, p. 231. Morato afferma che (1) il movimento è sorto come risultato delle ingiunzioni politiche del XVIII e XIX secolo, a volte a causa dell'interferenza diretta degli Stati liberali e a volte in risposta agli Stati assolutisti; (2) a differenza della consolidazione, la codificazione ha la caratteristica distintiva della sistematizzazione normativa; e (3) il giuspositivismo è considerato la corrente giusfilosofica più allineata con la codificazione, a causa del suo obiettivo di eliminare le lacune nel sistema giuridico: così, A. C. MORATO, *Codificação e descodificação: uma análise acerca do tema*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 98, 2003, p. 117. V., per tutti, C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, 1980, p. 644-645 e P. PERLINGIERI, *Depatrimonializzazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, 1983, p. 1.

⁵ La “svolta copernicana si registra fin dall'inizio delle motivazioni addotte per il radicamento storico e sociologico della vita privata colta nei Codici”, poiché le “trasformazioni concettuali danno una nuova forma all'eredità individualista del sistema classico: vengono in mente due espressioni: dall'individuo al soggetto, e dal soggetto alla cittadinanza” e l'“evoluzione sul piano delle idee si ispira alla caratteristica costruttiva delle relazioni”. Si afferma che “l'individuo, la società e le relazioni interprivate si riaccendono nella concezione eudemonista”. In fondo, il diritto è chiamato a rendere conto alla storia: L. E. FACHIN, *Direito Civil: sentidos, transformações e fim*, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, p. 57-64.

della proprietà, dei rapporti di consumo, dei contratti, dell'attività economica privata, dell'impresa, delle famiglie⁶.

Dopo tutto, la connessione tra i principi sembra essere praticamente l'unico modo per comprenderli davvero. Applicare un principio isolatamente non è applicarlo. Anche perché “il fanatico che spara in nome della sua religione applica un principio in modo isolato”. I principi non si applicano da soli, ma sempre in connessione con altri principi⁷.

In virtù della clausola generale che tutela i diritti della persona umana, spetta all'interprete privilegiare i valori esistenziali quando sono in conflitto con i valori patrimoniali. In quanto tale, qualsiasi norma o clausola deve essere in linea con l'ordinamento costituzionale, perché le norme di diritto civile devono riflettere le norme costituzionali⁸.

⁶ La depatrimonializzazione del diritto civile mira a rifondare l'intero sistema del diritto civile sulla base dell'ordinamento costituzionale, promuovendo la funzionalizzazione dei rapporti patrimoniali soggettivi a rapporti esistenziali soggettivi, riconosciuti come canoni costituzionali di indiscutibile rilievo. È questa la strada intrapresa dal diritto civile che porta al superamento di un diritto civile pan-patrimoniale, basato sulla proprietà privata, sull'impresa e sulle ragioni del mercato, verso un diritto civile ispirato al valore primario della dignità della persona, dell'uguaglianza e della solidarietà: sul punto, v., C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, 1980, p. 684.

⁷ Femia dice che applicare un principio in modo isolato non significa applicarlo. Il fanatico che spara in nome della sua religione applica un principio in modo isolato. Il fanatico è maniacalmente letteralista e mononormativo: applica un unico principio [...] a qualunque costo: in questo modo, in realtà, non applica nulla, o almeno nulla di normativo. Applica, forse, il suo stesso desiderio di confondere perversamente legalità e sadismo: P. FEMIA, *Principi e clausole generali. Ter livelli di indistinzione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 47-48. Inoltre, il momento della sua applicazione non è un posteriori rispetto al momento del riconoscimento della fonte; al contrario, è il momento della sua concretizzazione, tanto che si può dire che sono fonti gli atti o i fatti la cui interpretazione porta alla previsione della normativa da applicare, all'ordinamento del caso concreto: affermano P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, p. 41.

⁸ I giuristi sono tenuti ad applicare e interpretare il diritto civile alla luce dei valori costituzionali perché, anche quando sembra esserci una “perfetta sussunzione alla norma di un caso specifico”, è necessario cercare la giustificazione costituzionale di quel caso specifico. È un'illusione ritenere che l'applicazione della legge sia un'attività meccanica; è necessario comprendere la volontà costituzionale dell'ordinamento, offerta dai valori costituzionali. La norma costituzionale assume la funzione di modificare gli istituti tradizionali del diritto civile alla luce dei suoi valori e principi: così, M. C. B. DE MORAES, *A caminho de um direito civil-constitucional*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 17. Si tratta di ripristinare il primato della persona nell'aspetto che più la riguarda, all'interno dell'ordinamento giuridico che regola i rapporti che riguardano da vicino la persona umana, cioè il diritto civile. Non stiamo negando che il diritto civile abbia perso la sua importanza, ma stiamo affermando il paradigma della persona umana e della sua dignità nelle relazioni private, sulla base dell'ordine costituzionale. Il diritto civile viene interpretato non come una norma isolata, ma come parte di un sistema di norme (fondato sull'ordine costituzionale) e della forza normativa delle disposizioni costituzionali: sul punto, v., M. C. B. DE MORAES, *O direito civil-constitucional*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 24. Moraes sostiene che “la trasposizione delle norme direttive - cioè dell'asse centrale del sistema di diritto civile - dal testo del Codice a quello della Costituzione ha portato a conseguenze giuridiche estremamente importanti che si sono delineate a partire dal cambiamento della tutela dell'individuo (offerta dal Codice) alla tutela della dignità della persona umana (garantita dalla Costituzione e considerata da essa come uno dei fondamenti della Repubblica)”: secondo M. C. B. DE MORAES, *O direito civil-constitucional*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 48. La prevalenza delle situazioni esistenziali su quelle patrimoniali e la priorità della funzione degli istituti giuridici rispetto alla loro struttura sono state, e sono tuttora, importanti nel consolidamento del quadro teorico del diritto civile: cfr. M. C. B. DE MORAES, *Perspectivas a partir do direito civil-constitucional*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 56.

Ad esempio, una clausola generale rappresenta l'autovalorizzazione sociale, che è la costante mutazione dell'essere umano, che influenza il diritto e modifica persino il modo in cui i principi sono intesi come legittimazione sociale⁹. “La ferita del valore è l'invisibilità, il fatto che sia il nome di qualcosa che non si dà, se non in assenza”, in altre parole, ‘il valore è ciò che sfugge e non si vede’. Ma i valori sono all'interno o al di sopra delle norme?¹⁰.

Infatti, un sistema giuridico plurale e solidale, incentrato su una tutela sempre più piena e integrale della persona umana, consente una metodologia di interpretazione e applicazione del diritto più flessibile ed equa¹¹. Si passa dal giudice come bocca della legge alla legge come bocca del giudice. Se prima le soluzioni si basavano esclusivamente sulla legge, il giudice poteva essere considerato un semplice messaggero (*la bouche de la loi*). Poi, nel contesto attuale, è necessario il ragionamento del giudice, in base a quali criteri e in quali situazioni la legge deve essere detta dal magistrato (la legge per bocca del giudice)¹². Inoltre, afferma che si sta passando dalla “bocca del giudice del Codice di Napoleone alla bocca del giudice del diritto dei principi enunciati nelle lunghe Costituzioni” con il suo carico di argomentazioni¹³.

⁹ Femia afferma che le clausole generali non si riferiscono alla coscienza, ma all'autovalorizzazione sociale. L'autovalorizzazione è il concetto di un processo senza soggetto, è la società che produce continuamente innovazione e nuovi significati, ma non è un soggetto. La società non ha coscienza, non è un soggetto: è un processo in infinito divenire, un processo senza soggetto. L'autovalorizzazione sociale è la continua mutazione dell'uomo, che influisce sul diritto e cambia anche il modo in cui i principi intendono la legittimazione sociale: cfr. P. FEMIA, *Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 69-70.

¹⁰ Femia sostiene che le norme sono invisibili come i valori. Vorremmo riconoscerle per iscritto, ma nei loro segni ci dicono che c'è solo la loro fonte; cerchiamo di trovarle invertite nella pratica, ma i comportamenti, devoti o devianti, non sono né le norme né la loro negazione: sono solo esecuzioni, atti che trovano il loro significato nelle norme. Le norme risiedono nella pratica come un'ombra: cfr. P. FEMIA, *Segni di valore*, in *Civilistica.com*, v. 3, n. 1, 2014, p. 3-4.

¹¹ Moraes afferma che “nel campo del diritto civile, in particolare, si è consolidata l'idea che la supremazia gerarchica del testo costituzionale imponga non solo il rispetto formale delle norme superiori, ma richieda anche che la legislazione ordinaria sia sempre interpretata e applicata in modo da garantire la massima efficacia dei precetti della Costituzione”: M. C. B. DE MORAES, *Professores ou juizes?*, in *Civilistica.com*, v. 3, n. 2, 2014, p. 1.

¹² Sostiene M. C. B. DE MORAES, *Do juiz boca-da-lei à lei segundo a boca-do-juiz: notas sobre a aplicação- interpretação do direito no início do século XXI*, in *Rev. dir. priv.*, v. 14, n. 56, 2013, p. 27-30: che “gli studiosi di diritto civile si trovano di fronte a una sfida importante: elaborare parametri affinché, nell'applicazione del diritto alla luce dei principi costituzionali, sia possibile conciliare il superamento dell'autonomia privata classica, fondata sulla proprietà e concepita come valore unitario (sempre uguale, indipendentemente dalla circostanza), con la tutela contemporanea della libertà (rectius, dell'autonomia esistenziale) come aspetto della dignità della persona umana - in altre parole, come libero sviluppo della personalità di ciascuno, che deve quindi essere rispettata”.

¹³ Afferma M. C. B. DE MORAES, *O jovem direito civil-constitucional*, in *Civilistica.com*, v. 1, n. 1, 2012, p. 2: che “la positivizzazione dei diritti fondamentali e della tutela della dignità della persona umana, presente in questi testi costituzionali, tuttavia, ha assunto un significato decisivo solo quando è cambiato il fondamento nevralgico del paradigma giuridico contemporaneo, ossia quello della forza normativa della Costituzione. Così, all'interno dello stesso diritto positivo, si riconosce l'apertura del sistema che, nella sua dinamica, permette il ricorso (sempre argomentativo) a valori (moral) attraverso il processo di interpretazione. Questo è soprattutto il caso dei principi, delle norme che, per la

È essenziale sottolineare che la teoria delle fonti è fortemente legata alla teoria dell'interpretazione, che a sua volta è influenzata dalle norme costituzionali. Pertanto, è indispensabile che ogni interpretazione sia condizionata dall'ordinamento normativo e dalla capacità di argomentare e decidere degli interpreti chiamati ad “applicarle concretizzando scelte e valori secondo la legalità e la cultura che compongono il quadro normativo”¹⁴.

La dignità della persona umana, fondamento degli Stati costituzionali, ha il compito di imporre una radicale trasformazione del dogma del diritto civile e di stabilire una dicotomia essenziale tra rapporti giuridici esistenziali e rapporti giuridici patrimoniali, poiché gli istituti del contratto, della proprietà, della famiglia e della responsabilità, che sono classici del diritto civile, sono soggetti all'applicazione dei principi costituzionali negli spazi di libertà individuale¹⁵.

loro peculiare struttura, impongono all'interprete uno speciale sforzo di giustificazione. Da qui il ruolo essenziale che l'onere dell'argomentazione assume in questo modello, detto post-positivista perché aperto ai valori”.

¹⁴ Perlingieri afferma che la legalità contemporanea è una legalità costituzionale, perché “l'evoluzione del sistema giuridico è in gran parte dovuta ai cambiamenti del contesto sociale e della cultura: il diritto è cultura”. P. PERLINGIERI, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, 2010, p. 198-201. Il punto di vista di Perlingieri in relazione al diritto civile nella legalità costituzionale è che (a) la natura normativa delle costituzioni; (b) la complessità e l'unità dell'ordinamento giuridico e il pluralismo delle fonti del diritto; e (c) la teoria dell'interpretazione giuridica ai fini dell'applicazione comportano la necessità di riconoscere, di conseguenza, che (a.1) la Costituzione, come ogni altra legge, è un atto normativo e ha disposizioni precettive che possono essere utilizzate dai giudici costituzionali e dai giudici ordinari come interpreti autorizzati dal testo costituzionale; (b.1) le norme di principio non assumono la forma sillogistica della sussunzione, ma dell'ottimizzazione nella realizzazione del secondo precetto, e non solo con una norma specifica, e con un bilanciamento di essa in relazione al caso specifico; (c.1) l'idea di società e di etica che sta alla base della Costituzione è rilevante e che valori e principi storicamente caratterizzati penetrano nell'ordinamento positivo: così, P. PERLINGIERI, *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 2007, p. 506.

¹⁵ Cfr. G. TEPEDINO, *Normas constitucionais e direito civil na construção unitária do ordenamento*, in *Temas de Direito Civil – Tomo III*, Rio de Janeiro, Renovar, 2019, p. 13: da un mondo e da un codice concepiti esclusivamente nel paradigma patrimoniale, si passa a un nuovo scenario in cui la dignità della persona umana impone una radicale trasformazione del dogma del diritto civile, segnando la dicotomia tra relazioni giuridiche esistenziali e relazioni giuridiche patrimoniali. Le strutture e i dogmi del diritto civile vengono rimodellati e le situazioni giuridiche patrimoniali vengono funzionalizzate a quelle esistenziali. Secondo G. TEPEDINO, *Direitos Humanos e relações jurídicas privadas*, in *Temas de Direito Civil – Tomo I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 83-84: è quanto sta accadendo con la ricerca della tutela integrale della persona umana in una prospettiva civile-costituzionale, affermando la tutela della persona nelle attività economiche, inondate dai progressi tecnologici e dall'espansione dei mercati, imponendo l'interpretazione appropriata per armonizzare valori sociali e valori economici, persona umana e persona giuridica, logica del mercato e logica esistenziale, verso cui si orienta l'ordinamento giuridico. Secondo G. TEPEDINO; H. H. BARBOZA e M. C. B. DE MORAES, *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República: volume I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2014, p. 3: “così, attraverso un'intensa attività legislativa extra-codificata, l'ordinamento giuridico non si concentra più sull'“individuo”, astrattamente considerato, ma sulla tutela della persona umana nei rapporti giuridici concreti e differenziati in cui è inserita, come modo per garantire i principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 3, III) e di uguaglianza sostanziale (art. 3, IV). In questa prospettiva, i bambini e gli adolescenti (Legge 8.069/90), i consumatori (Legge 8.078/90) e così via meritano una protezione speciale da parte dell'ordinamento giuridico”. Questo è ciò che viene definito come ricodificazione della legalità costituzionale. Inoltre, ogni persona è in grado di avere diritti e doveri nell'ordinamento civile, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Codice Civile. Secondo P. PERLINGIERI, *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 2007, p. 497; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, ESI, 1972, p. 131-132; P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*,

Il principio della dignità della persona impone degli imperativi: un imperativo giuridico categorico e tre imperativi relativi. Il primo è considerato un dovere fondamentale, ossia il riconoscimento dell'intangibilità della vita umana, considerato un precetto giuridico assoluto, ossia un imperativo giuridico categorico. Poi, in ordine logico e come conseguenza del rispetto della vita, le basi giuridiche date dalla dignità sono il rispetto dell'integrità fisica e psichica (condizioni naturali), i mezzi minimi per l'esercizio della vita (condizioni materiali) e i presupposti minimi della libertà e della convivenza paritaria (condizioni culturali), tutti e tre i precetti sono considerati relativi, cioè imperativi giuridici relativi e devono essere obbediti, in linea di principio, secondo la loro gerarchia¹⁶.

Un altro concetto proposto per esemplificare la persona e la sua dignità è quello che considera i quattro principali corollari della dignità umana, ma non esaustivi, i principi giuridici di uguaglianza, integrità fisica e morale - psicofisica -, libertà e solidarietà. L'inclusione in una categoria non esclude la possibilità che essa trovi protezione anche in un'altra¹⁷.

Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 459, P. PERLINGIERI, *Perfis do Direito Civil: uma introdução ao direito civil constitucional*, trad. Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p. 115.

¹⁶ A. J. De Azevedo fa un'analisi critica ed espone importanti considerazioni sul contenuto della dignità della persona umana tra una concezione insulare e una concezione propria di una nuova etica, poiché “esistono oggi due diverse concezioni della persona umana che cercano di sostenere l'idea della sua dignità; Da un lato, c'è la concezione insulare, ancora dominante, basata sull'uomo come ragione e volontà, secondo alcuni, come autocoscienza, secondo altri - questa è la concezione alla cui fine vogliamo collaborare perché è diventata insufficiente, - e, dall'altro, la concezione propria di una nuova etica, basata sull'uomo come essere integrato nella natura, partecipante speciale del flusso vitale che la permea da miliardi di anni, e la cui nota specifica non sta nella ragione e nella volontà, che anche gli animali superiori possiedono, o nell'autocoscienza, che almeno gli scimpanzé hanno, ma piuttosto, in senso opposto, nella capacità dell'uomo di uscire da se stesso, di riconoscere nell'altro un suo pari, di usare il linguaggio, di dialogare e, soprattutto, nella sua vocazione all'amore, come abbandono spirituale agli altri. La prima concezione porta a comprendere la dignità umana come autonomia individuale, o autodeterminazione; la seconda, come qualità dell'essere vivente, capace di dialogo e chiamato alla trascendenza”. Per De Azevedo, “la vita genericamente considerata incarna il valore di tutto ciò che esiste in natura. Questo valore esiste da solo, è indipendente dall'uomo. Dal primo essere vivente a oggi, c'è un flusso vitale continuo; ogni essere vivente ha la sua scintilla di vita, ma ogni singola scintilla nasce dal fuoco che da allora arde sulla Terra e, in questo fuoco, ogni scintilla è parte del tutto. La vita in generale è alla base del diritto ambientale e del diritto animale. Tuttavia, è senza dubbio la vita umana che, da un punto di vista ontologico, ne rappresenta la parte eccellente. Ecco perché la vita umana - a livello globale e in ciascuna delle sue scintille - dovrebbe essere oggetto della massima attenzione da parte dei giuristi. Dal punto di vista che ci interessa, cioè quello di ogni persona umana, la vita è una condizione di esistenza. Il principio giuridico della dignità, come fondamento della Repubblica, richiede come presupposto l'intangibilità della vita umana. Senza vita non c'è persona, e senza persona non c'è dignità”: così, A. J. DE AZEVEDO, *Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 3, n. 9, 2002, p. 13-15.

¹⁷ Dopo tutto, i diritti delle persone sono garantiti dal principio costituzionale della dignità umana e sono concretamente protetti dalla clausola generale di protezione della persona umana: cfr. M. C. B. DE MORAES, *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*, Rio de Janeiro, Renovar, 2017, p. 85. I corollari della dignità della persona umana - i principi giuridici di uguaglianza, integrità fisica e morale - psicofisica -, libertà e solidarietà - non sono esaustivi o si escludono a vicenda, poiché l'inclusione in una categoria non esclude la possibilità di trovare tutela anche in un'altra. A titolo esemplificativo: “il danno causato dalla morte di una persona cara può essere riferito sia al danno all'integrità psichica che alla solidarietà familiare; la violazione della privacy può essere più vicina alla libertà o all'integrità psichica; l'esclusione dovuta all'età può riferirsi sia all'uguaglianza che alla solidarietà sociale”.

In Brasile, la dignità della persona umana è il fondamento della Repubblica Federativa del Brasile, come stabilito dall'art. 1, III¹⁸, della Costituzione Federale, che si costituisce come Stato Democratico di Diritto. In quanto tale, la dignità umana fornisce un'ermeneutica per la protezione completa della persona umana, in tutte le sue vulnerabilità¹⁹.

In Italia, i diritti inviolabili dell'uomo, della personalità e gli innegabili doveri di solidarietà sono i fondamenti della Repubblica Italiana, come sancito dall'art. 2²⁰ della Costituzione italiana, che dimostra anche il ruolo del personalismo e della solidarietà nella costruzione dell'ordine normativo. La “persona” è dunque il punto di confluenza dell'ordinamento giuridico. Alleata alla persona e al diritto è la cultura, sintesi dei problemi e delle loro soluzioni, pacifiche o contestate, responsabile della creazione della cultura giuridica, frutto dell'attività interpretativa di tutti gli operatori del diritto²¹.

Pertanto, tutte le lesioni che possono essere ricondotte ad almeno uno di questi quattro principi sono sufficientemente gravi da generare un risarcimento del danno morale e devono essere preservate il più possibile: così, M. C. B. DE MORAES, *O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo*, in *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 139. Inoltre, sostiene M. C. B. DE MORAES, *O princípio da dignidade da pessoa humana*, in M. C. B. De Moraes (org.), *Princípios do direito civil contemporâneo*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 17: che “quando si riconosce l'esistenza di altri uguali, ciò dà origine al principio di uguaglianza; se gli uguali meritano lo stesso rispetto per la loro integrità psico-fisica, si dovrà costruire il principio che protegge questa integrità; poiché la persona è essenzialmente dotata di libero arbitrio, questa libertà dovrà essere garantita giuridicamente; infine, poiché la persona è necessariamente parte del gruppo sociale, ciò darà origine al principio di solidarietà sociale”.

¹⁸ Art. 1 La Repubblica Federativa del Brasile, formata dall'unione indissolubile di Stati e Comuni e del Distretto Federale, è uno Stato democratico di diritto e ha come fondamento: [...] III - la dignità della persona umana.

¹⁹ “In effetti, sappiamo ormai che è una prospettiva illusoria considerare l'operazione di applicazione della legge come un'attività puramente meccanica, che si riassumerebbe nel lavoro di verifica della corrispondenza dei fatti ai modelli astratti stabiliti dal legislatore. L'analisi di un caso concreto dà spesso luogo a prospettive diverse e raramente può essere risolta con la semplice applicazione di un articolo di legge o di un mero argomento di logica formale. Da qui la necessità per gli operatori del diritto di conoscere la logica del sistema, offerta dai valori costituzionali, poiché la norma ordinaria deve sempre essere applicata in combinazione con la norma costituzionale, che è la ragione della sua applicazione in quel caso specifico. Da questo punto di vista, la norma costituzionale assume nel diritto civile la funzione di convalidare la norma ordinaria applicabile al caso concreto e di modificare gli istituti tradizionali alla luce dei suoi valori e principi”. In questo senso, “l'applicazione diretta delle norme costituzionali nei rapporti interprivati è stata attualmente realizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento a innumerevoli istituti del diritto civile, dalla proprietà al diritto di famiglia, dalla successione alla responsabilità civile”: così, M. C. B. DE MORAES, *A caminho de um direito civil-constitucional*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 11.

²⁰ Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

²¹ La persona, intesa come connessione esistenziale in ogni individuo di sé, cura dell'altro e aspirazione a vivere in istituzioni giuste, rappresenta il punto di confluenza di una pluralità di culture, che si manifesta nel riferimento stesso dei valori. Si dice che la persona è inseparabile dalla solidarietà, perché la cura dell'altro fa parte del concetto di persona: P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*, trad. Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 460-461. In questo senso, la cultura è vitale per la persona, poiché presuppone, in ogni individuo, un lungo e continuo processo di selezione o filtraggio di conoscenze ed esperienze, che si traduce in un complesso di idee e simboli che diventano parte integrante della personalità umana. In quanto tali, cultura e personalità si completano a vicenda. Reale difende una visione culturalista del diritto: cfr. M. REALE, *Paradigmas da cultura contemporânea*, São Paulo, Saraiva,

È questo il passaggio del diritto civile, riconosciuto come logica di solidarietà dal testo costituzionale e come logica di socialità dal Codice Civile brasiliano, perché nelle obbligazioni e nei contratti, ad esempio, l'autonomia privata cede il passo alla tutela costituzionale della solidarietà e, inoltre, della buona fede, della protezione dei consumatori e di altri valori sociali. Ciò accade anche con la funzionalizzazione del diritto delle cose. Bodin De Moraes afferma che “il cambiamento è enorme: dalla prevalenza della struttura degli istituti giuridici al primato della loro funzione; dai concetti ai valori; dalle regole ai principi; dallo studio degli enunciati normativi astratti a quello dei casi concreti; dalla volontà del legislatore alla volontà del giudice (debitamente motivata); dalla sicurezza (certezza) alla giustizia (incertezza); dal mantenimento dello status quo alla funzione promozionale del diritto; dalla sussunzione alla ponderazione; dalla tecnica alla cultura; dall'oggettività alla relatività - tenendo presente che non si tratta di sostituire un termine all'altro, ma di sommarli²².

Il percorso evolutivo degli istituti tradizionali del diritto civile è un esempio di come si sia formata una nuova nozione di ordine pubblico nella società. Si può notare come l'attenzione del Codice Civile per l'individuo abbia lasciato il posto all'attenzione per le attività, i loro rischi e l'impatto sociale, il modo in cui vengono utilizzati i beni disponibili e per questioni quali la funzione sociale della proprietà, i limiti dell'attività economica,

2005, p. 2. Inoltre, l'epoca attuale è permeata da frequenti e accelerati cambiamenti sociali, economici e, di tanto in tanto, ambientali ed ecologici. Pertanto, “è dovere dell'interprete evitare la facile tentazione di risolvere le questioni giudiziarie unicamente sulla base di affermazioni formali, considerate chiare, quando invece dovrebbero essere situate nel complesso unitario delle loro motivazioni e circostanze”. In Brasile, non si può ignorare il fatto che nell'applicare la legge, il giudice terrà conto dei fini sociali a cui è diretta e delle esigenze del bene comune, come stabilito dall'art. 5 del Decreto Legge n. 4.657 del 4 settembre 1942: così, M. REALE, *Questões de direito privado*, São Paulo, Saraiva, 1997, p. 1. Inoltre, del resto, “il diritto è innanzitutto la cultura di una determinata società, una sintesi di problemi e delle loro soluzioni, pacifiche o contestate: un universo di soluzioni possibili, purché caratterizzate dal rigore del metodo e dal rispetto dei canoni logico-positivi dell'argomentazione giuridica, fondamento della teoria dell'interpretazione come funzione normativa”: così, P. PERLINGIERI, *cit.*, p. 5-6. Ciò che caratterizza il culturalismo è l'adozione della nozione di cultura come paradigma centrale nei campi delle scienze umane: cfr. J. MARTINS-COSTA, *Os direitos fundamentais e a opção culturalista do novo Código Civil*, in *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, p. 86.

²² Ciò che è accaduto è che “l'individuo astratto, *homo clausus*, tutelato nella sua proprietà (padre, marito, proprietario, contraente, testatore) - la cui tutela è espressa dal principio generale dell'arricchimento senza causa - ha lasciato il posto alla persona concreta, tutelata nella sua dignità (bambino, adolescente, anziano, donna, consumatore, disabile) - la cui tutela è espressa dal principio della dignità della persona umana”. Ne è scaturito un nuovo oggetto del diritto civile contemporaneo, poiché “all'arbitrio (“chi dice contrattuale dice giusto”), all'uguaglianza formale limitata, all'autonomia privata intesa come libertà nelle situazioni patrimoniali e al divieto di atti illeciti si sono sostituiti lo scopo, la promozione dell'uguaglianza sostanziale e il diritto alla differenza, l'autonomia privata intesa come spazio di libertà nelle situazioni esistenziali e l'integrazione del divieto di atti illeciti con il divieto di atti abusivi”: così M. C. B. DE MORAES, *Do juiz boca-da-lei segundo a boca-do-juiz: notas sobre a aplicação-interpretação do direito no início do século XXI*, in *Rev. dir. priv.*, v. 14, n. 56, 2013, p. 20-22.

l'organizzazione della famiglia²³. Il senso civico è un altro concetto che deve essere racchiuso nella dimensione della persona, che acquisisce diritti, contrae obblighi, diventa proprietaria di beni, forma una famiglia, si assume responsabilità, tra le altre cose, come fondamento dei propri valori e diritti fondamentali²⁴.

La trasformazione dello stile di vita delle persone, spesso influenzata da forti interessi economici, provoca spesso una collisione tra i diritti; questo è anche il caso del conflitto con i diritti della personalità. Essi sono attualmente sviluppati come valori esistenziali, senza i quali la personalità rimarrebbe un atteggiamento incompleto, privo di qualsiasi valore concreto²⁵. La personalità è strettamente legata alla persona stessa e ai suoi diritti e doveri²⁶. La personalità comporta quindi non solo diritti e doveri, ma anche la libertà,

²³ Innanzitutto, il legislatore sta modificando le tecniche legislative e definendo obiettivi concreti, stabilendo linee guida per le politiche nazionali dei consumatori, obiettivi di locazione di alloggi e immobili urbani, programmi pubblici e politiche di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, tra gli altri. Allo stesso tempo, la categorizzazione esaustiva sta lasciando il posto a clausole generali, aperte e complete. In secondo luogo, si è verificato un cambiamento nel linguaggio utilizzato dal legislatore, che è diventato meno giuridico e più settoriale, in linea con le nuove difficoltà della società, come le innovazioni tecnologiche e le nuove operazioni contrattuali. In terzo luogo, il legislatore non frena più i comportamenti indesiderati (atti illegali), ma abbraccia la funzione promozionale del diritto attraverso una legislazione di incentivazione. In quarto luogo, il diritto civile non è più limitato dal legislatore a disciplinare i rapporti patrimoniali, poiché il testo costituzionale impone numerosi doveri fuori bilancio volti al libero sviluppo della personalità e alla tutela della dignità umana, come la difesa dei consumatori e dei locatari, tra gli altri: così, G. TEPEDINO, *Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil*, in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 9-10.

²⁴ Secondo Fachin, “il concetto di cittadinanza può essere il continente che ospiterà la dimensione rafforzata della persona in termini di valori e diritti fondamentali. Non più, però, come soggetto di diritti virtuali, astratti o atomizzati al servizio della nozione di oggetto o merce. Solo la libertà reale degli individui può cogliere, in sostanza, il superamento della servitù storica degli esclusi. Questo superamento degli ostacoli implica necessariamente un ripensamento della proprietà e del suo uso. Nella terra epistemologica del patrimonio, la persona, piuttosto che il proprietario di aziende, sostituisce la nobiltà immobiliare e l'ordine feudale di esclusione”: così, L. E. FACHIN, *Teoria crítica do Direito Civil: à luz do novo Código Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, p. 362-363.

²⁵ I diritti della personalità sono definiti come diritti esistenziali, cioè diritti che costituiscono il minimo necessario del contenuto della personalità. Tuttavia, è frequente che questo “minimo” non venga rispettato a causa dell'arbitrarietà del diritto positivo, portando De Cupis a sostenere la necessità che il diritto positivo riconosca le esigenze etiche e i principi del diritto naturale. Tuttavia, è chiaro che la strada più percorribile per l'attuale momento dei diritti della personalità è quella di comprendere la forza normativa della clausola generale che protegge la dignità della persona umana: così A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, A. Giuffrè, 1959, p. 18-20.

²⁶ Ricorda, C. A. BITTAR, *Os Direitos da Personalidade*, Atual. E. C. B. Bittar, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 35-40, che, “dal punto di vista della dottrina tradizionale, l'oggetto di questi diritti [i diritti della personalità] si trova nei beni costituiti, secondo Tobeñas, da determinati attributi o qualità fisiche o morali dell'uomo, individuati dall'ordinamento giuridico e che sono oggetto di particolare attenzione e protezione. Così sono stati considerati dalla dottrina di tutti i Paesi, come in Italia: Ferrara, Venzi, Ruggiero, Pacifici-Mazzoni, Coviello, Gangi, Messineo, De Cupis, Rotondi e Degni; in Francia: Planiol, Ripert, Boulanger, Lindon; in Portogallo: Pires de Lima e Antunes Varela, nonché, in studi più recenti, José de Oliveira Ascensão, Pedro Pais de Vasconcelos e Paulo Mota Pinto; in Spagna: Martín Ballester; in Brasile: Limongi França, Orlando Gomes, Milton Fernandes, Maria Helena Diniz, Teresa Ancona Lopez, Álvaro Villa a Azevedo, Silvio de Salvo Venosa e molti altri autori. Studi più recenti dimostrano che l'argomento è oggetto di una ricerca vigorosa, che cerca di affrontare la questione di fronte alle sfide più attuali poste da una società in rapida evoluzione, i cui valori dinamici impongono rapidi cambiamenti nel riconoscimento dei diritti. Così, il tema è stato indagato da autori come Luiz Edson Fachin, Gustavo Tepedino, Paulo Luiz Netto Lôbo, Maria Berenice Dias, Maria Celina Bodin de Moraes, Silmara Juny de Almeida Chinelato, Giselda N. Hironaka, Judith Martins-Costa, Anderson Schreiber, in altre prospettive e interfacce. Anche studi più recenti sono emersi in questo campo, salvaguardando la

che deve essere sempre goduta in modo responsabile²⁷. La persona umana è dotata di una personalità che rappresenta un attributo della persona umana e la accompagna per tutta la vita²⁸.

Tuttavia, poiché qualsiasi situazione giuridica può nascere solo da una norma positiva, i diritti della personalità, per avere una protezione effettiva, devono trovare il loro fondamento nella norma positiva, vero fondamento giuridico della protezione della personalità. Diritto positivo che nell'assetto culturale contemporaneo va individuato nelle norme costituzionali. Difatti, non si può lasciare coinvolgere nel riduzionismo e nell'equivoco di cercare di interpretare la Costituzione alla luce del Codice, perché è il Codice che viene interpretato alla luce della Costituzione. Ciò a maggior ragione per quanto riguarda alla tutela della personalità²⁹.

I diritti della personalità possono essere considerati come diritti che raffigurano la persona umana e i suoi riflessi. Oltre a discutere quale relazione o criterio debba predominare tra “i rami giuridici che tutelano la dignità della persona umana”³⁰.

È essenziale concentrarsi sulla realizzazione di questi diritti che interessano la specie umana. Il parallelo tra i diritti della personalità e le dimensioni/generazioni dei diritti umani (libertà, uguaglianza e solidarietà), i diritti di solidarietà e il destino comune dell'umanità, con un'enfasi sull'ambiente, deve essere reso effettivo se si vuole che i diritti della personalità siano veramente realizzati o anche se non devono essere banalizzati³¹.

continuità e l'importanza del tema, come si può vedere negli studi di Leonardo Estevam de Assis Zanini e Roxana Cardoso Brasileiro Borges”.

²⁷ I doveri di solidarietà non operano solo tra individuo e Stato, ma anche tra privati. M. C. DE CICCIO, *O papel dos deveres na construção da legalidade constitucional / Il ruolo dei doveri nella costruzione della legalità costituzionale*, in *Os deveres na era dos direitos entre ética e mercado – I doveri nell'era dei diritti tra etica e mercato* a cura di M. C. De Ciccio, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 26.

²⁸ “La personalità, in quanto attributo della persona umana, è indissolubilmente legata ad essa. La sua durata è quella della vita. Finché vive e finché vive, l'essere umano è dotato di personalità”: così C. M. DA S. PEREIRA, *Instituições de direito civil* – v. I, Atual. Maria Celina Bodin de Moraes, Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 184.

²⁹ Così, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, ESI, 1972, p. 131-132

³⁰ I diritti della personalità possono essere considerati una “disciplina in continua mutazione”, il che ci porta a riconoscere che gli esempi e le semplificazioni concettuali utilizzati nello studio dei diritti della personalità, anche quando sono didatticamente utili per un primo contatto con la materia, non sempre reggono alla profondità e alla complessità dell'argomento: cfr. A. C. MORATO, *Quadro geral dos direitos da personalidade*, in *Rev. fac. dir*, Universidade de São Paulo, v. 106/107, 2012, p. 135-142.

³¹ A difesa della mancanza di un *numerus clausus* delle ipotesi tutelate dai diritti della personalità, nessuna disposizione è esaustiva perché lascerebbe necessariamente fuori le nuove manifestazioni ed esigenze della persona che sorgono con il progredire della società: cfr. M. C. B. DE MORAES, *O princípio da dignidade da pessoa humana*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 115. La tutela della personalità, per essere efficace, non può essere scissa in vari fatti, considerati come se fossero ipotesi autonome che non comunicano tra loro: cfr. M. C. B.

Sia che si tratti della teoria pluralista, riconosciuta come caratterizzante l'esistenza di molteplici diritti della personalità, sia che si tratti della teoria monista dei diritti della personalità, riconosciuta come difensore dell'esistenza di un unico, originario e generale diritto della personalità, occorre tenere conto degli aspetti distintivi della persona umana nella gerarchia dei valori costituzionali³².

Tuttavia, poiché la personalità è dinamica, i diritti della personalità non possono essere considerati solo come fattispecie tipiche³³. Di conseguenza, “la tutela della persona umana non può essere frazionata in ipotesi isolate, microsistemi, fatti autonomi non comunicanti tra loro, ma deve essere presentata come un problema unitario, dato il suo fondamento, rappresentato dall'unità del valore della persona”³⁴ che viene tutelato è il valore della

DE MORAES, *Ampliando os direitos da personalidade*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 126.

³² La protezione della persona umana va oltre la prospettiva settoriale (diritto pubblico e diritto privato) e non si accontenta delle tecniche di risarcimento e di repressione (binomio danno-sanzione), richiedendo strumenti di protezione della persona. In Brasile, il codificatore ha esteso i diritti della personalità alle persone giuridiche, in virtù dell'articolo 52 del Codice Civile. Tepedino afferma che “a rigore, la logica fondante dei diritti della personalità è la tutela della dignità della persona umana”; tuttavia, “probabilmente per comodità pratica, il codificatore ha inteso estenderli alle persone giuridiche, il che non può significare che il concetto di diritti della personalità sia una categoria concettuale neutra, applicabile indistintamente alle persone giuridiche e alle persone umane”: così, G. TEPEDINO, *A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro*, in *Temas de Direito Civil – Tomo I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 60. Tepedino avverte, tuttavia, che “alle persone giuridiche non sono garantiti i diritti soggettivi della personalità, ma solo l'estensione della tecnica dei diritti della personalità per la protezione delle persone giuridiche”, perché a suo avviso “qualsiasi altra interpretazione che cercasse di trovare nell'articolo 52 il fondamento per ammettere i diritti della personalità delle persone giuridiche sarebbe in contraddizione con la dizione testuale della disposizione e si scontrerebbe con l'informazione assiologica indispensabile per la concretizzazione della suddetta clausola generale”. Questo perché, per Tepedino, “a rigore, la logica fondante dei diritti della personalità è la tutela della dignità della persona umana”. È noto che il legislatore brasiliano ha esteso i diritti della personalità alle persone giuridiche, ma questa scelta non implica che tali diritti debbano essere considerati una categoria neutra che si applica indistintamente alle persone giuridiche e agli esseri umani. Va sottolineato, tuttavia, che occorre distinguere tra le persone giuridiche che mirano al profitto e quelle che perseguono altri obiettivi: cfr. G. TEPEDINO, *Crise das fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002*, in *Temas de Direito Civil – Tomo II*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 16-17. In Brasile, “il problema della personalità rivela una discussione concettuale più ampia sulla protezione da dare alla persona giuridica, come soggetto di diritto, e sul suo status peculiare, diverso da quello della persona umana, ai fini della responsabilità: così, G. TEPEDINO, *Notas sobre a desconsideração da personalidade jurídica*, in *Temas de Direito Civil – Tomo III*, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 66. Tuttavia, Rossi afferma che “per quanto riguarda i titolari di interessi e, quindi, di figure soggettive, si dà un utile contributo a comprendere che non è vero che la personalità giuridica esiste (ed è quindi totale) o non esiste, ma semplicemente che le figure soggettive (situazioni giuridiche) possono ricevere un peso più o meno grande perché esistono vari gradi di soggettività giuridica: cfr. G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, 2018, p. 115.

³³ I diritti della personalità possono essere considerati una “disciplina in continua mutazione”, il che ci porta a riconoscere che gli esempi e le semplificazioni concettuali utilizzati nello studio dei diritti della personalità, anche quando sono didatticamente utili per un primo contatto con la materia, non sempre reggono alla profondità e alla complessità dell'argomento: così, A. C. MORATO, *Quadro geral dos direitos da personalidade*, in *Rev. Fac. dir. Universidade de São Paulo*, v. 106/107, p. 135-142.

³⁴ Moraes sostiene che “ciò che il sistema giuridico può (e deve) fare è concretizzare, o densificare, la clausola di protezione umana, non permettendo che le violazioni dell'uguaglianza, dell'integrità psicofisica, della libertà e della solidarietà (sociale e familiare) rimangano irrisolte”: cfr. M. C. B. DE MORAES, *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*, Rio de Janeiro, Renovar, 2017, p. 121-130. Nella misura in cui la personalità si presenta come “il diritto di ogni essere umano al rispetto e alla promozione di tutti gli elementi, le potenzialità e le

persona umana. Pertanto, la Costituzione è la vera fonte di tutela dei diritti della personalità.

Il processo storico dei diritti della personalità, basato sulla garanzia della dignità umana, rappresenta le condizioni, i limiti e le esigenze della società del rischio globale. Permette di considerare i diritti della personalità associati ai processi evolutivi sociali e le loro ripercussioni sulla scienza del diritto. Come nel caso del rapporto tra diritti della personalità, ambiente ed ecologia³⁵.

La via da seguire per il nuovo paradigma, più lontano dall'antropocentrismo classico (personalismo), è quella di difendere un “antropocentrismo ecologico o giuridico esteso”; in questo modo sarà possibile riconoscere un valore intrinseco agli esseri umani e alle altre forme di vita non umane. Ciò che emerge è la dimensione ecologica della dignità umana stessa e, con ciò, la tutela dei valori ecologici impone anche restrizioni ai diritti e ai comportamenti umani, attraverso doveri morali e giuridici. La dignità della persona umana ha una dimensione ecologica, che non si limita a un'estensione biologica o fisica, ma comprende la qualità dell'ambiente in cui si sviluppa la vita. Esiste, infatti, un'interazione tra la dimensione naturale e quella ecologica (più ampia di quella ambientale), con l'obiettivo di elevare lo standard di sicurezza e di qualità della vita, ma non esclusivamente per la persona umana. Esiste, infatti, una logica evolutiva delle dimensioni della dignità umana, che attualmente include la dimensione ecologica³⁶.

espressioni della sua personalità umana, nonché dell'unità psico-fisica-socio-ambientale della stessa personalità umana (v.e. della sua dignità umana, della sua concreta individualità e del suo potere di autodeterminazione), con il conseguente obbligo per gli altri di astenersi dal compiere o cessare di compiere atti che offendano o minaccino di offendere illecitamente questi beni giuridici della personalità altrui, senza il quale incorreranno in responsabilità civile e/o saranno soggetti alle misure civili appropriate per impedire che la minaccia si consumi o per attenuare gli effetti dell'offesa in essa contenuta”, nonché “un vero e proprio potere di esigere da altre persone un comportamento positivo o negativo, normativamente determinato, con la possibilità di ricorrere ai tribunali per l'istituzione di misure coercitive, se tale comportamento non viene verificato”: così, R. V. A. C. DE SOUZA, *O direito geral de personalidade*. Coimbra: Almedina, 1995, p. 93.

³⁵ V., sul punto, D. W. DE CARVALHO, *A sociedade do risco global e o meio ambiente como um direito personalíssimo intergeracional*. *Revista de Direito Ambiental*, v. 12, n. 52, 2008, p. 35-36: poiché i diritti della personalità sono garantiti alle generazioni presenti in modo compatibile con le generazioni future, con conseguente istituzionalizzazione di tali diritti in prospettive intra e intergenerazionali.

³⁶ La sostenibilità viene invocata come principio per rapportarla non solo alle condizioni ambientali, ma per estenderla alle strutture sociali, economiche e culturali dell'ordinamento giuridico. È plausibile sostenere che il principio di sostenibilità sia ad ampio spettro e capace di ispirare una logica distributiva intergenerazionale di costi e benefici; del resto, le generazioni future devono ispirare, non solo eticamente, ma anche giuridicamente, le entità statali, il ruolo dei legislatori, degli amministratori e dei giudici nell'ambito dello Stato-Legislatore, dello Stato-Amministratore e dello Stato-Giudice, ma anche i privati e il diritto privato. Porena afferma che “sembra giunto il momento di concettualizzare la posizione delle generazioni future anche a livello giuridico: sia dal punto di vista di un dovere generalizzato di tutela posto a capo degli ordinamenti costituzionali - attraverso l'enunciazione del principio di sostenibilità in senso lato - sia

Le minacce al livello di sicurezza e alla qualità della vita degli esseri umani, insieme alla distruzione dell'ambiente come valore in sé, hanno causato una profonda ingiustizia nella distribuzione e nell'accesso alle risorse naturali. La corretta distribuzione dei beni sociali e ambientali, basata sul rapporto tra diritti e doveri, mira a ridistribuire questi beni per garantire un minimo di uguaglianza tra gli Stati e i loro cittadini. In questo modo, il minimo esistenziale ecologico è il risultato della dimensione ecologica, così come di quella sociale, storica e culturale, tra le altre, volte a plasmare il contenuto del principio della dignità umana. Esiste un riconoscimento e un allineamento, non automatico, tra valori ecocentrici intrinseci e valori antropocentrici strumentali dell'ambiente³⁷.

dal punto di vista dei diritti, attraverso il riconoscimento della natura propriamente intergenerazionale dei diritti fondamentali”: sul punto, v., D. PORENA, *Sobre o conceito de sustentabilidade e gerações futuras. Um breve resumo constitucional*, in *Rev. bras. dir.*, v. 18, n. 1, 2022, p. 12. Si può dire che la dimensione ecologica del diritto non implica l'abbandono delle conquiste dei precedenti modelli di Stato di diritto (sociale, liberale, democratico, tra gli altri) in termini di tutela della dignità della persona umana, ma piuttosto l'impegno ad affrontare e prevenire i rischi e il degrado ecologico. Il nuovo quadro giuridico ecologico rappresenta quindi la capacità di proteggere e promuovere i diritti sociali e i diritti ecologici sullo stesso piano politico-giuridico, in grado di produrre uno sviluppo sostenibile. Inoltre, l'obiettivo è quello di stabilire un quadro giuridico normativo in grado di promuovere un equilibrio per lo sviluppo sostenibile (ecologico, sociale ed economico) e di garantire l'integrità ecologica a livello locale, regionale, nazionale e globale: così, I. W. SARLET e T. FENSTERSEIFER, *Direito constitucional ecológico: Constituição, Direitos Fundamentais e proteção da natureza*, São Paulo, Thompson Reuters Brasil, 2021, p. 80-82. Fensterseifer afferma che “nell'elenco delle dimensioni finora illustrate, quindi, deve essere inclusa anche una dimensione ecologica (o socio-ambientale) della dignità della persona umana, che non si limita a una dimensione biologica o fisica, ma contempla la qualità dell'ambiente in cui si sviluppa la vita umana. È importante dare particolare rilievo alle interazioni tra la dimensione naturale e biologica della dignità umana e la sua dimensione ecologica (o ambientale), che mira ad ampliare il contenuto della dignità a uno standard di qualità e sicurezza ambientale (e non solo all'esistenza o alla sopravvivenza biologica), anche se nelle questioni poste dai problemi ecologici è spesso in gioco la stessa esistenza naturale della specie umana, e non solo uno standard di vita con qualità ambientale”; così, T. FENSTERSEIFER, *Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito*, Livraria do Advogado, 2008, p. 34-35.

³⁷ La mancanza di un accesso adeguato alle risorse ambientali mette a repentaglio l'ambiente e la stessa dignità della persona umana, in particolare delle persone in condizioni di privazione economica. È riconosciuto che il degrado ambientale e tutti gli altri rischi ecologici, come il riscaldamento globale, rappresentano una minaccia per il benessere individuale e collettivo: così I. W. SARLET e T. FENSTERSEIFER, *Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): algumas aproximações*, in *Estado socioambiental e direitos fundamentais*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, p. 12. Sebbene la difesa di una dimensione ecologica della dignità umana possa sembrare ancora controversa, non è una novità, poiché la stessa Convenzione sulla diversità biologica del 1992 adotta un approccio ecosistemico alla protezione, prevedendo la tutela di interi habitat e non solo di singole specie. Il preambolo della Convenzione presenta il “valore intrinseco della diversità biologica” e i “valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici della biodiversità e dei suoi componenti”. Riconosce i valori ecocentrici intrinseci e i valori antropocentrici strumentali dell'ambiente: così, K. BOSSELMANN, *Direitos humanos, meio ambiente e sustentabilidade*, in *Estado socioambiental e direitos fundamentais*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, p. 101. In Brasile, la dimensione ecologica della dignità della persona umana riguarda il riconoscimento della dignità intrinseca delle generazioni umane future, e non solo di quelle che vivono nel presente per le esistenze umane future, come sancito dall'art. 225 e dall'art. 5, §2 della Costituzione. Fensterseifer descrive questo quadro giuridico come costituzionalismo ecologico. La dimensione ecologica della dignità umana, basata sull'articolo 1, III della Costituzione, comprende il benessere ambientale, il benessere sociale e il benessere esistenziale: cfr. T. FENSTERSEIFER, *Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito*, Livraria do Advogado, 2008, p. 28-29. In Italia, la dimensione ambientale trova i suoi intrecci normativi nel complesso e unitario sistema delle fonti italo-europee. La struttura normativa conferma la tendenza dei legislatori, non solo nazionali, a orientare la propria attività in chiave “ecologica”.

La dignità della persona umana, adottata in diversi testi costituzionali, pur essendo realizzata come diritto individuale, è presentata anche come principio e costituisce, insieme al diritto alla vita, il nucleo essenziale dei diritti umani. La dignità della persona umana è alla base dei diritti fondamentali, dei diritti della personalità, dei diritti sociali ed economici e ne costituisce il fondamento³⁸.

A livello nazionale, il paradigma costituzionale ecocentrico, basato sulla premessa dell'integrità ecologica, amplia il concetto di benessere umano al di là dello spettro liberale e sociale, introducendo la variabile ecologica, chiarendo che la dicotomia tra esseri umani e natura non deve essere presa in considerazione, in quanto rappresenta un'incoerenza dal punto di vista ontologico³⁹.

L'“esigenza ecologica” rafforza l'insieme dei doveri di solidarietà prescritti dall'art. 2 Cost. e la dimensione ambientale dell'ordinamento giuridico viene esplicitata dalla riforma costituzionale del 2022, che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost. 9 e 41 Cost. Inoltre, secondo gli articoli da 191 a 193 del TFUE, l'Unione europea deve promuovere una politica di “salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente”, “protezione della salute umana”, “utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali” e “promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a lottare contro i cambiamenti climatici”. Inoltre, l'Unione Europea persegue uno sviluppo sostenibile “sulla base di una crescita economica equilibrata [...], di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva [...] e di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente”, secondo quanto previsto dall'art. 3, §3 del Trattato sull'Unione Europea; in questa direzione vanno anche gli articoli 11 del TFUE e 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, da cui si evince che l'Europa è aperta alle “esigenze di tutela ambientale”: così S. ZUCCARINO, *La dimensione ecologica italo-europea quale criterio-guida di ogni attività umana. Spunti in tema di attività farmaceutica*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 152-153. L'effettiva realizzazione della scala di valori, ispirata al personalismo e alla solidarietà, presuppone una “dimensione ecologica integrale”, cioè una simbiosi inscindibile tra ecologia ambientale e umana: cfr. F. PARENTE, *Territorio ed eco-diritto: dall'ecologia ambientale all'ecologia umana*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, p. 11. L'emergenza ecologica rende imperativo reinterpretare i paradigmi giuridici ed economici alla luce dello sviluppo sostenibile, cioè di uno sviluppo capace di bilanciare armoniosamente l'ecosistema con la razionalità economica: così, S. ZUCCARINO, *The Italian-European Ecological Dimension as a Guiding Criterion for All Human Activity. Cues in Pharmaceutical Activity*, in *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*. The Italian Law Journal, 2024, p. 141.

³⁸ In realtà, la dignità della persona umana non è semplicistica, come non lo è nulla in un sistema giuridico complesso. In Brasile, la dignità della persona umana è il fondamento della Repubblica Federale del Brasile (articolo 1, III) e il fine dell'ordine economico (articolo 170, caput). Pertanto, la dignità della persona umana è il fondamento della Repubblica Federativa del Brasile, ma è anche responsabile di guidare ciò che è l'ordine economico (mondo dell'essere), cioè il fine a cui l'ordine economico brasiliano deve rivolgersi. In Italia, la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma esige anche il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tuttavia, per quanto riguarda l'ordine economico, riconosce che l'attività economica, pur essendo libera, non può essere svolta in modo contrario all'utilità sociale o in modo dannoso per la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà o la dignità umana: secondo, E. R. GRAU, *A ordem econômica na Constituição de 1988*, São Paulo, Malheiros, 2022, p. 248.

³⁹ “La dicotomia cartesiana tra esseri umani e natura, in quanto rappresenta un'incoerenza dal punto di vista ontologico, data l'intrinseca natura biologica della condizione esistenziale umana, la difesa dei diritti della natura è in ultima analisi la difesa della vita, della dignità e dei diritti fondamentali degli esseri umani, in quanto questi ultimi sono premessi all'integrità ecologica per il loro esercizio e per la fioritura della vita umana sul Pianeta Terra”. Questa “svolta ecologica” nella concezione della Teoria costituzionale, dei diritti fondamentali e dello stesso principio della dignità umana (basato sulla sua dimensione ecologica e persino sull'attribuzione della dignità al di là della frontiera umana) implica l'imposizione di restrizioni all'esercizio di altri diritti fondamentali (liberali e sociali), ma sempre cercando di garantire l'integrità, l'indivisibilità e l'interdipendenza che caratterizzano il regime giuridico dello *jusfundamental* e la difesa di tali valori in una prospettiva futura. Si tratta di un approccio conciliante e integrativo ai valori umani ed ecologici, come due aspetti della stessa identità giuridica costituzionale: cfr. I. W. SARLET e T. FENSTERSEIFER, *Direito*

L'ordine normativo si inserisce tra il mondo etico e il mondo naturale, risultato dell'interazione di questi molteplici fattori (etici e naturali). Pertanto, l'ordine normativo è considerato parte dell'ordine universale, collegando l'ordine universale e l'ordine della natura come un tutt'uno. La differenziazione tra mondo naturale (fisico) e mondo etico porta alla seguente biforcazione: nel mondo etico - il mondo del comportamento umano - una procedura o uno stato è accettato solo se è in accordo con il sistema dominante di ciò che è permesso e/o proibito e di ciò che dovrebbe e/o non dovrebbe essere fatto; nel mondo naturale - il mondo fisico - una procedura o uno stato è considerato normale (usuale o comune) se fondamentalmente accade, cioè non può non essere e non può essere altro che ciò che è - non è, quindi, una facoltà⁴⁰.

Il nuovo paradigma ecologico comporta una distinzione da concetti già noti, ovvero l'ecologia come scienza biologica, che studia l'essere vivente e le sue interazioni con

constitucional ecológico: Constituição, Direitos Fundamentais e proteção da natureza, São Paulo, Thompson Reuters Brasil, 2021, p. 58. Il diritto stesso rimane in un costante processo di ricostruzione di fronte alla realtà, permettendo la valorizzazione di nuovi valori come l'ecologia come dimensione della dignità umana: cfr. I. W. SARLET, *Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2024, p. 192.

⁴⁰ Come sostiene Telles Júnior, “di fatto, nel mondo etico, le norme acquistano la natura di comandamenti. In questo mondo, le norme non sono descrittive, non descrivono il comportamento reale. Sono indicative, prescrittive, perché indicano e prescrivono il comportamento considerato corretto”. Questo perché “per gli esseri umani vivere bene è vivere insieme. In altre parole, relazionarsi bene con i nostri vicini. E questo significa che, per gli esseri umani, vivere insieme implica un ordine: una relazione conforme a un ordine normativo”: così, G. TELLES JÚNIOR, *A criação do Direito*, São Paulo, Saraiva, 2014, p. 444-445. La convivenza è quindi un'imposizione della specifica natura umana. Secondo Telles Júnior, il diritto è una delle discipline della convivenza, anche se il concetto non è una definizione in senso stretto, poiché esistono discipline della convivenza che non sono giuridiche. Ad esempio, si dice che gli esseri umani sono portati a vivere in società per indicazione genetica e per scelta (scelta dell'intelligenza e disposizione della volontà): così, G. TELLES JÚNIOR, *Estudos*, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 17-18. Inoltre, si ritiene che “la società umana, dunque, è un tutto, ma un tutto fatto di gruppi, di ‘corpi’, di istituzioni”; quindi, “è un'unità, ma è un'unità fatta di varietà”: cfr. G. TELLES JÚNIOR, *O povo e o poder*, São Paulo, Saraiva, 2014, p. 22. Esiste un innegabile parallelismo tra le leggi della natura e le leggi giuridiche, basate sui valori che sostengono l'ordine normativo. Telles Júnior afferma che “ciò che cambia non è improvvisamente il nostro modo di vedere la vita, la nostra visione degli esseri viventi. Ciò che cambia è la nostra comprensione, la nostra concezione non dichiaratamente pluralistica della vita, improvvisamente sostituita da una visione straordinaria: una visione unitaria della vita, la visione che tutti gli esseri viventi - piante, animali, uomini - formano un'unica classe, un unico insieme di entità, tutti come membri di un'unica famiglia. Improvvisamente, sentiamo che tutti gli esseri viventi appartengono alla stessa stirpe, allo stesso ceppo, perché ora siamo consapevoli dell'affinità primordiale che li unisce”: così, G. TELLES JÚNIOR, *Ética: do mundo da célula ao mundo dos valores*, São Paulo, Saraiva, 2014, p. 279. Per Telles Júnior, l'universo è l'insieme delle cose esistenti ed è considerato un insieme ordinato. Tuttavia, esiste un problema tra ordine e disordine, quando “questo quadro di ordine universale presenta, ad ogni occhio ignaro, zone d'ombra. Non tutto, a quanto pare, è ordinato nel mondo. Anche il disordine sembra esistere: il comportamento indisciplinato, la pratica del male, l'ingiustizia, la sofferenza, il dolore, sono fatti reali, e fatti contrari a ciò che consideriamo ordine”: cfr. G. TELLES JÚNIOR, *Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica*, São Paulo, Saraiva, 2014, p. 194. In sintesi, la normalità, all'interno del mondo etico, rappresenta la procedura o lo stato che non è stravagante e che non è contrario alle concezioni dominanti - il che significa che è in accordo con standard o modelli determinati. La normalità, invece, nell'ambito del mondo naturale (fisico), significa considerare la determinazione della normalità nell'ambito delle scienze naturali (quindi della biologia, che comprende anche l'ecologia). G. TELLES JÚNIOR, *Iniciação na ciência do direito*, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 17-18. SOMENTE Telles Junior abordou esse aspecto?

l'ambiente; l'ecologia come filosofia, come riflessione etica e politica, che analizza il rapporto tra l'essere vivente e la natura, partendo dalla prospettiva del superamento del dominio dell'uomo sulla natura in modo teorico ed estetico; infine, l'ecologia nella sua accezione giuridica con l'uguaglianza e l'emancipazione del soggetto di diritto, che riflette direttamente sul senso sociale, economico e politico. Quello che viene presentato è un rapporto di interdipendenza e non di commercializzazione con l'ambiente chiamato ecosofia⁴¹.

1.2. Diritti della personalità e ambiente nel ragionamento costituzionale brasiliano

I diritti della personalità non sono presentati come uno strumento per scelte individuali illimitate che prescindono dallo spazio relazionale in cui sono inserite. I diritti della personalità sono considerati quando sono veramente essenziali per l'essere umano, una caratteristica sempre più diffusa nella società odierna, che sta rapidamente subendo l'impatto di nuovi cambiamenti sociali⁴².

Per ampliare la portata relazionale dei diritti della personalità, è necessario e persino inevitabile stabilire il rapporto tra un ambiente sano come strumento per la realizzazione di alcuni diritti umani, come i diritti della personalità. La necessità di proteggere l'ambiente viene presentata come “una delle preoccupazioni più legittime degli esseri umani nel mondo contemporaneo” a favore del loro “destino comune”. Dopo tutto, la protezione dell'ambiente rappresenta, in prima istanza, una protezione per la persona umana stessa⁴³.

⁴¹ L'ecosofia rappresenta un nuovo paradigma in cui l'individuo umano è parte integrante dell'Universo e non il tradizionale predatore della natura, e la natura stessa assume una nuova dignità come parte di un tutto: così, E. TREVISAM; J. T. BRAGA e I. T. BRAGA, *From ecosophy to deep ecology: for a new ecological and sustainable paradigm*, in *Rev. bras. dir.*, *Passo Fundo*, v. 16, n. 1, fev. 2021, p. 17-18. In questo modo, l'ecosofia non solo protegge l'ambiente, ma promuove anche lo sviluppo sostenibile, assicurando che i diritti umani siano rispettati e realizzati in modo globale: così, E. TREVISAM; M. P. Z. DE CAMARGO e I. T. BRAGA, *Ecosofia e desenvolvimento sustentável: uma base fundamental para a efetivação dos direitos humanos*, in *Rev. argum.*, v. 26, n. 3, 2024, p. 427-428.

⁴² Il diritto alla personalità deve includere i doveri, perché essi sono integrati “nella struttura stessa di questo diritto”. La nozione di libero sviluppo della personalità avviene in un luogo, e questo luogo è l'ambiente in cui si vive. I diritti della personalità devono quindi essere riconosciuti quando sono presenti aspetti di reale essenzialità per l'essere umano. C. L. B. DE GODOY, *Desafios atuais dos direitos da personalidade*, in A. Correia e F. J. Capucho (org.), *Direitos da personalidade: a contribuição de Silmara J. A. Chinellato*, Barueri, Manole, 2019, p. 11.

⁴³ Il sistema giuridico brasiliano contemporaneo riconosce la natura diffusa del bene giuridico ambientale, un bene di uso comune del popolo e di tutta la società, che è titolare di questo diritto, in una molteplicità di interessi: patrimoniali, extrapatrimoniali, materiali, immateriali, individuali, collettivi e diffusi. Il bene giuridico ambientale va oltre la dicotomia dogmatica tra proprietà privata e beni privati, come nel caso dei valori ambientali e di altri valori contemporanei: così, A. C. MORATO, *A proteção jurídica do bem ambiental*, in *Rev. inst. adv. SP.*, São Paulo, v. 9, 2002, p. 25. Il diritto

Di conseguenza, il diritto all'ambiente viene difeso da alcuni studiosi come essenziale per la personalità individuale e diffusa, poiché la personalità non può e non vuole svilupparsi senza un ambiente sano ed equilibrato. È quindi necessario riconoscere l'ambiente come diritto della personalità nell'ambito della realizzazione dei diritti della personalità. In Brasile, l'evoluzione dell'ambiente come diritto fondamentale è presente fin dalla promulgazione della Costituzione federale, come previsto dall'articolo 225, in cui: “tutti hanno diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, un bene di uso comune del popolo ed essenziale per una sana qualità della vita, che impone ai poteri pubblici e alla comunità il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future”. Infatti, la tutela dell'ambiente deve essere effettiva in due parti, la prima come “micro-bene, legato all'interesse di un singolo”, e la seconda come “macro-bene, legato a interessi diffusi, situazione in cui il titolare del diritto a un ambiente equilibrato non può essere identificato, confondendosi con la collettività”⁴⁴.

Infatti, nel momento in cui l'ordinamento giuridico si spinge a stabilire che la persona - e i suoi valori esistenziali - rappresentano il fondamento dell'ordinamento giuridico, diventa evidente il superamento della logica puramente patrimonialista per riconoscere la tutela della persona umana come base e/o fondamento dello stesso ordinamento giuridico. Un ambiente sano è talmente fondamentale che un danno all'ambiente può essere considerato come una lesione di un interesse diffuso, che provoca alterazioni del patrimonio ambientale e persino diritti della persona. Tuttavia, qualsiasi azione umana, anche la più semplice, ha già un impatto sull'ambiente. Pertanto, ciò che si vuole ottenere sono limiti di tollerabilità, cercando alternative alla sfida del cambiamento climatico, per

all'ambiente è così importante nella società odierna che l'inquinamento ambientale è considerato un rischio per il diritto alla salute, soprattutto a causa di azioni “causate direttamente dall'uomo, come l'industrializzazione, gli incendi, i veicoli e la combustione di combustibili fossili, l'estrazione mineraria, l'uso di aerosol, la produzione di energia elettrica, tra gli altri, e quelle provenienti dalla natura stessa, come quelle causate dalle emissioni di gas e ceneri dai vulcani che contengono anidride carbonica, monossido di carbonio, metano, idrogeno solforato, anidride solforosa e metalli pesanti come piombo e mercurio”: così, A. C. MORATO e R. C. MARTINEZ, *Malformações congênitas ocasionadas pela poluição atmosférica*, in *Rev. dir. saúde. compar.*, v. 2, n. 2, 2023, p. 82.

⁴⁴P. F. Iglecias afferma che “un nuovo diritto, essenziale sia per l'individuo che per la personalità diffusa, è la qualità della vita. I danni all'ambiente possono ridurre l'aspettativa di vita. Infatti, la personalità non può svilupparsi senza un ambiente sano ed equilibrato. Per questo motivo, il riconoscimento dell'ambiente come diritto della personalità integra e completa la realizzazione degli altri diritti della personalità, poiché ha una forte connessione con il diritto alla vita. La vita è solo quella di qualità. C'è bisogno di un ambiente sano per garantire il pieno sviluppo della personalità”: P. F. IGLECIAS, *Direitos da personalidade e o meio ambiente ecologicamente equilibrado: simbiose necessária*, in A. Correia e F. J. Capucho (org.), *Direitos da personalidade: a contribuição de Silmara J. A. Chinellato*, Barueri, Manole, 2019, p. 231-232.

esempio, in modo che l'impatto possa essere considerato in anticipo e il verificarsi di un danno possa essere evitato in modo preventivo. Non si può quindi ignorare il fatto che “dove ci sono esseri umani ci sarà un impatto sull'ambiente”, ma dobbiamo sforzarci di rispettare i “limiti di tollerabilità degli impatti”⁴⁵.

L'ambiente è talmente indispensabile per la vita, e non solo per quella umana, che un danno all'ambiente può essere considerato come un danno alla società e alla persona umana, che ha bisogno di condizioni materiali e immateriali per lo sviluppo di aspetti essenziali dell'esistenza umana, come la salute, un'abitazione adeguata, relazioni e opportunità sociali e anche un ambiente equilibrato⁴⁶.

La tutela giuridica e civile dell'ambiente è nata soprattutto a causa del conflitto tra i bisogni umani, sempre più frequenti, e i beni limitati della natura, che si è tradotto in uno scontro tra i più forti che si impongono sui più deboli⁴⁷.

La costruzione del diritto ambientale brasiliano è recente e risale agli ultimi decenni del XX secolo. Il problema ambientale del secolo scorso è ancora il problema del secolo attuale, perché la povertà economica e la povertà ambientale vanno di pari passo e hanno ancora conseguenze dannose per il Paese. Gli attori coinvolti nella protezione dell'ambiente devono svolgere un ruolo più importante, perché lo Stato, la società civile, le istituzioni governative, le imprese e altri soggetti hanno tutti responsabilità ecologiche. Lo Stato, che possiede grandi aziende pubbliche come le centrali idroelettriche, le miniere,

⁴⁵ Se gli esseri umani hanno inevitabilmente un impatto sull'ambiente in cui vivono, considerando la massima che “dove ci sono esseri umani ci sarà un impatto sull'ambiente”, dobbiamo comunque sforzarci di rispettare i “limiti di tollerabilità degli impatti”, dato che gli impatti sono inevitabili. Non si tratta di normalizzare gli impatti, né di accettare eventuali (è bene sottolinearlo, non stiamo parlando di danni) danni, ma di stabilire i limiti che non possono essere superati: così P. F. IGLECIAS, *Mudanças climáticas e responsabilidade civil por dano ao meio ambiente*, in *Direitos e mudanças climáticas: responsabilidade civil e mudanças climáticas*, São Paulo, Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2010, p. 63-64. V., anche, P. F. IGLECIAS, *Responsabilidade civil e dano ao meio ambiente: novos rumos*, in *Acta cient. ciênc. hum.*, v. 2, n. 11, 2006.

⁴⁶ Il danno sociale, basato sul principio della funzione sociale della responsabilità civile, si allinea alla clausola generale della dignità della persona umana e all'esecuzione del risarcimento nel contesto sociale. La dignità della persona umana, la solidarietà sociale e la giustizia distributiva influenzano il dovere di risarcimento: cfr. M. C. DE CICCIO, *Il danno sociale come nuova tipologia di danno risarcibile*, in *Scritti in onore di Antonio Flamini – Tomo I* a cura di R. Favale e L. Ruggeri. Napoli: Editoriale Scientifiche Italiane, 2020, p. 324.

⁴⁷ Milaré propone tre pietre miliari iniziali per la protezione dell'ambiente in Brasile, come (1) la Legge n. 6.938 del 31 agosto 1981; (2) la Legge n. 7.347 del 25 luglio 1985 (Legge sull'azione civile pubblica); e (3) la Costituzione federale brasiliana del 1988: così, E. MILARÉ, *Tutela jurídico-civil do ambiente*, in *Rev. dir. amb.*, 1996, 26-28.

le telecomunicazioni, le industrie petrolchimiche, le acciaierie e così via, è spesso il principale inquinatore⁴⁸.

L'evoluzione storica della tutela giuridica dell'ambiente presenta tre fasi: (1) compenetrazione; (2) fase frammentaria; (3) fase olistica. La compenetrazione, la prima fase, è caratterizzata da modelli giuridici che coesistono l'uno accanto all'altro, non necessariamente in armonia, e aumentano la complessità dell'interpretazione e dell'applicazione dei testi in vigore. Dalla scoperta del Brasile nel 1500 fino alla prima metà del XX secolo, la protezione ambientale brasiliana ha ricevuto poca attenzione. A causa dell'omissione del legislatore, solo negli anni '60 i diritti di vicinato hanno assunto il ruolo di diritto preambientale. La seconda fase, quella frammentaria, è rappresentata dalla preoccupazione per le risorse naturali piuttosto che per l'ambiente stesso, come il codice forestale del 1965; i codici della caccia, della pesca e delle miniere, tutti del 1967; la legge sulla responsabilità per i danni nucleari del 1977; la legge sulla zonizzazione industriale nelle aree critiche di inquinamento del 1980 e la legge sui pesticidi del 1989. La fase olistica, la terza, è costituita dal radicale riorientamento della direzione con la legge sulla politica ambientale nazionale del 1981, quando l'ambiente ha iniziato a essere considerato in modo integrale, come sistema ecologico, e con autonomia valutativa (bene giuridico). Successivamente, la Costituzione federale brasiliana del 1988, in particolare ma non esclusivamente l'articolo 225, nella sua complessità e rivoluzionarietà, ha promosso cambiamenti ancora più positivi nel diritto ambientale brasiliano⁴⁹.

⁴⁸ Secondo A.H.V. Benjamin, la dimensione ambientale deve essere incorporata nell'ordinamento giuridico nel suo complesso, e non considerata come una disciplina giuridica pura e semplice, perché pur basandosi su principi, strumenti e istituti propri, dipende dalla sua interpretazione con profondi cambiamenti dei fondamenti del "diritto tradizionale", modellati sulla realtà economica, sociale e politica in cui viviamo: A. H. V. BENJAMIN, *A proteção do meio ambiente nos países menos desenvolvidos: o caso da América Latina*, in *Rev. dir. amb.*, 1996, p. 99-101.

⁴⁹ L'evoluzione del diritto ambientale ha fatto sì che il diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato non sia rimasto isolato nel corpo della Costituzione, essendo in sintonia e intrecciato con numerosi istituti determinati dalla Costituzione, come la funzione sociale della proprietà e la funzione socio-ambientale della proprietà: A. H. V. BENJAMIN, *Introdução ao direito ambiental brasileiro*, in *Rev. dir. amb.*, v. 4, n. 14, 1999, p. 50-55. In passato, il Brasile ha avuto una timida attenzione per l'ambiente, con una legislazione scarsa come il Codice dell'Acqua del 1934, il Codice Forestale del 1965, il Codice della Caccia, della Pesca e delle Miniere del 1967. Solo dopo il 1972, con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente di Stoccolma, si è affermata la necessità e l'efficacia di preservare l'ambiente e la qualità della vita. Poi è arrivata la legge n. 6.938 del 31 agosto 1981 (politica ambientale nazionale), la Costituzione federale brasiliana del 1988 e le sue principali innovazioni in materia ambientale, il Codice di protezione dei consumatori del 1990, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo umano di Rio de Janeiro, RIO 92, tra le altre: A. C. MARTINHONI, *Os direitos ambientais e sua efetividade*, in *Rev. dir. priv.*, v. 9, n. 36, 2008, p. 54.

Anche i valori socio-economici delle risorse naturali sono presi in considerazione per giustificare la loro protezione, poiché forniscono valori quali: valore d'uso economico diretto (cibo, biomassa, legno); valore d'uso indiretto (attraverso servizi, non prodotti, come i servizi ecologici forniti dalla natura); valore di opzione (l'importanza della biodiversità per le generazioni future); valore esistenziale (la sua esistenza in sé o valori intangibili)⁵⁰.

Il processo storico dei diritti della personalità, basato sulla garanzia della dignità umana, rappresenta le condizioni, i limiti e le esigenze della società globale del rischio. Questo ci permette di considerare i diritti della personalità in relazione ai processi evolutivi sociali e alle loro ripercussioni sulla scienza del diritto. I diritti della personalità sono garantiti alle generazioni attuali in compatibilità con le generazioni future, con conseguente istituzionalizzazione di tali diritti in prospettiva intra- e inter-generazionale⁵¹.

Il riconoscimento dei diritti della personalità come categoria aperta, derivante dalla clausola generale della personalità umana, consente di sancire il diritto all'ambiente come diritto della personalità, proprio perché esiste una somiglianza tra la personalità e l'ambiente, con caratteristiche simili, entrambi imprescrittibili, non trasferibili, non rinunciabili, inviolabili, inalienabili e assoluti⁵².

La possibilità di considerare l'ambiente come un diritto della personalità è così importante per la sua tutela ai fini del libero sviluppo della persona. Inoltre, le norme del diritto ambientale, che si concretizzano nella tutela della vita e nel perseguimento di un ambiente sano ed equilibrato, hanno un impatto diretto sui contratti, anche se questi sono considerati strumenti di circolazione della ricchezza. D'altra parte, esse sono fonte di responsabilità civile precontrattuale, propriamente contrattuale e anche postcontrattuale,

⁵⁰ È essenziale riconoscere la dipendenza degli esseri umani dalla natura, sia direttamente e a breve termine, sia indirettamente e a lungo termine, a causa dei "benefici materiali, estetici, culturali e spirituali", dei servizi ecologici e delle aspettative future che essa rende possibili per tutti: così, A. H. V. BENJAMIN, *O regime brasileiro de Unidades de Conservação*, in *Rev. dir. amb.*, v. 6, n. 21, 2001, p. 29-30.

⁵¹ Dobbiamo riflettere sul consolidamento dei diritti della persona nel contesto della società industriale e della società del rischio: D. W. DE CARVALHO, *A sociedade do risco global e o meio ambiente como um direito personalíssimo intergeracional*, in *Rev. dir. amb.*, v. 12, n. 52, 2008, p. 35-36.

⁵² L'ambiente equilibrato, essenziale per una qualità di vita sana per tutti, è accettato nella categoria dei diritti della personalità: A. H. C. BARBOSA, *Meio ambiente, direito fundamental e da personalidade: da conexão às consequências na reparação*, in *Rev. dir. amb.*, v. 17, n. 68, 2012, p. 71.

derivante da una colpa post pactum finitum o derivante da un rapporto obbligatorio previsto da un contratto o imposto dalla legge⁵³.

Quando in Brasile si dice che la tutela del consumatore è elencata nella rubrica dell'ordine economico tra i principi generali dell'attività economica, si deve affermare che la protezione del consumatore non può essere soppressa di fronte ad altri principi enunciati nell'art. 170 della Costituzione brasiliana. Né gli interessi dei consumatori possono essere trascurati a favore di altre questioni, come la difesa dell'ambiente, la proprietà privata o la ricerca della piena occupazione; chiaramente, non può nemmeno accadere il contrario⁵⁴.

Valori importanti come la vita, la salute e la sicurezza dei consumatori, che sono persone e cittadini, e la tutela dell'ambiente, essenziali per preservare la dignità della persona umana, non possono essere messi a rischio senza che l'informazione sia correlata a tutti gli altri diritti dei consumatori, orientandone le scelte. L'ordinamento giuridico è orientato alla persona umana e cerca di garantirle il minimo indispensabile per una vita dignitosa⁵⁵.

È opportuno sottolineare la natura multidisciplinare del diritto ambientale, che è una disciplina autonoma, ma non indipendente, in quanto fondamentalmente connessa a innumerevoli altre discipline e scienze, giuridiche e non. È collegato all'ecologia (studio e caratterizzazione degli ecosistemi), all'economia (valutazione economica dei costi e dei danni ambientali), alla sociologia (valori e comportamenti sociali), ecc. In un altro senso, il diritto ambientale condivide standard con altre discipline tradizionali, come il diritto costituzionale (l'ambiente come diritto fondamentale della persona umana; un principio dell'ordine economico; una componente dell'ordine sociale, ecc.), il diritto civile (danno ambientale, rapporti di vicinato, proprietà), tra le altre. Questa multidisciplinarietà e la

⁵³ “La responsabilità civile che sorge dopo l'adempimento e la risoluzione del contratto, a causa della violazione da parte di una delle parti dei doveri accessori che derivano dal principio di buona fede, causando così un danno al precedente contraente, è chiamata responsabilità postcontrattuale”: R. DONNINI, *Meio ambiente e responsabilidade civil pós-contratual*, in *Rev. dir. priv.*, v. 13, n. 51, 2012, p. 324.

⁵⁴ È quindi necessario riconoscere che l'oggetto di questa protezione non è il consumatore come figura generale e astratta, ma piuttosto il riconoscimento di consumatori diversi, considerati in situazioni concrete e specifiche, che ispirano diversi gradi di protezione: F. K. COMPARATO, *A proteção ao consumidor na Constituição Brasileira de 1988*, in *Rev. dir. merc., ind., econ. e financ.*, São Paulo, v. 29, n. 80, 1990, p. 70-71.

⁵⁵ “Il concetto di dignità umana è legato al soddisfacimento dei bisogni primari di sopravvivenza dell'essere umano e, una volta riconosciuto che le persone dipendono dal consumo, questo atto diventa un bisogno umano essenziale”: così, A. C. EFING; A. C. BAGGIO e K. C. B. MANCIA, *A informação e a segurança no consumo de alimentos transgênicos*, in *Rev. dir. consum.*, n. 69, 2008, p. 25-26.

titolarità imposta dal testo costituzionale rendono l'ambiente ecologicamente equilibrato una proprietà indeterminata per l'intera comunità. Ciò dà origine a interessi diffusi nel diritto ambientale, che richiedono una protezione non solo da parte di un proprietario esclusivo o individualizzato, ma estesa a tutta la comunità e a ciascuno dei suoi membri⁵⁶.

Un aspetto importante della tutela ambientale è la salvaguardia dell'ambiente come strumento per garantire i diritti della personalità. Questo perché i consumatori fanno parte del mercato dei consumi quando acquistano prodotti e servizi e allo stesso tempo si integrano e interagiscono con l'ambiente⁵⁷.

Oggi l'ambiente può essere considerato un paradigma o un aspetto strutturante per il diritto nel suo complesso. Questo perché la proprietà, i contratti e la famiglia sono stati tradizionalmente visti come paradigmi dell'evoluzione sociale delle persone. In altre parole, la proprietà è considerata per la relazione storica della persona con lo spazio fisico e il suo modo di esercitare il dominio su di esso; il contratto per la necessità di beni e servizi per la sopravvivenza umana attraverso scambi, acquisizioni e trasferimenti; la famiglia per la complessa rete di relazioni familiari dotate dei più diversi diritti e doveri. Infine, l'ambiente è considerato in tutti i rapporti giuridici che lo coinvolgono⁵⁸.

L'ambiente viene riconosciuto come valore sociale ed esistenziale in linea con gli istituti del diritto privato. Rivestire l'ambiente di valore sociale ed esistenziale implica riconoscere

⁵⁶ La natura multidisciplinare del diritto ambientale, riconosciuto come disciplina autonoma, non lo rende indipendente, poiché è fondamentalmente collegato a innumerevoli altre discipline e scienze, giuridiche e non giuridiche: E. MILARÉ, *Direito do ambiente: um direito adulto*, in *Rev. dir. amb.*, v. 4, n. 15, 1999, p. 53-54.

⁵⁷ Si dice, quindi, che le persone che “fanno parte della relazione di consumo (il consumatore immediato, il fornitore immediato e il consumatore o equivalente) sono esseri viventi che hanno diritto a un ambiente qualitativamente adeguato nello svolgimento delle loro attività economiche”. Ad esempio, secondo Senise Lisboa, il contratto è uno dei principali strumenti di circolazione della ricchezza e, in quanto tale, quando regola gli interessi delle parti non ha altra dimensione che quella del contesto sociale in cui si costituisce. Questo perché il contratto è il rapporto giuridico che indubbiamente contribuisce alla circolazione dei beni economici. Tuttavia, essendo uno strumento così abile, non può essere indifferente ai problemi sociali. Pertanto, nella società postmoderna, il contratto deve essere riconosciuto anche come un efficiente strumento di tutela di interessi socialmente rilevanti. Questo è un modo per capire come la tutela dell'ambiente si fonde con la tutela della persona umana e degli altri istituti del diritto civile (contratti, proprietà): così, R. S. LISBOA, *O contrato como instrumento de tutela ambiental*, in *Rev. dir. consum.*, n. 35, 2000, p. 190-191.

⁵⁸ Nel contesto del paradigma ambientale, emerge quella che Moraes chiama la macro-relazione del consumo, intesa come evidenza che i problemi ambientali (impatti e danni) causati dalle relazioni di consumo di massa e contestualizzate non derivano esclusivamente dal consumo *stricto sensu*, cioè dalla relazione diretta tra il consumatore che acquista o utilizza e il fornitore che vende o consegna. Moraes sostiene che il consumo deve essere analizzato nel contesto della realtà di massa, collettiva, urbanizzata e globalizzata della società odierna. Pertanto, la relazione è più complessa e proprio per questo è necessario guardare agli atti di produzione di prodotti o servizi nel loro insieme, nell'ambito dello spazio collettivo, e non da una prospettiva individuale. Questo perché l'umanità sta vivendo numerosi paradigmi contemporanei, come l'urbanizzazione, la massificazione, la globalizzazione e lo stesso paradigma ambientale: cfr. P. V. D. P. MORAES, *Macrorrelação ambiental de consumo: responsabilidade pós-consumo ou relação coletiva de consumo?*. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013, p. 53-54.

che in precedenza la questione era di proprietà e di puro individualismo, espresso nell'assunzione di diritti soggettivi per la responsabilità civile, in ambito processuale, come riferimento all'individualizzazione degli interessi. Questi erano i criteri utilizzati per risolvere le controversie private, in materia di violazione dei diritti, di risarcimento dei danni, di liquidazione delle obbligazioni, di legittimità processuale, di effetti della res judicata, tra gli altri. Questo perché la tutela dell'ambiente introduce una rilettura della legislazione vigente per rendere lo strumento tecnico-giuridico compatibile con la tutela dell'interesse ambientale nella sua dimensione collettiva e non patrimoniale e per esigere una tutela giuridica anche quando non esiste un diritto soggettivo individualizzato tipizzato dall'ordinamento giuridico. In Brasile, l'articolo 225 della Costituzione federale stabilisce che tutti hanno diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, in quanto bene comune ed essenziale per una sana qualità della vita, e impone alle autorità pubbliche e alla comunità il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future. Questa disposizione deve essere interpretata insieme agli articoli da 1 a 4, che hanno il compito di fare della tutela dell'ambiente uno strumento per la realizzazione della cittadinanza e della dignità umana⁵⁹.

In Brasile, come linea guida per lo sviluppo sostenibile, la Costituzione brasiliana del 1988 stabilisce i seguenti obiettivi fondamentali della Repubblica Federativa: la costruzione di una società libera, giusta e solidale; l'eliminazione della povertà e dell'emarginazione; la riduzione delle disuguaglianze sociali e regionali; la promozione del bene di tutti, senza pregiudizio per l'origine, la razza, il sesso, il colore, l'età o qualsiasi altra forma di discriminazione e, soprattutto, la garanzia dello sviluppo nazionale, sempre intrinsecamente legato al principio della dignità della persona umana. Il nuovo quadro

⁵⁹In ogni caso, anche prima della promulgazione della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile del 1988, il legislatore speciale ha riconosciuto l'istituzione della politica ambientale nazionale nell'articolo 14, comma 1, della Legge 6.938 del 1981, quando “senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo, l'inquinatore è obbligato, indipendentemente dalla colpa, a risarcire o riparare il danno”. Così come per ambiente si intende “l'insieme delle condizioni, delle leggi, delle influenze e delle interazioni di ordine fisico, chimico e biologico che consentono, ospitano e governano la vita in tutte le sue forme” (articolo 3, punto I), mentre “per degrado della qualità ambientale si intende l'alterazione negativa delle caratteristiche dell'ambiente” (articolo 3, punto II); E per inquinamento si intende “il degrado della qualità dell'ambiente derivante da attività che, direttamente o indirettamente” (articolo 3, III e commi), “rilasciano materiali o energia in contrasto con le norme ambientali stabilite”, ma per inquinamento si intende anche il degrado che “danneggia la salute, la sicurezza e il benessere della popolazione; crea condizioni avverse per le attività sociali ed economiche; influisce sfavorevolmente sul biota; influisce sulle condizioni estetiche o sanitarie dell'ambiente”: così, G. TEPEDINO, *A Questão Ambiental, o Ministério Públicas e as Ações Cíveis Públicas*, in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 352-353.

giuridico rappresenta quindi la capacità di protezione e promozione sullo stesso piano politico-giuridico in grado di produrre sviluppo sostenibile. Oggi il diritto allo sviluppo sostenibile sta già emergendo. L'era del cambiamento climatico riconosce il diritto - e il dovere - fondamentale allo sviluppo sostenibile, vincolante per gli enti pubblici e i privati. Il diritto allo sviluppo non può prescindere dalla sostenibilità⁶⁰.

Questo perché i principi costituzionali di tutela dell'ambiente sono la base giuridica per riconoscere la protezione di un ambiente sano ed equilibrato, come il principio di tutela socio-ambientale. La dignità della persona umana, ad esempio, è, insieme al diritto alla vita, il nucleo essenziale dell'ordine normativo⁶¹.

Attualmente, quello che viene definito diritto ambientale ha il carattere di diritto trasversale, poiché si manifesta, come è naturale in un sistema complesso e unitario, in tutte le materie classiche del diritto, compreso il diritto civile. Si tratta del cosiddetto “compito trasversale”⁶².

I testi costituzionali moderni e contemporanei cercano di rispondere alle correnti che sostengono in modo oscurantista lo sfruttamento predatorio delle risorse naturali, sostenendo che le preoccupazioni per la difesa dell'ambiente rappresentano un ritorno alla barbarie. In realtà, è la mancanza di preoccupazione per la difesa dell'ambiente che rappresenta un ritorno alla barbarie⁶³.

⁶⁰ In risposta, lo sviluppo sostenibile deve essere inteso come un diritto e un dovere fondamentale già sancito dalla Costituzione brasiliana del 1988 (Preambolo e art. 1, inc. III; art. 3, inc. II; art. 5, § 2; art. 170, art. 225) e un principio sancito da Trattati e Convenzioni internazionali. Pertanto, può e deve essere invocato contro individui, persone giuridiche e Stati, in quanto soggetti attivi, e contro individui, persone giuridiche, Stati e Organizzazioni internazionali, in quanto soggetti passivi. V., sul punto, G. WEDY, *Desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas: um direito fundamental*. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 197-198 e G. WEDY, *Litígios climáticos de acordo com o Direito Brasileiro, Norte-Americano e Alemão*. Salvador: Editora Juspodivm, 2019, p. 42-50.

⁶¹ Pertanto, la protezione dell'ambiente deve dare priorità al mantenimento della qualità della vita, influenzando anche i diritti di proprietà, che devono rispettare il primato della protezione ambientale. Il principio dello sviluppo sostenibile influenza, ad esempio, l'esercizio dei diritti di proprietà, ma si riflette anche nello sviluppo economico, sociale, culturale e politico: così, P. F. IGLECIAS, *Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo causal*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 77.

⁶² Derani afferma che il diritto ambientale ha un carattere riformatore, fatto di proposizioni finalistiche che incoraggiano azioni e comportamenti, di dinamiche preventive e di riorientamento di comportamenti radicati da tempo nella società. Pertanto, le norme di tutela ambientale sono spesso basate sul conflitto tra interessi diversi, con l'obiettivo di ricercare un equilibrio ambientale tra l'ambiente e le attività umane: così, C. DERANI, *Direito ambiental econômico*, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 64-65.

⁶³ Grau afferma che, in Brasile, “la Costituzione fornisce così una risposta vigorosa alle correnti che propongono lo sfruttamento predatorio delle risorse naturali, basandosi sull'argomento oscurantista secondo cui le preoccupazioni per la difesa dell'ambiente comportano una proposta di ‘ritorno alla barbarie’”: così, E. R. GRAU, *A ordem econômica na Constituição de 1988*, São Paulo, Malheiros, 2022, p. 239.

Oltre alla sua natura trasversale, la pluralità nella classificazione dell'ambiente spicca anche per le sue diverse tipologie, ovvero l'ambiente naturale, l'ambiente artificiale, l'ambiente culturale e l'ambiente lavorativo. Questo ci porta a capire che tutti questi ambienti sono correlati, per cui il degrado di uno di essi ha conseguenze sugli altri. Il principio dello sviluppo sostenibile è quindi direttamente collegato alla tutela dell'ambiente, in un'ottica di controllo della protezione e del consumo, ed è correlato al diritto e all'economia⁶⁴.

1.3. L'ambiente come interesse pubblico nella tutela costituzionale italiana

In Italia, un aspetto che non può essere ignorato o dimenticato è la costruzione della tutela dell'ambiente attraverso la tutela della salute. Questo perché per molto tempo la Costituzione non ha tutelato direttamente l'ambiente. Questo ha portato la dottrina a riconoscere la necessità di proteggere l'ambiente attraverso la tutela della salute umana. L'ambiente influenza la qualità della vita e la salute di una persona e si riflette non solo sulla sua integrità fisica, ma viene analizzato anche nella sua integrità psicologica, considerata come persona nella sua unità psico-fisica. Pertanto, la salute non deve essere considerata solo come un aspetto statico e individuale, poiché un danno alla salute ha un impatto sullo sviluppo libero e sano della persona⁶⁵.

⁶⁴ In Brasile, la legislazione infracostituzionale concettualizza l'ambiente quando la legge nazionale sulla politica ambientale afferma che l'ambiente è un insieme di condizioni, leggi, influenze e interazioni di natura fisica, chimica e biologica, che permette, ospita e governa la vita in tutte le sue forme (art. 3, legge n. 6.938, del 31 agosto 1981). La definizione è tuttavia insufficiente, poiché il diritto fondamentale non riguarda l'ambiente, ma l'equilibrio ecologico ambientale, che richiede un passo ulteriore: così, P. F. IGLECIAS, *Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 28. È quindi necessaria un'interpretazione sistematica dell'ambiente, che la Costituzione brasiliana considera un diritto fondamentale. L'ambiente è considerato un diritto molto personale, riconosciuto come diritto imprescrittibile perché è un diritto della personalità. Pertanto, il diritto all'ambiente deve essere armonizzato con altri principi dell'ordine economico, come il principio dello sviluppo sostenibile interpretato in linea con gli altri principi di protezione ambientale, esemplificati dai principi di informazione, chi inquina paga, prevenzione, precauzione, funzione socio-ambientale della proprietà, solidarietà intergenerazionale, pianificazione, tra gli altri: così, P. F. IGLECIAS, *Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 50.

⁶⁵ Si tratta di dare luce alle esigenze individuali di ogni persona, che possono essere e sono diverse. La tutela della dignità umana, e di conseguenza i diritti della personalità, riguardano tutti gli aspetti della persona senza bisogno di essere tradotti nella nozione di diritti soggettivi. Non si tratta, quindi, di ridurre i diritti della personalità a un unico diritto, ma di considerare che, a causa della loro diversa rilevanza, il fondamento dei diritti della personalità è unico, ossia la tutela della dignità della persona umana: secondo P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, 1982, p. 1020-1025. Si può dire che praticamente ogni discussione sul diritto ambientale nel diritto nazionale inizia con un riferimento agli articoli 9 e 32 della Costituzione: cfr. F. De LEONARDIS, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2020, p. 50. È il caso della lettura evolutiva dell'articolo 32 e del diritto alla salute, che ha portato al riconoscimento del diritto a un "ambiente sano", alla luce di consolidate evidenze

I possibili conflitti tra la tutela della salute e quella che inizialmente era intesa come tutela del “paesaggio”, e successivamente dell'ambiente, non sono nuovi. L'integrazione dei due interessi solleva evidentemente una serie di questioni che riguardano più settori⁶⁶.

Anche la salute e l'ambiente devono essere considerati interessi pubblici. Naturalmente, questo percorso ci porta a considerare l'impatto dell'interesse pubblico sull'attività privata, attraverso un controllo della liceità e del merito dell'affare e, in particolare, verificando che non vi siano violazioni di norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume⁶⁷.

La salute è quindi un tema importante perché deve essere considerata come una modalità esistenziale che promana da fattori individuali e interindividuali di natura psicosomatica ed extraindividuale. Lo sviluppo dell'uomo ha tre riferimenti: integrità psicofisica, integrità individuale e salute⁶⁸.

L'attenzione per un “nuovo diritto civile” nasce non solo dalla tutela dell'ambiente in sé, ma anche dalla natura esauribile delle risorse naturali e dell'ambiente, che richiede considerazioni non solo “pubblicistiche”, ma ampie e generali, responsabili

scientifiche che dimostrano come le condizioni di salute dell'uomo dipendano strettamente dalle condizioni dell'ambiente in cui viviamo, lavoriamo e ci muoviamo: cfr. C. TRIPODINA, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2023, p. 336.

⁶⁶ Negli ultimi anni, a fronte di una “coscienza energetica” derivante da situazioni contingenti di necessità, si è sviluppata anche una “coscienza ambientale”, di cui la tutela del paesaggio è stato uno degli elementi più qualificanti, poi ampliato dalla coscienza dell'ambiente stesso. Recentemente, l'articolo 9 della Costituzione italiana è stato modificato per includere espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future, e forme di protezione degli animali. La richiesta di maggiore “organicità” nella regolamentazione delle risorse naturali a fini energetici, stimolata anche dall'annosa necessità di incrementare la produzione di energia elettrica ricorrendo a fonti energetiche alternative al petrolio, ha trovato ulteriori elementi di complessità nella ripartizione delle competenze tra quelle federali e quelle regionali. Questo perché le questioni di ordine pubblico, industria ed energia devono essere armonizzate con la tutela dell'ambiente. È quanto ha capito la Corte Costituzionale italiana negli anni '80, quando ha collegato la tutela del paesaggio come interesse costituzionalmente rilevante alle esigenze energetiche: M. COCO, *Produzione energetica e tutela del paesaggio: ancora una ipotesi di conflitto di interessi e competenza*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, 1986, p. 216-217.

⁶⁷ Secondo Perlingieri, non va confuso con l'interesse superiore dello Stato o di gruppi intermedi, ma con la realizzazione e l'attuazione dei diritti inviolabili della persona, il suo pieno e libero sviluppo. Ciò significa riconoscere “l'interesse pubblico che si identifica economicamente con l'interesse alla produttività nazionale, ma che è sempre caratterizzato da rivendicazioni personali e dall'attuazione di rapporti sociali più equi, basati sulla solidarietà e sul personalismo del progetto costituente repubblicano”: P. PERLINGIERI, *Il diritto agrario tra pubblico e privato*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, 1985, p. 705. Significa ammettere che il privato e il pubblico trovano momenti di sintesi nell'unità dell'ordine: così, P. PERLINGIERI, *L'incidenza dell'interesse pubblico sulla negoziazione privata*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, 1986, p. 943.

⁶⁸ Ciò consente persino l'emergere di danni autonomi, come il danno biologico e il danno alla salute: F. D. BUSNELLI e C. ROMANO, *Danno biologico e danno alla salute*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 1986, p. 317.

dell'irradiazione dei doveri nell'intero sistema giuridico, comprese le categorie del diritto civile tradizionale⁶⁹.

Infatti, l'ambiente deve essere considerato nel suo complesso e non si limita alla responsabilità civile, alla teoria della proprietà o alla teoria dei contratti, perché non è solo un “profilo naturalistico”, ma deve essere inteso come vitale per il pieno e libero sviluppo della persona umana, e deve quindi essere interpretato in conformità ai principi fondamentali e al sistema normativo nel suo complesso. In quanto tali, i contratti, le imprese, la proprietà e i diritti di proprietà devono essere interpretati in una prospettiva che tenga conto dello stesso contesto⁷⁰.

Nell'evoluzione della tutela ambientale, si può notare che in passato l'ambiente non era considerato un valore giuridico, ma solo un valore. Ciò è testimoniato dalle vecchie costituzioni italiane, che non contenevano alcuna norma sull'ambiente⁷¹.

⁶⁹ “Il dibattito contemporaneo, non solo giuridico, mostra una crescente sensibilità per le questioni ambientali; in questo contesto, l'istituto su cui si concentra l'attenzione è soprattutto quello della proprietà, che funge da paradigma generale per inquadrare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente circostante, comprese le risorse naturali”: così, A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2016, p. 418. Si afferma che “l'impatto drammatico dei problemi ecologici sulla realtà contemporanea e la crescente sensibilità della comunità sociale verso le tematiche ambientali, nonché il consolidarsi del modello globale di sviluppo sostenibile, impongono in particolare ai giuristi civili di rielaborare i modelli giuridici classici alla luce dei valori ecologici non patrimoniali e degli interessi ambientali sottostanti per rispondere a rinnovate esigenze comuni”, perché “l'interesse alla tutela dei beni ambientali e alla conservazione di risorse naturali limitate (un tempo esauribili) pone il problema della gestione di questi beni e risorse comuni sia in termini di godimento (attuale) che di mantenimento a beneficio delle generazioni future, per le quali sarebbe necessario, con sempre maggiore urgenza, riconoscere (nell'ordinamento giuridico) la soggettività giuridica”: cfr. S. PERSIA, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2018, p. 4-5.

⁷⁰ Si sostiene che il problema dell'ambiente e dello sviluppo non può essere affrontato solo dagli amministratori o dagli internazionalisti, né può essere affrontato in una prospettiva unitaria esclusivamente dal diritto ambientale, ma deve essere affrontato dalla pluralità che lo compone. Pertanto, non si esaurisce nella responsabilità aquiliana, né nell'intera problematica della responsabilità civile in generale, nella teoria della proprietà o in quella dei contratti: P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo. Contratto e ambiente*, in *L'analisi «ecologica» del diritto contrattuale* a cura di M. Pennasilico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 322-323.

⁷¹ Rossi afferma che l'evoluzione del diritto ambientale attraversa tre fasi nell'ordinamento giuridico: la prima è il passaggio dall'irrelevanza alla rilevanza giuridica dell'interesse ambientale; la seconda rappresenta il progressivo rafforzamento della tutela giuridica e l'affermazione dell'interesse all'ambiente come interesse primario, cioè destinatario di una tutela rafforzata rispetto ad altri interessi; la terza, in corso, promuove la consapevolezza della natura non settoriale del diritto ambientale, che richiede la composizione con altri interessi e la sua stessa trasformazione: non più o non solo “sviluppo sostenibile”, ma un diverso tipo di sviluppo basato sul rispetto della natura, della natura umana e della natura della terra: G. ROSSI, *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, 2015, p. 2-3. Rossi sostiene inoltre che “per quanto riguarda la tutela degli interessi, il contributo viene dalla constatazione che non è vero che gli interessi sono tutelati o non tutelati e che nel primo caso vale la tendenza a ridurli tutti alla nozione di diritto soggettivo: gli interessi ricevono invece una tutela variabile che dipende dal contesto normativo, sociale e comportamentale, obbedendo, anche in questo caso, a una gradazione complessa e mobile” e “per quanto riguarda la dinamica degli interessi, se si esamina il rapporto tra l'interesse all'ambiente e l'interesse allo sviluppo, si individuano diversi tipi di rapporto che corrispondono alle fasi di evoluzione della disciplina giuridica: quello della contrapposizione (ambiente contro sviluppo e viceversa), quello della contemplazione, in cui si forma la nozione di “sviluppo sostenibile” e, infine, quello, già in atto ma non ancora consolidato, dell'ambiente come modalità di determinazione dello sviluppo”: G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, 2018, p. 115. Tuttavia, è stato

In Italia, la Costituzione ha recentemente inserito la tutela dell'ambiente nell'art. 9, in cui: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33 e 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future. La legge dello Stato disciplina i metodi e le forme di tutela degli animali”. In Italia, come si vede, l'istituzione di una tutela ambientale esplicita è recente; in precedenza, la costruzione dottrinale e giurisprudenziale di questa tutela avveniva in modo implicito, soprattutto con riferimento al diritto alla salute⁷².

La riforma dell'art. 9 della Costituzione è la prova che è in atto un cambiamento di paradigma che si ripercuote su tutti i settori del diritto. In precedenza, l'interpretazione sistematica degli articoli 9 e 32 (diritto alla salute) della Costituzione si teorizzava già l'esistenza di un diritto soggettivo assoluto in relazione all'esigenza di vivere in un ambiente sano. Non solo una persona ha il diritto di vivere in un ambiente sano, ma ha anche il dovere di proteggere l'ambiente, il paesaggio e l'ecosistema se “vuole” vivere in un ambiente sano⁷³.

Non si può ignorare l'apparente contraddizione che la riforma ha provocato nell'ordinamento giuridico italiano, perché il riconoscimento giuridico dell'ambiente non è

riconosciuto che l'ambiente è un valore costituzionale primario e assoluto, in ragionevole equilibrio con altri valori costituzionali altrettanto primari e assoluti, almeno dal 1986: cfr. G. L. CONTI, *Costituzione e ambiente: prendere sul serio la legge costituzionale 1/2022. Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2023, p. 144.

⁷² Montaldo afferma che vengono introdotti nuovi limiti all'esercizio dell'iniziativa economica privata, accanto a quelli preesistenti relativi all'utilità sociale, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, con l'aggiunta del limite del danno alla salute e all'ambiente. L'attività economica pubblica e privata deve essere diretta e coordinata, orientata non solo a fini sociali, ma anche a fini ambientali: R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalism.it*, v. 13, 2022, p. 187-188. Porena sostiene che un rapporto intergenerazionale egualitario è più credibile perché è un rapporto in cui anche i rispettivi bisogni delle generazioni future sono bilanciati: così, D. PORENA, *Anche nell'interesse delle generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalism.it*, v. 15, 2022, p. 121.

⁷³ Un ambiente sano è un diritto e un dovere dell'uomo. La dottrina del diritto civile ha portato a considerare l'ambiente come “entità unitaria, ecosistema, habitat e condizione di esistenza della vita umana, sulla base di beni comuni”: sul punto, v., F. CALISAI, *Attività di impresa, sostenibilità e comunicazione. Il greenwashing: forme di tutela e rimedi civilistici*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 2022, p. 489-490. Tuttavia, ci si chiede come il nuovo diritto all'ambiente riconosciuto dalla Costituzione si concili con il diritto alla salute: così, A. L. DE CESARIS, *Ambiente e Costituzione*, in *Federalismi.it*, v. 16, 2021, p. 2-3; T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, v. 16, p. 2-4, 2021, p. 2; F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, v. 16, 2021, p. 2 e P. COLASANTE, *La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del Legislatore competente*, in *Federalismi.it*, v. 20, 2020, p. 123-125. Tuttavia, il termine ambiente era già presente nella giurisprudenza e nella dottrina. Tuttavia, i termini “biodiversità”, “animali” e “generazioni” rappresentano qualcosa di nuovo per il lessico costituzionale e per ognuno di questi termini si pone un problema di interpretazione: così, M. MONTEDURO, *Note sul lessico dell'art. 9 Cost. Novellato*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, 2022, p. 274.

mancato in tutti quei lunghi anni in cui la parola “ambiente” non è stata inserita nel testo costituzionale, grazie alla fondazione e all'interpretazione della dottrina giurisprudenziale⁷⁴.

In questo scenario, resta importante l'interpretazione secondo cui l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, Costituzione italiana)⁷⁵.

Dal diritto ambientale si passa al diritto allo sviluppo sostenibile, che implica scelte strategiche che utilizzino e guardino al meglio le risorse e considerino il futuro delle generazioni che ancora non esistono. Il passaggio dal diritto dell'ambiente al diritto dello sviluppo sostenibile può essere compreso applicando il diritto dell'ambiente a politiche non dedicate all'ambiente, come il diritto civile⁷⁶.

⁷⁴ Pierri afferma che “il rapporto tra l'uomo e il contesto (prima il paesaggio, poi l'ambiente) non è mai stato rappresentato come un esercizio unilaterale di dominio assoluto e illimitato, meramente strumentale al benessere individuale, ma ha ammesso dei limiti, inizialmente giustificati dal particolare valore collettivo del bene, poi dal riconoscimento del nesso funzionale tra ambiente e salute umana, infine dall'ammissione del valore ambientale in sé considerato”. Inoltre, non è chiaro “il significato attribuito alla riforma, se si sia limitata a tradurre nella grammatica del diritto positivo e a livello di sistema normativo, quanto elaborato in via interpretativa dalla Corte Costituzionale, o se abbia inteso spingersi oltre, tradendo la matrice personalista della Carta fondamentale”, perché “il dubbio nasce soprattutto dal riferimento alla biodiversità, accanto all'ambiente e agli ecosistemi, dato che questi ultimi rappresentano gli aspetti statici e dinamici delle interconnessioni sistemiche in cui è inserito l'essere umano e sono già stati ricondotti ad un sistema apicale di tutela dalla giurisprudenza, prima ancora che dal legislatore in sede di revisione costituzionale”: così, M. PIERRI, *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, 2022, p. 293.

⁷⁵ Cfr. P. PERLINGIERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, 1986, p. 626. Profeta e Trotta sostengono che “ad esempio, l'inclusione dell'ambiente nella Costituzione economica all'art. 41, comma 3, implica indirettamente la ricezione del principio dello sviluppo sostenibile, inteso non come un livellamento dell'attività umana sul valore dell'ambiente, ma piuttosto come un insieme di azioni complesse che tengono intrecciate le esigenze dello sviluppo socio-economico con quelle della tutela dell'ambiente, costituendo un'unica entità da tutelare, piuttosto che un insieme di valori potenzialmente in conflitto”, in quanto “il carattere veramente innovativo dell'art. 41 si concretizza, quindi, non nell'esclusione in sé delle attività economiche, ma piuttosto nella necessità che lo sviluppo industriale avvenga nel rispetto della ‘tirannia’ degli interessi censurata e respinta dalla Corte”. L'articolo 41 si concretizza, quindi, non nell'esclusione delle attività economiche in sé, che rappresenterebbe quella “tirannia” degli interessi censurata e respinta dalla Corte, ma nella necessità che lo sviluppo industriale avvenga nel rispetto dei beni ambientali”: così, G. PROFETA e G. TROTTA, *La giurisprudenza costituzionale in materia di ambiente: un itinerario*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, 2022, p. 125.

⁷⁶ Fracchia afferma che “il complesso movimento che tende a far sovrapporre e intersecare tre ambiti (scelte ambientali, politiche pubbliche e politiche per lo sviluppo sostenibile) porta a un risultato che appare obbligato e, in altre parole, segna il passaggio dal ‘diritto dell'ambiente’ al ‘diritto allo sviluppo sostenibile’, ovviamente laddove ne ricorrano le condizioni e, cioè, si ponga la questione dell'uso delle risorse e si ponga una sfida sul futuro dell'umanità”. Si dice quindi che “il diritto ambientale, in altre parole, si ‘risolve’ nel diritto dello sviluppo sostenibile, almeno nel senso che la tutela dell'ambiente, più che un limite, si presenta come una condizione per lo sviluppo e che la tutela si giustifica solo nella misura in cui è funzionale alla protezione dell'umanità”: così, F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, 2010, p. 22-23. Monteduro afferma che “il binomio ambiente/patrimonio culturale richiama, ancora una volta, il modello dei sistemi socio-ecologici complessi, in cui l'integrità e la resilienza dipendono dalla diversità bioculturale”, poiché “sembra esserci una perfetta coerenza, all'interno del Codice dell'ambiente, tra l'art. 5, comma 1, lett. c), che fornisce la definizione di ambiente in senso giuridico, e l'art. 3-quater, che vi associa la formulazione del principio di sviluppo sostenibile; lo stesso binomio ambiente/patrimonio culturale è

In questo frangente, la meritevolezza della tutela ambientale è, in termini, l'oggetto stesso della tutela, che coincide appunto con il bene “ambiente”. Più in là, si tratta di un bene di cui tutti beneficiano: si dice che tutti sono soggetti meritevoli di tutela ambientale, perché, a ben vedere, tutti “usano” il bene ambiente⁷⁷.

Alcuni considerano ancora fluida l'evoluzione del concetto giuridico di ambiente. Tuttavia, non si può sfuggire alla tesi giuridica secondo cui il valore ambientale ha assunto rilevanza in tutto il sistema giuridico e ha cercato di bilanciare i fattori creativi e distruttivi dell'uomo⁷⁸.

presente anche in altre disposizioni fondamentali del Codice (artt. 3-ter e 6, commi 1 e 5)”. Inoltre, si ritiene che l'ambiente come sistema possa sopravvivere solo a condizione che non vengano meno i due pilastri rappresentati dalla biodiversità e dalla diversità culturale. In questo senso, il Codice dell'Ambiente richiede che, in analisi estreme, le esigenze economiche siano messe in secondo piano rispetto a quelle ambientali e culturali, che devono essere prioritarie: M. MONTEDURO, *Diritto dell'ambiente e diversità alimentare*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2015, p. 128.

⁷⁷ Si riconosce che negli ultimi anni il diritto ambientale si è ipertrofizzato all'interno dell'ordinamento giuridico. Come spiega Renna, “i principi del diritto ambientale sono in realtà principi di origine comunitaria”, poiché “il diritto ambientale, in altre parole, è una creazione dell'ordinamento giuridico europeo le cui origini risalgono agli anni '70”. Renna riconosce che “per quanto riguarda l'evoluzione del diritto ambientale, la prima domanda da porsi riguarda le ragioni per cui il diritto comunitario, giunto a un certo stadio del suo sviluppo, ha iniziato a occuparsi della tutela dell'ambiente”. Inoltre, “la legislazione comunitaria in materia ambientale è nata, come detto, negli anni '70; ma nel Trattato di Roma che istituiva la CEE non c'era traccia della parola ‘ambiente’: nell'allora art. 36 del Trattato si faceva solo riferimento alla possibilità di imporre limiti al commercio e alla circolazione delle merci per proteggere gli animali e le piante oltre che, naturalmente, la salute e la vita delle persone”. Solo nel 1972, con la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull'ambiente umano, si iniziò a pensare al possibile ruolo che le istituzioni europee avrebbero dovuto (potuto) svolgere nel perseguire obiettivi di tutela delle risorse naturali. Così, nel 1986, con l'Atto Unico Europeo, le questioni ambientali sono apparse nel Trattato come un'area di intervento autonoma rispetto agli obiettivi dell'unificazione del mercato, norme che corrispondono agli attuali articoli 191, 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Si è iniziato ad affrontare gli obiettivi di conservazione, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, di tutela della salute delle persone, di utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, di promozione di misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali regionali o globali e, in particolare, di lotta al cambiamento climatico. Successivamente, con l'evoluzione delle norme del Trattato CEE, nel 1992, con il Trattato di Maastricht, lo sviluppo sostenibile è stato inserito tra gli obiettivi dell'azione delle istituzioni europee, all'articolo 2 dello stesso Trattato - che è diventato il Trattato CE - completando così l'operazione di riforma iniziata con l'Atto Unico Europeo. Il principio dello sviluppo sostenibile è stato quindi sostanzialmente attuato. Renna sostiene che dopo il Trattato di Maastricht è nata una comunità europea non solo di “commercianti”, interamente destinata a perseguire obiettivi economici, ma è nata un'Europa dei cittadini, responsabile di garantire e tutelare non solo i diritti economici, ma anche i diritti sociali, civili e politici delle persone e la protezione dell'ambiente: così, M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1-2, 2012, p. 62-70.

⁷⁸ Rossi sostiene che “fino agli anni '70 l'osservazione di Giannini era corretta: il termine ‘ambiente’ poteva essere inteso in senso naturalistico (paesaggio, bellezze naturali, parchi floro-faunistici, ecc.), oppure come l'insieme degli aspetti inerenti al fenomeno dell'inquinamento (salute, igiene del suolo, difesa delle risorse idriche, difesa dell'atmosfera, ecc.), o ancora in senso urbanistico, come sinonimo di ‘pianificazione territoriale’, con la conseguenza che sono soprattutto le leggi urbanistiche ad occuparsene”; successivamente, “la nozione si è ‘materializzata’, è diventata una questione giuridica appartenente a specifiche organizzazioni amministrative, a procedure e a situazioni giuridiche soggettive, e certamente dotata di principi propri”. Successivamente, “la nozione si è ‘materializzata’, è diventata una questione giuridica a cui appartengono organizzazioni amministrative, procedure, situazioni giuridiche soggettive specifiche, e che è certamente dotata di principi propri che sono stati poi applicati ad altre aree del diritto”. Inoltre, “il modo in cui ciò è avvenuto è di grande interesse per la scienza giuridica: l'intensità, la forza con cui l'interesse per l'ambiente è stato avvertito ha avuto un effetto polarizzante, attraendo la funzione di tutela di specifiche fattispecie (come la salute, l'igiene, la tollerabilità di inquinanti, scarichi, rifiuti, ecc.) che prima erano appannaggio di terzi”. Ciò che realmente accade è che l'interesse per l'ambiente cessa di essere considerato come un aspetto del diritto alla salute o alla

Tuttavia, occorre avvertire che un'insufficiente concettualizzazione giuridica della sostenibilità, che si manifesta nell'incompatibilità tra l'equilibrio ecologico e la nozione di progresso materiale ad ogni costo, non consentirà di compiere i necessari progressi nella costruzione di una forte protezione ambientale all'interno del diritto civile⁷⁹.

Un aspetto considerevole della costruzione giuridica dell'ambiente è la sua naturale caratteristica di interdisciplinarità e infradisciplinarità, non solo giuridica (costituzionale, amministrativa, penale, civile, internazionale, comunitaria e altro), ma anche coinvolgente altre aree scientifiche come la chimica, la fisica, la geografia, tra le altre. Il rafforzamento della protezione dell'ambiente, compresa la protezione dell'ambiente per il libero sviluppo della persona umana, richiede la comprensione di questa sistematicità ambientale⁸⁰.

Il diritto civile non è separato dal diritto ambientale o immune dalla considerazione dell'ambiente come situazione giuridica soggettiva delle persone nei loro rapporti giuridici, sia negli aspetti patrimoniali che in quelli esistenziali. Ciò che accade è che la comprensione della forza della protezione ambientale negli strumenti di diritto civile rafforza soprattutto il libero sviluppo della persona umana⁸¹.

salubrità dell'acqua o dell'aria, per assumere una propria configurazione di valore primario: cfr. G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1-2, 2012, p. 62-70.

⁷⁹ Freitas e Garcia sostengono che “le pratiche estrattive irrazionali utilizzano le risorse naturali a ritmi che rendono impossibile il ripristino dei cicli naturali, portando a gravi danni ambientali, alla perdita cronica della biodiversità, a innegabili cambiamenti climatici e all'esaurimento degli ecosistemi” sono responsabili dell'indebolimento della promozione dello sviluppo sostenibile quando si affidano all'espressione e alla parola “bisogni”, che è stata utilizzata fin dall'inizio del concetto di sviluppo sostenibile, quando la Commissione Brundtland nominata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pubblicò il rapporto *Our Common Future*, per giustificare il desiderio umano di continuare a utilizzare le risorse naturali senza una corretta comprensione del significato del termine “bisogni” nell'ambito del concetto di sviluppo sostenibile: così, J. FREITAS e J. C. GARCIA, *Evolução conceitual do princípio da sustentabilidade*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, 2016, p. 101-102. Il rapporto Brundtland è storico e paradigmatico, ma è urgente fare nuovi passi, perché nell'ordine normativo costituzionale è necessario che “il concetto di sostenibilità incorpori la multidimensionalità (giuridico-politica, etica, ambientale, sociale ed economica), in modo da funzionare come principio direttamente e immediatamente applicabile, in senso forte”: cfr. J. FREITAS, *Sustentabilidade: Direito ao Futuro*, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2019, p. 48.

⁸⁰ Tiene conto “dell'intensa interdisciplinarità delle questioni ambientali che coinvolge molteplici campi scientifici (si pensi alla chimica, alla fisica, alla geologia, ma anche alla sismologia, alla climatologia o all'ingegneria e l'elenco potrebbe continuare) e dell'infradisciplinarità normativa che chiama in causa diverse competenze per i corrispondenti settori del diritto (costituzionale, amministrativo, penale, civile, internazionale, comunitario e altro)”: cfr. F. MACIOCE, *Profili civilistici della informazione ambientale*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, 2019, p. 76. Si concorda sul fatto che i temi dello sviluppo e della gestione o protezione dell'ambiente, intrecciati in un rapporto problematico, sono per loro natura interdisciplinari; infatti, richiedono inevitabilmente approcci non esclusivi che coinvolgono le cosiddette scienze “naturali” e “umane”: cfr. S. ALIMENTI e R. LUPI, *Definire lo sviluppo, creare l'ambiente. Una prospettiva storica*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2020, p. 182.

⁸¹ Corriero afferma che “prima delle convenzioni internazionali sul principio dello sviluppo sostenibile, dal Rapporto Brundtland (1987) alla Convenzione di Rio de Janeiro sullo sviluppo sostenibile (1992), e delle direttive europee in materia ambientale (si pensi alle prime direttive, sui rischi di incidenti rilevanti, alla cosiddetta Direttiva Seveso 82/501/CEE, sull'inquinamento atmosferico, acustico, idrico, sui rifiuti, ecc.), la realizzazione degli interessi ambientali, intesi come ‘sviluppo ecologico’ o integrazione tra uomo e ambiente, era garantita dalle norme civili”. Inoltre, “le norme

La tutela dell'ambiente è solo un aspetto della sostenibilità, che deve essere compresa in tutta la sua complessità, armonizzando, per quanto difficile, la capacità di soddisfare i bisogni attuali senza compromettere ciò che sarà dato alle generazioni future. Deve essere bilanciata con altri bisogni sociali (lavoro retribuito, prospettive di vita, sviluppo sociale, ecc.)⁸².

Pertanto, nell'attuale congiuntura spicca il principio del divieto di regresso in materia ambientale, che non è una novità, ma assume rilevanza alla luce dell'interpretazione costituzionale, riaffermandosi con i diritti umani a livello internazionale e con i diritti fondamentali e della personalità a livello interno⁸³.

utilizzate a fini ambientali nell'ottica della 'depatrimonializzazione' del diritto civile sono state il divieto di emissione (art. 844 del Codice civile) e la disciplina della responsabilità civile (art. 2043 e seguenti del Codice civile), anche in combinazione tra loro, la prima più in un'ottica preventiva, la seconda più compensativa e risarcitoria". Non si ignora, tuttavia, che "le norme costituzionali, interpretate evolutivamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, hanno garantito la tutela dell'ambiente attraverso l'art. 9, comma 2, Cost. sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, e l'art. 32, comma 1, Cost. che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività" e "la tutela accordata all'ambiente trova sostegno anche nel precetto costituzionale che limita l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti dell'utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.)". Corriero afferma che "la tutela dell'ambiente garantisce la qualità della vita secondo un 'livello di protezione elevato', in conformità a quanto previsto dagli artt. 3, par. 3, del Trattato UE a livello europeo e 191, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e "la trasversalità del diritto dell'ambiente passa dal diritto internazionale a quello europeo, dal diritto costituzionale a quello amministrativo, dal diritto penale a quello tributario e, non ultimo, a quello civile". È quanto accade con il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto civile, che "è stato codificato nel codice dell'ambiente (art. 3-quater)", nel senso che "tutte le attività dei soggetti pubblici e privati devono essere funzionali alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, nel rispetto dei principi ambientali europei (art. 191, § 2, del TCE). 191, § 2, del TFUE, ossia precauzione, prevenzione, correzione alla fonte dei danni all'ambiente, "chi inquina paga", "affinché il principio di solidarietà si inserisca anche nelle dinamiche della produzione e del consumo per salvaguardare e migliorare in futuro la qualità dell'ambiente" (art. 3-quater, comma 3, c.a.)": così, V. CORRIERO, *Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di valorizzazione dei "beni culturali, paesaggistici e ambientali"*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2020, p. 106-110.

⁸² Larroca sostiene che "la tutela dell'ambiente è solo un aspetto della sostenibilità che, se analizzato singolarmente, non sembra in grado di soddisfare da solo i bisogni attuali o quelli delle generazioni future". Egli sostiene che la tutela dell'ambiente dovrebbe essere realizzata in modo "adeguatamente modulato rispetto ad altri bisogni sociali (ad esempio, la necessità di un lavoro retribuito, di una prospettiva di vita e di sviluppo personale) e, soprattutto, laddove questi siano già stati raggiunti": cfr. M. LARROCA, *Il turismo sociale e sostenibile nel Regno Unito*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 7, 2018, p. 55.

⁸³ È noto che "a livello internazionale, il diritto umano all'ambiente è affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano (1972), dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981), dal Protocollo di San Salvador (1988), dalla Convenzione di Aarhus (1998) o anche dall'Accordo di Escazú (2018)" e "a livello brasiliano, il divieto di retrogressione può essere dedotto in modo riflessivo, cioè quello di progressività nell'affermazione dei diritti fondamentali. L'articolo 5, §2 della Costituzione federale del 1988 recita: "§2 I diritti e le garanzie espressi in questa Costituzione non escludono altri derivanti dal regime e dai principi da essa adottati, o dai trattati internazionali di cui la Repubblica Federativa del Brasile è parte": così, J. A. T. e SILVA e L. M. DE ARAÚJO, *O princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental no Brasil*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, 2021, p. 193.

Infatti, la tutela della vita come matrice normativa per la protezione dell'ambiente può avvenire sia in senso ampio che in senso stretto, e si basa sul sistema normativo nazionale e sul livello internazionale⁸⁴.

Oltre all'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, gli artt. 3-ter e 3-quater del Codice dell'ambiente (d.lg. 3 aprile 2006, n. 152) sono tasselli importanti nella costruzione della tutela ambientale, in quanto rappresentano l'introduzione del principio dello sviluppo sostenibile e di altri principi fondamentali dell'intero sistema del diritto ambientale. Il Codice stesso riconosce che tutte le attività umane giuridicamente rilevanti devono rispettare il principio dello sviluppo sostenibile, garantendo che i bisogni delle generazioni attuali siano soddisfatti senza compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future⁸⁵.

⁸⁴ La base per la tutela dell'ambiente è ampia e si fonda sui livelli nazionale e internazionale, poiché “al vertice del sistema euro-unitario, il TFUE sancisce, oltre alla salute, la ‘protezione [...] della vita umana e animale’ e la ‘preservazione delle piante’ (art. 36), e assume come missione il ‘costante miglioramento delle condizioni di vita’ dei ‘popoli’ europei (Preambolo, art. 151) e del ‘tenore di vita’ delle persone (artt. 39, 151)”. 151) e del ‘tenore di vita’ delle persone (artt. 39, 43, 46, 91, 107), tenendo quindi conto delle declinazioni specifiche della ‘vita economica’ (art. 32), della ‘vita lavorativa’ (art. 157), della ‘vita democratica’ (art. 165; nonché dell’art. 10 TUE)”. Mentre “la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, da parte sua, proclama in apicibusil ‘diritto alla vita’ (art. 2); disposizioni specifiche contemplano poi la ‘vita dignitosa e indipendente’ e la ‘vita sociale e culturale’ (art. 25), nonché la ‘vita comunitaria’ (art. 26); la ‘vita privata’ e la ‘vita familiare’ (art. 7), la ‘vita professionale’ (art. 33). La Costituzione italiana, da un lato, tutela la vita (al contrario) imponendo un radicale divieto di “pena di morte” (art. 27 Cost.); dall’altro, fa riferimento al “lavoro”, pietra angolare su cui “si fonda” l’intera Repubblica con l’art. 1 Cost, al diritto fondamentale all’“esistenza” (art.36 Cost.); la Costituzione stessa si riferisce al “lavoro”, pietra angolare su cui “si fonda” l’intera Repubblica. 36 Cost.); la stessa Costituzione, sempre in relazione al lavoro, riconosce il diritto a mezzi adeguati alle “necessità della vita” (art. 38 Cost.); infine, considerando la vita della collettività e anche quella dei singoli, tutela la “sicurezza pubblica” (artt. 14, 17, 120 Cost.)”. In questo senso, l’ordinamento giuridico italiano tutela l’essere e il benessere, poiché l’essere quando “l’ordinamento giuridico tutela certamente, in modo incondizionato, almeno una dimensione essenziale del diritto alla vita, quella che ne costituisce, per così dire, l’aspetto primordiale e capitale, cioè la pretesa di mantenere la propria esistenza: è il diritto fondamentale dell’uomo, una volta nato, a non essere privato della propria esistenza contro il suo consenso da parte di altri soggetti, pubblici o privati, cioè il diritto di opporsi agli attentati alla propria vita o agli attentati sotto forma di azioni od omissioni da parte di terzi che minacciano la propria sopravvivenza”, e il benessere quando “una volta salvato e garantito il nucleo minimo dell’esistenza biologica, sorge la dimensione espansiva della vita: quella del benessere, inteso come sviluppo e progresso”. Mondeturo afferma che “le due dimensioni della vita, quella minima (l’esistenza) e quella espansiva (la qualità della vita), sono indubbiamente interconnesse, nel senso che la prima è condizione necessaria ma non sufficiente della seconda (mentre non è vero il contrario, poiché la seconda è condizione sufficiente ma non necessaria della prima)”. Il principale valore costituzionale la cui tutela è affidata al diritto ambientale è anche il diritto alla vita: così, M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell’ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2022, p. 423-430.

⁸⁵ “Essi rivestono un’importanza strategica per la definizione dell’intero codice, in quanto affermano rispettivamente i principi di azione ambientale di prevenzione, precauzione, correzione e ‘chi inquina paga’ a carico di tutti gli enti pubblici e privati e dei singoli individui, nonché le questioni di diritto privato, nonché il principio dello sviluppo sostenibile, ovvero conformare tutta l’attività umana ‘in modo tale da assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future’”; v., sul punto, F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, in *Federalism.it*, v. 15, 2019, p. 17. “Inoltre, oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali, il principio è stato ampiamente riconosciuto anche attraverso atti e pratiche ripetutamente adottati a livello di organizzazioni internazionali e sovranazionali. Gli Stati, sia a livello costituzionale che di legislazione ordinaria, mostrano oggi una diffusa adesione al principio”. Dalle brevi note sopra riportate, non sembra, in conclusione, che manchi alcuno degli elementi necessari e richiesti per individuare, anche nel principio dello sviluppo

La concezione patrimonialista dell'ambiente, che in precedenza considerava l'ambiente come “habitat delle cose”, è un concetto considerato superato dalla dottrina. La scelta personalista, infatti, intende l'ambiente come strumento privilegiato per il libero sviluppo della persona. Vale la pena ricordare che fino alla riforma costituzionale promossa dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la Costituzione italiana non aveva una disposizione specifica sull'ambiente, limitandosi a inserirlo tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Pertanto, si riconosce come estremamente importante l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che ha riconosciuto l'ambiente facendo riferimento ad altre norme costituzionali nella sua interpretazione, fino alla riforma degli articoli 9 e 41 avvenuta nel 2022⁸⁶.

1.4. Le energie rinnovabili e la costruzione di una politica energetica sostenibile a tutela dell'ambiente

La costruzione di una politica energetica efficiente dal punto di vista delle energie rinnovabili e a basse emissioni di anidride carbonica (CO₂) è da tempo un obiettivo delle istituzioni europee, che ha portato a lunghe riforme del mercato dell'energia in diversi Stati membri. Questo perché è in atto una “rincorsa” per ridefinire la matrice energetica globale alla ricerca di fonti diverse da quelle fossili (quindi non rinnovabili e inquinanti). Le fonti rinnovabili sono in fase di promozione e, a partire dalla Direttiva 2001/77/CE, la comunità europea ha riconosciuto le fonti energetiche rinnovabili come una priorità e vuole garantire la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. La fondazione della politica energetica europea, con l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come base per questa competenza condivisa, è un esempio di questa politica energetica. Altre

sostenibile, un'autentica consuetudine internazionale. Sebbene il termine sia quanto mai descrittivo - e certamente ancor più di quelli utilizzati in letteratura per la 'Costituzione economica' o la 'Costituzione finanziaria' - il percorso di affermazione, nella 'Costituzione ambientale' del nostro ordinamento, comprende il principio dello sviluppo sostenibile”: cfr. D. PORENA, *Il “rango” del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione*, in *Federalism.it*, v. 15, 2016, p. 22.

⁸⁶ “Se l'ambiente è un aspetto essenziale dello sviluppo della persona e se ognuno, nel suo status personae, ha diritto a un habitat che garantisca la qualità della vita, a tutti deve essere riconosciuto il diritto di agire per garantire che ciò avvenga. L'interesse è giuridicamente protetto dallo stesso testo costituzionale. Oltre alla tutela del patrimonio dello Stato, la protezione dell'ambiente fa riferimento alla tutela della qualità della vita come diritto direttamente connesso allo status personae”: così, P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*, Trad. Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 800.

disposizioni specifiche sono importanti in materia di energia: la sicurezza dell'approvvigionamento, con l'articolo 122 del TFUE; le reti energetiche: gli articoli da 170 a 172 del TFUE; il carbone: il protocollo 37 chiarisce le conseguenze finanziarie derivanti dalla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nel 2002; l'energia nucleare: il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom) è la base giuridica per la maggior parte delle azioni dell'UE nel settore dell'energia nucleare. Altre disposizioni che riguardano la politica energetica nel mercato interno dell'energia: articolo 114 del TFUE e nella politica energetica esterna: articoli da 216 a 218 del TFUE⁸⁷.

La produzione di energie rinnovabili contribuisce, in ambito europeo, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile europei e internazionali, perché con l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili la tutela dell'ambiente perde quella connotazione di opposizione allo sviluppo economico che l'ha caratterizzata per un certo periodo, di limite allo sviluppo economico⁸⁸.

⁸⁷ L'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabilisce che “1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto della necessità di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione in materia di energia ha come obiettivi, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia; b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione; c) promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; e d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche”. In realtà, la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili è nata come una delle misure necessarie per adempiere al Protocollo di Kyoto e poi all'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Per molti anni si è ritenuto che il quadro normativo interno per le energie rinnovabili, pur essendo ampiamente ispirato a quello dell'Unione Europea, soffrisse dell'assenza di un progetto di politica energetica per l'Italia: cfr. L. AMMANNATI, *L'incertezza del diritto. A proposito della politica per le energie rinnovabili*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2015, p. 6-7. L'Accordo di Parigi, dopo anni di lavori preparatori, è stato formalizzato alla Conferenza sui cambiamenti climatici - COP21 tenutasi nel dicembre 2015 a Parigi, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra per limitare l'aumento della temperatura al di sotto dei 2°C, con l'impegno a lavorare attivamente per un'ulteriore riduzione della soglia a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali: così, L. ARISTEI, *L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, 2017, p. 73-74.

⁸⁸ Cocconi afferma che “l'iniziale antagonismo tra produzione di energia e tutela dell'ambiente è dovuto all'originaria visione settoriale dei rispettivi interessi da tutelare e al valore prevalentemente economico inizialmente attribuito alla prima: in questo caso, infatti, la produzione di energia non soddisfa solo interessi economici, ma è anche legata al miglioramento della salute collettiva”. Pertanto, in una “prospettiva europea, l'utilizzo di fonti energetiche non convenzionali persegue, attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂ e la lotta al cambiamento climatico, un interesse che non è in conflitto, ma anzi converge con quello della tutela dell'ambiente, al fine di migliorare la qualità della vita”. Inoltre, “il regolamento europeo lega il consolidamento di una politica energetica sostenibile alla possibilità di favorire lo stesso sviluppo economico e l'aumento dell'occupazione attraverso l'innovazione tecnologica che necessariamente deriva dalla diffusione delle fonti rinnovabili, rafforzando l'idea che il valore ambientale delle fonti energetiche aggiuntive accresce e non ostacola la crescita economica”. Cocconi sostiene inoltre che “una transizione significativa dai combustibili fossili tradizionali alle fonti rinnovabili richiede un orizzonte temporale lungo e questo proietta inevitabilmente i benefici del loro utilizzo sulla qualità della vita non solo delle generazioni attuali, ma soprattutto di quelle future”: così, M. COCCONI, *Promozione europea delle energie rinnovabili e semplificazione*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1-2, 2012, p. 27-28.

Poiché l'efficienza energetica è un elemento principale della politica dell'Unione europea, secondo l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica energetica europea dovrebbe promuovere “il risparmio energetico e l'efficienza energetica”⁸⁹.

L'evoluzione della legislazione energetica a livello europeo dimostra che per lungo tempo il settore energetico è stato escluso dall'integrazione europea, il che ha permesso ai monopoli energetici nazionali di essere protetti dagli effetti della legislazione dell'Unione Europea (UE). Tuttavia, dalla fine degli anni '80, la posizione dell'Unione Europea è cambiata. Da allora, il settore che prima era fortemente controllato dallo Stato si è aperto al mercato, profondamente influenzato dalla posizione degli Stati Uniti e del Regno Unito, responsabili della difesa della libera concorrenza e dell'approccio al libero mercato nell'UE e nel Regno Unito. La posizione dei sostenitori della liberalizzazione del mercato era che con la concorrenza i mercati sarebbero stati più efficienti e i consumatori avrebbero beneficiato sia di prezzi più bassi sia della libertà di scegliere tra una gamma più ampia di fornitori. Di conseguenza, i governi si sarebbero limitati a garantire il buon funzionamento del mercato. Un'altra conseguenza del superamento dei monopoli statali a favore di mercati guidati da aziende private e dal potere di mercato è stata la produzione di una grande quantità di nuova legislazione. Lo si può vedere nell'evoluzione dei pacchetti energetici come politica europea⁹⁰.

⁸⁹ La definizione di “risparmio energetico ed efficienza energetica” è contenuta nell'articolo 2, paragrafo 4, della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, secondo cui l'efficienza energetica è “il rapporto tra un risultato in termini di prestazioni, servizi, beni o energia e il consumo energetico”. Tuttavia, “sebbene la direttiva sia un elemento chiave per progredire verso la neutralità climatica entro il 2050, l'efficienza energetica dovrebbe essere considerata una fonte di energia a sé stante, secondo il principio ‘prima l'efficienza energetica’”. Nel 2021, la Commissione ha proposto di modificare la direttiva del 2012, osservando che la somma dei contributi nazionali riportati dagli Stati membri nei piani nazionali per l'energia e il clima era inferiore al livello necessario per raggiungere gli obiettivi fissati entro il 2030”. Pertanto, “alla luce delle normative europee, il Governo italiano ha sviluppato il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima per gli anni 2021-2030 e il Piano di Transizione Ecologica”: così, F. CUSANO, *L'efficienza energetica nel quadro della transizione ecologica*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, 2022, p. 155-156.

⁹⁰ Il cambiamento nel mercato europeo dell'energia è iniziato negli anni '90 con l'adozione del cosiddetto Primo Pacchetto Energia, che ha posto le basi per la sua regolamentazione. Le prime direttive si sono occupate principalmente dell'accesso negoziato o regolamentato di terzi al mercato dell'energia e della sua disaggregazione funzionale, la divisione dei compiti operativi e commerciali in tre (o più) settori distinti, come la generazione, la trasmissione e la distribuzione. Due direttive hanno introdotto la prima liberalizzazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas. Il Primo Pacchetto Energia comprendeva la Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e la Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Il Secondo Pacchetto Energia comprendeva la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE; la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che

La regolamentazione del mercato interno dell'energia ha iniziato a prendere in considerazione alcuni aspetti della legislazione ambientale nella costruzione della politica energetica dell'UE, avviando il processo di avvicinamento tra energia e ambiente. L'evoluzione del mercato interno europeo dell'energia è un esempio di come un tema così delicato come quello dell'energia richieda tempo per consolidarsi. Ciò è avvenuto solo perché la Commissione europea ha agito nel tempo come imprenditore politico, incoraggiando la costruzione sociale di norme relative all'opzione di una soluzione sovranazionale alla questione presentata come un problema, o una minaccia, per la comunità europea nel suo complesso. In questo senso, il sovranazionalismo nella politica energetica è stato visto dagli Stati membri come un meccanismo in grado di aumentare la loro sicurezza energetica individuale e collettiva⁹¹.

abroga la Direttiva 96/92/CE - Dichiarazioni sulle attività di disattivazione e di gestione dei rifiuti; e il Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2003, relativo a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 96/92/CE - Dichiarazioni sulle attività di disattivazione e di gestione dei rifiuti. Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Il Terzo pacchetto energia comprendeva il Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il Regolamento (CE) n. 1228/2003; il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; il Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005; Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE. Il Quarto pacchetto energia, noto anche come pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", è stato adottato nel 2019 attraverso tre direttive e un regolamento e aveva lo scopo di aiutare l'Unione europea a decarbonizzare il sistema energetico dell'UE, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativo al mercato interno dell'energia elettrica. Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Il Quinto pacchetto energia, noto anche come "Obiettivo 55", è stato adottato nel 2021 e mirava ad allineare gli obiettivi energetici dell'UE con i nuovi desideri climatici europei per il 2030 e il 2050. Un altro aspetto che ha influenzato il pacchetto è stata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che ha portato l'Unione Europea a lanciare REPowerEU nel febbraio 2022 con l'obiettivo di ridurre le importazioni di combustibili fossili russi, introdurre misure di risparmio energetico, diversificare le importazioni di energia, adottare misure eccezionali e strutturali nei mercati dell'energia elettrica e del gas e accelerare l'introduzione delle energie rinnovabili: così, K. TALUS, *Introduction to EU Energy Law*, Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2016, p. 3-4.

⁹¹ In precedenza, con l'attuazione incompleta della legislazione sul mercato interno dell'energia dell'UE da parte degli Stati membri e la tensione tra le azioni bilaterali e quelle dell'UE nella dimensione esterna, si percepiva chiaramente la logica intergovernativa che rimaneva al centro della politica di sicurezza energetica dell'UE, minando la sua coerenza ed efficacia, almeno in termini di diversificazione e mitigazione delle interruzioni dell'approvvigionamento. Oggi è chiaro che la solidarietà energetica occupa un altro livello nel mercato interno dell'energia dell'UE: così, T. MALTBY, *European*

In quanto membro dell'Unione Europea, l'Italia è tenuta ad attivarsi per promuovere le energie rinnovabili, riconosciute come una politica europea in forte sviluppo negli ultimi anni. La parola energia compare nella Costituzione italiana all'art. 43, quando stabilisce che per fini di utilità generale la legge può riservare o trasferire originariamente, mediante espropriazione e con indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate aziende o categorie di aziende, che si riferiscono a servizi pubblici o a fonti di energia essenziali o a situazioni di monopolio e che hanno un preminente interesse generale. Per quanto riguarda la competenza legislativa, l'art. 117 comma 3 prevede la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, definendo il federalismo energetico. Esiste anche l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento⁹².

Infatti, le azioni dell'Unione Europea a favore della promozione e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili si sono ampliate con le Direttive sulle Energie Rinnovabili (RED), rappresentate come il quadro giuridico che regola lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'Unione Europea e stabilisce gli obiettivi per l'utilizzo di energie e combustibili rinnovabili. Dal 2001, l'Unione Europea ha promosso più intensamente l'uso delle fonti rinnovabili attraverso la Direttiva 2001/77/CE, che si riferiva alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'energia elettrica. Nel 2009, la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ha proposto un obiettivo UE del 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e obiettivi nazionali vincolanti, inaugurando la cosiddetta direttiva sulle energie rinnovabili (RED).

Union energy policy integration: A case of European Commission policy entrepreneurship and increasing supranationalism, in *Energy Policy*, v. 55, 2013, p. 442.

⁹² In Italia, le energie rinnovabili sono state definite per la prima volta nella Legge 9 gennaio del 1991 all'art. 1, comma 3, che prevedeva il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti vegetali organici e inorganici, ecc. Successivamente, sono state apportate numerose modifiche alla legislazione italiana in materia di fonti energetiche rinnovabili, come l'art. 2, comma 15, del d.lg. n. 79 del 1999 e soprattutto l'art. 2 del d.lg. 29 dicembre 2003, n. 387, che definisce “fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, delle maree, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residui dai processi di depurazione e del biogas)”. Per Lombardi il federalismo energetico “appare molto importante quando si tratta di diffondere sistemi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, se si considera che, a causa di differenze climatiche, ambientali e territoriali, alcune regioni italiane hanno maggiori possibilità di implementare l'utilizzo di un tipo di sistema a scapito di un 'altro'”: cfr. R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato: strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 47-49.

Successivamente, nel 2018, la direttiva UE/2018/2001 (direttiva riconosciuta sulle energie rinnovabili - RED II) ha proposto un obiettivo del 32% di energia rinnovabile entro il 2030. Recentemente, la direttiva UE/2023/2413 (riconosciuta come direttiva sulle energie rinnovabili - RED III) ha fissato un obiettivo generale di energia rinnovabile di almeno il 42,5%, vincolante a livello UE fino al 2030, ma con l'obiettivo di raggiungere il 45%⁹³.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi e traguardi, l'Unione Europea ha abbracciato “Energia pulita per tutti gli europei” e ha prodotto una serie di regolamenti nel campo dell'energia, come la Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia, la Direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, la Direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica, la Governance dell'Unione dell'energia e l'Azione per il clima (Regolamento (UE) 2018/1999), Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica - Regolamento (UE) 2019/941, Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia - Regolamento (UE) 2019/942, Mercato interno dell'energia elettrica - Regolamento (UE) 2019/943, Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva (UE) 2019/944, ed Energia pulita per tutti gli europei - Comunicazione COM(2016) 860 definitivo e Allegato 1 e Allegato 2. Il pacchetto, adottato nel 2019, prevedeva la decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo⁹⁴.

⁹³ Dall'introduzione della Direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE), la quota di fonti energetiche rinnovabili nel consumo energetico dell'UE è aumentata dal 12,5% nel 2010 al 23% nel 2022. La Svezia ha registrato la quota più alta di energie rinnovabili nel suo consumo (66%), davanti alla Finlandia (47,9%) e alla Lettonia (43,3%), come riportato da Eurostat.

⁹⁴ Il ruolo del consumatore nel mercato dell'energia si sta trasformando. “In passato, i clienti dell'energia elettrica erano puramente passivi, spesso acquistavano energia elettrica a prezzi regolamentati senza alcun rapporto diretto con il mercato; per il “futuro, è necessario consentire ai clienti di partecipare pienamente al mercato su un piano di parità con gli altri partecipanti al mercato e metterli in grado di gestire il proprio consumo di energia”, secondo il considerando 7 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre, “il ruolo dei consumatori è essenziale per raggiungere il grado di flessibilità necessario per adattare la rete elettrica alla produzione di energia elettrica rinnovabile, variabile e distribuita. I progressi tecnologici nella gestione della rete e nella generazione di energia elettrica rinnovabile hanno offerto molte opportunità ai consumatori. Una sana concorrenza nei mercati al dettaglio sarà essenziale per garantire la diffusione di nuovi servizi innovativi, orientati al mercato e mirati alle esigenze e alle capacità in evoluzione dei consumatori, aumentando al contempo la flessibilità del sistema. Tuttavia, la mancanza di informazioni in tempo reale o quasi fornite ai consumatori sul loro consumo energetico ha ostacolato la loro partecipazione attiva al mercato dell'energia e alla transizione energetica. Responsabilizzando i consumatori e fornendo loro gli strumenti per partecipare maggiormente al mercato dell'energia, anche con modalità nuove, i cittadini dell'Unione beneficeranno del mercato interno dell'energia elettrica e gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili saranno raggiunti”, secondo il considerando 10 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il mercato dell'energia sta diventando sempre più transazionale, competitivo e innovativo, caratterizzato dall'utilizzo di fonti rinnovabili, dall'efficienza energetica e dalla lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, l'inadeguatezza delle informazioni, la mancanza di trasparenza nelle offerte e nei prezzi e la difficoltà di autoprodurre l'energia sono tutte difficoltà che i consumatori devono affrontare nel mercato dell'energia⁹⁵.

In Brasile, la parola “energia” compare nella Costituzione brasiliana all'articolo 22, IV, che riguarda la competenza legislativa. Tuttavia, numerose disposizioni sparse nel corpo della Costituzione riguardano l'energia, come le “risorse naturali” (art. 20, IX) e le fonti rinnovabili (art. 176). Inoltre, l'Agenzia Nazionale per l'Energia Elettrica (ANEEL) è responsabile della regolamentazione e della supervisione della produzione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, in conformità con le politiche e le linee guida del governo federale⁹⁶.

In Brasile, la legge più recente che si occupa di energia è la legge 14.300 del 6 gennaio 2022, che ha istituito il quadro giuridico per la microgenerazione distribuita e la

⁹⁵ Lo afferma il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, al considerando 2, secondo cui l'Unione copre cinque dimensioni quali la sicurezza energetica; il mercato interno dell'energia; l'efficienza energetica; la decarbonizzazione; la ricerca, l'innovazione e la competitività per una governance affidabile, efficiente, trasparente e prevedibile dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia per il 2030 e dell'Accordo di Parigi. “L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente con una politica climatica ambiziosa è quello di fornire ai consumatori dell'Unione, comprese le famiglie e le imprese, un'energia sicura, sostenibile, competitiva e accessibile, nonché di promuovere la ricerca e l'innovazione attirando investimenti, il che implica una trasformazione fondamentale del sistema energetico europeo”, perché “tale trasformazione è anche strettamente legata alla necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di promuovere l'uso prudente e razionale delle risorse naturali, in particolare attraverso la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico e lo sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili”. In quanto tale, “questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso azioni coordinate, che combinino atti legislativi e non legislativi, a livello di Unione, regionale, nazionale e locale”, come indicato nel considerando 3 del Regolamento (UE) 2018/1999. Il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ha modificato i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2009, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo il COM(2015) 339 definitivo, “l'assenza di informazioni adeguate sui costi e sui consumi, o la limitata trasparenza dell'offerta, rendono difficile per i consumatori (o per gli intermediari e le società di servizi energetici affidabili, come le centrali di committenza, che agiscono per loro conto) valutare la situazione e le opportunità del mercato” e “l'accesso ineguale alle informazioni e le significative barriere all'ingresso per i nuovi operatori rallentano l'adozione delle tecnologie e delle pratiche avanzate disponibili, come i contatori intelligenti, gli elettrodomestici intelligenti, le fonti energetiche decentrate e i miglioramenti dell'efficienza energetica”.

⁹⁶ La complessità del settore elettrico è che spesso ha dimensioni continentali che richiedono l'uniformazione delle sue linee guida ai valori costituzionali disciplinati per la produzione e l'uso dell'energia e delle risorse naturali. V., per tutti, L. G. K. LOUREIRO, *Constituição, energia e setor elétrico*, Porto Alegre, Fabris, 2009, p. 31-32; L. G. K. LOUREIRO, *A indústria elétrica e o Código da Águas*, Porto Alegre, Fabris, 2007, p. 10 e L. G. K. LOUREIRO, *Introdução ao regime jurídico da indústria elétrica: premissas gerais*, in *Rev. dir.*, v. 28, 2007, p. 143-144.

minigenerazione, responsabile della creazione di un nuovo quadro giuridico per regolare la protezione legale dei consumatori che producono e utilizzano la propria energia da fonti rinnovabili. Oltre a quanto sopra, successivamente disciplinato dalla delibera normativa ANEEL n. 1.000, del 7 dicembre 2021, modificata dalla delibera normativa ANEEL n. 1.059, del 7 febbraio 2023.

Oggi la sostenibilità è vista come un mezzo per realizzare valori costituzionalmente protetti come la solidarietà e l'uguaglianza. Nel campo dell'energia, la tutela della salute, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia e la valorizzazione dei beni ambientali, che sono generalmente materie di legislazione concorrente, come nel caso del Brasile e dell'Italia, influenzano la funzionalizzazione di queste competenze per promuovere le risorse naturali regionali e il potenziale che può essere raggiunto nella prospettiva della transizione energetica⁹⁷.

1.5. L'energia elettrica come bene giuridico e oggetto di diritto nei Codici Civile brasiliano e italiano

In Brasile, l'energia elettrica, in quanto oggetto di diritto, è considerata un bene mobile, ai sensi dell'articolo 83, I, del Codice Civile brasiliano, che definisce bene mobile a fini giuridici l'energia che abbia valore economico. Questo concetto di energia come oggetto di diritto ha un impatto sui rapporti giuridici in cui è presente il bene mobile energia, poiché possono essere considerati e applicati diversi istituti all'energia elettrica, come, ad esempio, le obbligazioni di dare (con l'energia elettrica come oggetto): nei contratti di compravendita, donazioni, permuta ecc. In Brasile, l'energia elettrica è considerata un bene mobile perché “è il risultato della conversione di energia da varie fonti (idrauliche, termiche, solari, eoliche, ecc.) in energia elettrica, effettuata da generatori e trasportata al centro di consumo attraverso linee di trasmissione e distribuzione, caratterizzandola così chiaramente come un bene mobile”⁹⁸. Nei rapporti giuridici, l'energia elettrica ha sia una

⁹⁷ “I cittadini non sono solo i destinatari degli effetti giuridici derivanti da un fatto o da un evento umano, ma diventano essi stessi gli 'autori' di azioni volte a proteggere la 'qualità ambientale'”: A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 74.

⁹⁸ Si dà il caso che l'elettricità abbia un valore per la vita sociale moderna, essendo “oggetto dei più svariati rapporti giuridici, è mobile, è all'interno del commercio, è accessoria in relazione al suo sistema

natura amministrativa e obbligatoria, sia una natura di consumo, a seconda degli oggetti e delle parti coinvolte.

In Italia, anche l'energia elettrica è considerata un bene mobile, poiché è così che si considera l'energia che ha valore economico, secondo l'articolo 814 del Codice Civile. L'energia, intesa in senso lato come bene, è oggetto di rapporti giuridici che comprendono aspetti esistenziali e sociali, oltre che economici. L'energia, in quanto bene di scambio o servizio che raggiunge gli utenti attraverso un processo di produzione e distribuzione, è alla base del mercato interno competitivo di un Paese. Pertanto, nel dibattito sulla natura giuridica dell'energia, si può concludere che l'energia non deve essere considerata solo come un valore economico, ma anche riconosciuta come un bene comune⁹⁹, in quanto strumento in grado di soddisfare i bisogni e i diritti fondamentali della persona umana, armonizzando economia, utilità e scopi sociali, in conformità con gli articoli 41 e 42 della Costituzione. L'energia è un bene che circola sul mercato ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle persone; inoltre, l'accesso ai servizi energetici, o la loro mancanza, può avere un impatto negativo sui bisogni esistenziali delle persone¹⁰⁰.

Definire esattamente cosa sia l'energia non è un compito semplice, perché a partire dalla manifestazione benefica dell'energia è necessaria una complessa compenetrazione multidisciplinare di competenze: quelle tecniche delle scienze esatte, quelle giuridiche (strumentali) del diritto pubblico e le considerazioni sugli inscindibili profili economici e sociali legati al “fenomeno energia”. Il problema è che l'intrinseca complessità strutturale

generatore/trasmettitore/distributore, è una cosa semplice, materiale, singolare, con caratteristiche divisibili, fungibili e consumabili”: cfr. C. M. CAMPOS, *Curso básico de direito de energia elétrica*. Rio de Janeiro: Symegia, 2010, p. 9-10.

⁹⁹ Secondo F. CAPRA; U. MATTEI, *Ecologia del diritto: scienza, politica, beni comuni*. Arezzo: Aboca Edizioni, p. 190, i quale l'esaurimento delle risorse naturali richiede la correzione dello squilibrio tra i settori privato, pubblico e dei beni comuni. V., sul punto, P. PERLINGIERI, *Normazione per principi: riflessioni intorno alla proposta della Commissione sui beni pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, 2009, p. 1184.

¹⁰⁰ In Italia, l'energia è tradizionalmente considerata un bene con valore economico, in virtù dell'articolo 814 del Codice Civile, che stabilisce che le energie naturali con valore economico sono beni mobili, anche se immateriali e incorporei. Tuttavia, non bisogna considerare solo gli aspetti economici dell'energia, perché i beni economici, soprattutto quelli privati, non possono contrastare con l'utilità sociale o recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana, come stabilito dagli articoli 41 e 42 della Costituzione. Le nuove forme di produzione di energia consentono un uso razionale delle fonti rinnovabili, con l'obiettivo di realizzare un più equo godimento dell'energia per il soddisfacimento dei bisogni esistenziali primari e lo sviluppo della personalità della persona umana: cfr. M. GIOBBÌ, *Il consumatore energetico nel prisma del nuovo quadro regolatorio italo-eurounitario*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 40-42.

dell'energia induce i giuristi a inevitabili semplificazioni convenzionali, limitando il complesso settore energetico nell'ordinamento giuridico a singoli aspetti¹⁰¹.

Nella disciplina generale della teoria dei beni giuridici, sebbene l'art. 814 c.c. consideri le energie che hanno valore economico come beni mobili, vi sono energie rinnovabili che pur avendo valore economico, come l'energia solare, non hanno valore economico, essendo quindi da considerarsi *res communes omnium* (cose comuni a tutti) e, nella prospettiva individualistica del codice, non sono beni giuridici, in quanto sono considerate beni giuridici solo le cose che possono formare oggetto di diritti o che possono essere oggetto di appropriazione¹⁰².

È opportuno rendersi conto di quanto l'energia elettrica dipenda dalle pratiche commerciali per raggiungere la sua utilità. Basti pensare al sole come risorsa naturale senza alcuna conversione tecnologica. In séguito alla radiazione solare (dalla luce del sole) convertita in energia elettrica attraverso le tecnologie dei pannelli fotovoltaici: tutto cambia. È la questione di generare “valore economico” che da tempo domina il dibattito sulla natura giuridica dell'energia. Nel caso del Codice Civile, l'articolo 810 stabilisce che i beni sono cose che possono essere oggetto di un diritto. Gran parte della dottrina ritiene, come si è detto prima, che l'energia sia un bene mobile, in conformità con l'articolo 814

¹⁰¹ Mitrotti spiega che “la nozione di energia presenta (scientificamente) un vero e proprio carattere liminare per il diritto: poiché il ‘settore energetico’ rimarrebbe sostanzialmente ‘insuscettibile’ di qualsiasi disciplina giuridica se le ‘scienze fisiche’ non fossero realmente in grado di ‘trasmettere’ alla percezione del giurista ‘cosa sia l’energia’”. È quanto è accaduto con la definizione di energia nel Codice Civile italiano del 1942: cfr. A. MITROTTI, *Alle radici “pubblicistiche” degli energy performance contracts (EPC)*, in *Ambienteditto.it*, v. 2, 2021, p. 4. La complessità dell'energia incide sulla sua definizione come bene giuridico, influenzata anche dalla gestione dei rischi nella produzione di energia, perché “gli esempi sono numerosi e i vari profili della governance energetica (dalla costruzione e gestione degli impianti di produzione di energia alla trasmissione di energia come fase intermedia tra la produzione e la distribuzione) sono un importante banco di prova nella gestione di questi rischi: rigassificatori, centrali di potenza speciale, elettrodotti, produzione di energia da fonti rinnovabili come le biomasse, centrali termiche, centrali nucleari”. La correlazione tra sicurezza energetica e sicurezza umana influenza la comprensione del concetto giuridico di bene energetico, che è stato trasformato dalla necessità di bilanciare diversi valori costituzionali, come la protezione dell'ambiente e della salute. Questa correlazione si manifesta nella natura procedurale del principio di precauzione in materia energetica, sia in termini quantitativi che qualitativi, e nel rapporto pubblico-privato nella gestione congiunta dei rischi: cfr. A. BARONE, *Le fonti di energia tra gestione precauzionale e diritto giurisprudenziale*, in *Federalism.it*, v. 16, 2013, p. 2.

¹⁰² La natura giuridica dell'energia nel diritto italiano (diritto interno) si è sviluppata prima del Codice Civile del 1942 e molto prima dello sviluppo della natura giuridica delle energie rinnovabili estesa dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Recentemente, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e tutto il diritto interno dell'Unione Europea hanno prestato particolare attenzione allo sviluppo e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, che hanno il compito di ridurre l'impatto ambientale e di consentire il coinvolgimento delle risorse locali, una minore dipendenza da fonti esterne e l'accesso al mercato: così, R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato: strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 79-80.

del Codice Civile, perché le energie naturali che hanno valore economico sono considerate beni mobili¹⁰³. Difatti l'energia dipende dalla tecnologia per la sua conversione perché per essere trasformata in energia elettrica o in combustibile dipende da una trasformazione tecnologica¹⁰⁴.

L'energia può essere considerata un esempio di diritto tecnologico, in quanto dipende dal processo tecnologico, che è responsabile della trasformazione e della valorizzazione dell'energia e della sua immissione nell'ambiente sociale. Esiste un avvicinamento tra diritto e tecnologia¹⁰⁵. L'energia si trova naturalmente in natura e, grazie all'ingegno e alla tecnologia umana, viene trasformata fino a generare un risultato economico, che viene poi utilizzato nell'ambiente sociale. Proprio per il suo utilizzo nella società, l'energia trasformata dalla tecnologia e con effetti economici (economicità) necessita di forme giuridiche per la sua corretta circolazione¹⁰⁶.

¹⁰³ Tuttavia, occorre prestare attenzione alle trasformazioni di nuove forme di energia rese possibili dai cambiamenti tecnologici: così, R. FEDERICI, *A proposito di «cose» che non sono beni: sottosuolo e rifiuti*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 2000, p. 336-337.

¹⁰⁴ Per essere considerata un bene mobile, l'energia deve avere un valore economico e quindi dipende dalla conversione. Si può dire che l'energia è una conseguenza della tecnologia, perché "l'energia, il carburante, l'elettricità sono le forze motrici dell'industrializzazione e, come l'industrializzazione, della civiltà materiale, ma tutto, cioè l'effetto materiale, la civiltà e l'uso dell'energia combustibile sono un risultato, una conseguenza della tecnologia": così, W. T. ALVARES, *Introdução aos direitos tecnológicos*, Belo Horizonte, Instituto de Direito da Eletricidade, 1972, p. 17.

¹⁰⁵ Questo porta Alvares ad affermare che l'energia è un esempio di diritto tecnologico, costituito da "norme giuridiche che disciplinano l'obiettivo tecnologico, nel processo di applicazione della tecnologia all'ambiente sociale". Il diritto dell'elettricità rappresenta, ad esempio, "un insieme di norme che regolano i risultati tecnologici dell'applicazione dell'elettricità all'ambiente sociale". L'aspetto rilevante è che "se ontologicamente c'è questa approssimazione tra diritto e tecnologia, a sua volta l'oggetto tecnologico, che è il suo processo, si sviluppa nell'ambiente sociale, e quindi deve obbedire alle regole dell'efficacia, per cui l'inserimento dell'oggetto tecnologico, per esistere adeguatamente, ha bisogno di essere giurisdizionalizzato, o sarà inutile". Questo è il momento in cui l'energia subisce la trasformazione tecnologica e riceve la valutazione economica di cui all'articolo 83, I del Codice Civile brasiliano e all'articolo 814 del Codice Civile italiano: così, W. T. ALVARES, *Introdução aos direitos tecnológicos*, Belo Horizonte, Instituto de Direito da Eletricidade, 1972, p. 46-47.

¹⁰⁶ L'energia primaria, senza l'uso di alcuna tecnologia, non produrrebbe alcun effetto economico. Inoltre, tali effetti non esisterebbero senza la sua applicazione e il suo utilizzo nell'ambiente sociale. Alvares conclude che l'energia, in quanto risorsa naturale trasformata dalla tecnologia, genera "ripercussioni economiche, per cui, al fine di regolamentare il tutto, era necessario elaborare norme giuridiche per questo campo di attività, da cui, necessariamente, l'indispensabile fioritura del Diritto dell'Energia, caratterizzato come diritto tecnologico". Ciò porta Alvares a suddividere il ramo del diritto dell'energia secondo i seguenti parametri: (a) l'approccio utilizzato dall'economia energetica; (b) l'esistenza di una legislazione specifica; (c) l'affinità delle materie; (d) la settorializzazione tecnologica. Un'altra conseguenza è il possibile conflitto tra diritto costituzionale e diritto economico e/o civile. Risulta che la materia (energia) può essere trattata da diverse branche, senza essere inusuale o eretica, perché ci sono materie comuni al diritto costituzionale e al diritto amministrativo, al diritto amministrativo e al diritto economico, al diritto civile e al diritto commerciale, senza compromettere l'autonomia di ciascun settore e la sua trattazione tematica". Di conseguenza, l'interpretazione sistematica dell'energia come bene giuridico e le sue conseguenze sullo sviluppo della persona umana sono importanti per comprendere che l'energia come bene non può essere concettualizzata giuridicamente senza tener conto non solo del valore economico dell'energia, ma anche riconoscendone le conseguenze sociali e l'esistenza. Inoltre, si dovrebbe anche riconoscere che l'energia, prima di essere convertita dalla tecnologia, può essere caratterizzata come un bene comune, come nel caso delle energie rinnovabili come l'energia solare ed eolica: così, W. T. ALVARES, *Direito da Energia – volume 1*, Belo Horizonte, Instituto de Direito da Eletricidade, 1974, p. 20.

Si tratta in realtà di riconcepire gli istituti e le categorie tradizionali del diritto civile alla luce della sostenibilità ambientale, considerando come linee guida i seguenti temi: (a) “la multivalenza della terra”, non solo nella sua prospettiva economica, ma come bene non economico e anche come oggetto d'uso e di conservazione in quanto bene ambientale, in grado di consentire un godimento collettivo e inclusivo delle risorse naturali; (b) “l'irriducibilità dell'ambiente alla sfera tradizionale dei diritti evocati dall'articolo 810 del Codice Civile”; (c) la “valorizzazione dei mezzi cautelari e ingiuntivi al fine di applicare il principio dello sviluppo sostenibile in sinergia con il principio di precauzione”, come nei casi di responsabilità causata dallo stoccaggio di scorie nucleari, da disastri ambientali o da altre fonti di inquinamento; (d) l’“analisi ecologica del diritto dei contratti”, in modo da dubitare dell'adeguatezza della nozione di cui all'art. 1321 c.c. relativa a un contratto non integrato con i principi di solidarietà, sostenibilità e sussidiarietà dell'uso responsabile delle risorse naturali. Ciò ha portato a un ripensamento del diritto civile in direzione di un'armonizzazione delle attuali prospettive valoriali che coinvolgono la sostenibilità e lo sviluppo umano, consentendo al diritto civile di ricostruire le proprie categorie civili¹⁰⁷.

Ciò è importante “postulare il bene giuridico come oggetto del rapporto giuridico, esprime un interesse giuridicamente rilevante per il quale l'ordinamento giuridico predispone una situazione giuridica volta a conoscere l'utilità protetta e tutelata; il bene giuridico, immobile, di consumo mobile, specificato, misto, di una universalità, esprime utilità che, appresa, soddisfa l'interesse del titolare della situazione giuridica”¹⁰⁸. Il profilo

¹⁰⁷ Il diritto civile dell'ambiente è la proposta della dottrina civile di considerare nell'unità dell'ordinamento giuridico “un altro modo di soddisfare i bisogni e di assicurare risposte adeguate all'imperativo categorico dell'uso razionale e responsabile delle risorse naturali”: cfr. M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2019, p. 663-666.

¹⁰⁸ Così, E. CATERINI, *Il contributo del libro terzo del codice civile alla formazione «diritto patrimoniale comune». La palingenesi della proprietà*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1, 2011, p. 2-4. Il quale ribadisce che “il bene giuridico (anche se si tratta di un bene di consumo) non deve essere inteso nel senso economico di un bene semplicemente destinato al mercato, sia per il consumo che per la produzione, ma piuttosto come un bene da acquisire da parte del proprietario, sia esso professionista, consumatore, debole, disinformato e dipendente”. Da ciò deriva “il profilo dinamico e funzionale del significato giuridico della proprietà”. Caterini esemplifica che “la proprietà è immobile non perché sia naturalmente o artificialmente incorporata al suolo, ma perché l'interesse che essa soddisfa secondo l'ordinamento giuridico considera la fissità al suolo come una caratteristica indispensabile dell'utilità garantita e protetta della situazione giuridica”. Caterini afferma inoltre che “l'insieme dei beni (aziende, universalità, beni) implica una rilevanza giuridica degli interessi tutelati che non riguarda la somma dei beni in quanto tali, ma piuttosto il loro valore funzionale determinato da un profilo commerciale o assiologico delle utilità dei beni che implica un'attività, un esercizio, in altre parole un valore ontologico”. Il tema è rilevante perché “emerge la disciplina secondo cui, accanto alla distinzione strutturale, i beni possono subire una differenziazione funzionale in base ai loro possibili usi”. È il caso delle energie naturali (luce, vento, sole, tra gli altri), che secondo l'articolo 814 del Codice Civile sono considerate beni mobili se hanno un valore economico. Tuttavia, le energie naturali “dipendono spesso dalla componente organizzativa della società (articolo 2555) e l'organizzazione ha

del bene è segnalato dallo scopo che assolve per l'ordinamento giuridico, richiedendo una revisione delle categorie di beni giuridici, non per come si presentano, ma per l'utilità che conferiscono al titolare della situazione giuridica di cui sono oggetto.

L'acqua è un esempio di come la categoria di alcuni beni sia diventata paradigmatica in quanto si biforca a diversi livelli istituzionali, come per esempio “in relazione alle fonti energetiche estraibili, dove il conflitto tra la dimensione nazionale dell'approvvigionamento energetico e i diritti delle popolazioni locali nei cui territori il bene viene estratto tenderà a presentarsi sempre più frequentemente”¹⁰⁹.

Si può quindi concludere che la distinzione tra i beni sarà ancorata al tipo di interesse giuridico perseguito, per cui l'ordinamento giuridico riconoscerà i beni che forniscono un'utilità derivante dalla produzione e dallo scambio di ricchezza e gli altri beni¹¹⁰.

In epoca contemporanea, non si ignora che la dimensione della proprietà e dei beni è legata alla loro struttura, alla loro destinazione economica, ai valori culturali, sociali, etici e ambientali che guidano la conformazione dei beni, diversificandoli in diversi statuti, riflesso di tanti altri statuti di beni¹¹¹.

bisogno di beni strutturalmente diversificati: le turbine eoliche, i pannelli solari o fotovoltaici sono strutturalmente immobili, i beni immobili, ecc. Pertanto, il concetto di “incorporazione al suolo” di cui all'articolo 812 del Codice Civile deve essere inteso non nella prospettiva fisico-strutturale, ma in quella ideale-funzionale. Inoltre, si è assistito a un'evoluzione del concetto di patrimonialità in termini di natura della rata e dell'interesse del creditore, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice Civile, che, alla luce dell'attuale ordinamento giuridico, mira ad ampliare e includere funzioni di natura socio-esistenziale, come la tutela dell'ambiente: così, A. E. CATERINI, *Green Financial Instruments: 'Ecological' Patrimony and 'Social' Obligatory Relationships*, in: *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*. The Italian Law Journal, 2024, p. 46.

¹⁰⁹ “Il dibattito sui beni comuni, cioè sui beni che sfuggono alla distinzione tra pubblici e privati appartenenti a una comunità generalizzata, merita di essere arricchito dall'esperienza sviluppata nella storia millenaria degli usi civici”: cfr. F. MARINELLI, *Usi civici e beni comuni*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2013, p. 416.

¹¹⁰ Caterini afferma che la tassonomia dei beni non è legata da questo contesto culturale e deve essere concepita anche in relazione a distinzioni infra-civili, perché così come “i beni ricevono dal rapporto giuridico l'assetto di interessi concretamente valutati come meritevoli”, essi imprimevano anche “al rapporto con cui si identificano la propria valutazione assiologica come strumento di attuazione dei valori primari dell'ordinamento normativo”: cfr. E. CATERINI, *Il «bene comune» e il valore di godimento. Per una rilettura degli Studi di Pietro Rescigno, Pietro Perlingieri e Francesco Lucarelli*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2013, p. 600-601.

¹¹¹ Sul punto, v. C. TENELLA SILLANI, *I diversi profili del diritto di proprietà nel XXI secolo: brevi spunti di riflessione*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 2013, p. 1062, ove si presentano i caratteri della moderna proprietà privata, in relazione “alla nozione composita delle sue forme tecnico-giuridiche, così come emerge dalle molteplici fonti che ne delineano le varie discipline, sia per quanto riguarda la concezione unitaria che le viene offerta a livello costituzionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, particolare attenzione è rivolta al rapporto tra la proprietà e i beni che ne costituiscono l'oggetto (materiali, immateriali o virtuali) e tra questi - considerati in termini di natura e funzione e dei valori in essi espressi - e le regole della proprietà. Per quanto riguarda la seconda, l'attuale configurazione della proprietà come diritto fondamentale di libertà viene letta, soprattutto, alla luce delle fonti comunitarie (Trattato UE e giurisprudenza della Corte di Giustizia) che ne chiariscono il ruolo e la dimensione attuale”.

L'attenzione per un “nuovo diritto civile” nasce non solo dalla tutela dell'ambiente in sé, ma anche dalla natura esauribile delle risorse naturali, che richiede considerazioni non solo “pubblicistiche”, ma ampie e generali, responsabili di irradiare i doveri in tutto l'ordinamento giuridico, comprese le categorie del diritto civile tradizionale¹¹².

Le situazioni giuridiche soggettive, ben oltre il riduzionismo del diritto soggettivo, consentono di inserire la situazione giuridica in una relazione tra soggetti, plasmata da categorie dinamiche e relative, legate agli obiettivi scelti dai costituenti. Questo perché si distingue, ove possibile, tra rapporti giuridici patrimoniali, costituiti da relazioni giuridiche misurabili economicamente, e rapporti giuridici esistenziali, costituiti da situazioni giuridiche non misurabili economicamente, basate su interessi non esclusivamente patrimoniali. Tuttavia, i bisogni umani devono essere degni di tutela¹¹³.

Si pensi alle tradizionali categorie del diritto civile, modificate dal coinvolgimento della tutela dell'ambiente in linea con i principali istituti del diritto civile, quali la proprietà, il patrimonio, i contratti, la responsabilità civile, il tutto in coerenza con il principio dell'integrazione degli interessi ambientali nelle diverse discipline settoriali, come sancito

¹¹² Cfr. A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2016, p. 418. Inoltre, secondo M. CAFAGNO, *Beni comuni, norme, comportamenti*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, 2022, p. 181-182, si ammette che il concetto di bene inizia con “la disposizione concettuale - di origine economica, ma ormai interdisciplinare - che classifica i beni come pubblici o viceversa come privati in base alla valorizzazione di due loro proprietà strutturali e sostanziali, indipendenti dal regime formale di appartenenza: la cosiddetta esclusività e la rivalità nel consumo”. Così, “i beni privati possiedono entrambi gli attributi, i beni pubblici puri no, mentre nella zona intermedia si trova la classe dei cosiddetti beni misti, che mescolano tratti caratteristici delle due forme pure”. Inoltre, “la tipologia ibrida comprende l'insieme dei cosiddetti beni comuni, beni (naturali o artificiali) che, come i beni pubblici puri, si prestano poco all'attribuzione esclusiva e all'usufrutto, tuttavia, a differenza dei beni pubblici puri, mancano del requisito della non rivalità”.

¹¹³ Tepedino spiega che “i beni giuridici sono innanzitutto cose che possono essere oggetto di rapporti giuridici, e devono quindi essere considerati capaci di soddisfare un bisogno umano che merita tutela da parte dell'ordinamento giuridico”. Inoltre, è evidente che “l'evoluzione scientifica e tecnologica ha fatto sì che un numero impressionante di nuove cose sia stato incluso nel mondo giuridico, costituendo l'oggetto di situazioni giuridiche soggettive”, come “i software, il know-how, le informazioni veicolate dai media, le carte e i valori del mercato mobiliare, gli elementi utilizzati nella fecondazione assistita”, e soprattutto “le risorse ambientali, tra cui l'aria, sempre più tutelata come interesse diffuso, tra gli altri”. Pertanto, Tepedino riconosce che “ogni giorno emergono nuovi beni giuridici, che acquistano un'importanza significativa tra i beni materiali, costituiti da cose tangibili, e i beni immateriali, costituiti da cose intangibili, che entrano quotidianamente a far parte del patrimonio delle persone”. In altre parole, si riconosce che “nelle situazioni giuridiche patrimoniali, l'interesse protetto, essendo economicamente misurabile, riceve una tutela corrispondente e limitata alla somma pecuniaria che rappresenta” e “nelle situazioni giuridiche esistenziali o non pecuniarie, invece, vi sono beni non valutabili economicamente che, poiché riguardano la persona umana e la sua personalità, non si prestano a essere convertiti in valore pecuniario e devono essere mantenuti, in via prioritaria, nella loro integrità”. La corporeità, tuttavia, non può più essere considerata l'aspetto principale per classificare un bene giuridico: così, G. TEPEDINO, *Teoria dos bens e situações jurídicas subjetivas reais: esboço de uma introdução*, in *Temas de Direito Civil – Tomo II*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 137-138. Inoltre, secondo G. TEPEDINO, *Os direitos reais no novo Código Civil*, in *Temas de Direito Civil – Tomo II*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 147, si riconosce che il problema contemporaneo del diritto civile impattato dalle nuove materie e dalle nuove tecnologie risiede nella considerazione, da parte di alcuni, del quadro assiologico privilegiato dalla logica patrimonialista e proprietaria.

dall'art. 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹¹⁴.

Pertanto, riconsiderare la tassonomia dei beni, anche in senso opposto al percorso tradizionale del diritto civile, richiede il passaggio dai “beni ai regimi” e l'individuazione degli stessi beni in base ai loro differenziati “pacchetti di utilità” e alla funzione che esprimono, radicati in criteri sostanziali che esprimono il “primato dell'ordine fenomenico” e la “natura delle cose”¹¹⁵.

Per molti, la realizzazione del “bene comune” è il modo per aumentare le possibilità di benessere delle persone e promuovere gli obiettivi della Costituzione, in particolare lo sviluppo della persona umana e il progresso materiale e spirituale della società. Ciò si riferisce non solo ai beni materiali, ma anche a quelli immateriali come i brevetti, la proprietà intellettuale, l'informazione, la comunicazione, ecc. Chiaramente, sono la prospettiva e il problema ambientale ad aver attirato un'attenzione particolare sulla categoria dei beni giuridici. Le questioni ambientali non riguardano solo il patrimonio ambientale in sé, ma anche il patrimonio paesaggistico, artistico e storico, tra gli altri¹¹⁶.

¹¹⁴ In realtà, quello che Pennasilico presenta è un altro modo di guardare al diritto privato in una prospettiva più ecosostenibile, ovvero il diritto privato ecosostenibile, tenendo conto di questioni che fino a poco tempo fa erano considerate inerenti al diritto pubblico, come la tutela dell'ambiente, che oggi è (dovrebbe essere) in grado di influenzare e conformare le categorie del diritto civile: così, M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2019, p. 662-663.

¹¹⁵ La classificazione di “beni comuni” è data alle “cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona”, in una chiara analogia con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Duret sottolinea le varie dimensioni e i legami con molteplici problemi dei “beni comuni”, in quanto possono essere considerati: a) intergenerazionali, b) fruibili collettivamente, c) esauribili, d) ubiqui, e) basati sulla sussidiarietà: così, P. DURET, *Taking “commons” seriously: spigolature su ambiente come bene comune e legitimatio ad causam*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2013, p. 6-12.

¹¹⁶ Maddalena afferma ciò che si può notare è che per l'ordine economico è comodo considerare la divisione tra beni commerciabili e non commerciabili, perché tutto ciò che non può essere prezzato può diventare una sorta di valore intangibile. L'uomo, tuttavia, di solito non accetta passivamente ciò che non può controllare: così, P. MADDALENA, *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *Federalismi.it*, v. 19, 2011, p. 14. Maddalena spiega che “per quanto riguarda l'ambiente in particolare, cioè il patrimonio ambientale, paesaggistico, artistico e storico, è necessario passare dal principio antropocentrico, che, nell'ambito della concezione individualista e borghese, pone il diritto alla proprietà privata al di sopra di ogni cosa, al principio ecocentrico, che pone l'accento non sul possesso e sul consumo di beni, ma sulla considerazione di uomini e cose come parti di un tutto: l'uomo fa parte della comunità umana, ma anche della comunità biotica”, promuovendo uno ‘stile di vita che tenga conto non solo della ‘sostenibilità ambientale’, ma anche e soprattutto del giusto ‘bilanciamento’ degli interessi, soprattutto quelli costituzionalmente protetti, delle generazioni presenti e future”: così, P. MADDALENA, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Federalismi.it*, v. 25, 2011, p. 2 e P. MADDALENA, *I beni comuni nel diritto romano: qualche idea valida per gli studiosi odierni*, in *Federalismi.it*, v. 14, 2012, p. 14. Da qualche tempo, “i beni comuni hanno rapidamente catturato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei movimenti politici e hanno innescato un ampio dibattito istituzionale ed economico”. Inoltre, sostiene S. NESPOR, *L'irresistibile ascesa dei beni comuni*, in *Federalismi.it*, n. v. 7, 2013, p. 1-2: che “nei Paesi dell'America Latina la

Nella contemporaneità, l'ambiente è considerato un bene comune perché la sua fruizione deve essere garantita a tutti ed è riconosciuto come oggetto di un diritto fondamentale o inviolabile, non nel senso di appartenere a un singolo, ma di esistere insieme¹¹⁷.

La Costituzione fonda un nuovo ordine pubblico quando sceglie di stabilire la tutela e la promozione della dignità della persona umana, configurando i testi costituzionali come fondamento normativo della clausola generale di tutela e promozione della persona umana, come valore più alto scelto dall'ordinamento giuridico, armonizzando anche le attività economiche con i valori esistenziali e sociali definiti nel testo principale. Questa applicazione immediata della clausola generale sulla dignità della persona umana riguarda anche i beni giuridici, che devono essere funzionalizzati e interpretati sistematicamente alla luce delle costituzioni. Inoltre, nell'epoca contemporanea, il nuovo ordine pubblico pone la tutela dell'ambiente come priorità¹¹⁸.

L'emergere di nuovi beni giuridici è una realtà e una conseguenza della trasformazione della società stessa, influenzata dalle nuove tecnologie. Poiché la tutela della dignità della persona umana è diventata la base dell'intero ordine normativo, nel diritto civile vengono

questione dei beni comuni è particolarmente sentita e seguita da molti anni, coinvolgendo la tutela dei diritti delle numerose comunità indigene presenti”.

¹¹⁷ Lombardi sostiene che “la visione dell'ambiente come bene unitario emerge oggi dall'art. 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter c.a. e dall'art. 117, comma 2, lett. s, Cost. 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter c.a. e dall'art. 117, comma 2, lett. s, Cost. che attribuisce la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali alla legislazione esclusiva dello Stato”. Risulta che questa concettualizzazione è avvenuta solo negli ultimi vent'anni, perché “nelle prime formulazioni, che risalgono agli anni Settanta del secolo scorso, l'ambiente era considerato in modo frammentario, in quanto comprendeva: a) elementi culturali, come il paesaggio, inteso sia come bene da tutelare sia come ‘patrimonio storico e valore artistico della nazione’, per usare la chiara espressione dell'art. 9, comma 2, della Costituzione; b) elementi culturali, come il paesaggio, inteso sia come bene da tutelare sia come ‘patrimonio storico e valore artistico della nazione’, per usare la chiara espressione dell'art. 9, comma 2, della Costituzione. 9, comma 2, della Costituzione; b) l'urbanistica, cioè la trasformazione dell'habitat umano dovuta allo sviluppo delle città e la necessità di tutelare l'ambiente a fronte di questa trasformazione; c) l'alterazione del territorio in senso lato, indipendentemente dallo sviluppo urbanistico; d) infine, ma non per questo meno importante, la salute, come bene tutelato dall'art. 32 Cost, perché - ma questo paradossalmente non è stato chiarito fino ai primi anni '70 - se l'ambiente non è preservato, cioè se aria, acqua, suolo e sottosuolo sono inquinati, se i rifiuti non sono gestiti correttamente, il degrado colpisce l'uomo innanzitutto nel suo bene principale, la salute”: cfr. R. LOMBARDI, *Impianti per la produzione di energie alternative e responsabilità civile*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2018, p. 123-124.

¹¹⁸ In Brasile, Tepedino sostiene che “per quanto riguarda specificamente la protezione della persona umana, la clausola generale di protezione stabilita dalla Costituzione negli articoli 1, punto III, 3, punto III e 5, §2, a cui si aggiunge il §3 recentemente introdotto, nel senso di promuovere la dignità indipendente dai confini del diritto pubblico e del diritto privato, rimane inosservata dai civilisti”. Tepedino afferma che “il costituente ha quindi inteso, stabilendo la clausola generale di tutela e promozione della persona umana di cui sopra e fissando principi introduttivi fondamentali, definire un nuovo ordine pubblico, dal quale non possono essere esclusi i rapporti giuridici privati, che eleva la tutela della persona umana al vertice dell'ordinamento, funzionalizzando l'attività economica ai valori esistenziali e sociali in essa definiti”. Pertanto, la proprietà, l'impresa, la famiglia e i rapporti contrattuali diventano strutture giuridiche funzionalizzate alla dignità della persona umana, consentendo il passaggio dal soggetto neutro e astratto del diritto alla persona umana: cfr. G. TEPEDINO, *A incorporação dos Direitos Fundamentais pelo ordenamento normativo brasileiro: sua eficácia nas relações privadas*, in *Temas de Direito Civil – Tomo III*, Rio de Janeiro, Renovar, 2019, p. 63-64.

enfattizzati nuovi bisogni esistenziali. La caratterizzazione del bene giuridico non è diversa, ed è questo che permette di sostenere che il bene ambientale è un bene giuridicamente protetto, il che significa che l'interpretazione alla luce della Costituzione significa che si irradia in tutto il diritto civile, compreso il diritto di proprietà¹¹⁹.

Il rapporto tra gli esseri umani e la terra (l'ambiente) è antico e complesso; la sua ricostruzione implica quindi norme giuridiche, ma anche norme culturali relative alla natura, alla vita e ai valori inestimabili di questi beni¹²⁰.

In questo contesto sociale, promuovere la costruzione di una società giusta e solidale, sradicare la povertà e promuovere il bene di tutti, richiede di prendere in considerazione il diritto di accesso al consumo di beni e servizi riconosciuti come essenziali e di consumo sociale¹²¹.

¹¹⁹ Iglecias spiega che l'ambiente non si caratterizza esclusivamente come bene corporeo, in quanto non è solo l'insieme dei beni costituiti dall'acqua, dal suolo, dall'aria, dalla flora, dalla fauna o dal paesaggio, dal patrimonio naturale, culturale, storico, artificiale, eccetera, ma è molto di più, rappresentando l'insieme delle relazioni e delle interazioni che condizionano la vita; quindi, è incorporeo e immateriale. Ciò non toglie che “la tutela dell'acqua, del suolo, della fauna e della flora non mira a proteggere l'elemento in sé, ma piuttosto come elemento indispensabile per la tutela dell'ambiente come bene immateriale, obiettivo principale del legislatore”. Pertanto, non si trascura la protezione dell'elemento nella sua individualità, ma si enfatizza la componente della catena: l'ambiente. In quanto tale, Iglecias considera beni ambientali “quelli considerati essenziali per il mantenimento della vita delle specie, così come della cultura e dell'ambiente artificiale”. Si afferma che “i beni ambientali si collocano al di sopra della categoria dei beni pubblici, dei beni privati, ecc.”, facendo sorgere un dovere e un diritto alla conservazione del bene superiore ai diritti di proprietà. P. F. IGLECIAS, *Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo causal*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 104-105. Dopo la Conferenza di Stoccolma del 1972, numerose carte costituzionali hanno iniziato a prevedere esplicitamente la protezione dell'ambiente, come nel caso della Costituzione brasiliana, che prevede la protezione dell'ambiente come principio dell'ordine economico, lo considera un diritto fondamentale e un bene di uso comune del popolo, non soggetto ad appropriazione: così, P. F. IGLECIAS, *Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 47 e P. F. IGLECIAS, *Reflexos da consagração da função socioambiental da propriedade no Código Civil de 2002*, in *Rev. adv.*, v. 28, n. 98, 2008, p. 173-174.

¹²⁰ Non è strano elencare la terra come il primo bene di cui il legislatore civilistico si è occupato e ha cercato di regolamentare, come nel caso delle modalità di conversazione e sfruttamento. Ciò significa che i beni ambientali considerati collettivi, come l'aria, l'acqua, il paesaggio e il territorio, devono essere utilizzati, gestiti e consegnati il più possibile alle generazioni future. Dovremmo anche pensare all'accesso a beni ambientali come il sole e il vento, che dovrebbero essere considerati beni ambientali collettivi, ma che possono essere utilizzati in modo appropriato per produrre energia rinnovabile: cfr. M. C. CERVALE, *Usi civici, diritto civile e tutela del paesaggio: la nuova legge sui domini collettivi*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 2018, p. 1178-1180.

¹²¹ I beni di consumo necessari (forse più appropriati da considerare beni essenziali o esistenziali) sono, secondo A.H.V. Benjamin, “vitali per la sopravvivenza dell'essere umano”, in quanto soddisfano alcuni bisogni primari del consumatore, come il cibo, i prodotti farmaceutici e alcuni servizi pubblici come l'acqua e l'elettricità. Mentre i beni di consumo occasionali hanno un carattere residuale: tutto ciò che non è necessario per il consumo. A. H.V. Benjamin definisce i beni come: “a) beni di consumo necessari e beni di consumo occasionali, e b) beni di consumo individuali e beni di consumo sociali”. I beni di consumo individuali sono definiti anche come “consumati in modo eterogeneo sul mercato: sono disponibili per alcuni e non per altri; alcuni consumatori hanno le risorse per acquistarli, altri no”. I beni di consumo sociali, invece, hanno “una richiesta etica - ma anche economica e politica - di disponibilità collettiva”, rappresentando una mortalità quando solo alcuni consumatori hanno accesso a determinati farmaci, trattamenti medici o metodi educativi: così, A. H. V. BENJAMIN, *Proteção do consumidor e patentes: o caso dos medicamentos*, in *Rev. dir. consum.*, n. 10, 1994, p. 24-25.

I beni giuridici sono stati trasformati dalle nuove realtà sociali, economiche, tecnologiche, ambientali e così via, al punto che la classificazione dei beni giuridici operata dai codici civili è diventata alquanto inadeguata. La divisione tra beni immobili e mobili non sembra più adeguata a esaurire completamente l'universo del diritto di proprietà, soprattutto in tempi in cui la classificazione è decentrata tra beni materiali, beni mobili o immobili, beni immateriali, ecc.¹²².

L'energia è un “bene essenziale” che consente agli esseri umani di partecipare pienamente alla società. Le innovazioni tecnologiche hanno quindi reso il “bene energia” ancora più complesso e plurale, e sta diventando molto più dinamico di quanto non fosse nei secoli passati, grazie a nuovi modi di produrre energia in grado di soddisfare i bisogni di diversi gruppi sociali e famiglie. In quanto tale, il bene energetico assume un interesse sia pubblico che privato in termini di tutela della persona umana¹²³.

L'energia rinnovabile generata dalle tecnologie che convertono le fonti rinnovabili (sole, vento, tra le altre) in energia dovrebbe essere considerata nella categoria dei nuovi “beni giuridici” perché presenta interessi non esclusivamente patrimoniali, in quanto manifesta anche interessi non patrimoniali (sociali e ambientali) di grande rilevanza per la società odierna. Tuttavia, poiché molte delle definizioni (compresa la concettualizzazione giuridica) dell'energia risalgono a molto tempo fa e non tengono conto dell'attuale contesto ambientale come importante per la costruzione giuridica del bene energetico, la classificazione dell'energia come bene mobile rimane ampiamente accettata. La differenza tra le fonti di energia classiche, basate sui combustibili fossili, e le fonti di energia

¹²² È noto che nel diritto brasiliano, al di fuori del Codice Civile, il diritto dei beni immateriali è stato costruito, ad esempio, con il supporto del Codice di Difesa del Consumatore, che afferma che un prodotto è qualsiasi bene, mobile o immobile, materiale o immateriale, secondo l'articolo 3, §1. Mentre le realtà immateriali, come le energie con valore economico, sono considerate beni mobili, secondo l'articolo 83 del Codice Civile. Sono considerati beni mobili ai fini legali, ma per loro natura non rientrano esattamente nella categoria dei beni immobili o mobili: così, T. R. GONÇALVES, *Novos bens: a realidade dos bens imateriais no Direito Privado*, in *Rev. dir. priv.*, v. 20, n. 100, 2019, p. 35.

¹²³ V., sul punto, F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, 1913, p. 355; A. MASI, *L'energia elettrica nell'esperienza giuridica di inizi del secolo XX*, in *Rass. Giur. Ener. El.*, 1994, p. 1 e s. F. ARMISSOGLIO, *Gli impianti elettrici per illuminazione e trasporto di forza motrice: studio giuridico*. Torino, Roma, Firenze: Fratelli Bocca, 1889. C. BALDI, *Le leggi sull'elettricità*. Torino, Roma, Milano: 1908. P. ISTELE; E. LÉMONON, *Traité juridique de l'industrie électrique: manuel pratique de législation, réglementation et jurisprudence et matière de production et distribution d'énergie électrique*. Paris: Marchal & Godde, 1914. W. T. ALVARES, *Direito da Energia – volume 1*. Belo Horizonte: Instituto de Direito da Eletricidade, 1974. Secondo M. GIOBBI, *Il consumatore energetico nel prisma del nuovo quadro regolatorio italo-eurounitario*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 24-25: l'energia è un bene essenziale che può essere funzionalizzato dalle nuove tecnologie per soddisfare i bisogni dei gruppi sociali e delle famiglie e l'accesso all'uso dell'energia costituisce un interesse sia pubblico che privato per la tutela della persona umana.

rinnovabili è che queste ultime consentono una comprensione sistemica del bene giuridico dell'energia, collegandolo ad altri valori e diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico, come la dignità, la salute, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Tradizionalmente, l'energia viene classificata come prodotto o servizio, il primo (energia = prodotto) per gli aspetti di trasferimento e scambio, mentre il secondo (energia = servizio) è legato al processo di produzione e distribuzione del bene-servizio fino a raggiungere il consumatore. Pertanto, il bene energia è duplice: statico, in quanto merce, oggetto di scambio, influenzato dalla libera concorrenza e dalla libera circolazione dei beni; e dinamico, in quanto legato alle attività di produzione, trasporto e distribuzione, che lo caratterizzano come servizio. Inoltre, l'energia è un bisogno sociale e una risorsa ambientale strategica, e va considerata per le caratteristiche che la rendono un bene non solo economico¹²⁴.

Oltre al concetto di beni giuridici nel diritto civile, la teoria economica si occupa di beni pubblici o collettivi, con caratteristiche di non escludibilità e non rivalità, intesi come quelli in cui i diritti di proprietà non sono completamente definiti; pertanto, lo scambio di tali beni con altri beni non è effettivamente realizzato dal mercato. I beni pubblici sono detti non esclusivi perché il diritto di usarli non impedisce ad altre persone di usarli allo stesso tempo. L'aria, le riserve forestali e la biodiversità possono essere considerati beni pubblici. Allo stesso modo, si dice che i beni pubblici hanno la caratteristica della non rivalità, perché il loro uso non ne riduce la disponibilità per gli altri¹²⁵.

¹²⁴ La classificazione dell'energia come bene mobile, oltre a tutti i problemi dimostrati nel definirne la natura giuridica, si basa anche sul Codice del Consumo (d.lg. 6 settembre 2005, n. 206), che considera prodotto qualsiasi bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, e anche l'energia elettrica è considerata un prodotto. Tuttavia, secondo Lombardi, le centrali elettriche alimentate da fonti rinnovabili producono nuovi beni giuridici, in grado di produrre beni giuridici in cui confluiscono interessi patrimoniali (economici) e non patrimoniali (sociali e ambientali), richiedendo un'attenta analisi dell'intreccio di interessi coinvolti e delle situazioni soggettive che si possono creare. Questo soprattutto perché, a differenza dei combustibili fossili, le fonti energetiche rinnovabili sono importanti perché non causano impatti ambientali, riducendo l'inquinamento e garantendo in generale la tutela di un ambiente sano. Tuttavia, il concetto di energia rinnovabile è diverso, in quanto è collegato alla sostenibilità e al principio dello sviluppo sostenibile, ed è inteso sotto l'aspetto dell'efficienza energetica. Mentre l'energia da combustibili fossili può essere classificata come un bene di uso rivale, poiché il suo sfruttamento e consumo riduce la quantità di bene disponibile per il resto della società, può essere esclusa quando è possibile impedire a qualcuno di consumarla (per ragioni economiche, legali, politiche o naturali). Tuttavia, se pensiamo all'energia rinnovabile, il suo sfruttamento e il suo consumo non riducono la quantità del bene disponibile per il resto della società e, inoltre, non è escludibile perché il suo utilizzo non danneggia il benessere degli altri, causando danni all'ambiente e alla salute umana attraverso l'emissione di sostanze inquinanti: così, R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato: strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 89-92.

¹²⁵ La necessità di dare un prezzo alle risorse naturali nasce dall'uso eccessivo delle risorse naturali come prodotto del comportamento della società. Di conseguenza, il mercato ha iniziato a trattarle utilizzando i propri meccanismi, come la possibilità di quantificazione monetaria. Inoltre, per la tutela dell'ambiente sono stati utilizzati strumenti di controllo e strumenti economici. Gli strumenti di controllo sono quelli in cui vengono stabilite norme, regole, procedure e standard

Si riconosce che i sistemi giuridici occidentali contemporanei, compresi quelli brasiliano e italiano, si basano su un insieme di presupposti filosofici che pongono a fondamento l'immagine antropocentrica del mondo in cui gli esseri umani occupano una posizione eccezionale. Questo perché l'attuale forma di umanesimo giuridico si basa sulla divisione dualistica della realtà in persone e cose. Tuttavia, la base del personalismo unico della persona umana sembra essere stata superata per includere la complessità della società odierna, considerando aspetti come la dignità oltre la persona umana e il riconoscimento del dinamismo nella teoria dei beni. L'idea sembra essere rappresentata dalla frase del giurista romano Hermogenianus: *Hominum causa omne ius constitutum sit* (Ogni legge sia stabilita per il bene degli uomini)¹²⁶.

I “beni comuni globali” come l'aria, l'acqua, le foreste, gli oceani, lo spazio, la biodiversità e i nuovi beni comuni costituiti dalle nuove forme di comunicazione, dai materiali e dalle tecnologie dell'informazione, dai servizi igienici, dal diritto alla pace, tra gli altri, stanno diventando sempre più importanti nella categoria dei beni e avvalorano ulteriormente la questione di quali siano i beni attualmente considerati (e quali siano i beni

per guidare la politica economica nell'adempimento della politica ambientale. Esempi tipici sono gli standard di controllo dell'inquinamento dell'aria o dell'acqua che mirano a ridurre l'inquinamento. Gli strumenti economici sono quelli che incidono direttamente sui costi di produzione e di consumo degli agenti che svolgono attività in aree collegate alle politiche ambientali. Esempi sono le tasse e i prezzi pubblici: così, A. M. DE O. NUSDEO, *O uso de instrumentos econômicos nas normas de proteção ambiental*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, 2006, p. 362. È inevitabile che nel processo di bilanciamento degli oneri e dei bonus, il fattore economico tenga conto dell'analisi costi-benefici del caso. Tuttavia, all'interno di tale analisi, è necessario considerare anche i benefici generati non solo dal punto di vista privato, ma anche da quello sociale. Si pensi a una fabbrica, a una diga o a una centrale idroelettrica. Un possibile costo indiretto è la compensazione per i residenti circostanti che saranno espropriati o che perderanno in qualche misura la qualità della vita. “I benefici e i costi legati alla costruzione di una grande fabbrica, di una diga o di una centrale elettrica sono quindi facilmente determinabili, sia per quanto riguarda quelli direttamente coinvolti nel progetto, sia per quelli di natura indiretta, come l'abbassamento dei costi dei fattori da utilizzare in altri settori dell'economia, i miglioramenti tecnologici introdotti e così via. [...] Questo perché tutti i progetti, in un modo o nell'altro, generano effetti indiretti, che finiscono per essere registrati dal mercato. È il caso di una centrale elettrica, il cui funzionamento riduce il fattore energetico e quindi la struttura dei costi di un gran numero di altre attività. [...] Nel caso dell'inquinamento e del degrado ambientale, invece, le cose sono un po' diverse, poiché i costi di questi fenomeni sono difficili da valutare, in quanto si riferiscono ad aspetti non quantificabili del benessere degli individui e della società”: cfr. F. NUSDEO, *Desenvolvimento e Ecologia*, São Paulo, Saraiva, 1975, p. 66-67. V., sul punto, A. M. DE O. NUSDEO, *Direito Ambiental & Economia*, Juruá: Curitiba, 2018, p. 18-21.

¹²⁶ Franco Silva sostiene che “la personalità si identifica con la capacità di avere diritti e doveri”. Pertanto, “se non è qualificata come persona, una persona può solo essere oggetto dei diritti e dei doveri di un'altra”; “gli esseri umani sono persone fisiche o naturali, mentre tutti gli altri tipi di unità organizzative collettive possono essere persone giuridiche se un determinato sistema giuridico le identifica come entità capaci di avere diritti o doveri propri”. Risulta che “la forma contemporanea di umanesimo giuridico, in cui l'opposizione tra persone e cose è molto meno sfumata, sembra distinguersi dalla combinazione del personalismo cristiano e del pensiero razionalista illuminista, che ha portato l'uomo, in contrasto con le altre entità, a meritare di essere trattato come persona in virtù della sua natura razionale”: così, D. F. SILVA, *Gli animali non sono cose: significato di un'affermazione*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 8, 2019, p. 47-54.

comuni) e quale definizione sia necessaria per considerarli tali. La legge italiana n. 168 del 2017 tenta addirittura di rappresentare nuove forme di domini collettivi quando si basa sull'esistenza di comunità originarie, riconoscendo i domini collettivi, indipendentemente da come vengono denominati, come sistema giuridico primario delle comunità originarie e soggetto alla Costituzione. Il punto è che la Costituzione privilegia il riconoscimento di alcune situazioni considerate fondamentali per l'ordinamento giuridico, come nel caso delle fonti energetiche¹²⁷.

Negli ultimi anni si è prestata particolare attenzione ai beni naturali, perché i beni che provengono dalla natura, i beni della natura, sono stati trasformati prima in “risorse naturali” e poi in “capitale naturale”, attribuendo loro un valore economico. Tuttavia, tale considerazione giuridica non può prescindere dagli aspetti intrinseci dei beni ambientali/naturali, né può ignorare l'influenza che tali beni hanno sul libero sviluppo della persona quando ad essi viene attribuito un valore sociale¹²⁸.

Si può parlare di nuovi beni giuridici funzionalmente identificabili, la cui tutela è conseguentemente associata al riconoscimento di un danno ingiusto, sia da parte

¹²⁷ La Commissione Rodotà (Commissione Rodotà - per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici - 14 giugno 2007), che ha presentato una proposta legislativa di modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del codice civile, è sempre ricordata come un esempio di discussione sul superamento dell'impostazione individualistica del codice, quando ha proposto la distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni, beni pubblici, beni privati, intendendo per beni comuni “le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona”, in quanto “i beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future”; “i proprietari dei beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o private”, ma “in ogni caso deve essere garantito il loro uso collettivo, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge”; “i beni comuni comprendono, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi definiti dalla legge, le foreste e le aree boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; le spiagge e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la flora e la fauna selvatiche protette; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre aree paesaggistiche protette”, tra gli altri. Inoltre, Mastroberti sostiene che si debba considerare il legame con la Costituzione italiana, che riconosce la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), la tutela dell'ambiente (art. 9 Cost.), la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.) e la possibilità di un'economia di mercato. 42 Cost.) e la possibilità di riservare allo Stato, alle organizzazioni pubbliche o alle comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e che hanno carattere di interesse generale (art. 43 Cost.). L'esigenza di transizione ecologica e di tutela dell'ambiente ha portato alla conversione degli usi civici, prima considerati semplicemente come “strumenti di sopravvivenza”, in usi armonizzati con la tutela dell'ambiente. Mastroberti presenta la possibilità di considerare l'uso civico come un diritto di godimento, non come una struttura creditizia, ma come un vero e proprio diritto, come determinato, ad esempio, dall'art. 1031 c.c.: così, F. MASTROBERTI, *Comunità, usi civici e beni comuni dopo la legge n. 168 del 2017*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 13, 2024, p. 8-9.

¹²⁸ L'uso delle risorse naturali deve essere guidato dall'intelligenza. Secondo De Nuccio, questo è ciò che accade con la valutazione economica dei beni naturali, dal momento che “il concetto di ‘valutazione’ come ‘incentivo economico’ per la tutela dell'ambiente nella produzione agricola permea la politica di sviluppo rurale finora perseguita a livello comunitario e, parallelamente, guida la legislazione nazionale verso l'internalizzazione giuridica della valutazione economica dei servizi ecosistemici e agroecosistemici, nonché la regolamentazione degli strumenti di mercato volti a remunerare i loro produttori”: cfr. A. De NUCCIO, *L'incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell'ambiente rurale*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, n. 2, 2020, p. 94-95.

dell'interprete che adegua gli standard di comportamento compatibili con gli interessi tutelati (evoluzione della colpa normativa), sia da parte del legislatore che ripartisce i rischi derivanti dal danno prodotto da determinate attività o da determinati soggetti, inesorabilmente protagonisti della scena contemporanea. Va sottolineato che il diritto d'uso, in molti casi, costituisce un bene del patrimonio del titolare del diritto (reale o obbligatorio) sul bene stesso¹²⁹.

La necessità di aggiornare la classificazione della proprietà nei codici civili è dovuta alle trasformazioni degli istituti tradizionali del diritto civile, soprattutto a causa dei cambiamenti sociali che hanno modificato la realtà sociale. È il caso della proprietà, che si sta trasformando come bene giuridico e si sta ramificando nell'istituto della proprietà (proprietà pubblica, proprietà privata, proprietà socio-ambientale, proprietà ecologica, proprietà energetica, ecc. Questo perché i codici civili hanno la stessa classificazione dei beni che è un'eredità del diritto romano. Si riconosce che la classificazione dei beni è importante per il diritto perché è responsabile della definizione di veri e propri statuti o regimi giuridici per tali beni, con ripercussioni pratiche. Non è la semplice classificazione dei beni come mobili o immobili a essere importante in sé, ma le conseguenze generate da questa classificazione. Pertanto, non è solo importante riconoscere che la terra e tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato in essa sono immobili, perché le conseguenze generate dalla classificazione di un bene come immobile influenzano il modo in cui la proprietà di quel bene viene acquisita o il modo in cui la relazione tra la persona e la cosa viene resa pubblica. Nei codici civili potrebbero essere inserite nuove classificazioni, come (1) beni di produzione e beni di consumo, (2) beni socio-ambientali e (3) beni culturali e beni non culturali Internalizzazione giuridica della valutazione economica dei servizi ecosistemici e agro-ecosistemici, nonché la regolamentazione degli strumenti di mercato volti a remunerare i loro produttori”¹³⁰.

¹²⁹ Ciò porta alla conclusione che “se il titolare della situazione giuridica è temporaneamente privato dell'uso della cosa di cui è titolare, anche se non vi è una diminuzione patrimoniale permanente o una soppressione del diritto soggettivo, diventa possibile considerare le richieste di risarcimento, sia di natura materiale che morale, derivanti dal fatto, considerato in sé, della privazione temporanea di tale facoltà”. Si tratta di un aspetto considerevole, in quanto tale privazione può comportare i più svariati tipi di danno come conseguenza del mancato godimento dell'interesse leso, sia esso pecuniario o non pecuniario: così, G. TEPEDINO e R. Da G. SILVA, *Novos bens jurídicos, novos danos ressarcíveis: análise dos danos decorrentes da privação do uso*, in *Rev. dir. consum.*, n. 129, 2020, p. 142-145.

¹³⁰ “Ci sono tre classificazioni di beni che potrebbero essere incluse nel Codice Civile. La prima sarebbe quella dei beni di produzione e dei beni di consumo; la seconda sarebbe quella dei beni socio-ambientali, che toglierebbe loro il

Soprattutto per quanto riguarda l'energia, sotto forma di bene giuridicamente protetto, l'ordinamento giuridico costruisce il suo lato patrimoniale (bene giuridico) in senso prevalentemente economico. L'ordinamento giuridico prevede l'energia come bene giuridicamente tutelabile, che può essere appropriato ed è oggetto, tra l'altro, di proprietà, furto, concessioni pubbliche, imposte e contratti. La complessità dell'energia intesa come bene giuridicamente protetto emerge dal punto di vista della scarsità/abbondanza, basata sull'esaurimento delle risorse naturali dell'ecologia. Questa stessa complessità rende importante comprendere la particolarità dei molteplici significati dell'energia, che si manifestano in situazioni giuridiche ipotetiche come beni oggetto di furto, di contratti, di concessioni pubbliche, di proprietà, ecc. Tuttavia, la classificazione giuridica dell'energia come bene è già diventata anacronistica. Modificare la classificazione dell'energia come bene all'interno dei beni di produzione e dei beni di consumo consente di comprendere la nozione di bene giuridico - che è relativa e mutevole, alterata dal contesto socio-economico e dal rapporto giuridico in cui si inserisce - con il suo giusto scopo e funzione. Va detto che siccome l'energia, in particolare l'energia elettrica, è un servizio pubblico essenziale, la tradizionale responsabilità civile per i progetti energetici viene ripensata, sia in termini di responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Se, poi, l'energia, come quella solare, non ha ancora subito trasformazioni tecnologiche che le conferiscono valore economico, è naturale che venga considerata un bene comune, cioè la luce del sole, soltanto come risorsa naturale in sé. Inoltre, il bene giuridico dell'energia può provenire sia dai combustibili fossili che dalle energie rinnovabili, il che differenzia i profili giuridici della responsabilità nel contesto degli obiettivi climatici¹³¹.

carattere di *res derelictae*, per responsabilizzare l'inquinatore. Infine, la terza classificazione si riferisce ai beni culturali e ai beni non culturali. Se un determinato bene, materiale o immateriale, viene classificato come culturale, gli verrà attribuito uno status giuridico aggiuntivo e specifico a causa della sua natura giuridica". Questo perché, ad esempio, i beni di produzione hanno una funzione sociale maggiore rispetto ai beni di consumo. Pertanto, la classificazione deve essere diversa: secondo E. TOMASEVICIUS FILHO, *A proteção do patrimônio cultural brasileiro pelo direito civil*, São Paulo, Almedina, 2020, p. 232-233.

¹³¹ Il risultato dell'evoluzione dottrinale dell'energia come bene economico giuridicamente essenziale per il soddisfacimento dei bisogni degli individui ha generato una semantica giuridica basata sulla natura di diritto pubblico della concessione di produzione e fornitura di energia elettrica come servizio pubblico essenziale. Pertanto, sulla base della conclusione che si tratta di un servizio pubblico essenziale, la tradizionale responsabilità civile legata ai progetti energetici viene ripensata, sia in termini di responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Alcuni esempi sono: la responsabilità civile delle imprese elettriche in relazione all'intensità delle correnti elettriche, alla sospensione irregolare dell'energia, alla rottura dei fili, alla caduta dei pali, all'isolamento insufficiente, alle riparazioni tardive, ai difetti di installazione e al loro rapporto con le pre-esclusioni di illiceità come il caso fortuito e la forza maggiore: così, R. L.

In Italia, l'argomento frequentemente utilizzato dai civilisti tradizionali è che solo le cose che possono formare oggetto di un diritto possono essere considerate beni, come stabilito dall'art. 810 del Codice civile. La teoria dei beni non deve essere limitata né alla teoria dei diritti reali né alla teoria della proprietà. In Brasile, i beni mobili sono beni suscettibili di essere spostati da soli, o di essere rimossi con la forza da altri, senza alterarne la sostanza o la destinazione economica e sociale, secondo l'articolo 82 del Codice civile. Al contrario, il codice considera immobili i beni come il suolo e tutto ciò che in esso è incorporato naturalmente o artificialmente (art. 79)¹³².

1.6. La protezione della personalità e i servizi pubblici di energia elettrica come attività indispensabile per lo sviluppo della persona umana e della società in generale

Con le dovute differenze negli ordinamenti giuridici di ciascun Paese, per servizio pubblico s'intende "un'attività esplicitamente o presumibilmente definita dalla Costituzione come indispensabile, in un determinato momento storico, per la realizzazione e lo sviluppo della coesione e dell'interdipendenza sociale"¹³³. In fondo, un servizio

SIMIONI, *Direito, energia e tecnologia: a reconstrução da diferença entre energia e tecnologia na forma da comunicação jurídica*, Curitiba, Juruá, 2010, p. 259-260.

¹³² "L'esclusività stessa, inoltre, non è sempre caratteristica della proprietà o solo della proprietà, ed è in ogni caso assente in quelle situazioni soggettive non caratterizzate dallo jus excludendi alios. Questa, al massimo, caratterizza una certa nozione di diritto soggettivo e, in ogni caso, non qualsiasi situazione giuridica. Il paesaggio, ad esempio, è certamente un bene giuridicamente e costituzionalmente rilevante (art. 9 della Costituzione), ma non può essere considerato un godimento esclusivo o un diritto soggettivo di questa o quella persona. La rilevanza di un bene è data non solo dalla titolarità dell'interesse su cui si fonda e dalla tutela riservata al proprietario, ma anche dalla protezione del bene riservata a terzi qualificati che, in ogni caso, traggono un'utilità, non necessariamente economica, dalla sua conservazione. In questa prospettiva, deve essere completamente respinta l'opinione, ancora diffusa, secondo cui le cosiddette res communes omnium o res nullius sarebbero giuridicamente irrilevanti. In un sistema caratterizzato dalla socialità e che legittima il superamento individualistico dell'interesse giuridico, lo stesso ordinamento giuridico - che è rappresentato da principi e non da norme - non può non conferire utilità individuale e sociale. Ciò consente di considerare giuridicamente rilevanti non solo i beni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali, tutelati a prescindere dalla loro eventuale rilevanza economica. La rilevanza economica può configurarsi anche nel regime di circolazione del bene, nelle modalità di accesso, o anche nel regime di vicissitudini che lo riguardano": così, P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*, Trad. Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 960-961. In Brasile, i beni mobili sono quelli suscettibili di essere spostati da soli o di essere rimossi con la forza da altri, senza alterare la loro sostanza o la loro destinazione economica e sociale. In questo senso, la novità sta nella destinazione economica e sociale del bene mobile, che gli conferisce complessità: così, G. TEPEDINO; H. H. BARBOZA; M. C. B. DE MORAES, *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República: volume I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2014, p. 182.

¹³³ Secondo E. R. GRAU, *Constituição e serviço público*, in *Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides*. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 266-267, "l'interpretazione richiede che l'interprete tenga effettivamente conto, in ogni caso, non solo dei testi (di tutte le leggi, a partire dalla Costituzione), ma anche dei fatti, anche perché è da questa connessione che (la produzione della) norma risulta; l'interpretazione sia dei testi che dei fatti dà origine alla norma (= decisione) applicabile al caso". In Brasile, "l'attività economica in senso lato, per l'imperativo della sicurezza nazionale o per soddisfare le esigenze dell'interesse collettivo, lo Stato esercita l'attività economica in senso stretto (art.

pubblico è un'attività indispensabile alla realizzazione della coesione sociale, quindi ciò che determina la caratterizzazione di una certa parte dell'attività economica in senso lato come servizio pubblico è il suo legame con l'interesse sociale.

La logica da seguire è che il servizio pubblico è un concetto aperto che deve essere riempito con i dati della realtà sociale, distinguendo opportunamente tra servizio pubblico e attività economica in senso stretto. Questo perché il capitale vuole riservare al suo sfruttamento tutte le attività economiche in senso stretto, quelle che possono essere oggetto, immediato o potenziale, di una speculazione redditizia. Il lavoro, invece, aspira ad assegnare allo Stato il maggior numero di attività economiche in senso lato, con l'obiettivo di uno sviluppo non speculativo. L'obiettivo è quello di differenziare le attività economiche perché, in genere, nei testi costituzionali, lo sfruttamento dell'attività economica in senso stretto e la fornitura di servizi pubblici sono soggetti a regimi giuridici diversi. La maggiore o minore prevalenza dell'uno o dell'altro è il risultato del potere di rivendicazione, strumentalizzato dal potere politico, dell'uno o dell'altro, del capitale e del lavoro¹³⁴.

La questione più importante per capire che cos'è un servizio pubblico risiede nella conclusione che tale servizio è considerato come qualsiasi servizio esistenziale fornito alla società, o così fornito in un determinato momento storico. Si ammette che un servizio pubblico sia un'attività riconosciuta come indispensabile per la realizzazione e lo sviluppo dell'interdipendenza sociale. Si può concludere, pertanto, che un servizio pubblico è un'attività indispensabile per raggiungere la coesione sociale, di modo che ciò che definisce

173 della Costituzione del 1988); invece, quando la esercita per soddisfare l'interesse sociale, lo Stato svolge un servizio pubblico (art. 175 della Costituzione del 1988)". V. anche G. TAGLIANETTI, *Discrezionalità amministrativa e servizi pubblici locali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 79.

¹³⁴ Resta inteso che la definizione di questa o quella parte come attività economica in senso lato come servizio pubblico è, quando si ragiona in termini di modello ideale, il risultato di cogliere, all'interno della realtà sociale, gli elementi che informano adeguatamente, in un determinato momento storico, il confronto tra gli interessi del capitale e del lavoro. In Brasile, Grau afferma che lo sfruttamento dell'attività economica in senso stretto e la fornitura di servizi pubblici sono soggetti a regimi giuridici diversi, nello specifico l'articolo 173 e l'articolo 175 della Costituzione Federale della Repubblica Federativa del Brasile. Grau sostiene che il servizio pubblico non è un concetto, ma è considerato una nozione, piena di storicità. Grau fa questa distinzione perché i servizi pubblici possono essere segmentati in servizi pubblici privati e servizi pubblici non privati. Grau afferma che ciò che differenzia i primi dai secondi è il fatto che i servizi pubblici non privati possono essere forniti dal settore privato indipendentemente da concessioni, permessi o autorizzazioni, mentre i servizi pubblici privati possono essere forniti dal settore privato solo in uno di questi regimi: così E. R. GRAU, *A ordem econômica na Constituição de 1988*, São Paulo, Malheiros, 2022, p. 100 e ss.

e caratterizza una certa parte dell'attività economica in senso lato come servizio pubblico è il suo legame con l'interesse sociale¹³⁵.

Di conseguenza, le discipline e le categorie che occupavano il primato solo nel diritto pubblico sono state attratte nella dimensione egualitaria del diritto civile, riconoscendo anche i “contratti di pubblica utilità”, concetto che costituisce un'espressione sintetica dei rapporti in cui la fornitura di beni o servizi considerati “essenziali per la vita umana” alla massa dei consumatori - in regime di monopolio o di concorrenza, da parte di un soggetto pubblico o privato - è destinata a un soggetto pubblico o privato¹³⁶.

La riconduzione dei rapporti di pubblica utilità al diritto civile rappresenta la giuridificazione del mercato che, pur ampliando l'ambito dell'iniziativa privata, è sottoposto a programmi e controlli strumentali al perseguimento di “fini di utilità generale”, quali i servizi non esclusivamente di natura economica¹³⁷.

Si ritiene che la classificazione come servizio pubblico sia valida proprio perché riconosce la regolamentazione di attività che seguono una logica diversa da quella

¹³⁵ E. R. GRAU, *A ordem econômica na Constituição de 1988*, cit., p. 118 e ss., spiega che, per capire come analizzare la coesione sociale, lo Stato svolge un'attività economica in senso stretto quando svolge un'attività economica nel senso di un imperativo di sicurezza nazionale o per servire un interesse collettivo rilevante. Tuttavia, in un altro senso, quando l'attività economica è svolta per soddisfare l'interesse sociale, lo Stato svolge direttamente o indirettamente un servizio pubblico. Pertanto, la nozione di servizio pubblico è costruita intorno alle idee di coesione sociale e interdipendenza. La nozione di servizio pubblico nella protezione della personalità è influenzata dal dinamismo della Costituzione. Va sottolineato che le costituzioni non si interpretano a pezzi e bocconi. Va sottolineato che la Costituzione è dinamica.

¹³⁶ In Italia, con la liberalizzazione e il crescente impatto del diritto europeo sui servizi pubblici, l'assetto privatistico dei rapporti con gli utenti ha progressivamente acquisito il significato di attribuzione a schemi contrattuali formalmente paritari - con il conseguente riconoscimento di diritti soggettivi in capo all'utente - e, soprattutto, il valore sostanziale di una più intensa e completa tutela della posizione degli utenti, realizzata attraverso l'assoggettamento dei poteri di autonoma negoziazione a penetranti forme di etero-regolamentazione e controllo. Il Codice del Consumo equipara soggettivamente l'utente al consumatore, a prescindere dalla natura pubblica o privata del fornitore del servizio (art. 3, comma 1, lett. a, c. cons.). In quanto tale, l'utente gode di specifiche prerogative, quali “l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza” (art. 2, comma 2, lett. g, e art. 143, c. cons.) e beneficia dell'estensione di tutti i diritti riconosciuti dalla normativa consumeristica. Risulta così evidente l'inclusione dei servizi pubblici come importanti per il diritto civile, con particolare riferimento al ruolo crescente assunto, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, dagli atti di autonomia negoziale con funzione normativa G. CARAPEZZA FIGLIA, *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2017, p. 441-445.

¹³⁷ Per G. CARAPEZZA FIGLIA, *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, cit., p. 452-453, un requisito di grande attualità è sancito dall'art. 43 Cost, che, interpretato sistematicamente con gli artt. 2, 3, comma 2 e 41 Cost, trova conferma nella richiesta normativa di servizi di interesse generale “il più possibile vicini alle esigenze degli utenti” (art. 1 del Protocollo n. 26 TFUE). Ne derivano requisiti di universalità, continuità e qualità del servizio e di economicità delle tariffe, che sono al tempo stesso obblighi assunti dall'impresa nei confronti dei pubblici poteri e componenti del diritto degli utenti a fruire di servizi di qualità elevata a un prezzo adeguato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, continuità, parità di trattamento, trasparenza e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).

puramente e semplicemente economica, in quanto l'accesso al servizio pubblico è garantito in condizioni di uguaglianza e non discriminazione¹³⁸.

Tradizionalmente, l'attività di gestione e organizzazione dei beni, delle risorse (anche immateriali) e delle infrastrutture del servizio è disciplinata dalla legge per fini di utilità sociale, garantendo universalità ed efficienza, sulla base della registrazione dei beni economici e tecnologici “presupposti” dalla fattispecie normativa. Tuttavia, la tecnologia non si ferma. Sta lavorando per il decentramento, grazie all'invenzione e alla diffusione di strumenti e dispositivi in grado di fornire beni socialmente utili su scala individuale¹³⁹.

La tutela della personalità nei servizi pubblici è un esempio dell'urgenza di tutelare ulteriormente l'equilibrio tra ambiente e iniziativa economica. Uno degli esempi della necessità di ripensare l'equilibrio è il possibile conflitto tra l'attività imprenditoriale finalizzata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti eolici o fotovoltaici) e la tutela di valori non economici, come la protezione del paesaggio. In questo senso, anche la tutela della personalità non è a costo zero, ma deve essere armonizzata con la necessità di fornire servizi pubblici sempre più efficienti, che comprendono anche la qualità dei servizi pubblici¹⁴⁰.

¹³⁸ F. LIGUORI, *I servizi culturali come servizi pubblici*, in *Federalism.it*, v.1, 2018, p. 4, spiega che “se, dunque, la classificazione come servizio pubblico può essere considerata valida perché riconosce che la regolamentazione delle attività che essa copre segue una logica diversa da quella di un'attività puramente economica, in quanto l'accesso ad essa è garantito in condizioni di uguaglianza e non discriminazione (condizionando così anche le scelte dell'operatore privato chiamato ad operare nell'area del servizio pubblico, al quale vengono imposti obblighi che non assumerebbe mai se considerasse il suo interesse commerciale)”.

¹³⁹ Come sostiene M. MIDIRI, *Libertà d'innovare e servizi pubblici: la Corte si pronuncia su taxi, NCC e molto altro* (Corte cost., sent. 36/2024 e ord. 35/2024), in *Federalism.it*, v.8, 2018, p. 113-115, “i servizi pubblici hanno la loro regolamentazione formale nel diritto positivo: l'oggetto del servizio, il metodo di gestione, le fonti di finanziamento”. Tuttavia, “la legge non crea il servizio dal nulla”, come “l'invenzione del motore a combustione interna ha reso possibile la diffusione e l'accessibilità dei servizi di trasporto pubblico” o “senza la scoperta dell'elettricità, il relativo servizio non sarebbe stato nemmeno immaginato”. Tuttavia, “allo stesso tempo, la politica ha il compito essenziale di gestire le tensioni sociali causate dal cambiamento: possono essere opportune misure di compensazione per evitare squilibri sociali, ma qui sorge la difficoltà di calibrare l'intervento pubblico in modo che non diventi una mera misura difensiva degli interessi corporativi”.

¹⁴⁰ In Italia, la Costituzione tutela anche il paesaggio insieme all'ambiente (art. 9 Cost.). P. CARPENTIERI, *Relazioni e conflitti tra ambiente e paesaggio*, in *Federalismi.it*, v. 13, 2023, p. 109, sostiene che “il settore che ha dato origine ai maggiori conflitti tra ambiente e paesaggio, e che rende più immediatamente percepibile la diversità di approccio in questi due campi di materia vicini ma distinti, è lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, fotovoltaico, biomasse, mini idroelettrico”. Tuttavia, secondo M. MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, in *Ambienteditto.it*, v. 2, 2021, p. 6, ciò che accade è che la politica ambientale ed energetica è il risultato di scelte discrezionali che favoriscono o ostacolano alcuni tipi di attività antropiche, perché “all'interno di questa struttura composita, il potenziale conflitto non riguarda solo l'ambiente (risorse naturali) e il paesaggio (territorio)”. Infatti, “per restare nel campo delle energie rinnovabili, anche all'interno del primo gruppo di discipline possono esserci molte aree di conflitto: si pensi agli effetti delle pale eoliche sugli uccelli, agli effetti che può provocare la deviazione di un corso d'acqua per costruire una diga”.

Al giorno d'oggi, l'attività stessa della pubblica amministrazione è orientata all'attuazione delle decisioni politiche relative alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli di azione¹⁴¹.

“Priorità” non significa ‘tirannia’ dei valori ‘totalizzanti’ della vita, della salute e dell'ambiente rispetto ad altri diritti umani fondamentali, promuovendo una corretta analisi dell'intersezione tra economia e ambiente in un approccio scientifico transdisciplinare¹⁴².

Ciò che sta accadendo è che i servizi pubblici vengono modificati dal contesto della transizione ecologica globale, che richiede modelli economici più sostenibili, compresa l'economia circolare nei servizi pubblici¹⁴³.

La tutela degli utenti nei contratti di fornitura di servizi pubblici essenziali deve garantire non solo i loro interessi economici, ma anche coprire le varie dimensioni della loro personalità, come nel caso dei servizi vitali, essenziali o esistenziali, considerati alla base del perseguimento di uno standard minimo di vita moderna. Si tratta di servizi essenziali che soddisfano i bisogni primari degli utenti e la cui fornitura, a causa della loro indispensabilità, è in grado di condizionare la condotta di quella vita e di confliggere, in varia misura, con la sfera dei diritti della personalità degli utenti. Quando si parla di tutela della personalità e di servizi pubblici in generale, si deve considerare che la fornitura di

¹⁴¹ In Italia, è importante notare che “la rigidità del riparto legislativo tra Stato e Regioni è mitigata dall'intendere l'art. 117 Cost. non tanto come un elenco di competenze non coordinabili tra loro, ma come un complesso di competenze che, pur distinte a livello legislativo, si integrano a livello di attuazione amministrativa in virtù dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 119 Cost. e di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. tra Stato, Regioni ed Enti locali”. R. CADENAZZI, *Enti locali ed economia circolare*, in *Ambientediritto.it*, v. 4, 2020, p. 7 s.

¹⁴² Nella Costituzione italiana, con la recente revisione “ecologica” degli artt. 9 e 41 Cost., la salute, la vita, la dignità umana e l'integrità ecologica sono valori inviolabili e assumono un rilievo ancora maggiore nella complessità dell'ordinamento normativo. M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?*, in *Ambientediritto.it*, v. 4, 2023, p. 30, afferma che “ben diverso dall'uso assolutistico e tirannico dei valori è il riferimento a principi ‘assoluti’ (persona, vita, salute, ambiente), nel senso di criteri ‘superprimari’ e ineludibili per misurare l'adeguatezza di ogni bilanciamento di altri principi, con la triplice consapevolezza che (a) il bilanciamento non giunge necessariamente a un punto di equilibrio o di contrappeso tra due o più principi antagonisti, ma vale la pena di sceglierne uno che, avendo un ‘peso’ o un valore maggiore degli altri, deve essere applicato; (b) la dimensione ecologica “è un modo di pensare le cose come interdipendenti, ma all'interno di una precisa gerarchia in cui la buona salute dell'ambiente naturale costituisce la base biologica per l'esistenza di tutte le forme di vita, compresa quella umana”; (c) l'ambiente è la forma (e la sostanza) della nostra esistenza, per cui il nuovo art. 9 Cost. fa dell'ambiente un presupposto esistenziale non solo di tutte le specie di vita, ma dello stesso ordinamento giuridico, dimostrando che l'esperienza giuridica è un’“esperienza ambientale”, cioè situata in un contesto o ambiente di vita, sia esso naturale o artificiale”.

¹⁴³ Per M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”*, in *Pers. merc.*, v. 4, 2021, p. 721, “l'economia circolare e la sostenibilità condividono un metodo, quello dell'azione congiunta, della collaborazione strutturale tra attori pubblici e privati, che favorisce e promuove, soprattutto attraverso il potente ausilio della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, la capacità di calcolare gli impatti futuri delle nostre scelte e la responsabilità verso gli altri (anche se lontani nel tempo)”. Dopo essere stati a lungo marginalizzati, nuovi valori costituzionali stanno emergendo nel contesto sociale, come la sovranità alimentare, il diritto al cibo, la classificazione delle risorse naturali come “beni comuni” e la tutela prioritaria degli ecosistemi e della biodiversità.

servizi pubblici essenziali ha un duplice obiettivo. Il primo è incentrato sulla prospettiva positiva, rappresentata dalle regole che la fornitura di tali servizi deve rispettare, costruite intorno agli interessi dell'utente. La seconda è incentrata sulla prospettiva negativa, concepita nei mezzi a disposizione dell'utente per reagire a qualsiasi aggressione illegale ai suoi diritti, in particolare ai diritti della personalità¹⁴⁴.

La tutela degli utenti dei servizi pubblici essenziali, con l'imposizione di doveri ai fornitori, di un obbligo contrattuale e di obblighi di servizio universale, è finalizzata ad una tutela del diritto allo sviluppo della personalità, osservando il principio di continuità da parte dei fornitori di servizi¹⁴⁵.

La stessa classificazione giuridica dei contratti per la fornitura di servizi pubblici essenziali è un elemento che influenza la tutela della personalità degli utenti in questi contratti. Attualmente, con la privatizzazione dei servizi pubblici, si può concludere che il contratto per la fornitura di servizi pubblici è un contratto privato concluso tra il fornitore del servizio, che ha l'obbligo di contrattare, e l'utente, mediante un contratto che deve rispettare i principi del diritto contrattuale, come la buona fede, la qualità e la continuità del servizio. L'utente ha l'onere della prova nell'adempimento dei propri obblighi e il dovere di informare e chiarire all'utente gli aspetti essenziali del rapporto contrattuale¹⁴⁶.

¹⁴⁴ I diritti della personalità sono messi alla prova in quasi tutti i contesti dell'attività umana. In quanto tale, la protezione della personalità, in senso positivo, agisce con maggiore o minore intensità nei più diversi rapporti giuridici che mettono alla prova gli stessi diritti della personalità. Falcão sostiene che “uno di questi rapporti deriva dal contratto di fornitura dei cosiddetti servizi pubblici essenziali: servizi di approvvigionamento idrico, elettricità, gas naturale e gas di petrolio liquefatto convogliati, comunicazioni elettroniche, servizi postali, raccolta e trattamento delle acque reflue e gestione dei rifiuti solidi urbani”. Si tratta, infatti, di “servizi che soddisfano i bisogni fondamentali della vita quotidiana delle persone e la cui fornitura, a causa della sua indispensabilità, è suscettibile di condizionare lo svolgimento della stessa vita e di confliggere, in varia misura, con la sfera dei diritti della personalità degli utenti”. P. FALCÃO, *Tutela da Personalidade e Serviços Públicos Essenciais*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos Essenciais*, Coimbra, Petrony, 2018, p. 7-8.

¹⁴⁵ P. FALCÃO, *Tutela da Personalidade e Serviços Públicos Essenciais*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos Essenciais*, cit., p. 7-9, ricorda che “il riconoscimento giuridico della persona come titolare di diritti su se stessa è il frutto di una lunga ed esitante evoluzione”, le cui origini possono essere fatte risalire all'istituzione, nel diritto romano, della cosiddetta *actio iniuriarum*, un'azione volta a ritenere responsabile chi commetteva cattiverie contro la persona, ad esempio con aggressioni fisiche, scherni o diffamazioni”. Tuttavia, nella concezione giuridica classica, la dignità umana non era ancora un valore universale, poiché era riconosciuta al *cives* e non al *servus*, essendo una mera *res*. Falcão sostiene che “come tutti i diritti, quelli rivolti alla personalità non sono protetti solo negativamente, in termini di reazione, ma anche positivamente, attraverso la costruzione evolutiva di un sistema giuridico capace di assicurare le condizioni necessarie, in ogni momento storico, per il loro effettivo e adeguato esercizio”.

¹⁴⁶ L'origine dei contratti per i servizi pubblici essenziali, che è soggettivamente pubblica, nella misura in cui si tratta (o si trattava) di un'attività svolta dalla pubblica amministrazione, informa la designazione dei servizi pubblici e mantiene vivo il dibattito sulla natura pubblica o privata dei contratti, che sono normalmente conclusi con l'adesione dell'utente a una serie di condizioni generali prestabilite dai fornitori. La liberalizzazione degli ultimi anni ha portato alla sostituzione dei soggetti pubblici con soggetti privati che svolgono l'attività in regime di concorrenza: P. FALCÃO, *O Contrato de Prestação de Serviços Públicos Essenciais: Classificação e Regime*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos*

Ciò apre possibilità di responsabilità civile per il fornitore di servizi pubblici essenziali, come la violazione del diritto a contrarre dell'utente, l'illegittima sospensione della fornitura del servizio, l'inadempimento dell'obbligazione principale, la concomitante violazione dei diritti assoluti dell'utente o il danno causato dalla privazione del servizio e il danno puramente patrimoniale¹⁴⁷.

Il rapporto tra consumatore e fornitore di servizi pubblici essenziali è stato tradizionalmente sbilanciato a sfavore dell'utente. L'utente ha sempre avuto un minore potere negoziale nel rapporto con i fornitori perché la sua mancanza di informazioni e la sua dipendenza dall'essenzialità del servizio erano preponderanti, rendendo il fornitore del servizio pubblico essenziale la figura dominante nel rapporto giuridico¹⁴⁸. Un esempio di

Essenciais, cit., p. 48. Pertanto, fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico imposti ai fornitori e che permeano l'esecuzione di questi contratti (disponibilità, continuità e qualità), essi sono considerati contratti privati tra l'utente e il fornitore.: così P. FALCÃO, *O Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica*, Coimbra, Petrony, 2019, p. 16.

¹⁴⁷ La violazione del diritto a contrarre si verifica quando il servizio viene rifiutato al di fuori delle ipotesi legali, poiché, di norma, chiunque è libero di chiedere al fornitore del servizio pubblico di stipulare un contratto, e ciò è considerato una richiesta di risarcimento per responsabilità extracontrattuale. L'illegittima sospensione dell'erogazione del servizio si verifica con l'indebita sospensione da parte dell'erogatore, poiché la sospensione dell'erogazione di un servizio pubblico essenziale costituisce un'eccezione alla regola generale, in ossequio al principio di continuità. L'adempimento difettoso si verifica quando il servizio è fornito con vizi, difetti o irregolarità. La concomitante violazione dei diritti assoluti dell'utente si verifica in situazioni di responsabilità concorrente, come nei casi in cui vi sia una violazione del diritto all'integrità fisica derivante dall'illegittima sospensione del servizio (interruzione dell'erogazione di energia elettrica in inverno nelle regioni fredde o in estate nelle regioni molto calde), con la violazione del diritto allo sviluppo della personalità derivante dall'illegittima sospensione del servizio, la violazione della privacy nella fattura dettagliata e non richiesta, la violazione dell'onore a causa del mancato rispetto delle norme relative al funzionamento della banca dati o anche la violazione del diritto di proprietà a causa dell'erogazione di energia elettrica in sovratensione. I danni da privazione della prestazione o danni da privazione si verificano in situazioni che comportano per l'interessato la temporanea privazione del godimento e dell'uso di un bene che gli appartiene o sul quale ha il potere di godimento. Il danno puramente patrimoniale si verifica con l'interruzione prolungata della fornitura di servizi pubblici essenziali nei casi in cui non vi sia violazione dei diritti della personalità dell'utente. P. FALCÃO, *A Responsabilidade Civil do Prestador de Serviços Públicos Essenciais*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos Essenciais*, cit., p. 51. G. TEPEDETO e R. da G. SILVA, *Novos bens jurídicos, novos danos ressarcíveis: análise dos danos decorrentes da privação do uso*, in *Rev. dir. consum.*, n. 129, 2020, p. 140, sostengono che l'esistenza del "danno da privazione dell'uso" deriva dall'analisi funzionale degli istituti per promuovere la funzionalizzazione dei beni giuridici ai valori tutelati dall'ordinamento. Significa ammettere che la responsabilità civile si è allontanata dall'inosservanza strutturale della legge (diritto soggettivo) e si è affermata sulla violazione dei valori tutelati dall'ordinamento giuridico, consentendo di verificare in concreto se il bene giuridico leso sia considerato meritevole di tutela e se sorga il dovere di risarcire. È la manifestazione del passaggio concettuale dal fatto illecito al danno ingiusto. Il diritto d'uso, quindi, è un interesse riconosciuto e giuridicamente protetto, e fa parte del dominio. Pertanto, la soppressione della prerogativa d'uso è in grado di generare un dovere di riparazione, derivante dalla lesione dell'interesse all'uso giuridicamente protetto. Secondo R. DA G. SILVA, *Danos por privação do uso: estudo da responsabilidade civil à luz do paradigma do dano injusto*, in *Rev. dir. consum.*, n. 107, 2016, p. 89, il "danno da privazione d'uso" è in realtà un genere, di cui il "danno da privazione d'uso (danno emergente a seguito di privazione d'uso)" è una specie. Ciò significa che l'anno di privazione dell'uso si riferisce a una delle ipotesi di danno derivanti dall'evento dannoso della privazione dell'uso.

¹⁴⁸ Così, P. FALCÃO, *A Tutela do Prestador de Serviços Públicos Essenciais no Ordenamento Jurídico Português*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos Essenciais*, cit., p. 88, secondo cui oggi, grazie allo questo sforzo legislativo, "ci sembra che il rapporto, nella peggiore delle ipotesi, sia stato equilibrato, almeno sul piano giuridico". Questo è ciò che si può vedere con la protezione dei consumatori nelle leggi sui servizi pubblici essenziali, come ad esempio i regolamenti sul diritto dei consumatori. P. L. N. LÔBO, *Princípios sociais dos contratos no código de defesa do consumidor e no novo código civil*, in *Rev. dir. consum.*, n. 42, 2002, p. 194 s., sostiene, tuttavia, che "la regolamentazione dell'attività

questa dominanza è rappresentato dai contratti di adesione, la “manifestazione giuridica di una vita economica” tra l'utente e il fornitore di servizi, caratterizzata dalla velocità e dalla massificazione delle relazioni commerciali basate sul “prendere o lasciare” e sulle clausole generali. In questo senso, gli sforzi legislativi sono stati indirizzati a bilanciare il rapporto giuridico tra consumatori e fornitori di servizi pubblici essenziali su un piano giuridico.

Resta quindi attuale l'avvertenza che sarebbe più corretto parlare di contratto “per” adesione e non di contratto “di” adesione, intendendo che l'atto “è costituito dall'adesione della volontà di un contraente indeterminato alla proposta permanente del contraente apparente”. È un fatto, quindi, che è imperativo evitare gli abusi che il contratto per adesione può provocare nel “contraente debole”¹⁴⁹.

Nell'ambito della portata dei servizi pubblici essenziali, l'aspetto sociale deve rimanere chiaro, perché nel contesto sociale in cui si inserisce una determinata legge che tutela i rapporti con i consumatori, è naturale che tutti i servizi considerati indispensabili in una determinata società dei consumi siano intesi come essenziali. Sebbene il concetto di

economica, al fine di contenere o controllare gli abusi dei poteri privati, è una conquista a cui le società organizzate non intendono rinunciare”, in quanto assistiamo alla “crescita della concentrazione delle imprese e dei capitali e alla vulnerabilità delle persone che non hanno potere negoziale, soprattutto di fronte all'uso massiccio di contratti di adesione a condizioni generali predisposte unilateralmente”.

¹⁴⁹ Si è quindi favorevoli all'adozione di contratti per adesione. Così, C. M. DA S. PEREIRA, *Instituições de Direito Civil – III. Contratos: declaração unilateral de vontade, responsabilidade civil*, Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 51, favorevole pertanto all'espressione “contratto per adesione”. L'ordinamento giuridico non può rimanere inerte o indifferente al “fenomeno” delle condizioni generali, perché il “potere incontrollato di manipolazione” dei rapporti contrattuali non è casuale ed episodico e può generare una situazione di disuguaglianza socio-economica per categorie di consumatori. C. M. BIANCA, *Diritto civile: Il contratto*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 370, sottolinea la necessità di un “controllo sostanziale delle condizioni generali di contratto per proteggere gli aderenti da una regolamentazione abusiva dei rapporti contrattuali”. Occorre evitare il peggioramento abusivo della posizione del contraente debole. L'aderente è detto più debole perché il predisponente è in una posizione più forte, in grado di stabilire condizioni generali che derivano da “una previsione riflessa, basata sull'esperienza della sua attività organizzata e di operazioni ripetute, mentre l'aderente normalmente effettua un'operazione una tantum, confidando nella ragionevolezza delle condizioni”: P. L. N. LÔBO, *Condições Gerais dos Contratos e Cláusulas Abusivas*, São Paulo, Saraiva, 1991, p. 197. C. L. MARQUES, *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2019, p. 53 s., definisce il contratto “per adesione” aquele “Le cui clausole sono prestabilite unilateralmente dal partner contrattuale economicamente più forte (fornitore), ne varietur, cioè senza che l'altro partner possa discutere o modificare sostanzialmente il contenuto del contratto scritto”. In questo caso, l'adesione diventa oggetto di attenzione da parte dell'ordinamento giuridico nel tentativo di prevenire alcuni comportamenti considerati indesiderabili, inducendolo a istituire misure volte a proteggere l'aderente. La grande preoccupazione per l'aderente è stata sottolineata da G. TEPEDINO, *As Relações de Consumo e a Nova Teoria Contratual*, in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 213: nell'affermare, prima che il Codice Civile brasiliano del 2002 prevedesse i contratti di adesione, che “mediante l'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato, si deve ricorrere al Codice di Difesa del Consumatore [N do A.: del 1990], sia nei contratti di adesione, anche quando non costituiscono un rapporto di consumo, sia nelle circostanze contrattuali in cui si identificano, I principi costituzionali dell'isonomia sostanziale, della dignità della persona umana e della piena realizzazione della sua personalità sono i presupposti giustificativi dell'applicazione dell'insieme dei meccanismi di tutela del consumatore nei rapporti interprivati”. L'ambito di applicazione del Codice di difesa dei consumatori si è ampliato.

servizio pubblico essenziale possa variare nel tempo e nello spazio, la sua essenzialità è favorita dall'analisi del caso specifico¹⁵⁰.

Nella maggior parte dei Paesi, il problema principale per i consumatori di energia elettrica risiede nelle condizioni di contrattazione di questo servizio. Poiché è impossibile per il fornitore negoziare ogni contratto per migliaia o addirittura milioni di beni o servizi offerti, i contratti vengono redatti in serie e con clausole generali, in cui i consumatori non ne negoziano il contenuto di modo che il consenso, nella specie, si manifesta con la semplice adesione al contenuto prestabilito del rapporto giuridico¹⁵¹.

Il punto non è che il diritto civile debba assumersi la piena responsabilità di promuovere la politica, bensì che non può rimanere avverso ai problemi come se il diritto privato non fosse influenzato dalle trasformazioni sociali. Ciò collega la problematica dei consumatori di servizi come l'energia elettrica, ai contratti per (di) adesione, i quali, com'è noto, sono controversi nella teoria dei contratti a causa delle condizioni in cui vengono formalizzati. In realtà, ciò che accade è una “scelta forzata”¹⁵².

¹⁵⁰ Il concetto stesso di servizio pubblico essenziale varia nel tempo e nello spazio e la sua essenzialità viene riconosciuta analizzando il caso specifico: cfr. R. H. COSTA, *A tributação e o consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 21, 1997, p. 104. Quando si tratta di beni o servizi necessari alla sopravvivenza di una persona, “diventa una scelta imposta che il consumatore non può evitare”. La libertà dell'individuo di contrattare o no viene relativizzata: cfr. A. DO AMARAL JÚNIOR, *Proteção do Consumidor no Contrato de Compra e Venda*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 115.

¹⁵¹ Al consumatore viene lasciata la “scelta” di contrattare o no il prodotto o il servizio, sottoscrivendo un contratto che, siccome predisposto dal fornitore, si chiama contratto di adesione: “il consumatore sceglie esclusivamente se aderire o meno al contratto, senza averlo negoziato in precedenza”: così, R. A. C. PFEIFFER, *Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 77. Inoltre, T. NEGREIROS, *Teoria do Contrato: novos paradigmas*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 369 s., sottolinea una serie di altre caratteristiche del contratto di adesione, come “i) l'uniformità e l'astrazione delle clausole (contratti standard); ii) il fatto che siano predeterminate e destinate a una serie indefinita di contratti (condizioni generali di contratto); iii) la preponderanza della volontà di una delle parti contraenti, alla quale l'altra si limita ad aderire (contratti di adesione)”. La controversia è così reale che per molto tempo c'è stato chi non ha ritenuto che “un accordo non negoziato e formulato unilateralmente potesse ancora essere caratterizzato come un contratto”. Cfr. O. GOMES, *Contratos*, Forense, Rio de Janeiro, 2022, p. 131. afferma addirittura che l'aderente non potrebbe essere considerato come il “contraente che accetta nel suo complesso l'insieme delle condizioni prestabilite dall'offerente, ma, più precisamente, colui che deve farlo”. Nello stesso senso, G. VERTUCCI, *Contratti online e profili sulla conclusione del contratto*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Camerino*, n. 10, 2021 p. 407, secondo cui “Il problema principale presentato dai contratti di adesione è, ancora una volta, quello di tutelare l'aderente, che si trova in una condizione di debolezza contrattuale, essendo generalmente privo di un reale potere di incidere sul programma negoziale predisposto unilateralmente”.

¹⁵² Secondo E. ROPPO, *O contrato*, Trad. Ana Prata, Coimbra, Almedina, 2009, p. 316-317, “la diffusione dei contratti standard è un prodotto ineliminabile della moderna organizzazione della produzione e dei mercati, proprio nella misura in cui funge da fattore decisivo per la razionalizzazione e l'economia dell'attività imprenditoriale”. L'aderente non può essere considerato libero di discutere e contribuire al contenuto del regolamento contrattuale. Allo stesso modo, non può nemmeno optare per l'alternativa di contrarre o non contrarre, perché “quando l'adesione al contratto standard costituisce l'unico mezzo per acquisire beni o servizi essenziali e indispensabili alla vita quotidiana”. Ciò che accade in realtà è una “scelta forzata”. Ciò avviene “ogni volta che tali beni o servizi sono offerti al pubblico da un'azienda in posizione di monopolio”. Roppo collega quindi il contratto di adesione alla necessità dell'aderente di contrarre. Questo genererebbe anche il bisogno di essere protetti.

L'essenzialità di un determinato bene o servizio è una condizione minima per l'esistenza della dignità umana, anche quando la fornitura di tale servizio è concessa a terzi (privati). L'essenzialità è direttamente collegata alla dignità umana¹⁵³.

Le implicazioni tecnologiche ed etiche portano la dimensione umana nel dibattito sull'energia e sull'accesso ai servizi energetici moderni. L'accesso ai servizi energetici moderni è compatibile e parte integrante della realizzazione dei diritti sociali ed economici esistenti¹⁵⁴.

Ciò non significa che la diffusione dei contratti di massa sia avvenuta senza alcun contrappunto all'adozione massiccia di contratti di adesione con clausole standard. Da un lato, si è assistito a un aumento dell'uso di contratti di adesione con clausole generali; dall'altro, si è assistito all'emergere di norme in grado di consentire al giudice di esaminare la validità di queste clausole considerate generali, dando vita alla nozione di clausole abusive e consentendo al giudice di dichiararle nulle in determinati casi. L'obiettivo è quello di proteggere i consumatori¹⁵⁵.

¹⁵³ La dignità della persona umana è alla base delle costituzioni contemporanee, così come i principi e le norme che guidano i servizi pubblici e i principi e le norme che guidano i codici del consumo. O. A. REGINATO, *A prestação do serviço público essencial de fornecimento de água tratada e os direitos constitucionais e do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 65, 2008, p. 222. Tuttavia, al di là dell'esclusività della dignità della persona umana nell'ordinamento giuridico, il momento di transizione richiede una presa di posizione proattiva a favore di una "domanda di protezione dell'ambiente e del consumatore", che imponga una corretta interpretazione secondo cui il fornitore di servizi essenziali deve rispettare rigorosamente gli standard ambientali, compreso il dovere di non inquinare l'ambiente, nonché gli standard dei consumatori, in modo da consentire di collegare l'effettivo comportamento dei fornitori all'applicazione delle tariffe, se del caso, in quanto le clausole contrattuali relative alla fornitura di prodotti e servizi che: violano o consentono la violazione degli standard ambientali; e sono in contrasto con il sistema di protezione dei consumatori. E. A. KLAUSNER, *O efetivo tratamento do esgoto sanitário como requisito essencial para a cobrança de tarifa correspondente: exigência protetiva do meio ambiente e do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 87, 2013, p. 242.

¹⁵⁴ Secondo A. J. BRADBROOK; J. G. GARDAM e M. CORMIER, *A Human Dimension to the Energy Debate: Access to Modern Energy Services*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 26, n. 4, 2008, p. 550-551, hanno già sostenuto che la soluzione ideale è l'accesso a servizi energetici moderni come diritto umano indipendente. Pertanto, il dibattito non può limitarsi alla sicurezza energetica, alla sostenibilità, all'ambiente, al commercio, alle questioni economiche come la privatizzazione e al ruolo dell'energia nel cambiamento climatico, ma deve includere anche l'accesso a servizi energetici moderni come essenziale per il settore energetico. Garantire una maggiore attenzione al rapporto tra povertà e accesso ai servizi energetici moderni e il riconoscimento che la legge è parte integrante del ramo del diritto dell'energia e della sua natura.

¹⁵⁵ Ad avviso di C. H. SCHMITT, *Cláusulas abusivas nas relações de consumo*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, p. 63, l'aumento della comprensione della necessità di tutela del consumatore ha comportato anche la nascita di norme in grado di consentire al giudice di esaminare la validità di queste clausole ritenute generiche, dando origine alla nozione di clausole abusive. Nella definizione di Schmitt, il consumatore è "un aspetto della persona, cosicché, prima del consumatore, abbiamo l'individuo che, in vari momenti della sua vita, compie atti di consumo, molti dei quali per motivi esclusivamente di sussistenza". Pertanto, il consumatore, molto prima di essere considerato o visto come un agente economico nel mercato, è una persona e, come tale, merita di essere tutelato: C. H. SCHMITT, *Consumidores Hipervulneráveis: A proteção do idoso no mercado de consumo*, São Paulo, Atlas, 2014, p. 213.

La complessità della fornitura di un servizio pubblico essenziale come l'energia elettrica è data dal fatto che la sua erogazione rappresenta la fase finale di un processo che coinvolge un enorme schema infrastrutturale, con un forte dinamismo e un'architettura giuridica di notevole complessità¹⁵⁶.

1.7. Conclusioni provvisorie

La depatrimonializzazione e la ripersonalizzazione del diritto civile comportano un continuo allineamento tra diritto civile e valori costituzionali, con conseguente interpretazione del diritto civile alla luce della Costituzione e l'applicazione diretta dei principi costituzionali nelle relazioni tra privati¹⁵⁷. Gli interessi esistenziali assumono rilevanza e preponderanza rispetto agli interessi patrimoniali, verso la funzionalizzazione del diritto civile all'interno dell'ordine normativo. Il diritto civile acquisisce una funzione promozionale, impegnata nella tutela integrale della persona umana e nell'inclusione della dimensione ambientale e sociale nelle sue interpretazioni.

La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale considera la natura precettiva dei principi costituzionali, andando oltre la semplice rilettura del diritto civile alla luce della Costituzione per affermare la vera applicazione diretta dei principi costituzionali nelle relazioni private. In Brasile, la dignità della persona umana è il fondamento fondamentale della Repubblica Federativa del Brasile, come stabilito dall'art. 1, III della Costituzione Federale, che si costituisce come Stato Democratico di Diritto. In quanto tale, la dignità umana fornisce un'ermeneutica per la completa protezione della persona umana, in tutte le sue vulnerabilità. In Italia, i diritti inviolabili dell'uomo, la personalità e gli

¹⁵⁶ La fornitura di energia elettrica è un processo complesso composto da produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione dell'energia. In breve, il processo inizia con la produzione di energia da fonti primarie (combustibili fossili, vento, sole, acqua). Poi, con il trasporto, l'energia prodotta viene trasportata a diverse tensioni e consegnata a distributori, commercializzatori o grandi consumatori. Poi, con il trasporto, l'energia elettrica viene generalmente distribuita dalle utility ai consumatori. Infine, ci sono i commercianti che generalmente vendono l'energia prodotta ai consumatori sul mercato libero, come avviene nei Paesi in cui il mercato regolamentato è ancora un obbligo per i piccoli consumatori. Falcão sottolinea che, nonostante le differenze derivanti dai diversi regimi di ciascun paese, vi sono alcune questioni che sorgono nel rapporto giuridico di acquisto e vendita di energia elettrica, come ad esempio "chi è il fornitore, dopo tutto? Che tipo di contratto è? Chi è vincolato dal contratto, nei confronti di chi e sotto quali aspetti? Quali sono i diritti e i doveri delle parti? Chi è responsabile e a chi in caso di inadempienza?". P. FALCÃO, *O Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica*, cit., p. 29 s.

¹⁵⁷ Cfr. P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*, Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 650.

innegabili doveri di solidarietà sono i fondamenti della Repubblica italiana, secondo l'art. 2 della Costituzione, che dimostra anche il ruolo del personalismo e della solidarietà nella costruzione dell'ordine normativo. La “persona”, dunque, è il punto di confluenza dell'ordine normativo. Inoltre, la persona è dignità.

In Brasile, l'espansione dei diritti della personalità nel loro spazio relazionale ha stabilito una relazione tra un ambiente sano come strumento per la realizzazione di alcuni diritti umani, come i diritti della personalità. Naturalmente, la protezione dell'ambiente è diventata una preoccupazione legittima degli esseri umani nel mondo contemporaneo con il loro destino comune. Dopo tutto, la protezione dell'ambiente rappresenta, in prima istanza, la protezione della persona umana stessa. In Brasile, l'evoluzione dell'ambiente come diritto fondamentale è stata presente fin dalla promulgazione della Costituzione federale, come previsto dall'articolo 225.

In Italia, la tutela dell'ambiente si è sviluppata attraverso la tutela della salute, perché la Costituzione non ha tutelato direttamente l'ambiente per molto tempo, portando la dottrina a riconoscere la necessità della sua protezione attraverso la tutela della salute umana. Questo perché l'ambiente influenza la qualità della vita e la salute di una persona e si riflette sulla sua integrità fisica e psicologica, considerata come persona nella sua unità psicofisica. Recentemente, l'articolo 9 e l'articolo 41 cost. sono stati modificati per includere direttamente la protezione dell'ambiente nel testo costituzionale. La riforma della Costituzione dimostra che è in atto un cambiamento di paradigma che si ripercuote su tutti i settori del diritto. In precedenza, con l'interpretazione sistematica degli articoli 9 e 32 (diritto alla salute), l'esistenza di un diritto soggettivo assoluto veniva interpretata in relazione all'esigenza di vivere in un ambiente sano.

L'ecosofia è emersa come un potente strumento per catalizzare un cambiamento di mentalità e incoraggiare l'adozione di abitudini di consumo più consapevoli. Oggi la sostenibilità è vista come un mezzo per realizzare valori costituzionalmente protetti come la solidarietà e l'uguaglianza. Nel campo dell'energia, la tutela della salute, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia e la valorizzazione dei beni ambientali, che sono generalmente materie di legislazione concorrente, come nel caso del Brasile e dell'Italia, influenzano la funzionalizzazione di queste competenze per promuovere le risorse naturali

regionali e il potenziale che può essere raggiunto nella prospettiva della transizione energetica. L'efficienza energetica è un elemento chiave della politica dell'Unione europea, secondo l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che la politica energetica europea promuove “il risparmio energetico e l'efficienza energetica”. Oggi è chiaro che la solidarietà energetica occupa un altro livello nel mercato interno dell'energia dell'UE.

Come esempio per altre giurisdizioni, il più grande punto di forza della comunità europea è lo spirito di solidarietà tra gli Stati membri che delinea la politica energetica europea, poiché il mercato interno dell'energia considera la conservazione e il miglioramento dell'ambiente come un requisito, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia; b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione; c) promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico, nonché lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; e d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

In quanto membro dell'Unione Europea, l'Italia è tenuta ad attivarsi per promuovere le energie rinnovabili, riconosciute come una politica europea in forte sviluppo negli ultimi anni. La parola energia compare nella Costituzione italiana all'art. 43, quando stabilisce che per fini di utilità generale la legge può riservare o trasferire originariamente, mediante espropriazione e con indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate aziende o categorie di aziende, che si riferiscono a servizi pubblici o a fonti di energia essenziali o a situazioni di monopolio e che hanno un preminente interesse generale. Per quanto riguarda la competenza legislativa, l'articolo 117, paragrafo 3, prevede la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, definendo il federalismo energetico. In Brasile, la parola “energia” compare nella Costituzione quando è menzionata nell'art. 22, IV sulla competenza legislativa. Tuttavia, numerose disposizioni sparse nel corpo della Costituzione trattano dell'energia, come le “risorse naturali” (art. 20, IX) e le fonti rinnovabili (art. 176).

In Brasile, l'energia elettrica è considerata un bene mobile, in base all'articolo 83, I, del Codice Civile brasiliano, che definisce i beni mobili a fini legali come l'energia che ha valore economico. Nei rapporti giuridici, l'energia elettrica ha sia una natura

amministrativa e obbligatoria, sia una natura di consumo, a seconda degli oggetti e delle parti coinvolte. Anche in Italia l'energia elettrica è considerata un bene mobile, come l'energia che ha valore economico, ai sensi dell'articolo 814 del Codice Civile. Tuttavia, l'energia, intesa in senso lato come bene, è oggetto di rapporti giuridici che comprendono aspetti esistenziali e sociali, e non solo economici. L'energia, in quanto bene di scambio o servizio che raggiunge gli utenti attraverso un processo di produzione e distribuzione, è alla base del mercato interno competitivo di un Paese. Pertanto, nel dibattito sulla natura giuridica dell'energia, si può concludere che l'energia non deve essere considerata solo come un valore economico, ma anche riconosciuta come un bene comune, in quanto strumento in grado di soddisfare i bisogni e i diritti fondamentali della persona umana, armonizzando economia, utilità e scopi sociali, in conformità con gli articoli 41 e 42 della Costituzione.

L'energia è un bene che circola sul mercato ed è funzionale alla soddisfazione dei bisogni. Soprattutto per quanto riguarda l'energia, sotto forma di bene giuridicamente protetto, l'ordinamento giuridico costruisce il suo lato patrimoniale (bene giuridico) in senso prevalentemente economico. L'ordinamento giuridico prevede l'energia come bene giuridicamente tutelabile, che può essere appropriato ed è oggetto, tra l'altro, di proprietà, furto, concessioni pubbliche, imposte e contratti. La complessità dell'energia intesa come bene giuridicamente protetto è evidenziata dal punto di vista della scarsità/abbondanza, basata sull'esaurimento delle risorse naturali dell'ecologia.

Modificare la classificazione dell'energia all'interno dei beni di produzione e dei beni di consumo permette di comprendere la nozione di bene giuridico, che è relativa e mutevole, alterata dal contesto socio-economico e dal rapporto giuridico in cui è inserita, con il suo giusto scopo e funzione. Inoltre, poiché l'energia, in particolare l'energia elettrica, è un servizio pubblico essenziale, la tradizionale responsabilità civile in relazione ai progetti energetici viene ripensata, sia in termini di responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

Infatti, la complessità della fornitura di un servizio pubblico essenziale come l'energia elettrica è data dal fatto che la sua erogazione rappresenta la fase finale di un processo che coinvolge un enorme schema infrastrutturale, con molto dinamismo e un'architettura

giuridica di notevole complessità. L'essenzialità di un determinato bene o servizio è una condizione minima per l'esistenza della dignità umana, anche quando la fornitura di tale servizio è concessa a terzi (privati). L'essenzialità è direttamente collegata alla dignità umana.

Il prossimo capitolo tratterà il concetto di consumatore, le considerazioni sulla sua vulnerabilità e la differenziazione tra contratti esistenziali e di profitto, soprattutto nei contratti di fornitura di energia elettrica. Si riconosce che il diritto contrattuale è stato ridefinito con i suoi nuovi principi (buona fede oggettiva, funzione sociale ed equilibrio economico), adattati alle esigenze del *prosumerismo* e della sostenibilità. Questo approccio consentirà di comprendere il minimo esistenziale e l'energia come atto-esistenziale, base per la differenziazione tra contratti orientati al profitto e contratti esistenziali finalizzati ai bisogni umani (energia elettrica).

**CAPITOLO II - Il consumatore e la trasformazione dei contratti di energia elettrica:
vulnerabilità, responsabilità e nuovi principi giuridici**

2. Energia elettrica, contratti e ruolo del *prosumer*

Questo capitolo esplora le trasformazioni che coinvolgono i rapporti giuridici nel settore dell'elettricità, ponendo l'accento sul concetto di *prosumer*, una figura emergente che combina i ruoli di produttore e consumatore di energia. In un contesto caratterizzato dalla transizione energetica e dalla ricerca della sostenibilità, l'elettricità assume un ruolo centrale come diritto essenziale al minimo esistenziale, richiedendo una reinterpretazione dei contratti in questo settore.

L'analisi considera i cambiamenti paradigmatici nei principi del diritto contrattuale, che riflettono le nuove sfide giuridiche, sociali ed economiche imposte dalla vulnerabilità dei consumatori e dalle responsabilità dei vari agenti coinvolti. Il legame tra l'elettricità e il minimo esistenziale evidenzia la necessità di ripensare i contratti di fornitura, che non possono più limitarsi alla logica del profitto, ma devono considerare gli aspetti essenziali che permeano l'accesso a questo bene essenziale.

In questo scenario, l'essenzialità dell'elettricità è riconosciuta come fondamentale per la dignità della persona umana, ed è considerata una condizione materiale per la realizzazione di tale dignità. A seconda dei casi, questa essenzialità causa un'immensa vulnerabilità per i consumatori, che spesso sono costretti a usare l'elettricità perché non possono semplicemente smettere di usarla. Il contratto di elettricità è un contratto che riguarda un atto esistenziale: l'elettricità stessa nella società odierna.

Il *prosumer* ha bisogno di un riconoscimento giuridico, al di là della figura tradizionale del consumatore, quasi sempre inteso solo nella logica della sua vulnerabilità, che richiede una maggiore applicazione dei cosiddetti nuovi principi tradizionali del diritto contrattuale, ovvero: funzione sociale, buona fede oggettiva ed equilibrio contrattuale.

Infine, il capitolo analizza come la sostenibilità stia ridefinendo il ruolo del consumatore nel mercato elettrico, attribuendogli un ruolo maggiore e persino nuove responsabilità. Ciò avviene perché è necessario che i consumatori svolgano un ruolo maggiore nella transizione energetica, in quanto sono considerati un attore chiave nel nuovo mercato dell'energia. Inoltre, i consumatori devono riconoscere che le loro scelte individuali possono avere un impatto diretto sugli obiettivi di protezione ambientale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Il sistema giuridico deve accompagnare e regolare

queste trasformazioni, promuovendo un equilibrio tra diritti e doveri, nonché tra interessi economici e sociali.

2.1. Il minimo esistenziale e il diritto all'energia elettrica

Il minimo esistenziale e il diritto alla persona umana sono alla base del sistema giuridico. Di conseguenza, va sottolineato che il consumatore è sempre una persona; tuttavia, in determinate situazioni è parte di un rapporto giuridico di consumo, che comprende anche la posizione di consumatore. Non c'è mai un superamento dello *status personae*¹⁵⁸.

Si riconosce che il concetto di consumatore non è unanime nei vari sistemi giuridici in cui si costruisce la sua protezione. In alcuni casi, infatti, le persone giuridiche sono considerate consumatori di norma, mentre in altri non lo sono¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Difatti, come afferma M. C. DE CICCO, *La tutela del contraente tra persone e mercato*, in *Mercato ed Etica* a cura di P. D'Addino Serravalle, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 303, il consumatore è e rimane sempre una persona e come tale va tutelata. Il diritto dei consumatori e un Codice di Difesa dei Consumatori non si esauriscono nel Codice Civile, ma mirano a migliorare il sistema giuridico attraverso il diritto civile; infatti, diversi istituti in grado di fornire protezione ai consumatori richiedono conoscenze di diritto civile: così, A. C. MORATO, *Pessoa jurídica consumidora*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 47. La proprietà, i contratti e la responsabilità civile sono i punti di partenza per comprendere l'inevitabile rapporto tra le persone, i consumi e l'economia (e il mercato) in generale. L'ordinamento giuridico esprime il sistema economico vigente, responsabile di aver trovato in precedenza nei codici civili e commerciali in vigore un sostegno alla stabilità del diritto privato patrimoniale, frutto di un modello produttivo basato sulla proprietà e sull'iniziativa privata; C. F. DE ALMEIDA, *Os direitos dos consumidores*, Coimbra, Almedina, 1982, p. 11. Alla luce di ciò, è importante comprendere e distinguere i concetti di persona, cittadino e consumatore, distinzione che, secondo perlingieri, ha un valore essenziale; i tre aspetti devono essere differenziati ai fini di un approccio metodologico appropriato, poiché “la tutela del consumatore non sempre si realizza attraverso la tutela del consumatore: a volte il soggetto è tutelato come cittadino, e sempre come persona. È quindi importante separare le norme a difesa del consumatore come protagonista del mercato dalle disposizioni previste a garanzia della persona e del cittadino”. A ciò si aggiunge l'argomentazione che “gli *status* di persona e cittadino hanno un valore assoluto; al contrario, il consumatore è una condizione legata alle circostanze concrete e alle modalità effettive di contrattazione”. In questo modo, si ribadisce che “la persona umana, i diritti inviolabili, i doveri inalienabili e l'unità di questi diritti e doveri costituiscono lo *status personae*; lo *status civitatis*, invece, è costituito dai diritti e dai doveri fondamentali del cittadino”. Il consumatore, però, non è sempre vulnerabile, nemmeno economicamente; non esiste uno *status* di consumatore “sempre uguale a se stesso, mentre, al contrario, è innegabile il riconoscimento dello *status civitatis* e, in particolare, dello *status personae*, inteso come configurazione soggettiva immutabile di un valore”: P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*, Trad. Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 542.

¹⁵⁹ Il concetto brasiliano di consumatore è diverso da quello italiano perché il Codice del Consumo italiano lo definisce come “la persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata”, secondo l'articolo 3, comma 1, lettera “a”. Il Codice italiano tratta anche la figura del consumatore, che acquista beni e prodotti, e dell'utente, che usufruisce di servizi, cercando di eliminare “la tradizionale differenziazione dottrinale tra la figura del consumatore e quella dell'utente, adottando un'unica e generale definizione di consumatore”. Così A. MARIGHETO, *Proposta de leitura comparativa e sistemática do Código de Consumo italiano*, in *Rev. dir. consum.*, n. 80, 2011, p. 19-20, secondo il quale, in linea con le direttive europee, il Codice afferma che il consumatore o utente è esclusivamente una persona fisica, il che trasmette il messaggio che “la persona giuridica agisce sempre a titolo professionale e non come consumatore: in altre parole, affinché si applichi la possibilità stabilita dal Codice, non si tiene conto dello scopo specifico per il quale l'ente opera, bensì del fatto che la persona giuridica agisce sempre a titolo necessariamente professionale, purché svolga la propria attività in modo organizzato e non occasionale”. Tuttavia, in

I diritti inviolabili della persona umana devono essere garantiti, ma i doveri inalienabili dell'uomo devono essere riconosciuti, poiché senza doveri non può esistere la socievolezza, che si manifesta nella necessaria presenza del binomio doveri-diritti, così come nella presenza dell'altro binomio essenziale per qualsiasi società: libertà-responsabilità. I doveri e la responsabilità giocano davvero un ruolo importante nella costruzione della legalità costituzionale¹⁶⁰.

Infatti, la correlazione tra diritti-doveri e tra libertà e responsabilità è inevitabile, perché una democrazia si fonda sui diritti, ma si consolida sui doveri e sul senso di responsabilità dell'individuo nei confronti della comunità. È quindi necessario sensibilizzare tutti i settori della società, ad esempio, sul ruolo dei doveri nella costruzione di una società democratica; anche nei confronti del mercato e dei consumatori, per realizzare un cambiamento sociale¹⁶¹.

virtù dell'articolo 18, comma 2, si ritiene che il Codice non si applichi esclusivamente ai consumatori (con finalità diverse dall'attività commerciale o professionale in genere), ma includa anche i consumatori persone giuridiche “destinatari” di comunicazioni commerciali e le conseguenze di tali comunicazioni. L'intento non è quello di modificare il concetto italiano di consumatore, ma di creare una forma specifica di tutela giustificata dall'interesse pubblico a eliminare ogni forma illecita di pubblicità. Inoltre, il Codice equipara la stessa disciplina prevista per i consumatori alle associazioni di consumatori, che rappresentano e tutelano collettivamente i consumatori. Vale la pena ricordare che il Codice del Consumo italiano, dalla sua promulgazione nel 2005, è già stato notevolmente modificato rispetto alla sua versione originale, in conseguenza della sua stessa natura di codice aperto e suscettibile di continue integrazioni e modifiche. Lo dimostrano le recenti modifiche in materia di pubblicità e pratiche commerciali scorrette, dove è stato inserito con forza il “principio del controllo della lealtà nei rapporti con i consumatori”: così, L. MEZZASOMA, *Il Codice de Consumo italiano e la tutela del contraente debole*, in *Rev. dir. consum.*, n. 86, 2013, p. 121. Un approccio appropriato per superare il dibattito sulla generalizzazione della vulnerabilità in astratto a tutti i consumatori come omogenei è quello di promuovere una certa differenziazione, soprattutto per quanto riguarda le persone giuridiche. Nelson Konder indica un criterio di differenziazione quando “la modifica della tutela in questi casi si basa sul carattere esistenziale della vulnerabilità, mentre negli altri casi di consumatori l'inferiorità che sottende il regime di tutela non può che essere patrimoniale”, evitando “ogni rischio di incasellare il regime di tutela del consumatore, reinserendolo nella logica dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, che, sulla base del testo costituzionale, è incentrato sulla soddisfazione della solidarietà e della dignità della persona umana”. C. N. KONDER, *A vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema diferenciador*, in *Rev. dir. consum.*, n. 99, 2015, p. 122-123.

¹⁶⁰ “Il dovere rappresenta un limite alla libertà di agire in nome di un valore che riguarda essenzialmente la relazione con gli altri, l'unità politica e il principio di uguaglianza. È un limite interno e come tale modella il contenuto stesso del diritto o della libertà che gli corrisponde. Ciò significa che il diritto di ciascuno non è limitato solo dai diritti degli altri, ma anche dalla necessità di ciascuno di adempiere “agli innegabili doveri di solidarietà economica, politica e sociale” ex art. 2 Cost.”: M. C. DE CICCIO, *O papel dos deveres na construção da legalidade constitucional / Il ruolo dei doveri nella costruzione della legalità costituzionale*, in *Os deveres na era dos direitos entre ética e mercado – I doveri nell'era dei diritti tra etica e mercato* a cura di M.C. De Ciccio, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 34.

¹⁶¹ La tesi della sostenibilità come estensione universale di qualsiasi tipo di diritto, sia in termini di efficacia che di abuso dei beni comuni e dell'ambiente, non è esattamente una novità. Con un pensiero consolidato, il diritto all'ambiente viene posto come precondizione per il godimento dei diritti fondamentali, sia nella dimensione individuale che collettiva: M. C. DE CICCIO e A. R. FERRA JÚNIOR, *Fundamental duty to sustainable development in the Brazilian Constitution of 1988 and solar energy (Sdg 7) as an Energy Police in the Current Brazilian Conjuncture*, in L. Ruggeri e F. Pascucci (org.) *Prosumerism and Energy Communities. Expanding concepts in a global perspective*, Wien, SGEM World Science (SWS), 2022, p. 75-76.

In questo senso, anche nel mercato dei consumi, l'interesse è il motivo che spinge il soggetto ad agire e, allo stesso tempo, il fondamento della situazione giuridica soggettiva che l'ordinamento giuridico intende tutelare. L'interesse giustifica l'azione all'interno dei valori costituzionali e non consente l'assimilazione della legalità alla cultura dominante¹⁶².

Ogni diritto si basa su un interesse e l'ordinamento giuridico lo riconosce nella misura in cui il diritto viene esercitato in modo corrispondente all'ordinamento giuridico. Si riconosce che il limite è interno: il titolare può comportarsi solo in modi giustificati dall'interesse che è alla base della situazione soggettiva. Nel fatto e nella relazione si devono distinguere un profilo strutturale (come è) e un profilo funzionale (a cosa serve)¹⁶³.

Quando parliamo di patrimonialità del beneficio, consideriamo che la patrimonialità o la non patrimonialità della situazione giuridica si misura rispetto al suo oggetto, considerato in sé. In un determinato contesto giuridico-sociale, le persone possono essere soggette a un sacrificio economico per godere dei vantaggi di tale beneficio¹⁶⁴.

Tuttavia, è anche vero che la dignità della persona può essere assicurata solo garantendo un livello minimo di vita, senza il quale il significato più autentico di libertà viene messo a repentaglio. Un esempio è l'influenza dello sviluppo economico causato dalla Seconda guerra mondiale e le sue conseguenze sulla produzione e sul commercio, il miglioramento delle tecnologie e il progresso dei mercati. Ciò ha portato all'urgente necessità di una protezione specifica dei consumatori. Si passa così dal consumatore individuale al consumatore pubblico¹⁶⁵.

¹⁶² Cfr. P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 347, spiega cosa sia l'interesse sia nell'argomentazione che nell'applicazione del diritto, mostrando quattro ridefinizioni del termine: desiderio razionalizzato, ragione di agire, interesse oggettivato e interesse di principio. È l'interesse che giustifica l'azione all'interno dei valori costituzionali e non permette alla legalità di essere assimilata alla cultura dominante.

¹⁶³ L'interesse può essere sia patrimoniale che personale ed esistenziale, o anche l'uno e l'altro insieme, poiché alcune situazioni patrimoniali sono uno strumento per realizzare interessi esistenziali o personali: P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, p. 117. Le situazioni esistenziali riguardano la categoria dell'essere, analizzando il profilo dell'interesse (ciò che è) e il profilo funzionale (ciò che serve), che garantisce loro una superiorità assiologica in conformità ai valori costituzionali. R. M. V. MEIRELES, *Autonomia privada e dignidade da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 302.

¹⁶⁴ V., sul punto, L. DI BONA, *I negozi giuridici a contenuti non patrimoniale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, p. 13 s., la patrimonialità può essere interpretata secondo due teorie: la teoria soggettiva e la teoria oggettiva. Secondo la teoria soggettiva, il criterio della patrimonialità dipende dalla volontà delle parti dello specifico rapporto giuridico, anche quando l'intenzione soggettiva può essere considerata solo attraverso segni esterni. La teoria oggettiva, invece, ritiene che il carattere patrimoniale o meno di una situazione giuridica debba essere valutato in relazione al suo oggetto..

¹⁶⁵ Si può affermare che la sistematizzazione di una normativa come il Codice del Consumo rappresenta un passaggio da una visione liberale e individualista del diritto civile a una visione sociale, in grado di promuovere la funzione del

Pertanto, si deve comprendere che la persona è anche un consumatore in determinate situazioni concrete, perché il consumatore mantiene costantemente il proprio *status* di persona¹⁶⁶. Va notato, tuttavia, che il personalismo non può essere considerato assoluto, poiché ci sono altre considerazioni da fare, come quella di non considerare la vita in natura come qualcosa di assiologicamente vuoto e neutro, che consentirebbe (e consente) la manipolazione della vita stessa¹⁶⁷.

Questo perché la libertà del mercato (*laissez-faire, laissez-passer*), la massima libertà dell'individuo in materia contrattuale e nella libertà d'impresa (*libertà negoziale, libertà contrattuale, Vertragsfreiheit, liberté contractuelle*), la libertà di agire in responsabilità civile con responsabilità per danni solo in caso di dolo o colpa e, soprattutto, l'assoluto dominus della proprietà privata sono aspetti che precedono il dibattito sulla tutela del consumatore in un'epoca in cui il rapporto economico tra consumatore e mercato era totalmente diseguale¹⁶⁸.

diritto come garante “dell'equilibrio, come protettore della fiducia e delle legittime aspettative nelle relazioni di consumo nel mercato”. Prima della codificazione della legislazione brasiliana o italiana in materia di consumo, il sistema giuridico si occupava già, tra gli altri, dell'acquirente, del locatario, dell'assicurato, del passeggero. Tuttavia, il Codice di Difesa del Consumatore ha rafforzato il suo ruolo di disciplina giuridica responsabile della relazione sociale tra le persone nella società dei consumi: A. P. GRINOVER, *O Código de Defesa do Consumidor no sistema sócio-econômico brasileiro*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 91, 1996, p. 278.

¹⁶⁶ In questo senso, la preponderanza della persona e delle sue situazioni esistenziali nell'ordinamento giuridico si afferma come responsabile della sua messa in primo piano all'interno dei rapporti giuridici, anche sovrapponendosi alle situazioni patrimoniali. Da un certo punto di vista, infatti, la tutela della persona non può essere considerata solo come un fatto tipico, cioè scomposto in ipotesi isolate e non comunicanti tra loro, ma deve essere presentata come un problema unitario, dato il suo fondamento nella persona umana. P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*, cit. Da un altro punto di vista, come assinala A. J. DE AZEVEDO, *Crítica ao personalismo ético da Constituição da República e do Código Civil – Em favor de uma ética biocêntrica*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 103, 2008, p. 116, la protezione del consumatore non deve essere effettuata solo dal punto di vista della sua vulnerabilità, ma deve essere vista anche dal punto di vista della sua persona, fondamento dell'intero sistema giuridico, e della sua dignità, intesa anche in una dimensione ecologica, soprattutto in tempi di crisi climatica. Tuttavia, questa visione può essere esclusiva, poiché attualmente rappresenta un eccesso di personalismo. Come si è detto, la crisi climatica è una minaccia per le persone e per la natura. Il personalismo etico propone una separazione radicale tra uomini e animali e finisce per non valorizzare la vita in generale. Per l'autore, la critica al personalismo etico si indirizza verso un nuovo percorso più legato a un fondamento biologico dell'etica. Al pensiero dell'autore si aggiunge la separazione tra uomini, animali e natura (l'ambiente, in senso più ristretto), che fa sì che anche la vita in generale non venga valorizzata.

¹⁶⁷ Secondo Azevedo, “la vita è un valore. La vita è un valore in sé, un valore ontologico. L'affermazione permanente della dignità della persona umana, senza valorizzare la vita in generale, è una grande arroganza. In sostanza, si dice che l'uomo è il re della creazione: A. J. DE AZEVEDO, *Crítica ao personalismo ético da Constituição da República e do Código Civil*, cit., p. 117.

¹⁶⁸ V. G. ALPA, *Tutela del consumatore e controlli sulla impresa*, Bologna, Il Mulino, 1977, p. 71, per chi “questi principi si rifacevano immediatamente ai principi di uguaglianza e libertà sanciti dalla Rivoluzione francese; tutti erano uguali nel concludere i contratti e quindi tutti erano ugualmente liberi nella loro attività negoziale; tutti erano uguali nel promuovere le attività economiche e quindi tutti erano ugualmente liberi di agire, salvo il risarcimento dei danni causati con dolo o negligenza, questi principi apparentemente avevano un effetto win-win; in realtà, erano funzionali alla libertà economica degli imprenditori e servivano bene gli interessi delle imprese”.

Tuttavia, i consumatori non sono uguali, né nello stesso Paese né in Paesi diversi: “ci sono consumatori ricchi e consumatori poveri; ci sono consumatori informati e altri che sono completamente all'oscuro delle nuove tecnologie; ci sono consumatori esigenti e altri che sono passivi; ci sono consumatori che hanno accesso alla giustizia e altri che non prendono nemmeno in considerazione l'idea di portare i loro reclami in tribunale”¹⁶⁹.

Il pensiero sociale ed ecologico chiama in causa questioni delicate per la società. Il rapporto tra gli esseri umani e la natura, e soprattutto tra la società e l'ambiente, è una di queste. L'etica si sta sgretolando e la cultura generale dello spreco industriale e il sistema di produzione anti-ecologico e consumistico stanno diventando cause di esclusione sociale e povertà¹⁷⁰.

Ai problemi di esclusione sociale e povertà si aggiungono le esigenze delle persone nel contesto del cambiamento climatico globale e dei suoi impatti. La società moderna dipende sempre più dall'elettricità e dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche non solo per il proprio benessere e comfort, ma anche per lo sviluppo economico e la produzione di beni necessari alla sopravvivenza di tutti. Pertanto, l'educazione e i valori ambientali rappresentano la presa di coscienza della limitazione delle risorse naturali e della necessità di un loro uso ordinato, che ha portato alla sostituzione del paradigma individualista con il

¹⁶⁹ Ciò, secondo A. H. V. BENJAMIN, *A proteção do consumidor nos países menos desenvolvidos: a experiência da América Latina*, in *Rev. dir. consum.*, São Paulo, n. 8, 1993, p. 200, ha dato origine, come effetto, a un'esigenza socializzata (sovraindividuale) e internazionalizzata (sovrarazionale) per quanto riguarda il tema della tutela dei consumatori, poiché le problematiche soggettive dei consumatori sono comuni a tutto il mondo, così come l'esigenza sociale di tutela dei consumatori. Il diritto dei consumatori ha un futuro nei Paesi meno sviluppati, “così come lo ha nel mondo industrializzato e sviluppato, ha un futuro nei Paesi meno sviluppati. E questo perché: a) l'ideale di una società e di un mercato più equi è universale; b) la protezione dei consumatori aiuta e guida lo sviluppo economico; c) il diritto dei consumatori è una necessità, sia per i consumatori che mira direttamente a proteggere, sia per lo stesso sistema dell'economia di mercato, che rafforza indirettamente; e d) la protezione dei consumatori non è un fenomeno transitorio o esclusivo della società benestante”. L'emergere del diritto dei consumatori è (stato) il risultato di un ampio movimento a favore delle “libertà politiche, della giustizia sociale e di un diritto dal volto umano”. Di conseguenza, la tutela del consumatore si manifesta e influenza, come propaggine, questioni quali la proprietà e la sua funzione sociale, la rilettura dell'autonomia privata e della responsabilità civile, la ricerca della condivisione del rischio, il diritto preventivo, l'accesso alla giustizia e il riscatto della norma economica.

¹⁷⁰ Ancora una volta, il pensiero della Chiesa si concentra sulle cause sociali ed ecologiche. Secondo E. CATERINI, *Il 'minimo vale', lo stato di necessità e il contrasto dell'esclusione sociale*, in *Rass. dir. civ.*, Napoli, n. 3, 2016, p. 1129 s., “l'Enciclica *Laudato si'* pone la questione ‘ecologica’ al centro del pensiero sociale della Chiesa. Propone il tema del rapporto tra esseri viventi e natura e quello più generale tra società e ambiente. Il substrato etico emerge come contrasto allo “spreco” della società, e il sistema di produzione anti-ecologico e consumistico viene indicato come una delle principali cause di esclusione e povertà. [...] L'Enciclica sottolinea il ruolo educativo del lavoro come dignità, prima che come sostentamento, e attribuisce agli emarginati il dovere di utilizzare le proprie capacità ed energie per il progresso materiale e spirituale della società. Il rapporto tra uomo e umanità è chiaro: tutti sono raggiunti dal suono della campana. La condanna di un individualismo malsano e la vitalità della solidarietà esprimono la cifra della lettera pastorale. Il bene della comunità trascina l'etica sociale verso la salvezza laica dell'uomo contemporaneo”.

paradigma della solidarietà, responsabile di considerare gli interessi della comunità in modo più ampio e rilevante di quello individuale¹⁷¹.

Il consumatore si materializza come concretezza dello sviluppo a livello locale. In questo senso, la nozione di sostenibilità si espande fino a comprendere il ruolo di ogni consumatore, come esempio di esperienza urbana nella sua produzione spaziale, l'esempio di città sostenibile, considerando l'ambiente urbano dal punto di vista dei micro-merci naturali e dei micro-merci non naturali¹⁷².

Allo stesso tempo, il diritto civile è guidato dalla valorizzazione degli individui - che sono, di fatto, persone - e considera i diritti - e i valori - esistenziali in relazione, e spesso anche in modo preponderante, ai diritti e agli interessi patrimoniali. Questo affinché la proprietà non fagociti la persona umana. Il contratto non deve togliere alla persona il suo minimo o intaccare la sua dignità. Il contratto esistenziale è un contratto il cui concetto si basa sulla persona e sulle sue particolarità¹⁷³.

La complessità del sistema giuridico fa sì che figure classiche e solide come il contratto, la proprietà e la responsabilità, plasmate nel cuore del diritto privato, debbano essere rinnovate per adattarsi alle nuove situazioni sociali, anche se questo rinnovamento è quasi sempre molto complesso¹⁷⁴.

L'evoluzione stessa del diritto dei consumatori è un percorso verso il riconoscimento del minimo esistenziale dei consumatori, poiché comprende (1) l'emergere dell'interesse per i consumatori, (2) il riconoscimento della protezione dei consumatori come diritto

¹⁷¹ E. A. P. C. BOITEUX, *O princípio da solidariedade e os direitos humanos de natureza ambiental*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 105, 2010, p. 523; ID., *Educação e valores ambientais*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 103, 2008, p. 504, avverte che "La società moderna dipende sempre più dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche non solo per il proprio benessere e comfort, ma anche per lo sviluppo economico e la produzione di beni necessari alla sopravvivenza di tutti. L'elettricità è necessaria negli ospedali, per i trattamenti sanitari, per mantenere i cosiddetti ambienti puliti e privi di contaminazioni per gli interventi chirurgici, ecc. È un bene fondamentale per la vita delle persone e per lo sviluppo sociale e tecnologico della società nel suo complesso".

¹⁷² Nell'ambiente urbano, è essenziale comprendere la qualità della vita derivante dal vivere in città, tenendo conto delle norme e dei principi derivanti da un'applicazione unitaria del diritto ambientale e del diritto civile alla luce della Costituzione. I. S. DA COSTA, *Para além das semelhanças: um ensaio sobre a autonomia e a simbiose entre o Direito Ambiental e o Direito Urbanístico*, in *Rev. tribun.*, v. 103, n. 946, 2014, p. 225.

¹⁷³ Il paradigma contemporaneo trasponne il classico e arriva al moderno, contestualizzando l'evoluzione del diritto civile, la depatrimonializzazione e, inoltre, l'impatto che ha avuto sui negozi giuridici esistenti: C. M. S. G. DE S. LIMA; P. H. A. F. DOS SANTOS e R. W. MARQUESI, *Negócios jurídicos contemporâneos: a efetivação da dignidade da pessoa humana com alicerce nos contratos existenciais*, in *Civilitica.com*, v. 7, n. 3, 2018, p. 15.

¹⁷⁴ Ad avviso di B. M. DA CRUZ, *Responsabilidade civil pelo dano ecológico: alguns problemas*, in *Rev. dir. amb.*, v. 2, n. 5, 1997, p. 39 s., l'ambiente si afferma come valore etico-giuridico e ciò aumenta di importanza quando si tratta di beni che non possono essere valutati in senso economico.

fondamentale e (3) il diritto dei consumatori a livello internazionale come diritto umano. Il minimo esistenziale del consumatore, inteso come accesso ai beni di base e come tutela minima dei diritti dei consumatori e del consumo in generale, come insieme di beni, utilità e diritti per concretizzare l'esistenza dignitosa degli esseri umani (cibo, medicine, elettricità, acqua e servizi igienici di base, ecc.)¹⁷⁵.

Il minimo esistenziale e il suo rapporto con la dignità della persona umana ha una duplice funzione: (1) cerca di evitare che le persone, a causa della loro privazione economica e della loro dipendenza da terzi, diventino meri oggetti all'interno dell'ordine economico e sociale e (2) cerca di garantire il godimento della libertà di fatto, non solo giuridica, e lo sviluppo minimamente autonomo della personalità. I diritti sociali (casa, istruzione, salute, alimentazione, tempo libero, lavoro, tra gli altri) e il minimo esistenziale sono spesso collegati tra loro, ma questo non significa che indichino “in anticipo e in modo chiuso quali posizioni specifiche (e la loro portata) consistono in richieste inequivocabili e cogenti della dignità umana”¹⁷⁶.

C'è chi considera il minimo esistenziale dal punto di vista della teoria del *reste à vivre*, come fosse la parte minima del reddito del consumatore che non è nemmeno legata al pagamento dei suoi debiti, affinché possa coprire le sue spese di base e quelle della sua famiglia. La teoria del *reste à vivre* cerca di “garantire un minimo vitale, che è la manifestazione più concreta del minimo esistenziale, e ha anche il vantaggio di essere monetariamente quantificabile”, perché tiene conto dei bisogni della persona e della sua famiglia¹⁷⁷.

Il cambio di paradigma ha fatto sì che le relazioni giuridiche siano diventate più massicce e complesse, richiedendo che il diritto non si limiti più all'ordine e alla

¹⁷⁵ Sulla base dell'identificazione di alcuni elementi, si riconosce l'esistenza di una nozione di minimo esistenziale del consumatore. L'attuale momento costituzionale promuove la valorizzazione della persona umana e il consolidamento della nozione di minimo esistenziale. Pertanto, si difende l'esistenza di un minimo esistenziale del consumatore, incarnato nella porzione di tutela dei diritti del consumatore che verrebbe inglobata dalla più ampia nozione di minimo esistenziale: sul punto, A. F. DAHINTEN e B. F. DAHINTEN, *A proteção do consumidor enquanto direito fundamental e direito humano: consolidação da noção de mínimo existencial de consumo*, in *Rev. dir. consum.*, n. 106, 2016, 161.

¹⁷⁶ I. W. SARLET e A. CARLINI, *Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações*, in *Rev. dir. consum.*, n. 110, 2017, p. 144-145, affermano che è nel caso concreto che ci si rende conto quando “c'è un'arbitraria mancanza di rispetto per la dignità umana, un trattamento sprezzante dell'uomo, che va combattuto, anche se a volte questo trattamento proviene dalla legge stessa”.

¹⁷⁷ Come avverte D. F. DE CARVALHO e F. O. SILVA, *Superendividamento e mínimo existencial: teoria reste à vivre*, in *Rev. dir. consum.*, n. 118, 2018, p. 384, il sovraindebitamento compromette notevolmente l'efficacia del minimo esistenziale. In quanto tale, è un problema che riguarda i bisogni primari delle persone.

pacificazione sociale, ma che sia anche uno strumento sociale. Ciò ha portato all'emergere della garanzia di un minimo esistenziale, basato sul principio di solidarietà, riconosciuto come “livello minimo di beni giuridici che devono essere effettivamente implementati per dare a tutti una vita minimamente dignitosa, consentendo loro di svolgere il ruolo attivo che il nuovo concetto di cittadinanza ha disegnato per loro”.¹⁷⁸

In questo senso, la tutela del consumatore e il minimo esistenziale si amplificano e favoriscono ulteriormente la tutela della persona umana nel suo complesso. Si dice che la tutela del consumatore è trasversale perché gli interessi tutelati non devono essere solo di natura patrimoniale, ma anche in materie come l'ambiente, la salute, l'alimentazione e la ricerca scientifica, in quanto rappresentano valori che contribuiscono allo sviluppo della persona umana¹⁷⁹.

Il diritto dei consumatori, infatti, promuove il “diritto alla qualità dei beni e dei servizi secondo livelli standardizzati”, che comprendono le “esigenze concorrenziali della produzione e gli interessi economici del consumatore”¹⁸⁰.

È importante rendersi conto che il diritto dei consumatori, pur essendo previsto da un codice specifico, racchiude concetti e principi che possono essere estesi ai rapporti patrimoniali, in quanto rappresenta una parte del più complesso diritto patrimoniale civile in equilibrio con i valori esistenziali della persona. È quindi comune che principi come l'abuso di diritto, la proporzionalità, la sicurezza, l'autodeterminazione e la precauzione, tra gli altri, superino le loro aree di origine e diventino caratteristiche normative nell'intero sistema giuridico grazie allo sviluppo della tutela dei consumatori. Si pensi, ad esempio, allo sviluppo della disciplina del consumatore in tre fasi: (a) quella della sicurezza, con la tutela dei valori primari delle persone, come la salute e l'integrità fisica e l'affidabilità dei

¹⁷⁸ Cosí, J. P. DE C. DORINI, *Direito de acesso ao consumo*, in *Rev. dir. consum.*, n. 75, 2010, p. 75-77, che presenta il diritto di accesso al consumo come uno dei modi per raggiungere il minimo esistenziale, perché “nel suo aspetto formale, significa l'effettiva possibilità di accedere ai beni indispensabili per una vita dignitosa” e “nel suo aspetto materiale, il diritto di accesso al consumo presuppone che i prodotti/servizi messi a disposizione sul mercato dei consumatori garantiscano la dignità, la salute e la sicurezza del consumatore, la tutela dei suoi interessi economici, il miglioramento della sua qualità di vita, nonché la trasparenza e l'armonia nelle relazioni di consumo”.

¹⁷⁹ Secondo E. CATERINI, *Politica dei consumi e diritto dei contratti. Il paradigma del principio «generale» di sicurezza*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2006, p. 659, la protezione dei consumatori può assumere il profilo della protezione personale, soprattutto in settori come la sicurezza e la salute.

¹⁸⁰ E. CATERINI, *La terza fase del «diritto dei consumi»*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2008, p. 321 ss., afferma che “la posizione giuridica dell'azienda porta con sé il peso della competitività, perché solo attraverso l'attività concorrenziale è possibile ottimizzare i costi e conciliare le esigenze di un prodotto di consumo sicuro e di qualità”.

prodotti o dei servizi, attraverso la pubblicità, l'informazione, la qualità e l'efficienza; (b) quella della tutela del contraente debole, destinatario di interventi normativi volti a ristabilire l'equilibrio contrattuale e a evitare le diverse forme di abuso mediante le trattative di protezione, la trasparenza, i doveri di protezione, la nullità di protezione e il rafforzamento della buona fede, degli obblighi comportamentali e della regola della validità; (c) quella degli strumenti di tutela degli interessi collettivi mediante interventi preventivi e generali sulle condizioni del contratto e sugli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori¹⁸¹.

Si tratta di non rimanere avversi ai problemi sociali della realtà. Questo perché la clausola generale della dignità della persona umana contempla un livello minimo di sussistenza, sufficiente a garantire a tutti un tenore di vita sano e il benessere proprio e della propria famiglia, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario, l'abitazione, le cure mediche e i servizi sociali necessari, come stabilito dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Ciò significa comprendere che i diritti sociali, che originariamente non erano riconosciuti come diritti fondamentali, hanno acquisito lo status di “quantità minima senza la quale l'uomo non può sopravvivere”¹⁸².

Quando si parla di diritti minimi, bisogna ricordare che esistono diritti a condizioni minime di dignitosa esistenza umana che (1) da un lato non possono essere oggetto di intervento statale e che (2) dall'altro richiedono prestazioni statali positive. Ciò accade perché il minimo esistenziale non ha una sua dizione costituzionale. Torres afferma che essa va ricercata nell'idea di libertà, nei principi costituzionali di uguaglianza, giusto processo, libera impresa, tra gli altri. In effetti, Torres sostiene che “il minimo esistenziale è un diritto negativamente protetto dall'intervento statale e, allo stesso tempo, positivamente garantito dai benefici statali”. Si tratta quindi di un diritto di status negativus (capacità di autodeterminazione dell'individuo, libertà di azione o di omissione senza

¹⁸¹ Per E. CATERINI, *La terza fase del «diritto dei consumi»*, cit., p. 321 ss., le tre fasi del diritto dei consumatori rappresentano: il profilo “economico” del diritto dei consumatori e gli interessi “esterni” alle parti del rapporto, il profilo “sociale” e l’“attività di consumo” come iniziativa economica, il diritto dei consumatori come diritto “concorrenziale”: dal *pacta sunt servanda* al *licet tamen pacta emendari*, dal contratto “utile” al contratto “giusto”; il modello del contratto “del consumatore” nel contesto del diritto civile e, infine, la legalità e la meritevolezza del contratto “del consumatore” nel contesto della Costituzione europea “materiale”.

¹⁸² Secondo R. L. TORRES, *Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – volume III: os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia*, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 125, l'essenzialità differenzia i diritti sociali dai diritti fondamentali.

alcuna costrizione da parte dello Stato) e di status positivus (immunità fiscali). Ciò che spesso accade è che uno status si converte nell'altro e implica reciprocamente una tutela costituzionale positiva e negativa¹⁸³..

Pertanto, il minimo esistenziale rimane aperto in considerazione del suo legame con i bisogni sociali concreti di ogni epoca e di ogni comunità. Si parla anche di un minimo esistenziale ecologico, tenendo in considerazione prestazioni di base come il diritto ai servizi igienici e all'acqua potabile¹⁸⁴.

Nelle costituzioni democratiche e sociali non esiste una norma esplicita che riguardi il diritto fondamentale al minimo esistenziale per un'esistenza dignitosa. Tuttavia, il minimo esistenziale si basa sui principi di dignità umana, uguaglianza materiale e solidarietà sociale. Non è un diritto espresso, ma è considerato un diritto sancito. Inoltre, il minimo esistenziale è considerato una condizione per altri diritti, come il diritto alla vita, che è immediatamente effettivo. Pertanto, è inteso come diritto-condizione, ovvero presupposto per il pieno esercizio dei diritti fondamentali, intesi come diritti di libertà. Non c'è modo di esercitare pienamente i diritti di libertà senza che una dimensione minima di alcuni diritti fondamentali, strumentali alla conservazione della dignità dell'esistenza, si concretizzi con determinate contingenze. Il diritto alla vita presuppone il cibo, il diritto alla proprietà privata presuppone il reddito, il benessere presuppone mezzi materiali minimi, l'abitazione presuppone un alloggio dignitoso, come l'elettricità, ecc. È quindi considerato un diritto ibrido, che ha come principale vocazione sia posizioni di difesa e protezione, sia posizioni di beneficio materiale. Infine, il diritto al minimo esistenziale è un diritto sui diritti: svolge

¹⁸³ Per R. L. TORRES, I diritti minimi esistenziali e fondamentali, in *Rev. dir. amministr.*, v. 177, 1989, pag. 29-30: "esiste un diritto a condizioni minime per un'esistenza umana dignitosa che non può essere soggetto all'intervento dello Stato e che richiede comunque prestazioni statali positive. Il minimo esistenziale non ha una sua dizione costituzionale. Bisogna ricercarla nell'idea di libertà, nei principi costituzionali di uguaglianza, giusto processo e libera impresa, nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e nelle immunità e nei privilegi del cittadino."

¹⁸⁴ V., sul punto, I. W. SARLET e T. FENSTERSEIFER, *Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico) algumas aproximações*, in *Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais*, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2010, p. 29-30, "Ciò che accade con il minimo esistenziale è che esso viene modulato alla luce delle concrete circostanze storiche e culturali della comunità statale, tenendo sempre conto dei nuovi valori che vengono costantemente incorporati nel contenuto del principio della dignità della persona umana ad ogni passo avanti nella civiltà. Inoltre, il processo storico di affermazione dei diritti umani e fondamentali e della protezione della persona ha portato alla consacrazione che il minimo esistenziale deve essere modulato oltre i diritti sociali, come espresso nella consacrazione del minimo esistenziale ecologico. Come per la dignità della persona umana, che non si limita al diritto alla vita in senso stretto, il concetto di minimo esistenziale non si limita al diritto alla mera sopravvivenza nella dimensione strettamente naturale o biologica, ma deve essere concepito in modo più ampio, con l'obiettivo di realizzare la vita a livelli compatibili con la dignità umana". Non si tratta semplicemente di un minimo vitale o di sopravvivenza, poiché comprende le condizioni necessarie per la sopravvivenza fisica in condizioni dignitose.

la funzione di realizzare le dimensioni di efficacia di altri diritti fondamentali, essendo un diritto strumentale¹⁸⁵.

È come la teoria dello statuto giuridico del patrimonio minimo, incaricata di stabilire e affermare la garanzia di un patrimonio minimo basato sull'ordinamento giuridico, cioè all'individuo deve essere garantito il minimo esistenziale come strumento di garanzia della propria dignità¹⁸⁶.

La comprensione di ciò che è esistenziale porta a riconoscere che la storia giuridica della dignità umana mostra che essa “si è integrata con principi fondamentali consolidati come la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà, imponendone una reinterpretazione nella logica dell'indivisibilità”¹⁸⁷.

Il legame tra protezione ecologica e minimo esistenziale riconosce l'esistenza di una dimensione etico-giuridica che, attraverso il diritto ambientale, allontana le visioni ambientaliste totalitarie e promuove una riconciliazione tra i diritti fondamentali in materia ecologica e i diritti economici e sociali¹⁸⁸.

¹⁸⁵ La costruzione del minimo esistenziale è supportata da un'interpretazione sistematica dell'ordine normativo. In Italia, l'art. 36 Cost. prevede che il lavoratore abbia diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e alla qualità del suo lavoro. In Brasile, l'art. 6° Cost. prevede il lavoro tra i diritti sociali. Pertanto, è inteso come un diritto condizionato, o un prerequisito per il pieno esercizio dei diritti fondamentali, intesi come diritti di libertà. E. BITENCOURT NETO, *O direito ao mínimo para uma existência digna*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, p. 180.

¹⁸⁶ Secondo L. E. FACHIN, *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo: à luz do novo código civil brasileiro e da constituição federal*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 166, la tutela costituzionale della proprietà include la protezione del patrimonio minimo che garantisce la sussistenza del suo proprietario, incentrata sulla dignità della persona umana.

¹⁸⁷ S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, in *Civiltistica.com*, v. 2, n. 1, 2013, p. 13, che avverte come la dignità non sia un diritto fondamentale, né una supernorma. Secondo L'A., “Come vuole la buona scienza, la ricostruzione globale di un sistema richiede la comprensione delle sue dinamiche, dei modi in cui ogni componente ridefinisce tutte le altre, dando a ciascuna di esse nuova forza e legami più forti con la società. L'Homo dignus non si basa su un principio che domina la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, riducendole in qualche modo. Dal continuo intreccio di tutti questi principi fondamentali, dalla loro reciproca illuminazione, questo homo riceve una maggiore pienezza di vita e quindi una più intensa dignità umana”. Di conseguenza, è necessario passare dal soggetto alla persona, intesa come la categoria che meglio permette di evidenziare la vita individuale e la sua immersione nelle relazioni sociali: ID., *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, p. 10. Difatti, il diritto non si limita agli individui, ai gruppi, agli Stati o alla comunità internazionale, ma si rivolge all'intera umanità, evidenziando la necessità di proteggere le relazioni umane per la sicurezza dell'individuo e anche per la sicurezza dell'umanità. ID., *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Milano, Feltrinelli Editore, 2018, p. 51.

¹⁸⁸ “Da qui la necessità di integrare la salvaguardia dell'ambiente nell'ambito della tutela giuridica soggettiva, attraverso il ricorso ai diritti fondamentali. Infatti, solo la consacrazione di un diritto all'ambiente (esplicito o implicito) può garantire un'adeguata difesa da aggressioni illecite, da parte di soggetti pubblici o privati, nella sfera individuale protetta da norme costituzionali. Tale prospettiva soggettivista ha anche il vantaggio di consentire una corretta ponderazione di tutti i valori in gioco. Radicando la doverosa tutela dell'ecologia nella dignità della persona umana, attraverso la consacrazione dei diritti fondamentali, la dimensione etico-giuridica delle questioni ambientali viene debitamente riconosciuta. Ma allo stesso tempo, questa opzione implica anche l'allontanamento da visioni ambientaliste “totalitarie”, orientate a una protezione massimalista dell'ambiente anche a scapito di altri diritti fondamentali. I valori etico-giuridici della tutela ambientale non esauriscono tutti i principi e i valori dell'ordinamento giuridico, per cui la realizzazione dello Stato di diritto ambientale richiederà la riconciliazione dei diritti ambientali fondamentali con altre posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente fondate, sia che si tratti di diritti di prima generazione, come la libertà

Il concetto di minimo esistenziale è anche legato alla dimensione esistenziale umana più elementare, dando a ogni cittadino una garanzia costituzionale di accesso a prestazioni sociali minime, sia di natura difensiva che negativa¹⁸⁹.

Si afferma che tra i minimi esistenziali si deve riconoscere la prevalenza delle situazioni esistenziali, anche quando le situazioni patrimoniali sono strumentalizzate al libero sviluppo della persona umana. Questa è la conclusione in relazione al diritto della personalità, che, se prima era inteso come un diritto generale della personalità, ora è riconosciuto come una pluralità di diritti della personalità. È stata superata la teoria secondo cui i diritti della personalità sono tipici, rappresentando solo il nome, la protezione del pseudonimo o dell'immagine¹⁹⁰.

La consapevolezza che la linea sottile di ciò che rappresenta un minimo per la persona umana esiste perché, nella società odierna, le disuguaglianze colpiscono fortemente le persone che non godono delle stesse condizioni sociali, economiche, psicologiche e di altro tipo. Dobbiamo quindi renderci conto che il principio di uguaglianza non è semplicemente formale, ma implica anche un'uguaglianza sostanziale¹⁹¹.

e la proprietà, sia che si tratti di diritti fondamentali di seconda generazione, come i diritti economici e sociali (che, tra l'altro, hanno anche come conseguenza lo sviluppo economico o, ironia della sorte, non implicano un "ritorno all'età della pietra")": V. P. DA SILVA, *Verdes são os direitos do homem: responsabilidade administrativa em matéria ambiental*, Lisboa, Principia, 2014, p. 17.

¹⁸⁹ V. sul punto, T. FENSTERSEIFER, *Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito*, Editora Livraria do Advogado, 2008, p. 265, il concetto di minimo esistenziale ricade maggiormente, ma non esclusivamente, sull'idea di un nucleo minimo di diritti sociali di natura prestazionale.

¹⁹⁰ Secondo A. FLAMINI, *Responsabilità civile e Costituzione*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 2, 2013, p. 18-19, il superamento della teoria secondo cui i diritti della personalità sono solo tipici permette una comprensione più globale della complessità della persona umana e della società in cui si sviluppano la personalità e l'ambiente, oltre a riempire di contenuti ciò che può essere esistenziale nel caso specifico. Flamini sostiene che "le situazioni esistenziali sono di particolare importanza per i cosiddetti diritti della personalità, concepiti da un lato come un 'diritto generale della personalità' o, dall'altro, come una pluralità di diritti della personalità". Si afferma che "la teoria secondo cui i diritti della personalità continuerebbero ad essere tipici nonostante l'avvento della Costituzione, che avrebbe aggiunto alle ipotesi esistenti nel Codice Civile (artt. 6 e 7 diritto al nome; art. 9 tutela degli pseudonimi; art. 10 tutela dell'immagine) quanto previsto nelle sue singole disposizioni (art. 4 diritto al lavoro; artt. 13-19 libertà di persona, movimento e associazione; art. 21 libertà di manifestazione del pensiero; art. 24 diritto di difesa; art. 32 diritto alla tutela della salute; art. 36 diritto a una retribuzione adeguata)". Tuttavia, riconosciuto che "l'ordinamento prevede autonomamente alcune espressioni più qualificanti quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allo studio (art. 34 Cost.), al lavoro (art. 35 ss. Cost.), il diritto all'istruzione (art. 34 Cost.), non si può negare l'esistenza di altri diritti che appartengono alla persona, come la *privacy*, solo perché non esiste una norma costituzionale che la tuteli espressamente, essendo un aspetto imprescindibile ed essenziale dello sviluppo della persona umana, o il diritto all'ambiente, che è uno strumento privilegiato per lo sviluppo della personalità umana, con la conseguenza che a tutti deve essere riconosciuto il diritto a un habitat che garantisca la qualità della vita".

¹⁹¹ È quanto afferma De Cicco a proposito delle difficoltà che incontra l'uguaglianza nel XXI secolo, poiché "una delle maggiori sfide del XXI secolo per i giuristi, in particolare per i giuristi civili, riguarda la portata dell'uguaglianza nell'odierna società globalizzata, caratterizzata dalla multietnicità e dal multiculturalismo". Ad esempio, nel caso dell'identità personale, si riconosce che "la prima manifestazione del principio di uguaglianza, consistente nel divieto di

Il minimo esistenziale rappresenta una dimensione qualitativa ed esistenziale tra la persona, che è l'interesse preponderante del sistema normativo, e il “minimo vitale” considerato come *status personae*. Il minimo vitale comprende la qualità della vita, la riduzione dell'inquinamento ambientale, con la conseguenza che la sostenibilità diventa il parametro di merito degli interessi perseguiti, rendendo più flessibile anche la natura elastica del dominio dominicale. Prima vivere, poi filosofare¹⁹².

Quando l'essenzialità dell'elettricità viene aggiunta al contesto di un contratto esistenziale, il dibattito su ciò che è essenziale e/o esistenziale e ciò che è minimo si amplia. I Diritti Minimi Energetici (EMR) sono emersi nel contesto del dibattito europeo sull'accesso all'energia, la giustizia socio-economica e la giusta transizione energetica, sulla base dell'approccio universale ai diritti umani che si riflette negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. I Diritti Energetici Minimi possono fornire ai responsabili politici un quadro di riferimento per guidare la pianificazione a medio e lungo termine della produzione e dell'accesso all'energia, dal livello locale a quello globale. La costruzione di Diritti minimi all'energia prevede dieci fasi principali: (1) costruire una nuova agenda per i diritti minimi dell'energia; (2) comprendere il panorama dei diritti umani nel settore energetico; (3) ampliare il ruolo del cittadino tra energia e società; (4) promuovere l'accesso all'energia; (5) applicare l'approccio dei diritti umani; (6) chiedersi quali diritti umani siano vitali nel settore energetico; (7) misurare i diritti umani

trattamenti discriminatori, è essenzialmente formale”; anche se “la consapevolezza del fatto che le persone non godono di identiche condizioni sociali, economiche, per non dire psicologiche, ha portato a prevedere la necessità di trattare le persone, quando disuguali, secondo le loro disuguaglianze, facendo emergere il profilo sostanziale del principio di uguaglianza”. È questo che si intende sia per “la necessità di rileggere gli istituti civilistici alla luce della Costituzione, e l'applicazione diretta delle norme costituzionali nei rapporti interprivati”, sia per “la ricostruzione del diritto civile come settore non separato dal diritto costituzionale, ma come parte integrante di un sistema unitario che richiede la concretizzazione dei principi costituzionali nei rapporti tra privati”: M. C. DE CICCIO, *O «novo» perfil do direito à identidade pessoal: o direito à diversidade*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 6, 2017, p. 27-28.

¹⁹² “La persona è l'interesse generale dell'intero sistema; quest'ultimo abbandona la dimensione quantitativa (o maggioritaria) per adottare quella qualitativa ed esistenziale”. Ciò fa emergere la rilevanza giuridica del *primum vivere deinde philosophari*. È necessario garantire i diritti inviolabili della persona, ma riconoscere i doveri inderogabili dell'uomo. Si può dire che la dignità della persona è garantita in quel minimo vitale senza il quale il senso più autentico della libertà è compromesso. Ciò pone i diritti individuali e sociali su piani distinti ma correlati, dove entrambi si articolano in contenuti diversi”: E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile: Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, p. 20. Inoltre, il risparmio e la ricchezza privata sono i parametri per definire i margini di indebitamento e le funzioni delle istituzioni di diritto civile. ID., *I privilegi, il principio di legalità costituzionale e le «classi» di creditori*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2015, p. 390. In questo senso, la sostenibilità in senso civile deve anche consolidare la tutela del risparmio mediante politiche di stabilità e sicurezza, oltre a garantire che l'indebitamento non sia eccessivo e tenda a generare valore attraverso la protezione e la sicurezza degli asset: E. CATERINI, *Sovraindebitamento, ristrutturazione del debito e datio in solutum*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 337-357, 2014, p. 337.

nel settore energetico; (8) valutare la natura di una soglia minima per un diritto umano; stabilire (9) i principali indicatori di un diritto minimo all'energia; e (10) i principali sviluppi teorici e concettuali nella ricerca su energia e società¹⁹³.

Ancora una volta, l'inevitabile approdo alla nozione di bene giuridico dell'energia, riferimento a qualcosa in grado di produrre una qualche utilità ed esprimere l'idea di un cambiamento favorevole per gli esseri umani - che è la soddisfazione dei loro bisogni -, proietta l'analisi nel circuito dinamico e fecondo, non più rigidamente confinato e controllabile, degli interessi umani e dei servizi destinati a soddisfarli e a proteggerli¹⁹⁴.

Il minimo esistenziale in materia energetica tiene conto della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e del rapporto di concorrenza tra l'energia e la garanzia di livelli essenziali di servizi relativi ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti alle persone. È quindi necessario garantire agli utenti “livelli qualitativi minimi” di servizi energetici, come espressione concreta di “servizi pubblici universali”¹⁹⁵.

¹⁹³ I diritti energetici minimi derivano dall'accesso all'energia, dalla giustizia socio-economica e da una giusta transizione energetica, basata sull'approccio universale ai diritti umani che si riflette negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): R. J. HEFFRON, *Advancing an Energy Minimum Right*. Bruxelles: Foundation for European Progressive Studies, 2024. L'attuazione dell'Agenda 2030 non è soltanto importante per promuovere un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, ma è anche essenziale per mantenere la rete della vita e della dignità umana, che consente di realizzare i diritti umani in tutte le loro forme, compresi i diritti ambientali. Dalla concezione contemporanea dei diritti umani, iniziata con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948, il dibattito sul fondamento e sull'applicabilità di questi diritti si è intensificato. Attualmente, tuttavia, la preoccupazione principale è il loro aspetto pratico. A favore del contesto pratico dei diritti umani, le Nazioni Unite (ONU) stanno promuovendo gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), che consistono in 17 obiettivi e 169 target a favore dello sviluppo sostenibile entro il 2030. Gli SDGs comprendono diritti di tutte le dimensioni in misure pratiche, tecniche, reali e tangibili che devono essere adottate da Stati, organizzazioni internazionali, imprese private e società civile. Sul punto, v. E. TREVISAN e J. CRUCIOL JUNIOR, *Objetivos do desenvolvimento sustentável: o direito humano e o suporte fático da rede da vida*, in *Rev. jur.*, v. 4, n. 57, 2019, p. 351.

¹⁹⁴ G. D. COMPARTI, *Energia, ambiente e sviluppo sostenibile*, in *Federalism.it*, v. 13, 2023, p. 123-124, afferma che “nella prospettiva della scienza del diritto, che ‘è una scienza della mente’, ciò che veniva messo in rilievo non era la dimensione materiale o pre-giuridica della cosa, con il relativo difficile lavoro di individuazione dei relativi aspetti strutturali e dei confini disciplinari, ma la dimensione funzionale degli effetti legati al suo utilizzo: non il fare in quanto tale, ma il fare in funzione dell'utilità è così destinato ad assumere un ruolo centrale, nel corso di un percorso che metterà progressivamente in luce come le corrispondenti prestazioni aziendali debbano essere lette e comprese all'interno di un più ampio quadro istituzionale in cui il risultato è strettamente intrecciato con il lavoro e l'attività produttiva e quindi con quel processo dinamico di trasformazione tecnica ed economica del bene (cui si mirava fin dal primo intervento normativo in materia: legge mineraria di cui al r. d. 29 luglio 1927, n. 4, e che ha visto la luce nel 1927). d. 29 luglio 1927, n. 1443) che sarà il veicolo per il progressivo emergere di nuovi interessi e attori. E così l'incontro con le forme terrene di uso/proprietà proprie dell'universo giuridico dei beni permette di apprezzare in termini più precisi quel ‘potere causale’ adeguato alla generazione di effetti utili che è proprio dell'energia, non tanto e non solo nel suo intrinseco momento meccanico e trasformatore della realtà, ma soprattutto nella sua ‘qualità interessante’ di strumento tecnicamente evoluto al servizio di un vasto e incrementale pubblico di interessi umani individuali e sociali”..

¹⁹⁵ Per quanto riguarda la complessità dell'energia nell'ordinamento giuridico, Mitrotti sostiene che “basti pensare alle potenziali sovrapposizioni disciplinari tra la materia energetica, da un lato, e, dall'altro, le materie finali - di competenza statale - della tutela della concorrenza (che ovviamente interferisce in tutto ciò che riguarda il ‘mercato dell'energia’), dell'ordine pubblico e della sicurezza (in relazione agli inevitabili standard di ‘sicurezza pubblica’ che il settore energetico deve garantire), passando per l'imprescindibile tutela dell’“ambiente e dell'ecosistema” (per la

Pertanto, considerare la relazione tra economia verde, tecnologie pulite ed energia pulita e accessibile (SDG 7) porta ad un percorso verso il raggiungimento dell'Agenda 2030 e la salvaguardia delle soglie ecologiche che sostengono la salute umana, il benessere e lo sviluppo. In Brasile, il Supremo Tribunal Federal ha cominciato ad elencare i suoi processi e le sue relazioni con gli ODS¹⁹⁶.

2.2. Vulnerabilità e responsabilità del consumatore nel contesto dell'energia elettrica

Il principio di dignità si concretizza come clausola generale di protezione della persona umana perché tiene conto della sua vulnerabilità e dei molteplici livelli di realizzazione della persona umana, superando la disputa tra la natura esaustiva e la natura enunciativa dei diritti della personalità. La personalità non è considerata un semplice diritto soggettivo, ma è costituita da una complessità di situazioni giuridiche soggettive. Pertanto, il principio della dignità umana e le relazioni di consumo possono essere direttamente correlati, compresa la possibilità di danni morali all'interno di tali relazioni¹⁹⁷.

In Brasile, ciò significa riconoscere la protezione dei consumatori come parte dei diritti e delle garanzie individuali e in una prospettiva strumentale, cioè con la funzionalizzazione dei loro interessi patrimoniali alla loro dignità e ai loro valori esistenziali. È la stessa tutela della persona umana all'interno delle relazioni di consumo che viene salvaguardata. Non

fisiologica ingerenza negli aspetti di “buona” gestione inerenti allo sfruttamento delle fonti naturali di produzione energetica), fino all'intreccio concorrenziale tra l'energia e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale (con una chiara sovrapposizione con i “livelli minimi qualitativi” che i “servizi energetici” - in quanto ferma espressione dei “servizi pubblici universali” - sono chiamati a garantire agli utenti).”: A. MITROTTI, *Alle radici “pubblicistiche” degli energy performance contracts (EPC)*, in *Ambienteditto.it*, v. 2, 2021, p. 17.

¹⁹⁶ Il diritto a un'energia pulita e accessibile può essere considerato essenziale per l'attuazione dello sviluppo sostenibile e la promozione della dignità umana, in quanto riesce a comprendere “la creazione di posti di lavoro, il consumo consapevole, il riciclaggio, il riutilizzo dei beni, l'uso di energia pulita e la valorizzazione della biodiversità, in quanto contribuisce a una migliore qualità della vita nella natura” e consente “la riduzione delle disuguaglianze, la conservazione della biodiversità e la salvaguardia dei servizi ambientali”: A. R. FERRA JÚNIOR, E. TREVISAM e L. QUONIAM, *Economia verde como ferramenta para a concretização do objetivo n. 7 (energia limpa e acessível) da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*, in *Direitos Humanos e Meio Ambiente: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030*, São Paulo, IDHG, 2020, p. 276. In Brasile, la magistratura agisce direttamente nella concatenazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con l'attività giurisdizionale; il Supremo Tribunal Federal inquadra alcuni dei suoi processi negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ai fini di integrare efficacemente l' Agenda nella quotidianità della Corte: così, L. FUX; et al., *Classificação de processos judiciais segundo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda ONU 2030*, in *Rev. CGU*, v. 14, n. 26, 2022, p. 172.

¹⁹⁷ Questo perché il consumatore non è semplicemente *homo aeconomicos*, bensì dignità. I rapporti di consumo “sono legami sociali costituiti nella logica della commercializzazione e convertiti in rapporti giuridici obbligatori”, ma non rappresentano l'abbandono della tutela dei diritti della personalità e della protezione della persona umana: così A. PASQUALOTTO, *Dignidade do consumidor e dano moral*, in *Rev. dir. consum.*, n. 110, 2017, p. 84-87.

si tratta, quindi, del consumatore considerato di per sé come categoria. Va notato che l'ordinamento costituzionale brasiliano dedica un'attenzione particolare alla tutela dei consumatori all'art. 5, XXXII e all'art. 170, V, nell'ambito della politica nazionale finalizzata ai rapporti di consumo. Pertanto, è naturale comprendere che la tutela del consumatore è parte di una tutela più ampia perché il consumatore è, di fatto, “un particolare momento esistenziale di una tutela più ampia: la personalità”¹⁹⁸.

È noto che la tutela del consumatore implica necessariamente il dialogo con il mercato, inteso come istituzione giuridica ed economica, che si afferma come armonizzazione di tendenze tra “l'autoregolamentazione, la produzione spontanea di regole volte a determinare prezzi e comportamenti si completa necessariamente con la presenza di prescrizioni eteronome in grado di realizzare una composizione di interessi che possa essere positivamente valorizzata da tutti gli attori del mercato”¹⁹⁹. Nell'Unione Europea, dal Trattato di Roma all'Atto Unico Europeo, a Maastricht e poi ad Amsterdam, fino al Trattato Costituzionale firmato a Roma. In pratica, la centralità del mercato europeo ha ceduto il passo all'obiettivo dell'unione politica europea, riconosciuta come obiettivo di promozione dello sviluppo sostenibile e di valorizzazione del mercato come strumento di realizzazione degli interessi dei consumatori e dei cittadini in generale. La tutela del consumatore non si realizza sempre ed esclusivamente attraverso la protezione del consumatore: “a volte il soggetto è protetto come cittadino, ma sempre come persona”. L'innegabile potenzialità della tutela del consumatore non toglie rilevanza a un'analisi ermeneutica attenta agli interessi che realizzano le diverse discipline di tutela della persona²⁰⁰.

¹⁹⁸ L'Assemblea Costituente brasiliana ha incluso la tutela dei consumatori tra i diritti e le garanzie individuali, affermando che la loro protezione deve essere attuata in modo strumentale, ossia spesso funzionalizzando i loro interessi patrimoniali alla tutela della loro dignità e dei loro valori esistenziali: G. TEPEDINO, *O Mercosul e as Relações de Consumo: o papel das normas constitucionais na construção de um direito privado comunitário*, in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 307 s.

¹⁹⁹ Così P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*. cit., p. 542-543: “una cosa è essere consumatore nel mercato finanziario, dove ci sono particolari garanzie e in cui alcuni non possono nemmeno entrare, un'altra è essere consumatore nel mercato immobiliare. Il consumatore non è uno status, ma una posizione contrattuale da individualizzare e verificare di volta in volta: il soggetto è a volte consumatore, a volte produttore o imprenditore in condizioni di dipendenza economica o tecnologica”.

²⁰⁰ Così, ID., *O direito civil na legalidade constitucional*. cit., p. 542, “lo status di persona e di cittadino hanno valore assoluto; al contrario, il consumatore è una condizione legata alle circostanze concrete e alle modalità effettive di contrattazione”.

Va considerato che il concetto giuridico di consumatore deriva dalla necessità della sua protezione giuridica, intesa come l'emergere della società dei consumi associata a un ambiente di cambiamento nel modo di produzione e di consumo²⁰¹.

Questo perché la vulnerabilità²⁰² è uno stato di fatto e quindi si manifesta in vari aspetti, come (a) tecnico; (b) legale; (c) economico, ma perché non anche (d) ambientale ed (e) sociale?²⁰³.

Tuttavia, si riconosce che vulnerabilità e iposufficienza non sono sinonimi. Nonostante alcune dottrine le considerino entrambe con lo stesso significato. Si ritiene che l'iposufficienza sia un tipo di vulnerabilità, così come esistono altre possibilità di vulnerabilità che si presentano con i rapidi cambiamenti sociali²⁰⁴.

Per quanto riguarda la vulnerabilità del consumatore di energia elettrica, si riconosce che la sua complessità implica la considerazione che i contratti tra consumatore e fornitore comprendono accordi con diverse situazioni giuridiche soggettive, come il libero scambio, il diritto di accesso all'energia, la protezione degli ecosistemi, la dignità della persona, il diritto a non essere discriminati, ecc. Se i consumatori stanno diventando il fulcro del

²⁰¹ Come afferma A. C. EFING e A. P. DOS SANTOS, *Consumo consciente e políticas públicas educacionais voltadas para a primeira infância*, in *Rev. dir. consum.*, n. 121, 2019, p. 120, ciò ha fatto sì che “il consumo sia una caratteristica centrale della vita delle persone”, caratterizzata da una società che promuove “idee consumistiche”. Di conseguenza, le persone sono trattate dal mercato come semplici consumatori di beni e servizi, il che amplifica la loro vulnerabilità nei rapporti giuridici di consumo. Ciò rafforza l'asserzione che al centro dell'ordinamento si trova la persona e non il consumatore. Il consumatore è la persona che in una data situazione riveste anche la caratteristica di consumatore, che, come già riferito, non è uno *status*, sí che la vulnerabilità da prendere in considerazione è una situazione che va verificata sempre in concreto.

²⁰² V., sul punto, P. L. NETTO LÔBO, *Princípios sociais dos contratos no código de defesa do consumidor e no novo código civil*, in *Rev. dir. consum.*, n. 42, 2002, p. 194-195: la regolamentazione dell'attività economica, per contenere o controllare gli abusi dei poteri privati, è una conquista a cui le società organizzate non vogliono rinunciare, poiché assistiamo alla crescita della concentrazione di imprese e capitali e alla vulnerabilità delle persone che non hanno potere negoziale. Come nel caso dell'uso massiccio dei contratti per adesione per predisporre unilateralmente le condizioni generali. Nella misura in cui si manifesta la vulnerabilità delle parti contraenti. Ciò consente di calibrare la condizione economica del contraente (imprenditore, civile o consumatore) e di incrementare i valori sociali del contratto.

²⁰³ Vulnerabile è l'utente o l'acquirente che non ha una sufficiente parità con la controparte in un rapporto di consumo di prodotti o servizi. Un esempio di superiorità economica del fornitore (e non solo) si ha, ad esempio, nelle posizioni di monopolio dovute alla specialità dell'offerta o in virtù del potere economico. H. CARPENA, *Afinal, quem é consumidor? Campo de aplicação do CDC à luz do princípio da vulnerabilidade*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 5, n. 19, 2004, p. 37-38.

²⁰⁴ Soprattutto in Brasile si fa molta confusione tra iposufficienza e vulnerabilità, ma come avverte A. C. MORATO, *O conceito de hipossuficiência e a exclusão digital do consumidor na sociedade de informação*, in A.C. Morato e Paulo de Tarso Neri (orgs.), *20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Estudos em homenagem ao professor José Geraldo Brito Filomeno*, São Paulo, Atlas, 2010, p. 10, l'iposufficienza è un tipo di vulnerabilità ed è considerata una vulnerabilità di natura esclusivamente economica, che si manifesta nei casi in cui il consumatore privo di risorse si trova in una situazione più delicata e difficile rispetto ad altri consumatori. Vulnerabilità e iposufficienza devono essere considerate distinte perché non tutti i consumatori possono essere considerati iposufficienti (poveri nei termini di legge). Per M. J. CALIXTO, *O princípio da vulnerabilidade consumidor*, in M.C. B. de Moraes (coord.) *Princípios do direito civil contemporâneo*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 325, l'iposufficienza è un aggravamento della situazione di vulnerabilità, è un plus nella relazione.

sistema produttivo energetico, con un ruolo più importante e attivo radicato nella sostenibilità, non possono permettersi di non avere scelte contrattuali che si adattino alle loro specifiche esigenze energetiche. In questo senso, è necessario adottare misure specifiche per contrastare la vulnerabilità economica e tutelare le persone che non sono adeguatamente protette da pratiche operative non sostenibili e da prezzi dell'energia troppo elevati. Giuridicamente, il concetto di vulnerabilità europea e italiana è previsto dall'art. 28 della Direttiva 2019/944/UE e dall'art. 11 del d.lg. 210/2021 e può essere riferito alle condizioni di difficoltà dei singoli, che non si esauriscono in ipotesi predeterminate, ma devono essere individuate di volta in volta dalle parti coinvolte nella formazione dei contenuti contrattuali²⁰⁵.

Oltre alla vulnerabilità, la direttiva europea incoraggia la lotta alla povertà energetica, senza una definizione esplicita ed esatta del suo significato. Infatti, a volte la vulnerabilità e la povertà energetica sono trattate come sinonimi²⁰⁶.

In Brasile non esiste un riferimento diretto al concetto di vulnerabilità dei consumatori di energia elettrica. Tuttavia, il Codice di Difesa dei Consumatori afferma che i servizi sono attività fornite nel mercato dei consumatori, ai sensi dell'art. 3, co. 2, e considera i consumatori vulnerabili nel mercato dei consumatori, ai sensi dell'articolo 4, I. In Brasile, la promulgazione della legge brasiliana n. 13.460 del 26 giugno 2017, che prevede la partecipazione, la protezione e la difesa dei diritti degli utenti dei servizi della pubblica amministrazione, si applica a tutti i servizi pubblici. Il legislatore ha impiegato del tempo per creare una normativa specifica, ma l'esempio più lampante della rilevanza della questione è l'art. 175, II, Cost., che prevede l'emanazione di una legge a tutela degli utenti dei servizi pubblici. Sebbene alcuni aspetti fossero già stati esercitati dagli utenti, sono stati

²⁰⁵ I clienti vulnerabili sono i clienti civili che si trovano in condizioni economiche sfavorevoli o in gravi condizioni di salute, tanto da necessitare dell'utilizzo di apparecchiature mediche e terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie a mantenerli in vita, gli utenti che si trovano su isole minori non interconnesse; gli utenti che si trovano in strutture ricettive di emergenza a seguito di eventi calamitosi; gli utenti di età superiore a 75 anni, come previsto dall'art. 11 d.lg. 210/2021. L'articolo 28 della Direttiva 2019/944/UE definisce che il concetto di cliente vulnerabile può includere i livelli di reddito, la percentuale di reddito disponibile che viene spesa per i costi energetici, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri, e spetta agli Stati membri definire i clienti vulnerabili, compresa la privazione energetica.

²⁰⁶ Secondo M. GIOBBI, *Il consumatore energetico nel prisma del nuovo quadro regolatorio italo-eurounitario*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 136 s., la vulnerabilità dei consumatori e la povertà energetica, in quanto sinonimi, non sono facili da identificare. Soprattutto per quanto riguarda la povertà energetica, non esiste una definizione giuridica italiana dell'argomento.

esplicitamente concretizzati nella legge, come l'adeguata fornitura del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda il contenuto delle informazioni, il servizio agli utenti, l'accoglienza dei loro reclami, la facilitazione della prova delle loro affermazioni e la proporzionalità delle restrizioni e delle sanzioni imposte dal fornitore²⁰⁷.

La crescente liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha fatto sì che il diritto dei consumatori sia diventato applicabile anche ai clienti finali (utenti) dei servizi energetici, purché non a scopo aziendale, commerciale o professionale. In Italia, il mercato regolamentato per l'utente/utilizzatore (consumatore) è terminato nel luglio 2024, rendendo obbligatoria la migrazione di tutti gli italiani al mercato libero, dove ogni fornitore di energia e gas può stabilire liberamente i prezzi e le condizioni da offrire ai propri clienti. Pertanto, entro luglio 2024, tutti gli italiani sono, anche se a condizioni diverse, nel mercato libero, ad eccezione dei clienti vulnerabili. Le categorie di clienti vulnerabili comprendono gli ultrasessantacinquenni, le famiglie a basso reddito, le persone con gravi problemi di salute che richiedono l'uso di apparecchiature medico-terapeutiche e altre situazioni particolari definite dalla normativa vigente. Le condizioni economiche e contrattuali sono concordate direttamente tra le parti, senza essere definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tuttavia, se entro luglio 2024 l'utente non avrà scelto un fornitore del mercato libero, verrà assegnato a un fornitore del mercato libero, vincitore delle aste pubbliche, che continuerà a vendergli l'energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali determinate da ARERA, offrendo una tutela

²⁰⁷ In Brasile, il consumatore di servizi pubblici è una specie più ristretta a causa di due dimensioni: oggettiva (o materiale) e soggettiva. La dimensione oggettiva considera la prospettiva del servizio pubblico fruito, quando esiste un rapporto di consumo nell'uso del servizio pubblico uti singuli, cioè utilizzato su base individuale e remunerato attraverso un prezzo pubblico (o tariffa). La dimensione soggettiva considera che non tutti gli utenti di servizi pubblici di natura uti singuli sono considerati consumatori, limitando questa specie solo a coloro che non utilizzano il servizio pubblico nello sviluppo di un'attività economica (teoria finalistica). L'obiettivo è quello di considerare il godimento personale o familiare dell'utente come criterio di differenziazione. Mentre l'utente in senso stretto è colui che usufruisce del servizio, ma non si qualifica come consumatore, perché il servizio non è di natura uti singuli (come la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e l'istruzione pubblica, intese come rapporto di cittadinanza) o quando l'utente non è il destinatario finale, quando svolge un'attività economica (una società commerciale che acquista elettricità o gas naturale per la sua attività imprenditoriale): sul punto, v., R. A. C. PFEIFFER, *Proteção dos usuários de serviços públicos: reflexões sobre a Lei 13.460/2017*, in *Rev. dir. consum.*, n. 120, 2019, p. 21-23; ID, *Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos*, in *Rev. dir. consum.*, n. 65, p. 226 s.; ID., *Serviços públicos concedidos e proteção do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 36, 2000, p. 164, ove afferma che l'applicazione del Codice di Difesa dei Consumatori ai servizi pubblici forniti da privati e delle norme di tutela dei consumatori nella legislazione specifica sono state a lungo considerate possibili grazie alla coesistenza (che può essere intesa con il principio di coesistenza).

temporanea ai consumatori mentre esplorano le opzioni disponibili sul mercato libero, entrando a far parte del Servizio di Tutela Graduale.

L'efficienza energetica è entrata nell'agenda dell'Unione Europea come parte del suo impegno a promuovere le energie rinnovabili e degli impegni internazionali assunti con il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi. L'energia è considerata la linfa vitale della società e il benessere delle persone, dell'industria e dell'economia dipende da un'energia sicura, sostenibile e accessibile, secondo le parole della Commissione Europea. Oltre ai consumatori residenziali, lo Stato e le amministrazioni pubbliche assumono il ruolo strategico di “grande cliente” o “superconsumatore” del mercato energetico e modellano le “buone pratiche” per tutti i cittadini e i consumatori di energia, con i quali condividono la stessa condizione (*primus inter pares*)²⁰⁸.

Prima di definire l'energia elettrica come servizio pubblico, è importante considerare l'evoluzione della legislazione europea in materia di consumo, dapprima “paternalistica”, quando mirava a proteggere i consumatori come “contraenti deboli”, intesi come coloro che necessitavano di molteplici diritti per bilanciare il potere delle aziende, e poi, alla fine del secondo millennio, orientando l'attenzione verso l'empowerment del consumatore, con direttive e regolamenti che eleggono il consumatore come attore del mercato, consumatore attivo, considerato dal punto di vista dell'informazione, della consapevolezza e della responsabilità (quindi informato, consapevole e responsabile) delle implicazioni economiche, ma riconoscendo le prospettive ambientali, sociali ed etiche delle proprie scelte di consumo²⁰⁹.

²⁰⁸ V., sul punto, COM (2010) 639 definitivo: l'Unione Europea ritiene da tempo che “il mercato interno dell'energia sia ancora frammentato e non abbia raggiunto il suo potenziale in termini di trasparenza, accessibilità e scelta”. Le aziende sono cresciute oltre i confini nazionali, ma il loro sviluppo è ancora ostacolato da una serie di norme e pratiche nazionali diverse. Esistono ancora molti ostacoli a una concorrenza aperta e leale. Un recente studio sulle condizioni dei consumatori nei mercati al dettaglio dell'elettricità indica che la scelta dei consumatori è insufficiente”. Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura. Secondo F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, in *Federalism.it*, v. 15, 2019, p. 13, “le prime direttive orientate alle energie rinnovabili hanno promosso l'empowerment dei consumatori, in quanto i profili su cui si basano tali direttive mirano a rafforzare i diritti dei consumatori, come la fornitura di dati di consumo che devono essere messi a disposizione dei clienti in modo rapido e frequente e la creazione di organismi specifici per la risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR o Alternative Dispute Resolution) tra gestori e clienti, il diritto all'informazione, influenzato dall’“impronta ecologica” o “impronta fossile” (la cosiddetta carbon footprint), garantendo così una maggiore consapevolezza dei consumatori finalizzata a scelte di consumo più responsabili. Infatti, anche grazie a sistemi intelligenti di rilevazione dei consumi o a reti intelligenti di distribuzione dell'energia e del gas, è possibile conoscere e monitorare i propri consumi per essere più 'responsabili' nell'utilizzo delle risorse energetiche”.

²⁰⁹ V., sul punto, le varie disposizioni comunitarie, F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, cit., p. 4 s.: tra le varie fonti comunitarie che rivestono particolare importanza ai fini della

La funzionalizzazione delle fonti comunitarie porta a uno spostamento verso un modello di consumo “responsabile”, che cresce di pari passo con l'affermazione di concezioni economiche, sociologiche e politiche del cittadino-consumatore, capace di prendere decisioni non solo egoistiche e orientate alla massimizzazione del risparmio e all'ottimizzazione delle proprie scelte economiche, come i consumatori sono tradizionalmente portati a fare, ma influenzate da valori etici e da una prospettiva altruistica, come i cittadini sono soliti fare, portati a valutare l'impatto delle proprie scelte politiche in un'ottica sistemica²¹⁰.

I consumatori vengono pensati nella loro veste politico-giuridica di cittadini, superando la prospettiva esclusivamente economica, poiché non è possibile escludere i consumatori e la loro responsabilità di agire e consumare prodotti e servizi forniti secondo pratiche ecologicamente equilibrate, aprendo uno spazio di dialogo fondamentale tra la tutela dei consumatori e la tutela dell'ambiente. Il principio dello sviluppo sostenibile (art. 225 e art. 170 della Costituzione brasiliana e art. 9 e art. 41 della Costituzione italiana) diventa un vero e proprio dovere fondamentale dei cittadini, imponendo loro di adeguare le proprie pratiche di consumo al fine di proteggere l'ambiente per le generazioni presenti e future. Si tratta di doveri giuridici, e non solo morali, allineati al diritto all'informazione, che guidano i cittadini²¹¹.

Si dice che l'economia deve essere orientata ad operare per produrre ricchezza e benessere, ma in un contesto di scelte di fondo governate dalla politica e dalle sue

responsabilizzazione dei consumatori vi sono: “la direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che al considerando 33 parla di ‘responsabilizzazione dei clienti finali’; i regolamenti (UE) n. 713/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia; 714/2009 del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; 715/2009 del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale; Regolamento (UE) 211/2011 del 16 febbraio 2011 sull'iniziativa dei cittadini. Infine, tra le fonti legislative non vincolanti, particolare importanza riveste la Strategia energetica Europa 2020, Comunicazione della Commissione, COM (2010) 639 definitivo .

²¹⁰ Quindi la prima persona è chiamata cittadino-consumatore e la seconda persona è chiamata cittadino-consumatore. M. MICHELETTI, *Consumer choice as political participation*, in *Statsvetenskaplig tidskrift*, v. 105, n. 3, p. 218-234, 2002, p. 219-224.

²¹¹ I. W. SARLET e T. FENSTERSEIFER, *Notas sobre o princípio da sustentabilidade e os deveres fundamentais dos consumidores à luz do marco jurídico socioambiental estabelecido pela Constituição Federal de 1988*, in *Rev. dir. consum.*, n. 101, 2015, p. 260 ss: “esiste uno spazio di dialogo fondamentale tra la protezione dei consumatori e la protezione dell'ambiente”, poiché non è possibile escludere il consumatore e la sua responsabilità di agire e consumare prodotti e servizi forniti secondo pratiche ecologicamente equilibrate.

inevitabili espressioni che si affermano nelle forme del diritto e dei valori da realizzare in linea con l'ordine normativo²¹².

Il cittadino-consumatore è una reazione alle nuove sfide della società contemporanea, come (1) le nuove tecniche di contrattazione, (2) l'alimentazione sana e (3) il consumo sostenibile. Si dice cittadino perché cittadinanza non significa solo chi ha diritti politici, ma anche chi partecipa alle decisioni a favore della trasformazione della realtà²¹³.

La sostenibilità non può essere intesa solo dal punto di vista del diritto ambientale, ma si rafforza quando include altre branche del diritto, come il diritto dei consumatori, apportando nuovi parametri, anche nel rapporto tra fornitore e consumatore, anche per quanto riguarda i servizi elettrici²¹⁴.

In Italia, il settore dell'energia è uno dei settori in cui il legislatore nazionale, influenzato dal diritto dell'UE, ha imposto obblighi vincolanti ai “superconsumatori” (amministrazioni pubbliche) e ai cittadini-consumatori per ridurre il consumo di energia attraverso programmi di efficienza edilizia obbligatori, nel caso dello Stato, o facoltativi, ma incoraggiati da misure di sostegno finanziario dello Stato, come nel caso dei privati²¹⁵.

A titolo informativo, i servizi elettrici comprendono le fasi di generazione, trasmissione e distribuzione. Le fasi di trasmissione e distribuzione, che utilizzano sistemi e reti pubbliche e sono responsabili del coinvolgimento del consumatore (utente), sono

²¹² Si richiede che “l'economia e anche la finanza [...] devono tornare ad operare, producendo ricchezza e benessere, ma in un contesto di scelte di fondo governate dalla politica e dalle sue inevitabili espressioni, che si affermano nelle forme del diritto che non possono non fornire il quadro di riferimento ideale e assiologico e i valori da realizzare”. V. RIZZO, *Contratto e Costituzione*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1, 2015, p. 362.

²¹³ Secondo Filomeno, “la cittadinanza, innanzitutto, si riferisce, nell'ampiezza del tema ‘diritti umani’, alle prerogative che l'uomo ha di essere ‘cittadino del mondo’ (Platone - ‘Non sono di Atene, né della Grecia, sono cittadino del mondo’), fino ad affermare che il consumatore è il destinatario finale e il principale protagonista dell'ordine economico sia in senso politico che economico. J. G. B. FILOMENO, *Consumidor e cidadania: agente político e econômico*, in *Rev. dir. consum.*, n. 40, 2001, p. 262-263.

²¹⁴ Cfr. R. L. WALDMAN e S. M. GAYER, *A justiça corretiva como instrumento para o consumo sustentável*, in *Rev. dir. consum.*, n. 101, 2015, p. 291-292: Il consumo sostenibile viene analizzato sotto il concetto di giustizia ecologica correttiva, dimostrando l'importanza delle pratiche correttive come mezzo per incoraggiare le parti coinvolte nel rapporto di consumo ad agire in modo sostenibile, preservando le risorse naturali. I cambiamenti nella legislazione sul consumo, con l'inclusione della teoria del rischio integrale e della responsabilità estesa, sono visti come modi per rendere la catena del consumo più responsabile.

²¹⁵ Secondo Vessia, il settore energetico è stato fortemente influenzato dalla normativa europea e dagli accordi globali, perché “l'effetto complessivo è quello di una strategia legislativa che, partendo dal basso, cioè dai consumatori di energia, impone una graduale riduzione dei consumi nel breve periodo, punta sull'efficienza e nel lungo periodo incoraggia investimenti spontanei e socialmente responsabili nel proprio patrimonio immobiliare per ottenere migliori prestazioni energetiche”. F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, cit., p. 17.

inizialmente considerate servizi pubblici. La commercializzazione è considerata un'attività economica²¹⁶.

L'influenza del diritto dei consumatori sul concetto di servizio pubblico si consolida rivisitando i postulati tradizionali dell'istituto (servizi pubblici e diritto pubblico), senza decretarne la morte, ma consentendo di introdurre elementi di complessità e dinamismo nel trattamento della sua organizzazione e fornitura. È possibile mostrare alcuni esempi, dal momento che i servizi pubblici sono soggetti allo sfruttamento da parte di agenti privati in concorrenza con altri agenti privati; con lo Stato in regime di diritto pubblico (asimmetria di regimi); o con lo Stato che agisce in regime di diritto privato (con minore incidenza delle norme di diritto pubblico)²¹⁷.

Il servizio di distribuzione dell'energia rientra nell'ampia gamma di servizi pubblici, che perseguono l'obiettivo di offrire ai consumatori beni e servizi pubblici che, secondo la coscienza sociale o gli schemi formali, dovrebbero essere considerati essenziali per la vita umana. Esiste solo una serie di obblighi informativi aggiuntivi che ricadono sul fornitore²¹⁸.

Gli utenti sono considerati in modi diversi, fornendo una protezione aggiuntiva per i consumatori non disconnessi per i quali non è possibile la sospensione della fornitura²¹⁹

Questa circostanza implica che anche gli utenti del servizio possono essere identificati come “consumatori”, come si evince dalla formulazione dell' art. 101 c. cons. Italiano con riferimento alla disciplina generale dei servizi pubblici. I servizi elettrici sono considerati tra i servizi pubblici per la notevole rilevanza in termini di utilità sociale della produzione

²¹⁶ Cfr. M. T. TOLMASQUIN, *Novo modelo do setor elétrico*, Rio de Janeiro, Sinergia, 2011, p. 56.

²¹⁷ La regolamentazione delle attività è sottolineata come “inevitabile” a causa della complessità della società moderna e dell'insufficienza dell'attività legislativa: Così, F. P. DE A. MARQUES NETO e R. R. GAROFANO, *Notas sobre o conceito de serviço público e suas configurações na atualidade*, in *Rev. dir. públ. econ.*, v. 12, n. 46, 2014, p. 76.

²¹⁸ “La definizione di contratto di pubblica utilità è quella che rappresenta l'esigenza di garantire all'utente (consumatore) un prodotto o un servizio in cui la qualità, la quantità, il prezzo, la trasparenza dello strumento contrattuale, delle fasi del rapporto, degli atti di esecuzione, pur essendo predeterminati, non comportino vessazioni, non implicino sacrifici eccessivi, non pongano il destinatario in condizioni di ineludibile inferiorità e, quindi, di oggettiva, insormontabile debolezza”: G. ALPA, *Contratti di pubblica utenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, v. II, 1986, p. 107.

²¹⁹ “Con la deliberazione 897/2017/R/idr c.m.i., e s.m.i., l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha individuato, in modo coerente con quanto previsto per gli altri settori regolati, gli utenti o i nuclei familiari in condizioni di disagio economico sociale, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE). In particolare, sono utenti in condizioni di disagio economico sociale le utenze domestiche che risiedono all'indirizzo dell'utente e appartengono a famiglie con meno di 4 figli a carico e un ISEE non superiore a 8.107,5 euro, oppure a famiglie con almeno 4 figli a carico e un ISEE non superiore a 20.000 euro. Alla luce della normativa attualmente in vigore e delle misure di tutela previste dal DPCM 29 agosto 2016, al momento questi servizi pubblici non possono essere scollegati”.

di energia, in quanto la Costituzione italiana considera l'energia un fine sociale e di interesse generale, ai sensi dell'art. 43 Cost, e stimola e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e controlla l'esercizio del credito, come determinato dall'art. 47 cost.²²⁰.

Alle sfumature tradizionali del diritto amministrativo si aggiungono nuovi vettori che mettono in discussione le concezioni classiche di questa branca del diritto pubblico, come l'aumento della consapevolezza dei cittadini (il lato politico), le realtà dinamiche del mercato (il lato economico) e l'evoluzione della conoscenza applicata (il lato tecnologico). Il lato politico esercita una pressione sullo Stato nei suoi servizi pubblici, riconoscendo i diritti pubblici soggettivi dei cittadini e universalizzando l'offerta e il godimento di questi servizi a fasce di popolazione più ampie rispetto alla media degli abitanti delle città. L'aspetto economico spinge lo Stato verso le regole del mercato, sia in termini di offerta (apertura totale o parziale alla concorrenza) che di domanda (servizi pubblici e rapporti con i consumatori). L'aspetto tecnologico consente l'emergere di nuove tecnologie con nuove attrezzature e fattori di produzione, in modo da relativizzare alcuni segmenti che sono naturalmente considerati monopoli naturali²²¹.

A prima vista, si deve riconoscere che la definizione del concetto di servizio pubblico è un po' difficile a causa dei diversi criteri dottrinali utilizzati per tale concettualizzazione²²².

Questo perché esistono due importanti caratteristiche dei servizi pubblici essenziali: la proprietà pubblica (il servizio appartiene allo Stato) e l'interesse pubblico (lo scopo del servizio non è associato a esigenze meramente private, ma a quelle di una comunità). L'influenza del diritto dei consumatori sul concetto di servizio pubblico si consolida attraverso la rivisitazione dei postulati tradizionali dell'istituto (servizi pubblici e diritto pubblico), senza decretarne la morte, ma consentendo di introdurre elementi di complessità

²²⁰ I consumatori-utenti, che usufruiscono del servizio di distribuzione dell'energia, sono beneficiari dell'elevato livello di protezione garantito dal Codice del Consumo fin dalla fase di pre-negoziazione; Cfr. M. ZILANTI, *Consumatori e servizi energetici*, in *I contratti e le nuove tutele dei consumatori* a cura di C. E. Cazzato, Maggioli Editore: Rimini, 2022, p. 82; R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato: strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 42.

²²¹ “Le concezioni classiche del diritto amministrativo sono sempre messe in discussione da tre vettori: l'aumento della consapevolezza dei cittadini (aspetto politico), le realtà dettate dalle dinamiche del mercato (aspetto economico) e l'evoluzione delle conoscenze applicate (aspetto tecnologico).” F. P. DE A. MARQUES NETO e R. V. DE FREITAS, *Uber, WhatsApp, Netflix: os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória*, in *Rev. dir. públ. econ.*, v. 14, n. 56, p. 75–108, 2016, p. 75-76.

²²² In sintesi, Azevedo sottolinea che “i servizi pubblici sono attività essenziali destinate a soddisfare determinati interessi pubblici”. F. C. DE AZEVEDO, *A proteção dos consumidores-usuários de serviços públicos no direito brasileiro: uma abordagem a partir do diálogo das fontes*, in *Rev. dir. consum.*, n. 102, 2015, p. 126.

e dinamismo nel trattamento della sua organizzazione ed erogazione. È possibile mostrare alcuni esempi, dal momento che i servizi pubblici sono soggetti allo sfruttamento da parte di agenti privati in concorrenza con altri agenti privati; con lo Stato in regime di diritto pubblico (asimmetria di regimi); o con lo Stato che agisce in regime di diritto privato (con minore incidenza delle norme di diritto pubblico)²²³.

In molti Paesi il concetto stesso di servizio pubblico è ambiguo e viene considerato come un'attività economica (produzione di beni e servizi) svolta per soddisfare gli interessi della collettività con modalità diverse (diritti esclusivi) e per finalità diverse (non necessariamente lucrative) rispetto alle tipiche attività di mercato²²⁴.

In Italia, il Codice del Consumo (d.lg. 6 settembre 2005, n. 206) non definisce i servizi energetici, ma considera l'energia elettrica un bene mobile o un prodotto, oggetto di servizi (art. 115, comma 2, c. cons.). Si considera “consumatore o utente” la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, lett. a, c. cons.), nonché l'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, noto come “decreto Bersani”. La liberalizzazione del mercato dell'energia è avvenuta con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che ha abolito i diritti esclusivi della società statale (ENEL) e ha consegnato la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di energia elettrica (art. 1, comma 1) al libero esercizio di altri operatori economici (iniziativa privata), in modo che i consumatori potessero scegliere il proprio fornitore. Pertanto, la tutela del consumatore di energia elettrica è una combinazione dell'art. 2 del d.lg. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 3, lett. a, c. cons.²²⁵.

²²³ Vale la pena sottolineare la lunga discussione sulla dicotomia esistente circa la possibilità o no di sospendere i servizi pubblici, considerati essenziali, a fronte dell'inadempimento del consumatore-utente. F. C. DE AZEVEDO, *A suspensão do fornecimento de serviço público essencial por inadimplemento do consumidor-usuário. Argumentos doutrinários e entendimento jurisprudencial*, in *Rev. dir. consum.*, n. 62, 2007, p. 87-88. F. P. DE A. MARQUES NETO e R. R. GAROFANO, *Notas sobre o conceito de serviço público e suas configurações na atualidade*, in *Rev. dir. públ. econ.*, v. 12, n. 46, 2014, p. 76.

²²⁴ “La nozione stessa ha un contenuto intrinsecamente ambiguo, che varia anche nei diversi Paesi europei. Qui ci riferiremo al servizio pubblico come a un'attività economica (produzione di beni e servizi) svolta per soddisfare gli interessi della collettività con modalità (diritti esclusivi) e finalità diverse (non necessariamente redditizie) da quelle tipiche del mercato”. G. DI GASPARÉ, *Origine, costituzione e struttura della nozione di servizio pubblico*, in *Riv. Amm. Cam.*, v. 1, p. 1-12, 2018, p. 1.

²²⁵ La progressiva liberalizzazione del mercato elettrico ha reso applicabili le attuali disposizioni in materia di tutela dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda i consumatori (clienti finali) di servizi energetici, che agiscono per scopi diversi dalle attività imprenditoriali e commerciali. In questo senso, l'intensa attività dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha teso a favorire i consumatori, in quanto rientra tra le sue competenze la definizione della qualità

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel rapporto tra società e Stato hanno creato sfide per la regolamentazione dei servizi pubblici. L'introduzione di strumenti per l'azione statale sulle relazioni economiche, come l'affermazione dei diritti dei consumatori e il rafforzamento della legge sulla concorrenza, è responsabile della trasformazione della nozione di servizio pubblico. In precedenza in Brasile, nonostante il Codice di Difesa del Consumatore preveda l'utente dei servizi pubblici come consumatore, l'impatto dei diritti dei consumatori sulla fornitura e sul godimento dei servizi pubblici era precario e ridotto. Le trasformazioni sociali, economiche e politiche sono responsabili dello spostamento dell'attenzione della regolamentazione dagli interessi dello Stato agli interessi degli individui, che a loro volta si concretizzano nel passaggio da utente del servizio pubblico a consumatore del servizio pubblico²²⁶.

In Brasile, gli utenti residenziali non hanno la possibilità di scegliere il mercato libero e sono considerati consumatori vincolati, che non hanno la possibilità di scegliere il proprio fornitore di energia o non possono negoziare il prezzo. Pagano ogni mese una bolletta al concessionario locale dell'energia e sono soggetti a tariffe regolate dall'ANEEL.

Nella contemporaneità, gli enti pubblici non statali — organizzazioni orientate all'interesse generale —, pur rimanendo non statali, assumono un ruolo di protagonismo come partecipanti alla produzione di servizi che prima erano tipicamente pubblici, come la produzione di energia, riducendo la dipendenza dai monopoli²²⁷.

La posizione della comunità, come le “community”, è essenziale per la difesa dei consumatori. Ciò consente ai consumatori, detti cittadini-consumatori, di assumere un ruolo di primo piano nel controllo attivo delle relazioni di consumo in generale, in particolare delle relazioni di consumo dei servizi pubblici considerati essenziali

minima dei servizi in termini di aspetti tecnici, contratti e standard di servizio. Inoltre, devono essere garantiti diversi livelli di protezione, consapevolezza e informazione dei consumatori. Cfr. R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato: strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 72-73. M. ZILIANI, *Consumatori e servizi energetici*, in *I contratti e le nuove tutele dei consumatori*, Rimini, Maggioli Editore, 2022, p. 89.

²²⁶ Secondo F. P. DE A. MARQUES NETO, *A nova regulação dos serviços públicos*, in *Rev. dir. adm.*, n. 228, 2002, p. 13, il concetto di regolamentazione cambia a causa dell'affermazione del diritto dei consumatori e rafforzamento del diritto della concorrenza.

²²⁷ V., per tutti, L. C. BRESSER PEREIRA E N. C. GRAU, *Entre o Estado e o mercado: o público não-estatal*, in ID. e ID. (org.), *O Público Não Estatal Na Reforma do Estado*, Rio de Janeiro, Editora FGV, 1999, p. 17; C. A. MORALES, *Provisão de serviço através de organizações públicas não-estatais: aspectos gerais*, *ivi*, p. 51; J. C. NAVARRO, *As ONGs e a prestação de serviços sociais na América Latina: o aprendizado começou*, *ivi*, p. 87.

(esistenziali), esercitando il principio pubblicistico della partecipazione popolare. Ciò è motivato dalla stessa tutela del consumatore vulnerabile che è un consumatore di servizi pubblici e deriva dal bisogno popolare di controllo sociale, inteso come lotta per l'efficacia sociale del principio di tutela del consumatore di servizi pubblici e il riconoscimento tecnico e fattuale della vulnerabilità di tali consumatori. Il concessionario che viola le norme di tutela dei consumatori è soggetto, tra l'altro, alla revoca della concessione o dell'autorizzazione, come previsto dall'articolo 56, punto VIII del Codice brasiliano di Difesa dei Consumatori²²⁸.

Non bisogna dimenticare la posizione del cittadino come mezzo di controllo sociale delle agenzie di regolazione, attraverso strumenti come il diritto all'informazione e alla petizione e altre azioni procedurali, che prevedono l'ampliamento e la concretizzazione delle modalità di “partecipazione dei cittadini”. Occorre comprendere che le agenzie di regolazione devono essere istituzionalizzate come strumenti in grado di tutelare lo sviluppo economico in settori strategici di interesse collettivo, in armonia con i principi dell'ordine economico²²⁹.

Il cittadino-consumatore, quindi, non si riconosce solo come destinatario di prodotti o servizi o sempre nella condizione di ipo-approvvigionamento, ma è interessato a ciò che viene prodotto e a come viene prodotto. Si dice che dei valori della modernità, libertà, uguaglianza e fraternità, la fraternità sia stata considerata un valore minore per la politica e l'economia; tuttavia, la fraternità può fungere da principio guida nella “vita post-rivoluzionaria che è la società di mercato”²³⁰.

²²⁸ Un altro aspetto rilevante è che la difesa degli interessi e dei diritti dei consumatori e delle vittime può essere esercitata in giudizio individualmente o collettivamente da “associazioni legalmente costituite da almeno un anno e che includano la difesa degli interessi e dei diritti tutelati dal Codice di Difesa dei Consumatori tra i propri fini istituzionali”, ai sensi degli articoli 81 e 82, IV: sul punto, J. FREITAS, *Regime de serviços públicos e a proteção dos consumidores*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 2, n. 6, 2001, p. 38 ss.

²²⁹ Secondo M. H. S. CAGGIANO, *Código do Consumidor: aspectos constitucionais*, in *Rev. tribun.*, São Paulo, v. 80, n. 666, 1991, p. 68-69, in quest'ottica, la consapevolezza del ruolo del consumatore e della sua forza, individuale e di gruppo, gli permette di annullare la precedente figura di debolezza di fronte ai poteri economici e di partecipare attivamente ai settori di consumo, subendo la “trasmutazione del consumatore, che da vittima si eleva a partner”. Secondo Caggiano, se i consumatori riescono a superare il “ruolo di vittima”, entrano in una nuova fase: quella di “cittadino economico”, con meccanismi di protezione e difesa; nello stesso senso, L. De S. LEHFELD, *Instrumentos processuais de controle social da atuação reguladora do estado contemporâneo brasileiro: limites à autonomia das agências reguladoras*, in *Rev. dir. priv.*, v. 7, n. 28, 2006, p. 152.

²³⁰ Secondo E. MORIN, *Os sete saberes necessários à educação do futuro*, trad. Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Saway, São Paulo, Cortez, 2018, p. 113, la comunità di destino planetario permette di assumere e realizzare una parte antropo-etica, che si riferisce alla relazione tra la persona e la specie umana nel suo insieme, impedendo lo sviluppo di complessità politiche, economiche e sociali di favorire i progressi dell'individualità.

2.3. Nuovi principi di diritto contrattuale e relazioni energetiche

L'ipercomplessità²³¹, caratteristica dell'odierna epoca postmoderna, si rivela nel mondo giuridico con la molteplicità delle fonti del diritto, sia materiali che formali, compresa la teoria dei contratti. Innanzitutto, il contratto è un negozio giuridico che costituisce la principale forma di esercizio dell'autonomia privata. È un negozio giuridico che consente alle persone di autoregolare i propri interessi, determinando regole per subordinare il proprio comportamento all'interno di tale negozio. Si può dire che tra il negozio giuridico e l'autonomia privata si trova il potere di autodeterminazione, e che il contratto è lo strumento utilizzato per realizzare alcuni desideri, come quelli di natura esistenziale²³².

Tuttavia, la trasformazione dello scenario economico e della realtà sociale è un fenomeno importante per la legge perché è legato alla nozione di conflitto di interessi ed è finalizzato agli obiettivi essenziali di giustizia e sicurezza. Questo è quanto si evince dalla funzione promozionale del diritto, poiché ciò che si sviluppa è la promozione di determinati comportamenti, voluti dal legislatore, attraverso norme che incoraggiano i destinatari²³³.

La dignità della persona umana, la solidarietà sociale e la funzione sociale degli individui hanno fatto sì che l'individualismo cedesse il passo all'idea di proteggere i vulnerabili e gli iposufficienti. Il principio dell'uguaglianza contrattuale era in precedenza un'ipocrisia, per cui dall'industrializzazione in poi si è giustificata la protezione dei più

²³¹ Secondo A. J. DE AZEVEDO, *O Direito pós-moderno e a codificação*, in *Rev. dir. consum.*, n. 33, 2000, p. 123: il diritto di oggi è più complesso di quello di ieri e quello di ieri più complesso dell'altro ieri". Per A. M. PIERONI, *Princípios gerais e princípios contratuais: código civil x código de defesa do consumidor*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 28, n. 02, 2021, p. 74, i principi di buona fede oggettiva, di equilibrio contrattuale e di funzione sociale del contratto, applicati in funzione dell'intensità delle esigenze di valore, determinano così la coesistenza di norme e di coerenza sistematica.

²³² Secondo A. J. DE AZEVEDO, *O Direito pós-moderno e a codificação*, in *Rev. dir. consum.*, n. 33, 2000, p. 123, il diritto di oggi è più complesso di quello di ieri e quello di ieri più complesso dell'altro ieri". Per A. M. PIERONI, *Princípios gerais e princípios contratuais: código civil x código de defesa do consumidor*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 28, n. 02, 2021, p. 74, i principi di buona fede oggettiva, di equilibrio contrattuale e di funzione sociale del contratto, applicati in funzione dell'intensità delle esigenze di valore, determinano così la coesistenza di norme e di coerenza sistematica.

²³³ Ciò implica il riconoscimento del ruolo della "norma giuridica, allo stesso tempo, come dissipatore di disaccordi e come regola di condotta, in modo da servire da parametro per il futuro comportamento della comunità". S. T. DANTAS, *Programa de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 13. Viene presentata una "teoria funzionale del diritto" che consente il passaggio dallo Stato garante allo Stato dirigista, generando la metamorfosi dal diritto come strumento di controllo sociale al diritto come strumento di direzione sociale. N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1977, p. 63.

deboli economicamente, che di norma si sottomettono alla standardizzazione contrattuale determinata dalla parte più forte²³⁴.

La dignità della persona umana si manifesta nel diritto civile dal punto di vista dell'associazione, vale a dire che nei rapporti commerciali la dignità della persona umana è il fondamento, fin dal primo contatto sociale, come substrato minimo per la formazione di relazioni obbligatorie. Vi è quindi la necessità di realizzare la solidarietà attraverso la cooperazione degli individui per soddisfare gli interessi patrimoniali reciproci, senza compromettere i diritti della personalità e la dignità del creditore e del debitore²³⁵.

Il contratto, uno degli istituti più importanti del diritto privato, non è rimasto indenne dalle trasformazioni sociali avvenute negli ultimi anni. Alcuni parlano addirittura di declino del contratto. In realtà, la concezione tradizionale del contratto ha ceduto il passo a nuovi principi che hanno il compito di evidenziare la maggiore attenzione agli interessi sociali coinvolti: la buona fede oggettiva, la funzione sociale e l'equilibrio contrattuale²³⁶.

²³⁴Certo, “tutti dovrebbero essere uguali, ma non lo sono, o per mancanza di opportunità o di condizioni per svilupparsi”, dice Senise Lisboa, ed è comprensibile favorire i più deboli economicamente e quelli a cui la legge presuppone una maggiore fragilità, come il consumatore: R. S. LISBOA, *Dignidade e solidariedade civil-constitucional*, in *Rev. dir. priv.*, v. 11, n. 42, 2010, p. 50-51.

²³⁵ La complessità delle situazioni giuridiche richiede la ricostruzione dello schema obbligatorio sulla base di situazioni giuridiche complesse. Cfr. R. FAVALE, *La complessità de rapporto obbligatorio nel modello tedesco*, in *Diritto civile comparato. Percorsi di approfondimento* a cura di R. Favale, Giovanni Varanese e Maria Paola Mantovani, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, p. 38 ss.; R. MARINANGELO, *A relação jurídica obrigacional complexa no direito brasileiro e as consequências no direito das obrigações*, in M. C. De Cicco e R. Marinangelo (coords.), *Direito Civil Comparado. Itinerários*, Ed. Processo, Rio de Janeiro, 2023, p. 121 ss.

²³⁶ Azevedo ridefinisce la teoria del contratto tra i principi tradizionali, che consistono nell'autonomia della volontà, nella forza obbligatoria del contratto (*pacta sunt servanda*) e nella relatività degli effetti contrattuali, e i nuovi principi del contratto, che consistono nella buona fede oggettiva, nell'equilibrio economico e nella funzione sociale del contratto. Tuttavia, i nuovi e i vecchi principi non devono essere considerati assoluti, poiché coesistono l'uno con l'altro. Nemmeno l'“ipercomplessità”, come la definisce Azevedo, permette di sostituire i principi classici con quelli nuovi. Ciò che esiste è una coesistenza che deve essere analizzata in conflitti ipotetici concreti: così, A. J. DE AZEVEDO, *Princípio do Novo Direito Contratual e Desregulamentação do Mercado, Direito de Exclusividade nas Relações Contratuais de Fornecimento, Função Social do Contrato e Responsabilidade Aquiliana do Terceiro que Contribui para Inadimplemento Contratual*, in *Rev. tribun.*, v. 87, n. 750, 1998, p. 115-116. Inoltre, afferma F. R. MARTINS, *Direitos humanos fundamentais e relações jurídicas contratuais*, in *Rev. dir. consum.*, n. 58, 2006, p. 58. D. V. GOMES, *O princípio da boa-fé e da função social do contrato e a teoria contratual contemporânea*, in *Rev. dir. priv.*, v. 7, n. 26, 2006, p. 102: che i contratti “sono strumenti adatti alla strumentalizzazione dei diritti umani, anche perché la base che attualmente sostiene questa interpolazione è la stessa: la dignità della persona umana”. Per F. R. MARTINS, *Princípio da justiça contratual*. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 429: “nella considerazione che ‘il diritto serve a generare diritto’, è imperativo cercare attraverso il contratto la costruzione di relazioni uguali, sostanzialmente uguali, preservando l'autonomia privata e i suoi riflessi immediati nella risoluzione e revisione dei contratti, in modo tale da superare i rigori classici della costruzione del benessere”, affermando che l'emergere di un nuovo ordine contrattuale impone la necessità di adeguarsi ai suoi principi, in particolare alla giustizia contrattuale, la cui comprensione va oltre la nozione di semplice equilibrio, cercando indagini più approfondite sul comportamento e sul contenuto delle obbligazioni. V., sul punto, la dottrina italiana: P. PERLINGIERI, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1, 2010, p. 198-201. P. PERLINGIERI, *La tutela del “contraente debole”*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, 2000, p. 753. P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, 2000, p. 548. P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 2001, p. 336-337. B. MARUCCI, *Equilibrio contrattuale: un principio nella continuità*,

Rimangono quindi i principi liberali del contratto (libertà di contrarre, *pacta sunt servanda* e realtà soggettiva) che affermano la libertà contribuendo al controllo dei poteri pubblici, ma sono insufficienti per controllare gli abusi dei poteri privati. Tuttavia, i principi sociali del contratto (funzione sociale, equivalenza materiale e buona fede oggettiva) stanno acquistando sempre più forza e coesione sociale e stanno diventando comuni a tutti i contratti, anche se non esiste un potere negoziale dominante²³⁷.

È il caso del principio di buona fede, che ha assunto un vero e proprio rilievo nell'evoluzione del diritto dei contratti, applicato per controllare la supremazia contrattuale derivante da un'economia di mercato e da una concorrenza imperfetta, spesso esercitata attraverso contratti seriali o di massa, standardizzati, in cui la parte più forte si avvantaggia della disuguaglianza della parte più debole a causa del suo maggiore potere negoziale²³⁸.

La buona fede è così pervasiva nel diritto civile che è difficile, in termini astratti, determinare le aree che ne sono immuni. Ciò che si può concludere è che la buona fede è legata ai fattori socio-culturali di un determinato luogo e tempo, frutto di un periodo in cui si amplificano i doveri generali di condotta e la loro crescente complessità²³⁹.

in *Rass. dir. civ.*, n. 1–2, 2003, p. 220. E. DEL PRATO, *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2009, p. 639.

²³⁷ In Brasile, come ricorda P. L. N. LÔBO, *Princípios sociais dos contratos no código de defesa do consumidor e no novo código civil*, in *Rev. dir. consum.*, n. 42, 2002, p. 195. Si sostiene che l'introduzione esplicita dei principi sociali del contratto nel nuovo Codice civile sia arrivata con diversi decenni di ritardo, e quando si parla di “crisi dello Stato sociale”, sembra che la crisi non sia ancora finita. Paulo Lôbo sostiene, tuttavia, che “la regolamentazione dell'attività economica, al fine di contenere o controllare gli abusi dei poteri privati, è una conquista a cui le società organizzate non intendono rinunciare”, poiché stiamo assistendo alla “crescita della concentrazione delle imprese e dei capitali e alla vulnerabilità delle persone che non hanno potere negoziale, soprattutto di fronte all'uso massiccio di contratti di adesione a condizioni generali predisposte unilateralmente”. Attualmente, Netto Lôbo afferma che i principi sociali non sono radicalmente antagonisti ai principi liberali, in quanto rappresentano tutti delle tappe nell'evoluzione del diritto e dello Stato moderno, per cui i principi liberali sono “compatibili quando sono limitati e guidati dai principi sociali, che prevalgono quando non possono essere armonizzati”.

²³⁸ La buona fede, sancita espressamente prima nel Codice Brasiliano di Difesa del Consumatore e poi nel Codice Civile del 2002, rappresenta un'inversione di tendenza rispetto all'idea obsoleta che il contratto non debba essere corretto o modificato, anche se ingiusto, perché stipulato secondo la volontà delle parti (*pacta sunt servanda*). L'evoluzione della buona fede ha determinato una nuova tendenza per il diritto dei contratti nella crisi dello Stato sociale e nell'ampliamento degli obiettivi di civiltà, volti al “mantenimento e allo sviluppo dell'equilibrio sociale”. M. A. ZANELATO, *Boa-fé objetiva: formas de expressão e aplicações*, in *Rev. dir. consum.*, n. 100, 2010, p. 187 ss. V., sul punto, J. MARTINS-COSTA, *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação*, São Paulo, Saraiva, 2018, p. 35.

²³⁹ M. EHRHARDT JÚNIOR, *A boa-fé na experiência jurídica brasileira*, in *Rev. dir. priv.*, v. 14, n. 55, 2013, p. 208. Inoltre, Martins e Ferreira affermano che il momento di transizione e di crisi sociale richiede che le guide del popolo e dello Stato siano “il rispetto incessante dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto; l'adozione del principio dello sviluppo sostenibile ed equo, che presuppone una gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali, umane, economiche e finanziarie; processi decisionali ragionati e chiari; il primato del diritto nella gestione delle risorse; la lotta costante alla corruzione”: F. R. MARTINS e K. P. FERREIRA, *Diálogo das fontes e governança global: hermenêutica e cidadania mundial na concretude dos direitos humanos*, in *Rev. dir. consum.*, n. 117, 2018, p. 462.

Un aspetto rilevante per considerare la dimensione sociale del contratto è il fatto che alcuni settori dell'attività imprenditoriale necessitano maggiormente dell'incidenza dei nuovi principi del diritto dei contratti (funzione sociale, buona fede oggettiva ed equilibrio contrattuale), soprattutto perché vi è “(1) limitazione della libertà di conclusione o di scelta di un'altra parte contraente, specie nei settori della fornitura di servizi pubblici (acqua, elettricità, telefono, trasporti, ecc.) o di servizi monopolizzati; (2) limitazione della libertà di scelta del tipo di contratto, quando la legge stabilisce tipi di contratto esclusivi in alcuni settori, come la legge sulla licenza, la concessione o la cessione nell'ambito della legge sui diritti contrattuali.) o monopolizzati; (2) limitazione della libertà di scelta del tipo di contratto, quando la legge stabilisce tipi di contratto esclusivi in alcuni settori, come i contratti di licenza, concessione o cessione nell'ambito della legge sul diritto d'autore, e i contratti di partnership e di locazione nell'ambito del diritto agrario; (3) limitazione della libertà di determinare il contenuto del contratto, parzialmente o totalmente, quando la legge definisce in modo cogente ciò che deve contenere, come nell'esempio dei contratti di locazione, dei contratti immobiliari, dei contratti turistici, dei contratti assicurativi e dei piani sanitari”²⁴⁰.

Tuttavia, la (possibile) ambiguità tra mercato e solidarietà non può essere riconosciuta. Questo perché il proprietario, l'impresa e il mercato sono stati rivisti attraverso la lente della funzionalizzazione della proprietà e dei contratti, raggiungendo tutti. I contratti o la proprietà non possono essere funzionalizzati in senso opposto per arrecare danno agli esseri umani, all'ambiente o alla salute della comunità, perché tutti questi valori sono tutelati dall'ordinamento giuridico. L'autonomia privata delle persone è guidata dall'utilità

²⁴⁰ Il Codice Civile brasileiro ha più ampiamente considerato la possibilità di poteri di revisione del contratto da parte del giudice, secondo la decisione di ogni caso specifico, con gli opportuni stampi previsti dal legislatore, quali gli istituti: lesione (art. 157), correzione del valore di una rata sproporzionata (art. 317), attribuzione di un compenso aggiuntivo in assenza di una clausola penale (art. 404, unico comma), riduzione equa di una clausola penale (art. 413), funzione sociale del contratto (art. 421), buona fede oggettiva (art. 422), interpretazione favorevole all'aderente (art. 423), risoluzione per eccessiva onerosità (art. 478), riduzione della rata in un contratto individuale (art. 480) e riduzione proporzionale di un contratto d'opera (art. 620). In realtà, come ricorda P. L. N. LÔBO, *Transformações gerais do contrato*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 4, n. 16, 2003, p. 110, il significato e la portata del contratto riflettono sempre le relazioni sociali ed economiche di ogni momento storico. Il Codice Civile italiano consente al giudice di valutare l'invalidità delle clausole contrattuali e di verificare il “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” tra professionista e consumatore, l’“eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi”, il “carattere ingiustificatamente oneroso e discriminatorio” delle condizioni contrattuali nei rapporti tra imprese di cui una sia in posizione di dominanza assoluta o relativa, o anche tra imprese dominanti e terzi. Questo dimostra quindi un sistema di protezione di una parte a scapito di un'altra. G. DORIA, *Il contratto tra post-modernità e tradizione*, in *Giust. civ.*, v. 3, p. 485–513, 2015, p. 499-500. V., sul punto, M. PENNASILICO, “*Ménage à trois*”: la correzione giudiziale dei contratti, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, 2016, p. 179.

sociale, dalla libertà e dalla dignità della persona umana. Pertanto, la stessa autonomia privata deve essere conforme ad altri principi e valori riconosciuti come base della convivenza umana²⁴¹.

Il diritto dei consumatori, d'altra parte, ha un chiaro carattere promozionale dal punto di vista economico, in quanto il suo ruolo si delinea come fondamento della tutela della persona umana nella società dei consumi e come criterio di economicità che orienta il contenuto dell'intervento legislativo dello Stato nella regolazione del mercato, promuovendo lo sviluppo economico attraverso l'interazione tra le norme del diritto dei consumatori e le altre norme di organizzazione del mercato, come la difesa della libera concorrenza e la tutela dell'ambiente²⁴².

Il sistema giuridico si concretizza nella tutela della persona e nel rispetto della sua dignità, dimostrando che il diritto non è al servizio del mercato, ma che il mercato è ordinato dal diritto, nella prospettiva in cui rispetta i valori preminenti stabiliti dal sistema

²⁴¹ COSÌ P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*. cit., p. 506: la società non si riduce al mercato; il diritto è capace di regolare la società stessa, indicando limiti e misure correttive, che mirano non solo alla ricchezza e alla distribuzione, ma a valori e interessi di natura diversa. L'impatto di principi costituzionali come la dignità umana, la giustizia sociale, l'eliminazione della povertà, la protezione dell'ambiente e la tutela dei consumatori, tra gli altri, ha portato alla fine dell'isolamento dell'autonomia delle imprese: così P. NALIN, *A função social do contrato no futuro Código Civil brasileiro*, in *Rev. dir. priv.*, v. 3, n. 12, 2002, p. 58-59. Ne è un esempio la meritevolezza degli interessi, di cui all'art. 1.322 del Codice Civile italiano, che rappresenta una valutazione positiva dell'atto di autonomia, ovvero un controllo degli interessi perseguiti come apprezzabili dall'ordinamento. Pennasilico sottolinea che l'intento è quello di "escludere dalla tutela espressioni che mirano a risultati palesemente futili e irrilevanti", per cui "ai fini della conservazione non basta la liceità del contratto, ma è necessaria la meritevolezza della tutela degli interessi". M. PENNASILICO, *La ermeneutica di conservazione nei «Principi di diritto europeo dei contratti»*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1-2, 2003, p. 282 s. Ciò porta Pennasilico ad affermare che il negozio giuridico è l'attuazione non solo di diritti soggettivi o di specifici obblighi giuridici a contrarre, ma anche di doveri di solidarietà (economica, sociale e familiare). Si tratta di una "depatrimonializzazione" della teoria del negozio giuridico a favore dell'aggiornamento di una forma giuridica tradizionale (come il principio di conservazione) alla nuova realtà nella rafforzata convinzione della relatività e dinamicità dei concetti giuridici e dell'unità del sistema giuridico. I principi generali (tra cui il principio di conversazione), che costituiscono le linee guida delle materie e delle attività d'impresa, non possono non applicarsi a tutti i contenuti - e non solo a quelli patrimoniali - dell'autonomia d'impresa. Il principio di conversazione è quindi legato al principio di solidarietà, poiché il presupposto per l'applicazione del principio di conservazione in materia negoziale è la serietà dell'intenzione, così come la clausola generale di buona fede, riconosciuta come diretta espressione del principio di solidarietà nell'ordinamento italiano: V. M. PENNASILICO, *L'operatività del principio di conversazione in materia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2003, p. 712. Come afferma L. RUGGERI, *Mercato telematico ed autonomia privata: un nuovo ruolo per la "lex mercatoria"*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1-2, 2002, p. 337 s.: l'autonomia privata deve conformarsi ad altri principi e valori riconosciuti come base della convivenza umana, perché deve essere conciliata con valori fondamentali come la lealtà (correttezza), la trasparenza e l'equità.

²⁴² Questo è il risultato dell'imposizione di doveri legali ai fornitori, finalizzati a "stabilire uno standard di condotta che non riguarda solo i rapporti individuali tra consumatori e fornitori, ma come standard di qualità ed efficienza per il mercato nel suo complesso, generando effetti positivi non solo per gli interessi individuali dei consumatori, ma anche per l'incremento delle relazioni economiche": così, B. MIRAGEM, *Direito do consumidor e ordenação do mercado: o princípio da defesa do consumidor e sua aplicação na regulação da propriedade intelectual, livre concorrência e proteção do meio ambiente*, in *Rev. dir. consum.*, n. 81, 2012, p. 41 s., il quale sostiene che ciò contribuisce allo sviluppo economico, promosso dall'interazione tra le norme del diritto dei consumatori e altre norme di organizzazione del mercato, come la difesa della libera concorrenza e la protezione dell'ambiente.

normativo. L'ordinamento giuridico è influenzato dagli effetti della globalizzazione, del mercato, dello sviluppo economico e dell'interazione tra le norme del diritto dei consumatori e la tutela dell'ambiente, generando nuove possibilità di situazioni giuridiche che includono i diritti economici e sociali, i diritti dei lavoratori, il diritto di accesso ai servizi di interesse economico generale, i nuovi diritti nel campo della bioetica e dell'ambiente, il diritto alla privacy, il diritto alla dignità, il diritto all'unicità e all'identità, il diritto a non essere discriminati, tra gli altri. La necessità di regolare il contratto e il mercato, apparentemente ostacolando la libertà delle parti contraenti, serve a favorire una libertà contrattuale in cui non ci siano abusi²⁴³.

Il binomio libertà contrattuale e utilità sociale permette di comprendere il rapporto tra l'autonomia privata, come espressione degli interessi particolari degli individui, e l'ordinamento giuridico, come espressione degli interessi generali della società. La relazione tra il binomio (libertà contrattuale e utilità sociale) permette di rispondere alla domanda su come e in che misura la libertà contrattuale acquisisca rilevanza nell'ambito dell'utilità sociale²⁴⁴.

²⁴³ Secondo E. CAPOBIANCO, *Globalizzazione, mercato e contratto*, in *Pers. merc.*, v. 3, 2017, p. 137, ciò avviene con “l'attenzione progressivamente mostrata dall'ordinamento giuridico interno e comunitario alla tutela della persona e al rispetto della sua dignità consente di chiarire come il diritto non debba essere considerato al servizio del mercato, ma sia il mercato a dover essere ordinato dal diritto, in una prospettiva rispettosa dei valori preminenti dell'ordinamento”. Gli effetti della globalizzazione, quindi, non si limitano all'espansione dei mercati o alla nascita di un “ordine contrattuale” privato, ma determinano l'emergere di nuove e diverse situazioni giuridiche soggettive che meritano attenzione. Secondo Perlingieri, il mercato deve essere ordinato dalla legge, in modo da rispettare i valori preminenti del sistema. Quando si regola il rapporto tra contratti e mercato, l'obiettivo non è quello di ostacolare la libertà dei contratti, ma di impedire che si verifichino abusi: P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in ID., *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, p. 237 s.

²⁴⁴ Nel diritto italiano, Mazzamuto sostiene che “il dialogo tra autonomia privata e ordinamento giuridico assume connotazioni mutevoli a seconda del periodo storico cui si riferisce e rimanda a concezioni della causa del contratto come veicolo attraverso cui il programma negoziale procede dall'individuo alla società, come elemento di decifrazione dello stesso”. In modo analogo, Mazzamuto afferma che “il dialogo tra autonomia privata e ordinamento giuridico cambia fisionomia, ponendo l'autonomia privata, come previsto, al centro dell'indagine, come ‘elemento trainante’ del diritto privato, non più limitato dalla ricerca di tecniche che soddisfino più adeguatamente il rapporto tra attività d'impresa e ordinamento giuridico”. L'art. 1322 c.c. avvalorava questa lettura configurando l'autonomia privata come libertà di scelta sia del mezzo che del fine da perseguire, ma quest'ultimo è funzione del primo e, come tale, è soggetto a una valutazione esterna che lo accetta o lo rifiuta”. Questo perché “la funzionalizzazione del diritto privato a fini di utilità sociale avviene principalmente allo scopo di tutelare gli interessi di determinate categorie di soggetti, che l'esigenza di tutela eleva al rango di interesse generale, la cui salvaguardia spetta allo Stato, intervenendo nella libertà contrattuale del soggetto in posizione più vantaggiosa”. Altri articoli del Codice Civile incidono sulla libera disposizione dell'autonomia nella fase delle trattative o nell'instaurazione del rapporto o impongono un determinato contenuto contrattuale, come l'obbligo del monopolista di contrattare con chiunque richieda i servizi oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c.c.): così, S. MAZZAMUTO, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Pers. merc.*, v. 1, p. 12-26, 2011, p. 13-14. Inoltre, per C. SALVI, *Libertà economiche, funzione sociale e diritti personali e sociali tra diritto europeo e diritti nazionali*, in *Pers. merc.*, v. 1, 2011, p. 30, si tratta di capire come si realizza la dignità in caso di conflitto tra libertà economiche e diritti personali e collettivi.

Analizzando l'applicazione della funzione sociale nei contratti, è evidente che l'applicazione di questo principio è più direttamente correlata ai diritti sociali, come la salute. Ciò è dovuto all'evoluzione della salute come tema legato all'ambiente, considerando che la salute, come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattia”²⁴⁵.

Considerare il benessere del consumatore è un aspetto essenziale quando si analizza il consumatore in un caso specifico. In questo senso, il benessere è inteso in senso stretto e rappresenta l'interesse del consumatore specifico per un determinato bene o servizio²⁴⁶.

Per quanto riguarda i criteri di interpretazione dei contratti, il primo criterio per l'interpretazione ecologica dei contratti è la buona fede oggettiva, la conservazione dei suoi effetti e l'interpretazione funzionale dei contratti. Ciò significa che la buona fede oggettiva impedisce alle aziende di abusare o di agire illegalmente, causando danni ai concorrenti e ai consumatori. Conservare gli effetti del contratto significa che ogni volta che ci sono due possibili interpretazioni delle clausole contrattuali, una a favore dei principi ambientali e l'altra contro, dovrebbe prevalere l'interpretazione che preserva gli effetti dei contratti, nonché i loro effetti ecologici (positivi). Mentre la terza interpretazione funzionale dei contratti dovrebbe essere orientata verso gli interessi ambientali²⁴⁷.

²⁴⁵ Secondo, E. TOMASEVICIUS FILHO, *Uma década de aplicação da função social do contrato: análise da doutrina e da jurisprudência brasileiras*, in *Rev. tribun.*, v. 103, n. 940, 2014, p. 49: in genere, quando si parla di applicazione della funzione sociale, i casi più frequenti sono legati ai diritti sociali, come la salute, l'alloggio, l'istruzione e altri diritti fondamentali della persona.

²⁴⁶ Secondo Pfeiffer, il benessere dei consumatori è uno degli obiettivi delle regole di difesa della concorrenza. Come argomento per risolvere l'apparente contraddizione, viene fatta una distinzione tra il “benessere del consumatore”, considerato come la massimizzazione del surplus del consumatore e il controllo della monopolizzazione, e la “protezione del consumatore”, intesa come l'insieme di regole che difendono i consumatori da frodi, pubblicità ingannevole e altre pratiche abusive. Ciò porta Pfeiffer ad affermare che, sebbene la politica di concorrenza includa la protezione del benessere dei consumatori tra i suoi obiettivi, non li protegge direttamente. In questo modo, la vulnerabilità dei consumatori può essere esacerbata nel caso di fornitori che detengono una posizione dominante in mercati concentrati, in particolare in oligopoli o monopoli naturali. Ciò significa riconoscere che i consumatori hanno una scelta limitata, o addirittura nessuna scelta nei casi di monopoli, e sono soggetti a pratiche o clausole abusive. Inoltre, il fornitore stesso può essere più propenso a commettere abusi perché ritiene di avere un vantaggio competitivo minore rispetto al consumatore, che è meno resistente a tali comportamenti a causa della ridotta o assente alternativa di cambiare fornitore: V. R. A. C. PFEIFFER, *Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 143 ss.

²⁴⁷ Al riguardo M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, Milano, n. 4, 2017, p. 821, questione se i tempi non siano maturi per i contratti ecologici. A questa domanda se ne aggiunge un'altra: i tempi non richiedono imperativamente contratti ecologici? Una possibile risposta per l'autore è che l'ecologia, compreso l'interesse ambientale, trascende la causa del contratto stesso, imponendo la consapevolezza dell'uso razionale delle risorse naturali anche nella prospettiva delle generazioni future, che devono quindi rispettarla.

I programmi aziendali possono essere formalmente legali, ma allo stesso tempo possono avere effetti dannosi sui soggetti più vulnerabili. Questo è ciò che si può imparare dalla massima secondo cui non tutto ciò che è lecito è giusto. Questo è ciò che accade con il controllo della meritevolezza di protezione, riassumendo la legalità costituzionale epistemologicamente considerata come tale²⁴⁸.

Un esempio molto caratteristico del controllo della legittimità dei contratti è l'abuso di diritto. In Brasile, in particolare, si ritiene che abbia commesso un atto illecito anche il titolare di un diritto che, nell'esercitarlo, superi manifestamente i limiti imposti dal suo scopo economico o sociale, dalla buona fede o dai buoni costumi. Pertanto, l'abuso di diritto è considerato un atto illecito atipico che viola valori e principi quali la buona fede, i buoni costumi e la finalità economica e sociale del diritto²⁴⁹.

²⁴⁸ Come sappiamo, non tutto ciò che è lecito è giusto. Di fronte a una legge destinata a portare a una decisione corretta dal punto di vista formale, ma ingiusta dal punto di vista degli effetti che determina, il giudice può cercare di trovare una soluzione diversa. In Italia, i giudici cercano di trovare questa soluzione proprio ricorrendo al controllo della meritevolezza degli interessi, che riassume epistemologicamente la legalità costituzionale. [...] L'obiettivo principale, quindi, è quello di funzionalizzare l'autonomia privata alla realizzazione della persona umana. In questo senso, con l'obiettivo di rendere effettiva la funzione di riferire l'autonomia privata ai valori costituzionali, la giurisprudenza brasiliana ha esteso le regole riservate ai consumatori anche alle relazioni tra professionisti, come nei casi frequenti di un professionista in situazione di maggiore vulnerabilità rispetto a un altro professionista forte: V. M. C. DE CICCO, *Poderes do juiz, função social do contrato e equilíbrio contratual na legalidade constitucional. Estudos em homenagem a Maria Celina Bodin de Moraes*, in Joyceane Bezerra de Menezes e Fernanda Nunes Barbosa (coords.), *A prioridade da pessoa humana no direito civil-constitucional*, Indaiatuba, Editora Foco, 2024, p. 199.

²⁴⁹ In Brasile, il Codice Civile tratta degli atti illeciti all'art. 186, quando dice che “chiunque, per azione od omissione volontaria, negligenza o imprudenza, violi un diritto e provochi un danno a un altro, anche se esclusivamente morale, commette un atto illecito”; poi, all'art. 187, tratta dell'abuso di diritto, “commette un atto illecito anche il titolare di un diritto che, nell'esercitarlo, superi manifestamente i limiti imposti dal suo scopo economico o sociale, dalla buona fede o dai buoni costumi”. Secondo Lopez, “la base per limitare l'esercizio dei diritti e delle altre prerogative è il rispetto dei diritti altrui e dei principi e valori dell'ordinamento”. In questo senso, “l'abuso di diritto è un atto illecito o un atto illecito atipico che viola valori e principi quali la buona fede, i buoni costumi e la finalità economica e sociale del diritto”, ed è inteso come esercizio inammissibile di posizioni giuridiche. Lopez ritiene che l'abuso di diritto sia una figura giuridica autonoma e non dipenda da diritti soggettivi, in quanto l'accertamento dell'atto in abuso di diritto avviene in modo oggettivo nel giudizio di contrarietà della condotta ai valori dell'ordinamento, ed è oggettivo-finalistico. L'abuso di diritto è anche considerato autonomo dalla responsabilità civile, in quanto gli atti abusivi non sempre portano al risarcimento, ma possono portare all'annullamento, a multe o ad altre sanzioni. Pertanto, “in quanto figura autonoma, la categoria dell'abuso del diritto si applica a tutte le realtà giuridiche e a tutti i rami del diritto”: così, T. A. LOPEZ, *Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito*, in *Rev. tribun.*, São Paulo, v. 98, n. 885, 2009, p. 66. Occorre prestare attenzione alle differenze tra gli istituti dell'illecito e dell'abuso del diritto in Brasile e in Italia, che non ha una definizione specifica di abuso del diritto. C. AMATO, *Considerazioni a margine della dottrina dell'abuso del diritto*, in *Riv. eur. dir. priv.*, 2017, p. 260, afferma che “per ampliare il discorso, sempre nell'ottica di verificare la necessità o meno di una dottrina dell'abuso, ci si potrebbe chiedere se qualificare come abusivo il comportamento di chi approfitta dell'altrui stato di pericolo o di bisogno per stipulare un contratto aggiunga qualcosa - a livello prescrittivo - alla classificazione dell'annullamento che colpirebbe quel contratto”. Così, il “ragionamento potrebbe estendersi al giudizio di emulazione di un atto con cui un proprietario danneggia il suo vicino, o alla violazione dell'obbligo di buona fede, chiedendosi se l'aggiunta che tali violazioni sono sintomo di abuso sia in qualche modo rilevante a livello dell'anno dell'importo risarcibile”. V., sul punto, M. C. DE CICCO, *O papel dos deveres na construção da legalidade constitucional / Il ruolo dei doveri nella costruzione della legalità costituzionale, in os deveres na era dos direitos entre ética e mercado – I doveri nell'era dei diritti tra etica e mercato* a cura di M. C. De Cicco, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 49: “da quanto finora esposto resta chiaro che il tramonto dell'individualismo e l'emersione del personalismo con il riconoscimento,

Nel diritto contrattuale, devono essere rispettati gli scopi economici, sociali o ambientali, la buona fede e il buon costume per non incorrere in un abuso di diritto o in clausole abusive, secondo il caso pratico. Inoltre, devono essere rispettati i doveri legati al contratto, come la lealtà, la fiducia, l'etica, l'informazione, tra gli altri. Si ritiene inoltre che il Codice brasiliano di Difesa del Consumatore vieti di ottenere un vantaggio eccessivo, attraverso l'articolo 39, V e l'articolo 51, IV, considerati una clausola generale che, insieme all'articolo 187 del Codice Civile, promuove criteri per correggere gli abusi nelle relazioni di consumo, considerando la funzione sociale ed economica, la buona fede, il buon costume, l'equità, ecc., come linee guida per qualsiasi rapporto di consumo che sia caratterizzato da pratiche abusive e violi gli interessi patrimoniali e/o esistenziali dei consumatori, in particolare i rapporti che prevedono la fornitura di servizi. In Italia, le clausole abusive sono disciplinate nel Codice del Consumo all'art. 33 che considera abusive le clausole che, nonostante la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Allo stesso modo, il Codice Civile fa riferimento alle clausole vessatorie, o meglio “onerose”, all'art. 1341, che disciplina le condizioni generali del contratto, laddove prevede una forma di tutela minima del contraente debole, richiedendo in via formale che alcune clausole particolarmente gravose non siano efficaci nei suoi confronti se non approvate espressamente per iscritto²⁵⁰.

nella Costituzione, del principio di solidarietà, incide profondamente sul modo di intendere il diritto e di conseguenza sulla teoria dell'interpretazione che non può non essere teleologica e sistematica in un ordinamento ormai funzionalizzato ai valori della persona e della sua dignità”. Secondo P. PERLINGERI, *Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, in ID., *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi di diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 371 ss.: l'ambito contrattuale è il settore più restio a riconoscere i doveri giuridici, i valori costituzionali, soprattutto il principio di solidarietà, penetrano attraverso le clausole generali, nell'ottica del diritto civile nella legalità costituzionale.

²⁵⁰ Resta inteso che la sua adozione come clausola generale nell'ordinamento giuridico brasiliano, stabilita nell'articolo 187 del Codice Civile, consente di applicarla a tutti i casi in cui il diritto viene esercitato in modo abusivo, non rispettando gli scopi economici, sociali o ambientali, la buona fede e i buoni costumi. Allo stesso modo, l'abuso di diritto è caratterizzato da alcuni casi di esercizio del diritto di proprietà, come previsto dall'articolo 1.228, § 2, che stabilisce che “sono vietati gli atti che non recano al proprietario alcun conforto o utilità, e sono animati dall'intenzione di nuocere ad altri”. Si può notare che l'istituto dell'abuso di diritto, nel senso che i diritti non possono essere esercitati in modo abusivo, unito alla libertà, alla buona fede oggettiva (art. 422), all'imprevedibilità (art. 317), alla lesione enorme (art. 478), al pregiudizio soggettivo (art. 157), alla funzione sociale dei contratti (art. 421) si completano a vicenda nell'unità del diritto civile (teoria oggettiva dell'abuso di diritto): V., sul punto, F. C. LUNARDI, *A teoria de abuso de direito no direito civil constitucional: novos paradigmas para os contratos*, in *Rev. dir. priv.*, v. 9, n. 34, 2008, p. 132. D. VALENTINO, *La caducazione delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza comunitaria*, in *Pers. merc.*, v. 4, 2016, p. 154, indica l'eteroregolazione come esempio di lotta alle clausole vessatorie, perché “nelle dinamiche dei rapporti tra imprese e consumatori o tra imprese che non si trovano nella stessa posizione contrattuale, l'eteroregolazione può svolgere una funzione di riequilibrio della struttura contrattuale, in

L'esercizio del diritto determina la necessità di considerare lo scenario sociale relativo a tale diritto e di osservare i limiti imposti dalla buona fede e dai buoni costumi. In Brasile, l'abuso di diritto è trattato come un tipo di atto illecito, poiché una volta riconosciuta la teoria dell'abuso di diritto, gli atti che superano i limiti legali stabiliti saranno contrari alla legge (l'atto abusivo è solo apparentemente conforme alla legge)²⁵¹.

Affinché il diritto civile brasiliano risponda alla legalità costituzionale, deve riconoscere la meritevolezza di tutela, espressione assente nei codici brasiliani e ripresa dall'art. 1.322 del Codice Civile italiano, che recita: “le parti possono anche stipulare contratti che non appartengono ai tipi con regolamentazione specifica, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”²⁵².

Gli esempi di abuso del diritto nella pratica legale possono essere classificati come “esercizio vano del diritto”; “esercizio immotivato del diritto”; “esercizio adulterato del diritto” ed “esercizio contraddittorio del diritto”, riconosciuto dalla dottrina come *nemo potest venire contra factum proprium*²⁵³. Una considerazione interessante sull'abuso di diritto è che, per caratterizzarlo, è necessario che nell'esercizio del diritto vengano superati alcuni limiti, che possono essere considerati: lo scopo economico o sociale dell'esercizio del diritto; la buona fede e i buoni costumi, che sono considerati l'insieme delle norme etiche generalmente osservate e ritenute rilevanti per mantenere un equilibrio nei rapporti

quanto introduce regole che la predisposizione unilaterale del contenuto può aver oscurato o ‘aggirato’; questa funzione viene svolta sempre più frequentemente anche attraverso atti amministrativi, che predeterminano il contenuto contrattuale con clausole imperative. Va però opportunamente valutato che in alcuni casi l'attività di sostituzione di clausole vessatorie o di integrazione del contenuto con norme eterogenee può sostanzialmente vanificare l'attuazione dei principi generali europei, che sono alla base del sistema di questo settore contrattuale”. Questo succede soprattutto perché in Italia e in Brasile la disciplina della tutela del consumatore in generale (art. 6 c. cons e art. 1 CDC), è definita come norma di ordine pubblico, dove è evidente che in un contesto transnazionale l'ordine pubblico mira a neutralizzare gli atti che contrastano con norme che esprimono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico europeo. Come afferma V. RIZZO, *Le «clausole abusive» nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria*, Camerino: Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, p. 406. ID, *La riforma del codice del consumo nel prisma delle fonti*, in *Le corti umbr.*, n. 3, p. 412, è necessario fare in modo che la tutela giudiziaria, pur garantendo un controllo preventivo e indipendente, non sia lenta e più costosa.

²⁵¹ In Brasile, come regola generale, la responsabilità civile per abuso di diritto è soggettiva, dipendendo dalla colpa dell'agente e dall'esistenza di un danno; tuttavia, nei rapporti di consumo (art. 12 e art. 14 del Codice di Difesa del Consumatore) e nelle attività rischiose (art. 827, co. unico, del Codice Civile) la responsabilità è oggettiva. T. B. PERES, *Abuso do direito*, in *Rev. dir. priv.*, v. 11, n. 43, 2010, p. 68.

²⁵² E. N. DE SOUZA, *Merecimento de tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil*, in *Rev. dir. priv.*, v. 15, n. 58, 2014, p. 77, afferma che, nell'accezione brasiliana del termine, la nozione significa riconoscere che l'efficacia di determinate condotte private è compatibile con l'ordinamento giuridico; pertanto, esse devono essere tutelate. Si constata che un certo atto è strutturalmente lecito e funzionalmente non abusivo perché il Codice civile brasiliano riconosce espressamente la figura dell'abuso di diritto e la equipara a un atto illecito.

²⁵³ Cfr J. G. B. FERNANDES JÚNIOR, *O significado do “abuso do direito” na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça*, in *Rev. dir. priv.*, v. 20, n. 99, 2019, p. 68 s.

reciproci tra i membri delle comunità. Si dà il caso che queste norme tendano a variare nel tempo e nello spazio, soprattutto nel mondo contemporaneo²⁵⁴.

È quanto accade con la duplice funzione economica e sociale del contratto, che merita un'ulteriore riaffermazione perché continua a provocare sconvolgimenti economici e sociali. Il contratto non smette di esercitare la sua funzione economica, ma vi aggiunge una funzione sociale per impedire l'esercizio di attività contrarie agli interessi della società, tanto da manifestarsi come un vero e proprio abuso di diritto. Questo soprattutto perché il cambiamento sociale tecnologico ha richiesto una rivitalizzazione del contratto. I vecchi obblighi statici non rispondono più alle preoccupazioni sociali e stanno diventando dinamici. In questo senso, o si cambia il contratto o lo si abbandona. La scelta è stata quella di cambiare. Esso vincola le parti, ma l'equilibrio tra i contraenti viene mantenuto. Il contratto come strumento di cooperazione ha il compito di servire gli interessi delle parti e della società, in cui il buon funzionamento della circolazione della ricchezza è reso possibile dalla formalizzazione di relazioni contrattuali equilibrate. Emerge una libertà qualificata in cui tra le parti devono essere presenti lealtà e fiducia²⁵⁵.

Infatti, è riconosciuta dalla dottrina giuridica l'accezione di abuso del diritto come esercizio di un potere (legale o convenzionale) attribuito ad un soggetto, formalmente rientrante nell'ambito della fattispecie, ma sostanzialmente deviante rispetto alla sua funzione²⁵⁶.

Le situazioni giuridiche soggettive sono limitate da espressioni giuridiche come il principio di solidarietà o di ordine pubblico, la lealtà, la diligenza, la buona fede, tra le

²⁵⁴ In questo senso, J. C. B. MOREIRA, *Abuso do direito*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 4, n. 13, 2003, p. 105 s.

²⁵⁵ In Brasile, si riconosce che il legislatore del Codice Civile, promulgato nel 2002 con un progetto che risale al XX secolo, si è ispirato alla Costituzione federale brasiliana del 1988, che afferma che la proprietà ha una funzione sociale. Tuttavia, la funzione sociale del contratto non deve e non può, secondo A. WALD, *A dupla função econômica e social do contrato*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 5, n. 17, 2004, p. 4 s., eliminare il suo contenuto economico, ma deve conciliare gli interessi delle parti e quelli della società, affermando che l'analisi della portata della funzione sociale del contratto avviene attraverso una visione sistemica basata sui valori costituzionali e sulla filosofia del nuovo diritto civile. Va sottolineato che l'idea non è quella della funzione sociale come sinonimo di protezione della parte economicamente più forte nella relazione contrattuale. Il contratto non è un negozio giuridico isolato, formalizzato in una sorta di bolla o isola isolata, soprattutto perché si manifesta come un blocco di diritti e obblighi ed è di natura dinamica.

²⁵⁶ “In primo luogo, è necessario stabilire il significato da attribuire alla ‘positività’ del diritto. L'oggetto del dare (il testo) è ‘dato’ (il contenuto del testo) perché è ‘dato’ al destinatario, non come soggetto passivo di consegna, ma perché lo colga. Il contenuto non si forma quando il legislatore produce il testo: la produzione è una fase che deve essere seguita da un'altra, cioè la ricezione del testo da parte del destinatario, l'interprete”: P. PERLINGIERI, *O direito civil na legalidade constitucional*, cit., p. 600-601.

altre, soprattutto quelle riconosciute come clausole generali²⁵⁷. L'intero sistema giuridico viene interpretato alla luce della sua costituzione, il che significa che anche le norme specifiche, come i negozi giuridici o gli statuti delle organizzazioni, devono rispettare quanto stabilito dal testo costituzionale. Pertanto, l'abuso dei diritti si può configurare quando, in una relazione complessa, si percepisce la presenza di interessi opposti giuridicamente rilevanti, nel rispetto dell'armonizzazione imperativa e dei criteri di proporzionalità individuale e sociale. L'esercizio dei diritti è limitato dagli interessi meritevoli di tutela nella loro specifica situazione giuridica.

La ragionevolezza e la proporzionalità degli interessi giuridici assumono importanza nel contesto di abusi ricorrenti che riguardano i rapporti contrattuali, come nel caso dell'ambiente, che assume un carattere trasversale per il diritto civile. Si è assistito a una costante e progressiva rivalutazione del concetto di interesse, che ha portato a identificare l'ambiente in base al valore che rappresenta per il soggetto, e non solo al bene, in relazione al quale, inoltre, è possibile una gradazione di interessi²⁵⁸.

La proporzionalità e la ragionevolezza vengono in primo piano quando si tratta di diritti di proprietà soddisfatti dal principio della funzionalizzazione del diritto, in modo che i valori e gli interessi costituzionalmente protetti siano interpretati in questo modo quando entrano in conflitto²⁵⁹.

²⁵⁷ “I valori che ispirano l'ordinamento giuridico, e la cui violazione nell'esercizio caratterizza l'abuso, vanno ricercati nel quadro assiologico inscritto nella Costituzione, quindi al vertice del sistema”. In questa prospettiva, si sottolinea la necessità di rispettare gli interessi esistenziali che sono in gioco in una determinata situazione giuridica, nella quale si inserisce il diritto da esercitare. Il mancato rispetto di questi interessi nell'esercizio del diritto comporta la non tutela dell'atto, che diventerà illegittimo perché costituisce un abuso di diritto”: così, V. M. CARDOSO, *O abuso do direito na perspectiva civil-constitucional*, in M. C. B. de Moraes (coord.), *Princípios do direito civil contemporâneo*, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 89.

²⁵⁸ V., sul punto, P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, cit., 2001, p. 336-337. Secondo G. VILLANACCI, *Il rapporto tra ragionevolezza e proporzionalità nella rilevazione delle situazioni di abuso, con particolare riferimento alla riduzione ex officio della clausola penale*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 19, n. 01, 2019, p. 123: la lettura funzionalizzata dei principi costituzionali obbliga a distinguere tra legalità e meritevolezza. La ragionevolezza permette al sistema normativo astratto di adattarsi alla realtà empirica e la meritevolezza permette la riproposizione negoziale del costante rapporto tra istanze sociali e dati costituzionali. La proporzionalità è in una valutazione complessiva dei valori che sorreggono una determinata situazione di fatto e dai quali non si può prescindere per l'interpretazione: Cfr. G. VILLANACCI, *Rilevanza e bilanciamento degli interessi nella qualificazione e quantificazione del danno*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 4, n. 02, 2015, p. 103 e G. VILLANACCI, *L'opaco profilo del risarcimento civilistico nella complessa disciplina ambientale*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 1, n. 01, 2014, p. 189.

²⁵⁹ R. M. BOVA, *Proporzionalità e ragionevolezza nel diritto di proprietà*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2010, p. 709, afferma che “sono rilevanti tutti i valori e gli interessi costituzionalmente protetti che potenzialmente confliggono con il libero ed esclusivo uso privato dei beni (dalla salute al lavoro, dalle esigenze abitative alla tutela dell'ambiente, dalla libertà e sicurezza della persona alla sua dignità e uguaglianza sostanziale, alla solidarietà e così via)”. Le costituzioni contemporanee proteggono le persone vulnerabili, elencando la lotta all'emarginazione tra i loro principi e obiettivi: Cfr. F. MAISTO, *Sussidiarietà: autonomie e coesione sociale*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, 2017, p. 1364.

2.4. L'energia elettrica come minimo esistenziale: contratti di profitto e contratti Prosumer

È noto che un contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale che si perfeziona con il consenso di due o più parti, allo scopo di costituire, modificare o estinguere diritti, pretese, azioni o eccezioni. È il risultato di esigenze economiche e sociali, di cui è un esempio la forma più rudimentale di contratto: il baratto²⁶⁰.

La crisi del contratto rappresenta in realtà la risignificazione del contratto. Non sono l'ascesa e la caduta della libertà contrattuale o la morte del contratto i protagonisti dell'analisi della teoria classica dei contratti. Il protagonismo dei contratti sta nel riconoscere che i contratti non sono racchiusi in un unico istituto, ma sono permeati da pacchetti di contratti che rendono complesso questo istituto giuridico. Il discorso sulla morte dei contratti è quindi un discorso sulla vita dei contratti²⁶¹.

In realtà, la conclusione della complessità della teoria dei contratti sta nel riconoscere che la giurisdizionalizzazione dei contratti rende possibile, nei casi necessari, il funzionamento del diritto e il fluire delle relazioni di mercato²⁶².

²⁶⁰ Secondo C. M. DA S. PEREIRA, *Instituições de direito civil: contratos – v. III*, Atual. Caitlin Mulholland, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p. 35, si comprende che quando si tratta di un negozio giuridico, la sua nozione primaria si basa sull'idea di un presupposto di fatto, voluto o messo in atto dalla volontà, e riconosciuto come base dell'effetto giuridico che si persegue. Mentre il suo fondamento etico è la volontà umana, purché sia conforme al diritto, poiché il suo habitat è l'ordinamento giuridico, il suo effetto è la creazione di diritti e obblighi. Così, “il contratto è un accordo di volontà, conforme alla legge, che ha per oggetto l'acquisto, la salvaguardia, il trasferimento, la conservazione, la modifica o l'estinzione di diritti”. Tradizionalmente, C. M. BIANCA, *Diritto civile. Il contratto – v. 3*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 1 S., definisce il contratto come “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico tra loro”; pertanto, “la figura del contratto è prevista e definita dal codice civile (art. 1321), che detta una disciplina contrattuale generale e una disciplina specifica dei singoli tipi di contratto (vendita, permuta, ecc.)”. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Camerino, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 339, parla di “interpretazione tecnica” dei contratti, quando la soluzione supera la coscienza degli autori del contratto e non è più inquadrata nella totalità individuale di entrambe le parti, ma nella totalità dell'ambiente sociale, secondo le sue attuali opinioni sull'autonomia privata.

²⁶¹ Secondo E. R. GRAU, *Um novo paradigma dos contratos?*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 96, 2001, p. 425-426: il contratto non è un istituto singolo, ma si fa come un fascio di istituti giuridici (contratti).

²⁶² Grau sostiene che “è più difficile accettare che il nuovo e il vecchio si fondano e, di conseguenza, i confini di un estratto sono fluidi, rendendo impossibile la comoda illusione della certezza del diritto”. Gran parte dei disaccordi dottrinali sul contratto moderno derivano dalla dimenticanza di una premessa fondamentale che l'interprete (autentico o meno) dovrebbe necessariamente tenere a mente: ogni contratto strumentalizza la giurisdizionalizzazione di uno o più rapporti commerciali tra le parti che vi partecipano e ne sono vincolate”. Questo perché “il vincolo contrattuale (vincolo giuridico) stabilisce una situazione di certezza e sicurezza giuridica per le parti. Vale a dire: ogni parte ha l'apparente certezza e sicurezza che ne deriva, che in caso di violazione del contratto, sarà in grado di ricorrere a mezzi legali appropriati per ottenere il risarcimento di tale violazione, o anche l'esecuzione coercitiva dell'accordo”. Secondo Grau è “innegabile che questa premessa di base contaminerà tutti i contratti, siano essi amministrativi, commerciali, di lavoro o con i consumatori”. Pertanto, la “situazione di certezza e sicurezza è uno dei principali motori che porta le parti a ricercare il vincolo contrattuale e, soprattutto, l'ordinamento giuridico a tutelarlo”. La conclusione è che “se il diritto serve a

Il concetto giuridico di esistenziale è inteso come valore della persona umana, nel suo complesso fisico e mentale, che consente di attribuire dignità a situazioni che non sono puramente biologiche o morali²⁶³.

I contratti stipulati per soddisfare un'esigenza esistenziale del contraente dovrebbero essere sottoposti a un regime di tutela, facendo prevalere i cosiddetti nuovi principi contrattuali (buona fede oggettiva, equilibrio economico e funzione sociale del contratto) sui cosiddetti principi contrattuali tradizionali (autonomia della volontà, forza vincolante del contratto e relatività degli effetti contrattuali). D'altra parte, i contratti che non vengono stipulati per soddisfare esigenze esistenziali sono compatibili con una disciplina più liberale, il che significa che dovrebbero essere maggiormente influenzati dai principi classici ma sempre nel rispetto dei principi costituzionali, che devono essere funzionalizzati alla realizzazione della persona umana. Emerge la necessità di differenziare i contratti in base all'entità dell'utilità esistenziale del bene o del servizio di cui si contratta l'acquisizione o l'uso. È il contrario dell'eccessiva subordinazione o dell'eccessiva opposizione in termini dicotomici tra individuo e sociale, privato e pubblico o qualsiasi altro binomio che si riflette nella teoria contrattuale. Porta a riconoscere che i contratti non sono una categoria omogenea e possono essere classificati sia in senso più liberalizzante sia in senso più socializzante. Lo dimostra l'abbandono stesso dell'imposizione che tutte le questioni contrattuali si sviluppino attorno a un unico paradigma²⁶⁴.

organizzare, gestire e armonizzare i conflitti, la giurisdizione dei contratti permette al diritto di funzionare, perché traduce sicurezza e prevedibilità, perché rende possibile il fluire delle relazioni di mercato". E. R. GRAU, *Um novo paradigma dos contratos?*, cit., p. 424 s.

²⁶³ Si fonda così il danno esistenziale, inteso come "esigenza di elasticità legata alla necessità di tutelare congiuntamente il valore dell'uomo, nel suo complesso fisico e psichico, consentendo di attribuire dignità risarcitoria a quelle lesioni giuridicamente rilevanti, ma che non appaiono riconducibili out court, né alla natura del danno biologico, né alla richiesta di danno morale". Viene riconosciuta la multiforme fisionomia della personalità umana, non più limitata al profilo economico-reddituale dell'esistenza, né confinata entro i rigidi canoni stabiliti dalla scienza medica, ma chiaramente enucleata attorno a valori intangibili. A. COCCO, *Il danno esistenziale da immissioni «abitative»*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, 2018, p. 1404. Per una prima analisi ad ampio raggio del danno esistenziale V., P. CENDON e P. ZIVIZ, *Il rinascimento del danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2003 ed ivi indicazioni di dottrina e giurisprudenza.

²⁶⁴ Negreiros presenta il "paradigma dell'essenzialità" per la teoria dei contratti, in quanto capace di servire come strumento per distinguere i contratti alla luce delle funzioni svolte dai contratti in relazione alle esigenze esistenziali del contratto. Il ruolo del giudice in ambito commerciale è diverso, quindi, quando si tratta di "(1) un contratto di compravendita, destinato a curare il contraente o qualcuno che deve curare, o, invece, (2) un contratto, anch'esso di compravendita, di profumi o gioielli". Negreiros sostiene che l'uso della classificazione dei beni in base alla loro utilità esistenziale è incorporato nel diritto contrattuale al fine di fornire parametri per la gerarchizzazione in concretum dei valori individualisti e solidaristi che coesistono nella Costituzione: V. T. NEGREIROS, *Teoria do Contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 31 ss. G. TEPEDINO; H. H. BARBOZA; M. C. B. DE MORAES, *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República: volume I*, cit., p. 17, mettono in evidenza come la buona fede oggettiva consista in un dovere di condotta che obbliga le parti a comportarsi in modo compatibile con i fini economici

Nel difendere il paradigma dell'essenzialità per la teoria dei contratti, si ribadisce che non c'è contraddizione tra, da un lato, la funzionalizzazione del diritto civile all'ordinamento costituzionale - nello specifico, la promozione prioritaria dei valori esistenziali - e, dall'altro, il riconoscimento che gli strumenti a disposizione del diritto civile non sono di per sé efficaci nel garantire una maggiore uguaglianza e giustizia sociale²⁶⁵.

Il concetto di bisogno deve passare da una configurazione meramente formale a una manifestazione economica e sociale. Questo cambiamento è sostenuto dal diritto fondamentale a una vita dignitosa. Nel rispetto dell'individuo, spetta alla legge comprendere i suoi bisogni fondamentali come essenziali e considerarli in termini concreti, il che rappresenta la realizzazione di un ampio diritto alla vita²⁶⁶.

Si nota comunque come gli interessi ambientali e lo sviluppo sostenibile si stiano spostando da un limite esterno a un limite interno dell'autonomia negoziale conformando così il suo contenuto. La questione centrale dell'aumento dell'interesse giuridico per la protezione dell'ambiente risiede nell'uso irrazionale e abusivo dei diritti e delle risorse naturali che minaccia le generazioni future²⁶⁷.

e sociali oggettivamente previsti dalla transazione commerciale. Ne consegue, secondo gli AA., che, in ambito contrattuale "il principio di buona fede impone a entrambe le parti contraenti uno standard di comportamento nel senso della reciproca cooperazione, con la considerazione degli interessi comuni, al fine di raggiungere l'effetto pratico che giustifica l'esistenza stessa del contratto". Tepedino, inoltre, ricorda che mentre la buona fede oggettiva agisce in modo preponderante rispetto all'autonomia privata, "l'equilibrio economico del rapporto contrattuale, [...], altera sostanzialmente la forza vincolante dei patti, dando luogo a istituti quali la lesione (art. 157, c.c.), la revisione e l'annullamento per eccessiva onerosità (artt. 317, 478 e 479, c.c.)": G. TEPEDINO, *Novos princípios contratuais e teoria da confiança: a exegese da cláusula to the best knowledge of the sellers*, in *Temas de Direito Civil – Tomo I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 242.

²⁶⁵ Le possibilità di interpretazioni funzionalizzate da valori esistenziali non vengono oscurate quando siano applicate in modo appropriato, nel rispetto della complessità e dell'unitarietà del sistema normativo: T. NEGREIROS, *Teoria do Contrato: novos paradigmas*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 499 s.

²⁶⁶ La garanzia del patrimonio minimo, la cui nozione è legata alla verifica di una sfera patrimoniale, deve essere in grado di soddisfare i bisogni fondamentali di una vita dignitosa: così, L. E. FACHIN, *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo: à luz do novo código civil brasileiro e da constituição federal*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 187 S.

²⁶⁷ È il principio dell'integrazione degli interessi ambientali nelle politiche e nelle azioni dell'Unione europea, in conformità all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 37 della Carta dell'Unione europea, che consente all'interesse ambientale di avanzare in eventuali conflitti tra esigenze economiche ed esigenze ambientali. L'Unione Europea riconosce imperativamente uno sviluppo sostenibile basato sulla crescita economica e su un livello elevato di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente (art. 3, § 3 del TUE e art. 191, § 2 del TFUE). Il Codice dell'Ambiente riconosce che la valutazione di impatto ambientale garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente e assicura piani e programmi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile (art. 4, comma 4, lett. a, d.lg. 152/2006). Allo stesso modo, ogni attività umana deve essere in linea con il principio dello sviluppo sostenibile (art. 3 quarter, comma 1, d.lg. 152/2006) e con una dinamica di produzione e consumo che rispetti il principio di solidarietà al fine di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente futuro (art. 3 quarter, comma 3, d.lg. 152/2006). M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 2016, p. 1288 ss., sottolinea la necessità di integrare l'interesse ambientale con la disciplina dei contratti pubblici e privati,

Questo è ciò che viene proposto con la dicotomia contrattuale - contratti esistenziali e contratti di profitto, considerata la dicotomia del XXI secolo²⁶⁸ - perché queste due categorie contrattuali non devono essere trattate in modo identico nella vita pratica²⁶⁹.

Come paradigma di distinzione, la differenza dei contratti d'impresa "risiede nel fine di lucro di tutte le parti coinvolte, che condiziona il loro comportamento, la loro 'volontà comune' e, quindi, la funzione economica dell'impresa, conferendole una dinamica diversa

al fine di considerare i criteri ambientali come aspetti rilevanti per gli interessi contrattuali. Ciò significa rendere obbligatorio considerare l'interesse ambientale, inteso come uso razionale e responsabile delle risorse naturali, come limite interno alle attività degli operatori pubblici e privati. Secondo l'A., questa interpretazione sarebbe una "analisi ecologica del diritto contrattuale" alla luce dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale. Ciò significa considerare il principio dello sviluppo sostenibile come un giudizio di valore sull'attività economica, considerata meritevole solo se svolta nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze delle generazioni future. Questo porta a una conformazione ecologica dell'autonomia d'impresa, riconoscendo *in re ipsa* la meritevolezza dei contratti verdi nell'ambito della liceità della causa. In questo modo la partecipazione dei "privati" allo sviluppo di attività di interesse generale è legittimata dal principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, dall'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, ai fini dello sviluppo di attività di interesse generale. V., sul punto, M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2014, p. 767: l'A., inoltre, presenta l'"analisi ecologica del diritto contrattuale" come un modello da seguire perché l'interesse ambientale penetra nella causa del contratto, in modo da sottolineare il dovere di usare le risorse naturali in modo responsabile. Si tratta del cosiddetto "contratto ecologico".

²⁶⁸ Così, A. J. DE AZEVEDO, *Natureza jurídica do contrato de consórcio. Classificação dos atos jurídicos quanto ao número de partes e quanto aos efeitos. Os contratos relacionais. A boa-fé nos contratos relacionais. Contratos de duração. Alteração das circunstâncias e onerosidade excessiva. Sinalagma e resolução contratual. Resolução parcial do contrato. Função social do contrato*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 6, n. 21, 2005, p. 252 s., sul fondamento che la forza dei nuovi principi contrattuali non può essere applicata senza la consapevolezza di questa dicotomia, che è considerata operativa per il XXI secolo come lo era il contratto paritario rispetto al contratto di adesione per il XX secolo. Sul punto, F. C. SCAFF, *As novas figuras contratuais e a autonomia da vontade*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 91, 141-159, 1996, p. 156, dal canto suo, afferma che "accanto al modello classico di contratto, basato sull'espressione dell'autonomia della volontà delle parti contraenti e sull'equilibrio esistente tra queste stesse parti, si assiste all'esistenza di nuove forme contrattuali e di nuovi rapporti derivati dalla convivenza sociale (che, pur non essendo propriamente contratti, si avvicinano a questa classificazione e vanno intesi come tali, per quanto riguarda la produzione di effetti e la tutela delle parti che partecipano a questi rapporti)". Allo stesso tempo Campos Scaff sostiene, che "piuttosto che limitare l'autonomia della volontà delle parti, il ruolo dello Stato è quello di garantire condizioni simili per entrambe le parti per esprimere la loro libertà contrattuale, e non solo per una di esse che, a causa di condizioni di favoritismo strutturale, può imporre la sua volontà all'altra senza tale limite" (F. C. SCAFF, *A responsabilidade do empresário pelo fato do produto e do serviço, do Código Civil ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor*, in *Rev. dos tribun.*, v. 86, n. 737, p. 1997, p. 23).

²⁶⁹ A. J. De Azevedo afferma che "i contratti esistenziali hanno fondamentalmente persone fisiche come una o entrambe le parti; queste persone mirano alla loro sussistenza senza scopo di lucro"; così come "per equivalenza, le persone giuridiche senza scopo di lucro". Questo punto di vista si basa sulla premessa che le persone fisiche non sono "usa e getta" e hanno il diritto di vedere rispettati i loro bisogni fondamentali, come il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'abitazione, ecc. Mentre "i contratti a scopo di lucro sono quelli tra aziende e professionisti e, viceversa, se queste aziende o persone sono incompetenti, dovrebbero essere espulse, 'scartate', dal mercato o dalla vita professionale". Secondo Azevedo nel caso dei "contratti a scopo di lucro, l'interferenza dei giudici disturba il funzionamento del mercato o l'esercizio delle professioni" di modo che "il principio *pacta sunt servanda* deve avere maggiore forza in questo caso". In questo senso i danni morali sarebbero risarcibili nei contratti esistenziali, ma nei contratti a scopo di lucro: A. J. DE AZEVEDO, *Diálogos com a doutrina: entrevista com Antonio Junqueira de Azevedo*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 9, n. 34, p. 299-3008, 2008, p. 304-305.

e peculiare”²⁷⁰. L'obiettivo del profitto, presente in tutti i suoi poli, è il segno distintivo e la guida dei contratti d'impresa²⁷¹.

La dottrina tuttavia ha superato gli aspetti puramente strutturali e statici degli istituti di diritto civile, analizzando anche gli aspetti funzionali e dinamici dei rapporti giuridici alla luce della costituzione, il che consente di differenziare le situazioni esistenziali dai rapporti patrimoniali. Ne consegue che il diritto al profitto non è assoluto e nemmeno l'iniziativa economica privata è esente da controlli²⁷².

Pertanto, la dicotomia tra esistenziale e di lucro è notevole perché, ad esempio, non tutti i danni che colpiscono il consumatore hanno lo stesso peso, ed è possibile distinguere, anche se non è sempre facile, tra danni puramente economici e “perdite esistenziali”²⁷³.

Vale quindi la pena di difendere la posizione che i “contratti esistenziali” occupano nella società odierna. Per “contratti esistenziali” si devono intendere quelli che “assolvono utilmente al compito di sviluppare la persona” nella misura in cui si tratta di un modello finalizzato a un certo scopo, considerando l'intangibilità della persona, il minimo esistenziale e i diritti fondamentali. Questo non significa che il contratto perda il suo

²⁷⁰ Cfr. P. FORGIONI, *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2019, p. 38.

²⁷¹ Si ritiene che la “natura e lo spirito del contratto” nel commercio siano condizionati dalla “volontà comune” delle parti, diretta dallo scopo di lucro che caratterizza ciascuna di esse. Nei contratti di consumo, questa ricerca del profitto ricade solo su una delle parti [l'impresa fornitrice]; nei contratti civili, può non esistere [come nel caso di una donazione] o manifestarsi in forma sporadica e attenuata in una delle parti che trarrà un vantaggio economico dall'evento [la locazione, ad esempio]. In ogni caso, anche in questi casi, la portata economica non segna il contratto in modo così incisivo come nei casi commerciali, perché la parte non ha tutta la sua attività orientata al profitto, come nel caso delle imprese e della loro attività professionale. Il movente dell'impresa è diverso da quello del proprietario di un immobile che lo affitta; mentre l'intera esistenza della prima è giustificata dal fine di lucro, il proprietario, pur volendo ottenere un vantaggio economico dall'attività, non ha questa come ragion d'essere”. P. FORGIONI, *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*, cit., p. 38 s.

²⁷² Secondo G. TEPEDINO, *Contratos empresariais na unidade do ordenamento*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 3, n. 01, 2015, p. 6 s., in alcuni contratti, è naturale favorire la parità di trattamento delle parti, senza che ciò rappresenti una violazione del sistema. L. RUGGERI, *Fideiussione bancaria e tutela del consumatore: il problema dell'applicazione dell'art. 25 della l. 21 dicembre 1999, n. 526 ai rapporti in corso*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, 2002, p. 668 s., ricorda inoltre che il diritto al profitto non è assoluto, anzi, entrambi sono funzionali al perseguimento della piena partecipazione di tutti alla vita economica del Paese e non tollerano usi che consentano a una parte di approfittare della propria posizione dominante per acquisire vantaggi contrattualmente sproporzionati imposti unilateralmente all'altra parte.

²⁷³ Grudmann cerca di differenziarli in modo tale che “il significato ‘esistenziale’ - evidenziato - della salute e della vita, eventualmente anche di beni comparabili, può essere facilmente fondato nei cataloghi dei diritti umani e fondamentali, cioè nella prospettiva dell’ordine fondamentale, alludendo al valore proprio di questi beni”; mentre “oltre agli interventi su questi valori e diritti personalissimi, anche il danno economico può essere esistenziale in questo senso, ma solo quando riguarda l'esistenza stessa del consumatore, cioè quando può giustificare il rischio della sua rovina finanziaria”: S. GRUNDMANN, *A proteção funcional do consumidor - Novos modelos de consumidor à luz das teorias recentes*, in *Rev. dir. consum.*, n. 101, 2015, p. 29 s. Per A. C. MORATO, *Proteção da saúde e segurança do consumidor no fornecimento de alimentos*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade De São Paulo, v. 117, 2023, p. 91, la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori è una questione centrale nei rapporti di consumo.

carattere economico e patrimoniale, ma “c'è una vera e propria torsione epistemologica del modello, seguendo il dettame globale secondo cui il fine del diritto nelle relazioni esistenziali si basa su valori intangibili e non negoziabili di offerta ed emancipazione della persona umana”²⁷⁴.

Il criterio esistenziale è legato, in un certo senso, al minimo esistenziale del consumo, inteso come accesso ai beni di base e alla tutela minima dei diritti dei consumatori e del consumo in generale, come insieme di beni, utilità e diritti per concretizzare l'esistenza dignitosa degli esseri umani (cibo, medicine, energia elettrica, acqua e servizi igienici di base, ecc.) L'evoluzione stessa del diritto dei consumatori è un percorso verso il riconoscimento del minimo esistenziale del consumo²⁷⁵.

Nei contratti esistenziali, a differenza dei contratti di lucro, si deve ritenere che l'iposufficienza e/o la vulnerabilità di una delle parti contraenti in conseguenza del suo interesse extrapatrimoniale nell'oggetto della prestazione sia più rilevante della patrimonialità dell'oggetto²⁷⁶.

Ciò significa riconoscere che i contratti privati che hanno come oggetto di negoziazione un prodotto o un servizio legato all'abitazione, all'alimentazione, all'istruzione, alla salute, al tempo libero, all'abbigliamento, all'igiene e ai trasporti hanno buone possibilità di integrare la distinzione tra contratti esistenziali e contratti di profitto²⁷⁷.

²⁷⁴ F. R. MARTINS e K. P. FERREIRA, *Contratos existenciais e intangibilidade da pessoa na órbita privada: homenagem ao pensamento vivo e imortal de Antonio Junqueira de Azevedo*, in *Rev. dir. consum.*, n. 79, 2011, p. 301 s., affermano che nel diritto brasiliano si può notare la differenza tra funzione (articolo 421 del Codice Civile) e scopo (articolo 187 del Codice Civile). Non è che nei contratti commerciali si debba rinunciare al profitto, ma che l'obiettivo del profitto debba essere caratterizzato da uno sforzo proporzionale, senza che questo richieda sacrifici da parte dell'altro contraente.

²⁷⁵ L'evoluzione stessa del diritto dei consumatori è un percorso verso il riconoscimento del minimo esistenziale del consumo, perché comprende (1) l'emergere dell'interesse per i consumatori, (2) il riconoscimento della protezione dei consumatori come diritto fondamentale e (3) il diritto dei consumatori a livello internazionale come diritto umano: così, A. F. DAHINTEN e B. F. DAHINTEN, *A proteção do consumidor enquanto direito fundamental e direito humano: consolidação da noção de mínimo existencial de consumo*, in *Rev. dir. consum.*, n. 106, 2016, p. 161.

²⁷⁶ R. F. BIZELLI, *Contratos existenciais: contextualização, conceito e interesses extrapatrimoniais*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 6, n. 04, p. 69–94, 2015, p. 94, difende “l'adozione dei paradigmi dell'accesso e della tutela, come mezzo per consentire all'operatore del diritto di realizzare un'applicazione ermeneutica e concreta della legge adeguata ai valori costituzionali di protezione della persona umana”. Allo stesso tempo, l'A. propone di analizzare il contratto esistenziale da una prospettiva civile-costituzionale, considerando l'evoluzione del contratto all'interno di tre paradigmi del diritto moderno, alla luce dello “Stato liberale”, dello “Stato sociale” e dello “Stato post-sociale” (ID., *Contrato existencial: evolução dos modelos contratuais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 366, ove afferma che I cambiamenti nell'istituto giuridico dei contratti sono avvenuti a causa dell'evoluzione della teoria dei diritti fondamentali, delle diverse tecniche legislative e dello sviluppo della giurisprudenza).

²⁷⁷ Basan descrive un “contratto esistenziale” come quello che viene firmato “tra almeno una (e necessariamente) persona umana, in una situazione soggettivamente vulnerabile (aspetto soggettivo), e il cui oggetto contrattuale (aspetto oggettivo) è qualcosa inerente alla sussistenza dignitosa di quella persona umana, in altre parole, la sua utilità

La diversa tutela che viene praticata in un contratto esistenziale si verifica perché il paradigma dell'essenzialità permette di distinguere le situazioni esistenziali da quelle non esistenziali, giustificando una tutela qualitativamente differente²⁷⁸.

La distinzione tra contratti esistenziali e contratti di lucro permette di capire quale regime giuridico sarà applicato a ciascun contratto, favorendo il processo di qualificazione e la distinzione stessa tra i vari contratti stipulati nella società odierna²⁷⁹.

Considerare il contratto esistenziale come qualificazione contrattuale non significa concentrarsi sulla crisi del contratto, né difendere la dicotomia come soluzione (contratto esistenziale contro contratto di profitto, o ancora superare la fase dei contratti unilaterali e bilaterali, paritari e non paritari), bensì comprendere che considerare un certo contratto come esistenziale è una risposta alla tutela della persona e della sua dignità, fondamento dei sistemi giuridici brasiliano e italiano, in quanto realizza lo scopo del diritto nella società complessa di oggi. Pertanto, l'elemento che definisce il contratto esistenziale è il suo oggetto che è una limitazione volontaria di un diritto della personalità (l'essenza della persona) o di un bene essenziale per l'esistenza materiale della persona (l'esistenza umana).

essenzialmente esistenziale". Basan sostiene che, in base all'articolo 7, punto IV, della Costituzione federale brasiliana, esprime i bisogni fondamentali che devono essere soddisfatti dal salario minimo brasiliano, come "un salario minimo, fissato per legge, unificato a livello nazionale, in grado di soddisfare le tue esigenze vitali di base e quelle della tua famiglia con l'alloggio, l'alimentazione, l'istruzione, la salute, il tempo libero, l'abbigliamento, l'igiene, i trasporti e la sicurezza sociale, con aggiustamenti periodici che preservano il suo potere d'acquisto, ed è vietato collegarlo per qualsiasi scopo". A. P. BASAN, *O contrato existencial: análise de decisão judicial que assegura a sua aplicação*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 7, n. 01, p. 9–28, 2016, p. 17-20.

²⁷⁸ Per T. NEGREIROS, *Teoria do Contrato: novos paradigmas*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 450: la definizione di Negreiros di contratto esistenziale si basa soprattutto sull'essenzialità del bene oggetto del contratto, che deve essere riconosciuto come necessario per l'esistenza umana, proponendo il "paradigma dell'essenzialità" come parametro per riclassificare i contratti in base al parametro dell'utilità esistenziale. La conclusione è che è soprattutto il settore delle relazioni commerciali a essere sensibilizzato dalla globalizzazione e dalla standardizzazione delle clausole contrattuali, con il risultato che la buona fede, ad esempio, svolge un ruolo importante nell'espansione dei doveri e degli obblighi contrattuali, sia come fattore di interpretazione in vista di un livello minimo di equità, sia come barriera all'abuso dei diritti. T. NEGREIROS, *O princípio da boa-fé contratual*, in M. C. B. de Moraes (coord.), *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 250-251.

²⁷⁹ R. R. De AGUIAR JÚNIOR, *Contratos relacionais, existenciais e de lucro*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 12, n. 45, 2011, p. 109 s., spiega che la distinzione è valida e aiuta a definire il regime giuridico da applicare a ciascun tipo di contratto. Trattasi difatti di un processo di qualificazione e distinzione tra i vari contratti, non di una vera e propria classificazione, perché "la proposta non è rigida (a seconda delle circostanze, un contratto può essere classificato in un tipo o in un altro); non è esclusiva di altre classificazioni (lo stesso contratto può essere incluso in più categorie); non è esaustiva, cioè non tutti i contratti d'impresa sono contratti a scopo di lucro, né tutti i contratti stipulati da persone fisiche o consumatori sono contratti esistenziali, né tutti i contratti rientrano necessariamente nell'uno o nell'altro tipo, poiché esistono contratti simili, tra pari, che non sono né d'impresa, né a scopo di lucro, né esistenziali (ad esempio: compravendita di un'auto tra due meccanici)".

Ciò significa che la violazione di un contratto relativo a un bene essenziale può cagionare un danno morale²⁸⁰.

Infatti, la teoria dei contratti riconosce il minimo esistenziale derivante dalle condizioni materiali necessarie per un'esistenza dignitosa. Nei contratti, il paradigma dell'essenzialità, e persino del patrimonio minimo, sono la base per comprendere quali siano le condizioni minime per una vita dignitosa²⁸¹.

Pertanto, la problematica su ciò che rappresenta un criterio esistenziale non può essere vista da una prospettiva unitaria, ma deve essere affrontato con la pluralità che costituisce ciò che rappresenta un valore esistenziale. Di conseguenza essa non si esaurisce con la responsabilità aquiliana, né con l'intero problema della responsabilità civile in generale, della teoria della proprietà e dei beni o della teoria dei contratti. La proposta è un'analisi ecologica del diritto civile²⁸².

L'analisi ecologica richiede che i valori ambientali siano incorporati nei contratti. Detto ciò, considerare i criteri ambientali come un obbligo contrattuale trasforma l'interesse ambientale in un limite interno ai contratti e alla stessa attività economica. Questo ragionamento ci porta a ritenere che, ad esempio, il principio dello sviluppo sostenibile sia un parametro per la meritevolezza dei contratti, rendendo necessario riconoscere che, anche se presenta una causa lecita, il contratto può non essere meritevole di tutela qualora non sia idoneo a realizzare il concreto interesse ambientale²⁸³.

²⁸⁰ Cosí, R. S. PEREIRA, *Contratos existenciais: pressupostos e consequência*, Belo Horizonte, Editora Letramento, 2024, p. 350, secondo cui “i beni essenziali, che sono presupposti dei contratti esistenziali, sono i fatti o le prestazioni (servizi) e le cose materiali e immateriali (prodotti) che sono essenziali alle esigenze del ciclo di vita della persona, tenendo conto della natura del bene, della situazione specifica della parte e del rapporto contrattuale in esame distinguendosi l'essenzialità, *a priori*, di beni destinati a soddisfare le esigenze vitali della persona e della sua famiglia, come l'alimentazione, l'alloggio, l'abbigliamento, la salute, l'istruzione e l'igiene - compresi i servizi come la fornitura di acqua, elettricità e gas”.

²⁸¹ Ad avviso di R. F. PINHEIRO, *Contratos e Direitos Fundamentais*, Curitiba, Juruá, 2009, p. 151 s., i contratti devono essere differenziati quando sono strumenti per la realizzazione dei diritti fondamentali.

²⁸² Cfr. M. PENNASILICO, *Il “diritto civile dell'ambiente”: premesse di metodo*, in *Manuale di diritto civile dell'ambiente* a cura di M. Pennasilico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, p. 11.

²⁸³ È necessario riconoscere una conformazione ecologica dell'autonomia d'impresa, caratterizzata da una questione di merito che si verifica *in re ipsa* nella liceità della causa del contratto. Si tratta della funzionalizzazione (o “ecologizzazione”) del rapporto tra contratto e diritto ambientale, con il primo che si fa carico di funzionalizzare il rapporto degli obiettivi del secondo, generando addirittura conseguenze nell'interpretazione dei precetti contrattuali. M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, in *Pers. merc.*, n. 2, 2015, p. 47, sostiene che la semplice nozione di contratto (art. 1321 c.c.) sia insufficiente quando non è integrata con i principi di solidarietà e sostenibilità nell'uso responsabile delle risorse naturali. Di conseguenza, l'A. afferma che il legame tra proprietà (patrimonialità) e sostenibilità deve coesistere all'interno di regole contrattuali, ovvero che gli interessi patrimoniali e quelli non patrimoniali (esistenziali, sociali e ambientali) si concretizzano in una relazione non solo

L'interpretazione dei contratti non è un blocco monolitico isolato nella disciplina generale dei contratti, in quanto deve essere coordinata all'interno della complessità e dell'unità dell'ordinamento giuridico, costituito da norme e principi codicistici ed extracodicistici. Ciò rende necessario riconoscere che l'interpretazione dei contratti non è limitata agli artt. 1362-1371 c.c., ma si irradia attraverso gli istituti generali della materia contrattuale (integrazione, causa, presupposizione, vizi della volontà, vincolo contrattuale, ecc.), la disciplina specifica dei singoli contratti, la normativa sovranazionale e comunitaria, i principi del diritto commerciale internazionale e del diritto contrattuale europeo²⁸⁴.

È noto che un simile ragionamento impone un cambiamento di pensiero su cosa sia lo scambio in sé (l'antichissimo baratto, in modo generico, ad esempio) e sui fattori economici che lo influenzano, ed è potenzialmente in grado di modificare l'essenza della categoria contrattuale, intesa per anni e anni come uno strumento finalizzato quasi esclusivamente allo scambio di beni e servizi²⁸⁵.

Con il riconoscimento del “paradigma dell'essenzialità” nei contratti esistenziali, il contesto provoca una rilettura dei contratti esistenziali alla luce del prosumerismo specie con l'incentivo all'uso di nuove tecnologie per la produzione e il consumo di energia. Il mercato dell'energia è arrivato a considerare gli aspetti ambientali legati all'ambiente in misura maggiore di quanto non facesse in precedenza nelle questioni relative alla produzione di energia elettrica e ha iniziato a considerare anche gli aspetti economici della produzione e dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Ciò che si sta delineando è l'energia come bene e l'energia come servizio di interesse economico generale che deve essere garantito a tutti²⁸⁶.

eventuale, ma necessaria e indissolubile (ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, n. 4, 2017, p. 809.

²⁸⁴ Sul punto, V., V. RIZZO, *Interpretazione del contratto e relatività delle sue regole*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1985, *passim*.; M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2005, p. 729 s., per il quale l'interpretazione dei contratti comprende anche regole ermeneutiche, come tutte le disposizioni di natura precettiva, con principi e valori costituzionali.

²⁸⁵ La proposta, secondo M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, n. 3, 2020, p. 31, non è ridurre la meritevolezza soltanto a una prospettiva patrimoniale, perché la stessa meritevolezza si applica a contratti che hanno a che fare anche con valori non patrimoniali, come il pieno sviluppo della persona umana, la salute, la qualità della vita, l'integrità e un ambiente sano.

²⁸⁶ Secondo Giobbi, l'obiettivo principale dell'apertura del mercato dell'energia e dell'elettricità alla libera concorrenza è quello di offrire a tutti i consumatori, ai professionisti e alle imprese una reale libertà di scelta in termini

Rileggere i contratti alla luce del prosumerismo nel mercato dell'energia permette agli utenti, non trascurando i più vulnerabili, di impegnarsi nella partecipazione, generando concorrenza, tutela ambientale e dinamismo contrattuale. L'evoluzione del mercato dell'energia attraverso le tecniche di scambio digitale dell'energia porta a un mercato dinamico in cui è necessario tenere conto di aspetti interdisciplinari della relazione commerciale, come i problemi di un'adeguata tutela del cliente, la legislazione antitrust e la protezione dei dati personali, i clienti vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, che hanno difficoltà ad accedere ai servizi energetici essenziali, ecc.²⁸⁷.

Coinvolgere i consumatori come protagonisti della transizione energetica richiede cambiamenti tecnologici, culturali e sociali. Anche perché, se le tecnologie sono in grado di rendere praticabile l'autoproduzione e la distribuzione efficiente di energia rinnovabile, il legislatore deve comprendere queste “opportunità tecnologiche” e quale atteggiamento deve assumere nei confronti dei produttori di energia²⁸⁸.

di servizi energetici, di incoraggiare lo sviluppo di nuovi scambi e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a prezzi competitivi. Incoraggiare l'uso di nuove tecnologie per la produzione e il consumo di energia rinnovabile rappresenta un cambiamento nell'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei servizi energetici: M. GIOBBI, *Dal consumatore al prosumer: l'evoluzione della protezione del cliente nei servizi di Fornitura energetica*, in *Le corti umbr.*, n. 1, 2017, p. 23 s.

²⁸⁷ Giobbi afferma che “le misure di tutela del consumatore di energia devono essere attuate in un'ottica multipla e l'automatismo della definizione minima del soggetto non è più attuale o quantomeno perseguibile”, in quanto “una maggiore tutela va garantita anche attraverso il rafforzamento di meccanismi semplici, equi ed efficaci di risoluzione extragiudiziale delle controversie” e “la tutela del cliente di energia, infatti, non mira solo a garantire una corretta informazione e trasparenza, ma si estende anche alla predisposizione di sistemi di risoluzione alternativa indipendenti, che possano incidere efficacemente sulla condizione di fragilità del soggetto, inteso come macro categoria, sia nel rapporto contrattuale che nella risoluzione dei conflitti”. M. GIOBBI, *Autoconsumo, mercato energetico e protezione del consumatore*, cit., 2020, p. 318 s.

²⁸⁸ Non ci sarà decentramento dell'energia senza una presa di posizione attiva da parte dei singoli. Il settore energetico non può più essere disciplinato come un insieme di regole destinate solo agli attori tradizionali del mercato dell'energia, in quanto è già caratterizzato da un insieme di nuovi profili e nuovi modelli di associazione per la produzione, il consumo e la commercializzazione dell'energia, come nel caso del prosumer dell'elettricità. L. RUGGERI, *Legislative Policies and Jurisprudence on Climate Change: New Tools for Removing the Barriers to New Forms of Energy Consumption*, in *Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era*. Madrid: Dykinson, 2020, p. 99. Tra alcuni esempi delle sfide che i prosumer devono affrontare vi è la necessità di “rafforzare la figura del prosumer e realizzare la trasformazione del consumatore in prosumer, rafforzando i diritti esistenti e creandone di specifici che permettano la nascita e lo sviluppo del modello di autoproduzione e autoconsumo di energia”; esempi di diritti e doveri dei prosumer sono: “a) la tutela della salute; b) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; c) l'adeguata informazione; d) la corretta pubblicità; e) l'esercizio delle pratiche commerciali nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà; f) l'educazione al consumo; g) la correttezza, la trasparenza e la giustizia del rapporto contrattuale; h) la promozione e lo sviluppo di associazioni libere, volontarie e democratiche tra prosumer”. Oltre ai diritti e ai doveri, le discipline di: “comunità energetica (costituzione, diritti e doveri dei partecipanti, diritto di recesso) (IV.6, IV.7, IV.8, IV.9); educazione e sensibilizzazione (V.9., V.10, V.11), V.10, V.11); protezione dei dati (VI.12, VI.13); pubblicità sleale e pratiche di marketing (protezione dei consumatori) (VII.14, VII.15); giustizia efficace e accessibile e risoluzione alternativa delle controversie (VIII.16, VIII.17, VIII.18, VIII.19)”. ENABLING CONSUMER TO BECOME PROSUMER IN ENERGY TRANSITION ERA. *Prosumer's rights Charter*. Camerino: University of Camerino, 2021. Questo progetto è un gruppo di ricerca finanziato dall'Università di Camerino nell'ambito del Programma FAR 2019 nel Progetto ECPE “Abilitare il

Il *prosumer* rappresenta la nuova capacità degli individui di investire, strutturare e condividere la produzione di energia comunitaria e locale, comprendendo i diversi modelli di proprietà locale e le condizioni strutturali abilitanti o gli ostacoli/barriere che devono affrontare; le comunità energetiche, i loro impatti socio-economici e gli aspetti rilevanti del contesto normativo; la legislazione. Negli ultimi anni, la concezione dell'autonomia privata è maturata, avvicinando il mercato alla pratica ideale della gestione sostenibile delle risorse e, quindi, facendo attenzione a evitare gli sprechi nella produzione e nel consumo di beni. Esiste quindi una compatibilità tra i diritti dei consumatori e la costruzione di un mercato sostenibile.²⁸⁹

Questo perché il contratto, pur essendo considerato una materia patrimoniale, non si esaurisce nella libertà dei soggetti. Gli atti di autonomia hanno un comune denominatore nella necessità di realizzare interessi e funzioni meritevoli di tutela e socialmente utili. Si afferma che l'utilità sociale sia l'atto negoziale che soddisfa il requisito che le attività svolte dai privati non siano in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana, come auspicato dall'art. 41, comma 2, Cost. In altre parole, la solidarietà è importante affinché non si verifichi proprio l'abuso di una situazione giuridica. Pertanto, considerare il criterio esistenziale all'interno di un contratto rappresenta un mezzo per comprendere come si perseguono la solidarietà e il libero sviluppo della persona quando la questione specifica è di natura contrattuale. Non è recente il dibattito sulla necessità che la tutela del consumatore sia in grado di disciplinare i rapporti di mercato di guisa a garantire che l'iniziativa economica possa svilupparsi nei settori della distribuzione di beni e/o servizi senza compromettere l'utilità sociale o causare danni alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana²⁹⁰.

consumatore a diventare prosumer nell'era della transizione energetica" (maggiori dettagli sul progetto ECPE sono disponibili su <https://ecpe.unicam.it/>).

²⁸⁹ Come sostiene D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Pers. merc.*, v. 3, 2021, p. 510, il rapporto tra sviluppo sostenibile e diritti dei consumatori è un obiettivo del diritto privato, in quanto "si articola in una strategia di controllo efficace delle affermazioni pubblicitarie ingannevoli, nella fornitura di un ampio scambio di informazioni sulle caratteristiche relative alla durata e alla riparabilità del bene, in un forte incentivo alla riparazione piuttosto che alla sostituzione e nel riutilizzo del bene".

²⁹⁰ Tuttavia, non si può permettere che la protezione del consumatore sia separata dalla protezione del consumatore in quanto persona, per evitare che lo *status personae* venga "degradato", come mette in evidenza M. BESSONE, *Economia di mercato, strategie d'impresa e statuto costituzionale dei diritti del consumatore*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 1983, p. 935.

In effetti, le tecnologie stesse hanno permesso una sorta di prosumerismo contrattuale laddove l'avvento delle nuove tecnologie ha portato a un ripensamento generale delle categorie dogmatiche tradizionali in relazione ai contratti e alla loro formazione²⁹¹.

Tuttavia, il criterio esistenziale dei contratti è anche legato alla necessità di soddisfare le generazioni attuali senza mettere a rischio quelle future. La visione del personalismo come base del sistema giuridico non può, e non è, un fondamento per una convivenza predatoria. Sappiamo che la crisi climatica è una minaccia per le persone e per la natura stessa. Pertanto, è essenziale che il criterio esistenziale, inteso come obiettivo del contratto (come un bene essenziale per l'esistenza materiale di una persona), tenga conto anche della protezione dell'ambiente nell'utilizzo delle risorse naturali²⁹².

La sostenibilità implica il riconoscimento del contratto esistenziale, soprattutto quando si riferisce al comportamento del consumatore medio. Questo perché le pratiche abusive nei confronti dei consumatori avrebbero il potenziale diretto di intaccare il criterio esistenziale dei contratti²⁹³.

Caratterizzare un bene come essenziale per l'esistenza materiale di una persona, quando si tratta di un contratto, impone capire che i beni che devono essere funzionalizzati come

²⁹¹ Mantovani afferma che l'impatto delle nuove tecnologie ha avuto un duplice ordine di conseguenze: in primis, ha mutato la fisionomia del contratto, con il conseguente superamento della concezione del contratto come paradigma unitario, privilegiando una declinazione plurale, alla luce dell'ampia gamma di modalità in cui il fenomeno contrattuale può dispiegarsi. Le continue trasformazioni dei rapporti sociali ed economici si sono ripercosse sull'istituto contrattuale, che si trova naturalmente inserito in un processo di incessante adattamento alle esigenze e agli interessi concreti che emergono da una realtà in rapida e costante evoluzione. Le esigenze sociali, che precedono le soluzioni di diritto positivo, innescano casi di riorganizzazione di linee e soluzioni precedenti nel diritto. L'impatto delle nuove tecnologie sul fenomeno contrattuale richiede l'adozione di una metodologia rigorosa e uno sforzo ermeneutico da parte dell'interprete, volto ad armonizzare la vita sociale e l'ordinamento giuridico o, se vogliamo usare un'espressione più risonante, tra diritto e storia: M. P. MANTOVANI, *Il diritto dei contratti nell'era delle nuove tecnologie*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 10, 2021 p. 166 s. Occorre comprendere che alcuni contratti presentano peculiarità non solo nella posizione di emarginazione della parte più debole, nella diversa consapevolezza del contenuto normativo del contratto, ma anche nella diversa partecipazione al processo di formazione del contratto. È questo il caso, ad esempio, “nella prassi del commercio elettronico, [de]i contratti virtuali conclusi per via telematica [che] possono essere classificati in termini soggettivi come contratti B2B (business to business) tra imprese, B2C (business to consumer) tra imprese e consumatori, B2A (business to administration), che includono i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini e le imprese, e P2P (peer to peer) tra privati attraverso determinate figure professionali”: R. FAVALE, *La conclusione del contratto telematico*, in *Giur. merito*, v. 12, 2013, p. 2555.

²⁹² Per G. CAPALDO, *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, v. 4, 2020, p. 349, “ci sono le condizioni per costruire una disciplina degli enti di diritto privato per la sostenibilità”. Sebbene sia considerato embrionale, il diritto privato può essere orientato alla realizzazione di interessi sostenibili. Sempre secondo l'A., la natura del profitto non sembra essere discriminante giacché “sia le organizzazioni for profit che quelle non profit possono essere protagoniste dello sviluppo sostenibile”.

²⁹³ Per S. THOBANI, *Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato*, in *Pers. merc.*, v. 3, 2022, p. 430: quando si valuta le pratiche commerciali, si dovrebbe tenere conto la percezione della sostenibilità da parte del consumatore medio, per evitare che una pratica non sostenibile venga erroneamente interpretata come tale (art. 20, comma 2, c. cons.).

beni vitali fondamentali per il soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona²⁹⁴. In realtà i valori presenti nell'ordine costituzionale devono essere riempiti di coesione sociale e fissati nella loro continuità di generazione in generazione così come devono essere protetti di generazione in generazione. In questo senso, la protezione dell'ambiente è al centro dell'attenzione e si irradia nell'intero sistema giuridico²⁹⁵.

Il contratto esistenziale si capisce nel caso specifico in cui si comprende che l'analisi dei contratti in base al contenuto del bene oggetto del contratto di beni o servizi permette di raggiungere la giustizia nel caso specifico. La conclusione è che dall'analisi di un contratto esistenziale, emerge che, in senso lato esso può limitare la libertà di contrarre quando gli istituti giuridici producono i loro effetti regolari mentre in senso stretto, può imporre doveri alla libertà di contrarre, nei casi in cui il suo esercizio provoca danni alla società²⁹⁶.

²⁹⁴ Pennasilico sostiene che “è necessaria una nuova visione integrata ‘eco-antropocentrica’, che ponga l'uomo e la natura sullo stesso piano di valori, ma non riconosca più l'uomo come vertice esclusivo della piramide biotica”. Tale conclusione è urgente perché “l'urgenza e la profondità della crisi ecologica (nelle sue implicazioni ambientali, energetiche, idriche e agroalimentari) richiedono quindi una diversa scala di priorità, basata sul principio della responsabilità dell'uomo non solo verso la natura e le generazioni future, ma anche verso se stesso in quanto entità biologica inseparabile e interdependente dal suo contesto naturale”. M. PENNASILICO, *L'uso sostenibile delle risorse idriche: ripensare l'acqua come “bene comune”*, in *Pers. merc.*, v. 2, 2023, p. 220 s. Questo argomento è simile a quello difeso da Ferrajoli quando afferma che “riconoscere e garantire alcuni beni vitali come fondamentali significa sottrarli alla disponibilità della politica e del mercato e renderli accessibili a tutti”. Tuttavia, “questo si può fare sancendo che sono beni costituzionali, cioè previsti come fondamentali da costituzioni rigide: garantiti dall'immunità, cioè dal divieto di mercificazione, nel caso di beni comuni o personalissimi, e dall'obbligo di fornirli gratuitamente, nel caso di beni sociali”. L. FERRAJOLI, *Beni Fondamentali*, in *Tempo di beni comuni*, Studi multidisciplinari, Roma, 2013, p. 144.

²⁹⁵ Come ricorda G. VETTORI, *Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione fra due crisi*, in *Pers. merc.*, v. 1, 2011, p. 11, “nel dopoguerra i processi di sviluppo sono stati generati dal desiderio collettivo di uscire dalla povertà; poi c'è stata la ricerca di un welfare esteso ad ampie fasce della popolazione; poi, ancora, l'individualismo imprenditoriale e il lavoro autonomo”.

²⁹⁶ Tomasevicius Filho sostiene che “la funzione sociale del contratto è un istituto giuridico volto a realizzare la giustizia nel caso specifico”, in quanto è “una limitazione alla libertà di contrarre, per cui, in senso lato, gli istituti giuridici producono i loro effetti regolari; in senso stretto, impone doveri alla libertà di contrarre, quando il suo esercizio causa esternalità alla società”: così, E. TOMASEVICIUS FILHO, *A função social do contrato: conceito e critérios de aplicação*, in *Rev. inf. legis.*, v. 42, n. 168, 2005, p. 211 s. La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale, si rivolge alla realizzazione della giustizia nel caso specifico. È quindi necessario rileggere gli istituti del diritto civile alla luce della Costituzione: così, P. PERLINGIERI, *Perfis do Direito Civil: uma introdução ao direito civil constitucional*, Trad. Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, *passim*; ID., *O direito civil na Legalidade Constitucional*, cit., *passim*; M. C. DE CICCIO, *O «novo» perfil do direito à identidade pessoal: o direito à diversidade*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 6, 2017, p. 28. Nello stesso senso, afferma E. R. GRAU, che “la pratica della dottrina reale del diritto presuppone il trattamento del diritto come fenomeno sociale - quindi inseparabile dalla realtà - e non come espressione di una struttura formale”. (*Os conceitos jurídicos e a doutrina real do direito*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade De São Paulo, v. 77, 1982, p. 231 ss.; ID., *Algumas notas para a reconstrução do princípio da legalidade*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade De São Paulo, v. 78, 1983, p. 162.). Come già sosteneva R. BARBOSA, *Comentários à Constituição Federal Brasileira*, São Paulo, Saraiva, 1933, p. 488 s., è antica la lezione che “non ci sono clausole in una costituzione a cui si debba dare semplicemente il valore morale di consigli, avvertimenti o lezioni; tutte hanno la forza imperativa di regole, dettate dalla sovranità nazionale o popolare ai suoi organi”. In questo senso, il principio di legalità assume la precedenza all'interno dell'ordine normativo. Perlingieri difende il principio di legalità come responsabile di evidenziare i valori della Costituzione e il dovere di interpretarla con l'imposizione di una corretta motivazione e argomentazione:

Il processo di privatizzazione dei servizi pubblici impone responsabilità sociali e un ruolo di guida ad agenti che, in base al diritto privato classico, sarebbero indifferenti ai problemi sociali e agli interessi della comunità nel suo complesso²⁹⁷.

Di conseguenza, il contratto come strumento tipico del diritto civile cesserà di esistere per adattarsi alla nuova realtà sociale. Il cambiamento di paradigma nella teoria dei contratti è il risultato di trasformazioni sociali ed economiche, basate sul fenomeno noto come globalizzazione economica. In quanto tali, i nuovi principi contrattuali rendono i contratti tra fornitori e consumatori più relazionali, ampliando l'applicazione di principi come quello di solidarietà. Questi cambiamenti non si limitano alla standardizzazione dei contratti, alla disuguaglianza delle parti e al dirigismo statale, ma sono influenzati da trasformazioni nella durata del contratto, nelle forme e nella frequenza della comunicazione tra le parti, nella necessità di flessibilità e di costante ripianificazione²⁹⁸.

così, P. PERLINGIERI, *Stato di diritto e politica della giustizia*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 1985, p. 305. Questo perché la tutela dei diritti e il diritto alla difesa sono chiaramente determinati dalla Costituzione e rappresentano la garanzia che lo Stato sia veramente uno “Stato di diritto”: così, M. BESSONE, *Magistratura e sistema politico. L'inquietante scenario degli anni Ottanta*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 1985, p. 308. Ciò significa anche che la magistratura può essere chiamata a difendere la causa della Costituzione, dello Stato democratico fondato su principi di libertà e giustizia, della Repubblica come sistema politico e persino della filosofia della giustizia, come quando si parla di personalismo e solidarismo costituzionale: cfr. V. FROSINI, *Amministrazione e politica della giustizia*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 1985, p. 323. È il superamento dell'antinomia vita/logica e l'affermazione del diritto come scienza storico-empirica non basata sull'arbitrio e sul contingente. Secondo Perlingieri, si tratta del cosiddetto “personalismo” e “solidarismo” e della conseguente “depatrimonializzazione del sistema” come scelta storica del costituente a favore di un valore fondamentale. Va sottolineato, tuttavia, che i giuristi non possono agire contro il sistema; il loro ruolo è quindi, sulla base del principio di legalità, quello di comprendere che ogni valutazione si basa sui valori su cui si fonda anche il sistema giuridico: così, P. PERLINGIERI, *Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, 1984, p. 973-974.

²⁹⁷ Secondo Macedo Jr. la “privatizzazione” di alcuni settori, come la sanità e l'elettricità, rappresenta un “legame” tra diritto privato e pubblico. Nel caso specifico della distribuzione di energia elettrica, il fatto che sia distribuita da un'azienda privata non la rende un “bene” meno essenziale, cioè meno necessario. La privatizzazione rende il soggetto giuridico di diritto privato legato a questioni che prima non riguardava o non gli interessavano. Il fenomeno della privatizzazione comporta maggiori responsabilità per l'operatore del diritto del consumo, poiché nuovi compiti di evidente interesse sociale vengono affidati al mercato e vengono regolati dal diritto del consumo e non più dal diritto pubblico tradizionale. In generale, un codice del consumo prevede l'equilibrio economico del contratto nel senso di creare un equilibrio tra diritti e doveri, consentendo ai consumatori di riconoscere il loro diritto di partecipazione come “diritto politico del consumatore-utente”, come “diritto alla voce” del consumatore stesso. Questo perché lo Stato contemporaneo assume la posizione di regolare il mercato, lasciandolo funzionare, ma garantendo, in qualche modo, il benessere degli individui, la dignità, la qualità minima della vita, tra le altre cose. È così che un'agenzia di regolamentazione può assumere il ruolo di indipendenza (dal governo e dagli interessi privati) e garantire ai consumatori “il diritto di partecipare, il diritto di esprimere la propria opinione, il diritto all'informazione”: v. R. P. MACEDO JÚNIOR, *A proteção dos usuários de serviços públicos: a perspectiva do direito do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 37, 2001, p. 77 s. La privatizzazione della fornitura di servizi utili o essenziali per la comunità impone la responsabilità degli agenti privati che gestiscono tali servizi. I servizi utili o essenziali forniti da privati restano diversi da altri semplici beni non essenziali. J. R. DE L. LOPES, *Direitos do Consumidor e Privatização*, in *Rev. dir. consum.*, v. 7, n. 26, 1998, p. 122.

²⁹⁸ R. P. MACEDO JÚNIOR, *Contratos relacionais e defesa do consumidor*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 285 s., il quale sostiene che la contrattazione per adesione, la produzione di massa e l'aumento dell'interventismo statale sono fattori estremamente importanti per il cambiamento del diritto contrattuale moderno, ma non spiegano tutti i cambiamenti, che richiedono nuove forme di razionalità giuridica come la giustizia sociale e la regolamentazione del rischio. Macedo Jr. difende la teoria contrattuale relazionale come modello normativo e prescrittivo, atomizzato dalla

La categoria dei contratti come contratti esistenziali rappresenta, quanto meno, una categoria euristica, rappresentativa di nuovi sviluppi interpretativi, applicativi e sistematici, tali da segnare, nel tempo, un vero e proprio cambio di paradigma²⁹⁹.

I servizi di fornitura di energia elettrica che di solito vengono forniti come contratti di adesione richiamano ancora di più l'attenzione sull'importanza di comprendere l'essenzialità dell'oggetto del contratto. Questo perché l'utente/consumatore si trova di fronte alla possibilità di aderire o meno a una serie di condizioni generali che sono state preparate dal fornitore del servizio di fornitura di massa. Pertanto, i seguenti aspetti sono importanti per la protezione della personalità nei servizi pubblici essenziali: lo sviluppo della personalità, il dovere di contrattare, la fornitura del servizio universale, l'integrità fisica e la continuità della fornitura del servizio, la privacy, la fatturazione dettagliata e la riservatezza, l'onore e la garanzia della banca dati³⁰⁰.

La conclusione è che il carattere esistenziale si contrappone al carattere puramente patrimoniale. Il criterio o carattere giuridicamente definito come esistenziale è considerato l'atto-esistenziale che riguarda gli atti necessari alla vita umana, intesi come bisogni primari della persona, come l'acqua e l'elettricità. Questi bisogni esistenziali di base sono quasi sempre formalizzati da accordi giuridici come i contratti di adesione³⁰¹.

I contratti esistenziali sono negozi giuridici che vengono formalizzati con l'interesse a ricevere un determinato prodotto o servizio che viene considerato ATTO-esistenziale o che riguarda atti necessari alla vita umana in un determinato momento storico. Il contratto esistenziale è definito dal suo oggetto, che è considerato in un rapporto giuridico che ha a che fare con l'essenza della persona (diritti della personalità) come quando si tratta di un

rivalutazione del principio di buona fede, della giustizia e dell'equilibrio contrattuale come principi in grado di guidare gli agenti contrattuali e gli operatori giuridici nel riconoscimento di circostanze fattuali concrete. La teoria relazionale fornisce uno strumento di interpretazione dei contratti.

²⁹⁹ Secondo M. PENNASILICO, *"Proprietà ambientale" e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, 2018, p. 1289 s.: se il contratto ecologico non è una categoria normativa, pienamente e propriamente inquadrata dal legislatore, non è però una categoria meramente descrittiva, ma può essere una categoria euristica, capace di influenzare nuovi sviluppi interpretativi, applicativi e sistematici, così da segnare, nel tempo, un vero e proprio cambio di paradigma.

³⁰⁰ Si dice che la tutela dei consumatori/utenti dei servizi pubblici sia trasversale, in quanto concepita, in alcuni ambiti, come finalizzata a preservare diverse dimensioni della loro personalità e persino la loro personalità considerata nel suo complesso: così, P. FALCÃO, *Tutela da Personalidade e Serviços Públicos Essenciais*, cit. p. 19 ss.

³⁰¹ Couto e Silva definisce gli atti esistenziali come quelli assolutamente necessari per la vita umana, riferendosi ai bisogni primari dell'individuo, come cibo, vestiti, acqua ecc. che spesso, se non sempre, sono formalizzati attraverso affari legali (contratti). C. DO C. e SILVA, *A obrigação como processo*, Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006, p. 77.

bene che è essenziale per l'esistenza umana contemporanea. Di norma, i contratti esistenziali sono sottoscritti solo da persone fisiche, con eccezioni per le persone giuridiche che presentano qualche tipo di vulnerabilità tecnica, fattuale o giuridica³⁰².

Il contratto energetico, che può essere anche un contratto esistenziale, si compone di una molteplicità di fonti, responsabili di influenzarne il contenuto in modo conformativo e correttivo e di assumere un aspetto dinamico che investe gli interessi delle parti e si allontana dai cosiddetti modelli tipici di contrattazione e regolazione “statica”. Attualmente il contratto energetico è una rinnovata sintesi di autoregolazione ed eteroregolazione e trova riferimento nei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà, e soprattutto nella sostenibilità. Ciò è dovuto alle attuali e rinnovate esigenze economiche, sociali e ambientali che impongono la necessità di riformulare le relazioni contrattuali³⁰³.

³⁰² “Sebbene non sia espressamente prevista da nessuno dei due codici civili brasiliani, la causa è stata utilizzata dalla dottrina come elemento essenziale del negozio - la funzione tecnico-giuridica che svolge - e quindi utilizzata come criterio di interpretazione e qualificazione del contratto”. G. TEPEDINO; H. H. BARBOZA e M. C. B. DE MORAES, *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*, vol. I. cit., p. 12. Pereira riconosce che i contratti comprendono sia interessi patrimoniali che non patrimoniali, intesi in base al loro oggetto (lato sensu). L'articolo 104 del Codice civile stabilisce che “oggetto” ha il significato di contenuto (oggetto stricto sensu + causa). Pertanto, l'oggetto, la rata o la stessa situazione giuridica soggettiva che viene creata, modificata o estinta può essere di natura non pecuniaria. I contratti esistenziali comprendono interessi non esclusivamente patrimoniali, come i beni esistenziali. R. S. PEREIRA, *Contratos existenciais: pressupostos e consequência*, Belo Horizonte, Editora Letramento, 2024, p. 358 s. Nel diritto civile brasiliano, la nozione di causa del contratto non è semplicistica. I tre ruoli sopra menzionati per il concetto di causa del contratto, che è “polivalente”, sono: (1) il suo ruolo nel qualificare i contratti, (2) dare (o negare) la legalità all'accordo e (3) limitare l'autonomia privata: così M. C. B. DE MORAES, *A causa do contrato*, in *Civilistica.com*, v. 2, n. 1, 2013, p. 22 s. Azevedo, nello spiegare il ruolo della causa nel negozio giuridico, sostiene che “sebbene non serva a determinare il regime giuridico a cui è sottoposto il negozio, ciò non significa che la causa sia giuridicamente irrilevante. Al contrario, come la volontà, che pure non è un elemento del negozio, ma è straordinariamente importante per la sua validità ed efficacia, la causa non agisce sul piano dell'esistenza, ma piuttosto, a seconda che si tratti di una causa presupposta o di una causa finale, agisce o sul piano della validità o sul piano dell'efficacia”: A. J. DE AZEVEDO, *Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia*, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 152. Nel diritto civile italiano, il termine “causa” è utilizzato dalla dottrina per designare la causa in concreto, cioè nello specifico contratto che si vuole qualificare, e non solo la funzione del tipo di negoziale in astratto. P. PERLINGIERI, *Perfis do Direito Civil*, cit., p. 96.

³⁰³ Secondo Giobbi, negli accordi negoziali, caratterizzati dall'eteronomia delle tecniche normative volte a regolare il mercato e a delineare il comportamento delle parti, l'autonomia negoziale assume un ruolo volto a soddisfare una pluralità di interessi e supera anche il principio della relatività degli effetti del contratto, che non può più configurarsi come strumento esclusivo di regolazione degli interessi individuali delle parti. È quanto è accaduto con i contratti energetici derivanti dalle energie rinnovabili. In questo senso, il rapporto tra atti di autonomia privata e mercato, e il fatto che essi siano uno strumento di regolazione tra le parti e il mercato, caratterizzano trasversalmente tutta la contrattazione nella società odierna, sempre più permeata dalla sostenibilità e dalla tutela dei diritti umani (art. 118, co. 4 Cost.). Sulla base del principio di sussidiarietà, gli enti territoriali devono favorire l'autonoma iniziativa dei singoli cittadini e delle associazioni per lo svolgimento di attività ritenute di interesse generale: M. GIOBBI, *Contrattazione e sostenibilità tra mercato e tutela della persona*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità* a cura di Lucia Ruggeri e Sara Zuccarino. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 68 S. Un esempio attuale di nuove tendenze normative è la Direttiva 2024/1970/UE, che ha introdotto l'obbligo di diligenza per le aziende di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità in tutti i settori dell'economia e dovrebbe influenzare il diritto contrattuale: sul punto v., L. RUGGERI, *La due diligence della sostenibilità: l'impatto sul diritto contrattuale*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*, cit., p. 25 s. Per S. ZUCCARINO, *Il contratto «conformato» quale statuto normativo del mercato energético*. Napoli: Edizioni Scientifiche

Il criterio esistenziale dei contratti energetici deriva anche dal principio di solidarietà energetica, il fulcro con cui il mercato dell'energia elettrica sta assumendo la sua nuova forma, riconfigurata dalla maggiore promozione e utilizzo delle energie rinnovabili. Questo principio rappresenta un ragionevole equilibrio tra gli interessi, meritevoli di tutela, di tutti i partecipanti al mercato dell'energia, armonizzando principi quali competitività, resilienza, sostenibilità e solidarietà³⁰⁴.

In questo senso, considerando l'esistenza di contratti esistenziali, ci si rende conto dei limiti dell'analisi economica del diritto, che trascura i problemi sociali, ignorando il fatto che il diritto, con le sue dinamiche promozionali, produce nuovi valori³⁰⁵. In quanto tale,

Italiane, 2021, p. 17, il mercato dell'energia deve essere inteso come un servizio economico generale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni primari e alla “promozione della coesione sociale e territoriale”, resa possibile dall'equilibrio raggiunto dai contratti energetici tra le esigenze di sviluppo competitivo e i valori di personalismo e solidarietà, sotto il prisma dell'economia sociale di mercato. A sua volta, M. GIOBBI, *The Impact of Contractual Energy Sustainability on Vulnerable Persons and on Market Regulation*, in *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*. The Italian Law Journal, 2024, p. 125, mette in evidenza che l'inscindibilità della tutela dell'individuo e dell'ambiente è sempre più evidente nel mercato dell'energia, dove si stanno affermando modelli contrattuali sempre più allineati alla logica della sostenibilità e dell'utilità sociale.

³⁰⁴ In questo senso, G. GIARDINI, *Il nuovo assetto del mercato europeo dell'energia per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili, in Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 267, secondo cui il mercato delle tecnologie rinnovabili cerca di combinare i principi di competitività, resilienza, sostenibilità e solidarietà, dando vita a un nuovo concetto di mercato interno in cui le considerazioni ambientali e sociali hanno lo stesso peso degli imperativi economici. L'A. afferma che “i regolamenti riservati alle comunità delle energie rinnovabili sono un'espressione inequivocabile del principio di solidarietà energetica. L'ente regolatore europeo vuole dare alle comunità di energia rinnovabile un ruolo di primo piano nel nuovo mercato dell'elettricità, consentendo loro di partecipare alle aste per l'assegnazione di progetti di energia rinnovabile”. Il nesso energia-ambiente richiede un equilibrio tra le risorse “ereditate” e quelle da preservare all'interno delle complesse dinamiche di consumo e produzione, in modo da non compromettere, secondo il principio dello sviluppo sostenibile e della solidarietà, i bisogni delle generazioni attuali e future. M. GIOBBI, *Environmental Sustainability, energy Dimension and Human Rights*, in L. Ruggeri e K. Zabrodina (eds.), *Making production and consumption sustainable: a global challenge for legislative policies. Case Law and Contractual Practices. Guidelines For Changing Markets*, Wien, SGEM World Science, 2023, p. 92. V., sul punto, S. VILLANI, *Considerazioni sul principio di solidarietà energetica nel quadro giuridico dell'EU*, in *Federalism.it*, v. 5, 2023, p. 127: nell'Unione europea la solidarietà energetica, concepita come una triade, trova sostegno come valore, obiettivo e principio. Per quanto riguarda la sfera dei valori, la solidarietà è esplicitamente inclusa nell'articolo 2 del TUE, così come nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali, tra i “valori indivisibili e universali” su cui si fonda l'Unione. La revisione inclusa nel Trattato di Lisbona ha ripreso e rafforzato quanto affermato nei trattati precedenti, includendo la solidarietà come obiettivo di qualsiasi tipo di relazione stabilita dall'ordinamento giuridico dell'UE, sia essa interindividuale o interstatale. Infatti, un chiaro riferimento alla solidarietà come obiettivo è contenuto nel preambolo del TUE, che ricorda la volontà degli Stati membri di “intensificare la solidarietà tra i loro popoli, nel rispetto della loro storia, cultura e tradizioni”. Inoltre, la solidarietà come obiettivo opera nella dimensione esterna dell'Unione: l'articolo 3, paragrafo 5, del TUE specifica che “nelle sue relazioni con il resto del mondo, l'Unione [...] contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile del pianeta, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli [...]”. La qualificazione della solidarietà come principio deve invece essere ricondotta al diritto sostanziale, come risulta dalla riforma di Lisbona, che la sottolinea in una serie di disposizioni relative a diversi ambiti di competenza. Gli ambiti in cui la solidarietà è espressamente menzionata vanno dalla coesione economica, sociale e territoriale (artt. 174 e 177 TFUE), all'asilo, all'immigrazione e al controllo delle frontiere esterne (artt. 67, 78 e 80 TFUE), alla governance economica (art. 122 TFUE), al settore dell'energia (art. 194 TFUE), alla risposta alle catastrofi e agli attacchi terroristici (art. 222 TFUE) e, infine, alla politica estera e di sicurezza comune (art. 24 TUE).”.

³⁰⁵ V. P. PERLINGIERI, *O Direito Civil na legalidade constitucional*, cit., p. 514.

si riconosce che le motivazioni che non sono esclusivamente legate al profitto hanno il potere di interferire nella realtà economica e nel mercato³⁰⁶.

2.5. Il ruolo del *prosumer* nel mercato dell'energia elettrica

Che cos'è un *prosumer*? La parola non compare nemmeno una volta nei codici. Non compare nemmeno nelle costituzioni. Il termine in sé non è nuovo; difatti, negli anni '80, l'espressione era già stata coniata e sviluppata negli Stati Uniti. Il *prosumer* - cioè il consumatore capace di produrre la propria energia, in analogia con il termine coniato da Marshall McLuhan e ulteriormente sviluppato da Alvin Toffler - non solo consuma, ma è parte attiva del processo produttivo. È più facile mettere in relazione l'emergere del *prosumer* con l'era dell'informazione e i social media, che hanno trasformato la vecchia dicotomia produzione-consumo e costretto le scienze sociali a riesaminare idee tradizionali come alienazione, sfruttamento e razionalizzazione³⁰⁷.

Nel caso dell'*energy prosumer*, nel contesto della condivisione dell'energia e dei sistemi di generazione decentralizzati, i consumatori assumono la posizione di rilevatori di bisogni individuali o collettivi e incidono direttamente sulla direzione solidale ed economica del mercato perché sono posti al centro delle strategie di sviluppo del mercato e motori della crescita della competitività delle imprese³⁰⁸.

Di conseguenza, il rapporto cliente/utente con i fornitori di energia è stato trasformato da numerosi eventi che si sono verificati negli ultimi anni, come la pandemia e i cambiamenti tecnologici. Il contesto economico dei fornitori è stato riempito dalla contrattazione di massa, dalla concentrazione delle conoscenze tecnologiche e dalla

³⁰⁶ P. PERLINGIERI, o.c., p. 515, che cita come esempio il senso di collettività, indicandone anche altri più "estremi", come le organizzazioni o le entità senza scopo di lucro che vendono solo prodotti ecologici con effetti futuri non pericolosi, o prodotti ecologici che sono realizzati con tecniche che rispettano l'equilibrio ambientale [...].

³⁰⁷ Alvin Toffler, nel suo libro "La terza ondata", sostiene che i consumatori sono un fenomeno dell'era industriale. Man mano che la società si muove verso l'era post-industriale, il numero di consumatori puri diminuirà. Saranno sostituiti da "prosumer", persone che producono in proprio molti beni e servizi. M. McLuhan, *Understanding media: the extensions of man*, Cambridge, Massachusetts; London, England, The MIT Press, 1994; A. Toffler, *The Third Wave*. New York, Bantam books, 1984. Il linguaggio, la tecnologia e la parola plasmano il comportamento umano, dimostrando un'accurata comprensione dei mass media emergenti e del loro potenziale. M. McLuhan, *Understanding media: the extensions of man*, Cambridge, Massachusetts; London, England, The MIT Press, 1994.

³⁰⁸ Secondo Giobbi, "il consumatore è un concetto molto variabile, che non consente di costruire una categoria unitaria, se non in termini descrittivi essenziali, e il caso concreto deve essere sempre privilegiato": M. GIOBBI, *Il consumatore energetico nel prisma del nuovo quadro regolatorio italo-eurounitario*, cit., p. 107.

specializzazione del professionista che fornisce il servizio che caratterizza la relazione contrattuale³⁰⁹.

La nozione di *prosumer*, quindi, si differenzia in qualche modo dal concetto tradizionale di consumatore, in quanto un “*prosumer*” può essere considerato un consumatore che è sia produttore che consumatore di beni e/o servizi, il che implica che il consumatore postmoderno è il paradigma di un nuovo modello contrattuale e di un nuovo modo di intendere il rapporto tra le imprese e il mercato³¹⁰.

Il *prosumer* può essere considerato un attore del mercato. Non è l'unico modo per considerarlo, ma è certamente una osservazione importante. Laddove i *prosumer* sono classificati in base al loro ruolo nei mercati dell'energia. In generale, i consumatori di energia rinnovabile sono raggruppati in residenziali, commerciali o industriali. Sono residenziali quando comprendono famiglie, condomini, associazioni edilizie, cooperative o collettivi e utilizzano l'elettricità per l'illuminazione, il riscaldamento, la cucina e altri scopi domestici. Sono commerciali quando comprendono micro, piccole o grandi imprese e utilizzano l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento per il proprio consumo, nonché per la creazione di prodotti e servizi per il pubblico. Sono industriali quando sono principalmente coinvolti in attività manifatturiere (l'atto, il processo o l'effetto di produrre qualcosa), come le proprie fabbriche o aziende agricole, e sono in grado di produrre parte o tutto il loro fabbisogno energetico *in loco* con tecnologie di energia rinnovabile (*renewable energy technologies* – RET), oltre a immettere solitamente l'energia prodotta

³⁰⁹ Come spiega L. RUGGERI, *Morosità e tutela dei clienti tra nuova regolamentazione del mercato energetico e gestione dell'emergenza pandemica*, in *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del Covid-19*, a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO, G. BERTI DE MARINIS, 2021, p. 630 s., nella civiltà odierna l'energia è considerata un bisogno primario, in quanto consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze: illuminazione, riscaldamento, connessione a servizi elettronici, come i rapporti con la pubblica amministrazione e la fruizione di servizi educativi e informativi.

³¹⁰ Questo nuovo agente economico può essere immaginato come una sorta di consumatore-attore che svolge un ruolo centrale e attivo nella scelta e nell'acquisto di beni e servizi. Attualmente sono state sperimentate con successo nuove forme di economia collaborativa, legate a modelli di condivisione nell'autoproduzione e nel consumo di energia. Come sottolinea Mantovani, “il concetto stesso di *prosumer* delinea uno dei profili essenziali dell'economia collaborativa, indicandoli come consumatori che sviluppano una capacità imprenditoriale, potendo diventare produttori di beni o fornitori di servizi”: M. P. MANTOVANI, *The Notion of Consumer: Comparative Legal Profiles*, in L. Ruggeri e F. Pascucci (eds.), *Prosumerism and Energy Communities. Expanding concepts in a global perspective*, Wien, SGEM World Science (SWS), 2022, p. 177 s. Da tenere in considerazione che H-W. MICKLITZ, *Do Consumers and Businesses Need a New Architecture of Consumer Law? A Thought Provoking Impulse*, in *Yearbook of European Law*, v. 32, n. 1, p. 266–367, 2013, p. 266, ha da tempo evidenziato alcune considerazioni per ripensare il concetto di consumatore (consumatore vulnerabile e consumatore/cliente) e focalizzarsi oltre il tradizionale diritto del consumatore di servizi (telecomunicazioni, energia, trasporti, servizi finanziari).

in eccesso nella rete nazionale/locale o nella comunità locale. Questo dimostra che i *prosumers* possono anche essere raggruppamenti (comunità)³¹¹.

Le sfide che i prosumer devono affrontare sono innumerevoli, come l'ipotetico conflitto tra loro e gli operatori di rete. Pertanto, le difficoltà affrontate da questi consumatori - che autoproducono e autoconsumano - richiedono un equilibrio tra la loro posizione e gli interessi dei consumatori, che sono sempre più apprezzati per la loro capacità di promuovere l'indipendenza e l'efficienza energetica e, a lungo termine, di contribuire alla riduzione dei costi energetici³¹².

Come in altri mercati, il concetto di consumatore di energia non corrisponde alla definizione letterale della legislazione europea sui consumatori. Le direttive e i regolamenti europei, in varie occasioni e in vari ambiti, hanno definito il consumatore come una persona fisica che, per ragioni estranee alla propria attività professionale, acquista un determinato bene o servizio. Questa nozione, piuttosto formalistica, risponde all'esigenza della politica legislativa di circoscrivere con certezza l'ambito di tutela del contraente, rendendolo il più possibile identificabile nel momento in cui entrano in gioco le speciali protezioni introdotte dal legislatore europeo³¹³.

Inoltre, si è assistito a una trasformazione dell'atteggiamento del consumatore, passando dalla visione ripetuta di un consumatore passivo e vulnerabile, che vede il consumo come un mero atto di soddisfazione dei propri bisogni, a un consumatore attivo e responsabile, con la promozione attiva di un mercato impegnato a implementare la sostenibilità socio-

³¹¹ I *Prosumer* e il sistema energetico sono quindi correlati. Questo porta alla triplice relazione del prosumer: come attore del mercato, con il tipo di energia (perché sebbene la maggior parte degli studi si riferisca all'elettricità, anche la microgenerazione di calore e raffreddamento rientra nella categoria dei *prosumer* energetici) e attraverso la relazione con la rete elettrica, perché possono essere collegati alla rete (*on-grid*) o fuori dalla rete (*off-grid*): così, K. KOTILAINEN, *Energy Prosumers' Role in the Sustainable Energy System*, in *Affordable and Clean Energy*, Cham, Springer International Publishing, 2019, p. 4 S.

³¹² Tuttavia, gli operatori di rete non vogliono sostenere i costi di manutenzione della rete se i *prosumer* non contribuiscono in alcun modo, ed è qui che nasce il conflitto. Come spiega Gomes, “le sfide che si pongono all'autoconsumo e all'autoproduzione derivano in gran parte dall'opposizione tra i prosumer e gli operatori di rete e, in una certa misura, dall'opposizione tra i prosumer e i consumatori passivi, comprese le classi di consumatori più vulnerabili”: C. A. GOMES e R. FRANCO, *Produção descentralizada de energia elétrica: a perspectiva do consumidor*, in *e-Pública*, v. 5, n. 2, 2018, p. 158.

³¹³ Next Generation EU, European Green Deal e Clean Energy for All Europeans sono esempi di iniziative dell'Unione Europea che hanno promosso il cambiamento del ruolo del consumatore, dandogli maggiore rilievo e una reale libertà di azione nel mercato, in particolare quello elettrico. Come sottolinea Tresca, oltre allo *smart metering*, lo sviluppo di sistemi di *smart metering* sempre più avanzati e interconnessi, la centralità dell'*Internet of Things*, l'Intelligenza Artificiale e la blockchain faciliteranno la connessione di altri dispositivi intelligenti agli *smart meter*: M. TRESCA, *Smart metering: tra innovazione del settore elettrico e tutela del consumatore*, in *Riv. amm. cam.*, v. 2, 2021, p. 21 s.

ambientale della produzione e dello scambio. Il consumatore ha il potenziale per influenzare i processi produttivi e indirizzare il mercato a comportarsi in modo socialmente ed ecologicamente corretto. Trattasi della responsabilità sociale del consumatore³¹⁴.

Focalizzando l'attenzione sui doveri dei consumatori, la responsabilità sociale dei consumatori emerge con l'effetto a breve termine di guidare le scelte etiche delle imprese, consolidando indirettamente le politiche di responsabilità sociale delle imprese³¹⁵.

Questo è anche il caso dell'attenzione riservata al bene giuridico dell'energia, che viene riconosciuto come un bene capace di trasformare la realtà sociale perché è uno strumento per innumerevoli servizi di interessi umani individuali e sociali. È l'energia come potenza causale per il soddisfacimento dei bisogni umani³¹⁶.

Ciò che è accaduto è che i possibili squilibri contrattuali, l'iniquità del rapporto e la necessità che il contenuto contrattuale sia stabilito entro parametri di equità, hanno portato a una progressiva estensione delle tutele del consumatore con l'obiettivo di attuare i principi che permeano il diritto dei contratti. Il concetto di consumatore si è evoluto in una prospettiva funzionale, passando dal contraente debole al contraente vulnerabile. È quanto è accaduto con l'estensione della tutela del consumatore ai contratti tra professionisti, come

³¹⁴ “Il consumatore ha la possibilità di influenzare i processi produttivi, indirizzando così “il mercato ad assumere comportamenti socialmente” ed ecologicamente corretti e giustificando un nuovo approccio al riconoscimento di un ruolo nel rispetto del principio dello sviluppo (umano) sostenibile. Si passa così dalla “responsabilità sociale delle imprese” alla “responsabilità sociale dei consumatori”, in cui il consumatore è sì destinatario di diritti, ma è anche soggetto di doveri, co-regolatore nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità”. Inoltre, “attraverso una negoziazione ecologicamente appropriata, il consumatore non solo richiede un bene o un servizio, ma tende a stabilire un'autentica interazione sociale e ambientale, relazioni di consumo ecologicamente appropriate”. La tutela integrata dei valori personali e ambientali e il legame ontologico tra sostenibilità e giustizia stanno emergendo nelle relazioni di consumo. T. PERILLO, *Dal consumatore “debole” al consumatore “attivo”: itinerari della “conversione ecologica”*, in *Ambienteditto.it*, v. 4, 2022, p. 31-32.

³¹⁵ Vessia sostiene che “la responsabilità sociale d'impresa, pur mantenendo la sua natura volontaria ed extra-legale dovuta alle scelte etiche o socialmente responsabili dei manager, riceverà un forte impulso a seguito dell'imposizione di obblighi di investimento ai consumatori in generale e ai ‘superconsumatori’ in particolare, orientando le politiche commerciali delle imprese verso l'etica, la sostenibilità e la responsabilità ambientale, come già osservato in alcuni settori (finanza etica e sostenibile, energia, ambiente e appalti)”: F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, in *Federalism.it*, v. 15, 2019, p. 20.

³¹⁶ In questo senso, l'energia è riconosciuta come un potere causale per soddisfare i bisogni umani. Inoltre, si ritiene che “l'incontro con le forme terrene di uso/attribuzione tipiche dell'universo giuridico dei beni consentirà di apprezzare in termini più precisi quella ‘potenza causale’ capace di generare effetti utili che è propria dell'energia, non tanto e non solo nel suo intrinseco momento meccanico e trasformativo della realtà, ma soprattutto nella sua ‘qualità interessante’ di strumento tecnicamente evoluto al servizio di una vasta e incrementale gamma di interessi umani individuali e sociali”: G. D. COMPORTI, *Energia, ambiente e sviluppo sostenibile*, in *Federalism.it*, v. 13, 2023, p. 122.

dimostra l'articolo 10 della direttiva sul commercio elettronico, che introduce obblighi informativi³¹⁷.

Il *prosumer* non è una creazione improvvisa, ma rappresenta il risultato di un'evoluzione normativa che individua livelli adeguati di tutela del consumatore nel caso concreto. La nuova realtà crea nuovi attori nel mercato dell'energia, richiedendo ai sistemi giuridici di aggiornare le proprie nozioni, istituzioni e normative per adattarsi al crescente approccio delle politiche energetiche basate sul coinvolgimento dei cittadini in un approccio *bottom-up*. Il *prosumer* rappresenta la figura dell'autoconsumatore di energia rinnovabile, un cliente finale che è una persona fisica o giuridica che produce energia utilizzando i propri impianti di produzione o quelli di altre persone³¹⁸.

Affinché il consumatore sia correttamente interpretato nell'ordinamento giuridico, dobbiamo continuare a superare i microsistemi e a collegare le regole tecniche all'ordinamento giuridico generale, sviluppando una cultura veramente favorevole al consumatore anche in contesti di cambiamento tecnologico e sociale³¹⁹.

Il protagonismo del *prosumer* è dovuto all'attuale necessità di armonizzare l'approccio puramente economico allo sviluppo del mercato con l'ordine economico previsto dagli ordinamenti giuridici, verso un sistema produttivo orientato alla tutela della persona, alla solidarietà e alla protezione dell'ambiente. La funzionalizzazione degli aspetti produttivi è promossa per scopi quali il miglioramento della vita delle persone che partecipano alla generazione di energia pulita attraverso questi “modelli produttivi”³²⁰.

La promozione della transizione energetica e le sfide ad essa associate richiedono un riesame dei modelli di produzione e il decentramento della produzione di energia nelle

³¹⁷ Per L. RUGGERI, *Consumatore e prosumerismo energetico nel quadro regolatorio europeo*, in *Rev. act. juríd. iberoam.*, v. 16, 2022, p. 3292: Il complesso sistema di tutele progressivamente attuato dall'Unione Europea ha cambiato la delimitazione del concetto giuridico di consumatore, identificato soprattutto nella persona fisica che compie l'atto di consumo.

³¹⁸ Secondo M. GIOBBI, *Le comunità di energia rinnovabile*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, p. 43-44: le comunità energetiche rinnovabili possono dare un nuovo ruolo centrale ai cittadini, realizzando una correlazione tra aspetti economici, tecnologici e sociali e a offrire una pluralità di servizi energetici.

³¹⁹ Per L. RUGGERI, *La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, p. 34: continuare a superare i microsistemi e collegare le regole tecniche al sistema giuridico generale è un modo per continuare a sviluppare una cultura favorevole ai consumatori

³²⁰ Secondo M. GIOBBI, *Le comunità di energia rinnovabile*, cit., p. 38: gli orientamenti normativi europei mirano un sistema di produzione di energia più orientato alla protezione della persona, alla solidarietà e alla tutela dell'ambiente.

regioni e nelle aree suburbane. Il cambiamento di prospettiva, attraverso un approccio dal basso verso l'alto, consente una maggiore partecipazione dei cittadini (*prosumer*) e fonde soluzioni tecnologiche di efficienza energetica e decarbonizzazione con significativi benefici sociali, ambientali ed economici. Il ruolo attivo del consumatore nella produzione di energia è un esempio del riesame della produzione di energia³²¹.

Il “consumatore di energia” è sicuramente un punto di forza di questo secolo. Questo perché il consumatore è la figura centrale di una serie di transizioni, soprattutto quella ecologica. È importante notare il modo in cui un consumatore viene analizzato e inteso rispetto a un *prosumer*, al fine di fornirgli servizi, assistenza o protezione. A livello tecnico, diventare *prosumer* consiste essenzialmente nell'iniziare a produrre energia rinnovabile attraverso pannelli fotovoltaici, rimanendo comunque collegati alla rete di distribuzione elettrica. Non è corretto dire che questo rende il *prosumer* un professionista, in quanto questo atto non rappresenta un'attività di libera impresa, poiché la legislazione vigente non prevede la possibilità per i di costruire liberamente nuove reti elettriche. È noto che, in termini generali, essendo l'energia elettrica un monopolio naturale, l'attività di costruzione (e gestione) delle reti elettriche è di competenza dei titolari delle concessioni di trasmissione e distribuzione di elettricità³²².

Pertanto, la “produzione” e il “consumo” dal punto di vista del “prosumerismo energetico” consentono un'evoluzione accelerata del mercato energetico verso le fonti rinnovabili e lo sviluppo di una transizione energetica completa³²³.

³²¹ Così M. F. LUCENTE, *La comunità energetica dei cittadini*, cit., p. 34: sostiene che per promuovere la transizione energetica è necessario riconoscere il ruolo centrale del consumatore, che è diventato una figura più attiva e partecipativa nel mercato dell'energia. C'è anche una maggiore attenzione alle comunità energetiche, riconosciute come ecosistemi intelligenti e interattivi, alimentati dall'uso di fonti rinnovabili, responsabili di propagare diversi profili rilevanti, non solo energetici, ma anche ambientali, sociali, tecnologici ed economici.

³²² Il *prosumer* non è esattamente un professionista, perché la professionalità è intrinseca e non necessariamente certificabile, cioè il valore ‘professionale’ del *prosumer* conta poco, ciò che conta davvero è il risultato del suo interesse nella produzione di energia. Il consumatore è la figura centrale di una serie di transizioni, soprattutto quella ecologica. V. CAFORIO, *Il consumatore energetico*, cit., p. 86 s.

³²³ Secondo V. CAFORIO, *Il consumatore energetico*, cit., p. 98: il consumatore energético sviluppa una sharing economy.

2.6. Sostenibilità e ruolo attivo del consumatore

Sebbene le energie rinnovabili abbiano dei limiti, questi non sono gli stessi delle energie non rinnovabili. Nell'affrontare questa problematica, è importante rendersi conto della necessità di considerare, oltre ai limiti delle risorse naturali anche gli impatti ambientali locali, regionali e globali causati dalla produzione di energia, come per esempio, le fuoriuscite di petrolio, perdita di biodiversità, piogge acide e inquinamento. Il mondo ha un grande potenziale di energie rinnovabili alla portata delle tecnologie attuali, le quali, essendo intrinsecamente durevoli vengono considerate come l'unica soluzione ai problemi climatici. Per accelerare l'uso delle energie rinnovabili sono indicati quattro passi necessari, quali “1) superare le resistenze del mercato ed eliminare i sussidi alle fonti non rinnovabili (fossili e nucleari); 2) sovvenzionare l'ingresso di nuove tecnologie, riducendone i costi; 3) stabilire politiche obbligatorie e progressive per la loro introduzione; 4) diffondere le tecnologie in modo che i Paesi in via di sviluppo possano incorporarle più rapidamente senza dover passare per fasi intermedie e più inquinanti (effetto leapfrogging)”³²⁴.

Le energie rinnovabili stanno guadagnando sempre più consensi in tutto il mondo a causa della dipendenza energetica dei combustibili fossili, che comprende anche la creazione di posti di lavoro³²⁵.

³²⁴ Come sostiene J. GOLDEMBERG e O. LUCON, *Energias renováveis: um futuro sustentável*, in *Rev. USP*, n. 72, p. 12-14 “Gli impatti ambientali possono essere classificati come locali, regionali e globali”. Gli impatti a livello locale sono “le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili, comprese quelle del settore dei trasporti, sono in gran parte responsabili dell'inquinamento urbano e, di conseguenza, di centinaia di migliaia di morti per problemi respiratori, cardiovascolari e di cancro”. A livello regionale, si tratta di impatti come “le piogge acide (SO₂, NO_x e altri) generate dai processi di combustione possono precipitare a migliaia di chilometri di distanza dal punto di origine, spesso attraversando i confini nazionali”, causando impatti e persino danni diretti a “ecosistemi, piantagioni, edifici storici, strutture e altri recettori vulnerabili”. A livello globale, questi impatti includono “il cambiamento climatico causato dall'aumento dell'effetto serra, che a sua volta è dovuto alle crescenti emissioni di anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄) e altre sostanze nell'atmosfera da parte di processi naturali e antropogenici”. Il problema principale di questi processi “è la produzione di energia (ad esempio per le centrali termoelettriche, i trasporti, l'industria, il riscaldamento degli ambienti, ecc., di origine fossile”.

³²⁵ Ne una testimonianza, come ricordano J. GOLDEMBERG; S. T. COELHO e O. LUCON, *How adequate policies can push renewables*, in *Energy Policy*, v. 32, n. 9, 2004, p. 1143 ss., la posizione del governo brasiliano sull'esempio del “programma alcolico brasiliano (PROALCOOL) - per la produzione di etanolo dalla canna da zucchero - creato negli anni '70 come conseguenza della crisi petrolifera, con l'obiettivo di ridurre le importazioni di petrolio, oltre a risolvere il problema della fluttuazione dei prezzi dello zucchero sul mercato internazionale. J. GOLDEMBERG e S. T. COELHO, *Renewable energy—traditional biomass vs. modern biomass*, in *Energy Policy*, v. 32, n. 6, 2004, p. 711, sottolineano l'importanza delle energie rinnovabili per lo sviluppo sostenibile proprio in virtù della loro possibilità di fornire energia per periodi indefiniti producendo nel contempo un volume di inquinamento molto minori rispetto ai combustibili fossili o nucleari. Un altro punto da tenere in conto è che la protezione dell'ambiente, la creazione di posti di lavoro,

Un aspetto che i consumatori dovrebbero conoscere è la necessità di utilizzare le tecnologie per l'ulteriore sviluppo delle energie rinnovabili. Pertanto, gli sforzi compiuti nella ricerca e sviluppo (R&S) sono altrettanto importanti nella transizione energetica³²⁶.

Infatti, a partire dagli anni '80, l'evidenza scientifica delle implicazioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che causano il cambiamento climatico globale ha alimentato diverse conferenze internazionali che sottolineano l'urgenza di una Convenzione o di un Trattato globale per affrontare il problema del cambiamento climatico. A seguito delle richieste globali, nel 1990 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito il Comitato intergovernativo di negoziazione per la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (INC/FCCC) che ha preparato una proposta di convenzione sul clima, firmata durante la riunione dei capi di Stato e di altre autorità di 154 Paesi (e della Comunità europea) a Rio de Janeiro nel luglio 1992, che è entrata in vigore il 21 marzo 1994, dopo essere stata ratificata da un numero significativo di Paesi³²⁷.

Rio-92 ha visto anche la firma della Carta della Terra (Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo) con 27 principi adottati per proteggere l'integrità dell'ambiente globale e garantire lo sviluppo sostenibile. Va notato che la dichiarazione non è una convenzione come quella sul clima, ma è articolata come una proclamazione firmata dai partecipanti a Rio-92. Un'altra discussione che ha avuto luogo a Rio-92 è stata l'Agenda 21, che ha stabilito gli impegni dei Paesi a livello globale e locale, su come i governi, le

l'alleggerimento del debito estero nei Paesi in via di sviluppo e la sicurezza dell'approvvigionamento sono alcune delle questioni chiave da menzionare, perché un argomento frequente contro le energie rinnovabili è la loro scarsa competitività economica, soprattutto rispetto ai combustibili fossili. Questo aspetto è cambiato molto negli ultimi anni come segnalano J. GOLDEMBERG; S. T. COELHO; P. M. NASTARI; AA VV, *Ethanol learning curve—the Brazilian experience*, in *Biomass and Bioenergy*, v. 26, n. 3, 2004, p. 301.

³²⁶ Così J. GOLDEMBERG, *Biomassa e energia*, in *Química Nova*, v. 32, 2009, p. 586: come nel caso, ad esempio, dell'energia da biomassa.

³²⁷ Goldemberg sottolinea che “i principali gas responsabili del riscaldamento globale (“effetto serra”) sono l'anidride carbonica (CO₂), generata dall'uso di combustibili fossili, dalla deforestazione e dai cambiamenti nell'uso del suolo, il metano (CH₄), causato dalla produzione e dal consumo di energia (compresa la biomassa), attività agricole, discariche e acque reflue, il protossido di azoto (N₂O), causato dall'uso di fertilizzanti, dalla produzione di acidi e dalla combustione di biomassa e combustibili fossili e i combustibili alogenati, causati dall'industria, dalla refrigerazione, dagli aerosol, dai propellenti, dalle schiume espanse e dai solventi”. Secondo l'articolo 2 della Convenzione sul clima, il suo obiettivo è: la stabilizzazione delle concentrazioni di gas “a effetto serra” nell'atmosfera a un livello che impedisca una pericolosa interferenza antropica con il sistema climatico. Questo livello dovrebbe essere raggiunto entro un lasso di tempo sufficiente a consentire agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici, a garantire che la produzione alimentare non sia compromessa e a permettere che lo sviluppo economico continui in modo sostenibile: v., sul punto, J. GOLDEMBERG, *Trinta anos da Convenção do Clima*, in *Estud. av.*, v. 37, n. 107, 2023, p. 277.

imprese, le organizzazioni non governative e tutti i settori della società devono cooperare nelle soluzioni ai problemi socio-ambientali³²⁸.

Le tecnologie innovative, quando diventano commercialmente valide, consentono a molti Paesi in via di sviluppo di espandere e replicare gli investimenti nelle energie rinnovabili e la conseguente inclusione del consumatore come protagonista della transizione energetica. Laddove le politiche per accelerare l'adozione delle energie rinnovabili devono essere di due tipi: *top down e bottom up*. Il consumatore di energie

³²⁸ Il punto saliente è che Rio-92 e la Conferenza delle Parti (COP), che si tiene ogni anno dal 1995, mantengono le caratteristiche di ciò che si è svolto a Rio de Janeiro nel luglio 1992. Da allora, la Conferenza delle Parti è diventata un evento di grande importanza globale che coinvolge agenti governativi, attivisti ambientali e innumerevoli altre organizzazioni. Questo perché è “dovere” delle parti della Convenzione, come recita l'articolo 3, “proteggere il sistema climatico a beneficio delle generazioni presenti e future dell'umanità su basi di equità e in conformità alle loro responsabilità comuni ma differenziate e alle rispettive capacità”. Tuttavia, lo stesso articolo, che impone un dovere alle parti, è stato oggetto di controversie “perché molti Paesi (tra cui il Brasile) lo hanno interpretato come una licenza all'inazione, rimandando l'adozione di misure per ridurre le proprie emissioni e continuando su un percorso di sviluppo che emette gas serra senza limiti”. Le misure di attuazione prevedono che “tutti i Paesi elaborino inventari nazionali delle emissioni dei gas responsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici; i Paesi sviluppati (elencati in un allegato: Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Paesi europei) dovrebbero adottare politiche nazionali e misure corrispondenti per limitare le loro emissioni; i Paesi sviluppati dovrebbero aiutare i Paesi in via di sviluppo a ridurre le loro emissioni trasferendo loro le tecnologie necessarie e fornendo nuove e ulteriori risorse finanziarie per coprire le spese necessarie. Un momento saliente è stata la COP 3, tenutasi a Kyoto, in Giappone, che ha portato all'adozione del Protocollo di Kyoto, con percentuali stabilite per la riduzione delle emissioni da parte dei Paesi sviluppati nel loro complesso del 5,2% rispetto al livello delle emissioni del 1990 tra il 2008 e il 2012. I Paesi in via di sviluppo, tra cui la Cina, sono stati considerati esenti da queste riduzioni, il che ha indotto gli Stati Uniti a non ratificare il Protocollo di Kyoto, adducendo l'argomentazione che “la riduzione delle emissioni danneggerebbe l'industria americana, mentre Paesi come la Cina (e altri Paesi in via di sviluppo) continuerebbero a emettere liberamente gas ‘serra’”. L'Unione Europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni dell'8%, diventando così l'unico gruppo di Paesi ad aver effettivamente accettato di ridurre le proprie emissioni. È chiaro che la Convenzione sul clima non è riuscita completamente a convincere il mondo a ridurre le proprie emissioni. La difficoltà nel ridurre le emissioni è dovuta a molti fattori, come “la struttura della Conferenza delle Parti della Convenzione rende difficile prendere decisioni perché comprende circa 200 Paesi, dagli Stati Uniti con più di 300 milioni di abitanti, a Tuvalu, nel Pacifico meridionale, con una superficie di 26 chilometri quadrati e 12.000 abitanti, entrambi con uguale diritto di voto” in decisioni che devono essere prese all'unanimità. Non sorprende, quindi, che i negoziati per sostituire il Protocollo di Kyoto siano andati avanti per tanti anni fino a quando, nel 2015, alla COP21 di Parigi, è stato raggiunto un nuovo accordo, noto come Accordo di Parigi. La differenza è che nell'Accordo di Parigi “non ci sono obiettivi obbligatori di riduzione delle emissioni in ogni Paese - come era stato approvato nel Protocollo di Kyoto - ma ogni Paese stabilisce i propri obiettivi (“Intended Nationally Determined Contribution”), che comunicati al Segretariato della Convenzione sul clima diventano obbligatori (“Nationally Determined Contribution”)”. Ciò significa che gli obiettivi sono diversi per ogni Paese: “obiettivi più ambiziosi sono adottati nei Paesi in cui la consapevolezza dei problemi generati dal riscaldamento globale è maggiore”. L'obiettivo dell'Accordo di Parigi è che “i diversi Paesi adottino obiettivi che insieme evitino un aumento di 1,5 °C della temperatura globale”. Questo perché “nonostante non abbiano partecipato al Protocollo di Kyoto, gli Stati Uniti, così come l'Unione Europea e il Giappone, sono riusciti a ridurre le loro emissioni nel 2019 al di sotto del livello del 1992”. Tutti gli altri Paesi hanno aumentato le loro emissioni. La conclusione è che la battaglia per i progressi tecnici e la sensibilizzazione a favore della riduzione delle emissioni di CO₂ ha permesso “l'adozione di numerose misure per ridurle, come un migliore isolamento termico delle case nei Paesi con climi freddi, automobili più efficienti, lampadine più efficienti, la generazione di elettricità con gas naturale che sostituisce il carbone e l'espansione delle fonti di energia rinnovabili che sostituiscono i combustibili fossili”: così, J. GOLDEMBERG, *Trinta anos da Convenção do Clima*, in *Estud. av.*, v. 37, n. 107, 2023, p. 278-280.

rinnovabili, più precisamente il *prosumer*, è un approccio *bottom up* di modo che il ruolo del consumatore può trasformare in realtà la “promessa delle energie rinnovabili”³²⁹.

Ciò che dimostra il progresso raggiunto da una città o da una regione è l'assenza di rifiuti nelle strade, l'esistenza di fognature, la buona qualità dell'acqua e l'aria pulita, considerate “caratteristiche di molte regioni fin dai tempi dell'Impero Romano e che oggi caratterizzano le città dei paesi industrializzati”³³⁰.

La fornitura di energia elettrica svolge un ruolo importante nel miglioramento degli standard di vita, perché consente un'illuminazione di qualità, l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria e le comunicazioni. Ciò la collega a diversi diritti umani fondamentali, come il diritto alla salute e a una vita dignitosa³³¹.

Di fatto, quindi, energia, tecnologia e sviluppo sono collegati perché “energia e sviluppo sono ingredienti essenziali dello sviluppo”. A tutti e tre si aggiunge un altro aspetto fondamentale per l'attuale transizione energetica: il ruolo del consumatore³³².

2.7. Conclusioni provvisorie

³²⁹ La proposta di un protagonismo dei consumatori attraverso la cogenerazione dell'elettricità non è nuova, poiché temi come l'energia e il sequestro del carbonio hanno dominato il dibattito accademico per anni. Nel caso specifico dell'energia, temi come l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la cogenerazione sono da tempo considerati fondamentali per la transizione energetica: J. GOLDEMBERG, *The promise of clean energy*, in *Energy Policy*, v. 34, n. 15, 2006, p. 2189.

³³⁰ Questo accade quando i Paesi in via di sviluppo beneficiano delle conoscenze e delle tecnologie utilizzate nei Paesi industrializzati e quindi incorporano tecnologie pulite ed efficienti in un processo di avanzamento tecnologico. È necessario che la traiettoria dell'intensità energetica dei Paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo converga sempre di più verso una convergenza stabile. Attualmente, si può considerare una convergenza tra il Nord e il Sud del mondo. J. GOLDEMBERG, *Mudanças climáticas e desenvolvimento*, in *Estud. av.*, v. 14, n. 39, 2000, p. 77; J. GOLDEMBERG e O. MIELNIK, *Converging to a common pattern of energy use in developing and industrialized countries*, in *Energy Policy*, v. 28, n. 8, 2000, p. 508; J. GOLDEMBERG; A. BARANZINI e S. SPECK, *A future for carbon taxes*, in *Ecological Economics*, v. 32, n. 3, 2000, p. 396.

³³¹ Allo stesso modo, “esiste una stretta relazione tra povertà e basso consumo di elettricità, parallelamente alla relazione tra povertà e mancanza di accesso all'elettricità”. Questo perché l'elettricità “è un fattore cruciale per lo sviluppo di una regione, ma non è sufficiente da sola a garantirlo”, poiché è “necessario anche creare le condizioni economiche affinché la popolazione locale abbia accesso all'elettricità e la utilizzi in modo produttivo, per poter sostenere il costo della fornitura di elettricità”: così, J. GOLDEMBERG; E. L. LA ROVERE e S. T. COELHO, *Expanding access to electricity in Brazil*, in *Energy for Sustainable Development*, v. 8, n. 4, p. 86–94, 2004, p. 87.

³³² Secondo J. GOLDEMBERG, *Energy, Technology, Development*, in *Ambio*, v. 21, n. 1, 1992, p. 14. “le sfide per sradicare la povertà e il sottosviluppo nei Paesi in via di sviluppo, a fronte di una forte crescita demografica, possono essere affrontate con successo solo con l'uso di tecnologie avanzate, superando il percorso seguito in passato dagli attuali Paesi industrializzati”. Si dice che il consumatore diventa protagonista perché il suo ruolo diventa più importante nella relazione di mercato. È quanto sostengono da tempo Goldemberg e Krugmann quando affermano che “i cambiamenti socio-politici e istituzionali, nella misura in cui sono accompagnati da cambiamenti comportamentali, infrastrutturali e/o tecnologici, possono modificare l'intensità energetica media dell'attività economica”: J. GOLDEMBERG e H. KRUGMANN, *The energy cost of satisfying basic human needs*, in *Technological Forecasting and Social Change*, v. 24, n. 1, 1983, p. 58.

Da quanto detto finora emerge che la tutela del consumatore e il minimo esistenziale si amplificano e favoriscono ulteriormente la tutela della persona umana nel suo complesso. Si afferma, difatti, che la tutela del consumatore sia trasversale perché gli interessi tutelati non devono essere solo di natura patrimoniale, ma anche in materie come l'ambiente, la salute, l'alimentazione e la ricerca scientifica, in quanto rappresentano valori che contribuiscono allo sviluppo della persona umana.

Il minimo esistenziale in materia energetica tiene conto della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e del rapporto di concorrenza tra l'energia e la garanzia dei livelli essenziali dei servizi relativi ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti alle persone. Vi è quindi la necessità di garantire agli utenti “livelli qualitativi minimi” di servizi energetici - come espressione concreta di “servizi pubblici universali”.

Come si è cercato di dimostrare, il consumatore è “un particolare momento esistenziale di una tutela più ampia: la personalità”. Si riconosce che vulnerabilità e iposufficienza non sono sinonimi nonostante alcune dottrine ritengano che entrambi abbiano lo stesso significato. L'iposufficienza è un tipo di vulnerabilità, così come esistono altre possibilità di vulnerabilità che si presentano con i rapidi cambiamenti sociali. Per quanto riguarda la vulnerabilità del consumatore di energia elettrica, si riconosce che la sua complessità implica la considerazione che i contratti tra il consumatore e il fornitore comprendono accordi con diverse situazioni giuridiche soggettive, come il libero scambio, il diritto all'accesso all'energia, la protezione degli ecosistemi, la dignità dell'individuo, il diritto a non essere discriminati, ecc. Occorre anche promuovere la lotta alla povertà energetica, che non ha una definizione esplicita ed esatta. Infatti, vulnerabilità e povertà energetica sono talvolta trattate come sinonimi.

La concezione tradizionale del contratto ha ceduto il passo a nuovi principi che hanno il compito di mostrare una maggiore attenzione per gli interessi sociali coinvolti: la buona fede oggettiva, la funzione sociale e l'equilibrio contrattuale. Rimangono quindi i principi liberali del contratto (libertà contrattuale, *pacta sunt servanda* e realtà soggettiva), che affermano la libertà individuale contribuendo al controllo dei poteri pubblici, ma sono insufficienti per controllare gli abusi dei poteri privati. Tuttavia, i principi sociali del contratto (funzione sociale, equivalenza materiale e buona fede oggettiva) stanno

acquistando sempre più forza e coesione sociale e stanno diventando comuni a tutti i contratti, anche se non esiste un potere negoziale dominante. Ciò accade perché le minacce per gli esseri umani stanno diventando sempre più intense, come il cambiamento climatico e l'uso improprio delle risorse naturali, che mettono a repentaglio le generazioni presenti e future.

L'ambiguità tra mercato e solidarietà non può essere riconosciuta. Questo perché il proprietario, l'impresa e il mercato sono stati rivisti attraverso la lente della funzionalizzazione della proprietà e dei contratti, raggiungendo tutti. I contratti o la proprietà non possono essere funzionalizzati al contrario della persona, causando danni agli esseri umani, all'ambiente o alla salute della comunità, perché tutti questi valori sono protetti dal sistema giuridico. L'autonomia privata delle persone è guidata dal bene sociale, dalla libertà e dalla dignità della persona umana. Pertanto, la stessa autonomia privata deve essere conforme ad altri principi e valori riconosciuti come base della convivenza umana.

La necessità di regolamentare il contratto e il mercato, apparentemente ostacolando la libertà dei contraenti, serve a favorire una libertà contrattuale in cui non ci siano abusi. Gli schemi negoziali possono essere formalmente legali, ma allo stesso tempo possono anche avere effetti dannosi sui soggetti più vulnerabili. Questo è ciò che si può imparare dalla massima secondo cui non tutto ciò che è lecito è giusto, come succede con il controllo della meritevolezza di protezione, che sintetizza il diritto civile nella legalità costituzionale considerata epistemologicamente.

La crisi del contratto rappresenta in realtà la risignificazione del contratto. L'ascesa e la caduta della libertà contrattuale o la morte del contratto non sono i protagonisti dell'analisi della teoria classica dei contratti. Il protagonismo dei contratti sta nel riconoscere che i contratti non sono racchiusi in un unico istituto, ma sono permeati da pacchetti di contratti che rendono complesso questo istituto giuridico. Il discorso sulla morte dei contratti è quindi un discorso sulla vita dei contratti. I contratti stipulati per soddisfare un bisogno esistenziale del contraente dovrebbero essere sottoposti a un regime di protezione, con i cosiddetti nuovi principi contrattuali (buona fede oggettiva, equilibrio economico e funzione sociale del contratto) che prevalgono sui cosiddetti principi contrattuali

tradizionali (autonomia della volontà, forza vincolante del contratto e relatività degli effetti contrattuali).

Emerge la necessità di differenziare i contratti in base all'entità dell'utilità esistenziale del bene o del servizio di cui si contratta l'acquisto o l'uso. Difendendo il paradigma dell'essenzialità per la teoria dei contratti, si riafferma che non c'è contraddizione tra, da un lato, la funzionalizzazione del diritto civile all'ordine costituzionale - nello specifico, la promozione prioritaria dei valori esistenziali - e, dall'altro, il riconoscimento che gli strumenti a disposizione del diritto civile non sono efficaci da soli per garantire una maggiore uguaglianza e giustizia sociale.

La dicotomia tra contratti esistenziali e contratti di profitto consente di modulare l'intensità dell'incidenza dei doveri derivanti dalla buona fede, dalla funzione sociale del contratto e dall'equilibrio contrattuale. Si sostiene che l'incidenza di questi principi dovrebbe essere maggiore nei contratti esistenziali che in quelli di lucro, poiché i contratti esistenziali mirano a garantire una vita dignitosa ad almeno uno dei contraenti e generalmente presentano una grande disparità di forza tra i contraenti.

Rileggere i contratti alla luce del prosumerismo nel mercato dell'energia permette agli utenti, senza trascurare i più vulnerabili, di partecipare, generando concorrenza, tutela ambientale e dinamismo contrattuale. L'evoluzione del mercato dell'energia attraverso le tecniche di scambio digitale dell'energia determina un mercato dinamico in cui occorre tenere conto degli aspetti interdisciplinari della relazione commerciale, come i problemi di un'adeguata protezione dei clienti, la legislazione antitrust e la protezione dei dati personali, i clienti vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, che hanno difficoltà ad accedere ai servizi energetici essenziali, ecc.

La conclusione è che il carattere esistenziale si oppone al carattere puramente patrimoniale. Il criterio o carattere giuridicamente definito come esistenziale è considerato l'atto-esistenziale che riguarda gli atti necessari alla vita umana, intesi come bisogni primari della persona, come l'acqua e l'elettricità. Questi bisogni esistenziali di base sono quasi sempre formalizzati da negozi giuridici come i contratti di adesione.

Il criterio esistenziale dei contratti energetici deriva anche dal principio di solidarietà energetica, il fulcro con cui il mercato dell'energia elettrica sta assumendo la sua nuova

forma, riconfigurata dalla maggiore promozione e dall'uso delle energie rinnovabili. Questo principio rappresenta un ragionevole equilibrio tra gli interessi, meritevoli di tutela, di tutti i partecipanti al mercato dell'energia, armonizzando principi quali competitività, resilienza, sostenibilità e solidarietà.

Il *prosumer* non è una creazione improvvisa, ma rappresenta il risultato di un'evoluzione normativa che individua livelli adeguati di tutela del consumatore nel caso specifico. La nuova realtà crea nuovi attori nel mercato dell'energia, richiedendo agli ordinamenti giuridici di aggiornare le proprie nozioni, istituzioni e normative per adattarsi al crescente approccio delle politiche energetiche basate sul coinvolgimento dei cittadini in un'ottica *bottom-up*. Il *prosumer* rappresenta la figura dell'autoconsumatore di energia rinnovabile, un cliente finale che è una persona fisica o giuridica che produce energia utilizzando i propri impianti di produzione o quelli di altre persone.

Il cambio di prospettiva, attraverso un approccio *bottom-up*, consente una maggiore partecipazione dei cittadini (*prosumer*) e fonde soluzioni tecnologiche di efficienza energetica e decarbonizzazione con significativi benefici sociali, ambientali ed economici. Il ruolo attivo del consumatore nella produzione di energia è un esempio del riesame della produzione energetica. Il “consumatore di energia” è sicuramente un punto di forza del XXI secolo. Questo perché il consumatore è la figura centrale di una serie di transizioni, soprattutto quella ecologica. Pertanto, la “produzione” e il “consumo” dal punto di vista del “prosumerismo energetico” consentono un'evoluzione accelerata del mercato energetico verso le fonti rinnovabili e lo sviluppo di una transizione energetica completa. Non è corretto affermare che ciò rende il *prosumer* un professionista, in quanto tale atto non rappresenta un'attività di libera impresa, poiché la legislazione vigente non prevede la possibilità per i *prosumer* di costruire liberamente nuove reti elettriche.

La ricerca della sostenibilità è la risposta ai seguenti problemi: “esaurimento dei combustibili fossili, sicurezza dell'accesso ai combustibili fossili (poiché le principali riserve sono distribuite in modo disomogeneo tra i Paesi, generando problemi geopolitici di accesso) e degrado delle condizioni sanitarie e ambientali (sia a livello locale (inquinamento dell'aria), sia a livello regionale (piogge acide), sia a livello mondiale (riscaldamento globale), prodotto principalmente dalla CO₂ derivante dalla combustione

dei combustibili fossili)”. Sebbene le energie rinnovabili abbiano dei limiti, questi non sono gli stessi delle energie non rinnovabili. Il mondo ha un grande potenziale di energie rinnovabili alla portata delle tecnologie attuali. È importante rendersi conto che, oltre ai limiti delle risorse naturali, bisogna considerare anche gli impatti ambientali locali, regionali e globali causati dalla produzione di energia.

La fattibilità di tecnologie innovative consente ai Paesi in via di sviluppo di aumentare la quota di energie rinnovabili nel loro mix energetico e permette ai consumatori di svolgere un ruolo di primo piano nella transizione energetica. Le politiche che accelerano l'adozione delle energie rinnovabili dovrebbero essere di due tipi: *top down* e *bottom up*. Il consumatore di energia rinnovabile, prosumer, è un approccio dal basso verso l'alto.

Le conclusioni di questo capitolo hanno evidenziato l'importanza del minimo esistenziale come condizione materiale per la dignità della persona umana, in particolare per quanto riguarda l'uso dell'elettricità, che si manifesta in diverse situazioni giuridiche, ramificandosi in rapporti giuridici tra il consumatore, e la sua vulnerabilità, e il fornitore, contratti elettrici essenziali, caratterizzati proprio dalla centralità dell'oggetto del consumo (l'energia elettrica come atto-esistenziale per la persona umana, l'emergere del *prosumer* e i benefici per la sostenibilità nel mercato dell'energia. Il ruolo del consumatore permette di costruire un mercato dell'energia più inclusivo e sostenibile.

Il prossimo capitolo esaminerà i principi della giustizia energetica e la costruzione di comunità energetiche rinnovabili. Verrà analizzata la funzionalizzazione delle proprietà e dei contratti (proprietà eco-energetiche e contratti eco-energetici), in linea con i valori della solidarietà. Il capitolo si sofferma poi sulla figura del consumatore collegata ai pilastri della democratizzazione, della decarbonizzazione, della deregolamentazione, della decentralizzazione e della digitalizzazione, sulla base della legislazione europea, italiana e brasiliana. Infine, verrà discusso il ruolo delle comunità energetiche come luogo in cui i consumatori possono svolgere un ruolo di primo piano nella costruzione di un futuro energetico più equilibrato e resiliente.

CAPITOLO III - Comunità energetiche: giustizia contrattuale, transizione energetica e quadri normativi

3. Comunità energetiche e giustizia nella transizione energetica

Questo capitolo analizzerà il settore dell'energia elettrica dal punto di vista dei dilemmi contemporanei della sostenibilità, della giustizia energetica e della partecipazione sociale. Con un focus sui *prosumer*, le comunità energetiche sono esempi pratici del ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia, trasformato dalla presenza della solidarietà nel settore energetico. La transizione energetica coinvolge questioni tecniche che sono influenzate da aspetti economici, sociali e ambientali, strumentalizzati con l'obiettivo di garantire l'accesso universale all'energia senza impattare drasticamente sull'ambiente, ignorando i limiti della tolleranza.

Il capitolo esplora anche le basi legali e sociali della transizione energetica, analizzando il ruolo centrale dei contratti nel settore delle energie rinnovabili e le nuove configurazioni della proprietà dell'energia. In questo panorama, gli ecosistemi di consumo emergono come pilastri trasformativi, strutturati intorno ai principi di democratizzazione, decarbonizzazione, deregolamentazione, decentralizzazione e digitalizzazione. Questi elementi sono essenziali per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alla generazione e alla gestione dell'energia, incentivare il decentramento del mercato e promuovere un approccio più sostenibile e inclusivo.

Le direttive 2018/2001/UE, 2019/944/UE e 2023/2413/UE, insieme al quadro legislativo italiano (d.lg. n. 199 del 2021), sono esempi delle trasformazioni legislative promosse nel settore energetico. In Brasile, il quadro normativo per la mini e micro-generazione distribuita, la legge 14.3000/2022, ha promosso cambiamenti nella generazione decentrata di energia, senza creare una figura giuridica riconosciuta come comunità energetica.

Infine, il capitolo esamina le comunità per le energie rinnovabili come agenti che promuovono la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Le comunità energetiche sono un modello innovativo di raggruppamento che ridefinisce il rapporto tra consumatori, cittadini, aziende e governi nel complesso settore energetico. In questo senso, le comunità energetiche possono essere viste come “gruppi di pressione”.

3.1. Principi fondamentali di giustizia energetica nei contratti

La giustizia energetica fa parte dell'attuale transizione energetica, che tutti considerano un modo essenziale per combattere il cambiamento climatico. Pertanto, l'inclusione dei consumatori fa parte del ruolo sociale e ambientale che essi hanno svolto negli ultimi anni. Quando mettiamo in relazione il diritto dell'energia con i consumatori, la prospettiva si allarga. Il diritto dell'energia è molto più della semplice gestione delle risorse energetiche, perché è complesso e ampio, il che impedisce una definizione concisa e precisa. La complessità e la portata sono coerenti con il fenomeno giuridico dell'energia per le generazioni presenti e future e generano una visione olistica del fenomeno giuridico dell'energia, anche se i quadri normativi stabiliscono generalmente regimi giuridici per ogni (sotto) settore dell'industria energetica, compresi petrolio e gas naturale, energie rinnovabili, biocarburanti, energia nucleare ed elettricità. La portata degli aspetti tecnico-scientifici ed economici dell'energia in un ampio quadro giuridico-normativo comprende trattati e convenzioni internazionali, leggi ordinarie e costituzionali, nonché norme infragiuridiche come ordinanze governative, risoluzioni di agenzie di regolamentazione, norme di *soft law*, strumenti di orientamento, tra gli altri. Il mix di norme impedisce il consolidamento di un codice specifico per la disciplina giuridica dell'energia, ma impone anche una comprensione sistematica e unitaria delle norme³³³.

La legislazione sull'energia è stata sviluppata per includere le seguenti fasi: sicurezza, sicurezza energetica (prevenire lo scoppio di guerre), economia e sviluppo delle

³³³ Oltre alla diversità normativa, il diritto dell'energia è influenzato da continui cambiamenti tecnologici, ad esempio, *smart grids*, *smart cities*, mobilità elettrica, efficienza energetica, cybersecurity, generazione distribuita e cogenerazione. Cavalcanti e Gomes sottolineano che gli aspetti legati a “licenze ambientali, diversificazione e transizione energetica, controversie sul clima, generazione distribuita, politiche pubbliche, regolamentazione, *consumer empowerment*, efficienza energetica, elettrificazione dei trasporti, intelligenza artificiale, criptovalute”, tra gli altri, sono responsabili dell'influenza del diritto dell'energia. In effetti, il diritto dell'energia si intreccia con altri settori, come “il diritto amministrativo, il diritto ambientale, il diritto commerciale, il diritto tributario, il diritto internazionale, i diritti umani, tra gli altri campi giuridici, nonché con diversi campi scientifici, in particolare l'ingegneria, l'economia, le scienze politiche, l'informatica, la comunicazione, le scienze naturali e ambientali”: C. C. T. CAVALCANTI e C. A. GOMES, *Dossiê direito da energia*, in *Rev. videre*, v. 11, n. 22, 2019, p. 9-11. L'energia in sé è molto antica. Cottrel la definisce come “l'energia disponibile per l'uomo [che] limita ciò che può fare e influenza ciò che farà” (*the energy available to man limits what he can do, and influences what he will do*), dipendendo, tuttavia, dai convertitori di energia utilizzati dall'uomo: F. COTTRELL, *Energy and Society: The Relation Between Energy, Social Change, and Economic Development*, Bloomington, Indiana, AuthorHouse, 2009, p. 1. Assinala R. GUNDERSON, *Explaining technological impacts without determinism: Fred Cottrell's sociology of technology and energy*, in *Energy Research & Social Science*, v. 42, 2018, p. 128, che Cottrel ha influenzato diverse discipline, facendo da pioniere in molti settori come lo studio interdisciplinare e socio-scientifico dell'energia, l'economia ecologica/bioeconomia, la sociologia ambientale, l'analisi dei flussi di materiali/ecologia industriale, la sociologia industriale e la gerontologia.

infrastrutture energetiche; oltre a queste, viene proposta una quinta fase: la giustizia energetica (*safety, energy security (preventing the outbreak of war), economics, energy infrastructure development, and energy justice*). Le fasi di questa evoluzione devono essere comprese in relazione al ciclo di vita dell'energia (*energy life-cycle*), composto da: estrazione, produzione, funzionamento e fornitura, consumo e gestione dei rifiuti (*extraction, production, operation & supply, consumption e waste management*)³³⁴.

Il diritto e la politica energetica sono interconnessi e il loro intreccio genera quello che viene definito il trilemma dell'energia. Si chiama trilemma energetico perché il diritto e la politica energetica sono al centro del triangolo tra le aree economica (finanza), politica (sicurezza energetica) e ambientale (mitigazione dei cambiamenti climatici). Il trilemma dell'energia è essenziale per promuovere una legislazione energetica efficiente ed efficace³³⁵.

³³⁴ R. J. HEFFRON e K. TALUS, *The development of energy law in the 21st century: a paradigm shift?*, in *The Journal of World Energy Law & Business*, v. 9, n. 3, 2016, p. 190, si pongono l'interrogativo se è proprio necessario un cambiamento di paradigma nel diritto dell'energia, sostengono che per raggiungere si deve considerare il paradigma attuale da una prospettiva rinnovata del diritto dell'energia richiede una riflessione su: (1) il diritto dell'energia e il triangolo politico, (2) la teoria del cambiamento nel diritto dell'energia e (3) il potere del diritto dell'energia: la legislazione mirata. Per molti giuristi, tuttavia, il diritto dell'energia è considerato solo una sotto area di altri diritti, perché non ha ancora raggiunto la sua necessaria autonomia nella complessa società del XXI secolo. Questo non significa che la legislazione e la regolamentazione in materia di energia siano fenomeni recenti, perché ciò significherebbe fraintendere il diritto dell'energia. Dalla metà del 1800 e del 1900, una legislazione specifica ha regolamentato settori come il carbone e il petrolio. Carbone, petrolio e gas naturale sono riconosciuti come combustibili fossili e costituiscono una delle due principali categorie di fonti energetiche. L'altra categoria è quella delle fonti energetiche a basso contenuto di carbonio: nucleare, idroelettrico, eolico, solare, biomassa e altre fonti rinnovabili minori. Heffron e Talus presentano come possibile risposta alla questione posta il focus su cattedre e professori specializzati nello sviluppo della disciplina accademica. Pertanto, una cattedra di diritto dell'energia presuppone una disciplina accademica. Molti sono interessati all'ulteriore sviluppo di tale disciplina, che consenta l'emergere di una giurisprudenza dell'energia (*energy jurisprudence*), cioè basata su un corpo approfondito di conoscenze in grado di guidare giudici, avvocati e attori interessati alla materia. Ad avviso di Heffron e Talus, lo sviluppo della disciplina accademica rappresenta, in sostanza, la fornitura al diritto dell'energia di uno "spirito" o di una ragion d'essere - o di una giurisprudenza: R. J. HEFFRON e K. TALUS, *The evolution of energy law and energy jurisprudence: Insights for energy analysts and researchers*, in *Energy Research & Social Science*, v. 19, 2016, p. 2. Già Bradbrook sosteneva che non c'era consenso sulla definizione di tale disciplina, descrivendola come l'assegnazione di diritti e doveri relativi allo sfruttamento di tutte le risorse energetiche tra individui, tra individui e governi e tra governi e Stati. Il testo passa poi a definire quali sono le risorse energetiche - con fonti primarie finite e fonti non finite di energia - come il petrolio, il gas naturale, il carbone, l'energia nucleare, l'energia solare, l'energia eolica, l'energia delle maree, l'energia idroelettrica, la biomassa/idrogeno e l'energia geotermica. La definizione di diritto dell'energia si basa sullo sfruttamento delle risorse energetiche, ma a questo punto non è estinta, poiché la società è attualmente completamente dipendente dall'energia ed è considerata una società energetica: A. J. BRADBROOK, *'Energy Law as an Academic Discipline'*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 14, 1996, p. 193.

³³⁵ Tuttavia, è solo di recente che il dibattito sul diritto dell'energia come disciplina accademica è stato suscitato e ampliato in ambito accademico, in gran parte a causa dell'attenzione mondiale sulla transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Sebbene il livello internazionale produca, a seconda che si tratti di un trattato internazionale firmato dal Paese o dell'influenza di un organismo multilaterale, i Paesi hanno una certa autonomia nel raggiungimento degli obiettivi internazionali. Questo perché, quando si tratta di formulare la legislazione energetica nazionale, l'economia, la politica e l'ambiente influenzano la posizione del Paese. I Paesi hanno matrici energetiche diverse, che possono portare a leggi nazionali diverse, molte delle quali sono state costruite prima dell'integrazione

L'unità dell'ordinamento giuridico, anche per quanto riguarda il ramo giuridico dell'energia, non esime i giuristi dal loro problema principale: sfuggire all'incertezza nel processo di interpretazione-applicazione³³⁶.

In un sistema di *civil law*, quindi, nasce il protagonismo di un nuovo modello post-positivista o costituzionalista, in contrapposizione al metodo puramente positivista, considerato il fondamento del diritto civile patrimoniale e assolutista, in cui il metodo giuridico di valorizzazione della persona umana è ora guidato dall'interpretazione delle norme civilistiche alla luce della Costituzione³³⁷.

La giustizia energetica è anche tecnico-politica perché esiste una dimensione politica nelle questioni di accesso ai diritti. La volontà politica muove gli ingranaggi del potere e combatte la disuguaglianza in termini di energia, cioè di accesso all'energia. In effetti, per molti, molti anni, l'energia come strumento per risolvere i problemi ambientali e di povertà non è stata presa in considerazione dalla comunità internazionale. Vedere l'energia attraverso la lente dei diritti umani ci permette di portare la questione dell'accesso ai servizi energetici nel dibattito come una dimensione dei diritti socio-economici³³⁸.

regionale e/o globale. A livello locale, la politica locale gioca un ruolo nello sviluppo della legislazione energetica locale. Inoltre, l'organizzazione dei cittadini attraverso associazioni e comunità è un esempio di come il livello locale possa influenzare la politica energetica, a seconda della regione e della matrice energetica predominante: cfr. R. J. HEFFRON, *Energy Law: An Introduction*, Cham, Springer International Publishing, 2021, p. 1 ss. Un problema generato dalla posizione multilivello della costruzione dottrinale del diritto dell'energia è il contesto multilingue in cui si sviluppano i concetti giuridici. Questo è diventato particolarmente evidente nella costruzione del diritto ambientale, che è stato in parte risolto, ma non ancora completamente nel diritto dell'energia, che, prima di raggiungere la necessaria autonomia come branca autonoma del diritto, sta subendo un forte impatto dall'intersezione tra le questioni ambientali, climatiche ed energetiche, dagli obiettivi internazionali di lotta al cambiamento climatico e dalle rivoluzioni tecniche sperimentate dai Paesi: V., così, B. POZZO, *Environmental Liability: The Difficulty of Harmonizing Different National Civil Liability Systems*, in *Research Handbook on EU Environmental Law*, Cheltenham, UK; Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 234.

³³⁶ Moraes ricorda che la certezza del diritto, o certezza giuridica, “è un'aspirazione comune a tutte le società in tutti i tempi, anche se l'idea stessa di certezza deve essere storicamente relativizzata: è stata intesa come effettiva conoscenza del diritto da parte dei destinatari, come mera stabilità delle norme giuridiche, come semplice prevedibilità del contenuto delle decisioni giudiziarie, ecc. L'idea alla base, tuttavia, è inequivocabile: ciò che vogliamo è evitare l'arbitrarietà”: V., M. C. B. DE MORAES, *O jovem direito civil-constitucional*, in *Civiltica.com*, v. 1, n. 1, 2012, p. 3 s. Ad Avviso Di F. P. MARQUES, *Fundamentos e autonomia dogmática do Direito da Energia*, in *Estudos de Direito da Energia*. Coimbra: Almedina, 2023, p. 1, le basi per la costruzione del dogma del diritto dell'energia partono dalla comprensione della realtà del settore energetico. Le caratteristiche del settore energetico sono: (1) economicità; (2) portata globale; (3) dimensione strategico-politica; (4) segmentazione orizzontale; (5) dipendenza tecnico-scientifica; (6) esternalità ambientali.

³³⁷ Secondo De Moraes, nella metodologia “detta post-positivista o costituzionalista, acquistano rilievo i principi giuridici che, riconosciuti come norme accanto alle regole, devono guidare l'interprete, chiamato a soppesarli in caso di collisione, attraverso un ragionamento della decisione essenzialmente argomentativo”: M. C. B. DE MORAES, *Por um ensino humanista do direito civil*, in *Civiltica.com*, v. 1, n. 2, 2012, p. 13.

³³⁸ La società non ha bisogno di una specifica fonte di energia o dell'energia stessa - l'energia non ha un valore intrinseco - ma piuttosto dell'accesso a prodotti e cambiamenti nello stile di vita resi possibili da servizi energetici moderni e adeguati (cioè servizi). È chiaro, tuttavia, che il dibattito attualmente infuria sull'imperatività delle fonti

L'energia influenza direttamente l'indice di sviluppo umano. In questo senso, vengono analizzati l'accesso ai prodotti e i cambiamenti nello stile di vita determinati dall'energia come necessario per lo sviluppo umano³³⁹.

La conclusione dell'energia come fattore di sviluppo trova punti non ancora superati che, nonostante i progressi compiuti, devono essere considerati perché fanno parte di obiettivi comuni e olistici: promuovere (i) lo sviluppo sociale e la riduzione della povertà e dare impulso (ii) alla crescita economica, promuovendo allo stesso tempo (iii) la protezione dell'ambiente. Esistono numerose strategie per l'adozione di politiche e misure istituzionali verso un quadro energetico per lo sviluppo sostenibile, proprio perché l'energia è uno strumento per promuovere la riduzione della povertà e generare uno sviluppo socio-economico sostenibile³⁴⁰.

Inoltre, se lo sviluppo sostenibile è il concetto necessario per le politiche energetiche, entrambe devono essere guidate dallo stesso quadro etico. Pertanto, l'etica dello sviluppo sostenibile fornisce il quadro etico per l'energia sostenibile, correlando la giustizia energetica con il principio della sostenibilità ecologica (o giustizia interspecifica), il principio dell'equità sociale ed economica (o giustizia intragenerazionale) e il principio della responsabilità per le generazioni future (o giustizia intergenerazionale)³⁴¹.

rinnovabili: sul punto, v. A. J. BRADBROOK e J. G. GARDAM, *Placing Access to Energy Services within a Human Rights Framework*, in *Human Rights Quarterly*, v. 28, n. 2, 2006, p. 392 s.

³³⁹ Più in generale, ciò che si intende per sviluppo, compresa la creazione di posti di lavoro, dipende da molteplici fattori e il PIL *pro capite* non è l'unico determinante: così, J. GOLDBERG, *Development and Energy*, in *The Law of Energy for Sustainable Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 45.

³⁴⁰ Per T. B. JOHANSSON, *The Imperatives of Energy for Sustainable Development*, in *The Law of Energy for Sustainable Development*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 52, l'imperativo energetico per lo sviluppo sostenibile consisterebbe nell'uso dell'energia come mezzo per lo sviluppo sostenibile per promuovere la crescita e limitare gli impatti ambientali, compresi i cambiamenti climatici, perché senza accesso ai servizi energetici le persone sono destinate a vivere in povertà.

³⁴¹ Bosselmann propone come necessari tre principi etici dell'energia sostenibile: "i) il principio della sostenibilità ecologica (o giustizia interspecifica): l'energia deve essere generata e utilizzata in modo da non compromettere l'integrità dei sistemi ecologici della Terra; ii) il principio dell'equità sociale ed economica (o giustizia intragenerazionale): l'energia deve essere disponibile per gli individui su base equa e a un livello adeguato, consentendo loro di soddisfare i propri bisogni; e (iii) il principio della responsabilità per le generazioni future (o giustizia intergenerazionale): l'energia deve essere generata e utilizzata in modo da non compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni". In questo senso è naturale comprendere la relazione tra la disponibilità e l'accessibilità economica dell'energia come espressione del rispetto per la vita umana, persino come diritto umano. Tuttavia, il tipo di energia prodotta e utilizzata può comportare rischi per le generazioni future e per l'ambiente, come dimostra il contesto dell'uso esagerato dei combustibili fossili. Di conseguenza, la produzione e l'uso dell'energia devono essere visti come un rischio potenziale per le generazioni future e per la vita in generale, e il sistema energetico globale deve essere riorientato nel contesto del cambiamento climatico. Le implicazioni etiche dell'energia sostenibile sono quindi necessarie. Alle implicazioni etiche si aggiungono quelle tecnologiche, senza le quali non si può parlare di accesso ai servizi energetici o di transizione energetica pulita. Le implicazioni tecnologiche consentono lo sviluppo tecnico e la diffusione sul mercato di tecnologie per l'efficienza energetica e la fornitura di energia pulita. Tuttavia, non possono essere limitate da barriere e distorsioni

Le implicazioni tecnologiche ed etiche portano la dimensione umana nel dibattito sull'energia e sull'accesso ai servizi energetici moderni. L'accesso ai servizi energetici moderni è compatibile e parte integrante della realizzazione dei diritti sociali ed economici esistenti³⁴².

I principi che vengono così considerati “principi generali” devono, in una prospettiva realistica del diritto, partire da alcune basi comuni: “i) in quali contesti vengono citati i principi generali, ii) con quale autorità vengono pronunciati, iii) per quali scopi vengono utilizzati, iv) quali significati possono assumere nel contesto individuato, v) quali risultati ha prodotto la loro applicazione”. Tuttavia, se si considera la fluidità della formula (fluidità della formula) e la sua vaghezza (vaghezza), ci si rende conto che non esiste un significato univoco per il termine “principio generale”, essendo la creazione di “principi generali” il risultato di un processo logico che dipende dalla discrezionalità dell'interprete³⁴³.

Per analizzare i principi del diritto dell'energia, bisogna partire dalla consapevolezza che l'energia è (era) quasi sempre intesa solo da una prospettiva antropocentrica. Ciò significa che lo scopo principale dell'utilizzo dell'energia è quello di fornirla agli esseri

tecnologiche e di mercato. I modelli politici ampiamente utilizzati a livello internazionale includono: “standard di efficienza degli elettrodomestici, programmi di etichettatura degli elettrodomestici, politiche di approvvigionamento governativo, prestiti e incentivi fiscali, programmi di utilità per la gestione della domanda, tasse e standard sulle emissioni, standard di efficienza degli edifici”: V., così, K. BOSSELMANN, *Ethical Implications*, in *The Law of Energy for Sustainable Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 87.

³⁴² A. J. BRADBROOK; J. G. GARDAM e M. CORMIER, *A Human Dimension to the Energy Debate: Access to Modern Energy Services*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 26, n. 4, 2008, p. 550: hanno già sostenuto che l'accesso ai servizi energetici moderni come diritto umano indipendente è la soluzione ideale. Pertanto, il dibattito non può limitarsi alla sicurezza energetica, alla sostenibilità, all'ambiente, al commercio, alle questioni economiche come la privatizzazione e al ruolo dell'energia nel cambiamento climatico, ma deve includere anche l'accesso a servizi energetici moderni come essenziale per la giustizia energetica. Garantire una maggiore attenzione al rapporto tra povertà e accesso ai servizi energetici moderni e il riconoscimento che la legge è parte integrante della promozione della giustizia energetica.

³⁴³ Non si tratta, però, di una libertà assolutistica, in quanto l'interprete è vincolato ai canoni consolidati e condivisi dalla dottrina giuridica. Alpa critica l'eccesso di ricerca scientifica che si concentra esclusivamente sulla distinzione tra principi e regole; mentre altre ricerche si limitano a descrivere come alcuni principi generali siano utilizzati dal legislatore e dall'interprete, oppure si dedicano a raccogliere i principi per armonizzare il diritto espresso dai diversi ordinamenti. G. ALPA, *I principi generali. Una lettura giusrealistica*, in *Giust. civ.*, n. 4, 2014, p. 958 ss. V., sul punto, S. PATTI, *Principi, clausole generali e norme specifiche nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, n. 2, 2016, p. 241; G. VITALE, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali*, in *federalismi.it*, n. 5, 2018, p. 1-2. Ricorda Afonso da Silva che le norme e i principi fanno parte della Costituzione e della realtà giuridica di innumerevoli Stati costituzionali; e che quest'ultima è una legge fondamentale stabilita dal potere costituente e modificabile solo attraverso procedure speciali previste dal testo costituzionale stesso. J. A. DA SILVA, *Os princípios constitucionais fundamentais*, in *Rev. trib. reg. fed. 1ª reg.*, v. 6, n. 4, 1994, p. 17.

umani. Tuttavia, si stanno presentando nuovi concetti come fondamenti, un esempio palese dei quali è la giustizia energetica³⁴⁴.

Più precisamente, quindi, si può dire che la giustizia energetica si divide in: “giustizia distributiva, che si concentra su oneri, rischi, costi e benefici; giustizia procedurale, che valuta il processo decisionale e i processi governativi e pubblici; giustizia riparativa, che mira a correggere o migliorare i danni o le ingiustizie esistenti; giustizia di riconoscimento, che ha lo scopo di garantire che tutti i gruppi sociali partecipino al processo decisionale; e giustizia cosmopolita, che si concentra sull'impatto delle azioni intraprese in un Paese sulle persone in altri Paesi”³⁴⁵.

È vero che la prospettiva antropocentrica, basata su principi di giustizia, è quasi sempre preponderante, anche se ci sono richieste di giustizia a favore della vita non umana e critiche al modo in cui l'uomo interagisce con l'ambiente³⁴⁶.

³⁴⁴ Per ampliare il dibattito, Seo e Lee hanno messo in prospettiva la giustizia energetica sia da un punto di vista antropocentrica che ecocentrica. Questo perché l'energia non è più considerata solo dal punto di vista dell'energia stessa, ma anche del suo impatto sulla politica ambientale generale a causa del cambiamento climatico. Si riconosce, tuttavia, che il concetto di giustizia energetica si è evoluto intorno agli esseri umani e alle loro vite, che sono rappresentati come i principali agenti dell'uso dell'energia. Questo li porta a considerare il concetto di giustizia energetica attraverso la coesistenza armoniosa di ambiente e umanità: I. SEO e Y. LEE, *Identifying typologies of synthetic energy justice: Eco-centric and anthropocentric perspectives*, in *Energy & Environment*, 2023, p. 13 s.

³⁴⁵ Le istruzioni per determinare i principi guida di una disciplina sono varie. Pertanto, la disciplina giuridica dell'energia, avvolta nella sua multidisciplinarietà, deve andare oltre la comunità giuridica dell'energia e rivolgersi a professionisti e ricercatori dell'energia più interdisciplinari. Heffron dimostra che negli ultimi anni i principi del diritto ambientale si sono diffusi molto di più, venendo inclusi nella legislazione a livello locale, nazionale e internazionale. Gli undici principi fondamentali del diritto ambientale, derivati dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972 e dalla Dichiarazione di Rio del 1992, possono essere intesi come i seguenti: il principio di un elevato livello di protezione dell'ambiente; il principio “chi inquina paga”; il principio della prevenzione; il principio della precauzione; il principio secondo cui il danno ambientale deve essere riparato, in via prioritaria, alla fonte; il principio della responsabilità per i danni transfrontalieri; il principio della partecipazione pubblica; il principio dello sviluppo sostenibile; il principio dell'integrazione; l'equità intergenerazionale e intragenerazionale; l'accesso e la condivisione dei benefici relativi alle risorse naturali. R. J. HEFFRON e D. MCCAULEY, *The concept of energy justice across the disciplines*, in *Energy Policy*, v. 105, 2017, p. 660; ID e ID., *Achieving sustainable supply chains through energy justice*, in *Applied Energy*, v. 123, 2014, p. 435 s.; R. J. HEFFRON, *Energy Law: An Introduction*, Cham, Springer Nature, 2021, p. 78.

³⁴⁶ B. K. SOVACOL; R. J. HEFFRON; D. MCCAULEY; et al., *Energy decisions reframed as justice and ethical concerns*, in *Nature Energy*, v. 1, n. 5, 2016, p. 1-2: riconoscono questo approccio più ampio come “giustizia cosmopolita”, perché tiene conto della moralità collettiva. In effetti, è necessario porsi alcune domande: le istituzioni che generano la povertà energetica sono giuste e imparziali? L'inquinamento, le scorie nucleari e i cambiamenti climatici colpiscono tutti, individualmente, nella stessa misura? Non esiste una risposta esatta, ma la domanda è essenziale per ricostruire la teoria dei principi nel settore energetico. Anche se non esiste una posizione definitiva su quali siano i principi della giustizia energetica, la questione rimane. I dibattiti sull'universalità o sulla rilevanza dei principi di giustizia continuano e consentono di progredire. Come concetto per le questioni sociali e per la costruzione della giustizia energetica, forniscono esempi di principi che potrebbero essere applicati (e considerati) nei problemi del mondo reale. Questi sono: disponibilità, accessibilità, giusto processo, trasparenza e responsabilità, sostenibilità, equità intra-generazionale, equità inter-generazionale e responsabilità. Si dimostra che la giustizia cosmopolita può partire dall'individualismo, passando per l'universalità e la responsabilità, fino alla posizione identitaria, in cui, sebbene culture e prospettive diverse influenzino il caso concreto, nessuno è al di fuori della comunità globale degli esseri umani.

In un certo senso, con maggiore o minore intensità, tutti diventano vulnerabili quando entra in gioco l'aspetto energetico. Il diritto dell'energia è in grado di generare, da un lato, la ricerca di un ritorno sugli investimenti senza cambiamenti inattesi del quadro normativo; dall'altro, la società vive l'imperativo del cambiamento, soprattutto nelle regioni con uno sviluppo più relativo, richiedendo una migliore protezione dell'ambiente e la promozione della giustizia sociale³⁴⁷.

Tuttavia, esistono pochi principi giuridici specifici e ben definiti per il settore energetico. La maggior parte delle questioni energetiche deve essere risolta con principi generali di diritto stabiliti in contesti diversi, come i contratti, la responsabilità civile o il diritto di proprietà. La colpa è spesso del legislatore e dei tribunali. Entrambi sono lenti e riluttanti a sviluppare nuovi principi e i legislatori non prendono in considerazione misure appropriate per sostenere la transizione energetica, la quale incontra ulteriore ostacolo nell'insufficienza del quadro legislativo dei paesi in materia di energia. Come basi per la nascita di un diritto dell'energia, si possono seguire sette principi: 1. Il principio della sovranità delle risorse naturali (il diritto di uno Stato di utilizzare le proprie risorse naturali nel proprio interesse nazionale); 2. Il principio dell'accesso ai servizi energetici moderni (l'accesso all'energia dovrebbe essere disponibile per tutti i cittadini di una nazione); 3. Il principio della giustizia energetica (il diritto di uno Stato di utilizzare le proprie risorse naturali nel proprio interesse nazionale). Il principio di giustizia energetica (l'applicazione dei diritti umani in tutto il sistema energetico); 4. Il principio dell'uso prudente, razionale e sostenibile delle risorse naturali (le risorse naturali devono trovare un equilibrio tra sviluppo economico e preoccupazioni ambientali); 5. Il principio della protezione dell'ambiente (l'accesso all'energia deve essere disponibile per tutti i cittadini). Principio della protezione dell'ambiente, della salute umana e della lotta ai cambiamenti climatici (l'uso dell'energia e delle risorse naturali deve soddisfare il triplice obiettivo di proteggere l'ambiente, la salute pubblica e di mitigare i cambiamenti climatici); 6. Principio della sicurezza e dell'affidabilità dell'energia (deve esserci un approvvigionamento sicuro di

³⁴⁷ Le sfide legali nel campo dell'energia sono spesso minacciate da rivendicazioni che riguardano i diritti di gruppi socialmente vulnerabili oppure da pressioni per la salvaguardia dell'ambiente: E. SILVA JÚNIOR, *A proteção dos direitos humanos como parte do direito da energia: ensaio sobre a ótica de Kiobel vs. Royal Dutch Shell*, in *Rev. bras. dir. petrol. Gás energ.*, v. 5, 2018, p. 244.

energia che deve essere anche affidabile; 7. Principio della resilienza (le risorse naturali devono trovare un equilibrio tra sviluppo economico e preoccupazioni ambientali). Principio di resilienza (le diverse attività energetiche del sistema energetico devono essere resilienti in modo da poter pianificare, recuperare e adattarsi agli eventi avversi)³⁴⁸.

È chiaro, tuttavia, che il diritto dell'energia deve rispondere all'applicazione diretta dei principi costituzionali, come i principi di legalità e di solidarietà³⁴⁹. Essi sono: il primo principio della sicurezza dell'approvvigionamento, ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento è la garanzia che ogni consumatore che ha bisogno di consumare energia sarà in grado di soddisfare tale bisogno in qualsiasi momento; si dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'accessibilità e l'economicità dei servizi energetici moderni e la protezione dei consumatori vulnerabili e la lotta contro la povertà energetica e il principio della resilienza. Il secondo principio sarebbe l'efficienza economica, vale a dire che la fornitura di energia dovrebbe fornire servizi al costo più basso possibile, con i suoi corollari le tecniche legali per bilanciare la libertà d'impresa con (altri) requisiti di interesse generale e la pianificazione e regolamentazione; il diritto alla proprietà privata nel settore energetico e il principio della sovranità permanente sulle risorse naturali e le loro

³⁴⁸ Anche i principi del diritto del cambiamento climatico hanno avuto negli ultimi anni più risalto dei principi del diritto dell'energia: R. J. HEFFRON, *Energy Law: An Introduction*, Cham, Springer Nature, 2021, p. 79-80.

³⁴⁹ Secondo I. DEL G. CASTIELLA, *The evolution of principles of energy law (a review of the content of the Journal of Energy & Natural Resources Law, 1982–2022)*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 40, n. 1, 2022, p. 51 s., ricostruire il ramo giuridico dell'energia implica il riconoscimento delle sue norme e dei suoi principi specifici. Del Guayo Castiella sottolinea che dal 1970 a oggi questa branca si è evoluta nel contesto dello sviluppo dei mercati energetici internazionali, ma da allora ha attraversato cinque momenti principali. Questi sono: (1) crisi petrolifere (1970-1980); (2) liberalizzazione (1980-1990); (3) regolamentazione (1990-2000); (4) globalizzazione digitale (2000-2010); (5) sostenibilità (2010-2021). La (1) crisi petrolifera (1970-1980) è stato il momento in cui è emerso un nuovo paradigma energetico, a fronte delle crisi del 1973 e del 1979, che erano il risultato della consapevolezza della (non) disponibilità di petrolio in futuro. (2) La liberalizzazione (1980-1990) è il risultato dei processi di liberalizzazione del mercato e della privatizzazione delle aziende energetiche pubbliche. (3) la regolamentazione (1990-2000) si è verificata a seguito delle conseguenze negative generate dal processo di liberalizzazione e dall'insufficiente privatizzazione in diverse aree e Paesi, perché talvolta il monopolio pubblico è stato sostituito da uno privato, generando la necessità di sottoporre le aziende privatizzate a un quadro normativo operativo che le obbligasse ad agire come se avessero concorrenza e a promuovere l'introduzione di nuovi operatori. (4) la globalizzazione digitale (2000-2010) è stata il risultato dell'intensa internazionalizzazione dei mercati energetici e della legislazione in materia di energia generata dal contesto favorevole al libero scambio; la digitalizzazione del settore energetico ha inoltre favorito la nascita di reti e contatori intelligenti (produzione di energia rinnovabile, efficienza energetica, tecnologie innovative come l'accumulo e la gestione dei propri consumi), che consentono “la demand response (la flessibilità della domanda di energia elettrica, tradizionalmente anelastica), la produzione flessibile, l'interconnessione e l'attivazione del ruolo del consumatore nel sistema”. (5) La sostenibilità (2010-2021) ha segnato il momento in cui si è intensificato l'impegno per l'agenda sostenibile, attraverso agende internazionali come gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (2015) e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (2030), come l'SDG 7 - energia pulita e a prezzi accessibili - finalizzato agli sforzi per garantire l'accesso all'energia a prezzi accessibili, affidabile, sostenibile e rinnovabile per tutti, nonché l'Accordo di Parigi del 2015, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), dove la decarbonizzazione diventa la prima e più importante politica degli Stati firmatari..

manifestazioni (dominio pubblico e sovranità energetica). Il terzo corrisponderebbe al principio della sostenibilità ambientale, ossia la fornitura di prodotti energetici deve avere un impatto minimo o nullo sull'ambiente³⁵⁰. Si può affermare che sicurezza dell'approvvigionamento, efficienza economica e sostenibilità ambientale siano i tre veri principi strutturanti del diritto dell'energia³⁵¹.

In effetti, la giustizia energetica coinvolge l'attuale transizione energetica verso le fonti rinnovabili e la decarbonizzazione, utilizzando i seguenti principi giuridici della transizione energetica: “a) principi climatici; b) principi di equità energetica; c) principi di sicurezza energetica; d) principi di sostenibilità ambientale; e) governance comunitaria e diritti indigeni”. Il diritto allo sviluppo è considerato il filo conduttore di tutti i principi³⁵².

³⁵⁰ Secondo Del Guayo, la normatività dei principi considerati strutturali per il diritto dell'energia non deriva dalla loro incorporazione in norme scritte, ma dal loro riconoscimento come assiomi nella comunità giuridica. Del Guayo sostiene che è *communis opinio* che il sistema energetico debba soddisfare tre obiettivi essenziali: sicurezza, efficienza economica e sostenibilità. Utilizza poi il termine obiettivi universali - principi di qualsiasi sistema energetico - per sostenere l'attuazione congiunta e armoniosa dell'elenco di principi, al fine di guidare i responsabili delle politiche energetiche, i regolatori e tutte le autorità che hanno una qualche responsabilità in materia di energia a considerare questi principi e i loro requisiti: cfr. I. DEL G. CASTIELLA, *The evolution of principles of energy law*, cit., p. 52 ss.

³⁵¹ È chiaro, quindi, che è necessario un dibattito internazionale su quale legislazione energetica sia essenziale per la società per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici per il 2030 e il 2050. I. DEL G. CASTIELLA, *Concepto, contenidos y principios del derecho de la energía*, in *Rev. adm. púb.*, n. 212, p. 309-346, 2020, p. 323. Ciò porta a sostenere la necessità di applicare i diritti umani al diritto dell'energia da due prospettive: (1) l'accesso all'energia come diritto umano e il collegamento dell'accesso all'energia ai problemi di povertà come diritto umano in sé, e (2) l'applicazione del diritto dei diritti umani al ramo giuridico dell'energia. K. HUHTA, *Conceptualising Energy Justice in the Context of Human Rights Law*, in *Nordic Journal of Human Rights*, v. 41, n. 4, p. 378-392, 2023, p. 378-379. Esiste dunque un diritto umano all'elettricità? L'elettricità può essere intesa come un diritto derivato, spesso necessario per la protezione di altri diritti fondamentali, come il diritto alla vita e a beni materiali come un alloggio adeguato, l'assistenza sanitaria e l'istruzione. L. LÖFQUIST, *Is there a universal human right to electricity?*, in *The International Journal of Human Rights*, v. 24, n. 6, , 2020, p. 721. L'elevato impatto dell'elettricità sulla qualità della vita è un'argomentazione importante a sostegno della necessità di includere la povertà energetica nel dibattito sullo sviluppo. A tal fine è necessario prestare attenzione agli effetti dell'elettricità sul reddito, sull'istruzione, sulla salute e sul lavoro. B. A. BRIDGE; D. ADHIKARI e M. FONTENLA, *Electricity, income, and quality of life*, in *The Social Science Journal*, v. 53, n. 1, 2016, p. 35. Per R. L. SIMIONI, *Princípios do direito da energia e integração com o direito ambiental*, in *Rev. dir. amb.*, v. 12, n. 47, 2007, p. 102-103: devono essere considerate i i seguenti principi del diritto dell'energia: il principio di continuità, le tariffe ragionevoli e l'adeguatezza del servizio comuni a tutti i servizi pubblici in concessione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'efficienza energetica, la non regressione nell'uso delle tecnologie, l'accesso universale alla rete di distribuzione dell'energia e la libertà energetica (libertà di scelta del fornitore).

³⁵² Ogni principio giuridico dipende da altri principi. I principi sul clima hanno nella loro composizione: “(1) che gli Stati devono prevenire i danni al clima; che ogni Stato può scegliere liberamente i mezzi per ridurre progressivamente le emissioni, coerentemente con il principio dell'uguaglianza energetica sovrana; che tutti gli Stati hanno la responsabilità comune di prevenire i cambiamenti climatici agendo individualmente e collettivamente per raggiungere gli obiettivi medi di riscaldamento globale; che gli Stati devono implementare strumenti specifici di valutazione e monitoraggio dell'impatto climatico, come stabilito nell'Accordo di Parigi e negli accordi correlati; che gli Stati e gli stakeholder non statali devono agire con cautela nella progettazione e nell'implementazione di approcci di transizione energetica”. I principi di equità energetica comprendono: “(1) che i popoli, le comunità e gli individui hanno il diritto di accedere all'energia a prezzi accessibili, a un prezzo che distribuisca equamente i benefici e gli oneri di tale accesso all'energia; (2) che gli Stati dovrebbero realizzare progressivamente il diritto all'energia, insieme alla progressiva realizzazione di altri diritti umani pertinenti, nella massima misura delle risorse disponibili; (3) che gli Stati e le altre parti interessate cooperino per realizzare il diritto all'energia nella massima misura delle risorse disponibili in tutto il mondo; (4) che le parti interessate monitorino e comunichino in modo trasparente l'adempimento del diritto all'energia; (5) che le parti

interessate sostengano in modo equo l'adattamento dei sistemi energetici e delle catene del valore dell'energia per soddisfare le esigenze create dagli effetti del cambiamento climatico". I principi della sicurezza energetica comprendono: "(1) che i popoli, le comunità e gli individui hanno diritto ad un accesso affidabile e resiliente all'energia; (2) che l'intervento internazionale per alterare la politica energetica di un altro Stato è considerato una violazione inammissibile dei principi di uguaglianza sovrana e di sovranità sulle risorse naturali; (3) che gli Stati e le parti interessate devono adempiere in buona fede agli accordi e ai contratti che costituiscono le catene del valore energetico e i sistemi energetici; (4) gli Stati devono cooperare per assicurare una fornitura stabile a lungo termine di input della catena del valore energetico sufficiente a soddisfare la domanda globale di energia; (5) le parti interessate devono monitorare e comunicare in modo trasparente l'adempimento del diritto all'energia, poiché le loro azioni hanno un impatto sull'affidabilità e la resilienza delle catene del valore energetico e dei sistemi energetici; (6) le parti interessate devono considerare l'affidabilità e la resilienza dei sistemi energetici e delle catene del valore energetico quando prendono decisioni politiche sul loro adattamento". I principi della sostenibilità ambientale comprendono "(1) gli Stati devono consentire una partecipazione significativa delle parti interessate ai processi decisionali che comportano un rischio significativo di gravi danni ambientali; (2) gli Stati e le parti interessate devono tenere conto degli impatti sulla biodiversità delle politiche, dei progetti, degli input della catena del valore energetico e dei sistemi energetici proposti; (3) che gli Stati adottino politiche energetiche, input della catena del valore dell'energia e sistemi energetici che preservino e proteggano l'ambiente marino; (4) che gli Stati adottino misure appropriate per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino da qualsiasi fonte; (5) che gli Stati sul cui territorio avviene l'estrazione o la raffinazione delle risorse hanno la giurisdizione primaria per quanto riguarda la gestione ambientale del segmento pertinente della catena del valore dell'energia; (6) che gli altri soggetti interessati hanno una responsabilità residuale per la prevenzione dell'inquinamento, tenendo conto dei potenziali danni transfrontalieri derivanti dalla catena del valore dell'energia; (7) che, inoltre, gli Stati dovrebbero sforzarsi di costruire economie energetiche circolari che evitino gli sprechi riciclando i sottoprodotti dei combustibili (ad esempio la CO₂) e i componenti critici dei sistemi energetici (ad esempio le batterie) nei futuri sviluppi energetici. Le economie energetiche circolari dipendono dalla pianificazione nella fase più precoce possibile della politica o del progetto e il processo decisionale per creare economie energetiche circolari dovrebbe incorporare quadri partecipativi che includano il feedback degli stakeholder nella fase più precoce possibile; (8) che gli Stati dovrebbero cooperare tra loro, così come con tutti gli stakeholder rilevanti nella catena del valore dell'energia, per formulare soluzioni integrate per promuovere approcci circolari, indipendentemente dalla fonte energetica o dal combustibile". I principi della governance climatica e dei diritti indigeni includono: "(1) gli Stati e le parti interessate ai progetti energetici, agli input della catena del valore dell'energia o ai sistemi energetici non devono operare discriminazioni per quanto riguarda le decisioni relative ai progetti energetici, ai sistemi energetici o agli input della catena del valore dell'energia; (2) gli Stati e le parti interessate devono proteggere l'ambiente in modo coerente con la legislazione dello Stato ospitante il progetto energetico, gli input della catena del valore dell'energia o il sistema energetico, e con le migliori pratiche internazionali nel settore dell'energia e delle risorse estrattive; (3) gli Stati dovrebbero salvaguardare, e le parti interessate ai progetti energetici, agli input della catena del valore dell'energia o ai sistemi energetici dovrebbero fornire almeno (a) standard minimi di lavoro, compresi salari equi per sostenere una vita dignitosa; (b) condizioni di lavoro sicure e sane; (c) pari opportunità di avanzamento; (4) che gli Stati e le parti interessate ai progetti energetici, ai fattori di produzione della catena del valore dell'energia e ai sistemi energetici dovrebbero consentire a tutte le persone interessate dalle attività legate all'energia di partecipare attivamente, liberamente e in modo significativo al processo decisionale relativo a tali attività; (5) che gli Stati e le parti interessate ai progetti energetici, ai fattori produttivi della catena del valore dell'energia o ai sistemi energetici consultino le popolazioni indigene nella misura in cui tali attività minacciano di danneggiare o influenzare la vita economica, sociale o culturale delle popolazioni indigene; (6) che gli Stati e le parti interessate ai progetti energetici, ai fattori produttivi della catena del valore dell'energia o ai sistemi energetici ottengano il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene (FPIC) quando i progetti sono situati o influenzano in modo significativo le terre o le acque tradizionalmente possedute o abitualmente utilizzate da un popolo indigeno; (7) che gli Stati e le parti interessate continuino a consultare le popolazioni indigene dopo l'approvazione iniziale delle attività energetiche per tutta la durata del progetto, applicando mutatis mutandis gli altri principi della transizione energetica; (8) che in ogni momento gli Stati e le parti interessate ai progetti energetici, agli input della catena del valore dell'energia e ai sistemi energetici rispettino la cultura delle popolazioni indigene". L'ampio elenco di principi presentato da Sourgens e Sempertegui intende fornire contenuti per guidare la transizione energetica nel campo del diritto dell'energia. In questo senso, affermano che "i principi sostengono un quadro di governance in rete e dal basso verso l'alto che risolva i principali e sovrapposti problemi climatici, energetici, economici, di sviluppo, di sicurezza, ambientali e comunitari che di solito vengono raggruppati sotto la bandiera della 'transizione energetica'. Inoltre, difendono anche i cosiddetti principi della transizione energetica, come (1) la due diligence; (2) il coinvolgimento degli stakeholder e (3) la responsabilità e la risoluzione delle controversie. La due diligence è considerata il "filo conduttore" della transizione energetica e dei principi della transizione energetica: per queste considerazioni, V., F. G. SOURGENS e L. SEMPERTEGUI, *Principles of International Energy Transition Law*, Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2024, p. xviii ss.

In risposta, la giustizia energetica nei contratti deve essere interpretata all'interno di un'interpretazione che implichi un nuovo tipo di contratto sociale e che possa disciplinare il rapporto tra i settori energetici e la società. Il nuovo contratto sociale deve affrontare problemi chiave come il cambiamento climatico, gli impatti ambientali e le questioni economiche e di governance causate dal settore energetico³⁵³.

3.2. Contratti e proprietà eco-energetiche nella transizione verso le energie rinnovabili

L'aumento dell'interesse giuridico per la tutela di altri interessi, come l'ambiente, risiede nell'uso irrazionale e abusivo dei diritti e delle risorse naturali che minaccia le generazioni future. Rappresenta quindi un superamento dell'esclusività del personalismo come unico fondamento dell'ordine normativo. Questo è ciò che accade con l'analisi giuridica delle energie rinnovabili e della transizione energetica all'interno degli istituti tradizionali del diritto civile come i contratti, la proprietà e la responsabilità civile. In pratica, questo riorientamento giuridico si concretizza in un'analisi eco-energetica di istituti del diritto civile, come i contratti³⁵⁴.

Oggi l'analisi ambientale è generalizzata all'intero sistema giuridico, influenzando e modificando anche le categorie più tradizionali del diritto civile sicché proprietà e contratto, non sono immuni dalle trasformazioni sociali, ambientali ed economiche³⁵⁵.

³⁵³ Ad avviso di R. J. HEFFRON e L. DE FONTENELLE, *Implementing energy justice through a new social contract*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 41, n. 2, 2023, p. 153, il rapporto tra i settori energetici e la società potrebbe essere regolato da un nuovo contratto sociale, che può essere trovato a diversi livelli e ad ogni livello è in grado di promuovere cambiamenti concordati nel. Heffron et al. affermano che “a livello locale, attraverso la contrattualizzazione tra i titolari dei progetti in un'idea di co-costruzione; a livello nazionale, attraverso strategie basate su questioni di responsabilità e di rispetto dei diritti e delle libertà; e a livello internazionale, attraverso la compensazione o l'equa distribuzione degli investimenti nelle attività estrattive con un ritorno per gli Stati che detengono le risorse nazionali”: R. J. HEFFRON et al., *Pathways of scholarship for energy justice and the social contract*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 41, n. 2, 2023, p. 214.

³⁵⁴ Secondo Pennasilico, si tratta di un modello di “analisi ecologica del diritto contrattuale”, perché l'interesse ambientale penetra nella causa del contratto e rappresenta il dovere di utilizzare le risorse naturali in modo responsabile. Si tratta del cosiddetto “contratto ecologico”: così, M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2014, p. 767.

³⁵⁵ Così, M. PENNASILICO, *“Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”*, cit., 2018, p. 1290, il quale sostiene che sebbene la concettualizzazione dei contratti e della proprietà come ecologici sia frutto di un'analisi quantomeno euristica e il contratto ecologico non sia ancora una categoria normativa, pienamente e propriamente inquadrata dal legislatore, è giusto configurare questo schema contrattuale non come un'allegoria meramente descrittiva, ma come una categoria euristica, capace di comprendere e favorire nuovi sviluppi interpretativi, applicativi e sistematici, così da segnare, nel tempo, un vero e proprio cambio di paradigma. Per quanto riguarda la proprietà, nel momento in cui essa viene relativizzata, esprimendosi in una pluralità di statuti proprietari e legittimandosi come ambientale, un movimento analogo si verifica con il contratto, che non può che presentarsi come contratto “ecologico”. La revisione concettuale della

È importante comprendere il ruolo che il diritto civile ambientale svolge nella transizione energetica, ripensando le categorie del diritto civile e promuovendo la formazione di una diversa mentalità giuridica, che miri a creare un altro modo di soddisfare i bisogni e garantire risposte adeguate e imprescindibili all'imperativo categorico dell'uso ragionevole e responsabile delle risorse naturali³⁵⁶.

Il superamento della tipicità assoluta dimostra che la disciplina giuridica deve essere discriminata in considerazione della funzione concretamente perseguita, e quindi le metodologie interpretative tipiche dell'agire imprenditoriale non sono differenziate. Si ritiene, infatti, che i temi dell'unità minima effettiva, della causa concreta e della sintesi degli effetti essenziali non siano diversi, o non debbano esserlo, quando si riferiscono a situazioni giuridiche reali o ai contratti³⁵⁷.

I diritti devono essere degni di tutela, compresi i diritti di libertà positiva. È quanto accade con la responsabilità civile oggettiva per l'uso dannoso o antisociale della proprietà, quando il Codice Civile affronta direttamente il problema dell'uso anomalo, con l'obiettivo di limitarlo e di armonizzare il diritto civile con il diritto ambientale, nell'ottica della legalità costituzionale, soprattutto per quanto riguarda le limitazioni all'uso della proprietà nei confronti di terzi o della collettività³⁵⁸.

proprietà porta alla riconcettualizzazione della categoria contrattuale: “un altro modo di possedere” non può che corrispondere a un “altro modo di contrarre”. Pennasilico afferma che nessun civilista del nostro tempo potrebbe studiare la disciplina dei contratti in modo completo e coerente, ignorando i problemi della tutela dell'ambiente che per lungo tempo sono stati relegati alle figure delle emissioni e del danno ambientale. Quella che egli definisce un'analisi 'ecologica' del diritto civile, responsabile della nascita e dell'accreditamento di nuovi paradigmi di 'proprietà ambientale' e 'contratto ecologico', è intesa come uno strumento che attua un diverso modo di soddisfare i bisogni, secondo i principi di sostenibilità, solidarietà e sussidiarietà.

³⁵⁶ Sul punto, V., M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2019, p. 666, il quale promuove la necessità di una concezione neo-umanista ed ecologica, definita “eco-umanesimo”, come base per un diritto privato ecosostenibile.

³⁵⁷ Per E. CATERINI, *Uso esclusivo, tipicità dei diritti reali e autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, 2022, p. 529, la tipicità e il numero chiuso non sono valori finali del sistema, ma strumenti di tutela di interessi e valori che si concretizzano nel fatto concreto, senza i quali una risposta affermativa o negativa è generica e incongrua”. difatti, i diritti alle libertà positive nell'attuale sistema sono soggetti a cambiamenti, perché devono essere tutelate le condizioni per il corretto funzionamento del mercato e i diritti e i doveri dell'iniziativa economica (ID., *La terza fase del «diritto dei consumi»*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2008, p. 336).

³⁵⁸ Il mancato utilizzo della proprietà non può essere antisociale: così, G. F. LANFREDI, *A objetivação da teoria da responsabilidade civil e seus reflexos nos danos ambientais ou no uso antissocial da propriedade*, in *Rev. dir. amb.*, v. 2, n. 6, 1997, p. 95. Ad avviso di E. R. GRAU, *A ordem econômica na Constituição de 1988*, São Paulo, Malheiros, 2024, p. 227, la proprietà non può più essere ridotta a un unico istituto giuridico, perché la proprietà stessa si è rinnovata e la proprietà dei beni ha assunto forme diverse proprio a causa dei cambiamenti apportati dalle carte costituzionali contemporanee. La funzione sociale della proprietà corrisponde a “una formulazione contemporanea della legittimazione del titolo che racchiude il dominio”: V., così, L. E. FACHIN, *A cidade nuclear e o direito periférico: reflexões sobre a propriedade urbana*, in *Rev. tribun.*, São Paulo, v. 85, n. 723, 1996, p. 108. Per un'analisi dell'istituto della proprietà

Si parla di ridefinizione della proprietà, ma data la complessità imposta dalle questioni sociali, è più opportuno optare per la diversificazione della proprietà, in termini di contenuto, a seconda del bene della vita in gioco, in modo da puntare alla funzione sociale della proprietà come uno degli strumenti di giustizia sociale, come affermano le Carte costituzionali³⁵⁹.

Per molto tempo, il diritto civile ha confinato le questioni ambientali a istituti specifici come il diritto di vicinato. Recentemente, tuttavia, è emersa la consapevolezza che il risarcimento del danno, per quanto molto utile, non può essere considerato uno strumento pienamente efficace per la tutela dell'ambiente. In effetti, oggi si assiste a una responsabilità civile con un ruolo preventivo volto a modellare il comportamento dei (privati) secondo schemi ecologici. Questo perché il danno ambientale è difficile da identificare e misurare e diventa anche difficile impiegare un profilo correttivo perché il risarcimento è un rimedio che arriva *ex post*, cioè quando il danno all'ecosistema si è già verificato, danno che spesso è irreversibile. L'irreversibilità del danno ambientale spinge il tema della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse in generale (non solo quelle naturali) verso un ripensamento di diverse categorie tradizionali del diritto civile, e del diritto privato nel suo complesso, al di là dell'illecito civile. Un ripensamento che comprende i contratti (ecologici), i diritti reali, la proprietà e i beni³⁶⁰.

sulla base della realtà normativa e nella prospettiva della esperienza giuridica come dialettica fra la norma ed i rapporti socio-economici e fra l'aspetto formale e il profilo sociale, v., P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, Jovene, 1970.

³⁵⁹ Ciò significa che il diritto di proprietà è un diritto il cui “contenuto può variare, in quanto vera e propria funzione sociale, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, come espressione della volontà collettiva, purché non venga svuotato del suo contenuto minimo essenziale”: così, R. P. LIRA, *Elementos de Direito Urbanístico*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 161. Pinto Monteiro ricorda, ad esempio, che le leggi che vietano gli esercizi commerciali usurari e i divieti o le restrizioni legali sull'emissione di fumo, fuliggine, vapori, odori, calore o rumore, la costruzione di impianti nocivi, tra le altre, sono (ed erano) misure ordinate non esattamente in difesa dell'ambiente o del consumatore, ma adottate nel contesto delle relazioni di vicinato, con l'obiettivo di proteggere i diritti del proprietario e non di preservare l'ambiente. Ciò non significa, tuttavia, che queste leggi non possano essere utilizzate in un contesto sociale diverso da quello in cui sono state impiegate in precedenza: A. PINTO MONTEIRO, *O papel dos consumidores na política ambiental*, in *Rev. dir. amb.*, v. 3, n. 11, 1998, p. 70. Per una visione approfondita della funzionalizzazione degli istituti del diritto civile ai valori e ai principi costituzionale, si rinvia a P. PERLINGIERI, *O Direito Civil na legalidade constitucional*, cit.

³⁶⁰ Si tratta delle disposizioni dell'art. 844 c.c. italiano, così come della tematica del danno ambientale e della responsabilità ambientale. Nel diritto civile, la questione ambientale è da tempo risolta quasi esclusivamente nell'ambito della teoria della responsabilità extracontrattuale, attraverso lo sviluppo dei c.d. “danni ambientali”. Vercellone dimostra che la compensazione per danni è utile, ma non riesce a essere, da sola, uno strumento totalmente efficace per la protezione ambientale. Questo accade perché la responsabilità civile svolge un importante ruolo generale-preventivo, configurando un sistema di incentivi che, se ben strutturato, può orientare la condotta dei privati secondo standard ecologicamente più virtuosi. Pertanto, è necessario ripensare i contratti (ecologici), i diritti reali, la proprietà e i beni: così, A. VERCELLONE, *Proprietà ecologica e art. 2645 ter c.c.: il “bio-vincolo”*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1, 2023, p. 131-133.

È opportuno sottolineare la natura multidisciplinare del diritto ambientale, che è una disciplina autonoma, ma non indipendente, in quanto fondamentalmente connessa a innumerevoli altre discipline e scienze, giuridiche e non. È collegato all'ecologia (studio e caratterizzazione degli ecosistemi), all'economia (valutazione economica dei costi e dei danni ambientali), alla sociologia (valori e comportamenti sociali), ecc. In un altro senso, il diritto ambientale condivide standard con altre discipline tradizionali, come il diritto costituzionale (l'ambiente come diritto umano fondamentale, principio dell'ordine economico, componente dell'ordine sociale, ecc.)³⁶¹.

La revisione critica dell'istituto che si occupa in modo immediato e diretto del rapporto tra l'uomo e la proprietà è orientata al modo in cui essa viene utilizzata. In questo senso, la nozione di “proprietà ecologica” nasce all'interno del diritto, come schema che contrappone alla struttura della proprietà tramandata dalla tradizione una nuova concezione della categoria, in cui i poteri del titolare del diritto sono modellati verso il rispetto degli ecosistemi e delle generazioni future³⁶².

La proprietà deve essere adeguatamente preservata per le generazioni future, che rappresentano i principali referenti soggettivi dell'interesse ecologico e ambientale quale fondamento per una gestione ecologicamente virtuosa delle risorse in beni immobili. Infatti, tali meccanismi limitano i poteri di sfruttamento della generazione attuale per proteggere quelle future. Il “bio-vincolo” è un archetipo, sia tecnico che teorico, per costruire altri modelli di allocazione della proprietà basati sul principio della giustizia intergenerazionale, responsabili di funzionalizzare la proprietà ai valori richiesti dall'ordinamento giuridico³⁶³.

³⁶¹ Secondo E. MILARÉ, *Direito do ambiente: um direito adulto*, in *Rev. dir. amb.*, v. 4, n. 15, 1999, p. 53-54: questa multidisciplinarietà e la proprietà imposta dal testo costituzionale rendono l'ambiente ecologicamente equilibrato una proprietà indeterminata per l'intera comunità. Ciò dà origine a interessi diffusi nel diritto ambientale, che richiedono una protezione non solo da parte di un proprietario esclusivo o individualizzato, ma diffusa a tutta la comunità e a ciascuno dei suoi membri.

³⁶² Si riconosce che “la proprietà assoluta (e monadica) è antitetica alle esigenze ecologiche di cui il sistema giuridico deve sempre più occuparsi”: così, A. VERCELLONE, *Proprietà ecologica e art. 2645 ter c.c.: il “bio-vincolo”*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1, 2023, p. 133.

³⁶³ Vercellone afferma che “il ‘bio-vincolo’ si affianca ad altri modelli giuridici innovativi di gestione ecologicamente virtuosa delle risorse naturali che si stanno sempre più affacciando nella prassi”, ampliando “il dibattito sul ripensamento della nozione di soggetto di diritto, che trova nuova linfa dal principio ecologico, ponendosi idealmente in dialogo con quelle esperienze che, anche a livello comparato, propongono forme innovative di soggettivazione di risorse ed elementi naturali”. Inoltre, “l'interesse ecologico, se collocato nel diritto privato, conferma come la distinzione tra soggetto e oggetto (cioè la ‘natura’) sia una questione prettamente istituzionale, che il diritto produce e non assume come un dato esterno all'ordinamento, i cui limiti sono quindi mobili, in quanto suscettibili di forme interpretative assiologicamente

Si assiste infatti a una conversione ecologica della proprietà privata, che mira alla “funzionalizzazione” e alla “deindividualizzazione” del diritto e impone la creazione di una nuova categoria, quale sia la “proprietà ambientale”. La “conversione ecologica” della proprietà privata consente di tutelare terzi indeterminati, presenti e futuri, e garantisce che i bisogni delle generazioni attuali siano soddisfatti senza compromettere la qualità della vita delle generazioni future (art. 3 *quater* c.a.)³⁶⁴.

Il leitmotiv della recente legislazione in materia di interessi e valori ambientali ed ecologici è il passaggio da un modello negativo di divieto e imposizione di restrizioni a un modello positivo, orientato al mantenimento della qualità ambientale e all'uso della proprietà per scopi ecologici.³⁶⁵

La consacrazione di nuove interpretazioni degli istituti civilistici è strettamente connessa al ruolo sistemico che viene attribuito alla persona (come individuo e come essere sociale) in vista di un suo “sviluppo sostenibile”, ambito in cui i criteri di ragionevolezza e sostenibilità impongono la preminenza della funzione personalista su quella mercantile e patrimoniale³⁶⁶.

orientate, chiamate ad aggiornare l'ordinamento alle nuove esigenze e agli interessi che il giurista è oggi urgentemente chiamato a tutelare”. Pertanto, il valore attribuito alla proprietà ecologica è allineato ai nuovi bisogni e interessi che i giuristi vedono nell'attuale contesto sociale. È questo il caso in cui si afferma che “nella teoria giuridica si parla sempre più spesso di proprietà ecologica, cioè di modelli dominicali in cui i poteri del proprietario sono modellati non in direzione del massimo sfruttamento della proprietà, ma piuttosto in funzione della conservazione della sua utilità nel lungo periodo, secondo il principio della sostenibilità ambientale”. Tuttavia, “tali modelli di proprietà ecologica vanno comunque costruiti e individuati, non essendo questa la forma di proprietà sancita dalla tradizione e cristallizzata nell'art. 832 c.c.”. Vercellone difende l'art. 2645 ter c.c. come “quel vincolo di destinazione che, essendo portatore di interessi ambientali, vincola la terra a un uso che, frenando l'esaurimento e l'eccessiva fruttificazione del bene, consente di preservarne l'utilità nell'interesse delle generazioni future”. V., sul punto, A. VERCELLONE, *Proprietà ecologica e art. 2645 ter c.c.: il “bio-vincolo”*, cit., p. 156-157.

³⁶⁴ “La conversione ecologica della proprietà privata trova numerosi riferimenti normativi nell'ordinamento giuridico, riferendosi, in generale, al fenomeno dei terreni destinati alla conservazione a vario titolo: aree naturali protette (art. 1, l. n. 364 del 1991), terreni condizionati per ragioni paesaggistiche (parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio), usi civici e domini collettivi (l. n. 168 del 2017), nonché condizioni di destinazione per finalità di tutela ambientale, i cui effetti giuridici possono realizzarsi attraverso il trust e la proprietà fiduciaria (artt. 2645-ter e 2645-quater c.c.)”: così, T. DIBENEDETTO, *La “conversione ecologica” della proprietà privata*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, 2020, p. 132 s. L'interesse pubblico alla base della dichiarazione determina che l'immobile è soggetto a un regime speciale di conservazione, tutela e valorizzazione, disciplinato dal Codice Urbani: così, V. CORRIERO, *I problemi civilistici del diritto dell'ambiente*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 50.

³⁶⁵ Míguez Núñez sostiene che “la competizione di diversi interessi sulle risorse che formano la terra suggerisce la necessità di sottoporla a uno speciale regime di governance volto a garantire, oltre ai poteri del dominus, il diritto di accesso al suo usufrutto, nonché la conservazione sostenibile delle sue risorse”. R. M. NÚÑEZ, *Note minime per una conversione ecologica della proprietà del suolo*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 2019, p. 1090.

³⁶⁶ Lo sviluppo sostenibile si riferisce alla società nella sua perpetuità e non alle persone nella loro finitudine. Pertanto, la ragionevolezza e la proporzionalità, unite alla sostenibilità, delimitano il significato concreto della meritevolezza nel diritto civile. E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., p. 148 s.

Infatti, l'individualismo e il patrimonialismo, se praticati con abuso o illegalità, possono provocare danni che si ripercuotono non solo sul patrimonio e/o sulla morale della vittima, ma anche sulla società nel suo complesso. Alcuni caratterizzano il danno sociale come una categoria di danno³⁶⁷. I danni sociali sono lesioni alla società, al suo tenore di vita, sia abbassando il suo patrimonio morale, sia riducendo la sua qualità di vita, perché “sia abbassando il suo patrimonio morale - soprattutto per quanto riguarda la sicurezza - sia riducendo la sua qualità di vita” e, inoltre, “sono quindi motivo di danni punitivi per dolo o colpa grave, soprattutto, ripetiamo, per atti che riducono le condizioni di sicurezza collettiva, e di danni dissuasivi per atti in generale della persona giuridica che riducono la qualità della vita della popolazione”³⁶⁸.

La conclusione è che le limitazioni al diritto di proprietà ne limitano l'esercizio, ma la funzione socio-ambientale ne influenza la sostanza, conferendo al proprietario un potere-dovere, sanzionabile in caso di violazione dell'ordine normativo. Il diritto di proprietà assume un ruolo in relazione alla società. Esso impone al proprietario comportamenti positivi e negativi³⁶⁹.

La riconcettualizzazione dei contratti, della proprietà e di altri istituti del diritto civile richiede un'analisi dei modelli di consumo umano. I loro modelli, suddivisi in entropia

³⁶⁷ V., per tutti, A. J. DE AZEVEDO, *Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 19, 2004, p. 211 ss.

³⁶⁸ Così, M. C. DE CICCIO, *Il danno sociale come nuova tipologia di danno risarcibile*, in *Scritti in onore di Antonio Flamini* – Tomo I a cura di R. Favale e L. Ruggeri, Napoli, Editoriale Scientifiche Italiane, 2020, p. 329 s., secondo cui “se, [...], il benessere include aspetti importanti dell'esistenza umana, inevitabilmente deve essere incluso anche l'ambiente. Il diritto a un ambiente sano ha un contenuto ampio che equivale all'aspirazione a migliorare l'ambiente di vita dell'essere umano, in modo tale da superare i criteri di conservazione della natura e in modo tale da rientrare in ogni ambito in cui la persona si sviluppa, sia esso la famiglia, il lavoro o l'ambiente in cui vive. Si tratta quindi di un diritto trasversale, che si muove nell'ordinamento giuridico, plasmando e reinterpretando i suoi istituti. Lo conferma la definizione stessa di ambiente: “il complesso delle condizioni sociali, culturali e morali in cui una persona si trova e sviluppa la propria personalità, o più in generale, il luogo in cui vive”. Considerato in questo modo, alterare in modo negativo la qualità della vita di una società può produrre un danno che deve essere risarcito. In sintesi, il danno sociale, così come è stato delineato, consiste nella lesione del tenore di vita della società, sia attraverso l'abbassamento del suo patrimonio morale, soprattutto in relazione alla sicurezza - dando così luogo a un risarcimento punitivo per dolo o colpa grave - sia attraverso l'abbassamento della qualità della vita, che implicherebbe quindi un risarcimento dissuasivo. [...] Senza entrare nei dettagli dell'evoluzione della responsabilità civile e del danno ingiusto, è possibile affermare che la dignità della persona, la solidarietà sociale e la giustizia distributiva hanno una profonda influenza sul sistema del dovere di risarcimento”. V., anche, A. J. DE AZEVEDO, *Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social*, cit., p. 216.

³⁶⁹ Iglecias definisce la proprietà come proprietà socio-ambientale. In questo senso, l'adempimento della funzione socio-ambientale della proprietà come supporto alla stessa funzione socio-ambientale della città, necessaria per la promozione di una sana qualità della vita, è importante per l'adempimento della funzione socio-ambientale della proprietà urbana. Il diritto di proprietà, la funzione socio-ambientale, il principio della libera impresa e la garanzia di un ambiente sano ed equilibrato contribuiscono a garantire un'esistenza dignitosa per tutti: così, P. F. IGLECIAS, *Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo causal*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 97 s.

fisiologica, derivante dall'interazione dell'uomo con l'ambiente, ed entropia patologica, derivante dall'attuale stile di vita e dal consumo eccessivo, generano innumerevoli problemi che dovrebbero guidare il modo in cui le persone trattano i beni nei contratti, nella proprietà e persino nel consumo. In questo senso, si afferma la necessità di rispettare i limiti dei beni e dei servizi nel loro potenziale produttivo in base alla loro entropia. L'approccio al diritto deve essere strutturalista e funzionalista, alla ricerca degli scopi a cui l'ordine normativo è destinato. Nelle costituzioni contemporanee, si afferma, lo sviluppo economico viene praticato cercando l'armonia con l'ambiente di modo che, in realtà, nell'ordinamento giuridico non esiste una tutela dell'ordine economico praticata a scapito dell'ambiente³⁷⁰.

Lo sfruttamento economico deve quindi avvenire nei limiti della capacità degli ecosistemi, salvaguardando il rinnovo delle risorse naturali e lo sfruttamento non predatorio delle risorse non rinnovabili, al fine di preservarle per le generazioni presenti e future³⁷¹.

L'analisi dell'ordine normativo rivela due approcci all'espressione “ordine economico”: il primo riguarda “l'ordine economico come insieme di prescrizioni normative (mondo del

³⁷⁰ Secondo P. F. IGLECIAS, *Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 256, “garantire un'esistenza dignitosa dipende dalla corretta interpretazione del rapporto consumatore-ambiente”. Ciò richiede l'adozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, il rispetto dei limiti dei beni e dei servizi nel loro potenziale produttivo basato sull'entropia e l'organizzazione di strategie sociali che consentano di gestire il potenziale ecologico della natura. Per E. R. GRAU, *Proteção do meio ambiente: caso do parque do povo*, in *Rev. tribun.*, v. 83, n. 702, 1994, p. 247, non esiste una protezione costituzionale per l'ordine economico che sacrifica l'ambiente. Lo sviluppo economico avviene all'interno di una politica di utilizzo delle risorse naturali. C. DERANI, *Direito ambiental econômico*, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 226 s., sostiene che l'affermazione che lo sviluppo economico si pratica ricercando l'armonia con l'ambiente non è vaga, in quanto può essere intesa in pratica come “l'accesso a cibo sano, offerto sul mercato o garantito in una politica di credito agricolo compatibile per chi vive della terra; la qualità dell'acqua che si consuma e la sua disponibilità per il tempo libero”; l'indice di salubrità dell'ambiente di lavoro, sostituendo la politica di pagamento dell'insalubrità (che si aggiunge al reddito di riferimento senza migliorare la qualità della vita di chi lo riceve) con l'investimento in un'effettiva qualità della vita nell'ambiente di lavoro; condizioni di lavoro dignitose; l'uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili finalizzato a migliorare effettivamente la vita delle persone appartenenti alla società coinvolta sono esempi di indicatori che contribuiscono a misurare lo sviluppo auspicato dall'ordine economico costituzionalmente garantito”. Non è solo una questione di sostenibilità economica, non nel senso di produzione dominante, ma orientata al mantenimento della salute fisica e mentale delle persone, tenendo conto di altri benefici che possono essere raggiunti attraverso la pratica economica e che non sono solo prodotti o servizi di consumo. Garantire le basi naturali della vita (la natura) impone nuove sfumature alle politiche economiche.

³⁷¹ Iglecias sostiene che il bene che consente lo sviluppo economico, sociale, culturale e politico è lo stesso bene che è importante per mantenere una qualità di vita sana. Sicché non vi è alcuna conclusione plausibile in uno sviluppo che non sia praticato in modo ordinato e che causi danni all'ambiente. Il diritto ambientale non è estraneo alle attività economiche e alle relazioni sociali, come nel caso della crescita della produzione a fronte della domanda e del sovraccarico delle risorse naturali, a carico della società. L'onere sociale ritiene che i costi della protezione ambientale debbano essere sostenuti anche dalla comunità, come previsto dal principio di sussidiarietà: P. F. IGLECIAS, *Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 170 ss.

dover essere) che plasmano e danno forma alle relazioni economiche”; il secondo riguarda “l’insieme delle pratiche economiche svolte (mondo dell’essere)”³⁷².

Nell’ordinamento giuridico sono quindi presenti numerosi principi a tutela dell’ambiente, come il principio “chi inquina paga”, che impone a chi inquina di sostenere i costi di prevenzione, riparazione e repressione dell’inquinamento. Ciò significa riconoscere che coloro che causano l’inquinamento e il degrado delle risorse naturali sono i primi responsabili delle conseguenze delle loro azioni o omissioni³⁷³.

Inoltre, il principio dell’onere sociale può essere considerato l’antitesi del principio “chi inquina paga”, rappresentando come le misure per implementare la qualità ambientale siano anche a carico della società. L’onere sociale ritiene che i costi della protezione ambientale debbano essere sostenuti anche dalla comunità, come previsto dal principio di sussidiarietà³⁷⁴.

³⁷² Secondo C. DERANI, *Direito ambiental econômico*, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 222 ss.: i due piani sono completamente interconnessi, rendendo difficile distinguere tra ciò che è fattuale e ciò che è normativo. La conclusione è che esiste una simbiosi tra il mondo del dover essere e il mondo dell’essere, perché non esistono due mondi separati. “L’ordine economico (mondo dell’essere) compone le prescrizioni relative al dover essere dell’ordine economico, che a loro volta agiscono immediatamente, producendo cambiamenti nel mondo dei fatti, perché le prescrizioni sono sostanziate”. Pertanto, la realizzazione di una qualità di vita soddisfacente per la società nel suo complesso è legata al modo in cui la società stessa coglie e trasforma le proprie risorse, ossia al modo in cui svolge la propria attività economica. Inoltre, per V. MOREIRA, *Economia e Constituição: para o conceito de Constituição Econômica*, Coimbra, Coimbra Editora, 1974, p. 105: l’ordinamento economico è destinato a garantire ed esigere, ed è considerato come “l’insieme dei precetti e delle istituzioni giuridiche che, garantendo gli elementi definitori di un determinato sistema economico, stabiliscono una determinata forma di organizzazione e di funzionamento dell’economia e quindi costituiscono un determinato ordinamento economico, o, in altre parole, quelle norme o istituzioni giuridiche che, all’interno di un determinato sistema e forma economica, garantiscono e (o) stabiliscono, realizzano un determinato ordinamento economico concreto”. È una costituzione che, all’interno, accanto o subordinatamente alla costituzione politica, stabilisce l’ordine giuridico fondamentale dell’economia o, da un’altra prospettiva, stabilisce e limita l’intervento dello Stato nella sfera economica.

³⁷³ A. H.V. Benjamin afferma che l’espressione migliore sarebbe *user-pays*, in quanto più moderna ed evita l’idea errata di “pago, quindi inquina”: ID., *O princípio do poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental*, in ID. (coord.), *Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 226. D’altra parte, Derani sostiene che “il principio ‘chi inquina paga’ (*Verursacherprinzip*) mira a internalizzare i costi esterni relativi del deterioramento ambientale”. Il soggetto economico (produttore, consumatore, trasportatore) è tenuto a sostenere i costi per ridurre, eliminare o neutralizzare il danno ambientale, evitando così un problema ambientale. Spesso i costi ambientali vengono trasferiti sul prezzo finale del prodotto o del servizio, purché ciò sia compatibile con le condizioni competitive del mercato: V., così, C. DERANI, *Direito ambiental econômico*, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 142 s. al riguardo, P. F. IGLECIAS, *Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 173, sostiene che la salvaguardia e la conservazione delle risorse ambientali dovrebbero essere più economiche della devastazione.

³⁷⁴ Quando lo Stato non riesce a ritenere responsabile l’azienda o il cittadino che inquina, è la società a pagare. C. DERANI, *Direito ambiental econômico*, cit, p. 145.

I principi di prevenzione e precauzione, nei casi di incertezza scientifica, sono altre forme di tutela ambientale finalizzate alla protezione preventiva, poiché la protezione *a posteriori* è spesso inefficace. Questa è la funzione preventiva della responsabilità civile³⁷⁵.

Per quanto riguarda il principio di precauzione, va detto che la sua concettualizzazione considera i seguenti elementi: rischio di danno, incertezza scientifica e inversione dell'onere della prova. Pertanto, il principio di precauzione viene invocato quando esiste un rischio di danno alla salute o all'ambiente. L'inversione dell'onere della prova è un elemento essenziale del principio di precauzione perché, nelle società del rischio, il proponente dell'attività è di solito colui che dispone delle migliori informazioni sulla propria attività³⁷⁶.

La funzione socio-ambientale della proprietà, intesa come il moderno concetto di uso appropriato della proprietà, dimostra che il diritto di proprietà deve essere esercitato in conformità con gli scopi economici e sociali. La proprietà è un rapporto giuridico complesso, secondo la concezione contemporanea, il cui contenuto è costituito dalle facoltà di uso, godimento e disposizione della cosa da parte del proprietario, ma che è subordinato alla funzione sociale e ad altri doveri, oneri e obblighi connessi nei confronti

³⁷⁵ In Brasile, il principio di precauzione deriva dall'articolo 225 della Costituzione e, sebbene non sia espresso direttamente, è considerato un principio generale del diritto ambientale e definisce una nuova dimensione della gestione ambientale e della minimizzazione dei rischi. Il ruolo principale della responsabilità civile deve essere preventivo, poiché l'ipotetico inquinatore deve concludere che è più economico e vantaggioso prevenire che riparare il danno. Il principio di precauzione è incentrato sul principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile del 1992, in quanto, in presenza del pericolo di danni gravi o irreversibili, "la mancanza di una certezza scientifica assoluta non dovrebbe essere usata come motivo per rinviare l'adozione di misure efficaci a causa dei costi della prevenzione del degrado ambientale" (P. F. IGLECIAS, *Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 174 S.). La precauzione rappresenta un approccio razionale ai beni ambientali, legato ai concetti di prevenzione del pericolo e di promozione della sicurezza delle generazioni presenti e future; implica persino la verifica della costituzionalità di una determinata azione o omissione, prima ancora di analizzare l'obiettivo del rischio: come afferma C. DERANI, *Direito ambiental econômico*, cit., p. 154. In Italia, lo stesso art. 301 del Codice dell'Ambiente prevede il principio di precauzione, in quanto stabilisce che le misure di precauzione devono essere attuate in caso di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e l'ambiente: così, G. MANFREDI, *Cambiamenti climatici e principio di precauzione*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, 2011, p. 37 s.

³⁷⁶ Come strumento di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il principio di precauzione deve essere applicato tenendo conto del principio di proporzionalità e dei suoi vettori di divieto di eccesso e di inoperosità. La protezione della salute e dell'ambiente entrerà spesso in conflitto con la proprietà privata. Tuttavia, l'importanza del principio di precauzione nei sistemi giuridici risiede nella possibilità di comprendere che il costante sviluppo economico, i progressi tecnologici e la ricerca scientifica evidenziano rischi di danni che devono essere gestiti: V., così, G. WEDY, *O princípio constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio ambiente e da saúde pública: de acordo com o direito das mudanças climáticas e o direito dos desastres*, Belo Horizonte, Fórum, 2020, p. 231.

di terzi. Si tratta di centri di interessi proprietari e di centri di interessi non proprietari, responsabili di generare diritti e doveri per entrambe le categorie³⁷⁷.

L'eccessiva appropriazione dei beni, in precedenza frutto di un'economia basata esclusivamente sulla produzione di ricchezza, ha richiesto un nuovo regime giuridico della proprietà, che viene costantemente modificato in base ai cambiamenti che avvengono nella realtà sociale³⁷⁸. Le richieste di nuovi regimi giuridici, come nel caso della proprietà e dei contratti, nascono dalle critiche e dalle conclusioni di un diritto civile orientato verso le figure dominanti della società³⁷⁹.

Il modello di proprietà si evolve da strumento di garanzia della classe borghese fondatrice della società liberale a strumento di organizzazione e gestione dell'intero sistema, modernizzando il discorso giuridico sulla proprietà e i suoi codici come rapporto

³⁷⁷ V., sul punto, F. E. LOUREIRO, *A propriedade como relação jurídica complexa*, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 190: non è che la proprietà possa essere svuotata, ma il contenuto minimo della proprietà deve essere preservato in base allo "status di ciascun proprietario", individualizzato nel caso specifico. Il concetto unitario di proprietà è stato frammentato, sottolineando le differenze tra i diversi modelli di proprietà. Ad esempio, il termine sociale è legato al soddisfacimento di un determinato bisogno. Il termine funzione sociale ha una configurazione flessibile ed è legato agli interessi verificati in un determinato momento storico e in un determinato luogo, riempiti dai valori protetti dalle carte costituzionali. Così, F. L. CARDOSO, *A propriedade urbana obriga? Uma análise do discurso doutrinário e da aplicação jurisprudencial*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 129 s., afferma che per quanto riguarda gli immobili urbani, il cambiamento di orientamento segue il momento che il mondo sta attraversando, massimizzando il bene in modo che promuova determinati valori imposti dalla realtà sociale. La funzione sociale della proprietà, unita alla ripersonalizzazione del diritto civile, le conferisce una nuova forma, come la preoccupazione per il caso specifico piuttosto che l'idea di astrazione, la pluralità della proprietà e la solidarietà. Inoltre, per E. CORTIANO JUNIOR, *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas: uma análise do ensino do direito de propriedade*, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p. 259: anche l'incertezza sostituisce la certezza nel diritto di proprietà, una caratteristica esemplificata dal principio di precauzione, dovuto all'attuale società del rischio. Il contesto storico dimostra che la distanza tra il diritto di proprietà e la realtà sociale ha portato a rotture nel modello di proprietà. Secondo P. F. IGLECIAS, *Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 186: la protezione dell'ambiente non viene relativizzata quando si confronta con i diritti di proprietà. Nemmeno se si sostiene che entrambi i diritti, quello all'ambiente e quello alla proprietà, rappresentano generazioni diverse di diritti, quando l'ambiente ecologicamente equilibrato è considerato un diritto fondamentale di terza generazione e la proprietà un diritto di prima generazione. Di forma polemica, S. A. B. MEIRA, *Os códigos civis e a felicidade dos povos*, in *Rev. inf. legis.*, v. 30, n. 117, 1993, p. 417, domanda che senso abbia un codice civile che non sia voltato ai poveri. Quando un codice civile viene applicato a una minoranza di persone che hanno beni da gestire, negoziare, trasferire *post mortem*, tra le altre cose, emerge una classe che viene considerata "i diseredati della società". Meira conclude che, guardando il quadro mondiale, la società si divide in proprietari e diseredati. Il problema si presenta quando i codici civili non raggiungono l'intera società. Esistono, ma non hanno vita. Pertanto, la radice del problema non è nella forma bensì nel contenuto, nella sostanza e nello spirito delle leggi, che dovrebbero essere rivolte alla società nel suo complesso. Va ricordato, tuttavia, che l'uso, nonostante le tradizionali differenze, ha sempre generato un nuovo diritto, cioè il possesso (l'uso) è il generatore di diritti, una fonte universale, fino ai giorni nostri. ID., *Aquisição da propriedade pelo usucapião*, in *Rev. inf. legis.*, v. 22, n. 88, 1985, p. 197.

³⁷⁸ Sull'evoluzione dell'istituto e sulla sua funzionalizzazione ai valori e principi costituzionali è l'obbligo il rinvio a S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, Milano, Giuffrè, 1954.

³⁷⁹ Ne è una testimonianza l'esempio fatto da O. GOMES, *Significado da evolução contemporânea do direito de propriedade*, in *Rev. tribun.*, n. 87, v. 757, 1988, p. 718, sulle forze produttive scatenate dalle scoperte marittime che richiedevano un nuovo regime giuridico della proprietà, antagonista a quello consumato dalla perdita irrimediabile della sua funzione storica.

giuridico che è al tempo stesso situazione giuridica complessa e istituto giuridico, guidato da contesti economici, sociali, politici e ambientali³⁸⁰.

La correlazione tra l'autonomia privata e i diritti di proprietà non viene ignorata, in quanto entrambi sono espressioni giuridiche della libertà umana. Tuttavia, le caratteristiche sociali, economiche e politiche della proprietà sono legate a un certo ordine giuridico e sociale storicamente dato³⁸¹.

Esiste un'interconnessione tra lo sviluppo dogmatico e lo studio sociologico del diritto, con particolare attenzione alle clausole generali, responsabili di manifestare una percezione sociologica del diritto in cui la realtà sociale è considerata capace di promuovere lo sviluppo dogmatico. Questo è ciò che accade con la trasformazione degli istituti storici del diritto civile³⁸².

Oltre alla proprietà, pure l'evoluzione dei contratti presenta sfumature che hanno trasformato l'istituto tradizionale del diritto civile. Nella società odierna, i contratti e il diritto contrattuale sono molto diversi da come erano in passato. I cambiamenti riguardano anche il rapporto tra contratti e proprietà, al punto che i contratti, più della proprietà, sono considerati lo strumento fondamentale per gestire le risorse e far progredire l'economia³⁸³.

L'evoluzione dei paradigmi mostra come la responsabilità civile sia progredita negli ultimi anni, passando dalla responsabilità (risarcimento dei danni) nel XIX secolo, alla solidarietà (socializzazione del rischio) nel XX secolo, alla sicurezza nel XXI secolo. Il

³⁸⁰ Secondo E. CORTIANO JUNIOR, *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas*, cit., p. 87: si passa dall'astrazione e dalla generalità a una realtà concreta e specifica.

³⁸¹ Fin dal modello concettuale originario della proprietà, erano già riconosciute limitazioni che, pur non essendo intrinseche al diritto, si manifestavano come limiti esterni alle azioni dei suoi titolari. L'abuso di diritto è un esempio di tale limitazione. Inoltre, il diritto di vicinato limitava l'esercizio dei diritti di proprietà già da molto tempo: A. PRATA, *A tutela constitucional da autonomia privada*, Coimbra, Almedina, 2016, p. 144-145. L'obiettivo è quello di concettualizzare la proprietà in termini di ampiezza del diritto reale alla proprietà. In questo senso, si ritiene che la proprietà possa essere definita solo in relazione a un determinato sistema giuridico e alla realtà sociale del contesto analizzato: così L. E. FACHIN, *Da propriedade como conceito jurídico*, in *Rev. tribun.*, n. 76, v. 621, 1988, p. 17. In realtà, come insegna P. PERLINGIERI, *Perfis do Direito Civil*, cit., p. 2, l'influenza è reciproca tra gli aspetti sociali, economici e politici e gli aspetti normativi, perché la trasformazione di un aspetto economico, sociale o politico influisce sull'ordine normativo e viceversa.

³⁸² Con riferimento alle clausole generali, la stessa dottrina osserva come gli studi espressamente dedicati alle clausole generali manifestino un approccio allo studio sociologico del diritto in cui la funzione della ricerca sociale (sulla realtà) è considerata prevalentemente come un ausilio allo studio dogmatico: così P. FEMIA, *Princípi e clausole generali. Tre livelli di distinzione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 81.

³⁸³ E. ROPPO, *O contrato*, trad. Ana Prata, Coimbra, Almedina, 2009, p. 64, afferma che il progresso del modo di produzione capitalistico, basato sulla molteplicità dei rapporti economici, porta alla mobilitazione e alla smaterializzazione della ricchezza, togliendo al diritto di proprietà, inteso come potere di usare, godere e disporre di cose materiali e beni mobili, la sua supremazia tra gli interessi di controllo e gestione della ricchezza. Si scopre che nel sistema capitalista la ricchezza non si manifesta solo nelle cose materiali.

fondamento della responsabilità civile nel XXI secolo è il principio giuridico della prevenzione e della precauzione, basato sull'obbligo generale di sicurezza, che si aggiunge ai principi del risarcimento integrale e della solidarietà, oltre a teorie e paradigmi precedentemente cristallizzati. La base giuridica della prevenzione e della precauzione è ampia e si fonda su principi guida del sistema normativo, quali i principi di sicurezza, etica sociale, funzione sociale della proprietà, dignità della persona umana, solidarietà, rispetto della vita, della salute e della proprietà, uguaglianza individuale e globale e piena riparazione, oltre ai principi generali del diritto. Inoltre, l'obbligo generale di sicurezza è un principio generale della società odierna³⁸⁴.

Nel contesto attuale, l'obiettivo è quello di tutelare i beni giuridici che sono così minacciati da rapidi e drastici cambiamenti sociali, ambientali ed economici. Pertanto, la caratterizzazione funzionale della proprietà è nota come i poteri e le facoltà di godimento e di disposizione nei confronti dei terzi, ma anche la presenza di situazioni soggettive passive, derivanti dall'esigenza pubblica di tutelare valori costituzionali, quali la salute e l'ambiente³⁸⁵.

Il contratto, con l'integrazione dell'interesse ambientale, pone i criteri ambientali come aspetti rilevanti per tutti gli interessi contrattuali, rendendoli obbligatori e considerati come l'uso razionale e responsabile delle risorse naturali, come limite interno alle attività degli

³⁸⁴ È quanto accade con il paradigma della sicurezza, che allinea e trasforma i tradizionali principi di responsabilità e solidarietà nel principio di precauzione e prevenzione. La responsabilità civile si divide in risarcitoria (full reparation), con il danno come presupposto per la sua realizzazione, e preventiva (precaution and prevention), con la responsabilità per l'esposizione di terzi a rischi che possono essere irreversibili, ovvero la responsabilità senza danno, poiché la minaccia del danno e la paura degli individui sono alla base della sua applicazione. Tuttavia, va notato che il principio di precauzione può diventare un'arma pericolosa nelle mani dei malintenzionati. Pertanto, l'uso della precauzione richiede cautela e prudenza, "che si manifestano nella precauzione nell'uso del principio di precauzione, cioè precauzione nella precauzione": v., così T. A. LOPEZ, *Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil*, São Paulo, Quartier Latin, 2010, p. 239 ss. Lopez sostiene che l'obbligo generale di sicurezza è un principio generale della società odierna, soprattutto nelle imprese in cui è coinvolto un consumatore. Lopez sostiene che, in questi casi, un eventuale danno deve essere risarcito anche quando l'attività o l'atto che lo causa è lecito. I danni causati a beni giuridici, come la vita o l'integrità morale e/o corporea, devono essere risarciti, in quanto la vittima ha la garanzia della propria sicurezza: ID., *Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira do tabaco*, São Paulo, Quartier Latin, 2008, p. 41.

³⁸⁵ Le limitazioni, le restrizioni, al diritto di proprietà in termini di vincoli reali, derivanti dall'uso della proprietà a favore di soggetti privati (art. 2645-ter c.c.) o pubblici (art. 2645-ter e quarto c. c.), sono manifestazioni della funzione sociale della proprietà (art. 42, comma 2, Cost.). Inoltre, la funzione della proprietà è riconosciuta al di là dei poteri e delle facoltà di godimento e di disposizione nei confronti dei terzi, ma anche dalla presenza di situazioni soggettive passive (art. 832 c.c.), derivanti dall'esigenza pubblica di tutelare valori costituzionali come la salute e l'ambiente (artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost.): cfr. V. CORRIERO, *I problemi civilistici del diritto dell'ambiente*, cit., p. 74.

operatori pubblici e privati. Il contratto ecologico funzionalizzato dall'asset energetico diventa un contratto eco-energetico³⁸⁶.

Il rapporto giuridico tra stabilità economica e stabilità sociale si concretizza con la sostenibilità, influenzando i contratti, la responsabilità civile, la proprietà e gli altri istituti del diritto civile con la qualificazione della stessa sostenibilità, che ha la funzione di introdurre l'intergenerazionalità nel rapporto che scaturisce dai suddetti istituti giuridici, in modo da considerarne la finalità sociale costante³⁸⁷.

Ripensare gli istituti tradizionali del diritto civile altera la vecchia nozione di proprietà come diritto naturale, in quanto ne promuove il profilo applicativo all'interno di logiche che conferiscono efficacia equivalente alle situazioni coinvolte, tenendo presente che la nozione di soggetto (proprietario) non si riferisce alla correlata esistenza della situazione giuridica soggettiva, ma alla sua titolarità, avendo superato la concezione individualistica e volontaristica del diritto soggettivo che attribuiva la sovranità individuale alla proprietà. Così, quella che può essere definita “proprietà energetica” nasce quando il bene viene utilizzato per produrre energia rinnovabile³⁸⁸.

È il caso della metodologia funzionale che mette insieme diritti e beni, dalla proprietà fondiaria a quella urbana, dalla proprietà privata a quella pubblica, dalla proprietà dei beni di consumo a quella dei beni economici, secondo istanze sociali e ambientali, permettendo di parlare di “proprietà ambientale”. O, come si preferisce, di proprietà dell'energia sostenibile³⁸⁹.

³⁸⁶ Si tratta dell’“analisi ecologica del diritto contrattuale” alla luce dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale. Una conformazione ecologica dell'autonomia negoziale porta a riconoscere in re ipsa la meritevolezza dei contratti verdi nell'ambito della liceità della causa. M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”*: un altro modo di soddisfare i bisogni, cit., p. 1298 s.

³⁸⁷ Sviluppo sostenibile significa accompagnare (e non minare) la stabilità monetaria ed economica con la stabilità sociale, ossia la piena occupazione, il progresso sociale e la protezione dell'ambiente: così E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civil*, cit., p. 86 ss., secondo cui “la crisi è un fenomeno delle attività economiche che operano nel mercato” e “l'ordinamento giuridico crea rimedi per la stabilità degli individui in crisi reversibili o per la liquidazione delle crisi irreversibili” (ID., *Il fatto giuridico complesso di crisi e i suoi effetti*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, 2017, p. 36).

³⁸⁸ Lo spostamento di prospettiva dalla mera proprietà al più concreto godimento enfatizza il concetto di “fruizione” a scapito della proprietà, nella misura in cui per alcuni beni il potere di godimento è esercitato da soggetti diversi dal dominus. In questo caso, i profili dinamici del rapporto predominano nel caso specifico e vengono esaltati proprio quando lo sfruttamento materiale del bene (e quindi il suo reale godimento) appartiene a un soggetto che non coincide con il proprietario dell'area di installazione, al punto che quest'ultimo soggetto può essere considerato un “nu-proprietario” che rinuncia contrattualmente ai benefici (anche di natura economica) derivanti dalla produzione di energia: A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, cit., p. 35.

³⁸⁹ In questa tendenza, che può essere definita come la “conformazione ecologica” dell'autonomia d'impresa, la “sostenibilità ambientale” diventa un parametro per controllare il merito degli atti e delle relazioni d'impresa, nella misura in cui sono in grado di svolgere una funzione “ecologico-sociale”, che implica un giudizio di valore sull'attività

Nel caso dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia, una vera e propria corrispondenza biunivoca tra “proprietà registrata con diritto di superficie” e “clausola di sostenibilità” manifesta un duplice interesse - individuale ma anche collettivo - che rappresenta un limite insormontabile per il potere privato nel perseguimento del benessere collettivo³⁹⁰.

I nuovi mezzi di produzione energetica consentono di adattare il principio socio-economico alla logica (non solo del profitto, ma soprattutto) dello sviluppo sostenibile, con la conseguenza pratica di prevedere lo sfruttamento delle risorse naturali in modo compatibile con la necessità di salvaguardarle a beneficio delle generazioni future, garantendo l'accesso incondizionato a servizi energetici moderni e sostenibili per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili per l'ambiente ed è funzionale perché consente la ricerca di un approccio assiologico all'ambiente come valore fondamentale trasversale, essendo garanzia di molteplici prerogative individuali e collettive.

In questo senso, il diritto di superficie può essere visto, a scapito di altri diritti, come uno strumento tecnico per l'attuazione del principio di salvaguardia di un ambiente sano, nel momento in cui la proprietà diventa un “potere” e un “dovere” per attuare la clausola di “sostenibilità”, descritta e acquisita come corollario della corretta esecuzione dei diritti di proprietà. La conclusione è che la gestione delle questioni energetiche e la corrispondente questione dell'esaurimento delle risorse naturali rientrano in questa locuzione di funzionalizzazione della proprietà energetica, nella misura in cui questa materia è finalizzata al soddisfacimento di interessi patrimoniali ed esistenziali³⁹¹.

economica, considerata degna solo se rispetta l'ambiente, gli ecosistemi e anche i bisogni delle generazioni future. M. PENNASILICO, *“Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”*, cit., p. 1289 ss. “Si tratta di una valutazione fatta alla luce delle più recenti richieste di terzi che condizionano fin dall'inizio i poteri del proprietario, determinandone limitazioni o imposizioni, poiché il proprietario non ha il 'diritto di abusare' delle sue cose in modo non corrispondente all'interesse pubblico e non dannoso per la salute pubblica”: la conformazione delle prerogative dominicali a una funzione sociale che valorizzi la sostenibilità ecologica, intesa come realizzazione del benessere sociale, mostra l'evoluzione del diritto di proprietà, che da diritto assoluto si sta trasformando sempre più in una situazione giuridica chiamata a realizzare una convergenza con le istanze sociali più importanti, in un processo di bilanciamento degli interessi che colloca la proprietà in una dimensione diversa che le conferisce il ruolo di ‘infrastruttura sociale’”. A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, cit., p. 45.

³⁹⁰ Queste brevi osservazioni evidenziano l'importanza dell'evoluzione del pensiero giuridico sulla genesi e la funzione dell'istituto della proprietà verso un approccio plurale “dalla proprietà all'E proprietà” e pongono le basi per comprendere l'impatto dell'interesse pubblico su varie forme di proprietà, come la proprietà di superficie. A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, cit., p. 66.

³⁹¹ È “la ‘funzione sociale’ preposta alla tutela e alla realizzazione della cosiddetta domanda ecologica” secondo A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, cit., p. 69 s. L'A. ricorda come In Italia, “il Codice Civile distingue la proprietà in base alla funzione che il bene svolge in relazione al soggetto cui appartiene”, in quanto “si

L'installazione di pannelli fotovoltaici su proprietà private, pensata in un'ottica di prevenzione e basata sulla clausola di sostenibilità, Permette la funzionalizzazione della proprietà energetica. Il diritto di proprietà può essere segmentato in diverse forme autonome di godimento, che interessano separatamente il suolo, il sottosuolo e il soprassuolo³⁹².

Le diverse forme di proprietà (o modalità di appartenenza) sono influenzate dalla sostenibilità. Questo perché il diritto di proprietà è una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla Costituzione di modo che la divisione delle forme di proprietà non è fine a se stessa, ma si distingue attraverso valori assiologici e misure di protezione costituzionali, tra cui la strumentalità esistenziale garantita della proprietà³⁹³.

Il dogma dell'oggettività giuridica pone in primo piano la “funzione” della cosa rispetto alla sua mera materialità, favorendo l'emergere di diverse tipologie di beni giuridici in relazione al referente materiale, poiché il “bene giuridico” manifesta uno specifico interesse del proprietario, mediato dalla “funzione” che tale bene può svolgere nello spiegare il potere di godimento del proprietario/possessore. Il rapporto tra il materiale e il giuridico è segnato dalla “individuazione” e “identificazione” della cosa, che come entità pre-giuridica, in quanto tale, non assume alcuna rilevanza (al di fuori di quella meramente materiale) se non quando diventa un “bene giuridico”³⁹⁴.

distingue una macro classificazione dei beni in pubblici e privati, mobili e immobili, secondo la formulazione dell'art. 812 c.c.”. L'ambiente non rientra nello scenario tradizionale dei “diritti” di cui agli artt. 810 e 812 c.c.... Ciò nonostante, non ci sono dubbi nel considerarlo uno strumento privilegiato per lo sviluppo della persona umana, ai sensi della clausola generale di tutela della persona di cui all'art. 2 cost e degli artt. 9, 32 e 41 Cost. che, dopo recenti interventi, pongono la questione del “controllo” dell'attività economica pubblica o privata anche in relazione all'“interesse ambientale”. Ne consegue che la gestione delle questioni energetiche e la corrispondente questione dell'esaurimento delle risorse naturali rientrano in questa rubrica, nella misura in cui questa materia è finalizzata al soddisfacimento di interessi patrimoniali ed esistenziali”.

³⁹² Secondo A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, cit., p. 87: bisogna essere consapevoli dell'uso eccessivo delle risorse naturali sotto l'egida del progresso sociale.

³⁹³ Le diverse forme di proprietà, come afferma E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., p. 137, sono state concepite con la stessa disposizione costituzionale che le funzionalizza come mezzo per perseguire gli obiettivi di funzione sociale e di accessibilità per tutti. Anche perché le modalità di acquisizione, l'usufrutto e i limiti affidati alla riserva di legge non sono tutti posti con la stessa finalità costituzionale legittimante, ma variano a seconda della forma personale o produttiva. La duplice accezione pone fine a un dibattito volto a distinguere la proprietà personale (quindi garantita) da quella patrimoniale (riconosciuta), cioè una forma di proprietà finalizzata principalmente a soddisfare i bisogni dell'individuo, da un'altra dedicata alla produzione e al mercato. Pertanto, la divisione delle forme di proprietà non è fine a se stessa, ma è orientata verso valori assiologici e misure di protezione costituzionale, tra cui la strumentalità esistenziale della proprietà garantita.

³⁹⁴ Secondo A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, cit., p. 136 ss.: in questi casi l'impianto energetico assume la configurazione di bene immobile per destinazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 812 del Codice Civile, in ragione della sua cosiddetta utilità permanente.

La proprietà eco-energetica, come si sceglie di definire un immobile funzionalizzato alla produzione di energia rinnovabile, cambia proprio per le trasformazioni apportate alla proprietà legale per la produzione di energia con l'installazione di pannelli fotovoltaici. Gli immobili eco-energetici possono essere pubblici, privati o comunali, o una combinazione di questi. La scelta del modello di proprietà migliore per l'installazione di impianti di energia rinnovabile è una sfida complessa e richiede un approccio equilibrato e multidisciplinare, che coinvolge numerose questioni legate alla funzionalizzazione del diritto di proprietà³⁹⁵.

La proprietà delle eco-energie si riferisce ai diritti di proprietà e di gestione degli impianti a pannelli solari (centrali elettriche rinnovabili), compresi i diritti di proprietà fisica, i diritti di utilizzo e sfruttamento dei terreni, i diritti di produzione e redistribuzione dell'elettricità e così via. Tuttavia, la definizione non è semplicistica perché la proprietà può essere suddivisa in almeno due ramificazioni: la proprietà degli impianti di energia rinnovabile da parte della Comunità delle Energie Rinnovabili (su un sito specifico) o la proprietà degli impianti di energia rinnovabile da parte di un singolo membro di una Comunità delle Energie Rinnovabili (che probabilmente può rinunciare allo spazio fisico per installare i pannelli solari). In questo senso, la proprietà delle energie rinnovabili da parte di un membro di una Comunità per le Energie Rinnovabili può assumere forme diverse, a seconda delle esigenze, delle risorse e delle preferenze specifiche del singolo membro e della comunità nel suo complesso. Questo modello, la proprietà di impianti di

³⁹⁵ “La proprietà pubblica si riferisce agli impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà di enti pubblici, che possono essere gestiti direttamente o attraverso accordi di concessione o di trust. La proprietà privata si riferisce agli impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà di individui, aziende o investitori privati, che possono beneficiare di incentivi fiscali, crediti d'imposta e altri vantaggi finanziari. La proprietà comunitaria si riferisce agli impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà di gruppi di cittadini, cooperative, associazioni locali o altre entità comunitarie (Comunità per le energie rinnovabili), che possono promuovere la partecipazione democratica, la condivisione dei benefici e l'empowerment delle comunità locali. Un altro aspetto importante della proprietà degli impianti di energia rinnovabile è la questione della partecipazione e dell'accesso equo alle opportunità di investimento e ai benefici di questi impianti”. Inoltre, “nelle comunità di energia rinnovabile, dove gli impianti di generazione possono essere di proprietà pubblica, privata o comunitaria, è essenziale garantire una partecipazione inclusiva e un'equa distribuzione dei benefici tra tutti i membri della comunità. Ciò può includere la creazione di strutture di governance trasparenti e democratiche, la promozione della partecipazione pubblica ai processi decisionali e la condivisione dei profitti e dei benefici economici generati dagli impianti di energia rinnovabile. Inoltre, è importante garantire che le comunità svantaggiate e vulnerabili abbiano accesso alle opportunità di investimento e ai benefici degli impianti di energia rinnovabile, al fine di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e promuovere la giustizia energetica”: M. VALEAU, *Proprietà dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 75 ss.

energia rinnovabile da parte di un singolo membro, consente ai singoli membri della Comunità per le energie rinnovabili di avere un maggiore controllo e autonomia sulla produzione e sull'utilizzo dell'energia. Può accadere che un singolo membro decida di finanziare e investire in una fonte di energia rinnovabile della propria azienda agricola o commerciale per coprire parte o tutto il proprio fabbisogno energetico, riducendo così la propria bolletta energetica e contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra³⁹⁶.

In questo senso, la sfida legale della proprietà dei siti per gli impianti di energia rinnovabile è importante, in quanto la loro necessità per l'installazione di pannelli fotovoltaici è un argomento molto rilevante nel contesto della transizione energetica globale. Nel contesto globale orientato verso fonti energetiche pulite e sostenibili, la selezione e la gestione dei siti per questi impianti gioca un ruolo chiave nel plasmare il futuro energetico. In primo luogo perché la proprietà legale può determinare il grado di controllo e responsabilità che la stessa proprietà eco-energetica (che può essere costituita come comunità) può esercitare sull'impianto. Ciò significa che le società, gli individui o le entità che possiedono o gestiscono il terreno (il bene giuridico) su cui sono costruiti gli impianti di energia rinnovabile hanno il potere di influenzare direttamente le decisioni operative e di investimento, nonché di sfruttare i benefici finanziari della produzione di energia. Questo controllo può estendersi anche alla gestione ambientale e alla mitigazione degli impatti sull'area circostante, con implicazioni significative per la sostenibilità complessiva dell'operazione. In secondo luogo, perché il bene giuridico influenza la distribuzione della ricchezza e del potere economico. Così, le comunità locali che possiedono terreni o traggono benefici economici dalla presenza di impianti di energia rinnovabile possono vedere migliorare i livelli di reddito, l'occupazione e le infrastrutture locali, senza ignorare le questioni di giustizia sociale e di equa distribuzione di oneri e benefici. La mancata distribuzione della proprietà genera disuguaglianze economiche e sociali, avvantaggiando alcuni gruppi e trascurandone altri. In terzo luogo, ci sono le significative implicazioni legali e normative che limitano la proprietà, come le restrizioni sull'uso del terreno, le normative ambientali e i diritti di accesso, che hanno un impatto

³⁹⁶ V., sul punto, M. VALEAU, *Proprietà dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, cit., p. 98 s.: il modello deale per l'installazione di sistemi di energia rinnovabile è una sfida complessa che richiede un approccio sistematico.

sulla fattibilità e sulla redditività di un progetto di energia rinnovabile, o anche le questioni relative alla proprietà del terreno che sono oggetto di controversie legali in contesti in cui c'è disaccordo tra i diversi stakeholder sui diritti di utilizzo del bene. In quarto luogo, c'è la percezione e l'accettazione sociale dei progetti di energia rinnovabile da parte dell'opinione pubblica, che può essere più disposta a sostenere progetti energetici che coinvolgono la proprietà locale o che offrono benefici diretti alla comunità stessa³⁹⁷. Da non tralasciare la possibilità di controversie tra i membri di alcune proprietà e/o comunità energetiche. In sintesi, alcuni conflitti possono derivare da (i) controversie sui rapporti contrattuali tra i membri, (ii) controversie con il fornitore di energia e (iii) controversie tra un membro e la comunità di energia rinnovabile³⁹⁸.

Inoltre, il concetto di proprietà del terreno dell'impianto non deve essere confuso con quello di proprietà dell'impresa. Entrambe le proprietà possono essere sotto la responsabilità della stessa persona allo stesso tempo, così come possono essere sotto la responsabilità di due persone diverse allo stesso tempo. Ciò che può accadere è che “una Comunità per le Energie Rinnovabili può essere proprietaria dell'impresa, ma il terreno dove è installato il progetto può essere di proprietà di un soggetto diverso (uno dei suoi membri, una Pubblica Amministrazione, o un soggetto esterno alla configurazione)”. Ciò si manifesta giuridicamente attraverso contratti di locazione o di cessione del diritto di superficie, che costituiscono i cosiddetti contratti eco-energetici. In fin dei conti, le parti

³⁹⁷ Valeau elenca quattro aspetti rilevanti riguardanti le possibili sfide tra la proprietà e la sua funzionalizzazione in una proprietà eco-energetica. Questi sono: (1) la proprietà come bene, cioè la proprietà del terreno per gli impianti solari, che determina il grado di controllo e di responsabilità che un'entità può esercitare sul progetto; (2) la proprietà come distribuzione della ricchezza e del potere economico; (3) l'istituto della proprietà e le sue restrizioni normative, come l'uso del suolo e le limitazioni ambientali; e (4) l'accettazione sociale dei progetti di energia rinnovabile, che richiede un dialogo aperto e trasparente con le comunità locali e affronta in modo proattivo le preoccupazioni e le aspettative del pubblico: M. VALEAU, *Proprietà dei siti di installazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, cit., p. 101 ss.

³⁹⁸ Valeau difende l'utilizzo delle procedure di conciliazione extragiudiziale come strumento di risoluzione di eventuali conflitti, perché “nel contesto del rafforzamento del livello di tutela e difesa dei consumatori, nell'ottica di promuovere e facilitare lo sviluppo dell'autoconsumo attraverso la costituzione di consumatori in ‘gruppi’ di autoconsumatori di energia elettrica da fonti rinnovabili, è necessario comprendere il ruolo che le configurazioni di autoconsumatori e, soprattutto, le comunità di energie rinnovabili possono concretamente svolgere nella risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere sia tra socio e socio, sia tra socio e comunità di energie rinnovabili, sia tra socio e fornitore di energia”. M. VALEAU, *La gestione dell'eventuale contenzioso*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, cit., p. 269.

sono libere di determinare il contenuto del contratto, con l'unica limitazione esplicita di non stipulare accordi contrari alla legge³⁹⁹.

Proseguendo, si possono citare i contratti di prestazione energetica (*energy performance contracts* – *EPC*), strumenti giuridici complessi che richiedono una comprensione dettagliata delle dinamiche tecniche ed economiche legate all'efficienza energetica, con obiettivi di risparmio energetico che cercano di portare benefici sia al contraente che al fornitore di servizi energetici⁴⁰⁰. I tipi più comuni di EPC sono: *First Out*, *First In* e *Shared Savings*⁴⁰¹.

³⁹⁹ Secondo M. VALEAU, *Proprietà dei siti di installazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, cit., p. 102 ss.: “tra i contratti che possono essere utilizzati per l'installazione di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spicca il contratto di locazione, utilizzato per garantire l'uso dell'area o della superficie che deve essere utilizzata”.

⁴⁰⁰ “In sintesi, gli EPC coinvolgono tre soggetti: a) il fornitore (ESCO): realizza interventi per riqualificare e migliorare l'efficienza energetica di impianti ed edifici di proprietà del beneficiario. L'investimento è a carico del fornitore; b) il beneficiario: è il proprietario delle strutture e degli edifici che saranno ottimizzati dal punto di vista energetico, dove gli interventi di riqualificazione sono realizzati dal fornitore. Per la durata del contratto, il beneficiario paga al fornitore una quota dei risparmi energetici generati dalle migliorie apportate; c) il finanziatore: finanzia l'intervento di riqualificazione e miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture e degli edifici di proprietà del beneficiario. Questa parte del contratto è facoltativa e non essenziale, a differenza delle altre due, in quanto l'investimento può essere effettuato e finanziato direttamente dal fornitore”: V., così, M. VALEAU, *Proprietà dei siti di installazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, cit., p. 102 ss.

⁴⁰¹ Spiega M. VALEAU, *I contratti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi*, cit., p. 168 ss., che “Nel contratto *First Out*, tutti i risparmi energetici generati vengono utilizzati per ripagare il finanziamento dell'intervento e remunerare l'attività del fornitore che mette a disposizione il capitale, e può anche contare su finanziatori terzi, e fino alla scadenza il fornitore mantiene la proprietà degli impianti. Al termine del contratto, i risparmi e la proprietà degli impianti e dei lavori eseguiti vengono trasferiti al cliente (durata: 3/5 anni).” “Il contratto *First In* prevede che il fornitore di servizi energetici si assuma il rischio finanziario dell'investimento iniziale per la realizzazione delle misure di efficienza energetica, senza alcun contributo economico iniziale da parte del beneficiario. Ciò significa che il cliente non deve effettuare alcun pagamento anticipato per avviare il progetto di efficienza energetica, mentre i costi associati sono interamente coperti dal fornitore di servizi energetici. In cambio di questo investimento iniziale, il fornitore riceve un premio aggiuntivo quando i risparmi energetici effettivi superano una soglia predeterminata, che può essere espressa come percentuale dei risparmi energetici o come importo fisso. Questa struttura contrattuale è pensata per incoraggiare i fornitori di servizi energetici ad adottare approcci innovativi e tecnologie avanzate per massimizzare i risparmi energetici ottenuti. Il premio di rischio costituisce un ulteriore incentivo a implementare misure di efficienza energetica più efficaci e a garantire risultati misurabili e verificabili nel tempo. Inoltre, il modello contrattuale *'First In'* può essere particolarmente interessante per i clienti che desiderano beneficiare dei risparmi energetici senza dover affrontare costi iniziali significativi o assumersi i rischi finanziari legati all'implementazione di progetti di efficienza energetica.” “Il contratto *Shared Savings* mira a regolare le condizioni di fornitura dei servizi energetici da parte del fornitore al beneficiario, con l'obiettivo principale di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi e delle strutture di quest'ultimo al fine di ottenere un risparmio energetico misurabile. La struttura del contratto di Risparmio Condiviso prevede che i risparmi ottenuti siano condivisi tra le due parti, sulla base di meccanismi e indicatori concordati nel contratto stesso. Il fornitore fornisce il capitale e, fino alla scadenza del contratto, mantiene la proprietà dei sistemi; i benefici del risparmio energetico sono condivisi tra le parti. Al termine del contratto, la proprietà dei sistemi viene trasferita al beneficiario. L'investimento viene rimborsato sulla base di un accordo tra le parti e la quota di risparmio assegnata a ciascuna è determinata da uno studio di fattibilità (durata: 10 anni o più)”. Come segnala A. MITROTTI, *Alle radici “pubblicistiche” degli energy performance contracts (EPC)*, in *Ambienteditto.it*, v. 2, p. 22, in breve tempo, il Contratto di Rendimento Energetico è passato da essere un mero istituto contrattuale di origine europea ad essere elevato legislativamente alla categoria di prerequisito normativo dell'ordinamento italiano (strutturalmente policentrico e multilivello) per quanto riguarda l'effettivo raggiungimento degli “obiettivi europei” in materia di energia (*Energy Performance Contracts – art. 2, comma 2, lettera n, d.lg. n. 102 del 4 luglio 2014*).

Especialmente no que refere ao contexto da Itália e da União Europeia, outras modalidades de contratos que envolvem a produção e o uso de energia renovável são *power purchase agreements*, parceria público-privada, contrato de concessão, *project financing*, *leasing*⁴⁰².

Va sottolineato che nel caso di locazione di un'area o di un terreno per l'installazione di un progetto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è preferibile utilizzare un contratto di locazione a lungo termine, coincidente con la vita media di un pannello fotovoltaico, per il quale è prevista la forma scritta (art. 1350 c.c.) e l'obbligo di registrazione (art. 2643 c.c.)⁴⁰³. È necessario considerare la possibilità che il contratto di

⁴⁰² Cfr. L. PERGOLIZZ, *Il d.l. n. 76/2020 nel processo di attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima*, in *Ambienteditto.it*, v. 4, 2020, p. 3, che spiega come, “Avvalendosi dell’“approccio olistico proposto a livello di ordinamento giuridico europeo”, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) mira a una strategia organica e sinergica sulle cinque dimensioni dell'energia, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra, l'efficienza energetica, la sicurezza energetica, il mercato dell'energia, l'innovazione e la competitività. La scelta di questo approccio è giustificata dalla necessità di bilanciare obiettivi eterogenei e contrapposti, la cui realizzazione richiede lo sviluppo e l'attuazione delle “azioni integrate” delineate dal Piano. In particolare sui ppa, V., M. VALEAU, *I contratti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, cit., p. 172 ss., che illustra: “Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2023 dell'Italia ha previsto diverse misure e strategie per promuovere l'adozione dei Contratti di Acquisto di Energia (PPA), come strumento per facilitare la transizione verso un sistema energetico più sostenibile basato sulle fonti rinnovabili. Questi contratti, che coinvolgono un acquirente di energia (di solito un'azienda, un ente pubblico o un grande consumatore) e un produttore di energia rinnovabile, sono stati riconosciuti come un meccanismo efficace per stimolare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ridurre le emissioni di gas serra e garantire un approvvigionamento energetico affidabile e a lungo termine.” Il *Power Purchase Agreement* (PPA) è un contratto utilizzato per regolare la vendita e l'acquisto di energia prodotta da sistemi che utilizzano fonti rinnovabili, in cui l'acquirente si impegna ad acquistare l'energia prodotta dal sistema di generazione di energia da fonti rinnovabili per un periodo di tempo e a un prezzo predeterminati, garantendo così un flusso di entrate stabile e prevedibile per il produttore. Il partenariato pubblico-privato rappresenta la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per la realizzazione e la gestione di progetti di interesse pubblico, come infrastrutture, servizi pubblici e programmi di sviluppo. Il contratto di concessione per la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili è uno strumento contrattuale utilizzato fondamentalmente per regolare il rapporto tra il concedente (di solito un'autorità pubblica) e il concessionario o beneficiario della concessione, che riceve il diritto esclusivo o preferenziale di sviluppare, costruire, gestire e far funzionare un sistema di produzione di energia rinnovabile su un determinato appezzamento di terreno o area per un determinato periodo di tempo. Il *project financing* è una forma di finanza strutturata utilizzata per sostenere progetti di investimento su larga scala, spesso nei settori delle infrastrutture, dell'energia, dell'immobiliare e delle risorse naturali. Il contratto di *leasing* viene utilizzato per concedere a terzi il diritto di utilizzare e gestire il sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili in cambio di un pagamento periodico. Questo tipo di contratto può essere vantaggioso per gli investitori che desiderano beneficiare dei vantaggi fiscali e finanziari offerti dal *leasing*, senza doversi assumere direttamente il rischio operativo e gestionale dell'impianto.”. Per C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalism.it*, v. 29, p. 1, 2022, p. 111 S., la ricerca di finanziamenti per le proprietà energetiche è una sfida per realizzare sviluppi di energia solare e comunità energetiche, mentre la ricerca di finanziamenti per i progetti è un mezzo per partecipare attivamente alla transizione energetica. D'altro canto, A. VESTO, *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, cit., p. 197, spiega che “Nel *leasing* finanziario, una società di *leasing* finanziario, assumendo il rischio economico dell'operazione, acquisisce, per conto di un privato o di una società commerciale che ne faccia richiesta, l'impianto di produzione di energia direttamente dalla società produttrice (o lo affitta a quest'ultima), per poi cederlo, a tempo determinato, allo stesso privato o alla stessa società che lo ha richiesto”.

⁴⁰³ Valeau ricorda che “la legge impone al locatore tre obblighi principali (art. 1575 c.c.)): a) la consegna del bene al locatario in buono stato di manutenzione: questo per garantire che il locatario, fin dall'inizio, sia in grado di godere del bene nel modo previsto; b) la manutenzione del bene in condizioni tali da servire all'uso concordato: il locatore, senza bisogno di un patto speciale, deve mantenere il bene locato, per tutto il periodo stabilito, in condizioni tali da servire

locazione costituisca un titolo valido per evitare che si verifichi il fenomeno dell'accessione, poiché la legge non parla di un titolo con efficacia reale. Tuttavia, al fine di rafforzare e tutelare la posizione dell'affittuario, il contratto può prevedere il diritto di quest'ultimo di rimuovere l'opera e trasportarla in qualsiasi momento e al termine del contratto, per qualsiasi motivo⁴⁰⁴.

Il diritto di superficie, figura giuridica complessa e variegata con notevoli differenze rispetto al diritto di proprietà e al diritto di usufrutto, ma di fondamentale importanza nell'ambito del diritto immobiliare, rappresenta uno strumento giuridico che consente a un individuo di utilizzare la superficie di un terreno altrui per costruire o coltivare, con il diritto di goderne i frutti o i profitti derivanti dal suo utilizzo⁴⁰⁵.

Il diritto di superficie fotovoltaico, importante figura giuridica nel contesto della transizione energetica e dell'incentivazione dell'uso dell'energia solare, è uno strumento giuridico che può essere funzionalizzato all'uso delle energie rinnovabili, in quanto consente a un privato di installare pannelli fotovoltaici su proprietà di terzi, sfruttando la superficie solare per produrre energia solare⁴⁰⁶.

oggettivamente all'uso concordato; c) la garanzia del suo pacifico godimento durante la locazione: il locatore deve, infine, garantire il pacifico godimento del bene locato durante la locazione. Allo stesso modo, la legge impone obblighi al locatario, in particolare (art. 1587 c.c.): a) ricevere la cosa, osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'usarla per l'uso stabilito nel contratto o per l'uso che si può presumere dalle circostanze: l'obbligo del locatore di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione corrisponde all'obbligo del locatario di riceverla; l'obbligo di mantenerla in condizione di servire all'uso convenuto corrisponde a quello di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'usarla; la garanzia del pacifico godimento durante la locazione corrisponde all'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito nei termini stabiliti. b) restituire la cosa locata (art. 1590 c.c.) e provvedere alle piccole riparazioni: questi obblighi devono essere considerati accessori ai primi, che la legge considera principali, in quanto attinenti alla natura stessa del contratto. c) pagare il corrispettivo pattuito nei termini stabiliti: il conduttore è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito nei termini stabiliti. L'importo deve essere determinato e, sebbene di solito sia in denaro, può anche essere rappresentato da una quota o da un importo fisso o variabile dei frutti dell'immobile affittato": v., sul punto, M. VALEAU, *Proprietà dei siti di installazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, cit., p. 104 s.

⁴⁰⁴ M. VALEAU, *o.u.c.*, p. 108, suggerisce, per evitare tale rischio e al contempo assicurare la titolarità dell'impresa all'affittuario, "di inserire nel contratto di locazione specifiche clausole, volte a disciplinare la titolarità dell'impresa, assegnandola così all'affittuario, in deroga al principio dell'adesione, nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti".

⁴⁰⁵ V., per tutti, A. GUARNIERI, *La superficie*. Artt. 952-965, in *Codice Civile. Commentario* fondato da Piero Schlesinger e diretto da Francesco Busnelli, Milano, Giuffrè, 2007. In Brasile, l'istituto fu introdotto su influenza dei lavori di Ricardo César Pereira Lira, dapprima nello *Estatuto da Cidade* (Lei 10.257/2001) e posteriormente nel Codice Civile del 2002: per una visione d'insieme v., R. P. LIRA, *O Direito de Superfície e o Novo Código Civil*, in *Revista Forense*, v. 96, 2002, p. 251 ss.

⁴⁰⁶ Questo "strumento giuridico è particolarmente rilevante nel contesto dell'energia solare, in quanto consente di sfruttare terreni inutilizzati o poco sfruttati per l'installazione di impianti fotovoltaici, contribuendo così alla promozione delle energie rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra". Inoltre, "il diritto di superficie fotovoltaica si estende anche alle terrazze o ai tetti delle proprietà esistenti, oltre che ai terreni e agli immobili". Valeau afferma che "uno degli elementi distintivi del diritto di superficie fotovoltaico è lo scopo specifico per cui è costituito, ossia la produzione di energia solare attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici". Pertanto, "il diritto di superficie fotovoltaico consente al superficiario di utilizzare la superficie del terreno esclusivamente per la realizzazione e il funzionamento di impianti fotovoltaici, escludendo qualsiasi altra forma di utilizzo non correlata alla produzione di

Il diritto di superficie fotovoltaico può essere utilizzato come strumento per promuovere l'uso delle energie rinnovabili nelle piccole, medie e grandi città con il supporto della cooperazione internazionale, del trasferimento tecnologico e dei progetti di sviluppo sostenibile. In questo senso, la proprietà dei siti per l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili è un aspetto che deve essere ben ponderato nella transizione verso un sistema energetico più sostenibile ed efficiente, in quanto comporta la scelta e la gestione dei siti che influenzano il controllo operativo, la distribuzione della ricchezza, la conformità normativa e l'accettazione sociale degli impianti fotovoltaici. Pertanto, “è essenziale considerare attentamente le implicazioni della proprietà del sito in tutte le fasi dello sviluppo, della pianificazione e della gestione dei sistemi di energia rinnovabile, al fine di massimizzare i benefici economici, ambientali e sociali per tutte le parti interessate”⁴⁰⁷.

3.3. Fondamenti della transizione energetica ed ecosistemi del prosumer: le 5 D della sostenibilità

Le 5 D - democratizzazione, decarbonizzazione, deregolamentazione, decentralizzazione e digitalizzazione - rappresentano pilastri fondamentali per comprendere gli ecosistemi emergenti nella transizione energetica, in particolare per quanto riguarda il ruolo dei consumatori. Democratizzazione significa ampliare l'accesso e l'inclusione dei consumatori e delle comunità nella produzione e nella gestione dell'energia, creando uno scenario di partecipazione attiva dei consumatori al settore

energia solare”. Inoltre, “il diritto di superficie fotovoltaico spesso prevede la possibilità per il beneficiario di installare, gestire e mantenere impianti fotovoltaici sulla superficie del terreno, senza interferenze o restrizioni da parte del proprietario del terreno o di terzi” e “in ambito urbano, il diritto di superficie fotovoltaico può essere utilizzato per installare impianti fotovoltaici sui tetti di edifici pubblici o privati, in aree industriali dismesse o su terreni urbani inutilizzati, contribuendo così a soddisfare parte della domanda energetica delle città e a ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali”: v. M. VALEAU, *Proprietà dei siti di installazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, cit., p. 110 ss.

⁴⁰⁷ Secondo M. VALEAU, *Proprietà dei siti di installazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, cit., p. 113 s., “il diritto di superficie fotovoltaico può essere utilizzato anche per realizzare progetti di sviluppo sostenibile e cooperazione internazionale, consentendo ai Paesi in via di sviluppo di accedere a tecnologie e soluzioni innovative per la produzione di energia solare”. Si tratta di uno strumento giuridico che può essere utilizzato per combattere il cambiamento climatico e ridurre la povertà energetica. V., per tutti, P. LAGHI, *Impianti fotovoltaici e distanze legali: osservazione sulla «funzione sociale» della proprietà nell'era delle energie rinnovabili*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, 2017, p. 875 ss.

energetico. Decarbonizzazione significa ridurre le emissioni di gas serra e aumentare l'uso di fonti energetiche rinnovabili e pulite. La deregolamentazione è la ricostruzione del sistema energetico tradizionale in un ambiente più innovativo e dinamico. Decentralizzazione è la diversificazione della produzione di energia, passando da un sistema tradizionale con grandi infrastrutture centralizzate a numerosi sistemi locali e decentralizzati. Per digitalizzazione si intende l'integrazione di tecnologie avanzate attraverso contatori intelligenti e reti digitali, promuovendo l'efficienza energetica, nuovi mezzi di produzione, consumo e controllo. I consumatori e le comunità energetiche sono al centro del processo di transizione.

Sulla democratizzazione e de carbonizzazione emerge di immediato come le comunità per le energie rinnovabili come “istituzioni socio-legali” siano esempi di accettazione sociale. Una delle sfide per le comunità delle energie rinnovabili, infatti, è quella di superare le politiche nazionali che sono ancora prevalentemente centralizzate. In questo senso, il prosumerismo consente lo sviluppo di un “localismo”, influenzato dalle megatransizioni contemporanee (tecnologiche-digitali, energetiche-ambientali e demografiche-sociali), che rappresenta un'opportunità per cambiare l'attuale modello di sviluppo urbano e promuovere la coesione sociale”⁴⁰⁸.

La transizione energetica richiede la decarbonizzazione delle fonti energetiche e di conseguenza una trasformazione dei sistemi consolidati in grado di generare la “trasformazione dei sistemi socio-tecnici - la combinazione interconnessa di tecnologie,

⁴⁰⁸ Il ruolo dei *prosumer* e delle comunità energetiche nella transizione energetica è impattante, Heldeweg e Saintier sostengono la necessità di un cambiamento nel settore energetico da una prospettiva socio-giuridica, riconoscendo formalmente una nuova categoria: “quella delle reti energetiche civili, con un formato istituzionale e regole normative distinte, al fine di riformulare il rapporto tra Stato, mercato e società secondo principi di governance associativa”: così, M. A. HELDEWEG e S. SAINTIER, *Renewable energy communities as 'socio-legal institutions': A normative frame for energy decentralization?*, in *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 119, 2020, p. 2. La legislazione in materia di energia è davvero complessa; deve quindi essere compresa in termini di “ecosistema” giuridico all'interno del quale si considera la transizione verso le energie rinnovabili. La visione dell'energia deve essere ecosistemica, come sottolineano M. PEETERS e T. SCHOMERUS, *Regional renewable energy approaches: An introduction to exploring legal barriers and opportunities*, in *Renewable Energy Law in the EU: Legal Perspectives on Bottom-up Approaches*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2014, p. 5 s. Esiste una relazione tra la tipologia del potere sociale e la scala del sistema energetico, in quanto il modello del sistema energetico è determinato dall'“interazione bidimensionale tra l'organizzazione strutturale del sociale, su uno spettro che va dalla democrazia al monopolio, e la scala del sistema energetico, su uno spettro che va dal centralizzato al decentralizzato”: così R. P. THOMBS, *When democracy meets energy transitions: A typology of social power and energy system scale*, in *Energy Research & Social Science*, v. 52, 2019, p. 159 s.; I. OTAMENDI-IRIZAR; et al., *How can local energy communities promote sustainable development in European cities?*, in *Energy Research & Social Science*, v. 84, 2022, p. 1.

infrastrutture, organizzazioni, mercati, regolamenti e pratiche d'uso che insieme forniscono funzioni sociali come la mobilità personale”⁴⁰⁹.

Esiste un gioco di parole che esemplifica l'importanza dell'interazione tra globale e locale, non solo in relazione al fenomeno giuridico, ma anche ai valori umani. Tale gioco è “glocalità”, una parola non necessariamente nuova, ma completamente rielaborata nel momento attuale. Il “glocal” ha un effetto sul mercato, attraverso il business e l'internazionalizzazione di un prodotto globale con la necessità di rispettare gli standard locali, così come nelle scienze sociali, esemplificate come il processo di negoziazione costante tra il locale e il globale. Il grande tema dell'attuale “glocalità” è la transizione verso una matrice energetica neutrale dal punto di vista del carbonio, o decarbonizzazione, come viene spesso chiamata, che sta avvenendo dopo che gli Stati e il mondo hanno ritardato per decenni l'azione e la posizione climatica adeguata per affrontare la situazione⁴¹⁰.

L'energia è potere; infatti, l'energia è considerata un bene strategico, in quanto la sua assenza può minacciare il corretto funzionamento dell'economia, a causa del suo fattore strategico come prerequisito per innumerevoli altre attività, da quelle militari a quelle economiche⁴¹¹.

⁴⁰⁹ Le nuove tecnologie quindi sono essenziali per ricostruire l'industria energetica. Tuttavia, avvertono F. W. GEELS; B. K. SOVACOL; et al., *Sociotechnical transitions for deep decarbonization*, in *Science*, v. 357, n. 6357, 2017, p. 1242, la tecnologia non è l'unico fattore da considerare, perché sono necessari anche investimenti in nuove infrastrutture, la creazione di nuovi mercati, lo sviluppo di nuove preferenze sociali e l'adeguamento delle pratiche degli utenti.

⁴¹⁰ Forse è per questo che la “glocalità” è così essenziale per il diritto dell'energia, cioè non significa soppiantare la sovranità dei Paesi o creare una geopolitica autoritaria, ma piuttosto capire che il diritto dell'energia, in un'ennesima fase di transizione, con la presenza di combustibili fossili e di energie rinnovabili (e pulite), richiede un approccio olistico. Questa è la globalizzazione della decarbonizzazione energetica. E il globale inizia nel locale, come disse Eleanor Roosevelt quando sostenne che i diritti umani iniziano in piccoli luoghi che non si vedono nemmeno sulle mappe, perché iniziano nelle case delle persone. Nel mondo degli affari, il termine glocal si riferisce solitamente a un tipo di internazionalizzazione in cui un prodotto globale viene adattato agli standard locali di una determinata regione. Tuttavia, nelle scienze sociali, il confine è spesso usato per deviare da un processo attivo di negoziazione continua tra locale e globale. In altre parole, esiste un'influenza globale che viene alterata dalla cultura locale e reinserita in quella globale in un ciclo costante: v., così, L. M. QUONIAM e C-V. BOUTET, *Web 2.0, la révolution connectique*, in *Doc. numer.*, v. 11, n. 1, 2008, p. 139 s. Pertanto, l'azione climatica attuale e appropriata è una trasformazione quasi drammatica e rapida nella transizione dalla dipendenza quasi esclusiva dai combustibili fossili alla decarbonizzazione imperativa, cercando di evitare enormi sofferenze umane e catastrofi ecologiche. S. W. SCHILL, *The interface between national and international energy*, in *Research Handbook on International Energy Law*. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2014, p. 44.

⁴¹¹ La comunità internazionale (World Energy Outlook dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), Energy Statistics Yearbook della Divisione Statistica delle Nazioni Unite (ONU), United Nations Environment Programme; Global Trend in Renewable Energy Investment, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) Global Status Report, tra gli altri) ha assistito alla svolta energetica, rendendosi conto che la produzione e il consumo di energia da combustibili convenzionali sono responsabili del 60% o quasi dei due terzi delle emissioni mondiali di gas serra (GHG), responsabili del riscaldamento globale che porta al cambiamento climatico, e sta quindi incoraggiando

Un altro aspetto rilevante per i *prosumer* è l'economia condivisa (*sharing economy*). La transizione del settore energetico verso una struttura più decentralizzata, rinnovabile e digitale e un maggiore coinvolgimento delle popolazioni locali sta rendendo possibili modelli di business innovativi. L'economia condivisa dell'energia rinnovabile sta avvenendo perché, accanto all'espansione degli impianti fotovoltaici, si sta diffondendo anche l'adozione di sistemi di accumulo dell'energia a batteria (*battery energy storage systems* – BESSs) nelle famiglie. I membri di una comunità energetica possono promuovere l'economia condivisa perché possono essere proprietari di un impianto fotovoltaico (*prosumers*) e di un BESS (*battery prosumers*) o semplicemente partecipare con il loro carico di elettricità come consumatori che non possiedono alcun bene, ma partecipano raccogliendo l'elettricità in eccesso dai *prosumers* e dai *battery prosumers*. Il potenziale dei sistemi di accumulo di energia a batteria viene sfruttato in modelli commerciali innovativi rivolti agli abitanti del luogo, quando si sfrutta il potenziale della condivisione di energia tra pari. Tuttavia, non è definito come le diverse famiglie, con diversi modelli di carico, possano contribuire a tale comunità di condivisione dell'energia e quali benefici ci si possa aspettare, poiché tale definizione è spesso interna alle famiglie stesse⁴¹².

Quando si tratta di *prosumer*, tuttavia, la regolamentazione non è l'obiettivo, ma può diventare il problema. Una regolamentazione eccessiva può “uccidere” il ruolo dei *prosumer*, cioè impedire loro di partecipare alla generazione distribuita. Ci sono molte ragioni per regolamentare: ‘fallimenti del mercato’ (quando il mercato non è efficiente e crea distorsioni, la regolamentazione interviene per stabilizzare il mercato e creare le condizioni per la concorrenza); monopolio naturale (quando la produzione di un particolare bene o servizio da parte di un'unica azienda, l'attività è considerata un monopolio naturale); esternalità (quando il prezzo non regolamentato di un prodotto non riflette i veri costi per

fortemente la transizione verso la decarbonizzazione dell'energia: MD. E. KARIM; et al., *Energy Revolution for Our Common Future: An Evaluation of the Emerging International Renewable Energy Law*, in *Energies*, v. 11, n. 7, 2018, p. 2.

⁴¹² Si può fare come esempio di come l'economia condivisa per l'elettricità e la capacità di accumulo generate e immagazzinate localmente possa avere luogo nella pratica “una comunità residenziale che si impegna nella condivisione della generazione solare e della capacità di accumulo per un impianto fotovoltaico (*prosumers*) e un BESS (*battery prosumers*), con tutti i partecipanti collegati tra loro attraverso la rete pubblica”: così, S. HENNI; P. STAUDT e C. WEINHARDT, *A sharing economy for residential communities with PV-coupled battery storage: Benefits, pricing and participant matching*, in *Applied Energy*, v. 301, 2021, p. 1.

la società della sua produzione; l'obiettivo della regolamentazione è quello di eliminare gli sprechi e proteggere la società o i terzi che ne sopportano le conseguenze, forzando l'internalizzazione delle esternalità); inadeguatezza dell'informazione (quando ci si aspetta che i mercati ben funzionanti abbiano un livello significativo di informazioni disponibili per l'accesso da parte dei diversi operatori del settore e dei consumatori); comportamento anticoncorrenziale e prezzi predatori (quando gli effetti indesiderati sul mercato sono prodotti da una concorrenza dannosa, questo è considerato un comportamento anticoncorrenziale); continuità e disponibilità del servizio (quando il mercato non fornisce i livelli desiderati di continuità e disponibilità di un servizio, può essere necessaria una regolamentazione per prevenire tale mancanza); razionalizzazione e coordinamento (quando i produttori sono piccoli e geograficamente dispersi, è difficile per loro lavorare insieme per produrre e commerciare in modo efficiente, poiché è estremamente costoso per gli individui negoziare contratti privati e organizzare se stessi e le loro industrie in modo efficiente)”⁴¹³.

⁴¹³ Come indica D. A. ABAUNZA, *The Law for Energy Prosumers: The Case of the Netherlands, New Zealand and Colombia*, Singapore, Springer Nature, 2022, p. 86 ss, che si pone anche la domanda “Tra il classico e il moderno, [...] chi regola? Nella definizione di regolazione, la questione di chi regola dipenderà dal fatto che si tratti di un approccio tradizionale o classico, o di un approccio decentralizzato. Da un lato, c'è la regolamentazione tradizionale, intesa come “un insieme di regole fornite dallo Stato che cerca di indirizzare i comportamenti” (autorità locali, legislatori, tribunali, governi, agenzie di regolamentazione). Dall'altro lato, come avverte J. BLACK, *Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 'Post-Regulatory' World*, in *Current Legal Problems*, v. 54, n. 1, 2001, p. 106, c'è la “regolamentazione decentralizzata”, che differisce dal concetto classico del ruolo di regolatore, in quanto prevede che le organizzazioni impongano la regolamentazione alla collettività o all'industria che accetta la loro autorità. Secondo Black, i fondamenti della regolamentazione decentrata sono: “(i) la complessità dell'interazione tra gli attori della società e l'operare di forze che creano tensioni costanti tra stabilità e cambiamento nel sistema; (ii) la frammentazione e la costruzione della conoscenza per quanto riguarda l'asimmetria dell'informazione tra regolatore e industria regolata; (iii) la frammentazione dell'esercizio del potere e del controllo, che riconosce che lo Stato non ha più il monopolio dell'esercizio del potere e del controllo; (iv) il riconoscimento dell'autonomia degli attori sociali, che sono in grado di agire da soli in assenza dell'intervento dello Stato; (v) l'esistenza e la complessità delle interazioni e delle interdipendenze tra gli attori sociali e il governo nel processo di regolamentazione, che riconoscono le molteplici interazioni coinvolte, non solo nel processo di regolamentazione, ma anche nel processo di attuazione; (vi) il crollo della distinzione tra pubblico e privato in termini socio-politici e il ripensamento del ruolo dell'autorità”. A. M. DE O. NUSDEO, *Agências reguladoras e concorrência*, in *Direito administrativo econômico*, São Paulo, Malheiros, 2000, p. 136, a sua volta, ricorre all'affermazione che non esiste una transizione diretta da una politica di regolamentazione alla completa liberalizzazione delle attività, perché la deregolamentazione è parziale per ragioni politiche e sociali. Una delle ragioni di questa parzialità è l'alta rilevanza sociale delle attività svolte, considerate strategiche per il Paese e/o dei servizi pubblici la cui fornitura deve seguire obiettivi come l'accesso universale. S. WELTON, *The Bounds of Energy Law*, in *Boston College Law Review*, v. 62, 2021, p. 2403, ricorda che le esternalità ambientali hanno un'inevitabile influenza sul sistema energetico. Laddove, il punto di partenza dovrebbe essere che i prezzi dell'energia includano i costi reali, compresi quelli del carbonio. Il fallimento dei prezzi, tuttavia, non è un problema nuovo. L'idea di riorientare il sistema energetico attraverso i prezzi non è fallita per motivi tecnici, ma per motivi politici. La decarbonizzazione dell'elettricità attraverso la tecnologia è sia un'opzione che un'opportunità per riorganizzare il settore energetico. In effetti, proposte come le tasse sul carbonio o i programmi “cap and trade” saranno favorevoli solo se riusciranno a superare l'iter legislativo.

In termini di regolamentazione, il punto chiave per i *prosumer* nel settore dell'elettricità è che la loro importanza (in quanto consumatori) “implica sia una crescente connessione di dispositivi di generazione distribuita (DG) alla rete di distribuzione sia la necessità di implementare tecnologie di rete intelligenti, come i contatori intelligenti, che consentono l'interazione tra il consumatore, la rete e il mercato”. Nascono quindi nuove sfide, come la necessità di migliorare la rete di distribuzione a causa dell'aumento dei picchi di carico, dei flussi di energia inversi e dell'intermittenza. Pertanto, il corretto funzionamento e la gestione della rete di distribuzione sono essenziali per garantire l'accesso alla rete a questi nuovi partecipanti, in particolare ai consumatori che vogliono iniettare il loro surplus di energia nella rete, nonché per migliorare la capacità del sistema elettrico di gestire le nuove problematiche a livello di distribuzione⁴¹⁴.

Per quanto concerne alla deregolamentazione e alla decentralizzazione si può osservare che il concetto di regolamentazione intelligente può essere associato alla cosiddetta “regolamentazione decentralizzata”, che comprende il ruolo della regolamentazione e dell'autoregolamentazione in un mondo “post-regolamentare”. Il decentramento comprende una serie di nozioni e ha dimensioni sia positive che normative. Tradizionalmente, il decentramento è “la constatazione che i governi non hanno, e la proposta che non dovrebbero avere, il monopolio della regolamentazione e che la regolamentazione avviene all'interno e tra altri attori sociali, ad esempio grandi

⁴¹⁴ Abaunza sottolinea alcune questioni necessarie: (1) “comprendere l'attuale ruolo e le funzioni della rete di distribuzione/distribuzione, che deve trasportare l'elettricità ai clienti al dettaglio ed essere un facilitatore neutrale per i consumatori al dettaglio, i servizi ausiliari e gli scopi di bilanciamento”; (2) “analizzare la procedura di connessione della generazione distribuita alle linee di distribuzione è essenziale per l'ampio sviluppo del mercato della DG in termini di procedure normative”; (3) “la comprensione dello schema dei prezzi per le società di distribuzione è fondamentale, poiché le considerazioni commerciali sosterranno la decisione di un distributore di consentire la connessione della DG e l'assunzione di servizi multipli che le nuove tecnologie offrirebbero per mantenere l'equilibrio nella rete locale”. Abaunza propone tre aspetti importanti per queste domande sulla nozione di *prosumer*: il primo è che il distributore deve essere coinvolto in nuove funzioni per accogliere la nuova generazione che entra nella rete e promuovere i vantaggi che l'accumulo di energia o la risposta alla domanda possono offrire per una gestione più efficiente della rete. Il secondo aspetto è il ruolo del distributore nel collegare la generazione distribuita alla rete di distribuzione e, di conseguenza, il primo passo per consentirle di accedere alla rete. La tendenza generale è quella di regolare la procedura di connessione in base alle dimensioni del generatore distribuito, sia esso di piccole o grandi dimensioni. L'ultimo aspetto riguarda il controllo dei costi dell'attività di distribuzione. Tutte le giurisdizioni scelte si basano su pratiche tradizionali con una certa presenza di componenti volte a incentivare nuove funzionalità. [...] Infine, quando si discute se i *prosumer* debbano contribuire a condividere il costo complessivo della rete di distribuzione insieme ai consumatori tradizionali, la risposta è sì, ma le condizioni o la proporzione rimangono poco chiare. Sarebbe opportuno che tutti gli utenti del sistema contribuissero al costo complessivo del sistema in modo equo e proporzionale, a seconda del loro utilizzo della rete. D. A. ABAUNZA, *The Law for Energy Prosumers: The Case of the Netherlands, New Zealand and Colombia*, Singapore, Springer Nature, 2022, p. 142 s.

organizzazioni, associazioni collettive, comitati tecnici, professioni, ecc”. Il decentramento è il risultato dell'intenso dibattito sorto sulla globalizzazione e sull'evoluzione dei livelli intermedi di governo (regionalismo, decentramento, federalismo)⁴¹⁵.

Tuttavia, nello scenario attuale, la regolamentazione deve promuovere l'interesse pubblico nel contesto del cambiamento climatico e della diversificazione della matrice energetica, poiché la regolamentazione nel contesto della transizione energetica può garantire la certezza del diritto, incoraggiare gli investimenti, proteggere i diritti dei consumatori, assicurare una concorrenza leale e affrontare le questioni sociali, ambientali ed economiche⁴¹⁶.

I diritti dei *prosumer* comprendono il passaggio al *prosumager* (ossia la transizione dei consumatori di energia come futuri partecipanti attivi alla generazione di energia, allo stoccaggio di energia, al cambiamento della domanda ed eventualmente ai mercati dell'energia); la creazione di un'economia circolare e di un'industria a basse emissioni di carbonio, la digitalizzazione dell'economia e della vita privata e la *sharing economy* con impatti decrescenti o crescenti sulla domanda di energia e sulla decarbonizzazione del sistema. La digitalizzazione, la *sharing economy* e la consapevolezza dei consumatori sono “nuove tendenze sociali” responsabili della riconfigurazione del contenuto stesso di ciò che viene definito “efficienza energetica”. Le nuove tendenze sociali interagiscono con l'efficienza energetica (politiche)⁴¹⁷.

⁴¹⁵ Black sottolinea che il principio centrale della decentralizzazione della regolamentazione consiste nel comprendere che “l'autoregolamentazione non è solo un'opzione che i responsabili politici possono utilizzare o meno a loro piacimento, ma un fatto inevitabile della vita”. Inteso come un fatto inevitabile, la regolamentazione dell'autoregolamentazione è la nuova sfida: J. BLACK, *Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 'Post-Regulatory' World*, in *Current Legal Problems*, v. 54, n. 1, 2001, p. 103 s., sul punto avvertono A. NIKAS, et al., *Coupling circularity performance and climate action: From disciplinary silos to transdisciplinary modelling science*, in *Sustainable Production and Consumption*, v. 30, 2022, p. 274, che gli obiettivi e le politiche ambientali più audaci non saranno all'altezza se non includeranno un approccio dal basso verso l'alto, piuttosto che le tradizionali posizioni dall'alto verso il basso, perché la circolarità e la decarbonizzazione devono essere viste come due pezzi di un puzzle di sostenibilità.

⁴¹⁶ Afferma G. B. VINHAS, *Fundamentos da transição energética*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2024, p. 169, che la regolamentazione può influenzare diversi settori economici attraverso strumenti di comando e controllo, oltre che attraverso gli stessi strumenti economici.

⁴¹⁷ Sul punto, v., A. ROSA; N. MIKOVA e H. BRUGGER, *Identifying New Societal Trends impacting future energy demand*. Karlsruhe: Fraunhofer ISI, 2022, p. 11. Considerando le tendenze, H. BRUGGER; et al., *Energy Efficiency Vision 2050: How will new societal trends influence future energy demand in the European countries?*, in *Energy Policy*, v. 152, 2021, p. 1 S., le raggruppano come “(1) la digitalizzazione dell'economia e della vita privata; (2) nuovi modelli sociali ed economici, tra cui la *sharing economy* e il *prosumaging* (che combina produzione, consumo e gestione dell'energia); (3) la trasformazione industriale, tra cui la decarbonizzazione dei processi industriali e l'economia circolare (che comprende una maggiore enfasi sull'efficienza dei materiali); e (4) i cambiamenti nella qualità della vita, tra cui gli effetti sulla salute, l'urbanizzazione e la regionalizzazione”. Queste tendenze si influenzano a vicenda. Per S. YU; et al.,

Infatti, i fondamenti della transizione energetica sono plurali e richiedono un'ampia comprensione delle ramificazioni sociali, ambientali ed economiche dell'energia sulla società. In primo luogo, è necessario comprendere il cambiamento climatico, poiché l'eccesso di gas a effetto serra (GHG) causato dall'attività umana provoca un aumento significativo della loro concentrazione nell'atmosfera terrestre, generando un riscaldamento globale e causando cambiamenti nel clima del pianeta. In termini semplicistici, la transizione energetica è intesa come la sostituzione delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio con fonti energetiche che non emettono nulla o meno gas a effetto serra (GHG). L'obiettivo è quello di ridurre l'uso indiscriminato di combustibili

Pathways for New Societal Trends and gap analysis for demand models. Karlsruhe: Fraunhofer ISI, 2021, p. 27, il consumatore di energia residenziale è cambiato e ha subito un forte impatto dalla digitalizzazione. La digitalizzazione è un megatrend responsabile di (1) influenzare il consumo di energia, (2) aumentare l'efficienza energetica complessiva e (3) consentire la gestione della domanda nel settore residenziale. Due esempi di digitalizzazione del settore elettrico sono la diffusione dei dispositivi in rete e dei *prosumer*. La diffusione di elettrodomestici intelligenti collegati in rete (ad esempio lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, ecc.), controllati da remoto o addirittura automaticamente, migliora la flessibilità della domanda nel settore residenziale. *Prosumager*, supportato da un sistema di gestione dell'energia domestica (HEMS), riduce ulteriormente i costi energetici e gestisce in modo ottimale il funzionamento del sistema energetico, compresi gli elettrodomestici intelligenti, il riscaldamento degli ambienti (pompa di calore), il raffreddamento degli ambienti, l'acqua calda, i veicoli elettrici (se disponibili), il fotovoltaico e la batteria. In questo modo, la famiglia diventa un "*prosumager*" (cioè consumatore + produttore + gestore).

Cosí, M. GIACOMO; et al., *Statistical learning of residential electricity consumption data*. Milano: Politecnico di Milano (POLIMI), 2022, p. 6: considerare come avviene l'elettrificazione della "società della rete" è più importante che elettrificare semplicemente la società nel suo complesso. Il prosumerismo non influenza solo il consumatore residenziale, ma può anche collegarsi ai trasporti con l'elettrificazione dei veicoli. Cosí, P. MASCHERBAUER; et al., *Investigating the impact of smart energy management system on the residential electricity consumption in Austria*, in *Energy*, v. 249, 2022, p. 1: considerare come avviene l'elettrificazione della "società della rete" è più importante che elettrificare semplicemente la società nel suo complesso. Per P. KARKATSOULIS; et al., *Model developments to simulate sharing economy and new trends in transport*. Karlsruhe: E3-Modelling (E3M), 2022, p. 54: il prosumerismo non influenza solo il consumatore residenziale, ma può anche collegarsi ai trasporti con l'elettrificazione dei veicoli. Inoltre, G. ASIMAKOPOULOU; T. FOTIOU e A. FLOROU, *Report on modelling the interaction of prosumagers and energy markets*. Karlsruhe: E3-Modelling (E3M), 2022, p. 9: i sistemi intelligenti di gestione dell'energia (SEMS) sono in grado di influenzare il consumo di elettricità residenziale sia a livello domestico che nazionale. La transizione verso il prosumerismo è fortemente influenzata dalle nuove tecnologie. Tuttavia, non sempre le nuove tecnologie vengono adottate rapidamente a causa di alcune barriere derivanti dal processo di maturazione del mercato di una tecnologia, come le barriere fisiche (restrizioni architettoniche), le barriere commerciali (prezzo della tecnologia), le barriere sociali (accettazione sociale), tra le altre. Affermano M. KOCHANSKI; et al., *Diagnosis of energy demand-side policy needs at European level*. Karlsruhe: Research and Innovation Centre Pro-Akademia (RIC), 2021, p. 11 s.: che le nuove tendenze sociali dei consumatori comprendono quattro inclinazioni d'impatto: digitalizzazione dell'economia e della vita privata, economia circolare e industria a basse emissioni di carbonio, sharing economy e prosumaging (combinazione di produzione, consumo e stoccaggio di energia), e dovrebbero basarsi su tre elementi chiave: (1) politiche e strumenti politici sul lato della domanda di energia nell'Unione Europea (o nei Paesi extra-UE), (2) decisori politici; (3) esigenze politiche. Cosí, A. P. M. VELENTURF e P. PURNELL, *Principles for a sustainable circular economy*, in *Sustainable Production and Consumption*, v. 27, 2021, p. 1447: la ricostruzione del consumatore implica lo sviluppo della sua "funzione sociale", cioè la richiesta di un suo ruolo di primo piano richiede non solo la tutela dei suoi diritti e delle sue libertà, ma anche la delimitazione dei suoi doveri e delle sue responsabilità. Ciò richiede di correlare il consumatore di energia elettrica nella e per la società, le cui interrelazioni emergono nell'economia e diventano un mezzo per riorganizzare la società e l'ambiente, piuttosto che essere considerato un mezzo in sé, come l'"economia".

fossili, sostituendoli gradualmente con energie rinnovabili che emettono pochi o nessun gas serra (GHG)⁴¹⁸.

Il nocciolo della questione è che il mondo sembra finalmente minimamente coeso nel perseguire una transizione energetica per diversificare il settore energetico globale dipendente dai fossili verso fonti a zero emissioni di carbonio entro il 2050, al fine di ridurre le emissioni di CO₂ generate dal settore energetico, come ritiene l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (*International Renewable Energy Agency – IRENA*). La mitigazione dei cambiamenti climatici e la limitazione delle temperature globali a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali sono impegni globali. L'energia solare ed eolica sono al centro del settore energetico mondiale e sono al centro della transizione energetica rinnovabile⁴¹⁹.

⁴¹⁸ Bisogna capire che “l'effetto serra è un fenomeno che rende possibile la vita umana sulla Terra. Una parte dell'energia solare che raggiunge il pianeta viene assorbita dagli oceani e dalla superficie terrestre, mentre una parte viene riflessa nello spazio. Una parte del calore irradiato nello spazio viene bloccata dalla presenza di gas a effetto serra (GHG). È la presenza di questi gas serra nell'atmosfera che rende la Terra calda e abitabile, altrimenti la temperatura media del pianeta sarebbe troppo bassa. Quando c'è un equilibrio tra l'energia solare incidente e l'energia solare riflessa nello spazio sotto forma di calore, il clima rimane invariato. I principali gas serra sono: il metano (CH₄), il protossido di azoto (N₂O), l'ozono (O₃) e il biossido di carbonio (CO₂), quest'ultimo responsabile di circa due terzi delle emissioni di gas serra. I gas serra sono prodotti naturalmente, ma le crescenti emissioni derivanti dall'attività umana hanno causato un aumento significativo della loro concentrazione nell'atmosfera terrestre, generando un riscaldamento globale che, a sua volta, provoca cambiamenti nel clima del pianeta. Le emissioni di gas serra si verificano praticamente in tutte le attività umane e in tutti i settori dell'economia: nell'agricoltura, nell'allevamento, nel trattamento dei rifiuti solidi, nella deforestazione e nel degrado delle foreste, nell'attività industriale e, soprattutto, come risultato della combustione di combustibili fossili. Con la crescita della popolazione e delle economie, aumenta anche l'accumulo di gas serra nell'atmosfera terrestre. Nel 1988, le Nazioni Unite e l'Organizzazione meteorologica mondiale hanno istituito il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) per fornire al mondo una visione scientifica dei cambiamenti climatici e dei loro potenziali impatti ambientali e socio-economici. Oggi l'IPCC è l'organismo di riferimento internazionale per la valutazione e la divulgazione della ricerca scientifica sugli impatti e i rischi del riscaldamento globale e sulle possibili strategie”: così, G. B. VINHAS, *Fundamentos da transição energética*, cit., 2024, p. 6 s.

⁴¹⁹ “L'energia può essere sfruttata direttamente dal sole, anche in caso di tempo nuvoloso. L'energia solare è utilizzata in tutto il mondo ed è sempre più diffusa per generare elettricità e riscaldare o desalinizzare l'acqua. L'energia solare viene generata in due modi principali: l'energia solare fotovoltaica (PV) utilizza dispositivi elettronici, chiamati anche celle solari, per convertire la luce solare direttamente in elettricità. L'energia solare concentrata (CSP) utilizza specchi per concentrare i raggi solari”. IRENA (International Renewable Energy Agency), *Solar energy*. Disponibile presso: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Solar-energy>. Accesso il: 5 ottobre 2023. Vedi anche “Perché il solare fotovoltaico è importante? Il solare fotovoltaico (FV) è una tecnologia molto modulare che può essere prodotta in grandi fabbriche, creando così economie di scala, ma può anche essere implementata in quantità molto piccole alla volta. Ciò consente un'ampia gamma di applicazioni, dai piccoli sistemi residenziali sui tetti agli impianti di generazione di energia su larga scala”. IEA (International Energy Agency), *Solar PV*. Disponibile presso: <https://www.iea.org/energy-system/renewables/solar-pv>. Accesso il: 6 ottobre 2023. “Il vento viene utilizzato per produrre elettricità convertendo l'energia cinetica dell'aria in movimento in elettricità. Nelle moderne turbine eoliche, il vento fa girare le pale del rotore, che convertono l'energia cinetica in energia di rotazione. Questa energia di rotazione viene trasferita da un albero al generatore, producendo così elettricità”. IRENA (International Renewable Energy Agency), *Wind energy*. Disponibile presso: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Wind-energy>. Accesso il: 5 ottobre 2023. Vedi anche “Perché l'energia eolica è importante? L'energia eolica onshore è una tecnologia collaudata e matura, con una vasta catena di fornitura globale. L'energia eolica onshore si è evoluta negli ultimi cinque anni per massimizzare l'elettricità prodotta per megawatt di capacità installata e sbloccare un maggior numero di siti con velocità del vento inferiori. Le turbine eoliche sono diventate più grandi, con altezze del mozzo più elevate e diametri del rotore maggiori. Si prevede che

In sostanza, quindi, se le fonti primarie di energia sono il petrolio, il carbone, il gas, l'energia idroelettrica e l'uranio, le fonti secondarie di energia sono quelle che devono essere trasformate prima dell'utilizzo: l'estrazione del carbone (primaria) e la centrale termoelettrica (secondaria), responsabile della conversione in energia elettrica (fonte secondaria di energia)⁴²⁰.

Oltre alle fonti energetiche, è necessario comprendere l'energia e la sua influenza sugli esseri umani. L'energia è una storia di transizione energetica che va dall'uomo primitivo all'uomo tecnologico ed è ancora più presente che mai. La storia dell'energia è la storia della civiltà⁴²¹.

La storia dell'uomo è una storia di evoluzione e selezione. Ben al di là del fatto che un singolo paradigma sia responsabile di fornire la struttura o la rottura di una nuova rivoluzione industriale o scientifica, sono le transizioni a fornire il contenuto di una transizione che dura da millenni e millenni. Prima di diventare una branca del diritto, quindi, l'energia era già presente nel destino dell'uomo. Con ogni probabilità è responsabile del destino che l'uomo ha percorso fino al momento attuale. Dopotutto, a partire dall'uomo

l'energia eolica offshore crescerà rapidamente nei prossimi anni, poiché l'installazione di turbine in mare sfrutta venti più forti". IEA (International Energy Agency), Wind. Disponibile presso: <https://www.iea.org/energy-system/renewables/wind>. Accesso il: 5 ottobre. 2023. "L'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) è un'agenzia intergovernativa leader a livello mondiale per la trasformazione dell'energia che funge da piattaforma principale per la cooperazione internazionale, sostiene i Paesi nella loro transizione energetica e fornisce dati e analisi all'avanguardia su tecnologia, innovazione, politiche, finanza e investimenti. IRENA promuove l'adozione diffusa e l'uso sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, tra cui la bioenergia, la geotermia, l'energia idroelettrica, l'energia oceanica, il solare e l'eolico, nel perseguimento dello sviluppo sostenibile, dell'accesso all'energia e della sicurezza energetica, per la resilienza e la prosperità economica e sociale e per un futuro a prova di clima. I membri dell'IRENA comprendono 167 Paesi e l'UE. Insieme, decidono la direzione strategica e le attività del programma dell'Agenzia, in linea con il discorso energetico globale e le priorità per accelerare l'attuazione della transizione energetica basata sulle energie rinnovabili in tutto il mondo". IRENA (International Renewable Energy Agency). Disponibile presso: <https://www.irena.org/>. Accesso il: 4 nov. 2023.

⁴²⁰ Il progresso delle tecnologie ha portato anche a un aumento del fabbisogno energetico degli esseri umani, su scala progressiva. Goldemberg individua quattro categorie importanti in relazione allo sviluppo umano e al suo fabbisogno energetico: (1) alimentazione, (2) residenziale e commerciale, (3) industria e agricoltura e (4) trasporti: così, J. GOLDBERG, *Energy: What Everyone Needs to Know*, Cambridge, United Kingdom, Oxford University Press, 2012, p. 38 ss.

⁴²¹ Quindi energia e civiltà non sono solo temi correlati, ma per Smil sono inseparabili. In che modo, da un punto di vista storico, l'energia ha influenzato la civiltà? L'uomo (*homo sapiens sapiens*) si è distanziato dagli altri animali e la sua padronanza della produzione e dell'uso di utensili è un esempio di come questo comportamento abbia contribuito a questo allontanamento. Dopo tutto, gli strumenti hanno permesso di ottenere un vantaggio maggiore nel procurarsi il cibo - un bisogno energetico di base per gli esseri umani - e migliori condizioni per ottenere un riparo e dei vestiti. In sostanza, nessuna civiltà planetaria era altro che una società solare dipendente dalle radiazioni solari, responsabili dell'alimentazione della biosfera abitabile. Lo dimostra il fatto che le società preindustriali sono sempre dipese dall'energia solare, sia direttamente attraverso la radiazione incidente per riscaldare le loro case, sia indirettamente per l'agricoltura. La padronanza del fuoco, inoltre, ha esteso il "giorno" e la sua abitabilità, separandoli ulteriormente dagli altri animali: V. SMIL, *Energy and civilization: a history*, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2017, p. 6 s.

primitivo, l'avanzare del tempo non ha fatto altro che aumentare la dipendenza dell'uomo dall'energia. La storia dell'uomo e del suo bisogno di energia può essere compresa in cinque fasi: (1) cacciatore-raccoglitore, (2) uomo agricolo primitivo, (3) uomo agricolo avanzato, (4) uomo industriale e (5) uomo tecnologico⁴²².

Il contrasto, quindi, è netto. Le civiltà preindustriali dipendevano quasi esclusivamente dall'energia solare, mentre le società moderne sono dipendenti dall'energia e profondamente condizionate dai combustibili fossili, ma alla ricerca di alternative rinnovabili (elettricità eolica e fotovoltaica oltre a quella idroelettrica) e in alcuni casi persino del nucleare. Non si possono negare i benefici generati dalla società dell'energia. I vantaggi sono innumerevoli: la produttività agricola e la resa dei raccolti, l'industrializzazione e l'urbanizzazione, l'espansione dei trasporti e la crescita dei mezzi di informazione e comunicazione. Sebbene gli aspetti positivi siano numerosi, esistono anche sfide planetarie in relazione al clima e alla biosfera globale, causate dall'estrazione e dalla conversione di energie fossili e non fossili, nonché dalla produzione industriale, dall'urbanizzazione non regolamentata, dalla globalizzazione economica e dalla deforestazione e dalle pratiche improprie di coltivazione e allevamento. Gli effetti dell'uso dell'energia non sono solo problemi locali o regionali, ma sono diventati una sfida planetaria⁴²³.

Transizione è la parola chiave per comprendere l'evoluzione dell'uomo dal punto di vista dell'uso dell'energia nella società. In questo contesto, l'uomo si è sviluppato attraverso l'energia, il che è ciò che diciamo quando affermiamo che l'energia è un fattore di sviluppo

⁴²² J. GOLDEMBERG, *Energy: What Everyone Needs to Know*, Cambridge, United Kingdom, Oxford University Press, 2012, p. 42, presenta la seguente cronologia per esaminare la storia: dapprima, un milione di anni fa, l'uomo (Africa orientale) non padroneggiava il fuoco e dipendeva esclusivamente dal cibo che mangiava per produrre energia (2.000 kcal/giorno); centomila anni fa, i cacciatori-raccoglitori consumavano più cibo e bruciavano legna per cucinare e riscaldare le loro case. Nel 10.000 a.C., l'uomo agricolo primitivo (Mesopotamia) utilizzava l'energia degli animali per le sue attività agricole. Nel 1.400 d.C. (l'Età moderna), l'uomo agricolo avanzato utilizzava il carbone per il riscaldamento e l'energia meccanica delle cascate e del vento, e i trasporti fiorirono come importante mezzo di scambio. Nel 1875, in Inghilterra, l'uomo industriale sviluppò il motore e il commercio e i trasporti aumentarono notevolmente. Nel XX secolo, l'uomo tecnologico perfeziona il motore a vapore e inventa altri motori: a combustione interna, elettrici e nucleari.

⁴²³ La transizione generata dai combustibili fossili è dovuta principalmente a due ragioni. La prima è stata la creatività umana, responsabile dell'invenzione di nuovi modi di convertire i combustibili fossili in nuove forze motrici - come i motori a vapore, i motori a combustione interna, le turbine a vapore e le turbine a gas - e della scoperta di nuovi modi di trasformare i combustibili grezzi, come la produzione di coke metallurgico dal carbone, la raffinazione degli oli grezzi e l'uso di carbone e idrocarburi come materie prime. Il secondo è stato l'uso dei combustibili fossili per produrre elettricità bruciando qualsiasi combustibile solido, liquido o gassoso per azionare i turbogeneratori. V. SMIL, *Energy and civilization: a history*, cit., 2017, p. 295 s.

umano e sociale (civiltà). Se a ogni transizione l'uomo ha iniziato a produrre o a utilizzare nuove forme di energia, si può dire che cinque transizioni energetiche hanno segnato la storia dell'energia sul pianeta: la prima è il passaggio dal cacciatore-raccoglitore alla padronanza del fuoco. La seconda è il passaggio al dominio dell'agricoltura. La terza è la transizione all'uso del carbone e dell'energia prodotta dall'acqua e dal vento. La quarta è la transizione verso lo sviluppo dei motori a vapore, a combustione interna, elettrici e nucleari. La quinta è l'attuale transizione energetica, nota come transizione energetica rinnovabile o ecologica, in cui le scelte politiche spingono verso una matrice energetica più rinnovabile. È in questo scenario che l'energia, all'interno del sistema normativo e della disciplina giuridica, torna ad essere protagonista. In questo contesto, la certezza del diritto assume un ruolo centrale⁴²⁴.

3.4. Linee guida europee per la transizione energetica: Direttiva 2018/2001/UE, Direttiva 2019/944/UE e Direttiva 2023/2413/UE

Il “Pacchetto Energia Pulita per Tutti gli Europei”, riformulato nel 2019 con l'obiettivo di superare l'uso dei combustibili fossili e continuare a rispettare l'Accordo di Parigi, mira a decarbonizzare il sistema energetico europeo. Per raggiungere la decarbonizzazione si stanno adottando numerose misure, come la “prestazione energetica nell'edilizia” con la Direttiva 2018/844/UE, le “energie rinnovabili” con la Direttiva 2018/2001/UE, l’“efficienza energetica” con la Direttiva 2018/2002/UE, la “regolamentazione della governance” con il Regolamento 2018/1999/UE, la “concessione del mercato dell'elettricità” con la Direttiva 2019/944/UE, il Regolamento 2019/943/UE, il Regolamento 2019/941/UE e il Regolamento 1227/2011/UE. L'Unione Europea ha compreso l'importanza della partecipazione dei cittadini e delle autorità locali ai progetti

⁴²⁴ Su tale problematica, G. B. VINHAS, *Fundamentos da transição energética*, cit., 2024, p. 171 ss., sostiene che “i quadri giuridici e normativi sono necessari per garantire la certezza del diritto, senza la quale non sarà possibile attrarre investimenti privati per finanziare la transizione energetica”. Questo perché “la certezza del diritto deriva, in breve, dalla capacità di ridurre l'incertezza normativa attraverso norme tecnicamente ben costruite che offrano prevedibilità e stabilità, oltre ad essere lungimiranti, dato che lo sviluppo della tecnologia è una delle premesse della transizione energetica”. Va considerato che la transizione energetica comporta un cambiamento nel modo in cui l'energia viene prodotta, distribuita e consumata dai più diversi agenti economici. Pertanto, è necessaria una costruzione giuridica trasversale, che crei un ecosistema giuridico per la transizione energetica collegato ad altre aree, come il clima e l'ambiente. La sostenibilità diventa un criterio che si irradia in tutte le questioni giuridiche.

relativi all'uso delle energie rinnovabili, in quanto essenziale per aumentare il potenziale di accettazione locale dell'uso delle energie rinnovabili e raccogliere investimenti di capitale privato per la transizione energetica.

In questo senso, il *Green Deal* europeo è un'importante misura adottata dalla Commissione europea nel suo impegno a diventare il “primo continente neutrale dal punto di vista climatico”. Gli sforzi sono diretti a favore del Green Deal perché il cambiamento climatico e il degrado ambientale sono considerati una “minaccia esistenziale per l'Europa e per il mondo”. L'Unione Europea mira a “porre fine alle emissioni nette di gas serra entro il 2050”, a promuovere “uno sviluppo economico disaccoppiato dall'utilizzo delle risorse” e a “non lasciare indietro nessuno e nessuna regione”. La promozione del Green Deal richiede l'adozione di proposte legislative con “l'obiettivo di rendere le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità idonee a conseguire una riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990”. L'Unione Europea prevede che i benefici del Green Deal siano numerosi, in quanto aumentano e migliorano il “benessere e la salute dei cittadini e delle generazioni future”, consentendo “aria fresca, acqua pulita, terreni sani e biodiversità; edifici rinnovati e più efficienti dal punto di vista energetico; cibo sano e accessibile; più trasporti pubblici; energia più pulita e innovazione tecnologica all'avanguardia”, nonché “prodotti più duraturi che possono essere riparati, riciclati e riutilizzati; posti di lavoro a prova di futuro e formazione delle competenze per la transizione; industria resiliente e competitiva a livello globale”⁴²⁵.

Tra le iniziative presentate dall'UE: (i) “REPowerEU, (ii) il piano industriale Green Deal e (iii) l'azione dell'UE per affrontare la crisi energetica”. Il piano (i) “REPowerEU” prevede di rendere possibile “un'energia accessibile, sicura e sostenibile per l'Europa”, in modo che sia possibile “risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare le forniture energetiche”. Le azioni di (i) “REPowerEU” mirano a: (a) diversificare

⁴²⁵ COMMISSIONE EUROPEA, *Green Deal europeo*. Bruxelles, 2020. Disponibile presso: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt. Accesso il: 6 nov. 2023.

l'approvvigionamento energetico, (b) fornire energia a prezzi accessibili, (c) risparmiare energia, (d) investire nelle energie rinnovabili⁴²⁶.

Obiettivo (a) diversificare l'approvvigionamento energetico significa trovare il modo di trovare nuove alternative per l'approvvigionamento energetico e rendere l'Unione Europea meno dipendente dal gas proveniente dalla Russia e sviluppare la sua infrastruttura di gasdotti per l'idrogeno pulito.⁴²⁷

L'obiettivo (b) di un approvvigionamento energetico accessibile mira a “evitare blackout e carenze energetiche” attraverso lo stoccaggio comune del gas e gli appalti pubblici; mentre l'obiettivo (c) di risparmio energetico è un obiettivo comune a tutti gli Stati membri per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi⁴²⁸.

L'obiettivo (d) di investire nelle energie rinnovabili è fortemente legato al processo di transizione energetica europea. Poiché la crisi energetica vissuta dagli europei ha rappresentato un campanello d'allarme per l'intera comunità, l'Unione Europea ha colto il momento per accelerare il processo di transizione, facendo riferimento all'opzione di investire nelle energie rinnovabili per le loro molteplici conseguenze positive, dato che “fanno bene al clima, all'indipendenza energetica dell'UE, alla sicurezza dello stoccaggio e creano posti di lavoro nell'UE”⁴²⁹.

⁴²⁶ Per ulteriori informazioni, vedere COMMISSIONE EUROPEA, *REPowerEU*. Bruxelles, 2022. Disponibile presso: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_pt. Accesso il: 10 nov. 2023.

⁴²⁷ Per saperne di più sulla “diversificazione dell'approvvigionamento energetico”, si veda *REPowerEU*. Secondo il piano *REPowerEU*, “l'infrastruttura che oggi utilizziamo per il gas potrà essere utilizzata in futuro per l'idrogeno pulito. Il nostro investimento di oggi è anche un investimento nella decarbonizzazione della nostra economia in futuro”.

⁴²⁸ Il punto (b) “approvvigionamento energetico a prezzi accessibili” è responsabile del coordinamento integrato tra gli Stati membri attraverso “l'approvvigionamento pubblico comune di gas per garantire che gli europei abbiano accesso all'energia a prezzi accessibili ed evitare qualsiasi interruzione dell'approvvigionamento energetico. Questo sistema ci ha permesso di iniziare ad acquistare parte del nostro fabbisogno di gas insieme come europei e di non competere gli uni con gli altri per le scarse forniture”. Mentre il punto (c) “risparmio energetico” è lo sforzo congiunto per ridurre l'uso di combustibili fossili russi, in un impegno comune, in quanto “tutti i Paesi dell'UE hanno concordato di ridurre il loro consumo di gas di almeno il 15%; tra l'agosto 2022 e il marzo 2023, la domanda di gas è diminuita del 18%, superando l'obiettivo; l'obiettivo volontario di riduzione della domanda di gas è stato prorogato dagli Stati membri per un altro anno nel marzo 2023, come proposto dalla Commissione”. Di conseguenza, “i prezzi del gas in Europa sono oggi più bassi rispetto a prima che la Russia invadesse l'Ucraina, grazie anche alla risposta europea coordinata nell'ambito di *REPowerEU*. E l'Europa sta investendo nelle energie pulite e nell'indipendenza energetica come mai prima d'ora”. Per saperne di più su “approvvigionamento energetico a prezzi accessibili” e “risparmio energetico”, vedere *REPowerEU*.

⁴²⁹ Il punto (d) “investire nelle energie rinnovabili” è un obiettivo importante del piano “*REPowerEU*”, in quanto “accelererà la transizione verde e promuoverà importanti investimenti nelle energie rinnovabili”. Nel 2022, l'Unione Europea è riuscita a “produrre, per la prima volta, più elettricità da fonti eoliche e solari che da gas; raggiungere il record di 41 GW di nuova capacità installata di energia solare; aumentare la capacità eolica di 16 GW; garantire che il 39% dell'elettricità provenga ora da fonti rinnovabili”. Inoltre, “nel marzo 2023, l'UE ha approvato una legislazione più incisiva per aumentare la sua capacità di energia rinnovabile, portando l'obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 al 42,5%, con l'ambizione di raggiungere il 45% - il che significherebbe quasi raddoppiare l'attuale quota di energie rinnovabili

Dal 2019, l'Unione Europea ha adottato il “Pacchetto Energia Pulita per Tutti gli Europei”, con quattro atti legislativi responsabili dell'adattamento delle regole di mercato alle nuove realtà di mercato, 1 regolamento e 1 direttiva sull'elettricità, 1 regolamento sulla preparazione ai rischi e 1 regolamento sull'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER)⁴³⁰.

Il “Pacchetto Energia Pulita per Tutti gli Europei”, riformulato nel 2019 con l'obiettivo di superare l'uso dei combustibili fossili e continuare a rispettare l'Accordo di Parigi, mira a decarbonizzare il sistema energetico europeo. Per raggiungere la decarbonizzazione si stanno adottando numerose misure, come la “prestazione energetica nell'edilizia” con la Direttiva 2018/844/UE, le “energie rinnovabili” con la Direttiva 2018/2001/UE, l’“efficienza energetica” con la Direttiva 2018/2002/UE, la “regolamentazione della governance” con il Regolamento 2018/1999/UE, la “concessione del mercato dell'elettricità” con la Direttiva 2019/944/UE, il Regolamento 2019/943/UE, il Regolamento 2019/941/UE e il Regolamento 1227/2011/UE⁴³¹.

Il pacchetto di norme sottolinea l'attenzione dell'Unione Europea per il rafforzamento di un'Unione climaticamente neutrale e a zero emissioni entro il 2050. L'obiettivo è quello

dell'UE. Per sostenere questa transizione pulita, dobbiamo potenziare la nostra industria, dall'idrogeno ai prodotti chimici, dalle biotecnologie alle nanotecnologie. Per raggiungere questo obiettivo, nel febbraio 2023 abbiamo proposto un Piano industriale Green Deal per l'Europa”. Per saperne di più sugli “investimenti nelle energie rinnovabili” e per comprendere i progressi compiuti da quando, nel maggio 2022, la Commissione europea ha presentato il piano “REPowerEU” per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e intensificare la transizione verde, visitate il sito REPowerEU.

⁴³⁰ L'Unione Europea intende aumentare considerevolmente l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di passare dal 37% del 2020 a oltre il 60% entro il 2030. Allo stesso tempo, l'elettricità deve essere prodotta e fornita in quantità sufficienti anche quando l'energia eolica o solare non è disponibile. I mercati devono adattarsi per integrare meglio le fonti rinnovabili e attrarre investimenti in tecnologie flessibili prive di combustibili fossili, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio di energia, che possono integrare la produzione di energia variabile.

⁴³¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Pacchetto energia pulita per tutti gli europei*. Bruxelles, 2019. Disponibile presso: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_pt?ettrans=pt. Accesso il: 15 dez. 2023. Le misure congiunte sono importanti, poiché ogni tema è rilevante per la transizione energetica. Il rendimento energetico nell'edilizia è un punto chiave, poiché “gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di CO2 nell'UE, il che li rende il maggior consumatore di energia in Europa”. Il passaggio alle “energie rinnovabili” dimostra la volontà dell'UE di assumere un ruolo guida con obiettivi ambiziosi per le fonti rinnovabili. L’“efficienza energetica” è indispensabile per generare risparmi energetici e di conseguenza provocare una riduzione delle emissioni di gas serra e un risparmio per i consumatori. Il “regolamento sulla governance” comprende: “Nell'ambito di questa strategia, ogni Paese dell'UE deve stabilire piani nazionali integrati per l'energia e il clima (NECP) per il periodo 2021-30. I NECP descrivono le modalità con cui i Paesi dell'UE devono raggiungere i loro obiettivi. I PNEC descrivono come i Paesi dell'UE raggiungeranno i loro obiettivi in tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia, compresa una prospettiva a lungo termine fino al 2050. L'atto pertinente - il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e sull'azione per il clima (UE) 2018/1999 - è in vigore dal dicembre 2018.” La “concessione per il mercato dell'elettricità” stabilisce una nuova legislazione per il mercato dell'elettricità. Il documento cita anche “iniziative non legislative” per incoraggiare la transizione energetica, come “l'iniziativa ‘Regioni carbonifere in transizione’; l'iniziativa ‘Energia pulita per le isole dell'UE’; e misure per definire e monitorare meglio la povertà energetica in Europa”.

di realizzare un cambiamento paradigmatico nella produzione, nel consumo e nella vendita di energia entro la fine del processo di liberalizzazione del mercato energetico (annunciato nel primo, nel secondo e nel terzo pacchetto energia). Un altro importante pacchetto dell'agenda climatica ed energetica dell'Unione europea è il Fit 55%⁴³².

L'ultimo aggiornamento a livello europeo è stato RED III - Renewable Energy Directive. Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attua la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210, attua la Direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulle norme comuni per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 210, con l'attuazione della Direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, fino alla recentissima Direttiva 2023/2413, “RED III”, che modifica la Direttiva 2018/2001, stabilendo la continuità con gli obiettivi del Green Deal europeo, che fissa l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione Europea entro il 2050, e una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 2030, prevedono un ruolo chiave per le energie rinnovabili nel raggiungimento di questi obiettivi. La RED III mira a garantire una quota rinnovabile di almeno il 42,5% (rispetto all'attuale 32%) del consumo finale di energia entro il 2030, con l'obiettivo di raggiungere il 45%⁴³³.

La Direttiva 2018/2001/UE sulle energie rinnovabili mira a “un regime comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili”, “un obiettivo vincolante per la quota

⁴³² È opportuno richiamare l'attenzione sul pacchetto clima Fit for 55% che, come il pacchetto energia pulita, mira a decarbonizzare la società entro il 2050. L'obiettivo è proprio quello di ridurre le emissioni del 55%. L'obbligo normativo dettato dal pacchetto Fit for 55% ha dato il via a una riforma volta a rivedere e aggiornare la legislazione sul raggiungimento di questo obiettivo di riduzione delle emissioni. Il pacchetto affronta come obiettivi i seguenti settori: riduzione delle emissioni prodotte da trasporti, edifici, agricoltura e rifiuti; realizzazione degli obiettivi climatici nei settori dell'uso del suolo e della silvicoltura; trasporti più sostenibili; adeguamento delle frontiere del carbonio; un fondo per sostenere i cittadini e le imprese più colpite; aumento della diffusione di carburanti più ecologici nei settori del trasporto aereo e marittimo; riduzione delle emissioni di metano; revisione della tassazione dei prodotti energetici; promozione delle energie rinnovabili; efficienza del profilo energetico dell'UE; edifici più ecologici nell'UE; passaggio da gas di origine fossile a gas rinnovabili e a basso contenuto di carbonio: così, V. CAFORIO e C. CROCE, *Standard Ethics e case green*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 250-251.

⁴³³ Gli Stati membri devono allineare i propri regolamenti interni in materia di autorizzazioni e certificazioni al principio della priorità dell'efficienza energetica: così, V. CAFORIO, *Struttura della prima Comunità Energetica Rinnovabile realizzata nel Comune di Roma Capitale. Un modello di solidarietà*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 303.

complessiva di fonti rinnovabili nell'Unione Europea nel 2023”, “norme sull'autoconsumo, sull'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori del riscaldamento e del raffreddamento”, “cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi” e “criteri di sostenibilità e di riduzione dei gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i carburanti da biomassa”, “i vantaggi generati dall'aumento dell'uso di energia da fonti rinnovabili si rivelano un'opportunità per promuovere ulteriormente il benessere umano in relazione al fabbisogno energetico⁴³⁴.”

L'Unione Europea ha compreso l'importanza della partecipazione dei cittadini e delle autorità locali ai progetti relativi all'uso delle energie rinnovabili, in quanto essenziale per aumentare il potenziale di accettazione locale dell'uso delle energie rinnovabili e per raccogliere investimenti di capitale privato per la transizione energetica⁴³⁵.

La Direttiva 2018/2001/UE istituisce anche gli “autoconsumatori di energia rinnovabile” e gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”, comunemente chiamati prosumer e figure di spicco della transizione energetica⁴³⁶.

⁴³⁴ Secondo l'articolo 1 della Direttiva 2018/2001/UE. Inoltre, come si evince dal considerando “(3) L'aumento dell'uso di energia da fonti rinnovabili svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'approvvigionamento energetico sostenibile a prezzi accessibili, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, nonché la leadership industriale e tecnologica, creando al contempo benefici ambientali, sociali e sanitari e importanti opportunità di occupazione e di sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali e isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità di popolazione o parzialmente colpiti dalla deindustrializzazione”. Ulteriori informazioni su: UNIONE EUROPEA, *Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*. Bruxelles, 2018. Disponibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32018L2001>. Accesso il: 20 dic. 2023.

⁴³⁵ Come si evince dal considerando “(70) La partecipazione dei cittadini e delle autorità locali ai progetti di energia rinnovabile attraverso le comunità per l'energia rinnovabile ha portato a un sostanziale valore aggiunto in termini di accettazione locale dell'energia rinnovabile e di accesso a ulteriori capitali privati, con conseguenti investimenti locali, maggiore scelta per i consumatori e maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica. Questa partecipazione locale è ancora più importante in un contesto di aumento delle capacità di energia rinnovabile. Le misure per consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con gli altri produttori mirano anche ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini ai progetti di energia rinnovabile e quindi ad aumentare l'adozione di energia rinnovabile”. DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

⁴³⁶ Articolo 2 Definizioni - Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni pertinenti della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Oltre a tali definizioni, si applicano le seguenti definizioni [...]. (14) “autoconsumatore di energia rinnovabile”: un consumatore finale che produce elettricità rinnovabile per il proprio consumo nei propri locali all'interno di confini circoscritti o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, e che può immagazzinare o vendere l'elettricità rinnovabile di propria produzione, a condizione che, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile non domestici, tali attività non costituiscano la sua attività principale; (15) “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”: un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14 e che si trovano nello stesso edificio o condominio. DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

L'articolo 21 della direttiva prevede i diritti e gli obblighi degli autoconsumatori di energia rinnovabile, come il diritto di diventare autoconsumatori di energia rinnovabile e di mantenere i propri diritti e obblighi di consumatori finali, nonché la possibilità di effettuare scambi peer-to-peer⁴³⁷.

⁴³⁷ Per un'analisi completa dell'articolo, si veda “Articolo 21 - Autoconsumatori di energia rinnovabile - (1) Gli Stati membri garantiscono che i consumatori abbiano il diritto di diventare autoconsumatori di energia rinnovabile alle condizioni stabilite nel presente articolo. (2) Gli Stati membri assicurano che gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o tramite aggregatori, abbiano il diritto di:

(a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo, immagazzinare e vendere la loro produzione di elettricità rinnovabile in eccesso, anche attraverso accordi di acquisto di energia rinnovabile, fornitori di elettricità e sistemi di scambio peer-to-peer, senza essere soggetti a: (i) per quanto riguarda l'elettricità da loro consumata o immessa nella rete, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e a oneri di accesso alla rete non riflettenti i costi, (ii) per quanto riguarda l'elettricità da fonti rinnovabili autoprodotta e limitata ai loro locali, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a qualsiasi onere o tariffa; b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'elettricità combinati con impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili per l'autoconsumo senza essere soggetti a una duplicazione degli oneri, compresi gli oneri di accesso alla rete per l'elettricità stoccata che è limitata ai loro locali; c) mantenere i loro diritti e obblighi come consumatori finali;

(d) ricevere una remunerazione, anche eventualmente attraverso regimi di sostegno, per l'elettricità rinnovabile autoprodotta fornita alla rete, che rifletta il valore di mercato di tale elettricità e che possa tenere conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società. 3. Gli Stati membri possono applicare agli autoconsumatori di energia rinnovabile oneri e tariffe non discriminatori e proporzionati per l'elettricità rinnovabile prodotta in proprio e limitata ai loro locali in uno o più dei seguenti casi: (a) quando l'elettricità rinnovabile autoprodotta è effettivamente sostenuta attraverso regimi di sostegno, solo nella misura in cui la redditività economica del progetto e l'effetto di incentivazione di tale sostegno non sono messi in discussione; b) a partire dal 1° dicembre 2026, quando la quota complessiva degli impianti di autoconsumo supera l'8% della capacità elettrica totale installata di uno Stato membro e quando, attraverso un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato e condotta mediante una procedura aperta, trasparente e partecipativa, è dimostrato che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente articolo non si applica agli impianti di autoconsumo. (c) l'elettricità rinnovabile prodotta dall'autoconsumatore è prodotta in impianti con una capacità elettrica installata totale superiore a 30 kW. 4. Gli Stati membri garantiscono che l'elettricità rinnovabile prodotta dall'autoconsumatore sia prodotta in impianti con una capacità elettrica installata totale superiore a 30 kW. (4) Gli Stati membri assicurano che gli autoconsumatori di energia rinnovabile situati nella stessa proprietà, compresi i condomini, abbiano il diritto di svolgere collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e possano organizzare tra loro la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta sul loro sito o sui loro siti, fatti salvi gli oneri di accesso alla rete e altri oneri, tariffe, diritti e imposte applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Tale differenziazione deve essere proporzionata e debitamente giustificata. (5) L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà o gestito da terzi per il posizionamento, il funzionamento, compresa la misurazione, e la manutenzione, a condizione che i terzi rimangano soggetti alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. I terzi non possono essere considerati di per sé autoconsumatori di energia rinnovabile. (6) Gli Stati membri stabiliscono un regime favorevole per promuovere e facilitare lo sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione degli ostacoli ingiustificati esistenti e del potenziale di autoconsumo di energia rinnovabile sul loro territorio e nelle reti energetiche. Questo regime favorevole dovrebbe riguardare in particolare (a) la questione dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, comprese le famiglie a basso reddito o vulnerabili; b) la questione degli ostacoli ingiustificati al finanziamento dei progetti sul mercato e le misure per facilitare l'accesso ai finanziamenti; c) altri ostacoli normativi ingiustificati all'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per gli inquilini; d) la questione degli incentivi per i proprietari di immobili per creare opportunità di autoconsumo di energia rinnovabile, anche per gli affittuari; e) la concessione agli autoconsumatori di energia rinnovabile, per quanto riguarda l'elettricità rinnovabile che essi stessi producono e immettono nella rete, di un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'elettricità (f) garantire che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione dei costi complessivi del sistema quando l'elettricità viene immessa in rete. Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal loro regime di sostegno e una valutazione della loro attuazione rispettivamente nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento, conformemente al regolamento (UE) 2018/1999. (7) Il presente articolo si applica fatti salvi

In questo senso, la Direttiva 2018/2001/UE istituisce la cosiddetta “Comunità delle energie rinnovabili”⁴³⁸. Oltre a definire cosa sono gli autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile, la Direttiva stabilisce anche la possibilità di formalizzare “contratti di acquisto di energia elettrica rinnovabile” e “commercializzazione peer-to-peer” di energia rinnovabile; tuttavia, il diritto alla commercializzazione peer-to-peer non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori⁴³⁹.

La definizione di “comunità per le energie rinnovabili” è contenuta nell'articolo 22 della suddetta legislazione⁴⁴⁰. Inoltre, la Direttiva 2019/944/UE istituisce la cosiddetta “Comunità energetica dei cittadini”. Infatti, è chiaro che l'obiettivo principale dell'UE è quello di incoraggiare e promuovere l'efficienza energetica attraverso le fonti di energia rinnovabili⁴⁴¹.

gli articoli 107 e 108 del TFUE. DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

⁴³⁸ Articolo 2. Definizioni. Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni pertinenti della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In aggiunta a tali definizioni, si applicano le seguenti definizioni [...]. (16) “comunità per le energie rinnovabili”: un soggetto giuridico: (a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa su una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed è effettivamente controllata da azionisti o membri che si trovano in prossimità dei progetti di energia rinnovabile posseduti e sviluppati da tale soggetto giuridico, (b) i cui azionisti o soci siano persone fisiche, PMI o autorità locali, compresi i comuni, (c) il cui obiettivo principale è fornire ai propri azionisti o membri o alle località in cui opera benefici ambientali, economici e sociali piuttosto che profitti finanziari.

⁴³⁹ L'articolo 2 della Direttiva 2018/2001/UE definisce cosa si intende per: “17) “contratto di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili”: un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore; 18) “scambio peer-to-peer” di energia rinnovabile: la vendita di energia rinnovabile tra operatori di mercato mediante un contratto con condizioni predeterminate che disciplinano l'esecuzione e il regolamento automatizzati della transazione direttamente tra gli operatori di mercato o indirettamente attraverso un terzo operatore di mercato certificato, come un aggregatore. Il diritto di commerciare tra pari non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori”. DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

⁴⁴⁰ 1. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità per le energie rinnovabili, mantenendo i loro diritti o obblighi in quanto clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la loro partecipazione a tale comunità, a condizione che, nel caso di imprese private, la loro partecipazione non costituisca la loro principale attività commerciale o professionale. 2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di: (a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile, anche attraverso contratti di acquisto di elettricità da fonti rinnovabili; (b) condividere al proprio interno l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione di proprietà di tale comunità di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti stabiliti nel presente articolo, mantenendo i diritti e gli obblighi dei membri della comunità di energia rinnovabile in quanto consumatori; (c) accedere a tutti i mercati energetici appropriati, sia direttamente che attraverso l'aggregazione, in modo non discriminatorio [...]. DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

⁴⁴¹ Articolo 2. Definizioni. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: [...]. 11) “Comunità dei cittadini dell'energia”, un soggetto giuridico: (a) Basata su una partecipazione aperta e volontaria, che sia effettivamente controllata dai suoi membri o portatori di interesse che siano persone fisiche, autorità locali, compresi i comuni, o piccole imprese, (b) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi membri

In sintesi, attualmente esistono due tipi di comunità energetiche riconosciute come entità giuridiche:

CER	CCE
Adesione limitata e governance specifica	Governance specifica, ma l'adesione non è limitata
Vicinanza alla generazione di energia elettrica	Nessuna limitazione geografica
100% energie rinnovabili	Tecnologicamente neutrale
Articolo 22 della Direttiva 2018/2011/UE - RED II	Articolo 16 della Direttiva 2019/944/UE - Mercato interno dell'elettricità

Le principali differenze tra CER e CEC sono: a) il CER si basa sul principio dell'autonomia tra i membri e sulla necessità di prossimità ad altri impianti di generazione. La CER può gestire energia in diverse forme (elettricità, calore, gas), purché siano generate da una fonte rinnovabile; b) la CEC non prevede i principi di autonomia e prossimità e può gestire solo elettricità prodotta sia da fonti rinnovabili che fossili.

Il concetto di Comunità Energetica deriva dal regolamento RED II della Commissione Europea, recepito nell'ordinamento italiano prima con il decreto-legge n. 162/2019, poi con la legge 8/2020, che introduce le definizioni di “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e di “Comunità delle Energie Rinnovabili”, in

o portatori di interessi o alle aree locali in cui opera e non generare profitti finanziari, e (c) può impegnarsi nella produzione, anche di energia da fonti rinnovabili, nella distribuzione, commercializzazione, consumo, aggregazione, stoccaggio di energia, nella fornitura di servizi di efficienza energetica o di servizi di ricarica per veicoli elettrici, o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o portatori di interessi. In questo senso, il significato di “Comunità energetiche di cittadini” è definito nell'articolo 16 della direttiva: Articolo 16. Comunità energetiche di cittadini. 1. Gli Stati membri istituiscono un quadro normativo favorevole alle comunità energetiche dei cittadini garantendo che: (a) la partecipazione a una comunità energetica di cittadini sia aperta e volontaria; (b) i membri o gli azionisti di una comunità energetica di cittadini possano lasciare la comunità, nel qual caso si applica l'articolo 12; (c) i membri o gli azionisti di una comunità energetica di cittadini non perdono i loro diritti e obblighi di clienti domestici o di clienti attivi; (d) a fronte di un'equa compensazione, stabilita dall'autorità di regolamentazione, i pertinenti gestori del sistema di distribuzione cooperano con le comunità energetiche di cittadini per facilitare i trasferimenti di energia elettrica all'interno delle comunità energetiche di cittadini; (e) le comunità energetiche di cittadini siano soggette a procedure e tariffe non discriminatorie, eque, proporzionate e trasparenti, anche per la registrazione e la concessione di licenze, e a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e che riflettano i costi, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, garantendo che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione dei costi complessivi della rete. DIRETTIVA 2019/944/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 GIUGNO 2019, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA.

parziale e anticipata attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della Direttiva RED II, e dai successivi decreti attuativi⁴⁴².

Il D.L. 199/2021 ha introdotto ulteriori misure di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, a partire dall'individuazione delle aree idonee. Questo perché l'ambizioso obiettivo di una comunità per le energie rinnovabili è plurale e si manifesta in termini di benefici ambientali, economici e sociali, a cui il sistema innovativo di comunità deve puntare fin dal momento della sua creazione⁴⁴³.

La natura multidisciplinare di una comunità energetica richiede che la priorità degli aspetti giuridici sia confermata nella loro capacità di raggiungere una protezione efficace (in termini di promozione e salvaguardia) dei diritti fondamentali coinvolti nella transizione energetica⁴⁴⁴.

Art. 31, comma 1, lett. a e b, d.lg., n. 199/2021 specifica che gli obiettivi principali di una comunità per le energie rinnovabili per i clienti finali, compresi i clienti residenziali, che hanno il diritto di organizzarsi in comunità per le energie rinnovabili, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti, sono: (a) fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità per i suoi partner o membri o per le aree locali in cui la comunità opera, e non realizzare un profitto finanziario; e (b) la comunità è un soggetto autonomo di diritto e l'esercizio dei poteri di controllo spetta esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli

⁴⁴² Secondo F. CAPPELLARO; G. BARBERIO e G. D'AGOSTA, *Circolarità e Comunità di Energia Rinnovabili: sinergie ed esperienze sul campo*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 7 s.; la Direttiva RED II mira il concetto di Comunità come entità che sa utilizzare in modo consapevole e sostenibile le risorse del territorio, promuovendo la consapevolezza dell'"impronta" ambientale di ciascuno.

⁴⁴³ Così, A. BONAFEDE, *La "veste giuridica" sartoriale delle Comunità Energetiche Rinnovabili per un modello socio-economico nuovo a misura di cittadino e di impresa*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 26.; Il d.lg. 199/2021 e le altre normative che, attraverso un percorso graduale e non sempre lineare, hanno recepito in Italia la Direttiva (UE) 2018/2001 (detta RED II, Renewable Energy Directive), permettono capire che le comunità hanno bisogno di obiettivi economici, ambientali e sociali (più che finanziari).

⁴⁴⁴ Il vero collante che tiene insieme la struttura giuridica, altrimenti frammentata ed eterogenea, è costituito proprio dai diritti di ogni singolo cliente finale che sia membro della Renewable Energy Community. È fondamentale precisare fin da subito che, nella misura in cui gli operatori del settore sapranno strutturare le CER in unalogica sartoriale (che parte dallo "status giuridico" da configurare), sarà possibile immaginare lo sviluppo di un modello socio-economico estremamente innovativo, capace di autogestirsi e, al contempo, di garantire la tutela dei diritti (non solo economici) dei singoli membri della CER.: v., sul punto, A. BONAFEDE, *o.u.c.*, p. 27.

enti religiosi, gli enti del terzo settore e di tutela ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica. In questo senso, le comunità per le energie rinnovabili possono essere organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, cooperative o consorzi⁴⁴⁵.

In Italia, occorre considerare le limitazioni di legge all'installazione di pannelli solari sugli immobili. Quella che viene definita come installazione semplificata di pannelli fotovoltaici si applica non solo ai tetti degli edifici e alle soluzioni abitative indipendenti, ma anche agli edifici situati nei centri storici, e può quindi essere realizzata senza la necessità di un'autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, la disposizione esclude ville, giardini, parchi e complessi con valore estetico/tradizionale (art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)⁴⁴⁶.

Un altro aspetto da tenere in forte considerazione è il rapporto tra le comunità per le energie rinnovabili, una novità significativa nel panorama energetico, che promuove la produzione, la condivisione e il consumo di energia sostenibile a livello locale, e il codice del consumo, con i suoi diritti a tutela dei consumatori. Infatti, il rapporto tra la comunità energetica e il codice del consumo diventa più chiaro con la compressione dei diritti e dei doveri, ma anche delle libertà e delle responsabilità che possono e devono essere esercitate dai suoi membri⁴⁴⁷.

⁴⁴⁵ Tuttavia, non esiste un'unica forma giuridica che possa essere considerata adatta a tutti i casi di creazione di una Comunità dell'energia. Questa sembra essere la direzione intrapresa dal legislatore stesso, che non impone una forma giuridica definitiva per la creazione di Comunità dell'energia, fornendo solo i requisiti e i criteri che il soggetto giuridico deve soddisfare per essere ammesso dalle autorità: così, C. CROCE e A. SCIVOLETTO, *Le Comunità Energetiche Rinnovabili come Enti del Terzo Settore*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 72 s.

⁴⁴⁶ Afferma C. CROCE, *Semplificazioni e autorizzazioni degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 127 s.: che l'installazione semplificata non si applica a tutti gli edifici situati in aree di interesse pubblico. In presenza di vincoli, gli interventi sono consentiti solo su autorizzazione dell'amministrazione competente. Tuttavia, anche in presenza di vincoli su edifici di pregio e siti storici (art. 136, comma 1, lettera c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'installazione di questi impianti su edifici liberi è consentita, senza necessità di autorizzazione paesaggistica, nel caso in cui l'installazione avvenga mediante pannelli integrati nelle coperture, non visibili da spazi pubblici esterni e da punti panoramici, ad eccezione dei tetti le cui coperture siano realizzate con materiali della tradizione locale.

⁴⁴⁷ Secondo R. TREFILETTI, *La normativa delle Comunità Energetiche Rinnovabili e il Codice del consumo: possibili scenari futuri*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 153: le Comunità per le energie rinnovabili devono aderire ai principi di trasparenza, correttezza e rispetto dei diritti dei consumatori. "Le Comunità per le Energie Rinnovabili sono organizzazioni che devono garantire: la trasparenza e l'accesso alle informazioni; la protezione dei dati personali di aziende, individui, enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, enti di ricerca e diocesi. Dovranno stabilire una serie di contratti interni e

Nell'Unione Europea, la questione sensibile è che le comunità di energia rinnovabile sono viste come un pilastro essenziale per la transizione energetica verso un sistema energetico più sostenibile, decentrato e resiliente. Gli scenari futuri delineati dall'Unione Europea e dai CER evidenziano l'importanza di una maggiore integrazione delle energie rinnovabili, del rafforzamento delle reti intelligenti e dell'adozione diffusa di tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI) per ottimizzare i sistemi energetici delle comunità⁴⁴⁸.

Le fonti di energia verde sono inesauribili, ma anche intermittenti. Questo rende la tecnologia un importante alleato per una gestione efficiente che minimizzi le perdite e massimizzi l'uso dell'energia, un sistema che faccia incontrare domanda e offerta per raggiungere l'autosufficienza e l'indipendenza energetica a livello locale. La gettonizzazione è un esempio delle nuove figure giuridiche che si stanno affermando con la produzione di energie rinnovabili⁴⁴⁹.

La blockchain è utile per il controllo e la gestione dei consumi energetici e anche in combinazione con gli smart contract, svolgendo un ruolo di condivisione e scambio dell'energia rinnovabile prodotta, in quanto uno smart contract può essere definito come un contratto che viene eseguito automaticamente e che, al verificarsi delle condizioni contenute nelle clausole, raggiunge i suoi effetti senza bisogno di interventi esterni⁴⁵⁰.

con gli stakeholder esterni, in cui le norme relative al diritto di recesso sono interconnesse con quelle relative alla garanzia del servizio offerto e alla responsabilità per danni". Inoltre, "da nuovi diritti derivano anche nuovi doveri e responsabilità per i cittadini che decidono di aderire a una comunità", in quanto "devono essere consapevoli del loro ruolo e delle implicazioni delle loro azioni all'interno della comunità energetica". Tra gli esempi: "l'assunzione di responsabilità per la gestione e la manutenzione dei sistemi energetici condivisi, la partecipazione attiva alle decisioni sulla politica energetica locale e il rispetto delle norme e delle regole stabilite dalla comunità stessa". In quanto tale, "il Codice del Consumo svolge un ruolo cruciale nel garantire che i diritti e i doveri dei consumatori all'interno delle CER siano chiaramente definiti, regolamentati e supervisionati".

⁴⁴⁸ Per E. DE SANTIS e A. RIZZI, *L'Intelligenza Artificiale come motore di sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., 2024, p. 234: è possibile che le tecnologie emergenti e l'intelligenza artificiale (AI) siano chiamate a svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo futuro delle Comunità per le energie rinnovabili, come con il miglioramento dei sistemi di stoccaggio dell'energia e l'uso di piattaforme che siano basate su blockchain per garantire trasparenza ed efficienza nelle transazioni energetiche.

⁴⁴⁹ Secondo M. I. F. REY e M. C. FELIU, *Comunità Energetiche Rinnovabili e mercato P2P dell'energia rinnovabile*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 280: Con la transizione energetica emergono nuovi paradigmi, influenzati da modelli decentralizzati, democratici, partecipativi e automatici, come la tecnologia blockchain, in grado di elaborare tutti i dati forniti dalle reti intelligenti e di verificare i termini delle transazioni tra le parti. Afferma A. SCIVOLETTO, *Condivisione dell'energia e tokenizzazione dei servizi nelle Comunità Energetiche Rinnovabili*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 283 ss.: che l'offerta di token può consentire azioni volontarie all'interno della comunità di condivisione dell'energia per creare un ecosistema sostenibile e un'economia circolare che si oppone agli sprechi.

⁴⁵⁰ Così, M. FARINA, *Blockchain e tutela della salute: verso la riorganizzazione dei sistemi sanitari?*, in *Federalism.it*, v. 21, 2020, p. 180: i sistemi informativi possono essere utili per condividere in modo affidabile i dati tra le autorità e

L'analisi delle sfide legali richiede la comprensione di come la realtà sociale abbia assorbito la figura giuridica delle comunità di energie rinnovabili. Le esperienze di successo permettono di capire il percorso giuridico intrapreso e quali vantaggi sociali, ambientali ed economici le comunità energetiche ottengono come strumento di promozione dei valori che il sistema giuridico determina in questi stessi ambiti (sociale, ambientale ed economico)⁴⁵¹.

I casi di successo delle comunità energetiche includono la partecipazione di enti morali senza scopo di lucro, comunità energetiche create con l'obiettivo di coinvolgere la transizione energetica nelle scuole attraverso la trasformazione e l'ammodernamento degli edifici scolastici, con la partecipazione di studenti, famiglie e insegnanti, comunità costituite da gruppi di donne, tra gli altri⁴⁵².

con i cittadini utenti/consumatori. Inoltre, afferma M. MACCHIA, *Blockchain e pubblica amministrazione*, in *Federalism.it*, v. 2, 2021, p. 129: che la tecnologia blockchain può essere utilizzata come strumento per la tutela della salute, gestendo i dati sanitari e garantendo allo stesso tempo la gestione decentralizzata di tali dati, la loro digitalizzazione, la tracciabilità delle transazioni basata sul consenso reciproco e l'immutabilità dei record. A sua volta, afferma G. GALLONE, *La pubblica amministrazione alla prova dell'automazione contrattuale: note in tema di smart contracts*, in *Federalism.it*, v. 20, 2020, p. 145 s.: nello smart contract, l'attuazione del rapporto contrattuale avviene in un contesto informatico, attraverso operazioni che sono il risultato di un algoritmo e che, una volta attuate, compongono la catena di blocchi di un registro distribuito di tipo blockchain.

⁴⁵¹ Le comunità italiane per le energie rinnovabili possono essere citate come esempi di casi pratici. Il primo esempio è la creazione della Comunità delle Energie Rinnovabili. "Le Vele" di Roma, nata dalla volontà di un'organizzazione meritevole come l'Istituto Leonarda Vaccari. La comunità "Le Vele" è un esempio perché i benefici economici ottenuti dalla condivisione dell'energia autoprodotta dall'impianto fotovoltaico saranno interamente destinati a progetti sociali e di sostegno a persone svantaggiate, oltre ad essere parzialmente reinvestiti in progetti di assistenza a bambini e adulti con gravi problemi psicofisici e disabilità motorie ospitati presso il Centro Diurno e Notturmo dell'Istituto Vaccari: così, V. CAFORIO, *Struttura della prima Comunità Energetica Rinnovabile realizzata nel Comune di Roma Capitale. Un modello di solidarietà*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 321 s. Così, S. PEDROTTI e A. DI COSTANZO, *Il caso di successo della Comunità Energetica Rinnovabile e solidale "Le Vele". L'esperienza di Banco dell'energia*, *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 341: La comunità "Le Vele" è un esempio di best practice perché, oltre a combattere strutturalmente la povertà energetica e a ridurre i costi dell'energia, accelera la transizione verde. La comunità energetica "Le Vele" ha vinto il premio "CER dell'anno 2023", con una borsa di studio per sostenere un giovane, nominato dall'organizzazione stessa, nell'approfondimento degli aspetti legati alla sostenibilità.

⁴⁵² V., sul punto, N. LOGOTETA, T. GALASSI, A. DELL'ATTI, A. GUZZETTI e A. TEDONE, *Le imprese e le Comunità Energetiche Rinnovabili. Il punto di vista di Edison*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 333 s.: Il secondo esempio è una partnership pubblico-privata in un comune di 150.000 abitanti che ha deciso di sviluppare un progetto per migliorare l'efficienza energetica degli edifici scolastici, che permettesse anche il coinvolgimento attivo di alunni, famiglie e insegnanti. L'Energy Community fa parte di una collaborazione tra l'amministrazione comunale e il gruppo Edison che, attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato (PPP), ha previsto diversi interventi di efficienza energetica per gli edifici pubblici e l'illuminazione stradale. Gli interventi di efficientamento hanno permesso di sbloccare risorse utili per la realizzazione di impianti fotovoltaici, collocati sui tetti degli edifici scolastici. In questo esempio, l'amministrazione, oltre a svolgere il ruolo di prosumer in quanto proprietaria dell'impianto fotovoltaico messo al servizio della comunità energetica e consumatrice di parte dell'energia prodotta per l'autoconsumo fisico, collabora al progetto in qualità di promotore, organizzando incontri e attività promozionali volte a raccogliere il consenso dei cittadini. Così, E. MARASCO e V. SCIPINOTTI, *Il caso di successo della Comunità energetica rinnovabile e solidale "Rigenera" la prima CER del W20 Italia: a trazione d'impresa femminile in Italia*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti*

Recentemente, nuove normative hanno promosso alcuni cambiamenti negli obiettivi della Comunità Europea per una promozione sempre più ambiziosa e incentivata delle comunità energetiche nei Paesi membri. In Italia, un esempio è il Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 (noto come Decreto CER). Il Decreto CER si applica alle cosiddette “configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile” (“CACER”) o, secondo le definizioni date dalla normativa europea: “autoconsumo collettivo”, espressione che indica un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente nello stesso edificio o condominio; ‘sistemi individuali per l'autoconsumo a distanza di energia rinnovabile’, ovvero sistemi che consentono l'autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ma utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo⁴⁵³.

Oltre a quanto già previsto dalla normativa di cui al d.lg. n. 199/2021, il Decreto CER prevede incentivi per i consumatori e fa riferimento al limite di potenza di 1MW degli impianti coinvolti, alla necessità di connessione alla stessa sottostazione primaria dei punti di produzione e di prelievo dei membri della Comunità delle Energie Rinnovabili, alla regolare costituzione della Comunità delle Energie Rinnovabili alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi e - a ulteriore riprova della finalità non lucrativa del CACER⁴⁵⁴.

È importante che la costante evoluzione della legislazione nazionale sulle comunità energetiche continui a considerare alcune questioni chiave, quali: (a) la chiara definizione di entrambi i concetti giuridici (energie rinnovabili e comunità di cittadini); (b) gli obblighi delle comunità nei confronti del sistema, rispetto al quale acquisiscono indipendenza, in

aggiornamenti normativi a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 356 ss.: il terzo esempio è il caso della Comunità “Rigenera”, con la proposta di operare in ambito sociale, culturale e istituzionale e con l'obiettivo di produrre energia pulita e a prezzi accessibili, nonché di promuovere la tutela dell'ambiente attraverso la promozione di processi aziendali virtuali, come il bilancio di sostenibilità e i processi ESG.

⁴⁵³ Così, V. SCIPINOTTI e M. VALEAU, *Novità normative e regolamentari*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 367 ss.

⁴⁵⁴ Secondo V. SCIPINOTTI e M. VALEAU, *Novità normative e regolamentari*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 371 s.: è richiesta l'indicazione, attraverso un'esplicita disposizione di legge, un accordo privato o, nel caso di autoconsumo individuale, una dichiarazione sostitutiva di atto pubblico, che le eventuali tariffe incentivanti in eccedenza sono destinate esclusivamente a consumatori che non sono imprese e/o utilizzate per scopi sociali con impatto sui territori in cui sono ubicati gli impianti.

linea con le direttive dell'UE; (c) la protezione dei consumatori che partecipano alla comunità, mantenendo il diritto di cambiare fornitore; (d) un legame più forte tra generazione e fornitura, in modo che le comunità energetiche diventino più rilevanti dell'autoconsumo collettivo, impegnandosi in tutti i mercati (generazione, fornitura, stoccaggio, flessibilità, ecc.); (e) la facilitazione e la promozione della partecipazione dei consigli comunali; (f) i costi a carico delle comunità.); (e) facilitare e promuovere la partecipazione dei consigli comunali; (f) i costi a carico delle comunità e gli altri costi da cui dovrebbero essere esentate, in particolare i costi relativi alle reti di distribuzione - le esenzioni dovrebbero essere chiaramente giustificate e temporanee; (g) l'integrazione nelle comunità energetiche di nuove tecnologie, come lo stoccaggio; (h) il mantenimento dei segnali di prezzo del mercato; (i) il diritto delle comunità di possedere e gestire le reti; (j) la scelta di una forma giuridica adatta alla gestione delle imprese elettriche (come le cooperative) e l'incoraggiamento della partecipazione dei governi locali. Inoltre, il sostegno finanziario fornito dalle politiche pubbliche alle comunità energetiche è necessario e deve essere impiegato senza rompere l'integrità del sistema, in una sorta di sovvenzione incrociata⁴⁵⁵.

Un aspetto importante in materia di energia è il principio della priorità dell'efficienza energetica (articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento 2018/1999/UE), che guida l'intera politica energetica dell'Unione europea e degli Stati membri, attraverso piani nazionali integrati per l'energia e il clima, come stabilito dall'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento 2018/1999/UE⁴⁵⁶.

⁴⁵⁵ Questa posizione è stata adottata dall'Associazione spagnola di diritto dell'energia. Anche se il processo di sviluppo della legislazione è già iniziato, c'è ancora molto da fare per consentire alle comunità energetiche di far parte di un nuovo sistema energetico flessibile e decarbonizzato: per I. DEL G. CASTIELLA e D. ROBINSON, *Energy communities in Spain. Legal and Societal Challenges*, in *European Energy Law Report XIV*, Cambridge, Intersentia, 2021, p. 236-237. Inizialmente, le comunità energetiche hanno bisogno di un sostegno finanziario, che non dovrebbe andare a scapito dei consumatori di elettricità esterni alla comunità energetica, ma piuttosto sotto forma di sussidi diretti e trasparenti da parte del governo, limitati nel tempo: ID. e ID., *Alignment of energy community incentives with electricity system benefits*, in *Energy Communities: Citizen-centered, market-driven, welfare-enhancing?*, Spain: Elsevier 2022, p. 74 ss. Le comunità devono godere di una serie di diritti ed essere soggette a una serie di obblighi, come soggetto giuridico distinto dai suoi membri: così, I. DEL G. CASTIELLA, *Energy Communities under European Union Law. A brief review of some controversial issues*, in *A Force of Energy. Essays in Energy Law in Honour of Professor Martha Roggenkamp*. Groningen: University of Groningen Press, 2022, p. 149.

⁴⁵⁶ Regolamento 2018/1999/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e sull'azione per il clima, che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento

Il Regolamento 2018/1999/UE crea numerosi meccanismi di governance con strategie a lungo termine, che integrano i piani nazionali per l'energia e il clima, a partire dal 2021 e fino al 2030. Il regolamento sulla governance dell'energia e del clima si applica alle cinque dimensioni dell'“Unione dell'energia”: a) sicurezza energetica; b) mercato interno dell'energia; c) efficienza energetica; d) decarbonizzazione; e) ricerca, innovazione e competitività⁴⁵⁷.

L'energia e il clima sono due temi che l'Unione Europea sta affrontando insieme e sta pianificando piani nazionali integrati per raggiungere gli obiettivi, i traguardi e i contributi agli obiettivi dell'Unione dell'energia e agli obiettivi 2030 in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica⁴⁵⁸.

Oltre alle disposizioni del Regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (Regolamento 2018/1999/UE) e al contributo della Direttiva sull'efficienza energetica (Direttiva 2018/2002/UE) alla sua applicazione, il principio della

europeo e del Consiglio, delle direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 2018. Disponibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1999>. Accesso: 15 dic. 2023. Raccomandazione 2021/1749/UE della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica – orientamenti ed esempi per la loro applicazione nel processo decisionale nel settore dell'energia e oltre”, UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 2021. Disponibile presso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1643799901520&uri=CELEX%3A32021H1749#ntr5-L_2021350PT.01000901-E0005. Accesso il: 10 dic. 2023.

⁴⁵⁷ Secondo l'articolo 1 n°. 1 “Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per: (a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'accordo di Parigi, e per il primo decennio dal 2021 al 2030, in particolare gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030; (b) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia; (c) garantire la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dai suoi Stati membri al Segretariato dell'UNFCCC e all'Accordo di Parigi; (d) contribuire a una maggiore certezza normativa e a una maggiore certezza per gli investitori e contribuire a sfruttare appieno le opportunità di sviluppo economico, stimolo agli investimenti, creazione di posti di lavoro e coesione sociale”. Regolamento 2018/1999/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e sull'azione per il clima, che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, UNIONE EUROPEA, Bruxelles, 2018. Disponibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1999>. Accesso il: 12 dic. 2024.

⁴⁵⁸ Articolo 9 Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima - (1) Entro il 31 dicembre 2018, e successivamente entro il 1° gennaio 2028, e poi ogni dieci anni, ogni Stato membro prepara e presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale integrato per l'energia e il clima in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato. REGOLAMENTO 2018/1999/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA GOVERNANCE DELL'UNIONE DELL'ENERGIA E DELL'AZIONE PER IL CLIMA.

priorità dell'efficienza energetica è spiegato in dettaglio nella Raccomandazione 2021/1749/UE della Commissione europea⁴⁵⁹.

Una definizione appropriata del principio di priorità dell'efficienza energetica è contenuta nel considerando 64 del Regolamento 2018/1999/UE, in cui si afferma che il principio dovrebbe essere applicato dagli Stati membri prima delle loro decisioni di pianificazione, politica e investimento in materia di energia. Le misure per raggiungere l'efficienza energetica dovrebbero essere prese in considerazione in termini di costi, oltre che da un punto di vista tecnico, economico e sociale⁴⁶⁰.

Tuttavia, la Raccomandazione 2021/1749/UE afferma, al considerando 7, che il principio di dare priorità all'efficienza energetica è un principio guida orizzontale della governance europea dell'energia e del clima, che dovrebbe garantire la produzione dell'energia necessaria ed evitare investimenti obsoleti, ma anche promuovere un approvvigionamento energetico sicuro e l'integrazione del mercato energetico⁴⁶¹.

Questo principio, secondo il considerando (8), mira ad affrontare il tema dell'efficienza energetica nella prospettiva di una transizione dal modello tradizionale di consumo e

⁴⁵⁹ Raccomandazione della Commissione 2021/1749/UE del 28 settembre 2021 sulla definizione di priorità per l'efficienza energetica: dai principi alla pratica - orientamenti ed esempi da applicare nel processo decisionale nel settore energetico e non solo. UNIONE EUROPEA, Bruxelles, 2021. Disponibile presso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1643799901520&uri=CELEX%3A32021H1749#ntr5-L_2021350PT.01000901-E0005. Accesso il: 12 dic. 2024.

⁴⁶⁰ “Considerando (64) Gli Stati membri dovrebbero applicare il principio dell'efficienza prioritaria, il che significa che, prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, politica e investimenti energetici, dovrebbero valutare se esistono misure alternative di efficienza energetica che siano efficaci sotto il profilo dei costi, tecnicamente, economicamente e ambientalmente solide e che possano sostituire, in tutto o in parte, le misure di pianificazione, politica e investimento previste, raggiungendo al contempo gli obiettivi delle relative decisioni. Ciò include, in particolare, il trattamento dell'efficienza energetica come elemento cruciale e considerazione chiave nelle future decisioni di investimento nelle infrastrutture energetiche dell'Unione. Tali alternative efficienti in termini di costi comprendono misure volte a rendere più efficiente la domanda e l'offerta di energia, in particolare attraverso risparmi energetici negli usi finali, iniziative di risposta alla domanda e una maggiore efficienza nella trasformazione, nel trasporto e nella distribuzione dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare la diffusione di questo principio nelle amministrazioni regionali e locali e nel settore privato”. REGOLAMENTO 2018/1999/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA GOVERNANCE DELL'UNIONE DELL'ENERGIA E DELL'AZIONE PER IL CLIMA.

⁴⁶¹ “Considerando (7) La priorità dell'efficienza energetica, come principio guida orizzontale per la governance europea del clima e dell'energia e oltre, dovrebbe garantire che venga prodotta solo l'energia necessaria e che si evitino investimenti in beni obsoleti nel perseguimento degli obiettivi climatici, tenendo pienamente conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'integrazione del mercato. Le condizioni che il cambiamento climatico probabilmente creerà e i suoi impatti sulle infrastrutture energetiche e sull'uso dei materiali dovrebbero essere presi in considerazione anche nelle decisioni prese nel contesto delle misure di efficienza energetica”. RACCOMANDAZIONE 2021/1749/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 SETTEMBRE 2021, SULL'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO: DAI PRINCIPI ALLA PRATICA.

produzione di energia, basato sui combustibili fossili e su consumatori passivi, a un sistema flessibile con fonti rinnovabili e consumatori attivi⁴⁶².

L'approccio alla sua applicazione deve essere olistico, considerando l'efficienza complessiva del sistema energetico integrato e mirando a promuovere soluzioni efficienti per raggiungere la neutralità climatica lungo tutta la catena del valore, dalla produzione al consumatore finale di energia, oltre ad essere applicabile in considerazione degli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi della Direttiva sulle energie rinnovabili⁴⁶³.

Un altro principio associato è il “principio di innovazione”, riconosciuto come strumento per raggiungere gli obiettivi politici attraverso la ricerca e l'innovazione come elementi in grado di generare nuove sinergie nel sistema energetico, come la transizione verso tecnologie innovative e pulite⁴⁶⁴.

Il principio integra anche il Piano d'azione per l'economia circolare, in quanto la concessione di prodotti e infrastrutture più duraturi e il riutilizzo e riciclo delle materie

⁴⁶² “Considerando (8) Il principio mira a considerare l'efficienza energetica come il “primo combustibile”, ossia una fonte energetica a sé stante, in cui il settore pubblico e privato può investire prima di investire in altre fonti energetiche più complesse e costose (“risparmiare prima di costruire”). Si tratta di passare dal modello tradizionale di consumo e produzione di energia, basato su grandi fornitori dominati dai combustibili fossili e su consumatori passivi che accettano prezzi fissi, a un sistema più flessibile che incorpora tecnologie energetiche da fonti rinnovabili e si basa su consumatori di energia attivamente coinvolti”. RACCOMANDAZIONE 2021/1749/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 SETTEMBRE 2021, SULL'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO: DAI PRINCIPI ALLA PRATICA.

⁴⁶³ “Considerando (9) Il principio di dare priorità all'efficienza energetica implica l'adozione di un approccio olistico che tenga conto dell'efficienza complessiva del sistema energetico integrato e promuova le soluzioni più efficienti verso la neutralità climatica lungo l'intera catena del valore (dalla produzione di energia al trasporto in rete e al consumo finale di energia), al fine di ottenere guadagni di efficienza sia nel consumo di energia primaria che in quello finale. Questo approccio analizza le prestazioni del sistema e l'uso dinamico dell'energia, dove le risorse dal lato della domanda e la flessibilità del sistema sono considerate soluzioni di efficienza. Allo stesso tempo, il principio può essere applicato anche a un livello inferiore, a livello di asset, quando è necessario identificare le prestazioni di soluzioni specifiche in termini di efficienza energetica e adattare le soluzioni in modo da privilegiare quelle con un migliore rapporto energetico” e “Considerando (13) Il principio si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva sulle energie rinnovabili (9). Ponderando l'efficienza dell'energia primaria, il principio di dare priorità all'efficienza energetica sostiene anche la diffusione delle fonti di energia rinnovabili e la loro efficiente integrazione nel sistema energetico. Esistono inoltre sinergie significative tra gli investimenti nell'efficienza energetica e le soluzioni di riscaldamento e raffreddamento basate su fonti energetiche rinnovabili”. RACCOMANDAZIONE 2021/1749/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 SETTEMBRE 2021, SULL'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO: DAI PRINCIPI ALLA PRATICA.

⁴⁶⁴ Come “Considerando (14) La ricerca e l'innovazione sono riconosciute come elementi chiave per la creazione e lo sfruttamento di nuove sinergie nel sistema energetico: utilizzando processi e strumenti puliti e innovativi, il percorso di integrazione del sistema mobiliterà anche nuovi investimenti, genererà posti di lavoro, promuoverà la crescita e rafforzerà la leadership industriale dell'UE a livello globale, e potrà quindi facilitare il raggiungimento della neutralità climatica nei Paesi emergenti”. L'applicazione del principio di priorità dell'efficienza energetica deve essere in linea con l'attuazione di soluzioni innovative per affrontare i problemi della società e deve sostenerla. Il “principio di innovazione” è uno strumento che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE garantendo che la legislazione sia concepita in modo tale da creare le migliori condizioni possibili per lo sviluppo dell'innovazione (10), e dovrebbe essere applicato insieme al principio di priorità dell'efficienza energetica, ove opportuno”. RACCOMANDAZIONE 2021/1749/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 SETTEMBRE 2021, SULL'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO: DAI PRINCIPI ALLA PRATICA.

prime consentono di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra nel ciclo di vita dei prodotti e delle infrastrutture⁴⁶⁵.

Un altro aspetto positivo dell'applicazione del principio è la possibilità di combattere la povertà energetica, promuovendo un miglioramento dell'efficienza energetica in grado di generare una riduzione della bolletta energetica⁴⁶⁶.

Le decisioni politiche degli Stati membri devono quindi garantire che il principio di priorità dell'efficienza energetica sia applicato a livello politico, di pianificazione e di decisioni di investimento, considerando il principio in una prospettiva ampia. Non deve essere visto solo come un mezzo per ridurre il consumo di energia, ma deve essere applicato insieme e in linea con altri obiettivi⁴⁶⁷.

A tal fine, per coinvolgere le autorità locali, le organizzazioni della società civile, le imprese, gli investitori e qualsiasi altra parte interessata e il pubblico in generale nelle questioni energetiche e climatiche, gli Stati membri stanno cercando di instaurare un dialogo a vari livelli⁴⁶⁸.

⁴⁶⁵ “Considerando (15) Il principio integra il Piano d'azione per l'economia circolare. La progettazione di prodotti e infrastrutture più duraturi o il riutilizzo e il riciclaggio delle materie prime portano a una riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dei prodotti e delle infrastrutture. L'applicazione dei principi di circolarità alla ristrutturazione degli edifici può portare a significativi benefici correlati in termini di efficienza energetica e delle risorse, decarbonizzazione e disinquinamento”. RACCOMANDAZIONE 2021/1749/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 SETTEMBRE 2021, SULL'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO: DAI PRINCIPI ALLA PRATICA.

⁴⁶⁶ Come “Considerando (19) L'applicazione del principio avrà un impatto positivo sulla lotta alla povertà energetica. I miglioramenti dell'efficienza energetica possono ridurre le bollette energetiche e i loro effetti positivi si fanno sentire soprattutto sulla salute e sul comfort delle famiglie a basso reddito”. RACCOMANDAZIONE 2021/1749/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 SETTEMBRE 2021, SULL'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO: DAI PRINCIPI ALLA PRATICA.

⁴⁶⁷ Come “Raccomanda agli stati membri: (1) Garantire che il principio di dare priorità all'efficienza energetica sia applicato nelle decisioni politiche, di pianificazione e di investimento a vari livelli decisionali quando la domanda o l'offerta di energia sono interessate. Il principio dovrebbe essere applicato in modo proporzionato a seconda del contesto, degli obiettivi e degli impatti della decisione in questione. Le modalità esistenti di applicazione del principio di priorità dell'efficienza energetica dovrebbero essere privilegiate e non duplicate. (2) Considerare il principio di priorità dell'efficienza energetica come un principio generale da applicare in un contesto politico più ampio, piuttosto che come un obiettivo finale di riduzione del consumo energetico. Il principio dovrebbe essere applicato insieme e in linea con altri obiettivi politici. Anche se altri obiettivi politici hanno la precedenza, il principio non può essere escluso come regola”. RACCOMANDAZIONE 2021/1749/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 SETTEMBRE 2021, SULL'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO: DAI PRINCIPI ALLA PRATICA.

⁴⁶⁸ Cfr. Articolo 11. Dialogo a più livelli su clima ed energia. Ciascuno Stato membro istituisce, conformemente alle norme nazionali, un dialogo multilivello sul clima e l'energia in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, le imprese, gli investitori, le altre parti interessate e il pubblico in generale hanno la possibilità di partecipare attivamente e di discutere i diversi scenari previsti per le politiche energetiche e climatiche, anche a lungo termine, e di esaminare i progressi compiuti, a meno che non disponga già di una struttura a tal fine. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nell'ambito di questo dialogo. REGOLAMENTO 2018/1999/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA GOVERNANCE DELL'UNIONE DELL'ENERGIA E DELL'AZIONE PER IL CLIMA.

L'Unione Europea considera i mercati dell'elettricità competitivi e incentrati sui consumatori come fondamentali per la transizione energetica: “Considerando (10) Il ruolo dei consumatori è essenziale per raggiungere il grado di flessibilità necessario per adattare la rete elettrica alla produzione di elettricità rinnovabile, variabile e distribuita. I progressi tecnologici nella gestione della rete e nella generazione di elettricità da fonti rinnovabili hanno offerto molte opportunità ai consumatori. Una sana concorrenza nei mercati al dettaglio sarà essenziale per garantire la diffusione di nuovi servizi innovativi, orientati al mercato e mirati alle esigenze e alle capacità in evoluzione dei consumatori, aumentando al contempo la flessibilità del sistema. Tuttavia, la mancanza di informazioni in tempo reale o quasi fornite ai consumatori sul loro consumo energetico ha ostacolato la loro partecipazione attiva al mercato dell'energia e alla transizione energetica. Dando ai consumatori più potere e gli strumenti necessari per partecipare maggiormente al mercato dell'energia, anche con modalità nuove, si intende che i cittadini dell'Unione beneficeranno del mercato interno dell'elettricità e che gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili saranno raggiunti”⁴⁶⁹.

3.5. Quadro giuridico brasiliano: mini e microgenerazione distribuita: Legge 14.300/2022

I Paesi stanno aggiornando la propria legislazione per modernizzare il sistema giuridico dell'energia, evitando che sistemi obsoleti ed estremamente centralizzati siano responsabili di ritardare la transizione energetica. Un esempio in Brasile è la recente legge n. 14.300, del 6 gennaio 2022, che stabilisce il quadro giuridico per la generazione distribuita in Brasile, oltre a istituire il quadro giuridico per la microgenerazione e la minigenerazione distribuita, il sistema di compensazione dell'elettricità (SCEE) e il programma sociale per le energie rinnovabili (PERS)⁴⁷⁰.

⁴⁶⁹ DIRETTIVA 2019/944/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 GIUGNO 2019, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA.

⁴⁷⁰ Almeno dal 2012, il Congresso nazionale sta discutendo sulla necessità di approvare un quadro giuridico per la micro e mini-generazione distribuita: così, G. L. DE P. EUFRÁSIO e R. P. ALVARENGA, *Do marco legal da microgeração e minigeração distribuída: uma análise da derrubada dos vetos presidenciais pelo congresso nacional*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023, p. 298 s.

In Brasile, la generazione decentrata di energia solare vicino o nel luogo di consumo e interconnessa alla rete pubblica è nata dalla Risoluzione Normativa 482 del 17 aprile 2012 dell'Agenzia Nazionale per l'Energia Elettrica (ANEEL), revocata dalla Risoluzione Normativa 1059 del 7 febbraio 2023, che ha permesso ai privati di produrre energia solare fotovoltaica. Il sistema di impianti fotovoltaici di generazione distribuita è collegato alla rete pubblica per utilizzare l'energia proveniente dalla rete esterna (*on grid*) nei casi in cui l'elettricità non viene o non può essere prodotta⁴⁷¹.

In Brasile, l'attenzione è rivolta alla generazione distribuita come mezzo per decarbonizzare ulteriormente la matrice elettrica. Si riconosce che la generazione distribuita è un punto di forza nell'ascesa del modello di generazione energetica decentrata, in quanto si riferisce a fonti di generazione energetica situate vicino al punto di consumo, con l'uso di pannelli solari o impianti comunitari. Tuttavia, sebbene sia previsto che la generazione condivisa venga utilizzata da un gruppo di consumatori, la parola “comunità” non compare affatto nella legislazione. La Legge 14.300, del 6 gennaio 2022, è il quadro giuridico per la micro e mini-generazione distribuita, con importanti disposizioni su figure giuridiche come l'autoconsumo locale, l'autoconsumo a distanza, il consorzio di consumatori, il Conto Sviluppo Energia (CDE), il consumatore-generatore, il credito elettrico, l'impresa con più unità di consumo, il surplus di elettricità, la generazione condivisa, la micro-generazione distribuita, la micro-grid, la mini-generazione distribuita, il sistema di compensazione dell'elettricità (SCEE). Mentre la Risoluzione Normativa 1059 del 7 febbraio 2023 dell'ANEEL migliora le regole per la connessione e la fatturazione

⁴⁷¹ La Risoluzione Normativa 482 del 17 aprile 2012 dell'Agenzia Nazionale per l'Energia Elettrica (ANEEL) ha stabilito le condizioni generali per l'accesso della micro e mini generazione distribuita ai sistemi di distribuzione elettrica e al sistema di compensazione dell'energia elettrica (art. 1). In Brasile, dal 2012, “la generazione distribuita presenta la compensazione energetica come un importante vantaggio per i consumatori, oltre alla riduzione dei costi di generazione, trasmissione e distribuzione (investimenti effettuati dai consumatori stessi, aumento dell'offerta energetica, minore impatto ambientale rispetto alle centrali idroelettriche e termoelettriche)”. Inoltre, la generazione distribuita occupa aree fisiche spesso inutilizzate, come tetti e campi: L. F. B. DA SILVA, *Energia solar no Brasil: geração centralizada e geração distribuída*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023, p. 102. In questo senso, il ruolo di un'agenzia di regolamentazione come l'Agenzia nazionale brasiliana per l'energia elettrica è quello di promuovere, sulla base di paradigmi giuridici, la crescita della generazione distribuita nel settore elettrico da una prospettiva interdisciplinare, che riunisca diritto, innovazione, regolamentazione, economia e sostenibilità. Oltre a comprendere le tecniche di regolamentazione, l'obiettivo è promuovere un nuovo paradigma tecnologico che non sia limitato dalla tecnologia stessa di un'agenzia di regolamentazione, grazie alle innovazioni apportate dalla generazione distribuita in un settore tradizionale come quello dell'elettricità, costruito su una mentalità di generazione centralizzata dell'energia: A. D. DE M. SEYLLER, *A atuação da ANEEL sobre a micro e minigeração distribuída no Brasil*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023, p. 236.

degli impianti di microgenerazione e minigenerazione distribuita nei sistemi di distribuzione elettrica. L'espansione della generazione distribuita offre diversi vantaggi al sistema elettrico, come la riduzione delle perdite di distribuzione e trasmissione, la riduzione della capacità di rinviare gli investimenti nella trasmissione e distribuzione di energia elettrica, l'alleggerimento delle reti dall'effetto vicinato, la creazione di posti di lavoro, la diversificazione della matrice elettrica, la riduzione delle emissioni di gas serra, tra gli altri⁴⁷².

In questo senso, la parola “comunità energetica” non compare nella normativa, per cui lo sviluppo giuridico del profilo giuridico del raggruppamento di consumatori avviene attraverso la generazione condivisa, intesa come l'insieme di consumatori interessati ad autoprodurre energia attraverso fonti alternative, garantendo risparmio e sostenibilità per i singoli e le imprese, attraverso un consorzio, una cooperativa o un condominio. Tuttavia, la fattibilità giuridica di consorzi, cooperative o condomini per la generazione di energia rinnovabile è di gran lunga inferiore al potenziale che una comunità di energia rinnovabile, con i suoi pregiudizi sociali, ambientali ed economici, può offrire ai consumatori⁴⁷³.

⁴⁷² La generazione condivisa è una modalità caratterizzata dall'aggregazione di consumatori, attraverso un consorzio, una cooperativa, un condominio civile o edilizio volontario o qualsiasi altra forma di associazione civile costituita a tale scopo, composta da persone fisiche o aziende che hanno un'unità di consumo con microgenerazione o minigenerazione distribuita, con tutte le unità di consumo servite dallo stesso distributore. W. A. DE SOUZA, *Energia solar e geração compartilhada: os caminhos para expansão do mercado no Brasil*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída*, cit., p. 132 s.

⁴⁷³ In Brasile, la prima forma di generazione condivisa è il consorzio, che riunisce diverse persone giuridiche con l'obiettivo di compensare i crediti generati dallo stesso impianto di generazione distribuita, costituito da una società amministrativa responsabile della gestione dell'impresa. Questo consorzio è regolato dalla legge n. 6.404 del 15 dicembre 1976, la legge sulle società. La seconda forma è la cooperativa, composta principalmente da individui, che rappresenta l'unione di singoli consumatori per sfruttare la generazione distribuita come una sorta di generazione condivisa. Nel caso dei consorzi, da un punto di vista quasi esclusivamente economico, l'unione in un consorzio deve seguire la Legge n. 6.404 del 15 dicembre 1976 e l'Istruzione Federale di Regolamentazione delle Entrate n. 2.119 del 6 dicembre 2022, se il consorzio ha personalità giuridica ed è proprietario dell'impianto, oppure la Legge n. 11.795 dell'8 ottobre 2008, se la proprietà del consorzio è assegnata a un amministratore. Nel caso delle cooperative, si devono seguire le disposizioni degli articoli da 1.093 a 1.096 del Codice Civile e della Legge 5.764 del 16 dicembre 1971. La terza forma è il condominio, complesso dal punto di vista giuridico, come il condominio civile volontario o il condominio di edifici, a seconda delle regole stabilite nel contratto di condominio, nel caso di condominio volontario, o nel contratto di condominio, nel caso di condominio di edifici. La quarta forma è “altre forme di associazione civile”, che indica un'ampia flessibilità nella modellazione delle strutture contrattuali ed economiche consentite dal quadro giuridico per la micro e mini generazione distribuita, come associazioni o fondazioni. W. A. DE SOUZA, *Energia solar e geração compartilhada: os caminhos para expansão do mercado no Brasil*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída*, cit., p. 146 ss.

Ogni riferimento a una “comunità di energia rinnovabile” brasiliana segue indirettamente le disposizioni della Legge 14.300 del 6 gennaio 2022 (il quadro giuridico per la micro e mini-generazione distribuita) e le disposizioni legali di questo quadro⁴⁷⁴.

La generazione condivisa è interessante perché consente ai consumatori che non possono installare la generazione distribuita sulla loro proprietà, a causa di limitazioni fisiche (mancanza di area disponibile o ombreggiatura), di utilizzare l'energia rinnovabile promossa in un luogo vicino. La generazione condivisa permette ai consumatori di diverse località, purché all'interno della stessa area di concessione, di unirsi attraverso un consorzio, una cooperativa, un condominio o un'altra forma di associazione civile e di utilizzare la generazione distribuita e decentralizzata, dividendo tra loro i compensi e i crediti energetici in proporzioni precedentemente stabilite dai soci⁴⁷⁵.

Dal punto di vista legale, il problema principale è che l'evoluzione brasiliana della generazione distribuita è iniziata con un quadro normativo infralegale da parte dell'agenzia di regolamentazione dell'energia elettrica, e solo in seguito è stata creata una legge che tratta in modo specifico il tema della mini e micro generazione distribuita, anche se non

⁴⁷⁴ Ciò che viene definito come consorzio di consumatori: Art. 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si adottano le seguenti definizioni: [...]. III - consorzio di consumatori di energia elettrica: un raggruppamento di persone fisiche e/o giuridiche che sono consumatori di energia elettrica costituito per generare energia per il proprio consumo, con tutte le unità di consumo servite dallo stesso distributore. Altri aspetti importanti sono l'autoconsumo locale e l'autoconsumo a distanza: Art. 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si adottano le seguenti definizioni: I - autoconsumo locale: tipologia di microgenerazione o minigenerazione distribuita elettricamente in prossimità del carico, che partecipa al Sistema di Compensazione Elettrica (SCEE), in cui l'elettricità in eccesso prodotta da un'unità di consumo di proprietà di un consumatore-generatore, sia esso persona fisica o giuridica, viene compensata o accreditata dalla stessa unità di consumo; II - autoconsumo a distanza: modalità caratterizzata da unità di consumo di proprietà di una stessa persona giuridica, comprese sedi e filiali, o di persone fisiche che possiedono un'unità di consumo con microgenerazione o minigenerazione distribuita, con tutte le unità di consumo servite dallo stesso distributore. Viene inoltre menzionata l'impresa multipla di unità di consumo come potenziale figura giuridica che assomiglia, in parte, al fenomeno delle comunità energetiche: Art. 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si adottano le seguenti definizioni: [...]. VII - sviluppo con unità di consumo multiple: un gruppo di unità di consumo situate sulla stessa proprietà o su proprietà adiacenti, senza separazione da strade pubbliche, passaggi aerei o sotterranei o da proprietà di terzi che non fanno parte dello sviluppo, in cui gli impianti a servizio delle aree di uso comune, attraverso i quali è collegata la microgenerazione o la minigenerazione distribuita, costituiscono un'unità di consumo distinta, con l'uso dell'elettricità in modo indipendente, di responsabilità del condominio, dell'amministrazione o del proprietario dello sviluppo. Inoltre, un'altra modalità che consente ai consumatori di “riunirsi” e che può essere considerata per analogia simile a una “comunità di energia rinnovabile” è la generazione condivisa: Art. 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si adottano le seguenti definizioni: [...]. X - generazione condivisa: modalità caratterizzata dall'aggregazione di consumatori, attraverso un consorzio, una cooperativa, un condominio volontario civile o edilizio o qualsiasi altra forma di associazione civile, costituita a tal fine, composta da persone fisiche o giuridiche che dispongono di un'unità di consumo con microgenerazione o minigenerazione distribuita, con tutte le unità di consumo servite dallo stesso distributore. Tutti i dispositivi sono presenti nella legge 14.300 del 6 gennaio 2022.

⁴⁷⁵ È riconosciuto che la generazione condivisa consente ai membri associati di ridurre i costi dell'elettricità, diversifica la matrice elettrica e genera energia pulita vicino al luogo di consumo. In Brasile, il sistema di crediti con l'ente locale è una delle grandi attrattive della generazione condivisa: W. A. DE SOUZA, *Energia solar e geração compartilhada: os caminhos para expansão do mercado no Brasil*, cit., p. 157 ss.

sono all'altezza delle possibilità che la generazione distribuita offre ai consumatori, come nel caso del fenomeno delle comunità di energia rinnovabile. I consumatori che producono la propria energia sono molto meno dipendenti dai distributori, con conseguenti cambiamenti nel modello di business di queste aziende. Con il protagonismo dei consumatori nella generazione di energia elettrica, l'energia distribuita perde il suo enorme potere ed emergono nuovi modelli con la necessità di creare nuovi valori per i consumatori e gli agenti interessati, come le stesse società di servizi. La legge considera i sistemi di generazione con una capacità installata fino a 5 MW come micro e mini-generazione. Ciò esclude i sistemi di generazione distribuita di medie e grandi dimensioni. Inoltre, la legislazione e il quadro normativo vietano la possibilità che le unità di generazione vendano l'energia prodotta allo stesso prezzo del mercato, al fine di limitare l'abuso della produzione di energia in eccesso⁴⁷⁶.

È vietata la possibilità di suddividere un centro di generazione in unità più piccole per rientrare nei limiti di potenza installata della microgenerazione o minigenerazione distribuita, come previsto dall'articolo 11, comma 2 del quadro normativo e dall'articolo 655-E della Delibera Normativa 1.059/2023⁴⁷⁷.

⁴⁷⁶ Il percorso storico normativo permette di comprendere che la generazione distribuita ha avuto impulso nel quadro normativo infralegale con la Delibera Normativa n. 482 del 17 aprile 2012, rivista dalla Delibera Normativa n. 687 del 24 novembre 2015, dalla Delibera Normativa n. 786 del 17 ottobre 2017 e, soprattutto, dalla Delibera Normativa n. 1.059 del 29 agosto 2023. Con la Delibera Normativa 1.059/2023 sono state abrogate le Delibere Normative 482/2012, 517/2012, 687/2015 e 786/2017 e la 1000/2021 ha visto l'abrogazione di alcune sue disposizioni e la modifica di altre. Esiste una distinzione tra micro e mini-generazione di unità di generazione che sono o sono state autorizzate in altre categorie, come registrazione, concessione, permesso o autorizzazione. Questo perché la micro o la minigenerazione non possono essere oggetto di operazioni commerciali o essere scambiate direttamente con il concessionario o il titolare dell'autorizzazione, in quanto il loro scopo è quello di generare e consumare la propria energia senza scopo di lucro, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 655-D della Risoluzione Normativa 1.059/2023. Inoltre, va notato che la Legge 14.300 del 6 gennaio 2022 prevede numerosi concetti e istituti favorevoli allo sviluppo della generazione distribuita, come l'autoconsumo a distanza e i consorzi di consumatori. B. R. C. SARAIVA, *Análise da regulação da ANEEL sobre geração distribuída: REN 1.000/2021 atualizada pela REN 1.059/2023 e as revogadas REN 482/2012, 687/2015, 786/2015*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída*, cit., p. 199 s.

⁴⁷⁷ “La legge n. 14.300/2022 stabilisce che la microgenerazione consiste in un impianto di produzione di energia elettrica con una potenza installata in corrente alternata inferiore o uguale a 75kW (settantacinque chilowatt) e che utilizza la cogenerazione qualificata, ai sensi della normativa dell'Agenzia nazionale per l'energia elettrica, o fonti rinnovabili di energia elettrica, collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica mediante impianti di unità di consumo”. Mentre “la minigenerazione distribuita, a sua volta, si riferisce al centro di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla cogenerazione qualificata che non è classificata come microgenerazione distribuita e ha una potenza installata, in corrente alternata, superiore a 75kW (settantacinque chilowatt), inferiore o uguale a 5MW (cinque megawatt) per le fonti dispacciabili e inferiore o uguale a 3MW (tre megawatt) per le fonti non dispacciabili, secondo l'ANEEL, connesse alla rete di distribuzione dell'energia elettrica tramite impianti di unità di consumo”. Tuttavia, va notato che non è sempre chiaro quali criteri debbano essere osservati dal distributore per definire il verificarsi della divisione vietata dalla norma: A. SADDY e R. L. DA S. SANTOS, *(Im)possibilidade do desmembramento/fracionamento da micro ou minigeração distribuída de energia solar: uma proposta de aperfeiçoamento normativo*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023, p. 375.

Il quadro normativo per la micro e mini-generazione distribuita fornisce importanti definizioni legali della generazione distribuita e del sistema di compensazione dell'energia elettrica, che si verifica quando l'energia attiva viene immessa da un'unità di consumo con micro o mini-generazione distribuita, trasferita come prestito gratuito e compensata in un secondo momento con il consumo di energia elettrica attiva o contabilizzata come credito di energia da altre unità di consumo partecipanti, come stabilito all'articolo 1, punto XIV. La richiesta di accesso e di aumento di potenza, le responsabilità finanziarie, la compensazione dell'elettricità, i rapporti con i concessionari e i permissionari sono tutti argomenti trattati dalla normativa⁴⁷⁸.

Infatti, la generazione distribuita, come quella solare, rappresenta un'azione politica di interesse locale, in quanto consente di ampliare l'accesso a nuove fonti energetiche, facendo assumere al consumatore un ruolo maggiore. In questo senso, l'accento è posto su una maggiore partecipazione dei comuni all'espansione dell'uso della generazione distribuita. Il governo federale ha competenza legislativa in materia di energia elettrica, ma riconosce la necessità di una maggiore partecipazione dei comuni alla democratizzazione dell'offerta di energia pulita⁴⁷⁹.

Il sistema brasiliano di compensazione dell'elettricità è uno dei punti salienti del quadro giuridico per la micro e mini generazione distribuita. I crediti di elettricità, come stabilito dall'articolo 1, punto VI, sono l'elettricità in eccesso non compensata dall'unità di consumo che partecipa al sistema nel ciclo di fatturazione in cui è stata generata e che sarà registrata e assegnata per l'uso nei cicli di fatturazione successivi, derivano dall'energia attiva, la loro quantità non è soggetta a variazioni a causa delle tariffe elettriche e scadono sessanta mesi dopo la data di fatturazione in cui sono stati generati, come stabilito dall'articolo 13, caput e §1. Questa modalità è in qualche modo simile a quella adottata dalla legislazione europea,

⁴⁷⁸ Si sta delineando uno scenario favorevole allo sviluppo della generazione distribuita. In Brasile non si può ignorare il desiderio dei consumatori finali, siano essi privati o aziende, di ridurre le bollette dell'elettricità, offrendo un terreno fertile per l'autogenerazione di energia. Tuttavia, questo potenziale è (era) limitato fino a quando non si creerà una certezza giuridica con un'adeguata standardizzazione: così, M. A. MOREIRA; N. SILVA JÚNIOR e T. S. R. STRAUCH, *O novo marco legal da microgeração e minigeração distribuída no Brasil – Lei 14.300/2022*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída*, cit., p. 259 s.

⁴⁷⁹ La competenza tecnica del governo federale in materia di elettricità non è in discussione. Tuttavia, c'è un grande bisogno di una maggiore partecipazione da parte dei comuni nell'espansione dell'offerta di energia pulita. I comuni sono vicini ai loro cittadini e possono promuovere un'ampia politica di accesso all'elettricità basata sulla generazione distribuita: L. C. DA SILVA JÚNIOR, *A geração distribuída de energia como política pública de interesse local*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída*, cit., p. 328.

che può variare a seconda della legislazione nazionale di ciascun Paese. Nell'Unione Europea viene generalmente adottato il sistema feed-in. In Brasile, il sistema adottato è *net metering*⁴⁸⁰.

Il Programma Sociale per le Energie Rinnovabili (PERS) rappresenta un potenziale non ancora sfruttato, in quanto mira a democratizzare l'accesso alle energie rinnovabili promuovendo l'installazione di sistemi a fonte rinnovabile a beneficio dei consumatori residenziali a basso reddito, come previsto dall'articolo 36, caput, e dai §§ 1 a 3⁴⁸¹.

In sintesi, al momento esistono diverse disposizioni normative che possono essere prese in considerazione, anche se in modo insufficiente, per cercare di costruire legalmente comunità energetiche riconosciute come entità giuridiche brasiliane. Si può quindi affermare che il quadro giuridico per la micro e mini-generazione distribuita in Brasile, stabilito dalla legge 14.300/2022, rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del settore energetico brasiliano, incoraggiando il decentramento e il ruolo dei consumatori nella produzione di energia pulita.

⁴⁸⁰ “Un tipo di incentivo ampiamente utilizzato è il sistema di tariffe di alimentazione, creato in Europa per incentivare l'uso delle energie rinnovabili. In una delle possibilità di questo sistema, il produttore riceve inizialmente un importo fisso per un periodo stabilito per ogni chilowattora (kWh) prodotto e immesso nella rete elettrica, essendo il valore del consumo, il che rende questo tipo di investimento molto attraente.” Tuttavia, sebbene attualmente esistano alcune varianti di questo tipo di tariffazione, gli incentivi possono variare a seconda della legislazione di ciascun Paese membro dell'Unione Europea. Il sistema brasiliano adottato è il *net metering*. “In questo sistema, alla fine del mese il consumatore paga solo la differenza tra ciò che ha consumato e ciò che ha generato; questo sistema è stato scelto per rendere praticabile la microgenerazione fotovoltaica residenziale, perché la generazione fotovoltaica avviene durante il giorno, quando il consumo è minore. In questo sistema, l'energia consumata o esportata viene calcolata su un contatore. L'energia esportata genera crediti che possono essere utilizzati entro un certo periodo stabilito dall'agenzia di regolamentazione”: R. C. SANT'ANNA e S. L. F. MAZZUCA, *O sistema de compensação de energia elétrica brasileiro*, in A. SADDY (coord.), *Energia solar e geração distribuída*, cit., p. 365. Esistono differenze tra le *feed-in-tariff* in rete e il *net metering*. La misurazione netta si riferisce alla creazione di crediti in seguito alla produzione di energia in eccesso che verranno detratti dalla bolletta elettrica se, a un certo punto, il proprietario utilizza la rete pubblica o se lo sconto viene realizzato in altri punti tariffari registrati a nome del proprietario. Nel caso della tariffa di immissione in rete, il proprietario immette nella rete pubblica l'energia prodotta in più e riceve in cambio una tariffa maggiorata, ossia un importo da rimborsare. In generale, si ritiene che la *feed-in-tariff* sia in grado di generare maggiori risultati nel mercato delle energie rinnovabili, poiché l'offerta di sussidi consente di moltiplicare più rapidamente l'uso delle energie rinnovabili. M. C. TEMER, *Energia elétrica convencional versus distribuída e o feed-in-tariff como subsídio de ampliação na utilização de fontes renováveis de energia*, in *Energia solar e geração distribuída*, cit., p. 120 s.

⁴⁸¹ O custeio do programa se dará por recursos advindos do Programa de Eficiência Energética (PEE), de recursos complementares ou de parcela de outras receitas das distribuidoras. O Programa de Energia Renovável Social (PERS) é destinado a investimentos na instalação de sistemas fotovoltaicos e de outras fontes renováveis, na modalidade local ou remota compartilhada, aos consumidores da Subclasse Residencial Baixa Renda de que trata a lei n. 12.212, de 20 de janeiro de 2010: M. A. MOREIRA, N. SILVA JÚNIOR e T. S. R. STRAUCH, *O novo marco legal da microgeração e minigeração distribuída no Brasil – Lei 14.300/2022*, cit., p. 258.

3.6. Comunità energetiche: sostenibilità, inclusione e giustizia sociale

Non è opportuno intendere il *prosumer* solo come tale. Il *prosumer* è un cambiamento di paradigma e rappresenta la nuova capacità degli individui di investire, strutturare e condividere la produzione di energia comunitaria e locale. Tuttavia, affinché sia efficace, è necessario comprendere i seguenti esempi: i) i diversi modelli di proprietà locale e le condizioni strutturali abilitanti o gli ostacoli/barriere che devono affrontare; ii) le comunità energetiche, i loro impatti socio-economici e gli aspetti rilevanti del contesto normativo; iii) la legislazione e il modo in cui affronta la figura dei *prosumer*⁴⁸².

Per quanto riguarda le comunità di energia rinnovabile, con il loro profilo disciplinato tra diverse forme giuridiche, come associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni, tra le altre, si deve riconoscere che una comunità di energia rinnovabile, nel suo dinamismo, non può non essere considerata, come minimo, un'assemblea di consumatori, rendendo il diritto dei consumatori funzionale ai *prosumer* che sono membri della comunità di energia⁴⁸³.

Il passaggio da consumatore a *prosumer* non è semplice, perché in questa transizione ci sono ostacoli istituzionali legati alle normative europee e nazionali, nel caso dell'Italia e dell'Unione Europea, e nazionali, nel caso del Brasile, che vincolano la filiera (generazione, trasmissione, distribuzione) del settore elettrico e la difficoltà di trattare con il concessionario di energia elettrica, l'azienda responsabile della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità ai consumatori. Un altro ostacolo da affrontare è il livello socio-culturale, derivante da consumatori abituati ai monopoli, dove non è possibile scegliere il fornitore di energia elettrica, creando difficoltà ai consumatori interessati a

⁴⁸² M. MAUGERI, *Elementi di critichi nell'equiparazione, da parte dell'aegsi, dei prosumer ai consumatori e ai clienti finali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, v. 31, 2015, p. 406 ss.; M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energysharing*, in *Nuove leggi civ. comm.*, v. 3, 2020, p. 630 ss.

⁴⁸³ Morato afferma che l'inclusione delle persone giuridiche come consumatori, indipendentemente dalla loro capacità economica, consente di considerare sia lo Stato che l'azienda non solo come fornitore, ma anche come consumatore nelle relazioni di consumo. A. C. MORATO, *Pessoa jurídica consumidora*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 278. Inoltre, gli elementi che compongono il consumatore sono tratti dal mondo della vita, poiché il consumatore come persona perenne è una creazione giuridica - la persona "è un consumatore" - in quanto questa situazione non è un tributo all'essere, ma è uno stato occasionale di chi è soggetto a un rapporto di consumo. C. DERANI, *Política nacional das relações de consumo e o Código de Defesa do Consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 29, 1999, p. 34.

creare una comunità energetica e a partecipare alla produzione attiva di energia rinnovabile in collegamento con la rete (*on grid*)⁴⁸⁴.

La svolta nel diritto dei consumatori riguarda le trasformazioni tecnologiche, culturali e sociali. Allo stesso modo, il legislatore deve comprendere le “opportunità tecnologiche” e promuovere i cambiamenti necessari per includere gli individui nell'era della transizione energetica, al fine di dare impulso al decentramento energetico. Non ci sarà decentramento energetico senza che gli individui assumano una posizione attiva⁴⁸⁵.

La vita, la salute e la sicurezza sono le basi imperative per promuovere e proteggere i consumatori dai rischi generati dal cambiamento climatico e dall'impegno ad agire a livello locale⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ A seconda delle normative nazionali, le comunità energetiche possono assumere diverse forme organizzative e giuridiche, che vanno dalle cooperative per l'energia verde, che possiedono l'infrastruttura energetica - il modello più diffuso e di lunga data - alle associazioni di beneficenza che gestiscono la comunità, fino alla comproprietà dei progetti di energia verde da parte delle comunità locali, delle aziende e del governo locale. Le comunità energetiche generano vantaggi ambientali e sociali distintivi nella produzione/consumo di energia rispetto alla generazione di elettricità prodotta esclusivamente dalle utility. Pertanto, una conclusione preliminare su cosa siano le comunità è che: la società civile ha un ruolo nello sviluppo delle comunità energetiche. N. MAGNANI e G. OSTI, *Does civil society matter? Challenges and strategies of grassroots initiatives in Italy's energy transition*, in *Energy Research & Social Science*, v. 13, 2016, p. 153. In primo luogo, ci sono alcuni esempi di come le comunità energetiche si sono sviluppate in Italia. Il primo esempio è l'installazione di impianti di energia rinnovabile, noti come “fotovoltaici collettivi”, strutturati come cooperative a mutualità prevalente (art. 2.512 c.c.). Il secondo esempio è quello delle cooperative solari nate per vocazione imprenditoriale e con l'impulso di attori eco-imprenditoriali responsabili di coniugare la sensibilità ambientale con le loro attività commerciali nel tentativo di promuovere una trasformazione dell'economia in una direzione più favorevole all'ambiente. Il terzo esempio è quello della cooperativa energetica locale nei piccoli centri rurali, concepita come strumento di recupero di risorse economiche per frenare i processi di marginalizzazione e innescare tendenze virtuose di sviluppo locale. N. MAGNANI, *Community renewable energies between social enterprises, social movements and hybrid networks*, in *Understanding the Energy Transition*. Cham: Palgrave Macmillan, 2021, p. 84 ss.

⁴⁸⁵ Il settore energetico non può più essere disciplinato come un insieme di regole rivolte solo agli attori tradizionali del mercato dell'energia, poiché è già caratterizzato da un insieme di nuovi profili e nuovi modelli di associazione per la produzione, il consumo e la commercializzazione dell'energia, come gli stessi *prosumer* di elettricità. L. RUGGERI, *Legislative Policies and Jurisprudence on Climate Change: New Tools for Removing the Barriers to New Forms of Energy Consumption*, in *Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era*. Madrid: Dykinson, 2020, p. 98 S. La transizione energetica verso un'ampia gamma di fonti rinnovabili - con l'utilizzo di fonti di energia solare, eolica e idraulica - è una risposta ai problemi ambientali e sociali causati dall'uso di energia non rinnovabile, promuovendo la produzione di energia in formati più decentrati. C. E. GENTILUCCI, *The Future of Energy Based on Responsible, Civil Economics*, in *Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era*, cit., p. 25.

⁴⁸⁶ I consumatori devono sforzarsi di diventare consumatori “glocal”, realizzando il loro immenso potenziale sociale e orientando il loro comportamento verso la realizzazione del motto: “pensare globalmente e agire localmente”, come risposta al rischio planetario causato dal cambiamento climatico. I *prosumer* sono esempi di proattività locale perché: “in primo luogo, la produzione di energia rinnovabile è fondamentale per i percorsi di decarbonizzazione e quindi un importante contributo delle iniziative collettive dei *prosumer*”; “in secondo luogo, le iniziative collettive dei *prosumer* aprono la partecipazione e il coinvolgimento nei sistemi energetici a una gamma molto più ampia di persone”; “in terzo luogo, le iniziative collettive dei *prosumer* si impegnano nella collaborazione e nella creazione di reti, costruendo fiorenti ecosistemi *prosumer*”. J. M. WITTMAYER; I. CAMPOS; F. AVELINO; et al., *Thinking, doing, organising: Prefiguring just and sustainable energy systems via collective prosumer ecosystems in Europe*, in *Energy Research & Social Science*, v. 86, 2022, p. 11.

L'obiettivo principale della creazione di una comunità energetica è fornire ai suoi membri benefici economici e socio-ambientali verso l'autosostenibilità e l'efficienza energetica. Inoltre, una comunità energetica può prevedere, a seconda della legislazione nazionale, il trasferimento di crediti energetici all'associazione, sostenendo i costi che vengono poi ripartiti in base alle decisioni dell'assemblea dei membri, per migliorare la qualità della vita nella comunità⁴⁸⁷.

Infatti, una comunità energetica rappresenta il coinvolgimento di diversi attori nel suo territorio, poiché la sua creazione richiede l'identificazione delle risorse territoriali, il coinvolgimento di entità industriali ed energetiche e la valutazione di quali altri membri o potenziali partner dovrebbero essere coinvolti nella comunità⁴⁸⁸.

La definizione giuridica di comunità per le energie rinnovabili non può essere stabilita senza considerare la sua portata innovativa, che si manifesta in prospettive non solo economiche, ma anche sociali e ambientali⁴⁸⁹.

Inoltre, le comunità delle energie rinnovabili possono svolgere ruoli più ampi all'interno della società civile organizzata e del terzo settore, perché senza l'obiettivo primario del profitto, si promuovono con un'attenzione al benessere della società e generano benefici generali. In questo senso, il terzo settore è un gruppo di pressione⁴⁹⁰.

⁴⁸⁷ È quindi importante comprendere il profilo giuridico dell'associazione e i modelli giuridici di partecipazione, come il contratto di adesione alla comunità. A. SCIVOLETTO, *Contratti di adesione*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, cit., p. 229.

⁴⁸⁸ La creazione di comunità di energia rinnovabile implica inevitabilmente la necessità di affrontare questioni come lo sviluppo locale e la prossimità territoriale, intesa sia "fisicamente" che in termini di produzione e consumo di energia. C. CROCE, *Accordi intercomunali e intra-comunali*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, cit., 2022, p. 243.

⁴⁸⁹ "Si tratta di un modello nuovo e, va ribadito, ambizioso, non solo per gli obiettivi che si pone, ma anche perché coinvolge una parte significativa della società civile: si pensi ai membri della CER da un lato e, dall'altro, alla moltitudine di professionisti, imprenditori e, in generale, operatori del settore che saranno coinvolti nelle attività precedenti e successive alla costituzione della CER. Non è solo l'obiettivo (necessario e urgente) della transizione energetica ad essere rilevante, ma anche il gran numero di persone che, grazie alla CER, potranno essere coinvolte e chiamate a percorrere il cammino che, solo in una prospettiva di rinnovata consapevolezza collettiva, potrà portare con successo alla realizzazione di questo obiettivo." A. BONAFEDE, *La "veste giuridica" sartoriale delle Comunità Energetiche Rinnovabili per un modello socio-economico nuovo a misura di cittadino e di impresa*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 58.

⁴⁹⁰ Una comunità per le energie rinnovabili può assumere l'esclusivo obiettivo di finalità sociale, promuovendo azioni e attività di interesse generale in proprio legate alla produzione, allo stoccaggio e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. In Italia, il Codice del Terzo Settore (d.lg. 3 luglio 2017 n. 117) prevede i profili giuridici che possono costituire una comunità per le energie rinnovabili in cui lo scopo sociale è l'obiettivo principale, come recita l'art. 1, comma 1, che mira a "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona", per accrescere il potenziale di crescita e di occupazione, in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore", nonché attraverso i principi

Tuttavia, quando si parla del modello ideale di comunità per le energie rinnovabili, si può notare che il Brasile non ha fatto abbastanza progressi, con un quadro giuridico per la micro e mini-generazione distribuita che è insufficiente a fornire certezza giuridica ai nuovi consumatori di elettricità, i *prosumer*, rispetto alla legislazione esistente nell'UE e in Italia sulle comunità energetiche. La comunità per l'energia rinnovabile (CER), prevista dall'articolo 22 della Direttiva 2018/2011/UE (RED II), è l'esempio ideale di come dovrebbe essere una comunità per l'energia, perché prevede: adesione limitata e governance specifica, vicinanza alla produzione di energia rinnovabile (RE) e 100% di RE. Il criterio della produzione di energia rinnovabile al 100% come requisito è importante perché incoraggia l'espansione della produzione di energia rinnovabile con mezzi

generali di cui all'art. 2, comma 1, che recita: "Il presente Codice è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio di Stato. 2, comma 1, secondo cui "sono riconosciuti il valore e la funzione sociale delle organizzazioni del Terzo settore, dell'associazionismo, del volontariato e della cultura e pratica della donazione come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, ed è favorito il loro apporto originale al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali". Ciò implica fortemente i profili soggettivi e soggettivi dei possibili partecipanti alla Comunità Energetica stessa, come partner e/o membri. Gli enti del terzo settore possono essere organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, cooperative o consorzi (tutti elencati all'art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore). C. CROCE e A. SCIVOLETTO, *Le Comunità Energetiche Rinnovabili come Enti del Terzo Settore*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, cit., p. 60 s. In Brasile, le organizzazioni del terzo settore non sono elencate in un codice specifico, ma sono previste dal Codice Civile o da una legislazione poco articolata. È il caso delle organizzazioni di interesse pubblico della società civile (Legge n. 9.790 del 23 marzo 1999 e Decreto n. 3.100 del 30 giugno 1999), delle fondazioni (art. 44, punto III e art. 62 e seguenti del Codice civile), delle associazioni (art. 44, punto I e art. 53 e seguenti del Codice civile), delle cooperative (art. 1093 e seguenti del Codice civile), cooperative (art. 1093 e seguenti del Codice Civile e legge n. 5.764 del 16 dicembre 1971), consorzi (art. 1090 e seguenti del Codice Civile e il consorzio previsto dalla Legge sulle Società - legge n. 6.404 del 15 dicembre 1976): così, V. DE A. G. TORRES, *A influência do terceiro setor no estado*, in *Rev. bras. comun. organ. rel. públ.*, v. 1, 2017, p. 124 s. Secondo Torres, il terzo settore è un gruppo di pressione, perché la società cerca una maggiore partecipazione alle decisioni del governo e il terzo settore è uno strumento di partecipazione, perché "il terzo settore, in quanto gruppo di pressione, è una forma efficace e diretta di intervento nel luogo di governo, arrivando a influenzare le tre sfere del potere, in modo tale da soddisfare la volontà e il desiderio della società, funzionando come un vero e proprio strumento in grado di riorientare i risultati, nel senso di forzare la volontà popolare ad essere accettata, costituendo una vera e propria forma di esercizio della democrazia partecipativa". Il terzo settore è un gruppo di pressione perché "le entità agiscono come veri e propri gruppi di pressione, sono un modo di organizzare e strutturare i cittadini affinché i loro obiettivi siano raggiunti, sia nel senso di cambiare o bloccare una legge sia nel senso di cambiare una decisione politica": così, V. DE A. G. TORRES, *A Atuação do Terceiro Setor como grupo de pressão*, in *Rev. teor. democr. dir. polít.*, v. 4, 2018, p. 91-93. Viene sottolineata la sua natura autonoma e inedita, in quanto non è né un governo né un'azienda e non è soggetto alle logiche del mercato o del governo. In quanto tale, è uno spazio che permette alle persone di pensare e agire sulla realtà sociale e rompe la dicotomia tra pubblico e privato. Si dice che "è l'inizio di una sfera pubblica non statale e di iniziative private con un significato pubblico, che arricchisce la dinamica sociale". Il terzo settore comprende le istituzioni filantropiche, le organizzazioni volte a difendere i diritti di gruppi specifici della popolazione, le numerose esperienze di volontariato e, più recentemente, la filantropia aziendale: così, V. DE A. G. TORRES, *A face inexplorada do terceiro setor: instrumento de acesso à justiça*, São Paulo, Editora Plêiade, 2010, p. 147 s.

alternativi a quelli tradizionali, per lo più fossili e idroelettrici, come la produzione di energia solare tramite pannelli fotovoltaici⁴⁹¹.

Pertanto, qualsiasi quadro giuridico che disciplini la figura giuridica di una comunità di energia rinnovabile deve considerarla come una parte importante della diversificazione della matrice energetica del paese, con un focus sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sull'aumento dell'uso di energia rinnovabile⁴⁹².

Metodi innovativi, come la produzione di energia rinnovabile da parte dei prosumer, richiedono normative che incentivino e permettano di promuovere l'uso di sistemi alimentati da fonti rinnovabili, integrati in diversi profili giuridici di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumo a distanza⁴⁹³.

Esistono importanti differenze tra una comunità di energie rinnovabili e altri profili giuridici, come l'autoconsumo collettivo o un gruppo di autoconsumatori. Una comunità di energia rinnovabile deve necessariamente soddisfare alcuni requisiti tecnici e legali, che sono definiti come comuni a tutte le configurazioni⁴⁹⁴.

⁴⁹¹ L'articolo 1, d.lg. n. 199/2021, stabilisce che l'obiettivo italiano "è quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese stabilendo disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050".

⁴⁹² L'Unione Europea mira a raggiungere una percentuale di produzione di energia rinnovabile del 42,5% entro il 2030. Il principale documento legislativo sulle comunità di energia rinnovabile è la Direttiva 2018/2011/UE (RED II). Recentemente, la Direttiva 2023/2413 ha aggiornato gli obiettivi energetici europei.

⁴⁹³ In Italia, la Delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), che disciplina le modalità di valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai Decreti 199/21 e 210/21. Il TIAD disciplina le modalità e la regolazione economica dell'energia elettrica oggetto di autoconsumo, ai sensi degli artt. 8, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. 199/21 e degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 210/21. Le configurazioni per l'autoconsumo diffuso contemplate dalla TIAD sono: sistemi individuali di autoconsumo da fonti rinnovabili "remoti" con linea diretta per i quali il produttore e il cliente hanno richiesto l'accesso alla normativa prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica; sistemi individuali di autoconsumo da fonti rinnovabili "remoti" senza linea diretta; sistemi individuali di autoconsumo da clienti attivi "remoti" senza linea diretta; gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente; gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente; comunità di energia rinnovabile; comunità di energia cittadina. Il Decreto CACER disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (*feed-in tariff*) dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile, stabilendo una quota di potenza di 5 GW entro il 31 dicembre 2027. L'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche differiscono in termini di incentivi. L'autoconsumo collettivo riguarda più soggetti che generalmente condividono lo stesso edificio con impianti fotovoltaici. Le comunità energetiche, invece, riuniscono diversi soggetti in grado di autoprodurre energia attraverso impianti fotovoltaici vicini tra loro, ma non necessariamente installati nello stesso edificio.

⁴⁹⁴ In Italia, le comunità per le energie rinnovabili sono sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'art. 31 d.lg., n. 199/2021. "I consumatori finali, compresi quelli domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità di energia rinnovabile, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello comunitario ai suoi membri o associati o alle aree locali in cui la comunità opera, e non di ottenere profitti finanziari; (b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo spetta esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del terzo settore e di tutela ambientale, nonché le amministrazioni locali incluse nell'elenco delle

L'energia rinnovabile prodotta e non consumata deve essere in qualche modo ricompensata al consumatore e alla comunità delle energie rinnovabili. Tra il Brasile e l'Italia, la differenza più rilevante è che, come il sistema di incentivi per le energie rinnovabili stesse (*feed-in* e *net metering*). Qualsiasi quadro giuridico specifico per le comunità di energia rinnovabile deve prevedere un sistema di ricompensa per i consumatori. In Italia, in alcuni casi, l'energia rinnovabile in eccesso può addirittura essere scambiata con la rete⁴⁹⁵.

Una comunità per le energie rinnovabili dovrebbe quindi essere disciplinata come un'entità legale e autonoma che riunisce utenti e produttori di energia da fonti rinnovabili, sulla base della loro partecipazione aperta e volontaria. In Italia, la partecipazione a una comunità per le energie rinnovabili (CER) è consentita in qualità di: i) produttore di energia rinnovabile; ii) autoconsumatore di energia rinnovabile; iii) consumatore di energia elettrica; iv) referente. Oltre a quelle sopra citate, esistono altre due tipologie di figure che possono essere coinvolte nell'organizzazione e nel funzionamento di una CER, ma che tuttavia non possono esserne membri: (i) produttore esterno o “terza parte”; (ii) parte esterna⁴⁹⁶.

amministrazioni pubbliche pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica; (c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla Comunità per le Energie Rinnovabili non può costituire la principale attività commerciale e industriale; (d) la partecipazione alle Comunità per le Energie Rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli provenienti da famiglie a basso reddito o vulnerabili, a condizione che l'esercizio dei poteri di controllo sia detenuto da soggetti con le caratteristiche di cui alla lettera b)”.
⁴⁹⁵ In Italia, una comunità di energia rinnovabile può beneficiare dei contributi economici organizzati presentando domanda di fornitura del servizio per l'autoconsumo diffuso al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica (art. 3 comma 4, d.lg. 16 marzo 1999, n. 79). In questo senso, i contributi economici dovuti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica sia rilevante per la configurazione della comunità delle energie rinnovabili: così, C. REMIGI, *I modelli contrattuali di comunità energetica rinnovabile tra Pubblica amministrazione e privati*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità* a cura di L. Ruggeri e S. Zuccarino, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 289-290.

⁴⁹⁶ “Produttore di energia rinnovabile: definito anche “produttore”, è il proprietario dell'impianto di produzione di energia, titolare delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia (art. 1, allegato A, deliberazione 30 gennaio 2024, 15/2024/R/eel). Autoconsumatore di energia rinnovabile: definito anche “prosumer”, è un soggetto che possiede un impianto, produce energia per il proprio consumo e condivide l'energia prodotta in eccesso con i membri del CER, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 30, d.lg. n. 199 del 2021. Consumatore di energia elettrica: detto anche “consumatore”, è un utente consumatore di un concessionario di energia elettrica, che non possiede impianti di generazione ma può consumare l'energia prodotta da altri membri del CER; appartengono a questa categoria anche i cosiddetti clienti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito. Referente: questa figura è responsabile della gestione degli aspetti tecnici e amministrativi della CER, del frazionamento dell'energia condivisa e della comunicazione con il GSE. Produttore esterno o “terzo”: in considerazione del fatto che non appartengono alla categoria dei “clienti attivi”, la loro attività principale, commerciale o professionale, può anche essere la produzione o lo scambio di energia elettrica, ai sensi del d.m. n. 414 del 2023, sez. 1.3.2.3. Soggetto esterno: colui che possiede terreni o impianti e li mette a disposizione della comunità delle energie rinnovabili”. C. REMIGI, *I modelli contrattuali di comunità energetica rinnovabile tra Pubblica amministrazione e privati*, cit., p. 290 s.

Possono essere soci o membri con potere di controllo di una CER: “a) le persone fisiche; b) le piccole e medie imprese; c) le associazioni con personalità giuridica di diritto privato; d) gli enti territoriali: Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni; e) le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT, ubicate nel territorio dei Comuni in cui si trovano gli impianti produttivi della CER; f) gli enti di ricerca e formazione; g) gli enti del terzo settore e di tutela ambientale; h) gli enti religiosi”⁴⁹⁷.

La partecipazione alla CER è “aperta e volontaria”, come definito nell'articolo 2(2)(16)(a) di RED II. Lo statuto e l'attocostitutivo di una comunità di energia rinnovabile regolano le modalità di partecipazione dei consumatori o dei produttori di energia, sia nella fase di fondazione della CER che in una fase successiva⁴⁹⁸.

La CER, in quanto soggetto giuridico che agisce in conformità con gli obiettivi principali dettati dal suo statuto e dal suo attocostitutivo(atto costitutivo), deve essere dotato di una propria autonomia giuridica per essere costituito come tale⁴⁹⁹.

In altre parole, le comunità energetiche sono uno strumento di empowerment dei consumatori finali di energia elettrica, che possono creare, in modo istituzionalizzato (e incentivato), progetti energetici comunitari, funzionali alla decentralizzazione del sistema energetico e in grado di aprire, sul piano socio-economico, interessanti prospettive di “democratizzazione” e giustizia energetica, partecipando alla transizione energetica. Le comunità energetiche rinnovabili sono uno strumento di empowerment locale, basato sul

⁴⁹⁷ Art. 31, d.lg. n. 199 del 2021 e d.m. n. 414 del 2023, sez. 1.2.2.3.

⁴⁹⁸ Ruggeri definisce il principio della “porta aperta” come espressione di norme imperative nella comunità energetica euro-unificata. L'attenzione deve essere focalizzata sia sulla costituzione della comunità energetica, sia sull'adozione di meccanismi statutari che consentano una durata congruente del regime di sostegno ottenuto. L. RUGGERI, *Comunità energetiche e modelli giuridici: l'importanza di una lettura euro-unitaria*, in *Rev. act. jur. iberoam.*, n. 20, 2024, p. 1236.

⁴⁹⁹ “La combinazione delle normative pertinenti non impone di preferire una specifica forma giuridica; tuttavia, sono tutte coerenti nel prescrivere obiettivi e caratteristiche essenziali che favoriscono la scelta quando si circoscrive il suo ambito di applicazione. Indipendentemente dalle entità che lo compongono, l'obiettivo principale di qualsiasi tipo di CER non può essere quello di ottenere un profitto finanziario. Poiché non è possibile utilizzare configurazioni giuridiche con scopo prevalentemente lucrativo, come le società di persone e di capitali, occorre privilegiare forme associative che abbiano, o possano avere, uno scopo primario diverso dal profitto. Sebbene alla CER sia impedito di perseguire il profitto come attività principale, la legislazione non gli impedisce di perseguirlo come attività secondaria. Proprio in ossequio alla terminologia utilizzata “principale”, è lecito supporre che l'esclusione non debba essere intesa come “assoluta” e che quando lo scopo di lucro non è l'attività principale, non si possa affermare che sia illegale per la CER intraprendere un'attività economica. I possibili modelli giuridici per i CER includono, tra gli altri, i consorzi e le società cooperative”. C. REMIGI, *I modelli contrattuali di comunità energetica rinnovabile tra Pubblica amministrazione e privati*, cit., p. 297.

ruolo attivo dei *prosumer*, chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti e a difendere una transizione energetica giusta ed equa⁵⁰⁰.

Nell'Unione Europea, la conclusione è che una comunità per le energie rinnovabili è un soggetto giuridico di derivazione comunitaria che, svolgendo attività di produzione, consumo e condivisione di energia, favorisce il raggiungimento di molteplici obiettivi, quali il decentramento del mercato e la sua decarbonizzazione nel contesto di uno sviluppo economico improntato alla sostenibilità. In questo senso, essendo il suo profilo giuridico un soggetto di diritto privato, la comunità per le energie rinnovabili è uno strumento chiamato a realizzare obiettivi di interesse generale, che la rendono funzionale alla realizzazione del principio di sussidiarietà, e la sua caratteristica di ente a gestione condivisa la rende strumentale a un processo di democratizzazione del mercato energetico sempre più incentrato sul ruolo attivo dei cittadini. Nella struttura normativa europea, la comunità dell'energia si caratterizza per la sua natura no-profit ed è dedicata al raggiungimento di benefici ambientali, economici e sociali⁵⁰¹.

3.7. Conclusioni provvisorie

La giustizia energetica è centrale nella transizione energetica perché si divide in: giustizia distributiva (su oneri, rischi, costi e benefici); giustizia procedurale (il processo decisionale e i processi governativi e pubblici); giustizia riparativa (mira a rettificare o migliorare i danni o le ingiustizie esistenti); giustizia di riconoscimento (mira a garantire che tutti i gruppi sociali partecipino al processo decisionale); e giustizia cosmopolita (concentrata sull'impatto delle azioni intraprese in un Paese sulle persone in altri Paesi).

⁵⁰⁰ Secondo A. PERSICO, *La partecipazione nelle comunità di energia rinnovabile*, in *Federalism.it*, v. 5, 2024, p. 161: Una comunità energetica rinnovabile è uno strumento di potere dei consumatori nelle mani che possono attuare pratiche di condivisione dell'energia a livello locale. Per A. COIANTE, *Think global, act local. Le comunità energetiche rinnovabili e il principio di sussidiarietà (anche) sociale come perno della transizione energetica*, in *Ambienteditto.it*, v. 1, 2024, p. 1: la strategia dell'UE sul cambiamento climatico e sulla transizione energetica è considerate i cittadini-consumatori come protagonisti.

⁵⁰¹ Afferma L. RUGGERI, *Comunità energetiche e modelli giuridici: l'importanza di una lettura euro-unitaria*, in *Rev. act. jur. iberoam.*, n. 20, 2024, p. 1227-1229: la produzione e il consumo di energia rinnovabile possono essere svolti dagli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, in via esclusiva o principale, in quanto attività che perseguono “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, come previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo settore. ID., *Which Law for Transition? The Market and the Person in a prism of Sustainability*, in L. Ruggeri; K. Zabrodina (eds.), *Making Production and Consumption Sustainable. A Global Challenge for Legislative Policies*, Wien, SGEM Publisher, 2023, p. 56: le aziende possono stabilire contatti con organizzazioni non governative (ONG) e altri tipi di associazioni che conoscono il contesto locale in cui operano e possono aiutare a identificare, prevenire e porre rimedio a eventuali violazioni.

Esistono pochi principi giuridici specifici e ben definiti per il settore energetico. La maggior parte delle questioni energetiche deve essere risolta con principi generali di diritto stabiliti in contesti diversi, come i contratti, la responsabilità civile o il diritto di proprietà. La colpa è spesso del legislatore e dei tribunali. Entrambi sono lenti e riluttanti a sviluppare nuovi principi e i legislatori non prendono in considerazione misure appropriate per sostenere la transizione energetica. L'attuale quadro legislativo dei Paesi in materia di energia è spesso insufficiente per affrontare la transizione energetica. Come basi per la nascita di un diritto dell'energia, si possono (dovrebbero) seguire sette principi: 1. Il principio della sovranità delle risorse naturali (il diritto di uno Stato di utilizzare le proprie risorse naturali nel proprio interesse nazionale); 2. Il principio dell'accesso ai servizi energetici moderni (l'accesso all'energia dovrebbe essere disponibile per tutti i cittadini di una nazione); 3. Il principio della giustizia energetica (l'accesso all'energia dovrebbe essere disponibile per tutti i cittadini di una nazione). Il principio della giustizia energetica (l'applicazione dei diritti umani in tutto il sistema energetico); 4. Il principio dell'uso prudente, razionale e sostenibile delle risorse naturali (le risorse naturali devono trovare un equilibrio tra lo sviluppo economico e le preoccupazioni ambientali); 5. Il principio della protezione dell'ambiente (il principio della protezione dell'ambiente). Principio della protezione dell'ambiente, della salute umana e della lotta ai cambiamenti climatici (l'uso dell'energia e delle risorse naturali deve soddisfare il triplice obiettivo di proteggere l'ambiente, la salute pubblica e di mitigare i cambiamenti climatici); 6. Principio della sicurezza e dell'affidabilità dell'energia (deve esserci un approvvigionamento sicuro di energia che deve essere anche affidabile); 7. Principio della resilienza (i diversi tipi di risorse naturali devono trovare un equilibrio tra sviluppo economico e preoccupazioni ambientali). Principio di resilienza (le diverse attività energetiche del sistema energetico devono essere resilienti in modo da poter pianificare, recuperare e adattarsi agli eventi avversi).

I tre veri principi - strutturanti - del diritto dell'energia sono i principi della sicurezza dell'approvvigionamento, dell'efficienza economica e della sostenibilità ambientale. Questo perché la maggior parte degli altri principi identificabili o designati come principi dall'ordinamento giuridico possono essere considerati concetti giuridici indeterminati, o

sono derivazioni dei principi strutturanti, o sono considerati diritti soggettivi. In risposta, la giustizia energetica nei contratti deve essere interpretata all'interno di un'interpretazione che implica un nuovo tipo di contratto sociale e che può disciplinare il rapporto tra i settori energetici e la società. Il nuovo contratto sociale deve risolvere problemi chiave come il cambiamento climatico, gli impatti ambientali e le questioni economiche e di governance causate dal settore energetico.

L'aumento dell'interesse giuridico per la tutela di altri interessi, come l'ambiente e l'energia, risiede nell'uso irrazionale e abusivo dei diritti e delle risorse naturali, che sono responsabili di causare una minaccia per le generazioni future. L'analisi giuridica delle energie rinnovabili e della transizione energetica all'interno degli istituti tradizionali del diritto civile, come i contratti, la proprietà e la responsabilità civile, significa superare l'esclusività del personalismo come unico fondamento dell'ordine normativo. In pratica, sta emergendo un riorientamento giuridico che si configura come un'analisi eco-energetica degli istituti tradizionali del diritto civile, che non sono immuni dalle trasformazioni sociali, ambientali ed economiche.

Il contratto, con l'integrazione degli interessi ambientali, pone i criteri ambientali come aspetti rilevanti per tutti gli interessi contrattuali, rendendoli obbligatori e considerando l'uso razionale e responsabile delle risorse naturali come limite interno alle attività degli operatori pubblici e privati. Il contratto ecologico funzionalizzato al bene energia diventa un contratto eco-energetico. Andando oltre, quella che può essere definita “proprietà energetica” nasce quando il bene viene strumentalizzato per la produzione di energia rinnovabile.

I nuovi mezzi di produzione energetica consentono di adattare il principio socio-economico alla logica (non solo del profitto, ma soprattutto) dello sviluppo sostenibile, con la conseguenza pratica di prevedere lo sfruttamento delle risorse naturali in modo compatibile con la necessità di salvaguardarle a beneficio delle generazioni future, di garantire l'accesso incondizionato a servizi energetici moderni e sostenibili per eliminare progressivamente i sussidi all'ambiente da parte dei combustibili fossili, ed è funzionale perché permette di perseguire un approccio assiologico all'ambiente come valore fondamentale trasversale, garantendo molteplici prerogative individuali e collettive.

La proprietà eco-energetica, come scegliamo di definire un immobile funzionalizzato alla produzione di energia rinnovabile, cambia proprio per le trasformazioni operate sulla proprietà giuridica per la produzione di energia con l'installazione di pannelli fotovoltaici. Gli immobili eco-energetici possono essere pubblici, privati o comunali, o una combinazione di questi. La scelta del modello di proprietà migliore per l'installazione di impianti di energia rinnovabile è una sfida complessa e richiede un approccio equilibrato e multidisciplinare, che coinvolge numerose questioni legate alla funzionalizzazione del diritto di proprietà. La proprietà eco-energetica si riferisce ai diritti di proprietà e di gestione delle installazioni di pannelli solari (impianti rinnovabili), compresi i diritti di proprietà fisica, i diritti di utilizzo e sfruttamento dei terreni, i diritti di produzione e redistribuzione dell'elettricità e così via.

L'installazione di pannelli fotovoltaici su proprietà private consente di funzionalizzare la proprietà a proprietà energetica e si basa sulla clausola di sostenibilità ed è pensata in un'ottica di prevenzione. Il diritto di proprietà può essere segmentato in diverse forme autonome di godimento, che interessano separatamente il suolo, il sottosuolo e il soprassuolo. Il diritto di superficie fotovoltaico, figura giuridica importante nel contesto della transizione energetica e dell'incentivazione dell'uso dell'energia solare, è uno strumento giuridico che può essere funzionalizzato all'uso delle energie rinnovabili, in quanto consente a un privato di installare pannelli fotovoltaici su proprietà di terzi, sfruttando la superficie solare per produrre energia solare.

Le 5 D - Democratizzazione, Decarbonizzazione, Deregolamentazione, Decentralizzazione e Digitalizzazione - rappresentano pilastri fondamentali per comprendere gli ecosistemi emergenti nella transizione energetica, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dei prosumer. Democratizzazione significa ampliare l'accesso e l'inclusione dei consumatori e delle comunità nella produzione e nella gestione dell'energia, creando uno scenario di partecipazione attiva dei consumatori al settore energetico. Decarbonizzazione significa ridurre le emissioni di gas serra e aumentare l'uso di fonti energetiche rinnovabili e pulite. La deregolamentazione è la ricostruzione del sistema energetico tradizionale in un ambiente più innovativo e dinamico. Decentralizzazione è la diversificazione della produzione di energia, passando da un

sistema tradizionale con grandi infrastrutture centralizzate a numerosi sistemi locali e decentralizzati. Per digitalizzazione si intende l'integrazione di tecnologie avanzate attraverso contatori intelligenti e reti digitali, promuovendo l'efficienza energetica, nuovi mezzi di produzione, consumo e controllo. I *prosumer* e le comunità energetiche sono al centro del processo di transizione.

Inoltre, i diritti dei *prosumer* comprendono la transizione verso il prosumer (cioè la transizione verso i consumatori di energia come futuri partecipanti attivi nella generazione di energia, nello stoccaggio di energia, nel cambiamento della domanda e possibilmente nei mercati dell'energia); la creazione di un'economia circolare e di un'industria a basse emissioni di carbonio, la digitalizzazione dell'economia e della vita privata e la *sharing economy* con impatti decrescenti o crescenti sulla domanda di energia e sulla decarbonizzazione del sistema. La digitalizzazione, la *sharing economy* e la consapevolezza dei consumatori sono “nuove tendenze sociali” responsabili della riconfigurazione del contenuto stesso di ciò che viene definito “efficienza energetica”. Le nuove tendenze sociali interagiscono con l'efficienza energetica (politiche).

L'Unione Europea ha compreso l'importanza della partecipazione dei cittadini e delle autorità locali ai progetti relativi all'uso delle energie rinnovabili, in quanto essenziale per aumentare il potenziale di accettazione locale dell'uso delle rinnovabili e per raccogliere investimenti di capitale privato per la transizione energetica. Il concetto di Comunità Energetica deriva dalla Direttiva RED II della Commissione Europea, incorporata nella legislazione italiana, che introduce le definizioni di “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e di “Comunità per le Energie Rinnovabili”, in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della Direttiva RED II, e dei successivi decreti attuativi.

Il principio di dare priorità all'efficienza energetica è un principio guida orizzontale per la governance europea dell'energia e del clima, che dovrebbe non solo garantire la produzione dell'energia necessaria ed evitare investimenti obsoleti, ma anche promuovere un approvvigionamento energetico sicuro e l'integrazione del mercato energetico. Questo principio mira ad affrontare l'efficienza energetica nella prospettiva di una transizione dal

modello tradizionale di consumo e produzione di energia, basato sui combustibili fossili e su consumatori passivi, a un sistema flessibile con fonti rinnovabili e consumatori attivi.

In Brasile, l'espressione "comunità energetica" non compare nella legislazione, per cui lo sviluppo del profilo giuridico del raggruppamento di consumatori avviene attraverso la generazione condivisa, intesa come gruppo di consumatori interessati ad autoprodurre energia attraverso fonti alternative, garantendo risparmio e sostenibilità per individui e aziende, attraverso un consorzio, una cooperativa o un condominio. Tuttavia, la fattibilità giuridica di consorzi, cooperative o condomini per la generazione di energia rinnovabile è di gran lunga inferiore al potenziale che una comunità di energia rinnovabile, con i suoi pregiudizi sociali, ambientali ed economici, può offrire ai consumatori.

Ogni riferimento a una "comunità di energia rinnovabile" brasiliana segue indirettamente le disposizioni della legge n. 14.300 del 6 gennaio 2022 (quadro giuridico per la micro e mini-generazione distribuita) e le disposizioni legali di questo quadro giuridico.

Conclusione

Attualmente, la sfida contemporanea è quella di consolidare l'apprezzamento di nuovi valori che diventano importanti nel contesto sociale, promuovendo un paradigma che sia riconosciuto come “antropocentrismo giuridico ecologico o esteso”, al di là dell'antropocentrismo classico. In questo scenario, la dimensione ecologica della dignità umana assume un ruolo centrale e, di conseguenza, la tutela dei valori diventa parte del sistema normativo.

In Brasile, la dimensione ecologica della dignità umana riguarda il riconoscimento della dignità intrinseca delle generazioni umane future, e non solo di quelle che vivono nel presente (articolo 1, comma III; articolo 5, §2; articolo 225, tutti della Costituzione brasiliana). In Italia la dimensione ambientale trova i suoi intrecci normativi nel complesso e unitario sistema di fonti italo-europeo, seguendo la tendenza dei legislatori, non solo nazionali, ad orientare la propria attività in chiave “ecologica” (art. 2; art. 9 e art. 41, della costituzione italiana; art. 11, art. 191 e ss., e art. 194, del trattato sul funzionamento dell'unione europea; art. 3, 3 del trattato sull'unione europea; e art. 37 della carta dei diritti fondamentali dell'unione).

In ambito energetico, la valorizzazione del patrimonio ambientale influenza la funzionalizzazione delle risorse naturali regionali e il potenziale realizzabile in un'ottica di transizione energetica. L'efficienza energetica è un elemento chiave della politica dell'Unione europea, conformemente all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che, in uno spirito di solidarietà, devono essere promossi l'efficienza energetica e il risparmio energetico, nonché lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili. Si è ormai concluso che la solidarietà energetica occupa un altro livello nel mercato interno dell'energia dell'UE. Lo spirito di solidarietà tra gli Stati membri che delinea la politica energetica europea, in quanto mercato interno dell'energia, considera la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente come un'esigenza, per raggiungere i seguenti obiettivi: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia; b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione; c) promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico, nonché lo sviluppo di fonti energetiche

nuove e rinnovabili; e d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. La complessità del settore elettrico, influenzata dalle sue dimensioni continentali, richiede l'uniformazione delle sue linee guida con i valori costituzionali che regolano la produzione e l'uso dell'energia e la salvaguardia delle risorse naturali.

In Brasile l'energia elettrica è considerata un bene mobile, come previsto dall'art. 83, I, del Codice civile brasiliano, che prevede come beni mobili ai fini giuridici le energie che hanno valore economico. In Italia anche l'energia elettrica è considerata un bene mobile, come avviene per le energie aventi valore economico, secondo quanto previsto dall'art. 814 del c.c. italiano.

Tuttavia l'energia, intesa in senso lato come bene, è oggetto di rapporti giuridici che comprendono aspetti esistenziali, ambientali e sociali, e non solo economici. L'energia non deve essere considerata solo come un valore economico, ma come uno strumento capace di soddisfare i bisogni e i diritti fondamentali della persona umana in armonia tra economia, utilità e fini sociali.

Ci sono energie che non hanno alcun valore economico, come l'energia solare, che senza conversione tecnologica devono essere considerate *res communes omnium* (cose comuni a tutti). Pertanto, affinché l'energia, in particolare quella elettrica, possa essere considerata un bene mobile, è necessario che sia convertita tecnologicamente. L'energia elettrica può quindi essere considerata un esempio di diritto tecnologico, in quanto è il risultato di un processo tecnologico che si occupa di trasformarla, valorizzarla e immetterla nell'ambiente sociale.

Nell'epoca contemporanea, la dimensione della proprietà e del patrimonio è legata alla sua struttura, alla sua finalità economica e ai valori culturali, sociali, etici e ambientali che guidano la formazione del patrimonio, diversificandolo in diversi statuti, che riflettono tanti altri statuti patrimoniali.

L'energia è un "bene essenziale" che consente la piena partecipazione della persona umana alla società, cioè il libero sviluppo della personalità umana. Le innovazioni tecnologiche rendono quindi il "bene energetico" ancora più complesso e plurale, che diventa molto più dinamico e consente nuove modalità decentralizzate di produzione energetica, capaci di soddisfare le esigenze di diversi gruppi sociali e famiglie. Gli asset

energetici assumono quindi un interesse pubblico e privato nell'ambito della tutela della persona umana.

A differenza dei combustibili fossili, le fonti energetiche rinnovabili sono rilevanti perché non causano impatti o danni ambientali, riducono l'inquinamento e garantiscono in larga misura la tutela di un ambiente sano.

Nelle energie rinnovabili, la loro esplorazione e il loro consumo non riducono la quantità del bene disponibile per il resto della società e, inoltre, non possono essere esclusi in quanto il loro utilizzo non arreca danno al benessere altrui, provocando danni all'ambiente e alla salute umana, con l'emissione di sostanze inquinanti. Al contrario, l'energia ricavata dai combustibili fossili è classificata come un bene ad uso concorrente, poiché la sua esplorazione e il suo consumo riducono la quantità di bene disponibile per il resto della società; inoltre, può essere esclusa quando è possibile impedire a qualcuno di consumarla (per ragioni economiche, legali, politiche o naturali).

Per quanto riguarda la tutela degli utenti nei contratti di fornitura di servizi pubblici essenziali, non devono essere garantiti solo i loro interessi economici, ma anche le diverse dimensioni della loro personalità, come nel caso dei servizi vitali, essenziali o esistenziali, considerati come fondamenti per il perseguimento di uno standard minimo di vita moderno. Si tratta di servizi essenziali che soddisfano bisogni primari degli utenti e la cui erogazione, per la loro indispensabilità, è suscettibile di condizionare lo svolgimento della vita stessa e di entrare in conflitto, in diversa misura, con la sfera dei diritti della personalità degli utenti.

Nel mettere in relazione la tutela della personalità e i servizi pubblici in generale, occorre considerare che la fornitura dei servizi pubblici essenziali presenta un duplice aspetto. La prima si concentra sulla prospettiva positiva, rappresentata dalle regole a cui tale erogazione di servizi deve attenersi, costruite attorno agli interessi dell'utente. La seconda si concentra sulla prospettiva negativa, concepita nei mezzi a disposizione dell'utente per reagire a un possibile attacco illecito ai suoi diritti, in particolare ai diritti della personalità. Poiché si conclude che i diritti della personalità sono messi alla prova in quasi tutti i contesti dell'attività umana, la tutela della personalità, in senso positivo, deve essere tutelata con maggiore o minore intensità nei più diversi rapporti giuridici che

mettono alla prova gli stessi diritti della personalità. Questo problema si riscontra nei problemi affrontati dai consumatori di servizi come l'elettricità nei contratti per adesione. Il contratto per (di) adesione è controverso nella teoria dei contratti a causa delle condizioni in cui viene formalizzato, considerandolo una “scelta forzata”.

In questo senso, la tutela del consumatore e il minimo esistenziale vengono amplificati e favoriscono ulteriormente la tutela della persona umana nella sua trasversalità. Si dice che la tutela del consumatore è trasversale perché gli interessi tutelati non devono essere solo di natura patrimoniale, ma anche in materie come l'ambiente, la salute, l'alimentazione e la ricerca scientifica, poiché rappresentano valori che contribuiscono allo sviluppo della persona umana. Il diritto dei consumatori, oltre al suo codice specifico, comprende concetti e principi che si estendono ai rapporti patrimoniali, rappresentando una parte del diritto civile patrimoniale più complessa, in equilibrio con i valori esistenziali della persona. È comune che principi quali l'abuso del diritto, la proporzionalità, la sicurezza, l'autodeterminazione, la precauzione, tra gli altri, vadano oltre i loro ambiti di origine per diventare caratteristiche normative nell'intero sistema normativo grazie allo sviluppo della tutela dei consumatori. Il minimo esistenziale in materia energetica considera la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e il rapporto competitivo tra energia e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti alle persone. È quindi necessario garantire agli utenti “livelli qualitativi minimi” di servizi energetici, come espressione concreta di “servizi pubblici universali”.

La concezione tradizionale del contratto ha ceduto il passo a nuovi principi in grado di dimostrare una maggiore attenzione agli interessi sociali coinvolti: la buona fede oggettiva, la funzione sociale e l'equilibrio contrattuale. Coesistono principi tradizionali e nuovi principi del diritto contrattuale. La teoria contrattuale viene ridefinita tra i principi tradizionali, costituiti dall'autonomia della volontà, dall'efficacia vincolante del contratto (*pacta sunt servanta*) e dalla relatività degli effetti contrattuali, e i nuovi principi contrattuali, costituiti dalla buona fede oggettiva, dall'equilibrio economico e dalla funzione sociale del contratto. Tuttavia, i principi nuovi e vecchi non devono essere considerati come assoluti, finché coesistono tra loro.

In questo panorama di convivenza e armonia contrattuale, si conclude che il carattere esistenziale si oppone al carattere puramente patrimoniale, poiché il criterio o carattere giuridicamente definito come esistenziale è quello riconosciuto come quell'atto esistenziale che concerne gli atti necessari alla vita umana, intesi come bisogni fondamentali della persona, come l'energia elettrica. Il criterio esistenziale dei contratti di fornitura di energia elettrica deriva anche dal principio di solidarietà energetica, punto di appoggio attraverso il quale il mercato elettrico assume una nuova forma, riconfigurandosi con la crescente promozione e utilizzo delle energie rinnovabili. Questo principio rappresenta un ragionevole equilibrio di interessi, meritevoli di tutela, di tutti i partecipanti al mercato energetico, armonizzando principi quali competitività, resilienza, sostenibilità e solidarietà.

Il contratto deve essere differenziato a seconda dell'oggetto che costituisce oggetto della negoziazione, in base all'utilità esistenziale del bene o del servizio la cui acquisizione o utilizzazione viene contrattata. È questo ciò che viene definito il paradigma dell'essenzialità per la teoria dei contratti, responsabile della funzionalizzazione del diritto civile all'ordinamento costituzionale, con la promozione prioritaria dei valori esistenziali.

La dicotomia tra contratti esistenziali e contratti lucrativi è modulata dalla maggiore o minore incidenza dei nuovi principi del diritto contrattuale, applicati in modo più approfondito nei contratti esistenziali, che mirano ad assicurare una vita dignitosa ad almeno uno dei contraenti e presentano una grande disparità di forza tra i contraenti.

Rileggere i contratti alla luce del prosumerismo nel mercato energetico promuove i consumatori come cittadini, pur riconoscendo alcuni soggetti vulnerabili, ma abilitando il loro coinvolgimento nella partecipazione al mercato energetico, influenzando la buona competizione tra le imprese, la ricerca della tutela ambientale e la dinamicità contrattuale in nuovi scenari in cui il consumatore di energia elettrica non è così messo all'angolo dal suo fornitore. Il mercato energetico è più dinamico e i nuovi consumatori desiderano nuovi diritti e si assumono nuove responsabilità. Esempi di diritti e doveri dei prosumer sono: "a) tutela della salute; b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi; c) informazione adeguata; d) pubblicità corretta; e) esercizio di pratiche commerciali improntate ai principi di buona fede, equità e lealtà; f) educazione dei consumatori; g) equità, trasparenza e

correttezza del rapporto contrattuale; h) promozione e sviluppo di associazioni libere, volontarie e democratiche tra i prosumer”. Oltre ai diritti e ai doveri, devono essere oggetto di considerazione giuridica e legislativa anche le seguenti discipline: “comunità energetica (costituzione, diritti e doveri dei partecipanti, diritto di recesso); istruzione e consapevolezza; protezione dei dati; pratiche sleali nella pubblicità e nel marketing (tutela dei consumatori); giustizia efficace e accessibile e risoluzione alternativa delle controversie”.

Il *prosumer* non è una creazione recente ed è il frutto di un’evoluzione normativa che individua adeguati livelli di tutela e nuove possibilità per il consumatore nel caso specifico, generando nuovi partecipanti al mercato energetico. Il *prosumer* è il protagonista del mercato energetico. Il nuovo mercato energetico si sta plasmando e adattando per consentire una maggiore partecipazione dei prosumer alla produzione di energia decentralizzata. Il coinvolgimento dei *prosumer* è una conseguenza dell’approccio dal basso alle politiche energetiche basato in una postura *bottom-up*.

Si conclude che il cambio di prospettiva, con un approccio bottom-up, consente una maggiore partecipazione dei cittadini (*prosumer*) e coniuga soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione con significativi benefici sociali, ambientali ed economici, sviluppando una cultura energetica favorevole al consumatore anche nei più diversi contesti di trasformazioni tecnologiche e sociali. Le tecnologie innovative, quando diventano commercialmente praticabili, consentono l’inclusione del consumatore come protagonista nella transizione energetica. Ciò è possibile perché le politiche energetiche non sono più esclusivamente di tipo *top-down*, ma *bottom-up*.

Si conclude pure che la giustizia energetica è fondamentale per la transizione energetica perché si divide in: giustizia distributiva, che si concentra su oneri, rischi, costi e benefici; giustizia procedurale, che valuta il processo decisionale e i processi governativi e pubblici; giustizia riparativa, che mira a correggere o migliorare i danni o le ingiustizie esistenti; giustizia di riconoscimento, che mira a garantire la partecipazione di tutti i gruppi sociali al processo decisionale; e la giustizia cosmopolita, che si concentra sull’impatto delle azioni intraprese in un Paese sulle persone di altri Paesi.

Nella pratica, la giustizia energetica applicata ai contratti e alle proprietà consente un ulteriore aspetto della funzionalizzazione del diritto civile nel contesto dell'attuale transizione energetica.

Si conclude che i seguenti sette principi costituiscono il fondamento della giustizia energetica: 1. Il principio di sovranità delle risorse naturali (il diritto di uno Stato di utilizzare le proprie risorse naturali nel proprio interesse nazionale); 2. Il principio di accesso ai moderni servizi energetici (l'accesso all'energia dovrebbe essere disponibile a tutti i cittadini di una nazione); 3. Il principio di giustizia energetica (l'applicazione dei diritti umani nell'intero sistema energetico); 4. Il principio dell'uso prudente, razionale e sostenibile delle risorse naturali (le risorse naturali dovrebbero raggiungere un equilibrio tra sviluppo economico e preoccupazioni ambientali) 5. Il principio di protezione dell'ambiente, della salute umana e della lotta ai cambiamenti climatici (l'uso dell'energia e delle risorse naturali dovrebbe soddisfare il triplice obiettivo di proteggere l'ambiente, la salute pubblica e mitigare i cambiamenti climatici); 6. Principio di sicurezza e affidabilità energetica (deve esserci una fornitura di energia sicura che deve anche essere affidabile); e 7. Principio di resilienza (le diverse attività energetiche del sistema energetico devono essere resilienti in modo da poter pianificare, recuperare e adattarsi agli eventi avversi). I tre veri principi – strutturanti – del diritto energetico sono i principi di sicurezza dell'approvvigionamento, efficienza economica e sostenibilità ambientale.

Si conclude che la partecipazione a una comunità energetica è aperta e volontaria, essendo considerata un'entità giuridica che svolge attività di produzione, consumo e condivisione di energia, favorendo il raggiungimento di molteplici obiettivi, quali la decentralizzazione del mercato e la sua decarbonizzazione nel contesto di uno sviluppo economico improntato alla sostenibilità.

Si è riconosciuto che vi è un aumento dell'interesse legale nel proteggere altri interessi, come quelli ambientali ed energetici, derivanti dall'uso irrazionale e abusivo dei diritti e delle risorse naturali. In questo senso, l'analisi giuridica delle energie rinnovabili e della transizione energetica all'interno degli istituti tradizionali del diritto civile, quali contratti, proprietà e responsabilità civile, promuove, nella pratica, il riorientamento giuridico e l'analisi ecoenergetica degli istituti tradizionali del diritto civile.

Allo stesso modo, la “proprietà energetica” è riconosciuta quando il bene è utilizzato per la produzione di energia rinnovabile, il che può essere interpretato e funzionalizzato alla luce della legalità eco-energetica. Il diritto di proprietà, segmentato in diverse ed autonome forme di godimento, considerando distintamente il suolo, il sottosuolo e lo strato superficiale del suolo o diritto di superficie, può essere funzionalizzato in modo da consentire, in qualche modo, la produzione di energia rinnovabile.

In risposta alla domanda della tesi, le linee guida legali per l'implementazione delle comunità energetiche in Brasile, che tengano conto delle esigenze locali e garantiscano la tutela del consumatore come diritto personale, analogamente alle direttive dell'Unione Europea sulle energie rinnovabili e alla legislazione italiana, sono ancora insufficienti.

Il quadro giuridico per la mini e microgenerazione distribuita non può essere considerato la base giuridica delle comunità energetiche, poiché non è stato costruito sulla base dello spirito di solidarietà energetica che permea gli obiettivi del nuovo mercato energetico, né considera la produzione energetica in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aspetti essenziali per la costituzione di una comunità energetica.

Questa tesi, che ipotizza l'esistenza o no di una comunità brasiliana per le energie rinnovabili, sul modello dell'Unione Europea, giunge alla conclusione che il sistema normativo brasiliano non dispone ancora di una legislazione specifica e adeguata in materia.

Per questo motivo, è necessario elaborare un nuovo modello giuridico brasiliano che promuova le comunità energetiche, basato sulla giustizia energetica, sul *prosumer* e sull'energia elettrica come elemento essenziale per i bisogni umani.

Attualmente, il quadro giuridico della micro e mini generazione distribuita, fondamento brasiliano di una possibile comunità di energia rinnovabile, non include gli aspetti sociali e ambientali che sono inerenti a una comunità di energia rinnovabile, in quanto dimostra che si tratta di una legge costruita semplicemente sotto il precetto economico.

Alla luce di ciò, la conseguenza dell'assenza di una legislazione impedisce che il protagonismo del consumatore possa essere soddisfatto in altre dimensioni, come gli eventuali impegni ambientali e sociali assunti dalle comunità energetiche.

Il legislatore deve colmare questa lacuna con l'approvazione di un diploma giuridico che riconosca realmente una "comunità energetica rinnovabile". Ciò è urgente perché il rapporto tra i consumatori e i commissari o i concessionari dell'energia elettrica è storicamente conflittuale, a causa del monopolio di cui godono, spesso responsabile di impedire la libertà contrattuale del consumatore, concretizzando così un comportamento, che ci si aspettava fosse già superato, del "prendere o lasciare".

Per effetto del principio di legalità, la necessità di un diploma specifico per le comunità energetiche rinnovabili ha la funzione di tutelare i consumatori che desiderano raggrupparsi in comunità energetiche, anticipando i possibili conflitti sorti tra questi e i distributori di energia.

L'ordine normativa deriva dal principio di legalità e anche il diritto privato è influenzato da questo principio. Alla luce di quanto sopra, affinché la lacuna, dovuta all'inerzia del legislatore, sia almeno immediatamente risolto, la dottrina e la giurisprudenza devono essere guidate dall'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti privati.

La giurisprudenza si avvale già dell'applicazione dei principi, come del resto si può notare dall'analisi delle decisioni e sentenze emesse a partire dalla Costituzione federale del 1988, soprattutto nei casi di c.dd. difficili e, sempre, quando sono in gioco l'effettività dei diritti/doveri fondamentali della persona e della sua dignità.

Riferimenti

ABAUNZA D. A., *The Law for Energy Prosumers: The Case of the Netherlands, New Zealand and Colombia*, Singapore, Springer Nature, 2022.

AGUIAR JÚNIOR R. R. DE, *Contratos relacionais, existenciais e de lucro*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 12, n. 45, p. 91–110, 2011.

ALIMENTI S. e LUPI R., *Definire lo sviluppo, creare l'ambiente. Una prospettiva storica*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 182-196, 2020.

ALMEIDA C. F. DE, *Os direitos dos consumidores*, Coimbra, Almedina, 1982.

ALPA G., *Contratti di pubblica utenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, v. II, 1986.

ALPA G., *I principi generali. Una lettura giusrealistica*, in *Giust. civ.*, n. 4, p. 957–989, 2014.

ALPA G., *Le stagioni del contratto*, Bologna, Il Mulino, 2012.

ALPA G., *Tutela del consumatore e controlli sulla impresa*, Bologna, Il Mulino, 1977.

ALVARES W. T., *Direito da Energia – volume 1*, Belo Horizonte, Instituto de Direito da Eletricidade, 1974.

ALVARES W. T., *Introdução aos direitos tecnológicos*, Belo Horizonte, Instituto de Direito da Eletricidade, 1972.

AMARAL JÚNIOR A. DO, *Proteção do Consumidor no Contrato de Compra e Venda*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993.

AMATO C., *Considerazioni a margine della dottrina dell'abuso del diritto*, in *Riv. eur. dir. priv.*, p. 209-261, 2017.

AMMANNATI L., *L'incertezza del diritto. A proposito della politica per le energie rinnovabili*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 3-14, 2015.

ARISTEI L., *L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, p. 73-96, 2017.

ARMISSOGLIO F., *Gli impianti elettrici per illuminazione e trasporto di forza motrice: studio giuridico*, Torino, Roma, Firenze, Fratelli Bocca, 1889.

ASIMAKOPOULOU G.; FOTIOU T. e FLOROU A., *Report on modelling the interaction of prosumers and energy markets*, Karlsruhe: E3-Modelling (E3M), 2022.

ATTIAH P. S., *The rise and fall of freedom in contract*, Oxford, Clarendon Press, 1979.

AZEVEDO A. J. DE, *A arbitragem e o direito do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 23–24, p. 33–41, 1997.

AZEVEDO A. J. DE, *Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 3, n. 9, p. 3-24, 2002.

AZEVEDO A. J. DE, *Crítica ao personalismo ético da Constituição da República e do Código Civil – Em favor de uma ética biocêntrica*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 103, p. 115-126, 2008.

AZEVEDO A. J. DE, *Diálogos com a doutrina: entrevista com Antonio Junqueira de Azevedo*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 9, n. 34, p. 299–3008, 2008.

AZEVEDO A. J. DE, *Estudos e pareceres de direito privado*, São Paulo, Saraiva, 2004.

AZEVEDO A. J. DE, *Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia*, São Paulo, Saraiva, 2002.

AZEVEDO A. J. DE, *O Direito pós-moderno e a codificação*, in *Rev. dir. consum.*, n. 33, p. 123–129, 2000.

AZEVEDO A. J. DE, *Por uma nova categoria de dano responsabilidade civil: o dano social*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 5, n. 19, p. 211–218, jul./set. 2004.

AZEVEDO A. J. DE, *Princípio do Novo Direito Contratual e Desregulamentação do Mercado, Direito de Exclusividade nas Relações Contratuais de Fornecimento, Função Social do Contrato e Responsabilidade Aquiliana do Terceiro que Contribui para Inadimplemento Contratual*, in *Rev. tribun.*, v. 87, n. 750, p. 113–120, 1998.

AZEVEDO A. J. DE, *Natureza jurídica do contrato de consórcio. Classificação dos atos jurídicos quanto ao número de partes e quanto aos efeitos. Os contratos relacionais. A boa-fé nos contratos relacionais. Contratos de duração. Alteração das circunstâncias e onerosidade excessiva. Sinalagma e resolução contratual. Resolução parcial do contrato. Função social do contrato*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 6, n. 21, p. 241–271, 2005.

AZEVEDO F. C. DE, *A proteção dos consumidores-usuários de serviços públicos no direito brasileiro: uma abordagem a partir do diálogo das fontes*, in *Rev. dir. consum.*, n. 102, p. 123–137, 2015.

AZEVEDO F. C. DE, *A suspensão do fornecimento de serviço público essencial por inadimplemento do consumidor-usuário. Argumentos doutrinários e entendimento jurisprudencial*, in *Rev. dir. consum.*, n. 62, p. 86–123, 2007.

BALDI C., *Le leggi sull'elettricità*, Torino, Roma, Milano, 1908.

BARBOSA A. H. C., *Meio ambiente, direito fundamental e da personalidade: da conexão às consequências na reparação*, in *Rev. dir. amb.*, v. 17, n. 68, p. 49–74, 2012.

BARBOSA R., *Comentários à Constituição Federal Brasileira*, São Paulo, Saraiva, 1933.

BARONE A., *Le fonti di energia tra gestione precauzionale e diritto giurisprudenziale*, in *Federalism.it*, v. 16, p. 1–14, 2013.

BARZOTTO L. C. e BARZOTTO L. F., *Mercado, fraternidade e o consumidor-cidadão*, in *Rev. dir. consum.*, n. 94, p. 259–281, 2014.

BASAN A. P., *O contrato existencial: análise de decisão judicial que assegura a sua aplicação*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 7, n. 01, p. 9–28, 2016.

BENJAMIN A. H. V., *A proteção do consumidor nos países menos desenvolvidos: a experiência da América Latina*, in *Rev. dir. consum.*, São Paulo, n. 8, p. 200–219, 1993.

BENJAMIN A. H. V., *A proteção do meio ambiente nos países menos desenvolvidos: o caso da América Latina*, in *Rev. dir. amb.*, p. 83–105, 1996.

BENJAMIN A. H. V., *Introdução ao direito ambiental brasileiro*, in *Rev. dir. amb.*, v. 4, n. 14, p. 48–82, 1999.

BENJAMIN A. H. V., *O princípio do poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental*, in *Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1993.

BENJAMIN A. H. V., *O regime brasileiro de Unidades de Conservação*, in *Rev. dir. amb.*, v. 6, n. 21, p. 27–56, 2001.

BENJAMIN A. H. V., *Proteção do consumidor e patentes: o caso dos medicamentos*, in *Rev. dir. consum.*, n. 10, p. 21–26, 1994.

BESSONE M., *Economia di mercato, strategie d'impresa e statuto costituzionale dei diritti del consumatore*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, p. 929–940, 1983.

BESSONE M., *Magistratura e sistema politico. L'inquietante scenario degli anni Ottanta*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 307–317, 1985.

BETTI E., *Teoria Generale del Negozio Giuridico*, Camerino, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002.

BIANCA C. M., *Diritto civile: il contratto* –v. 3, Milano, Giuffrè, 2000.

BIANCA C. M., *Diritto civile: Il contratto*, Milano, Giuffrè, 2007.

BITENCOURT NETO E., *O direito ao mínimo para uma existência digna*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, p. 180.

BITTAR C. A., *Os Direitos da Personalidade*, Atual. E. C. B. Bittar, São Paulo, Saraiva, 2015.

BIZELLI R. F., *Contrato existencial: evolução dos modelos contratuais*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2018.

BIZELLI R. F., *Contratos existenciais: contextualização, conceito e interesses extrapatrimoniais*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 6, n. 04, p. 69–94, 2015.

BLACK J., *Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 'Post-Regulatory' World*, in *Current Legal Problems*, v. 54, n. 1, p. 103–146, 2001.

BOBBIO N., *Dalla struttura alla funzione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1977.

BOITEUX E. A. P. C., *Educação e valores ambientais*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 103, 2008.

BOITEUX E. A. P. C., *O princípio da solidariedade e os direitos humanos de natureza ambiental*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 105, 2010.

BONAFEDE A., *La "veste giuridica" sartoriale delle Comunità Energetiche Rinnovabili per un modello socio-economico nuovo a misura di cittadino e di impresa*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di in S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

BOSSELMANN K., *Direitos humanos, meio ambiente e sustentabilidade*, in *Estado socioambiental e direitos fundamentais*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010.

BOSSELMANN K., *Ethical Implications*, in *The Law of Energy for Sustainable Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

BOVA R. M., *Proporzionalità e ragionevolezza nel diritto di proprietà*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, p. 707–730, 2010.

BRADBROOK A. J. e GARDAM J. G., *Placing Access to Energy Services within a Human Rights Framework*, in *Human Rights Quarterly*, v. 28, n. 2, p. 389–415, 2006.

BRADBROOK A. J., *'Energy Law as an Academic Discipline'*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 14, p. 193 – 217, 1996.

BRADBROOK A. J.; GARDAM J. G. e CORMIER M., *A Human Dimension to the Energy Debate: Access to Modern Energy Services*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 26, n. 4, p. 526–552, 2008.

BRESSER PEREIRA L. C. E GRAU N. C., *Entre o Estado e o mercado: o público não-estatal*, in ID. e ID. (org.), *O Público Não Estatal Na Reforma do Estado*, Rio de Janeiro, Editora FGV, 1999

BRIDGE B. A.; ADHIKARI D. e FONTENLA M., *Electricity, income, and quality of life*, in *The Social Science Journal*, v. 53, n. 1, p. 33–39, 2016.

BRUGGER H.; et al., *Energy Efficiency Vision 2050: How will new societal trends influence future energy demand in the European countries?*, in *Energy Policy*, v. 152, p. 1–15, 2021.

BUSNELLI F. D. e ROMANO C., *Danno biologico e danno alla salute*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 317–326, 1986.

CADENAZZI R., *Enti locali ed economia circolare*, in *Ambienteditritto.it*, v. 4, p. 1–30, 2020.

CAFAGNO M., *Beni comuni, norme, comportamenti*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, p. 181–216, 2022.

CAFORIO V., *Il consumatore energetico*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

CAFORIO V., *Struttura della prima Comunità Energetica Rinnovabile realizzata nel Comune di Roma Capitale. Un modello di solidarietà*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

CAGGIANO M. H. S., *Código do Consumidor: aspectos constitucionais*, in *Rev. tribun.*, São Paulo, v. 80, n. 666, p. 58–72, abr. 1991.

CALISAI F., *Attività di impresa, sostenibilità e comunicazione. Il greenwashing: forme di tutela e rimedi civilistici*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 487–514, 2022.

CALIXTO M. J., *O princípio da vulnerabilidade consumidor*, in M. C. B. De Moraes (org.), *Princípios do direito civil contemporâneo*, Rio de Janeiro, Renovar, 2016.

CAMPELLO L. G. B. e SANTIAGO M. R., *Relações de consumo na perspectiva do princípio da solidariedade social: a função solidária dos contratos de consumo*, in *Rev. dir. consum.*, n. 99, p. 71–98, 2015.

CAMPOS C. M., *Curso básico de direito de energia elétrica*, Rio de Janeiro, Syrnegia, 2010.

CAPALDO G., *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, v. 4, p. 334–349, 2020.

CAPOBIANCO E., *Globalizzazione, mercato e contratto*, in *Pers. merc.*, v. 3, p. 133–143, 2017.

CAPPELLARO F.; BARBERIO G. e D'AGOSTA G., *Circolarità e Comunità di Energia Rinnovabili: sinergie ed esperienze sul campo*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

CARAPEZZA FIGLIA G., *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 440–466, 2017.

CARDOSO F. L., *A propriedade urbana obriga? Uma análise do discurso doutrinário e da aplicação jurisprudencial*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

CARDOSO V. M., *O abuso do direito na perspectiva civil-constitucional*, in M. C. B. De Moraes (org.), *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

CARNELUTTI F., *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, 1913.

CARPENA H., *Afinal, quem é consumidor? Campo de aplicação do CDC à luz do princípio da vulnerabilidade*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 5, n. 19, p. 29–48, 2004.

CARPENTIERI P., *Relazioni e conflitti tra ambiente e paesaggio*, in *Federalismi.it*, v. 13, p. 77-119, 2023.

CARVALHO D. F. DE e SILVA F. O., *Superendividamento e mínimo existencial: teoria reste à vivre*, in *Rev. dir. consum.*, n. 118, p. 363-386, 2018.

CASTIELLA I. DEL G. e ROBINSON D., *Alignment of energy community incentives with electricity system benefits*, in *Energy Communities: Citizen-centered, market-driven, welfare-enhancing?*, Spain: Elsevier 2022.

CASTIELLA I. DEL G. e ROBINSON D., *Energy communities in Spain. Legal and Societal Challenges*, in *European Energy Law Report XIV*. Cambridge: Intersentia, p. 219-237, 2021.

CASTIELLA I. DEL G., *The evolution of principles of energy law (a review of the content of the Journal of Energy & Natural Resources Law, 1982-2022)*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 40, n. 1, p. 43-60, 2022.

CATERINI A. E., *Green Financial Instruments: 'Ecological' Patrimony and 'Social' Obligatory Relationships*, in: *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*, The Italian Law Journal, 2024.

CATERINI E., *I privilegi, il principio di legalità costituzionale e le «classi» di creditori*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 390-413, 2015.

CATERINI E., *Il 'minimo vale', lo stato di necessità e il contrasto dell'esclusione sociale*, in *Rass. dir. civ.*, Napoli, n. 3, p. 1129-1173, 2016.

CATERINI E., *Il «bene comune» e il valore di godimento. Per una rilettura degli Studi di Pietro Rescigno, Pietro Perlingieri e Francesco Lucarelli*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 592-603, 2013.

CATERINI E., *Il contributo del libro terzo del codice civile alla formazione «diritto patrimoniale comune». La palingenesi della proprietà*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1, p. 1-40, 2011.

CATERINI E., *Il fatto giuridico complesso di crisi e i suoi effetti*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, p. 1-36, 2017.

CATERINI E., *La terza fase del «diritto dei consumi»*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 320-337, 2008.

CATERINI E., *Politica dei consumi e diritto dei contratti. Il paradigma del principio «generale» di sicurezza*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, p. 627-661, 2006.

CATERINI E., *Sostenibilità e ordinamento civile: Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2018.

CATERINI E., *Sovraindebitamento, ristrutturazione del debito e datio in solutum*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 337-357, 2014.

CATERINI E., *Uso esclusivo, tipicità dei diritti reali e autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 515-532, 2022.

CAVALCANTI C. C. T. e GOMES C. A., *Dossiê direito da energia*, in *Rev. videre*, v. 11, n. 22, p. 9-14, 2019.

CENDON P. e ZIVIZ P., *Il rinascimento del danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2003.

CERVALE M. C., *Usi civici, diritto civile e tutela del paesaggio: la nuova legge sui domini collettivi*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, p. 1159-1183, 2018.

CESARIS A. L. DE, *Ambiente e Costituzione*, in *Federalismi.it*, v. 16, p. 2-4, 2021.

COCCO A., *Il danno esistenziale da immissioni «abitative»*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, p. 1395-1418, 2018.

COCCONI M., *Promozione europea delle energie rinnovabili e semplificazione*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1-2, p. 25-61, 2012.

COCO M., *Produzione energetica e tutela del paesaggio: ancora una ipotesi di conflitto di interessi e competenza*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, p. 211-220, 1986.

COIANTE A., *Think global, act local. Le comunità energetiche rinnovabili e il principio di sussidiarietà (anche) sociale come perno della transizione energetica*, in *Ambienteditto.it*, v. 1, p. 1-24, 2024.

COLASANTE P., *La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del Legislatore competente*, in *Federalismi.it*, v. 20, p. 123-141, 2020.

COMMISSIONE EUROPEA, *Pacchetto energia pulita per tutti gli europei*. Bruxelles, 2019. Disponibile presso: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_pt?etran=pt. Accesso il: 15 dicembre 2023.

COMMISSIONE EUROPEA, *Green Deal europeo*. Bruxelles, 2020. Disponibile presso: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt. Accesso il: 6 novembre 2023.

COMMISSIONE EUROPEA, *REPowerEU*. Bruxelles, 2022. Disponibile presso: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repower-eu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_pt. Accesso il: 10 novembre 2023.

COMPARATO F. K., *A proteção ao consumidor na Constituição Brasileira de 1988*, in *Rev. dir. merc., ind., econ. e financ.*, São Paulo, v. 29, n. 80, p. 66-75, 1990.

COMPORTI G. D., *Energia, ambiente e sviluppo sostenibile*, in *Federalismi.it*, v. 13, p. 119-185, 2023.

CONTI G. L., *Costituzione e ambiente: prendere sul serio la legge costituzionale 1/2022. Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 117-151, 2023.

CORRIERO V., *I problemi civilistici del diritto dell'ambiente*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

CORRIERO V., *Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di valorizzazione dei "beni culturali, paesaggistici e ambientali"*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 106-120, 2020.

CORTIANO JÚNIOR E., *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas: uma análise do ensino do direito de propriedade*, Rio de Janeiro, Renovar, 2002.

COSTA I. S. DA, *Para além das semelhanças: um ensaio sobre a autonomia e a simbiose entre o Direito Ambiental e o Direito Urbanístico*, in *Rev. tribun.*, v. 103, n. 946, p. 187-230, 2014.

COSTA R. H., *A tributação e o consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 21, p. 97-104, 1997.

COTTRELL F., *Energy and Society: The Relation Between Energy, Social Change, and Economic Development*, Bloomington, Indiana, AuthorHouse, 2009.

CROCE C. e SCIVOLETTO A., *Le Comunità Energetiche Rinnovabili come Enti del Terzo Settore*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

CROCE C., *Accordi intercomunali e intra-comunali*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

CROCE C., *Semplificazioni e autorizzazioni degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

CRUZ B. M. DA, *Responsabilidade civil pelo dano ecológico: alguns problemas*, in *Rev. dir. amb.*, v. 2, n. 5, p. 5–41, 1997.

CUPIS A. DE, *I diritti della personalità*, Milano, A. Giuffrè, 1959.

CUSANO F., *L'efficienza energetica nel quadro della transizione ecologica*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, p. 150-179, 2022.

DAHINTEN A. F. e DAHINTEN B. F., *A proteção do consumidor enquanto direito fundamental e direito humano: consolidação da noção de mínimo existencial de consumo*, in *Rev. dir. consum.*, n. 106, p. 135–165, 2016.

DANTAS S. T., *Programa de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Forense, 2011.

DE CARVALHO D. W., *A sociedade do risco global e o meio ambiente como um direito personalíssimo intergerazionale*, in *Rev. dir. amb.*, v. 12, n. 52, p. 27–36, 2008.

DE CICCIO M. C. e FERRA JÚNIOR A. R., *Fundamental duty to sustainable development in the Brazilian Constitution of 1988 and solar energy (Sdg 7) as an Energy Police in the Current Brazilian Conjuncture*, in L. Ruggeri e F. Pascucci (eds.), *Prosumerism and Energy Communities. Expanding concepts in a global perspective*, Wien, SGEM World Science (SWS), 2022.

DE CICCIO M. C., *Atos de disposição do próprio corpo entre autonomia e dignidade da pessoa humana*, in *Civilistica.com*, v. 2, n. 2, p. 1–12, 2013.

DE CICCIO M. C., *Il danno sociale come nuova tipologia di danno risarcibile*, in *Scritti in onore di Antonio Flamini – Tomo I* a cura di R. Favale e L. Ruggeri, Napoli, Editoriale Scientifiche Italiane, 2020.

DE CICCIO M. C., *La normativa sul cognome e l'eguaglianza tra genitori*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, p. 960–989, 1985.

DE CICCIO M. C., *La tutela del contraente tra persona e mercato*, in *Mercato ed Etica* a cura di Paola D'Addino Serravalle, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.

DE CICCIO M. C., *O «novo» perfil do direito à identidade pessoal: o direito à diversidade*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 6, p. 27-49, 2017.

DE CICCIO M. C., *O papel dos deveres na construção da legalidade constitucional / Il ruolo dei doveri nella costruzione della legalità costituzionale*, in *Os deveres na era dos direitos entre ética e mercado – I doveri nell'era dei diritti tra etica e mercato* a cura di M. C. De Ciccio, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

DE CICCIO M. C., *Poderes do juiz, função social do contrato e equilíbrio contratual na legalidade constitucional*, in J. B. De Menezes e F. N. Barbosa (org.), *A prioridade da pessoa humana no direito civil-constitucional*, Indaiatuba, Editora Foco, 2024.

DE CICCIO M. C., *Teoria da interpretação e normas de direito civil*, in *Rev. bras. filos.*, n. 59, vol. 235, 2010.

DEL PRATO E., *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, p. 634–643, 2009.

DERANI C., *Direito ambiental econômico*, São Paulo, Saraiva, 2008.

DERANI C., *Política nacional das relações de consumo e o Código de Defesa do Consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 29, p. p. 29–39, 1999.

DI BONA L., *I negozi giuridici a contenuti non patrimoniale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000.

DI GASPARE G., *Origine, costituzione e struttura della nozione di servizio pubblico*, in *Riv. amm. cam.*, v. 1, p. 1-12, 2018.

DIBENEDETTO T., *La “conversione ecologica” della proprietà privata*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, p. 122-134, 2020.

DIRETTIVA 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

DIRETTIVA 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

DONISI C., *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, p. 644–706, 1980.

DONNINI R., *Meio ambiente e responsabilidade civil pós-contratual*, in *Rev. dir. priv.*, v. 13, n. 51, p. 311–330, 2012.

DORIA G., *Il contratto tra post-modernità e tradizione*, in *Giust. civ.*, v. 3, p. 485–513, 2015.

DORINI J. P. DE C., *Direito de acesso ao consumo*, in *Rev. dir. consum.*, n. 75, p. 43–79, 2010.

DURET P., *Taking “commons” seriously: spigolature su ambiente come bene comune e legitimatio ad causam*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 2-66, 2013.

EFING A. C. e DOS SANTOS A. P., *Consumo consciente e políticas públicas educacionais voltadas para a primeira infância*, in *Rev. dir. consum.*, n. 121, p. 101–127, 2019.

EFING A. C.; BAGGIO A. C. e MANCIA K. C. B., *A informação e a segurança no consumo de alimentos transgênicos*, in *Rev. dir. consum.*, n. 69, p. 9–27, 2008.

EHRHARDT JÚNIOR M., *A boa-fé na experiência jurídica brasileira*, in *Rev. dir. priv.*, v. 14, n. 55, p. 181–211, 2013.

ENABLING CONSUMER TO BECOME PROSUMER IN ENERGY TRANSITION ERA. *Prosumer's rights Charter*, Camerino, University of Camerino, 2021.

EUFRÁSIO G. L. DE P. e ALVARENGA R. P., *Do marco legal da microgeração e minigeração distribuída: uma análise da derrubada dos vetos presidenciais pelo congresso nacional*, in *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*. Rio de Janeiro: CEEJ, 2023.

FACHIN L. E., *A cidade nuclear e o direito periférico: reflexões sobre a propriedade urbana*, in *Rev. tribun.*, São Paulo, v. 85, n. 723, p. 107-110, 1996.

FACHIN L. E., *Da propriedade como conceito jurídico*, in *Rev. tribun.*, n. 76, v. 621, p. 16-39, 1988.

FACHIN L. E., *Direito Civil: sentidos, transformações e fim*. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.

FACHIN L. E., *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo: à luz do novo código civil brasileiro e da constituição federal*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006.

FACHIN L. E., *Teoria crítica do Direito Civil: à luz do novo Código Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro, Renovar, 2012.

FALCÃO P., *A Responsabilidade Civil do Prestador de Serviços Públicos Essenciais*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos Essenciais*, Coimbra, Petrony, 2018.

FALCÃO P., *A Tutela do Prestador de Serviços Públicos Essenciais no Ordenamento Jurídico Português*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos Essenciais*, Coimbra, Petrony, 2018.

FALCÃO P., *O Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica*, Coimbra, Petrony, 2019.

FALCÃO P., *O Contrato de Prestação de Serviços Públicos Essenciais: Classificação e Regime*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos Essenciais*, Coimbra, Petrony, 2018.

FALCÃO P., *Tutela da Personalidade e Serviços Públicos Essenciais*, in *Novos Estudos sobre Serviços Públicos*, Coimbra, Petrony, 2018.

FARINA M., *Blockchain e tutela della salute: verso la riorganizzazione dei sistemi sanitari?*, in *Federalism.it*, v. 21, p. 170-188, 2020.

FAVALE R., *La complessità de rapporto obbligatorio nel modello tedesco*, in *Diritto civile comparato. Percordi di approfondimento* a cura di R. Favale, Giovanni Varanese e Maria Paola Mantovani, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.

FAVALE R., *La conclusione del contratto telematico*, in *Giur. merito*, v. 12, p. 2553-2568, 2013.

FEDERICI R., *A proposito di «cose» che non sono beni: sottosuolo e rifiuti*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 311-337, 2000.

FEMIA P., *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.

FEMIA P., *Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

FEMIA P., *Segni di valore*, in *Civilistica.com*, v. 3, n. 1, p. 1-46, 2014.

FENSTERSEIFER T., *Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2008.

FERNANDES JÚNIOR J. G. B., *O significado do “abuso do direito” na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça*, in *Rev. dir. priv.*, v. 20, n. 99, p. 49-70, 2019.

FERRA JÚNIOR, A. R., TREVISAM E. e QUONIAM L., *Economia verde como ferramenta para a concretização do objetivo n. 7 (energia limpa e acessível) da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*, in L. G. B. Campello (org.), *Direitos Humanos e Meio Ambiente: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030*, São Paulo, IDHG, 2020.

FERRAJOLI L., *Beni Fondamentali*, in *Tempo di beni comuni*, Studi multidisciplinar, Roma, 2013.

FILOMENO J. G. B., *Consumidor e cidadania: agente político e econômico*, in *Rev. dir. consum.*, n. 40, p. 261-265, 2001.

FLAMINI A., *Responsabilità civile e Costituzione*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 2, p. 13-27, 2013.

FRACCHIA F., *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, p. 13-42, 2010.

FRANCESCA M., *Acqua come bene comune: la difficile convivenza di teoria e fatti*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 555-585, 2022.

FREITAS J. e GARCIA J. C., *Evolução conceitual do princípio da sustentabilidade*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, p. 99-118, 2016.

FREITAS J., *Regime de serviços públicos e a proteção dos consumidores*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 2, n. 6, p. 21-50, 2001.

FREITAS J., *Sustentabilidade: Direito ao Futuro*, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2019.

FROSINI T. E., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, v. 16, p. 2-4, 2021.

FROSINI V., *Amministrazione e politica della giustizia*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 318-323, 1985.

FUX L.; et al., *Classificação de processos judiciais segundo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda ONU 2030*, in *Rev. CGU*, v. 14, n. 26, p. 172-189, 2022.

GALLONE G., *La pubblica amministrazione alla prova dell'automazione contrattuale: note in tema di smart contracts*, in *Federalism.it*, v. 20, p. 142-170, 2020.

GAROFANO R. R., *Notas sobre o conceito de serviço público e suas configurações na atualidade*, in *Rev. dir. públ. econ.*, v. 12, n. 46, p. 63-77, 2014.

GEELS F. W.; SOVACOL B. K.; et al., *Sociotechnical transitions for deep decarbonization*, in *Science*, v. 357, n. 6357, p. 1242-1244, 2017.

GENTILUCCI C. E., *The Future of Energy Based on Responsible, Civil Economics*, in *Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era*, Madrid, Dykinson, 2020.

GIACOMO M.; et al., *Statistical learning of residential electricity consumption data*. Milano: Politecnico di Milano (POLIMI), 2022.

GIARDINI G., *Il nuovo assetto del mercato europeo dell'energia per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

GILMORE G., *The death of contract*, Columbus, The Ohio State University Press, 1995.

GIOBBI M., *Autoconsumo, mercato energetico e protezione del consumatore*, in *Le corti umbr.*, n. 2, p. 304-319, 2020.

GIOBBI M., *Contrattazione e sostenibilità tra mercato e tutela della persona*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità* a cura di L. Ruggeri e S. Zuccarino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

GIOBBI M., *Dal consumatore al prosumer: l'evoluzione della protezione del cliente nei servizi di Fornitura energetica*, in *Le corti umbr.*, n. 1, p. 23-39, 2017.

GIOBBI M., *Environmental Sustainability, energy Dimension and Human Rights*, in L. Ruggeri e K. Zabrodina (eds.), *Making production and consumption sustainable: a global challenge for legislative policies. Case Law and Contractual Practices. Guidelines For Changing Markets*, Wien, SGEM World Science, 2023.

GIOBBI M., *Il consumatore energetico nel prisma del nuovo quadro regolatorio italo-eurounitario*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

GIOBBI M., *Le comunità di energia rinonvabile*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

GIOBBI M., *The Impact of Contractual Energy Sustainability on Vulnerable Persons and on Market Regulation*, in *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*, The Italian Law Journal, 2024.

GODOY C. L. B. DE, *Desafios atuais dos direitos da personalidade*, in A. Correia e F. J. Capucho (org.), *Direitos da personalidade: a contribuição de Silmara J. A. Chinellato*. Barueri: Manole, 2019.

GOLDEMBERG J. e KRUGMANN H., *The energy cost of satisfying basic human needs*, in *Technological Forecasting and Social Change*, v. 24, n. 1, p. 45–60, 1983.

GOLDEMBERG J. e LUCON O., *Energias renováveis: um futuro sustentável*, in *Rev. USP*, n. 72, p. 6–15, 2007.

GOLDEMBERG J. e MIELNIK O., *Converging to a common pattern of energy use in developing and industrialized countries*, in *Energy Policy*, v. 28, n. 8, p. 503–508, 2000.

GOLDEMBERG J., *Biomassa e energia*, in *Química Nova*, v. 32, p. 582–587, 2009.

GOLDEMBERG J., *Development and Energy*, in *The Law of Energy for Sustainable Development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

GOLDEMBERG J., *Energia e Sustentabilidade*, in *Rev. cult. ext. USP*, v. 14, p. 33–43, 2015.

GOLDEMBERG J., *Energy, Technology, Development*, in *Ambio*, v. 21, n. 1, p. 14–17, 1992.

GOLDEMBERG J., *Energy: What Everyone Needs to Know*, Cambridge, United Kingdom, Oxford University Press, 2012.

GOLDEMBERG J., *Mudanças climáticas e desenvolvimento*, in *Estud. av.*, v. 14, n. 39, p. 77–83, 2000.

GOLDEMBERG J., *The promise of clean energy*, in *Energy Policy*, v. 34, n. 15, p. 2185–2190, 2006.

GOLDEMBERG J., *Trinta anos da Convenção do Clima*, in *Estud. av.*, v. 37, n. 107, p. 277–288, 2023.

GOLDEMBERG J.; BARANZINI A. e SPECK S., *A future for carbon taxes*, in *Ecological Economics*, v. 32, n. 3, p. 395–412, 2000.

GOLDEMBERG J.; COELHO S. T. e LUCON O., *How adequate policies can push renewables*, in *Energy Policy*, v. 32, n. 9, p. 1141–1146, 2004.

GOLDEMBERG J.; COELHO S. T.; NASTARI P. M.; AA VV, *Ethanol learning curve—the Brazilian experience*, in *Biomass and Bioenergy*, v. 26, n. 3, p. 301–304, 2004.

GOLDEMBERG J.; ROVERE E. L. LA e COELHO S. T., *Expanding access to electricity in Brazil*, in *Energy for Sustainable Development*, v. 8, n. 4, p. 86–94, 2004.

GOLDEMBERG J.; ZIMM C. e NAKICENOVIC N.; AA VV. *Is the renewables transformation a piece of cake or a pie in the sky?*, in *Energy Strategy Reviews*, v. 26, p. 1–6, 2019.

GOLDEMBERG J. e COELHO S. T., *Renewable energy—traditional biomass vs. modern biomass*, in *Energy Policy*, v. 32, n. 6, p. 711–714, 2004.

GOMES C. A. e FRANCO R., *Produção descentralizada de energia elétrica: a perspectiva do consumidor*, in *e-Pública*, v. 5, n. 2, p. 141–158, 2018.

GOMES D. V., *O princípio da boa-fé e da função social do contrato e a teoria contratual contemporânea*, in *Rev. dir. priv.*, v. 7, n. 26, p. 77–104, 2006.

GOMES O., *Contratos*, Forense, Rio de Janeiro, 2022.

GOMES O., *Significado da evolução contemporânea do direito de propriedade*, in *Rev. tribun.*, n. 87, v. 757, p. 717-727, 1988.

GONÇALVES T. R., *Novos bens: a realidade dos bens imateriais no Direito Privado*, in *Rev. dir. priv.*, v. 20, n. 100, p. 19-37, 2019.

GRAU E. R., *A ordem econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2022.

GRAU E. R., *Algumas notas para a reconstrução do princípio da legalidade*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade De São Paulo, v. 78, 161-166, 1983.

GRAU E. R., *Constituição e serviço público*, in *Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides*, São Paulo, Malheiros, 2001.

GRAU E. R., *Os conceitos jurídicos e a doutrina real do direito*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade De São Paulo, v. 77, 221-234, 1982.

GRAU E. R., *Proteção do meio ambiente: caso do parque do povo*, in *Rev. tribun.*, v. 83, n. 702, p. 247-260, 1994.

GRAU E. R., *Um novo paradigma dos contratos?*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 96, p. 423-433, 2001.

GRINOVER A. P., *O Código de Defesa do Consumidor no sistema sócio-econômico brasileiro*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 91, p. 277-287, 1996.

GRUNDMANN S., *A proteção funcional do consumidor - Novos modelos de consumidor à luz das teorias recentes*, in *Rev. dir. consum.*, n. 101, p. 17-42, 2015.

GUARNIERI A., *La superficie*. Artt. 952-965, in *Codice Civile. Commentario fondato da Piero Schlesinger e diretto da Francesco Busnelli*, Milano, Giuffrè, 2007.

GUNDERSON R., *Explaining technological impacts without determinism: Fred Cottrell's sociology of technology and energy*, in *Energy Research & Social Science*, v. 42, p. 127-133, 2018.

HEFFRON R. J. e FONTENELLE L. DE, *Implementing energy justice through a new social contract*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 41, n. 2, p. 141-155, 2023.

HEFFRON R. J. e MCCAULEY D., *Achieving sustainable supply chains through energy justice*, in *Applied Energy*, v. 123, p. 435-437, 2014.

HEFFRON R. J. e MCCAULEY D., *The concept of energy justice across the disciplines*, in *Energy Policy*, v. 105, p. 658-667, 2017.

HEFFRON R. J. e TALUS K., *The development of energy law in the 21st century: a paradigm shift?*, in *The Journal of World Energy Law & Business*, v. 9, n. 3, p. 189 - 202, 2016.

HEFFRON R. J. e TALUS K., *The evolution of energy law and energy jurisprudence: Insights for energy analysts and researchers*, in *Energy Research & Social Science*, v. 19, p. 1-10, 2016.

HEFFRON R. J., *Advancing an Energy Minimum Right*. Brussels: Foundation for European Progressive Studies, 2024.

HEFFRON R. J., *Energy Law: An Introduction*, Cham, Springer International Publishing, 2021.

HEFFRON R. J., et al., *Pathways of scholarship for energy justice and the social contract*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, v. 41, n. 2, p. 211-232, 2023.

HELDEWEG M. A. e SAINTIER S., *Renewable energy communities as 'socio-legal institutions': A normative frame for energy decentralization?*, in *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 119, p. 1-14, 2020.

HENNI S.; STAUDT P. e WEINHARDT C., *A sharing economy for residential communities with PV-coupled battery storage: Benefits, pricing and participant matching*, in *Applied Energy*, v. 301, p. 1–15, 2021.

HUHTA K., *Conceptualising Energy Justice in the Context of Human Rights Law*, in *Nordic Journal of Human Rights*, v. 41, n. 4, p. 378–392, 2023.

IEA (International Energy Agency), *Solar PV*. Disponibile presso: <https://www.iea.org/energy-system/renewables/solar-pv>. Accesso il: 6 ottobre 2023.

IEA (International Energy Agency), *Wind*. Disponibile presso: <https://www.iea.org/energy-system/renewables/wind>. Accesso il: 5 ottobre 2023.

IGLECIAS P. F., *Direito Ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010.

IGLECIAS P. F., *Direitos da personalidade e o meio ambiente ecologicamente equilibrado: simbiose necessária*, in A. Correia e F. J. Capucho (org.), *Direitos da personalidade: a contribuição de Silmara J. A. Chinellato*, Barueri, Manole, 2019.

IGLECIAS P. F., *Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo causal*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2012.

IGLECIAS P. F., *Mudanças climáticas e responsabilidade civil por dano ao meio ambiente*, in *Direitos e mudanças climáticas: responsabilidade civil e mudanças climáticas*, São Paulo, Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2010.

IGLECIAS P. F., *Reflexos da consagração da função socioambiental da propriedade no Código Civil de 2002*, in *Rev. adv.*, v. 28, n. 98, p. 173-185, 2008.

IGLECIAS P. F., *Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014.

IGLECIAS P. F., *Responsabilidade civil e dano ao meio ambiente: novos rumos*, in *Acta cient. ciênc. hum.*, v. 2, n. 11, 2006.

IMBRUGLIA D., *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Pers. merc.*, v. 3, p. 495-510, 2021.

IRENA (International Renewable Energy Agency), *Solar energy*. Disponibile presso: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Solar-energy>. Accesso il: 5 ottobre 2023.

IRENA (International Renewable Energy Agency), *Wind energy*. Disponibile presso: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Wind-energy>. Accesso il: 5 ottobre 2023.

IRENA (International Renewable Energy Agency). Disponibile presso: <https://www.irena.org/>. Accesso il: 4 novembre 2023.

ISTEL P.; LÉMONON E., *Traité juridique de l'industrie électrique: manuel pratique de législation, réglementation et jurisprudence et matière de production et distribution d'énergie électrique*, Paris, Marchal & Godde, 1914.

JOHANSSON T. B., *The Imperatives of Energy for Sustainable Development*, in *The Law of Energy for Sustainable Development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

KARIM MD. E.; et al., *Energy Revolution for Our Common Future: An Evaluation of the Emerging International Renewable Energy Law*, in *Energies*, v. 11, n. 7, p. 1-20, 2018.

KARKATSOULIS P.; et al., *Model developments to simulate sharing economy and new trends in transport*, Karlsruhe: E3-Modelling (E3M), 2022.

KLAUSNER E. A., *O efetivo tratamento do esgoto sanitário como requisito essencial para a cobrança de tarifa correspondente: exigência protetiva do meio ambiente e do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 87, p. 231–245, 2013.

KOCHANSKI M.; et al., *Diagnosis of energy demand-side policy needs at European level*. Karlsruhe: Research and Innovation Centre Pro-Akademia (RIC), 2021.

KONDER C. N., *A vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema diferenciador*, in *Rev. dir. consum.*, n. 99, p. 101–123, 2015, p. 122-123.

KOTILAINEN K., *Energy Prosumers' Role in the Sustainable Energy System, in Affordable and Clean Energy*, Cham, Springer International Publishing, 2019.

KOTLER P., *The Prosumer Movement, in Prosumer Revisited: Zur Aktualität einer Debatte*, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010.

LAGHI P., *Impianti fotovoltaici e distanze legali: osservazione sulla «funzione sociale» della proprietà nell'era delle energie rinnovabili*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, p. 875-906, 2017.

LANFREDI G. F., *A objetivação da teoria da responsabilidade civil e seus reflexos nos danos ambientais ou no uso antissocial da propriedade*, in *Rev. dir. amb.*, v. 2, n. 6, p. 87–96, 1997.

LARROCA M., *Il turismo sociale e sostenibile nel Regno Unito*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 7, p. 41-59, 2018.

LEHFELD L. DE S., *Instrumentos processuais de controle social da atuação reguladora do estado contemporâneo brasileiro: limites à autonomia das agências reguladoras*, in *Rev. dir. priv.*, v. 7, n. 28, p. 125–155, 2006.

LEONARDIS F. De, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 50-72, 2020.

LEPORE A., *Principio di solidarietà e autonomia negoziale nel sistema giuridico italiano*, in *Ann. Fac. giur. univ.*, n. 9, p. 121-134, 2020.

LIGUORI F., *I servizi culturali come servizi pubblici*, in *Federalism.it*, v.1, p. 2-20, 2018.

LIMA C. M. S. G. DE S.; DOS SANTOS P. H. A F. e MARQUESI R. W., *Negócios jurídicos contemporâneos: a efetivação da dignidade da pessoa humana com alicerce nos contratos existenciais*, in *Civilistica.com*, v. 7, n. 3, p. 1–24, 2018.

LIRA R. P., *Elementos de Direito Urbanístico*, Rio de Janeiro, Renovar, 1997.

LIRA R. P., *O Direito de Superfície e o Novo Código Civil*, in *Revista Forense*, vol. 98, n. 364, p. 251-266, 2002.

LISBOA R. S., *Dignidade e solidariedade civil-constitucional*, in *Rev. dir. priv.*, v. 11, n. 42, p. 30–70, 2010.

LISBOA R. S., *O contrato como instrumento de tutela ambiental*, in *Rev. dir. consum.*, n. 35, p. 171–197, 2000.

LÔBO P. L. N., *Condições Gerais dos Contratos e Cláusulas Abusivas*, São Paulo, Saraiva, 1991.

LÔBO P. L. N., *Princípios sociais dos contratos no código de defesa do consumidor e no novo código civil*, in *Rev. dir. consum.*, n. 42, p. 187–195, 2002.

LÔBO P. L. N., *Transformações gerais do contrato*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 4, n. 16, p. 102–113, 2003.

LOFQUIST L., *Is there a universal human right to electricity?*, in *The International Journal of Human Rights*, v. 24, n. 6, p. 711–723, 2020.

LOGOTETA N., GALASSI T., DELL'ATTI A., GUZZETTI A. e TEDONE A., *Le imprese e le Comunità Energetiche Rinnovabili. Il punto di vista di Edison*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

LOMBARDI R., *Energie rinnovabili e diritto privato: strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

LOMBARDI R., *Impianti per la produzione di energie alternative e responsabilità civile*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 115-133, 2018.

LOPES J. R. DE L., *Direitos do Consumidor e Privatização*, in *Rev. dir. consum.*, v. 7, n. 26, p. 119-124, 1998, p. 122.

LOPEZ T. A., *Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito*, in *Rev. tribun.*, São Paulo, v. 98, n. 885, p. 49-68, 2009.

LOPEZ T. A., *Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira do tabaco*, São Paulo, Quartier Latin, 2008.

LOPEZ T. A., *Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil*, São Paulo, Quartier Latin, 2010.

LOUREIRO F. E., *A propriedade como relação jurídica complexa*, Rio de Janeiro, Renovar, 2003.

LOUREIRO L. G. K., *A indústria elétrica e o Código da Águas*, Porto Alegre, Fabris, 2007.

LOUREIRO L. G. K., *Constituição, energia e setor elétrico*, Porto Alegre, Fabris, 2009.

LOUREIRO L. G. K., *Introdução ao regime jurídico da indústria elétrica: premissas gerais*, in *Rev. dir.*, v. 28, p. 143-191, 2007.

LUCENTE M. F., *La comunità energetica dei cittadini*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

LUNARDI F. C., *A teoria de abuso de direito no direito civil constitucional: novos paradigmas para os contratos*, in *Rev. dir. priv.*, v. 9, n. 34, p. 105-136, 2008.

MACCHIA M., *Blockchain e pubblica amministrazione*, in *Federalism.it*, v. 2, p. 117-129, 2021.

MACEDO JÚNIOR R. P., *A proteção dos usuários de serviços públicos: a perspectiva do direito do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 37, p. 77-91, 2001.

MACEDO JÚNIOR R. P., *Contratos relacionais e defesa do consumidor*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007.

MACIOCE F., *Profili civilistici della informazione ambientale*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, p. 76-93, 2019.

MADDALENA P., *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *Federalism.it*, v. 19, p. 1-18, 2011.

MADDALENA P., *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Federalismi.it*, v. 25, p. 1-45, 2011.

MAGNANI N. e OSTI G., *Does civil society matter? Challenges and strategies of grassroots initiatives in Italy's energy transition*, in *Energy Research & Social Science*, v. 13, p. 148-157, 2016.

MAGNANI N., *Community renewable energies between social enterprises, social movements and hybrid networks*, in *Understanding the Energy Transition*. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.

MAISTO F., *Sussidiarietà: autonomie e coesione sociale*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, p. 1360-1377, 2017.

MALTBY T., *European Union energy policy integration: A case of European Commission policy entrepreneurship and increasing supranationalism*, in *Energy Policy*, v. 55, p. 435-444, 2013.

MANFREDI G., *Cambiamenti climatici e principio di precauzione*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 28-39, 2011.

MANTOVANI M. P., *Il diritto dei contratti nell'era delle nuove tecnologie*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 10, p. 165-185, 2021.

MANTOVANI M. P., *The Notion of Consumer: Comparative Legal Profiles*, in in L. Ruggeri e F. Pascucci (eds.), *Prosumerism and Energy Communities. Expanding concepts in a global perspective*. Wien: SGEM World Science (SWS), 2022.

MARASCO E. e SCIPINOTTI V., *Il caso di successo della Comunità energetica rinnovabile e solidale "Rigenera" la prima CER del W20 Italia: a trazione d'impresa femminile in Italia*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

MARI C., *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalism.it*, v. 29, p. 1, 2022.

MARIGHETO A., *Proposta de leitura comparativa e sistemática do Código de Consumo italiano*, in *Rev. dir. consum.*, n. 80, p. 13-47, 2011.

MARINANGELO R., *A relação jurídica obrigacional complexa no direito brasileiro e as consequências no direito das obrigações*, in M. C. De Cicco e R. Marinangelo (coords.), *Direito Civil Comparado. Itinerários*, Ed. Processo, Rio de Janeiro, 2023.

MARINELLI F., *Usi civici e beni comuni*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 406-422, 2013.

MARQUES C. L., *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*, São Paulo, Revistas dos Tribunais, 2019.

MARQUES F. P., *Fundamentos e autonomia dogmática do Direito da Energia*, in *Estudos de Direito da Energia*, Coimbra, Almedina, 2023.

MARQUES NETO F. P. DE A. e FREITAS R. V. DE, *Uber, WhatsApp, Netflix: os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória*, in *Rev. dir. públ. econ.*, v. 14, n. 56, p. 75-108, 2016.

MARQUES NETO F. P. DE A. e GAROFANO R. R., *Notas sobre o conceito de serviço público e suas configurações na atualidade*, in *Rev. dir. públ. econ.*, v. 12, n. 46, p. 63-77, 2014.

MARQUES NETO F. P. DE A., *A nova regulação dos serviços públicos*, in *Rev. dir. adm.*, n. 228, p. 13-29, 2002.

MARTINHONI A. C., *Os direitos ambientais e sua efetividade*, in *Rev. dir. priv.*, v. 9, n. 36, p. 51-65, 2008.

MARTINS-COSTA J., *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação*, São Paulo, Saraiva, 2018.

MARTINS F. R. e FERREIRA K. P., *Contratos existenciais e intangibilidade da pessoa na órbita privada: homenagem ao pensamento vivo e imortal de Antonio Junqueira de Azevedo*, in *Rev. dir. consum.*, n. 79, p. 265–308, 2011.

MARTINS F. R. e FERREIRA K. P., *Diálogo das fontes e governança global: hermenêutica e cidadania mundial na concretude dos direitos humanos*, in *Rev. dir. consum.*, n. 117, p. 443–467, 2018.

MARTINS F. R., *Direitos humanos fundamentais e relações jurídicas contratuais*, in *Rev. dir. consum.*, n. 58, p. 55–74, 2006.

MARTINS F. R., *Princípio da justiça contratual*, São Paulo, Saraiva, 2011.

MARTINS-COSTA J., *Os direitos fundamentais e a opção culturalista do novo Código Civil*, in *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010.

MARUCCI B., *Equilibrio contrattuale: un principio nella continuità*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1–2, p. 213–239, 2003.

MASCHERBAUER P.; et al., *Investigating the impact of smart energy management system on the residential electricity consumption in Austria*, in *Energy*, v. 249, p. 1–10, 2022.

MASI A., *L'energia elettrica nell'esperienza giuridica di inizi del secolo XX*, in *Rass. Giur. Ener. El.*, 1994.

MASTROBERTI F., *Comunità, usi civici e beni comuni dopo la legge n. 168 del 2017*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 13, p. 1–11, 2024.

MAUGERI M., *Elementi di critichi nell'equiparazione, da parte dell'aeggsi, dei prosumer ai consumatori e ai clienti finali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, v. 31, 2015.

MAZZAMUTO S., *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Pers. merc.*, v. 1, p. 12–26, 2011.

MEZZASOMA L., *Il Codice de Consumo italiano e la tutela del contraente debole*, in *Rev. dir. consum.*, n. 86, p. 105–127, 2013.

MCLUHAN M., *Understanding media: the extensions of man*, Cambridge, Massachusetts; London, England, The MIT Press, 1994.

MEIRA S. A. B., *Aquisição da propriedade pelo usucapião*, in *Rev. inf. legis.*, v. 22, n. 88, p. 195–228, 1985.

MEIRA S. A. B., *Os códigos civis e a felicidade dos povos*, in *Rev. inf. legis.*, v. 30, n. 117, p. 397–418, 1993.

MEIRELES R. M. V., *Autonomia privada e dignidade da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2009.

MELI M., *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energysharing*, in *Nuove leggi civ. comm.*, v. 3, 2020.

MELI M., *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, in *Ambientediritto.it*, v. 2, p. 1–22, 2021.

MICHELETTI M., *Consumer choice as political participation*, in *Statsvetenskaplig tidskrift*, v. 105, n. 3, p. 218–234, 2002.

MICKLITZ H-W., *Do Consumers and Businesses Need a New Architecture of Consumer Law? A Thought Provoking Impulse*, in *Yearbook of European Law*, v. 32, n. 1, p. 266–367, 2013.

MIDIRI M., *Libertà d'innovare e servizi pubblici: la Corte si pronuncia su taxi, NCC e molto altro (Corte cost., sent. 36/2024 e ord. 35/2024)*, in *Federalism.it*, v.8, p. 113-129, 2018.

MILARÉ E., *Direito do ambiente: um direito adulto*, in *Rev. dir. amb.*, v. 4, n. 15, p. 34–55, 1999.

MILARÉ E., *Tutela jurídico-civil do ambiente*, in *Rev. dir. amb.*, p. 26–72, 1996.

MIRAGEM B., *Direito do consumidor e ordenação do mercado: o princípio da defesa do consumidor e sua aplicação na regulação da propriedade intelectual, livre concorrência e proteção do meio ambiente*, in *Rev. dir. consum.*, n. 81, p. 39–88, 2012.

MITROTTI A., *Alle radici “pubblicistiche” degli energy performance contracts (EPC)*, in *Ambienteditratto.it*, v. 2, p. 1-38, 2021.

MONTALDO R., *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalism.it*, v. 13, p. 187-212, 2022.

MONTEDURO M., *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 423-459, 2022.

MONTEDURO M., *Note sul lessico dell'art. 9 Cost. Novellato*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, p. 270-292, 2022.

MONTEDURO M., *Diritto dell'ambiente e diversità alimentare*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 88-131, 2015.

MONTEIRO A. P., *O papel dos consumidores na política ambiental*, in *Rev. dir. amb.*, v. 3, n. 11, p. 69–74, 1998.

MORAES M. C. B. DE, *A caminho de um direito civil-constitucional*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010.

MORAES M. C. B. DE, *A causa do contrato*, in *Civilistica.com*, v. 2, n. 1, p. 1–24, 2013.

MORAES M. C. B. DE, *Ampliando os direitos da personalidade*, in *Na medida da pessoa humana*. Rio de Janeiro, Renovar, 2010.

MORAES M. C. B. DE, *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*, Rio de Janeiro, Renovar, 2017.

MORAES M. C. B. DE, *Do juiz boca-da-lei à lei segundo a boca-do-juiz: notas sobre a aplicação- interpretação do direito no início do século XXI*, in *Rev. dir. priv.*, v. 14, n. 56, p. 11-30, 2013.

MORAES M. C. B. DE, *O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo*, in *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010.

MORAES M. C. B. DE, *O direito civil-constitucional*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010.

MORAES M. C. B. DE, *O jovem direito civil-constitucional*, in *Civilistica.com*, v. 1, n. 1, p. 1–4, 2012.

MORAES M. C. B. DE, *O princípio da dignidade da pessoa humana*, in M. C. B. De Moraes (org.), *Princípios do direito civil contemporâneo*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006.

MORAES M. C. B. DE, *Perspectivas a partir do direito civil-constitucional*, in *Na medida da pessoa humana*, Rio de Janeiro, Renovar, 2010.

MORAES M. C. B. DE, *Por um ensino humanista do direito civil*, in *Civilistica.com*, v. 1, n. 2, p. 1–16, 2012.

- MORAES M. C. B. DE, *Professores ou juízes?*, in *Civilistica.com*, v. 3, n. 2, p. 1-5, 2014.
- MORAES P. V. D. P., *Macrorrelação ambiental de consumo: responsabilidade pós-consumo ou relação coletiva de consumo?*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013.
- MORALES C. A., *Provisão de serviço através de organizações públicas não-estatais: aspectos gerais*, in L. C. Bresser Pereira e N. C. Grau (org.), *O Público Não Estatal Na Reforma do Estado*, Rio de Janeiro, Editora FGV, 1999.
- MORATO A. C. e MARTINEZ R. C., *Malformações congênitas ocasionadas pela poluição atmosférica*, in *Rev. dir. saúde. compar.*, v. 2, n. 2, p. 80-103, 2023.
- MORATO A. C., *A proteção jurídica do bem ambiental*, in *Rev. inst. adv. SP.*, São Paulo, v.9, p. 24-39, 2002.
- MORATO A. C., *Codificação e descodificação: uma análise acerca do tema*, in *Rev. fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 98, p. 95–120, 2003.
- MORATO A. C., *O conceito de hipossuficiência e a exclusão digital do consumidor na sociedade de informação*, in *20 anos do Código de Defesa do Consumidor*, São Paulo, Atlas, 2010.
- MORATO A. C., *Pessoa jurídica consumidora*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008.
- MORATO A. C., *Proteção da saúde e segurança do consumidor no fornecimento de alimentos*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade De São Paulo, v. 117, p. 91-102, 2023.
- MORATO A. C., *Quadro geral dos direitos da personalidade*, in *Rev. fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 106/107, p. 121-158, 2012.
- MOREIRA J. C. B., *Abuso do direito*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 4, n. 13, p. 97–110, 2003.
- MOREIRA M. A., SILVA JÚNIOR N. e STRAUCH T. S. R., *O novo marco legal da microgeração e minigeração distribuída no Brasil – Lei 14.300/2022*, in *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*. Rio de Janeiro: CEEJ, 2023.
- MOREIRA V., *Economia e Constituição: para o conceito de Constituição Económica*, Coimbra, Coimbra Editora, 1974.
- MORIN E., *Os sete saberes necessários à educação do futuro*, Trad. Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Saway, São Paulo, Cortez, 2018, p. 113
- MORSELLO M. F., *Análise categorial dos contratos existenciais e de lucro*, in *Estudos em homenagem a Clóvis Beviláqua por ocasião do centenário do direito civil codificado no Brasil*, São Paulo, Escola Paulista da Magistratura, 2018.
- NALIN P., *A função social do contrato no futuro Código Civil brasileiro*, in *Rev. dir. priv.*, v. 3, n. 12, p. 50–60, 2002.
- NAVARRO J. C., *As ONGs e a prestação de serviços sociais na América Latina: o aprendizado começou*, in L. C. Bresser Pereira e N. C. Grau (org.), *O Público Não Estatal Na Reforma do Estado*, Rio de Janeiro, Editora FGV, 1999.
- NEGREIROS T., *O princípio da boa-fé contratual*, in M. C. B. De Moraes (org.), *Princípios do direito civil contemporâneo*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006.
- NEGREIROS T., *Teoria do Contrato: novos paradigmas*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006.
- NERVI A., *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 418–443, 2016.
- NERY R. M. DE A., *Noções preliminares de direito civil*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002.

NESPOR S., *L'irresistibile ascesa dei beni comuni*, in *Federalismi.it*, n. v. 7, p. 1-11, 2013.

NIKAS A.; et al., *Coupling circularity performance and climate action: From disciplinary silos to transdisciplinary modelling science*, in *Sustainable Production and Consumption*, v. 30, p. 269–277, 2022.

NUCCIO A. DE, *L'incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell'ambiente rurale*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, n. 2, p. 94-121, 2020.

NÚÑEZ R. M., *Note minime per una conversione ecologica della proprietà del suolo*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, p. 1072-1104, 2019.

NUSDEO A. M. DE O., *Agências reguladoras e concorrência*, in *Direito administrativo econômico*, São Paulo, Malheiros, 2000.

NUSDEO A. M. DE O., *Direito Ambiental & Economia*, Juruá, Curitiba, 2018.

NUSDEO A. M. DE O., *O uso de instrumentos econômicos nas normas de proteção ambiental*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, p. 357-378, p. 364-365, 2006.

NUSDEO F., *Desenvolvimento e Ecologia*, São Paulo, Saraiva, 1975.

OTAMENDI-IRIZAR I.; et al., *How can local energy communities promote sustainable development in European cities?*, in *Energy Research & Social Science*, v. 84, p. 1–15, 2022.

PARAG Y. e SOVACOOOL B. K., *Electricity market design for the prosumer era*, in *Nature Energy*, v. 1, n. 4, p. 1–6, 2016.

PARENTE F., *Territorio ed eco-diritto: dall'ecologia ambientale all'ecologia umana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

PASQUALOTTO A., *Dignidade do consumidor e dano moral*, in *Rev. dir. consum.*, n. 110, p. 79–110, 2017.

PATTI S., *Principi, clausole generali e norme specifiche nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, n. 2, p. 241–253, 2016.

PEDROTTI S. e DI COSTANZO A., *Il caso di successo della Comunità Energetica Rinnovabile e solidale "Le Vele". L'esperienza di Banco dell'energia*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli E A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

PEETERS M. e SCHOMERUS T., *Regional renewable energy approaches: An introduction to exploring legal barriers and opportunities*, in *Renewable Energy Law in the EU: Legal Perspectives on Bottom-up Approaches*, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, p. 3–9, 2014.

PENNASILICO M., *“Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, p. 1261-1290, 2018.

PENNASILICO M., *Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?*, in *Ambientediritto.it*, v. 4, p. 1-34, 2023.

PENNASILICO M., *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, p. 753–769, 2014.

PENNASILICO M., *Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”*, in *Persona e Mercato*, v. 4, p. 711-729, 2021.

PENNASILICO M., *Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo*, in *Manuale di diritto civile dell’ambiente* a cura di M. Pennasilico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014.

PENNASILICO M., *L’insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, p. 641–667, 2019.

PENNASILICO M., *L’interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, p. 725–762, 2005.

PENNASILICO M., *L’operatività del principio di conversazione in materia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, p. 702–717, 2003.

PENNASILICO M., *L’uso sostenibile delle risorse idriche: ripensare l’acqua come “bene comune”*, in *Pers. merc.*, v. 2, p. 198–221, 2023.

PENNASILICO M., *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, n. 3, p. 4–61, 2020.

PENNASILICO M., *La ermeneutica di conservazione nei «Principi di diritto europeo dei contratti»*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1–2, p. 268–287, 2003.

PENNASILICO M., *“Ménage à trois”: la correzione giudiziale dei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, p. 179–228, 2016.

PENNASILICO M., *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, p. 1291–1323, 2016.

PENNASILICO M., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, in *Pers. merc.*, n. 2, p. 37–50, 2015.

PEREIRA C. M. DA S., *Instituições de Direito Civil – III. Contratos: declaração unilateral de vontade, responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

PEREIRA M. DA S., *Instituições de direito civil: contratos – v. III*, Atual. Caitlin Mulholland. (rev.). Rio de Janeiro: Forense, 2018.

PEREIRA C. M. DA S., *Instituições de Direito Civil – v. I*, Atual. Maria Celina Bodin de Moraes, Rio de Janeiro, Forense, 2017.

PEREIRA R. S., *Contratos existenciais: pressupostos e consequência*, Belo Horizonte, Editora Letramento, 2024.

PERES T. B., *Abuso do direito*, in *Rev. dir. priv.*, v. 11, n. 43, p. 9–71, 2010.

PERGOLIZZ L., *Il d.l. n. 76/2020 nel processo di attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima*, in *Ambientedititto.it*, v. 4, p. 1–14, 2020.

PERILLO T., *Dal consumatore “debole” al consumatore “attivo”: itinerari della “conversione ecologica”*, in *Ambientedititto.it*, v. 4, p. 1–32, 2022.

PERLINGIERI P. e FEMIA P., *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

PERLINGIERI P., *Depatrimonializzazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, p. 1–4, 1983.

PERLINGIERI P., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 334–356, 2001.

PERLINGIERI P., *Il diritto agrario tra pubblico e privato*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, p. 698–711, 1985.

PERLINGIERI P., *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, p. 1020–150, 1982.

PERLINGIERI P., *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003.

PERLINGIERI P., *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, p. 164–201, 2010.

PERLINGIERI P., *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, p. 624–638, 1986.

PERLINGIERI P., *Istituzioni di diritto privato e diritto civile: un problema didattico*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1, p. 178–189, 1984.

PERLINGIERI P., *L'incidenza dell'interesse pubblico sulla negoziazione privata*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, p. 933–948, 1986.

PERLINGIERI P., *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, in ID., *Probl. dir. civ.*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

PERLINGIERI P., *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 497–510, 2007.

PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, ESI, 1972.

PERLINGIERI P., *La ricerca civilistica: tra critica ed autocritica*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, p. 625–629, 1983.

PERLINGIERI P., *La tutela del “contraente debole”*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, p. 746–759, 2000.

PERLINGIERI P., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in ID., *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, p. 237 s.

PERLINGIERI P., *Normazione per principi: riflessioni intorno alla proposta della Commissione sui beni pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, p. 1184–1191, 2009.

PERLINGIERI P., *Nuovi profili del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, p. 545–571, 2000.

PERLINGIERI P., *O direito civil na legalidade constitucional*, trad. Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

PERLINGIERI P., *Perfis do Direito Civil: uma introdução ao direito civil constitucional*, trad. Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro, Renovar, 2002.

PERLINGIERI P., *Persona, ambiente e sviluppo. Contratto e ambiente, in L'analisi «ecologica» del diritto contrattuale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016.

PERLINGIERI P., *Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche*, in *Rass. dir. civ.*, v. 4, p. 956–974, 1984.

PERLINGIERI P., *Stato di diritto e politica della giustizia*, in *Rass. dir. civ.*, v. 2, p. 305–306, 1985.

PERSIA S., *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 4–20, 2018.

PERSICO A., *La partecipazione nelle comunità di energia rinnovabile*, in *Federalism.it*, v. 5, p. 144–162, 2024.

PFEIFFER R. A. C., *Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos*, in *Rev. dir. consum.*, n. 65, p. 226–252, 2008.

PFEIFFER R. A. C., *Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015.

PFEIFFER R. A. C., *Proteção dos usuários de serviços públicos: reflexões sobre a Lei 13.460/2017*, in *Rev. dir. consum.*, n. 120, p. 19–39, 2019.

PFEIFFER R. A. C., *Serviços públicos concedidos e proteção do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 36, p. 164–175, 2000.

PIERONI A. M., *Princípios gerais e princípios contratuais: código civil x código de defesa do consumidor*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 28, n. 02, p. 43–75, 2021.

PIERRI M., *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, p. 234–297, 2022.

PINHEIRO R. F., *Contratos e Direitos Fundamentais*, Curitiba, Juruá, 2009.

PORENA D., *Anche nell'interesse delle generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalism.it*, v. 15, p. 121–143, 2022.

PORENA D., *Il “rango” del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione*, in *Federalism.it*, v. 15, p. 1–22, 2016.

PORENA D., *Sobre o conceito de sustentabilidade e gerações futuras. Um breve resumo constitucional*, in *Rev. bras. dir.*, v. 18, n. 1, p. 1–16, 2022.

POZZO B., *Environmental Liability: The Difficulty of Harmonizing Different National Civil Liability Systems*, in *Research Handbook on EU Environmental Law*. Cheltenham, UK; Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, p. 231–247, 2020.

PRATA A., *A tutela constitucional da autonomia privada*, Coimbra, Almedina, 2016.

PROFETA G. e TROTTA G., *La giurisprudenza costituzionale in materia di ambiente: un itinerario*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, p. 90–132, 2022.

PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, Milano, Giuffrè, 1954.

QUONIAM L. M. e BOUTET C-V., *Web 2.0, la révolution connectique*, in *Doc. numer.*, v. 11, n. 1, p. 133–143, 2008.

REALE M., *Paradigmas da cultura contemporânea*, São Paulo, Saraiva, 2005.

REALE M., *Questões de direito privado*, São Paulo, Saraiva, 1997.

RACCOMANDAZIONE 2021/1749/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica.

REGINATO O. A., *A prestação do serviço público essencial de fornecimento de água tratada e os direitos constitucionais e do consumidor*, in *Rev. dir. consum.*, n. 65, p. 192–225, 2008.

REGOLAMENTO 2018/1999/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

REMIGI C., *I modelli contrattuali di comunità energetica rinnovabile tra Pubblica amministrazione e privati*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità* a cura di L. Ruggeri e S. Zuccarino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

RENNA M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1–2, p. 62–84, 2012.

RESCIGNO F., *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, v. 16, p. 2–5, 2021.

REY M. I. F. e FELIU M. C., *Comunità Energetiche Rinnovabili e mercato P2P dell'energia rinnovabile*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti*

aggiornamenti normativi a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

RIZZO V., *Contratto e Costituzione*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1, p. 349-362, 2015.

RIZZO V., *La riforma del codice del consumo nel prisma delle fonti*, in *Le corti umbr.*, n. 3, p. 412-423, 2015.

RIZZO V., *Le «clausole abusive» nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria*. Camerino: Edizioni Scientifiche Italiane, 1994.

RODOTÀ S., *Antropologia dell'homo dignus*, in *Civilistica.com*, v. 2, n. 1, p. 1-13, 2013.

RODOTÀ S., *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007.

RODOTÀ S., *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Milano, Feltrinelli Editore, 2018.

ROPPO E., *O contrato*. trad. Ana Prata, Coimbra, Almedina, 2009.

ROSA A.; MIKOVA N. e BRUGGER H., *Identifying New Societal Trends impacting future energy demand*, Karlsruhe, Fraunhofer ISI, 2022.

ROSSI G., *Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1-2, p. 62-84, 2012.

ROSSI G., *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 3, p. 110-119, 2018.

ROSSI G., *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, p. 2-10, 2015.

RUGGERI L., *Comunità energetiche e modelli giuridici: l'importanza di una lettura euro-unitaria*, in *Rev. act. juríd. iberoam.*, n. 20, p. 1222-1245, 2024.

RUGGERI L., *Consumatore e prosumerismo energetico nel quadro regolatorio europeo*, in *Rev. act. juríd. iberoam.*, v. 16, p. 3290-3317, 2022.

RUGGERI L., *Fideiussione bancaria e tutela del consumatore: il problema dell'applicazione dell'art. 25 della l. 21 dicembre 1999, n. 526 ai rapporti in corso*, in *Rass. dir. civ.*, v. 3, p. 656-687, 2002.

RUGGERI L., *La due diligence della sostenibilità: l'impatto sul diritto contrattuale*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

RUGGERI L., *La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

RUGGERI L., *Legislative Policies and Jurisprudence on Climate Change: New Tools for Removing the Barriers to New Forms of Energy Consumption*, in L. Ruggeri e F. Pascucci, *Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era*, Madrid, Dykinson, 2020.

RUGGERI L., *Mercato telematico ed autonomia privata: un nuovo ruolo per la "lex mercatoria"*, in *Rass. dir. civ.*, v. 1-2, p. 303-338, 2002.

RUGGERI L., *Morosità e tutela dei clienti tra nuova regolamentazione del mercato energetico e gestione dell'emergenza pandemica*, in *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del Covid-19* a cura di V. Rizzo, L. Mezzasoma, E. Llamas Pombo e G. Berti De Martins, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

RUGGERI L., *Which Law for Transition? The Market and the Person in a prism of Sustainability*, in L. Ruggeri e K. Zabrodina (eds.), *Making Production and Consumption Sustainable. A Global Challenge for Legislative Policies*, Wien, SGEM Publisher, 2023.

SADDY A. e SANTOS R. L. DA S., *(Im)possibilidade do desmembramento/fracionamento da micro ou minigeração distribuída de energia solar: uma proposta de aperfeiçoamento normativo*, in A. Saddy (org.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023, p. 375.

SALVI C., *Libertà economiche, funzione sociale e diritti personali e sociali tra diritto europeo e diritti nazionali*, in *Pers. merc.*, v. 1, p. 27-36, 2011.

SANT'ANNA R. C. e MAZZUCA S. L. F., *O sistema de compensação de energia elétrica brasileiro*, in A. Saddy (org.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023.

SANTIS E. DE e RIZZI A., *L'Intelligenza Artificiale come motore di sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

SANTOS M. R. DOS, *Contratos existenciais e contratos de lucro: a dicotomia contratual do século XXI e sua funcionalização*, in *Rev. dir. priv.*, v. 17, n. 67, p. 105–127, 2016.

SARAIVA B. R. C., *Análise da regulação da ANEEL sobre geração distribuída: REN 1.000/2021 atualizada pela REN 1.059/2023 e as revogadas REN 482/2012, 687/2015, 786/2015*, in A. Saddy (org.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023.

SARLET I. W. e CARLINI A., *Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações*, in *Rev. dir. consum.*, n. 110, p. 139–159, 2017.

SARLET I. W. e FENSTERSEIFER T., *Direito constitucional ecológico: Constituição, Direitos Fundamentais e proteção da natureza*, São Paulo, Thompson Reuters Brasil, 2021.

SARLET I. W. e FENSTERSEIFER T., *Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): algumas aproximações*, in I. W. Sarlet (org.), *Estado socioambiental e direitos fundamentais*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010.

SARLET I. W. e FENSTERSEIFER T., *Notas sobre o princípio da sustentabilidade e os deveres fundamentais dos consumidores à luz do marco jurídico socioambiental estabelecido pela Constituição Federal de 1988*, in *Rev. dir. consum.*, n. 101, p. 241–263, 2015.

SARLET I. W., *Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2024.

SCAFF F. C., *A responsabilidade do empresário pelo fato do produto e do serviço, do Código Civil ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor*, in *Rev. tribun.*, v. 86, n. 737, p. 23–33, 1997.

SCAFF F. C., *As novas figuras contratuais e a autonomia da vontade*, in *Rev. Fac. dir.*, Universidade de São Paulo, v. 91, 141-159, 1996.

SCHILL S. W., *The interface between national and international energy*, in *Research Handbook on International Energy Law*, Northampton, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, 2014.

SCHMITT C. H., *Cláusulas abusivas nas relações de consumo*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014.

SCHMITT C. H., *Consumidores Hipervulneráveis: A proteção do idoso no mercado de consumo*, São Paulo, Atlas, 2014.

SCIPINOTTI V. e VALEAU M., *Novità normative e regolamentari*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

SCIVOLETTO A., *Condivisione dell'energia e tokenizzazione dei servizi nelle Comunità Energetiche Rinnovabili*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

SCIVOLETTO A., *Contratti di adesione*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. Monticelli e L. Ruggeri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

SEO I. e LEE Y., Identifying typologies of synthetic energy justice: *Eco-centric and anthropocentric perspectives*, in *Energy & Environment*, p. 1–19, 2023.

SEYLLER A. D. DE M., *A atuação da ANEEL sobre a micro e minigeração distribuída no Brasil*, in A. Saddy (org.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023.

SILVA C. DO C. e, *A obrigação como processo*, Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006.

SILVA D. F., *Gli animali non sono cose: significato di un'affermazione*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 8, p. 47-49, 2019.

SILVA J. A. DA, *Os princípios constitucionais fundamentais*, in *Rev. trib. reg. fed. 1ª reg.*, v. 6, n. 4, p. 17–22, 1994.

SILVA J. A. T. e ARAÚJO L. M. DE, *O princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental no Brasil*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 2, p. 193-212, 2021.

SILVA JÚNIOR E., *A proteção dos direitos humanos como parte do direito da energia: ensaio sobre a ótica de Kiobel vs. Royal Dutch Shell*, in *Rev. bras. dir. petról. Gás energ.*, v. 5, p. 243–251, 2018.

SILVA JÚNIOR L. C. DA, *A geração distribuída de energia como política pública de interesse local*, in A. Saddy (org.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023.

SILVA L. F. B. DA, *Energia solar no Brasil: geração centralizada e geração distribuída*, in A. Saddy (org.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023.

SILVA R. DA G., *Danos por privação do uso: estudo da responsabilidade civil à luz do paradigma do dano injusto*, in *Rev. dir. consum.*, n. 107, p. 89–122, 2016.

SILVA V. P. DA, *Verdes são os direitos do homem: responsabilidade administrativa em matéria ambiental*, Lisboa, Principia, 2014.

SIMIONI R. L., *Direito, energia e tecnologia: a reconstrução da diferença entre energia e tecnologia na forma da comunicação jurídica*, Curitiba, Juruá, 2010.

SIMIONI R. L., *Princípios do direito da energia e integração com o direito ambiental*, in *Rev. dir. amb.*, v. 12, n. 47, jul./set. p. 96-120, 2007.

SMIL V., *Energy and civilization: a history*, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2017.

SOURGENS F. G. e SEMPERTEGUI L., *Principles of International Energy Transition Law*, Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2024.

SOUZA E. N. DE, *Merecimento de tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil*, in *Rev. dir. priv.*, v. 15, n. 58, p. 75–107, 2014.

SOUZA R. V. A. C. DE, *O direito geral de personalidade*, Coimbra, Almedina, 1995.

SOUZA W. A. DE, *Energia solar e geração compartilhada: os caminhos para expansão do mercado no Brasil*, in A. Saddy (org.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023.

SOVACOOOL B. K.; HEFFRON R. J.; MCCAULEY D.; et al., *Energy decisions reframed as justice and ethical concerns*, in *Nature Energy*, v. 1, n. 5, p. 1–6, 2016.

TAGLIANETTI G., *Discrezionalità amministrativa e servizi pubblici locali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 79.

TALUS K., *Introduction to EU Energy Law*, Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2016.

TELLES JÚNIOR G., *A criação do Direito*, São Paulo, Saraiva, 2014.

TELLES JÚNIOR G., *Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica*, São Paulo, Saraiva, 2014.

TELLES JÚNIOR G., *Estudos*, São Paulo, Saraiva, 2016.

TELLES JÚNIOR G., *Ética: do mundo da célula ao mundo dos valores*, São Paulo, Saraiva, 2014.

TELLES JÚNIOR G., *Iniciação na ciência do direito*, São Paulo, Saraiva, 2008.

TELLES JÚNIOR G., *O povo e o poder*, São Paulo, Saraiva, 2014.

TEMER M. C., *Energia elétrica convencional versus distribuída e o feed-in-tariff como subsídio de ampliação na utilização de fontes renováveis de energia*, in A. Saddy (org.), *Energia solar e geração distribuída: microgeração e minigeração*, Rio de Janeiro, CEEJ, 2023.

TENELLA SILLANI C., *I diversi profili del diritto di proprietà nel XXI secolo: brevi spunti di riflessione*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, p. 1058–1076, 2013.

TEPEDINO G. e SILVA R. DA G., *Novos bens jurídicos, novos danos ressarcíveis: análise dos danos decorrentes da privação do uso*, in *Rev. dir. consum.*, n. 129, p. 133–156, 2020.

TEPEDINO G., *A incorporação dos Direitos Fundamentais pelo ordenamento normativo brasileiro: sua eficácia nas relações privadas*, in *Temas de Direito Civil – Tomo III*, Rio de Janeiro, Renovar, 2019.

TEPEDINO G., *A Questão Ambiental, o Ministério Públicas e as Ações Cíveis Públicas*, in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

TEPEDINO G., *A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro*, in *Temas de Direito Civil – Tomo I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

TEPEDINO G., *As Relações de Consumo e a Nova Teoria Contratual*, in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

TEPEDINO G., *Contratos empresariais na unidade do ordenamento*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 3, n. 01, p. 6–8, 2015.

TEPEDINO G., *Crise das fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002*, in *Temas de Direito Civil – Tomo II*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006.

TEPEDINO G., *Direitos Humanos e relações jurídicas privadas*, in *Temas de Direito Civil – Tomo I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

TEPEDINO G.; BARBOZA H. H. e MORAES M. C. B. DE, *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República: volume I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2014.

TEPEDINO G., *Normas constitucionais e direito civil na construção unitária do ordenamento*, in *Temas de Direito Civil – Tomo III*, Rio de Janeiro, Renovar, 2019.

TEPEDINO G., *Notas sobre a desconsideração da personalidade jurídica*, in *Temas de Direito Civil – Tomo III*, Rio de Janeiro, Renovar, 2009.

G. TEPEDINO, *Novos princípios contratuais e teoria da confiança: a exegese da cláusula to the best knowledge of the sellers*, in *Temas de Direito Civil – Tomo I*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

TEPEDINO G., *O Mercosul e as Relações de Consumo: o papel das normas constitucionais na construção de um direito privado comunitário*, in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

TEPEDINO G., *Os direitos reais no novo Código Civil*, in *Temas de Direito Civil – Tomo II*, Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

TEPEDINO G., *Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil*, in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

TEPEDINO G., *Teoria dos bens e situações jurídicas subjetivas reais: esboço de uma introdução*, in *Temas de Direito Civil – Tomo II*, Rio de Janeiro, Renovar, 2006.

THOBANI S., *Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato*, in *Pers. merc.*, v. 3, p. 423-439, 2022.

THOMBS R. P., *When democracy meets energy transitions: A typology of social power and energy system scale*, in *Energy Research & Social Science*, v. 52, p. 159–168, 2019.

TOFFLER A., *The Third Wave*, New York, Bantam books, 1984.

TOLMASQUIN M. T., *Novo modelo do setor elétrico*, Rio de Janeiro, Sinergia, 2011.

TOMASEVICIUS FILHO E., *A função social do contrato: conceito e critérios de aplicação*, in *Rev. inf. legis.*, v. 42, n. 168, p. 197-213, 2005.

TOMASEVICIUS FILHO E., *A proteção do patrimônio cultural brasileiro pelo direito civil*, São Paulo, Almedina, 2020.

TOMASEVICIUS FILHO E., *Uma década de aplicação da função social do contrato: análise da doutrina e da jurisprudência brasileiras*, in *Rev. tribun.*, v. 103, n. 940, p. 49–85, 2014.

TORRES R. L., *O mínimo existencial e os direitos fundamentais*, in *Rev. dir. adm.*, v. 177, p. 29–49, 1989.

TORRES R. L., *Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – volume III: os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia*, Rio de Janeiro, Renovar, 2005.

TORRES V. DE A. G., *A Atuação do Terceiro Setor como grupo de pressão*, in *Rev. teor. democr. dir. polít.*, v. 4, p. 75-94, 2018.

TORRES V. DE A. G., *A face inexplorada do terceiro setor: instrumento de acesso à justiça*, São Paulo, Editora Plêiade, 2010.

TORRES V. DE A. G., *A influência do terceiro setor no estado*, in *Rev. bras. comun. organ. rel. públ.*, v. 1, p. 124-133, 2017.

TREFILETTI R., *La normativa delle Comunità Energetiche Rinnovabili e il Codice del consumo: possibili scenari futuri*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

TRESCA M., *Smart metering: tra innovazione del settore elettrico e tutela del consumatore*, in *Riv. amm. cam.*, v. 2, p. 1-22, 2021.

TREVISAM E. e CRUCIOL JÚNIOR J., *Objetivos do desenvolvimento sustentável: o direito humano e o suporte fático da rede da vida*, in *Rev. jur.*, v. 4, n. 57, p. 328-354, 2019.

TREVISAM E.; BRAGA J. T. e BRAGA I. T., *From ecosophy to deep ecology: for a new ecological and sustainable paradigm*, in *Rev. bras. dir.*, Passo Fundo, v. 16, n. 1, p. 1-19, fev. 2021.

TREVISAM E.; CAMARGO M. P. Z. DE e BRAGA I. T., *Ecosofia e desenvolvimento sustentável: uma base fundamental para a efetivação dos direitos humanos*, in *Rev. argum.*, v. 26, n. 3, p. 411-430, 2024.

TRIPODINA C., *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, v. 1, p. 332-349, 2023.

UNIONE EUROPEA, *Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*. Bruxelles, 2018. Disponibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32018L2001>. Accesso il: 20 dicembre 2023.

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 2018. Disponibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1999>. Accesso il 15 dicembre 2023.

VALEAU M., *I contratti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

VALEAU M., *La gestione dell'eventuale contenzioso*, in *La via italiana alle comunità energetiche* a cura di S. MONTICELLI E L. RUGGERI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

VALEAU M., *Proprietà dei siti di installazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*, in *Comunità Energetiche 2.0. L'autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi* a cura di S. Monticelli e A. Bonafede, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

VALENTINO D., *La caducazione delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza comunitaria*, in *Pers. merc.*, v. 4, p. 152-169, 2016.

VELENTURF A. P. M. e PURNELL P., *Principles for a sustainable circular economy*, in *Sustainable Production and Consumption*, v. 27, p. 1437-1457.

VERCELLONE A., *Proprietà ecologica e art. 2645 ter c.c.: il "bio-vincolo"*, in *Rass. dir. civ.*, n. 1, p. 131-159, 2023.

VERTUCCI G., *Contratti online e profili sulla conclusione del contratto*, in *Ann. Fac. giur. univ. Camerino*, n. 10, p. 395-414, 2021.

VESSIA F., *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, in *Federalism.it*, v. 15, p. 1-21, 2019.

VESTO A., *Sostenibilità ambientale e proprietà energetica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023.

VETTORI G., *Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione fra due crisi*, in *Pers. merc.*, v. 1, p. 3-11, 2011.

VILLANACCI G., *Il rapporto tra ragionevolezza e proporzionalità nella rilevazione delle situazioni di abuso, con particolare riferimento alla riduzione ex officio della clausola penale*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 19, n. 01, p. 119-155, 2019.

VILLANACCI G., *L'opaco profilo del risarcimento civilistico nella complessa disciplina ambientale*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 1, n. 01, p. 160-208, 2014.

VILLANACCI G., *Rilevanza e bilanciamento degli interessi nella qualificazione e quantificazione del danno*, in *Rev. bras. dir. civ.*, v. 4, n. 02, p. 101-124, 2015.

VILLANI S., *Considerazioni sul principio di solidarietà energetica nel quadro giuridico dell'EU*, in *Federalism.it*, v. 5, p. 118-149, 2023.

VINHAS G. B., *Fundamentos da transição energética*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

VITALE G., *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali*, in *Federalismi.it*, n. 5, p. 1-25, 2018.

WALD A., *A dupla função econômica e social do contrato*, in *Rev. trim. dir. civ.*, v. 5, n. 17, p. 3-10, 2004.

WALDMAN R. L. e GAYER S. M., *A justiça corretiva como instrumento para o consumo sustentável*, in *Rev. dir. consum.*, n. 101, p. 265-296, 2015.

WEDY G., *Desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas: um direito fundamental*, São Paulo, Saraiva, 2018.

WEDY G., *Litígios climáticos de acordo com o Direito Brasileiro, Norte-Americano e Alemão*, Salvador, Editora Juspodivm, 2019.

WEDY G., *O princípio constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio ambiente e da saúde pública: de acordo com o direito das mudanças climáticas e o direito dos desastres*, Belo Horizonte, Fórum, 2020.

WELTON S., *The Bounds of Energy Law*, in *Boston College Law Review*, v. 62, p. 2331-2403, 2021.

WITTMAYER J. M.; CAMPOS I.; AVELINO F.; et al., *Thinking, doing, organising: Prefiguring just and sustainable energy systems via collective prosumer ecosystems in Europe*, in *Energy Research & Social Science*, v. 86, p. 1-13, 2022.

YU S.; et al., *Pathways for New Societal Trends and gap analysis for demand models*. Karlsruhe: Fraunhofer ISI, 2021.

ZANELATO M. A., *Boa-fé objetiva: formas de expressão e aplicações*, in *Rev. dir. consum.*, n. 100, p. 141-194, 2010.

ZILIANI M., *Consumatori e servizi energetici*, in *I contratti e le nuove tutele dei consumatori*. Maggioli Editore: Rimini, 2022.

ZUCCARINO S., *Il contratto «conformato» quale statuto normativo del mercato energetico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

ZUCCARINO S., *La dimensione ecologica italo-europea quale criterio-guida di ogni attività umana. Spunti in tema di attività farmaceutica*, in *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità* a cura di L. Ruggeri e S. Zuccarino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

ZUCCARINO S., *The Italian-European Ecological Dimension as a Guiding Criterion for All Human Activity. Cues in Pharmaceutical Activity*, in *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*, The Italian Law Journal, 2024.